

Tesserae iuris

VI.1 (2025)



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

Tesserae iuris

VI.1 (2025)



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

La pubblicazione della presente rivista è stata resa possibile grazie al contributo del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma, del Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione dell'Università degli Studi di Trieste, del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale, del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università Statale di Milano, del Dipartimento di Economia, Società, Politica dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari e del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università dell'Insubria.

Tesserae iuris

vol. VI, n. 1, 2025

ISSN 2724-2013

Periodico scientifico

S.S.D. IUS/18 "Diritto romano e diritti dell'antichità"

pubblicazione semestrale

Realizzazione editoriale

Oltrepagina s.r.l., Verona

Editore

Urbino University Press

Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

<https://uup.uniurb.it/>

Le edizioni digitali sono pubblicate in Open access su: <https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris> con licenza CC-by 4.0

Direttore Responsabile

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Comitato di Direzione

Ulrico Agnati (Univ. di Urbino Carlo Bo)

Fabio Botta (Univ. di Cagliari)

Chiara Buzzacchi (Univ. di Milano Bicocca)

Iole Fagnoli (Univ. Statale di Milano)

Paolo Ferretti (Univ. di Trieste)

Paolo Garbarino (Univ. del Piemonte Orientale)

Luigi Garofalo (Univ. di Padova)

Renzo Lambertini (Univ. di Modena e Reggio Emilia)

Maria Antonietta Ligios (Univ. del Piemonte Orientale)

Dario Mantovani (Collège de France)

Luigi Pellecchi (Univ. di Parma)

Salvatore Puliatti (Univ. di Parma)

Andrea Trisciuglio (Univ. di Torino)

Comitato Scientifico

Francesco Arcaria (Univ. di Catania)

Martin Avenarius (Univ. di Colonia)

Anna Bellodi Ansaloni (Univ. di Bologna)

Thomas van Bochove (Univ. di Groninga)

Pietro Cerami † (Univ. di Palermo)

Giovanna Coppola (Univ. di Messina)

Francisco Cuenca Boy (Univ. Cantabria Santander)

Rosario De Castro Camero (Univ. di Siviglia)

Lucio De Giovanni (Univ. Federico II di Napoli)

Lucetta Desanti (Univ. di Ferrara)

Francesco Fasolino (Univ. di Salerno)

Antonio Fernández de Buján (Univ. Autónoma de Madrid)

Federico Fernández de Buján (Univ. UNED Madrid)

Thomas Finkenauer (Univ. di Tubinga)

Margarita Fuenteseca (Univ. di Vigo)

Lorenzo Gagliardi (Univ. Statale di Milano)

Fausto Gorla (Univ. di Torino)

Peter Groeschler (Univ. di Magonza)

Olivier Huck (Univ. di Strasburgo)

David Kremer (Univ. di Paris-Descartes)

Paola Lambrini (Univ. di Padova)

Sergio Lazzarini (Univ. dell'Insubria)

Andrea Lovato (Univ. A. Moro di Bari)

Lauretta Maganzani (Univ. Cattolica di Milano)

Arrigo Diego Manfredini (Univ. di Ferrara)

Francesco Milazzo (Univ. di Catania)

Paul Mitchell (UCL London)

Maria Luisa Navarra (Univ. di Perugia)

Malina Novkirishka (Univ. di Sofia)

Antonio Palma † (Univ. Federico II di Napoli)
Stefania Pietrini (Univ. di Siena)
Isabella Piro (Univ. Magna Grecia di Catanzaro)
Roberto Scevola (Univ. di Padova)
Martin Schermaier (Univ. di Bonn)
Silvia Schiavo (Univ. di Ferrara)
Francesco Sitzia (Univ. di Cagliari)
Daniil Tuzov (Univ. Vysshaja Škola Ekonomiki, San Pietroburgo)

Comitato di Redazione

Federico Battaglia (Univ. di Milano Bicocca)
Diane Baudoin (Univ. Panthéon-Assas di Parigi)
Grzegorz J. Blicharz (Univ. Jagellonica di Cracovia)
Francesco Bono (Univ. di Parma)
Alessia Carrera (Univ. di Torino)
Alice Cherchi (Univ. di Cagliari)
Federica De Iuliis (Univ. di Parma)
Marina Evangelisti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Monica Ferrari (Univ. di Milano Bicocca)
Veronica Forlani (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Luca Ingallina (Univ. di Milano Bicocca)
Sabrina Lo Iacono (Univ. Statale di Milano)
David Magalhães (Univ. di Coimbra)
Giorgia Maragno (Univ. di Trieste)
Jorge Menabrito Paz (Univ. UNAM di Città del Messico)
Ana Mohino Manrique (Univ. UNED Madrid)
Eleonora Nicosia (Univ. di Catania)
Alberto Rinaudo (Univ. di Torino)
Andrea Sanguinetti (Univ. di Modena e Reggio Emilia)
Enrico Sciandrello (Univ. di Torino)
Marios Tantalos (Univ. di Atene)
Marcello Valente (Univ. del Piemonte Orientale)
Francesca Zanetti (Univ. di Parma)

Finalità e declaratoria del periodico

Tesserae iuris (ISSN 2724-2013) è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *open access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti. Il periodico intende seguire, sino dalla sua creazione, tutte le pratiche di eccellenza e di rigore scientifico, etico ed editoriale che ne permettano successivamente la possibile valutazione positiva per l’inserimento in fascia “A” ai fini dei criteri per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e l’indicizzazione integrale nei più diffusi e autorevoli database scientifici online.

Processo di referaggio

Il processo di referaggio per gli articoli proposti a *Tesserae iuris* viene svolto con la modalità del referaggio fra pari a doppio cieco (*double-blind peer review*), grazie alla collaborazione di *referee* scientifici esterni, e viene seguito in ogni sua fase dal Direttore responsabile e dai Comitati di Direzione e di Redazione. Gli articoli ricevuti vengono resi anonimi a cura dei Redattori del periodico prima dell’inizio del processo di referaggio e sia le identità degli autori degli articoli proposti sia quelle dei *referee* individuati risultano vicendevolmente celate lungo l’intero *iter* di valutazione.

Codice etico e selezione dei contenuti

La Direzione e i Comitati del periodico promulgano e rendono pubblica, con cadenza annuale, una *Call for papers* per il numero seguente del periodico stesso, dandone la massima diffusione all’interno della comunità scientifica. La selezione dei contenuti si basa esclusivamente su criteri di valore scientifico e intellettuale degli articoli proposti, senza alcun riferimento all’identità dell’autore, alla sua origine, ai suoi orientamenti politici o religiosi. Gli articoli proposti devono essere pienamente originali e la Direzione e i Comitati del periodico si attivano, per quanto è loro possibile, al fine di individuare e segnalare qualsiasi caso di plagio, sia parziale sia totale. Ogni singolo autore accetta, al momento della proposta, la propria piena responsabilità in termini di paternità e in termini legali del contenuto e dell’originalità dell’articolo proposto, sollevandone *in toto* i Comitati del periodico e il Direttore responsabile.

Tematiche e caratteristiche degli articoli pubblicati

Il periodico *Tesserae iuris* seleziona articoli riguardanti in particolare il Diritto romano (s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”) e le discipline ad esso affini, potendo queste ultime rientrare di volta in volta in diverse aree scientifiche fra cui: Area 10 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche”; Area 11 “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”; Area 12 “Scienze giuridiche” (cfr. D.M. 855/2015). All’occasione, il periodico può programmare numeri monografici fuori serie, anche al di là della periodicità annuale dei numeri istituzionali. Il periodico possiede un proprio “Foglio di stile”, che viene reso pubblico mediante il sito web dedicato e le varie *Call for papers*.

Partizioni interne

La rivista è divisa in sezioni: una prima destinata ai saggi; una seconda, *Periscopio*, raccoglie brevi interventi scientifici di contenuto vario; una terza, *Sul tavolo*, propone brevi segnalazioni di pubblicazioni recenti; gli scritti per questa sezione non sono corredati di note. Una quarta sezione, *A proposito di*, è destinata a recensioni “con titolo”. Infine, la quinta e ultima sezione, *Sullo scaffale*, segnala anno per anno le pubblicazioni romanistiche, quelle relative ai diritti dell’antichità e al diritto bizantino e, in genere, quelle che possono interessare gli studiosi di Diritto romano. Per facilitare la ricerca bibliografica la sezione ha un’impostazione sistematica entro la quale sono distribuiti i vari titoli.

EDITORIALE

SALVATORE PULIATTI
Università di Parma

La presenza di fonti archiviate e reperibili in formato digitale, di strumenti che le connettono in rete e che permettono a chiunque di giovarsene è una realtà ormai diffusa, che ha rivoluzionato la pratica pubblica della storia determinando la conseguenza che non sono più i professionisti (archivisti e storici) gli unici ad agire nel virtuale o a utilizzare la documentazione digitale per realizzare una ricerca o scrivere di storia. Come è stato osservato, “l’accesso alla rete consente a tutti di aggiungere documenti, memorie, commenti e narrazioni” e di avvalersi di fonti archiviate ponendole, attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali, in collegamento tra loro. Una c.d. ‘democratizzazione’, che ha determinato l’affermarsi di una scienza aperta, di una storia condivisa cui chiunque può partecipare co-creando contenuti, ma che proprio per questa sua accessibilità può presentare gravi criticità. Certo, come suggerito da A. Giardina, L. Segre e A. Camilleri nell’appello *La storia è un bene comune, salviamola*, la storia è, appunto, “un bene comune” necessario per costruire una società consapevole, capace di generare pensiero critico e libero. Essa in quanto tale appartiene perciò all’umanità, è il prodotto della sua stessa esistenza e complessità. La rivoluzione digitale ne ha aperto l’accessibilità e l’utilizzo al confronto e alla partecipazione, cioè ai principi su cui si è sviluppato il dibattito intorno al concetto di bene comune. Le nuove fonti digitali e la potenziale partecipazione di ciascuno al racconto del passato attraverso lo strumento del *web* hanno concorso allo sviluppo di una scienza pubblica e aperta, quella che è stata definita ‘*digital public history*’, ma questo ha comportato assieme a progressi in precedenza impensabili, consentendo di aprire il mondo degli archivi e delle informazioni a chiunque abbia una connessione internet, anche rischi e difficoltà nuove connesse agli stessi processi di digitalizzazione delle fonti e alla difficoltà di tracciare attraverso le tecnologie digitali (*Facebook*) una linea precisa di demarcazione tra presente e passato. Un’indagine condotta su *Science* ha mostrato che, mentre alla fine degli anni 80 meno dell’1% delle fonti di informazione e conoscenza era stata tradotta in formato digitale, nel 2007 la percentuale era salita al 94%. Ciò dimostra non solo quanto in generale gli strumenti digitali siano divenuti

pervasivi, costituendo parte delle nostre stesse esistenze, ma come essi rappresentano ormai, in particolare nel campo della ricerca storica e segnatamente della storia giuridica, uno strumento ineliminabile di gestione e fruizione delle tracce del passato. La costruzione di questi archivi digitali ha però, come osservato, mutato l'approccio alla ricerca storiografica. La possibilità di appropriarsi di una copia digitale della fonte e di confrontarsi con essa ha determinato un nuovo livello di interazione che non presuppone più necessariamente la mediazione dello storico di professione, ma ha aperto all'intervento e alla fruizione generale, generando nuove forme di narrazione della storia spesso suscettibili di alterazioni e fraintendimenti. Si è sottolineato come la conoscenza della storia sia un "principio di democrazia e uguaglianza tra i cittadini" e ciò trovi un'opportuna realizzazione attraverso l'accesso facilitato alle fonti. Ma quella possibilità offerta a chiunque di confrontarsi con i documenti solo se unita a una contestualizzazione critica "autoriale" proveniente da storici di professione può costituire un efficace argine a quelle deviazioni e distorsioni che rischiano di minare la credibilità della *public history*, relegandola a un livello di pura narrazione contingente e impressionistica degli accadimenti. È noto come dal 2001, quando è nata, *Wikipedia* si è rapidamente attestata come la fonte primaria per l'accesso alle informazioni, ivi comprese quelle di carattere storico. Essa racchiude in sé proprio l'idea dell'informazione interconnessa. Era stato Tim Berners-Lee, l'inventore del *World Wide Web*, ad affermare come l'ispirazione per l'idea del programma provenisse dal titolo di un celebre manuale domestico pubblicato nell'Inghilterra vittoriana, *Informati qui*, dove si invitavano i lettori a consultarlo per ogni necessità, che fosse «curare mal di testa» o «seppellire un parente». Nonostante le numerose critiche che ha suscitato, *Wikipedia* costituisce senza dubbio una modalità innovativa di produzione di storia in rete che ricalca alcuni principi della *digital public history*. Essa in particolare rispecchia l'idea, sostenuta da Roy Rosenzweig, uno dei padri fondatori della *digital history*, che la trasformazione digitale può rendere «everyone a historian», ossia che nell'era digitale un pubblico di non addetti ai lavori può produrre e rielaborare contenuti storici ottenendo un'ampia diffusione grazie alla straordinaria capacità della rete di trasmettere le informazioni. Si darebbe attuazione così a uno dei cardini su cui si fonda la *digital public history*, quello che postula la realizzazione di «una storia con e per il pubblico». In relazione ad esso ogni utente della rete sarebbe al tempo stesso artefice e controllore dei contenuti che vengono proposti, generando quei presupposti di affidabilità che dovrebbero connotare la narrazione offerta. In realtà questo controllo dal basso, seppur opportuno, si rivela spesso insufficiente in conseguenza di un uso spregiudicato e spesso fazioso delle informazioni e per l'assenza di metodologie

condivise. Ciò che spesso si può constatare, infatti, è la mancata osservanza di un pilastro fondamentale della ricerca storica, che dovrebbe guidare anche la redazione delle voci di Wikipedia, ossia la necessità di supportare le affermazioni inserite attraverso il richiamo a fonti attendibili. Marc Bloch ricordava che una delle regole da non contravvenire scrivendo e trattando di storia è la possibilità di verificare le fonti. Questo postulato da rispettare non sfugge certo agli storici di professione, ma spesso non si mostra così evidente all'estensore di quelle voci. A ciò si aggiunge un uso talvolta parziale e spregiudicato delle informazioni di archivio e l'impossibilità di verificare ciò che è stato scritto a causa dell'assenza di note che rinviino a testi scientificamente autorevoli. Se dunque è vero che *Wikipedia* costituisce una modalità innovativa di fruizione e di partecipazione alla scrittura della storia sulla base del presupposto della condivisione, resta il problema di come essa e più in generale una modalità accessibile e aperta della sua redazione possa corrispondere ai canoni di una *digital public history* rigorosa e rispettosa dei criteri di verificabilità e affidabilità propri dell'indagine scientifica. La realizzazione di questo obiettivo postula un ruolo di controllo e mediazione che non venga affidato ai soli utenti del *web*, ma che comporti il coinvolgimento di storici di professione, pronti a intervenire su quelle affermazioni che contengano errori, distorsioni o revisionismi. Tale coinvolgimento appare necessario per consentire non solo di innalzare il livello di qualità delle voci, ma anche per superare l'inaffidabilità che inevitabilmente contraddistingue una 'enciclopedia libera'. Ciò non significa che gli storici di professione debbano interpretare il ruolo di giudici inappellabili ovvero debbano essere percepiti come una élite intellettuale incapace di comunicare, bensì che devono portare la specificità del proprio ruolo e delle proprie competenze all'interno di un modo nuovo di parlare di storia, di pensarla, di sistematizzarla secondo la logica collaborativa del *crowdsourcing*, capace di non tradire quei canoni di rigore di metodo e verificabilità che sono propri di ogni indagine scientificamente fondata. La *digital public history* potrà così contribuire a ridare centralità al mestiere di storico creando contenuti affidabili adatti a 'pubblici interconnessi'.

Saggi

IL LEGATO DI COSA ALTRUI TRA *SCIENTIA* E *VOLUNTAS TESTATORIS*: PRINCIPI ROMANISTICI NELL'ART. 651 C.C.

ANNA BELLODI ANSALONI
Università di Bologna

ABSTRACT: The essay examines the *legatum rei alienae* with focus on the *voluntas testatoris* as interpretative criterion and on the attributive/distributive legacy distinction as key to ensuring coherence in testamentary succession.

KEYWORDS: Legacy, *voluntas testatoris*, *scientia testatoris*, *error*, division of the inheritance.

FONTI: art. 651 c.c.; Gai. 2.202, C. 6.37.10, D. 22.3.21, D. 31.67.8, D. 31.77.8, D. 32.85, D. 35.1.72.6, I. 2.20.4.

1. Il legato di cosa altrui nel Codice civile

L'art. 651 del vigente Codice civile italiano pone la regola generale della nullità del legato di cosa non appartenente al testatore (sia essa dell'erede o di un terzo), salvo che venga fornita prova, ricavata dal testamento o da altra dichiarazione scritta del testatore, della consapevolezza in capo a questi dell'alienità della cosa legata. La norma, risalente al 1942, mai successivamente oggetto di interventi normativi novellatori, così recita¹:

1 La disciplina del legato di cosa altrui trova collocazione normativa, oltre che nell'art. 651 c.c., anche nell'art. 656 c.c. (per il caso in cui il proprietario sia il legatario) e nell'art. 657 c.c. (nell'ipotesi in cui la cosa sia stata successivamente acquistata dal legatario). Inoltre, risulta correlato all'art. 652 c.c., relativo al legato di cosa solo in parte del testatore, secondo cui se al testatore appartiene una frazione della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo limitatamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà testamentaria di legare la cosa per intero, in conformità all'art. 651 c.c. sopra menzionato. Il legato di cosa altrui si colloca nel più ampio *genus* dei negozi su beni altrui, ammessi dall'ordinamento in diversi contesti, come testimoniano gli artt. 1478-1480 c.c. sulla vendita di cosa altrui e, in prospettiva più generale, l'art. 1348 c.c. sulla possibilità dell'oggetto nei contratti. In queste ipotesi, quale che sia la ricostruzione del meccanismo effettuale della fattispecie (diretto o indiretto), l'effetto traslativo è differito e non può prescindere da una manifestazione della volontà dispositiva del terzo titolare o dall'acquisizione del bene da parte del disponente. La dottrina in materia è assai vasta: basti qui richiamare (con indicazione della giurisprudenza): BARASSI, *Le successioni*, 430;

Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.

La disposizione in esame rappresenta un'evoluzione rispetto alla disciplina previgente. L'abrogato codice civile del 1865 prevedeva e disciplinava distintamente le ipotesi di legato di cosa dell'onerato e quello di cosa appartenente a un terzo, limitandosi a escludere la nullità del legato di cosa altrui nel solo caso in cui fosse «espresso nel testamento, che il testatore sapeva essere cosa altrui» (art. 837, c. 1) e considerando «valido indistintamente il legato di cosa appartenente all'erede o al legatario incaricato di darla ad un terzo» (art. 838). La legge vigente ha fuso il contenuto degli abrogati artt. 837 e 838 in unico contesto, l'art. 651, riconducendo ambedue i casi alla stessa disciplina². Pertanto, sotto questo riguardo, l'art. 651 c.c. presenta carattere innovativo e non meramente interpretativo³.

Rimane l'attribuzione di effetti obbligatori sia al legato di cosa dell'onerato sia al legato di cosa del terzo, in quanto il legatario all'apertura della successione non acquista la proprietà del bene attribuitogli ma solo il diritto di credito a ottenere dall'onerato il trasferimento della proprietà⁴.

CICU, *Testamento*, 237; MESSINEO, *Manuale*, 349; TRABUCCHI, *Legato*, 613; MASI, *Dei legati*, 39; TORRENTE - SCHLESINGER, *Manuale*, 935; LOPS, *Il legato*, 1128 ss.; ROMANO, *I legati atipici*, 35 ss.; MAGLIULO, *I poteri del testatore*, 83 ss.; TRIOLA, *L'interpretazione*, 49 ss.; BONILINI, *Dei legati [artt. 649-673]*, spec. 231 ss.; VENTURELLI, *L'indicazione falsa*, spec. 42 ss.; CARBONE-GENGHINI, *Le successioni*, spec. 1466 ss.; PATTI, *La volontà*, spec. 229 ss.; BIANCA, *Le successioni*, 377 ss.; CAPOZZI, *Successioni*, 644 ss.; VENTURELLI, *Divisione*, 542 ss.; RESCIGNO, *Codice civile*, 1235 ss.; SESTA, *Codice*, 799 ss.; CIAN, *Commentario breve, sub art. 651*; MUSOLINO, *Legato*, 1305 ss.; BONILINI, *Manuale*, 314 ss. Con riferimento al tema dei negozi su beni altrui, rimane fondamentale CARIOTA FERRARA, *I negozi, passim*.

2 GIORDANO MONDELLO, *Legato*, 755 ss., osserva che la formulazione dell'art. 651 (che stabilisce con chiarezza il sorgere di un'obbligazione con facoltà alternativa in capo all'onerato) appare più felice di quella della corrispondente norma ex art. 837 c.c. abr. (che lasciava invece spazio al dubbio se si trattasse di obbligazione alternativa oppure facoltativa), con la conseguenza rilevante sul piano pratico che, in caso di impossibilità della prestazione per causa indipendente dalla colpa dell'onerato, l'obbligazione si estingue. Estinzione che invece non è prevista per il caso in cui la cosa appartenga all'onerato, che non potrà liberarsi dall'obbligazione se non trasferendo il bene al legatario.

3 MUSOLINO, *Legato*, 1307 s.

4 L'adempimento dell'obbligazione traslativa di questo legato richiede il compimento di due negozi a effetto dispositivo: il primo consente all'onerato di acquistare la proprietà dal terzo, il secondo realizza l'attribuzione liberale voluta dal *de cuius*. Vd., tra gli altri, TORREN-

Il fondamento dell'istituto va ricercato nell'autonomia testamentaria, che trova riconoscimento costituzionale nell'art. 42, comma 4 Cost., secondo cui la legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e della delazione testamentaria⁵.

Elemento essenziale per la validità del legato di cosa altrui è la dimostrazione che il testatore conoscesse l'alienità del bene al momento della redazione della scheda testamentaria⁶. Tale conoscenza deve risultare dal testamento stesso o da altra dichiarazione scritta del testatore⁷.

TE - SCHLESINGER, *Manuale*, 935; CAPOZZI, *Successioni*, 1239; TORRONI, *Preliminare di donazione*, 313 ss.; SESTA, *Codice*, 800 ss. Si ricorda inoltre, come rileva TRABUCCHI, *Legato*, 613, che in base al comma 2 dell'art. 651, contro l'antica *regula Catoniana*, è sufficiente la disponibilità sopravvenuta della cosa oggetto di legato, purché sussista alla morte del testatore. Sul punto *adde*, tra gli altri, MUSOLINO, *Legato*, 1308.

5 MUSOLINO, *Legato*, 1307 (con riferimenti dottrinari).

6 TRABUCCHI, *Legato*, 613, rileva che la norma stabilisce che l'errore non vale a sanare la mancanza di legittimazione, ma la provata conoscenza dell'alienità da parte del testatore costituisce quasi una forma diversa di lascito, facendosi rispettare in tal modo la volontà del disponente di imporre un sostanziale peso a coloro che egli chiama all'eredità. SESTA, *Codice*, 803, precisa che non occorrono «formule sacramentali»: ciò che importa è che il testatore si fosse effettivamente avveduto di disporre di cosa altrui. La dottrina è concorde nel ritenere che la dichiarazione scritta prevista dall'art. 651 c.c. può essere non coeva al testamento (poiché la legge non richiede la condizione della contestualità), successiva o anche anteriore al negozio di ultima volontà, purché, in tal caso, non sia fornita la prova di un mutamento della situazione giuridica della cosa o di un mutamento della conoscenza del testatore. Tale dichiarazione può persino non essere esplicita, ritenendosi sufficiente acquisire comunque la certezza che il testatore avesse consapevolezza di disporre di un bene non suo. *Adde*, per una visione di sintesi, MUSOLINO, *Legato*, 1308 ss.

7 Il testatore avrebbe cioè compiuto l'atto dispositivo della *res aliena* con la prospettiva di acquisirla in seguito al proprio patrimonio. Per questa ragione, l'art. 651, comma 1, esprime «una norma interpretativa, con valore assoluto della volontà del disponente»: GIORDANO MONDELLO, *Legato*, 756 s., il quale rileva, inoltre (720 ss.), che la previsione dell'art. 651 che attribuisce rilevanza alla reale intenzione del testatore, pur se non espressamente dichiarata nella scheda, ma risultante in altra dichiarazione scritta, non confligge con la diversa regola posta dall'art. 625 c.c. che disciplina la correzione dell'erronea indicazione testamentaria, consentendo di adeguare la disposizione alla reale volontà del *de cuius*, desumibile dal contesto del testamento o da altri elementi, in particolare con il secondo comma in base al quale «la disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi». Dunque, l'art. 625 c.c. potrebbe essere applicato per correggere un'erronea indicazione relativa a un legato di cosa altrui, qualora il testatore, pur essendo convinto che la cosa gli appartenesse, abbia manifestato in realtà la volontà di lasciare al legatario un bene diverso. Sull'art. 625 c.c. e l'erroneità dell'indicazione testamentaria, in collegamento al principio *falsa demonstratio non nocet*, si veda di recente VENTURELLI, *Divisione*, 560 ss.; ID., *L'indicazione falsa*, spec. 108 ss., 239 ss. e 366 ss., cui *adde*, tra gli altri, spec. ZACCHEO, *Falsa demonstratio*, 21 ss.

Per il caso in cui risulti accertato che il testatore fosse conscio dell'alienità del bene, la seconda parte della norma attribuisce all'onerato un'opzione: l'acquisizione del bene dal terzo titolare, in funzione del trasferimento al legatario, oppure (ove non possa o non voglia adempiere a tale obbligazione) il pagamento al legatario del giusto prezzo⁸. Si configura, pertanto, un obbligo con facoltà alternativa a carico dell'onerato, volto a salvaguardare la volontà del testatore sul presupposto che questi, conoscendo l'alienità del bene, avesse in effetti inteso far ricadere sull'onerato il peso dell'esecuzione della liberalità⁹.

La norma si segnala anche per la perimetrazione del raggio d'indagine volto alla ricostruzione della *voluntas testatoris*, includendovi, oltre al testamento, anche altri atti scritti – purché del testatore – di carattere extratestamentario. Ne deriva un'apertura interpretativa che consente, in caso di disallineamento tra portata letterale del legato e volontà effettiva, la prevalenza di quest'ultima. Tale impostazione si pone in linea con l'intento di preservare l'efficacia delle disposizioni testamentarie in equilibrio con la tutela degli eredi, intento più volte espresso da giurisprudenza e dottrina, sempre più orientate verso una concezione sostanzialistica della volontà testamentaria¹⁰.

Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo, sia pure nei limiti sopra descritti, dà luogo a una ipotesi tipica di legato a effetti obbligatori, dal momento che il legatario all'apertura della successione non acquista la proprietà ma solo il diritto di credito al trasferimento di essa da parte dell'onerato: se si tratta di cosa dell'onerato, questi è obbligato a trasferire la proprietà del bene al legatario che in caso di inadempimento potrà ricorrere alla tutela specifica di cui all'art. 2932 c.c.; se la cosa è di un terzo, si ha un legato con facoltà alternativa, poiché l'onerato è obbligato a far conseguire al legatario la proprietà del bene, ma può liberarsi pagando il giusto prezzo (l'obbligazione è facoltativa e non alternativa e, quindi, si estinguerà in caso di impossibilità della prestazione principale). Il legatario può invece ricorrere alla tutela specifica di cui all'art. 2932 c.c. qualora l'onerato (dopo l'acquisto dal terzo) non gli trasferisca il bene e non eserciti neppure la suddetta facoltà alternativa. In tale ipotesi, infatti, non si applica il principio dell'acquisto automatico che opera, invece, a norma dell'art. 1478,

8 Ovvero al valore effettivo della cosa: per tutti GIORDANO MONDELLO, *Legato*, 756; di congruità parla ROMANO, *I legati*, 1319 ss.

9 Per tutti TORRENTE - SCHLESINGER, *Manuale*, 384, 935, ove si chiarisce la distinzione tra obbligazione alternativa (in cui sono due o più le prestazioni previste e il debitore può liberarsi eseguendone una sola) e obbligazione facoltativa (obbligazione semplice in cui il debitore si può liberare prestando altra cosa). *Adde* MAZZAMUTO, *Note*, 669.

10 VENTURELLI, *L'indicazione falsa*, 74 ss.

comma 2 c.c., in favore del compratore nella vendita di cosa altrui nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa¹¹.

L'opzione normativa adottata dal legislatore del 1942 trova significative convergenze concettuali con l'elaborazione giuridica romana. A questa risale la configurazione della validità del legato di cosa altrui in relazione alla *scientia testatoris* e all'interpretazione della *voluntas testatoris* al fine di rispettare, per quanto possibile, il disegno di ripartizione del patrimonio ereditario inteso dal *de cuius*. La ricostruzione del percorso tracciato dalla scienza giuridica romana si rivela quindi assai significativa e utile in funzione di ogni riflessione sulla fattispecie.

2. L'emersione del criterio della *scientia testatoris*: da Gaio a Nerazio

La soluzione accolta nel codice civile del 1942 si colloca nel solco di principi ormai consolidati, maturati a seguito di un'evoluzione ermeneutica che trova le sue origini nel momento in cui i giuristi romani cominciarono a riconoscere la possibilità di disporre *ex testamento* di una *res aliena* mediante la figura del *legatum per damnationem*, superando l'iniziale rigidità concettuale legata alla necessaria coincidenza tra proprietà del testatore e oggetto del legato¹².

11 In questi termini vd., tra gli altri, MAZZAMUTO, *Note*, 669; CAPOZZI, *Successioni*, 644.

12 «Non appena il legato di dannazione si radicò e svolse nella vita romana, che fu possibile fare abietto di legato una cosa altrui»: così FERRINI, *Teoria generale*, 288. COLI, *Lo sviluppo*, 122 ss., spec. 125, sottolinea che la possibilità di obbligare l'erede a dare una cosa anche non appartenente al testatore non è in contrasto con lo scopo del legato che è quello di far sopportare all'erede, a beneficio di terzi, una diminuzione del patrimonio che riceve: infatti, intendendo il patrimonio come un valore esprimibile in cifre (secondo la concezione classica), poco importa che la cosa da dare si trovi o meno *in bonis* del testatore, poiché l'erede è comunque astretto a *dare pecuniam*. A ciò si aggiunga il rilievo di BONFANTE, *Il prelegato*, 414, secondo cui «i Romani consideravano i legati alla stregua stessa dei debiti e degli oneri ereditari già gravanti sul patrimonio del defunto prima della sua morte. Il trattamento è precisamente identico». Osserva GROSSO, *I legati*, 245 ss., che «la validità del legato *per damnationem* di cosa altrui si inserisce nell'esistenza dell'obbligazione di dare una cosa di cui non si ha la proprietà, che si assorbe nella più generale irrilevanza dell'impossibilità meramente soggettiva per il sorgere dell'obbligazione». Non pare qui il caso di ripercorrere il percorso unificativo delle diverse tipologie di legato, per il quale rinviando alle trattazioni istituzionali. Basti qui ricordare che il problema dell'invalidità civilistica del legato *per vindicationem* di cosa altrui venne sanato dal senatoconsulto Neroniano che, come noto, stabilì che se qualcuno avesse legato *per vindicationem* un bene che non era suo, il legato sarebbe stato valido *ac si optimo iure relictum esset*, ovvero *per damnationem*. Peraltro, come è altrettanto notorio, il provvedimento senatorio non si limitava a sanare i legati *per vindicationem* di cosa altrui, ma sanava tutti i tipi di legati nulli a causa di un errore nella formulazione (*verborum vitio*), così tutelando maggiormente la volontà del testatore. In tema, oltre ai riferimenti nelle trattazioni istituzionali del settore, si vedano spec. FERRINI, *Teoria ge-*

Sul punto è di centrale importanza un noto passo delle *Institutiones* di Gaio:

Gai. 2.202: *Eoque genere legati etiam aliena res legari potest, ita ut heres rem redimere et praestare aut aestimationem eius dare debeat.*

Dopo aver riportato la formula utile a disporre il *legatum per damnationem*¹³, Gaio ne indica il campo di applicazione, spiegando che in questo modo il testatore può legare anche una cosa altrui¹⁴, determinando il sorgere di un'ob-

nerale, 288 ss.; COLI, *Lo sviluppo*, 122 ss.; SOLAZZI, *Diritto ereditario romano*, 118 ss.; BIONDI, *Successione*, 418; GROSSO, *I legati*, 244 ss.; BIONDI, *Legato*, 604; ASTOLFI, *Studi* I, 44 ss.; VOCI, *Legato*, 707 ss., spec. 712; VOCI, *Diritto ereditario* II, 254 ss.; KASER, *Das römische Privatrecht*, 743 ss., spec. 749 e nn. 44, 45; NARDI, *Legato*, 11 ss.; D'ORTA, "Sterilis beneficii conscientia", 140 s.; ARCÉS, *Senatoconsulto Neroniano*, passim, spec. 4 n. 30; SCOTTI, *Il testamento*, 251 ss., 261 ss.; ARCÉS, *La matrice*, 13; ARCÉS, *Studi sul disporre*, 214, ove si sottolinea, in particolare, che i paragrafi 261-267 del secondo commentario del manuale gaiano evidenziano che i punti di contatto tra legato (manomissione testamentaria) e fedecommesso erano già divenuti «stringenti» in riferimento all'oggetto della disposizione, rilevando in particolare la «notevole coincidenza di disciplina» tra il fedecommesso particolare e il legato *per damnationem* di cosa altrui (214 e n. 779); GONZÁLEZ ROLDÁN, *Il diritto ereditario*, spec. 78; PULIATTI, *De cuius hereditate agitur*, 135; SALOMONE, *Intorno alla regula*, spec. 3 s.; STOLFI, *Successioni*, spec. 623, il quale rileva «la forte vicinanza» delle disposizioni del Codice civile con principi della *scientia iuris romana*. E la normativa che qui si commenta ne è dimostrazione. Ulteriori riferimenti nel corso del contributo.

13 Gai. 2.201. Per un quadro della bibliografia su Gaio e sul suo manuale istituzionale vd. da ultimi BATTAGLIA, *Strutture espositive*, 205 ss., spec. 263; VARVARO *Itinerari gaiani*, 231 ss.; ARCÉS, *Sul metodo compositivo*, 9 ss.; FALCONE, *Studi*, passim.

14 Naturalmente, tale disciplina riguardava il legato avente ad oggetto una cosa altrui rientrante nel novero delle *res in commercium*. Nel caso in cui il bene oggetto del legato fosse una *res extra commercium*, infatti, come specificato nelle *Institutiones* di Giustiniano (I. 2.20.4, su cui *infra*), era pacifica la nullità della disposizione, sollevando l'erede da qualsiasi obbligo, sia di *redemptio* che di *aestimatio*. Nel passo, si ribadisce inizialmente il principio generale per cui è possibile legare anche un bene altrui, con l'obbligo per l'erede di comprarlo e consegnarlo al legatario o, in caso di impossibilità, di corrispondere il valore in denaro (*aestimatio*). Tuttavia, si introduce poi una deroga specifica per le *res extra commercium*, stabilendo che in questi casi l'erede non è tenuto né alla *redemptio* né all'*aestimatio* perché il legato è nullo. La questione viene esemplarmente approfondita da Ulpiano in D. 30.39.7-10 (Ulp. 21 *ad Sab.*), ove il giurista severiano, discutendo del legato di cosa altrui (§ 7), sostiene la possibilità per l'erede di *parare*, ovvero acquistare il bene oggetto del legato per poi consegnarlo al legatario, possibilità esclusa per i beni sottratti al commercio, tra i quali cita ad esempio il Campo Marzio, le basiliche, i templi e, in generale, tutti i beni destinati all'uso pubblico. In tema, oltre alle nozioni istituzionali e al sempre basilare studio di FERRINI, *Teoria generale*, 232 ss., cfr. VOCI, *Diritto ereditario* II, 252 s., il quale, precisando la differenza tra extracommercialità assoluta e relativa, distingue tra il caso in cui viene legata una cosa *cuius commercium testator non habet* (la *res* può essere legata come altrui *per damnationem*), quello in cui è legata una cosa *cuius commercium heres non habet* (se la cosa è altrui, l'erede presta la stima al legatario) e quello in cui è legata una cosa *cuius com-*

bligazione con facoltà alternativa in capo all'erede, il quale può scegliere¹⁵ se acquistare la *res legata* e trasferirla (al legatario) oppure pagarne al legatario l'*aestimatio*¹⁶ avvalendosi della massa ereditaria¹⁷.

mercium legatarius non habet (il legato è nullo). Adde GROSSO, *I legati*, 241 ss., e spec. MILAZZO, *La configurazione*, 373-404, spec. 398 n. 91, 399 ss., ove si sottolinea che «il caso assume profili giuridicamente divergenti laddove a essere oggetto del legato non è semplicemente un bene altrui, bensì un bene che è sottratto al *commercium*» (vd. in n. 94 un riferimento a Gai 2.202).

15 Nel legato *per damnationem* e nel fedecommesso, salvo disposizione contraria, l'*electio* spettava all'onere, in diritto giustiniano al legatario: per tutti GROSSO, *I legati*, 267 ss.; VOCI, *Diritto ereditario* II, 264.

16 FERRINI, *Teoria generale*, 290, concettualizza l'*aestimatio* quale «succedaneo, che può intervenire tanto nell'una quanto nell'altra specie di legato qualora vi sia una grave cagione», osservando che tale istituto emerge con maggiore frequenza nella fattispecie del legato di cosa altrui, dove la complessa interazione giuridica necessariamente coinvolge la volontà e le pretese di soggetti terzi rispetto al rapporto testamentario. GROSSO, *I legati*, 245 ss., precisa che il meccanismo dell'*aestimatio* aveva qui un particolare significato, essendo volto a evitare l'*infinitio* e la conseguente condanna al *duplum* prevista nei legati aventi ad oggetto un *certum*. Lo studioso precisa inoltre che la formulazione «*rem redimere et praestare aut aestimationem eius dare*» non configurava un'obbligazione direttamente alternativa a discrezione del debitore, né una generale obbligazione con facoltà alternativa, bensì un'obbligazione gravante sull'erede consistente nel procurarsi e consegnare la cosa altrui (*redimere et praestare*), con la conseguenza che l'*aestimatio* interveniva in via sussidiaria esclusivamente nell'ipotesi di impossibilità di acquisto della *res legata*. L'A. ricorda inoltre (246 n. 1) che, in epoca successiva, all'ipotesi di rifiuto di vendita da parte del proprietario venne equiparata anche quella dell'impossibilità di acquisto per mancanza di *commercium* in capo all'erede. La trattazione gaiana delle *Institutiones* (Gai. 2.262) estende la disciplina prevista per il *legatum per damnationem* di cosa altrui anche al *fideicommissum rei alienae*, introducendo tuttavia una rilevante differenziazione: secondo l'opinione di alcuni giuristi, nel caso di *fideicommissum*, il rifiuto di vendita da parte del proprietario avrebbe determinato l'estinzione dell'obbligazione. Nelle *Pauli Sententiae* (PS. 4.1.7), si riconosce la possibilità di disporre per fedecommesso tanto di cose proprie quanto altrui, precisando che le *res propriae* devono essere consegnate immediatamente, mentre le *res alienae* necessitano di una previa stima o riscatto. Come rilevato da GROSSO (*I legati*, 249 ss.), il passo delle sentenze paoline, unitamente ad altre fonti (es. D. 32.30.6; D. 31.49.3), delinea per i fedecommissi «una diretta alternativa, in cui l'*aestimatio* parrebbe venire come possibile e libero surrogato del *redimere*», con ciò evidenziando la tendenza dell'epoca postclassica a conferire centralità all'*aestimatio* nella configurazione dell'oggetto dell'obbligazione derivante dal legato di cosa altrui e segnando un'evoluzione sistematica rispetto all'impostazione classica. In tema vd. anche GROSSO, *Il 'legatum per praeceptionem'*, *passim*; ARCÉS, *Senatoconsulto Neroniano*, *passim*; ARCÉS, *La matrice genetica*, 13; ARCÉS, *La disciplina*, 7 s., 12 n. 39; MAZZAMUTO, *Note*, 669 ss.; MARELLI, *Il legato*, 1 ss. Si annota, inoltre, che alla dottrina sul legato di cosa altrui si connettono anche i divieti nel tardoantico sul legato di *res litigiosa*. Come già rilevato da FERRINI, *Teoria generale*, 297 s., una costituzione del 380 d.C. di Graziano, Valentiniano e Teodosio (C. 8.3.7.3) vietò infatti il legato di *res litigiosae* e *ambigua chirographa*, obbligando l'erede a pagare l'*aestimatio eius litis* e a subire poi il processo a suo rischio e pericolo.

17 Il principio che circoscrive l'onerosità della *redemptio* all'acquisto percepito dall'onere si legge esemplarmente nelle *Institutiones* di Marciano: D. 30.114.3 (Marcian. 8 *inst.*): [...]

Tale orientamento trova significativo riscontro in un altro passo di Gaio, tratto dal *Liber de fideicommissis*, ove si registra un ampliamento considerevole del perimetro applicativo dei presupposti liberatori:

D. 32.14.2 (Gai. 1 *fideic.*): *Sed si cui legatum relictum est, ut alienam rem redimat vel praestet, si redimere non possit, quod dominus non vendat vel immodico pretio vendat, iustam aestimationem inferat.*

L'attenzione del giurista antoniniano è anche qui focalizzata sul momento dell'adempimento della disposizione. Al netto dei sospetti interpolazionistici, nel passo si estende la possibilità di adempimento dell'obbligazione legatizia mediante *iusta aestimatio* anche all'ipotesi di eccessiva onerosità della prestazione, nel caso in cui il *dominus* della *res* si rifiuti di venderla o ne richieda un prezzo manifestamente sproporzionato¹⁸.

placet nam plus posse rogari quem restituere quam quantum ei relictum est. Sottolinea la difficoltà dell'affermarsi del principio del rapporto quantitativo tra onere e acquisto ZILLETI, *La dottrina*, 154 s., che, ricordando i contrasti giurisprudenziali sul punto, precisa come tale principio venne infine accettato integralmente sul finire dell'epoca classica.

18 GROSSO, *I legati*, 247 s., sottolinea altresì la divergenza tra quanto sostenuto da Ateio in D. 32.30.6, il Gaio delle Istituzioni (Gai. 2.202, ove si parla solo di *dominum non vendere*) e il testo di Gaio contenuto nel Digesto in D. 32.14.2, richiamando ulteriormente Ep. Ulp. 2.11, ove si afferma, con riferimento alla *fideicommissa libertas* del servo altrui, che *si dominus cum iusto pretio non vendat, extinguitur libertas, quoniam nec pretii computatio pro libertate fieri potest.* L'equiparazione della richiesta di un *immodicum* o *immensum pretium* al diniego di vendere sarebbe, secondo lo stesso autore, «una congeniale esplicazione» frutto dell'empirismo quantitativo equitativo dell'epoca postclassica. L'orientamento accolto da Gaio nel passo in commento trova ulteriore conferma nella giurisprudenza severiana, come attestato (prescindendo dai dubbi interpolazionistici indicati, tra gli altri, da DONATUTI, *Dal regime dei verba*, 205 n. 1) in un *excerptum* del LI libro *ad edictum* di Ulpiano riportato in D. 30.71.3: *Qui confitetur se quidem debere, iustam autem causam adfert, cur utique praestare non possit, audiendus est: ut puta si aliena res legata sit negetque dominum eam vendere vel immensum pretium eius rei petere adfirmet, aut si servum hereditarium neget se debere praestare, forte patrem suum vel matrem vel fratres naturales: aequissimum est enim concedi ei ex hac causa aestimationem officio iudicis praestare.* Il giurista severiano afferma che il soggetto onerato merita di essere ascoltato (*audiendus est*) qualora adduca una *iusta causa* che rende oggettivamente impossibile l'adempimento in forma specifica. Nella casistica elaborata da Ulpiano, il primo *exemplum* concerne proprio la fattispecie del *legatum rei alienae*, ipotizzandosi che il proprietario della cosa si rifiuti categoricamente di venderla (*negetque dominum eam vendere*) o ne richieda un prezzo manifestamente sproporzionato (*immensum pretium eius rei petere*). In tale circostanza, il giurista severiano considera *aequissimum* che all'erede onerato venga riconosciuta la facoltà di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento dell'*aestimatio* pecuniaria, determinata secondo i parametri equitativi propri dell'*officium iudicis*. Anche in un altro luogo, Ulpiano, sulla base del presupposto per cui possono costituire oggetto di legato esclusivamente le *res* suscettibili di acquisizione (*utique si parari possint*), precisa che tale principio concerne anche i

In tal modo, si garantiva da un lato l'effettività della *voluntas testatoris* relativamente all'attribuzione di vantaggi patrimoniali al legatario anche nell'ipotesi in cui il bene oggetto di legato non fosse ricompreso nell'asse ereditario del *de cuius* al momento dell'apertura della successione, dall'altro si assicurava la tutela dell'erede rispetto all'assunzione di obbligazioni eccessivamente onerose, evitando che l'onerato subisse un sacrificio patrimoniale sproporzionato rispetto al beneficio derivante dall'acquisizione dell'eredità¹⁹.

Gaio non mostra però alcun interesse per l'indagine circa la dimensione soggettiva del testatore, astenendosi dal considerare eventuali motivazioni di ordine psicologico che avrebbero potuto indurlo a disporre di un bene non proprio²⁰. Questo silenzio appare sintomatico di un'impostazione orientata a

beni appartenenti a terzi, per quanto il loro acquisto presenti profili di complessità: D. 30.39.7 (Ulp. 21 *ad Sab.*): *Constat etiam res alienas legari posse, utique si parari possint, etiamsi difficilis earum paratio sit*. Sul passo vd. ora MILAZZO, *La configurazione*, 399, n. 93; SCIANDRELLO, *I libri XX-XXII*, 13.

19 L'impossibilità meramente soggettiva è invece irrilevante per il sorgere dell'obbligazione: per tutti vd. GROSSO, *I legati*, 200 ss. La disciplina attestata nel passo gaiano risulta essere il punto di arrivo di un'evoluzione interpretativa che prende le mosse da un orientamento ben più rigoroso della giurisprudenza repubblicana. Significativa, a tal proposito, è la testimonianza di un frammento del secondo libro dei *Libri posthumi* di Labeone epitomati da Giavoleno: D. 32.30.6 (Labeo 2 *a post. Iav. ep.*): *Si aedes alienas ut dares damnatus sis neque eas ulla condicione emere possis, aestimare iudicem oportere Ateius scribit, quanti aedes sint, ut pretio soluto heres liberetur. Idemque iuris est et si, cum potuisses emere, non emeris*. In questo frammento, viene riportata l'opinione di Gaio Ateio, uno degli *auditores* di Servio (cfr. FERRINI, *Teoria generale*, 288 n. 4), secondo cui l'erede poteva essere sciolto dall'obbligo legatizio di dare una *aedes aliena* qualora fosse riuscito a provare che non era riuscito a comprarla *ulla condicione*. In tal caso, il giudice avrebbe dovuto stimare il valore della casa in modo che l'erede venisse liberato dopo aver pagato il prezzo così stabilito. Meritevole di attenzione è l'estensione del medesimo principio anche al caso in cui, pur avendo avuto l'occasione di acquistare la cosa, l'erede non l'aveva sfruttata (*et si, cum potuisses emere, non emeris*). FERRINI, *Teoria generale*, 288, considera l'inciso finale come un'aggiunta non solo 'delle più infelici', ma anche probabilmente spuria, notando inoltre (290, n. 1) che, peraltro, è chiaro che un prezzo alquanto elevato, ma non immodico, richiesto dal proprietario non avrebbe comunque esonerato l'erede dall'acquisto. GROSSO, *I legati*, 246 s., ritiene invece che la *consecutio temporum* conservi traccia dell'applicazione originaria, riferita al caso particolare in cui l'erede si fosse lasciato precedentemente sfuggire l'occasione di comprare la cosa, caso in cui il giurista negherebbe che l'erede dovesse incorrere nelle conseguenze dell'*infitiatio* nell'*actio ex testamento*. Per un approfondimento sul punto, rimane sempre di grande interesse la lettura di ORESTANO, *La valutazione del prezzo*, 225 ss.

20 Non così Gai. Epit. 2.5.2: [...] *Sed si testator rem alienam quasi suam credens, per hoc genus legatum reliquerit, legatarius hoc ab herede petere non potest, et inutile est legatum. Nam si sciens alienam esse per legatum dederit, necesse est ab herede aut ipsam rem aut aestimationem rei in pretio legatario dari*. L'autore dell'*Epitome* spiega che se il testatore dispone un legato di una

fondare la validità del legato su presupposti oggettivi e verificabili – in particolare, sul dato esteriore della mancanza di titolarità in capo al *de cuius* – piuttosto che su incerte congetture relative alla consapevolezza o meno del testatore circa la proprietà della *res legata*.

Una *quaestio* sottoposta a Papiniano, però, rivela che la riflessione di un altro giurista, Nerazio Prisco, aveva già messo in luce l'importanza fondamentale della considerazione della *mens testantis* in ordine alla proprietà della *res legata*:

D. 31.67.8 (Pap. 19 *quaest.*): *Si rem tuam, quam existimabam meam, te herede instituto Titio legem, non est Neratii Prisci sententiae nec constitutioni locus, quae cavetur non cogendum praestare legatum heredem: nam succursum est heredibus, ne cogherentur redimere, quod testator suum existimans reliquit: sunt enim magis in legandis suis rebus quam in alienis comparandis et onerandis heredibus faciliores voluntates: quod in hac specie non evenit, cum dominium rei sit apud heredem.*

La *quaestio* riguarda la validità di un legato in cui il testatore aveva disposto di una cosa dell'erede ritenendola erroneamente propria. L'erede-onerato si era rivolto a Papiniano chiedendo – è dato immaginare – se fosse possibile invalidare il lascito posto che il testatore l'aveva disposto credendo di essere proprietario della *res legata*.

cosa altrui *quasi suam credens*, il legatario non può ripetere alcunché dall'erede e la disposizione è *inutile*, mentre nel caso in cui il testatore sappia che la *res legata* non gli appartiene (*si sciens alienam esse*), sorge l'obbligazione alternativa di cui si è detto. La considerazione dell'elemento della *scientia testatoris* in quest'opera rappresenterebbe, quindi, il segno di uno sviluppo storico (vd. nota 22). Maggiormente aderente alle Istituzioni gaiane sono i *Tituli ex corpore Ulpiani* (24.8: *Per damnationem omnes res legari possunt, etiam quae non sunt testatoris, dummodo tales sint, quae dari possint*), ove l'autore si concentra sulla possibilità di trasferire il bene, affermando che si possono legare beni altrui purché possano essere trasferiti, ma senza riferimento alla *scientia testatoris*. Diversamente le *Pauli Sententiae*, che si concentrano sull'intenzione e la consapevolezza del testatore riguardo alla proprietà del bene, lasciando così emergere la *scientia testantis* come requisito fondamentale per la validità del fedecommissio (così come del legato) di cosa altrui: PS. 4.1.8: *Si alienam rem tamquam suam testator per fideicommissum reliquerit, non relicturus, si alienam scisset, ut solet legatum, ita inutile erit fideicommissum*. Questo testo attesterebbe, dunque, un passaggio intermedio di operatività ancora 'sfumata' della regola, prima della definitiva e totale equiparazione giustiniana di legati e fedecommissi. In particolare, secondo RUGGIERO, *Ricerche, passim* (con un'accurata disamina della principale letteratura e delle diverse opinioni espresse dalla dottrina sull'opera), il brano rappresenterebbe un caso di *ius receptum*, come peraltro sostiene in generale per il contenuto dell'intera opera. Cfr. LICANDRO, *Pauli Sententiae*, 355 ss., che, commentando il volume della Ruggiero, accoglie la tesi per cui l'opera sarebbe quantomeno frutto di una rielaborazione interna alla scuola del giurista. Peraltro, la maggior parte della dottrina concorda oramai sul fatto che le *Pauli Sententiae* non siano un'opera originale di Paolo, ma una rielaborazione successiva: vd. di recente la panoramica sul punto di ATZERI, *Le Pauli Sententiae*, 39 ss.

Il giurista fonda la sua risposta – negativa – su una *sententia Neratii*, poi accolta in una non specificata costituzione imperiale, ma identificabile con un rescritto di Antonino Pio²¹, e afferma che, nel caso di specie, non si possono applicare né la *sententia Neratii* né la *constitutio* che tutelano l'erede dall'obbligo di eseguire un legato avente ad oggetto un bene erroneamente ritenuto proprio dal testatore.

La risposta papiniana consente di cogliere che Nerazio Prisco, per valutare la validità del legato di cosa altrui, aveva posto l'accento sulla distinzione tra *scientia* e *ignorantia testatoris* come elemento determinante in fatto di validità o meno della disposizione: secondo il giurista traiano, cioè, un *legatum rei alienae* disposto dal testatore nella consapevolezza di non essere proprietario della *res legata* mostrava la volontà del testatore di gratificare comunque il legatario, anche imponendo l'obbligo (con facoltà alternativa) derivante da tali lasciti²². In questi casi, infatti, era lecito presumere che il testatore, pur sapendo che la cosa non gli apparteneva, avrebbe preferito la sostituzione dell'oggetto del lascito (mediante il pagamento dell'*aestimatio*) all'inefficacia della sua disposizione.

L'argomentazione fa leva sulle risultanze per così dire statistiche della prassi testamentaria: solitamente, riflette Papiniano, i testatori sono più inclini a favorire i propri eredi legando cose proprie piuttosto che a gravarli obbligandoli a comprare quelle altrui (*sunt enim [...] faciliores voluntates*)²³. Da qui, il principio

21 Il rescritto è citato nelle Istituzioni giustinianee (2.20.4): *et ita divus Pius rescripsit*. GUALANDI, *Legislazione imperiale*, 110, 125, sottolinea come «la cancelleria imperiale [...] abbia sempre attinto per la redazione delle norme imperiali, e in particolare dei rescritti, all'opera scientifica dei giureconsulti». Così, dunque, anche nel caso del rescritto ricordato in D. 31.67.8, ove Antonino fa proprio l'insegnamento di Nerazio.

22 Secondo GROSSO, *I legati*, 252 ss. e n. 2, l'introduzione del requisito della *scientia testatoris* sarebbe il frutto di un processo storico partito dai fedecommessi, ai quali probabilmente si riferiva la *sententia* di Nerazio Prisco, rilevando inoltre (252 n. 1) che il passo in D. 31.67.8 attesta che il requisito si affermò solo per il legato di cosa di un terzo e non fu esteso al legato di cosa dell'erede, considerato valido anche se il testatore credeva che la cosa fosse propria.

23 Assai chiara l'interpretazione della risposta papiniana nella glossa accursiana: «Ideoque in re haereditis est eadem facilitas, nam sicut propriam, ita haereditis legare possum» (*Infortiatum*, gl. *faciliores*, ad D. 31.67.8, 831). Più diffusa la spiegazione di CUIACIUS, *Opera omnia*, 1208: «[...] sed huic constitutioni non est locus in legato rei haereditis propriae. Nam si [...] rem heredis existimans suam esse legaverit, legatum debetur: facilius legamus nostra quam aliena, facilius item rem heredis nostri quam rem alienam: quia facilius est heredi praestatio rei suae, quam alienae, cum rem suam in promptu habeat, alienam mercari necesse habeat». VOCI, *Diritto creditario* II, spec. 254 s., osserva che «chi lega la cosa altrui, sapendo che è di altri, certamente vuole che essa giunga al legatario; ma di chi ignora che la cosa non gli apparteneva, si può con fondamento supporre che, se avesse conosciuto la verità, non avrebbe

presuntivo alla base della *sententia Neratii*, secondo cui se il testatore avesse saputo che la cosa non gli apparteneva, verosimilmente non avrebbe disposto il legato²⁴.

Questo orientamento rivela una chiara finalità garantistica, esplicitamente identificata nella formulazione *succursum est heredibus, ne cogereantur redimere, quod testator suum existimans reliquit*. Tale enunciazione evidenzia la natura protettiva dell'intervento interpretativo, volto a prevenire l'imposizione di obbligazioni eccessivamente gravose a carico dell'erede derivanti da disposizioni testamentarie basate su una valutazione erranea del *de cuius* circa la reale appartenenza dei beni oggetto delle disposizioni stesse.

Papiniano presenta il principio qui espresso come un'acquisizione oramai consolidata nella prassi giuridica, considerazione avvalorata non soltanto dalla successiva recezione in una *constitutio* imperiale, ma anche dalla costruzione sintattica dell'espressione *succursum est heredibus*, che adotta una formulazione linguistica indicativa di un orientamento interpretativo già accettato.

Questo principio, però, osserva il giurista severiano, non era applicabile al lascito oggetto della *consultatio*, in cui non si riscontrava alcuna necessità di andare in aiuto degli eredi, i quali risultavano già proprietari della *res legata* e quindi il problema dell'onerosità della *redemptio* non sussisteva²⁵.

disposto il legato». Valorizza l'uso del plurale *voluntates* considerandolo indicativo del fatto che si trattava di un tipico comportamento del testatore HARKE, *Testamentsauslegung bei Papinian*, 67, il quale osserva che l'applicazione della *sententia Neratii* viene rifiutata da Papiniano sulla base della «typischen Erblasserwillen»: Papiniano, dunque, riconosce una tendenza per la maggioranza dei testatori e la eleva a presunzione sulla volontà testamentaria, destinata a prevalere in assenza di prova di una diversa intenzione nel caso specifico. Cfr. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Hereditas*, 209 s.

24 FERRINI, *Teoria generale*, 290 s., nel sottolineare la novità introdotta dalla *sententia* di Nerazio, rileva la differenza con il caso in D. 36.1.74(72) (Pomp. 4 *fideic.*), ove Pomponio riferisce che, secondo Aristone, nel caso di fedecomesso con prelegato di un fondo altrui (*praecepto fundo*), la disposizione era efficace anche qualora il testatore avesse erroneamente ritenuto proprio il fondo. La differenza risiede nel fatto che l'erede non trattiene il fondo a titolo di fedecomesso e tanto meno di legato, ma *iure hereditario* e, dunque, si può presumere che il testatore volesse che l'erede trattenesse il fondo o il suo equivalente.

25 D'altronde, come riflette FERRINI, *Teoria generale*, 298, nel legato di cosa dell'erede l'oggetto è nella libera disponibilità dell'onerato e la posizione di costui verso il testatore consente di presumere «più larga la volontà di questi, che non nella ipotesi di cosa di terze persone». Anche VOCI, *Diritto ereditario* II, 256 s., sostiene l'irrilevanza in questi casi della distinzione tra la *scientia* e l'*ignorantia* del testatore, affermando che il legato di cosa dell'erede è sempre valido purché disposto in forma obbligatoria, mentre il legato di cosa del legatario è sempre nullo, a meno che sulla *res* gravi un diritto altrui (superficie e pegno), nel qual caso si intende che il testatore abbia voluto imporre all'erede di liberare la cosa dal diritto che grava su di essa.

Come ha rilevato Zilletti, la formula del rescritto imperiale (che accoglie l'opinione neraziana) *succursum est heredibus, ne cogherentur redimere* pare riferirsi non a un elemento di natura soggettiva (cioè l'errore del testatore), ma a un elemento teleologico di natura obiettiva, ovvero il *ne cogherentur redimere*. Ciò significa che la direttiva imperiale non avrebbe mirato a fissare in astratto un'ipotesi di nullità del legato, fondata esclusivamente sulla presenza di un errore, cioè l'ignoranza dell'alienità della cosa, ma piuttosto a evitare un'eccessiva onerosità (in caso di *redemptio*) per l'erede. L'errore del testatore, dunque, non sarebbe l'elemento determinante della norma, ma un indicatore «dell'eccesso di onerosità» a carico dell'erede²⁶.

Al provvedimento imperiale di Antonino Pio richiamato in D. 31.67.8 fa altresì riferimento Pomponio nel secondo libro del commentario *ad Quintum Mucium*:

D. 32.85 (Pomp. 2 *ad Quint. Muc.*): *Nuper constitutum est a principe, ut et non adiecto hoc "meum" si quis corpus alicui leget et ita sentiat, ut ita demum praestetur, si suum sit, ita valere legatum, ut appareat magis sententiam legantis, non hoc verbum "meum" respiciendum esse [...].*

Il frammento, inserito nella più ampia trattazione concernente il riconoscimento di condizioni apposte ai legati, affronta la complessa questione dell'interpretazione del lascito in cui il testatore non aveva esplicitamente specificato se stesse disponendo di cosa propria o altrui.

Pomponio rammenta che un recente provvedimento imperiale (identificabile con il medesimo rescritto di Antonino Pio menzionato in D. 31.67.8)²⁷ aveva stabilito che l'omissione dell'aggettivo possessivo *meum* (*non adiecto hoc "meum"*) non costituiva elemento decisivo ai fini dell'invalidazione del legato, dovendosi privilegiare la *sententia legantis* rispetto all'elemento formale rappresentato da *hoc verbum "meum"*: nella ricostruzione della volontà testamentaria, precisa infatti il giurista adrianeo, occorre attribuire preminenza all'intenzione dispositiva piuttosto che alla formulazione letterale adottata dal *de cuius*.

26 ZILLETTI, *La dottrina dell'errore*, 155 ss., sottolinea come il *legatum rei alienae* venga spesso citato come una fattispecie di invalidità dovuta a errore-vizio, ma osserva che, in realtà, «se fondamento effettivo dell'invalidità della disposizione fosse l'errore-vizio, in cui il testatore è incorso, non si comprenderebbe perché Papiniano potesse affermare la validità del lascito di cosa dell'erede», anche perché «la *res* è ugualmente *aliena*, sia che appartenga all'erede, sia ad altri».

27 ZILLETTI, *La dottrina dell'errore*, 157 n. 165. Cfr. VOCI, *Diritto ereditario* II, 254 e nn. 18-19; GONZÁLEZ ROLDÁN, *Hereditas*, 210 n. 43. Vd. anche *supra* n. 20.

Prescindendo dalle problematiche di natura interpolazionistica, secondo la testimonianza pomponiana la cancelleria imperiale non avrebbe impostato la propria argomentazione sulla base della contrapposizione *scientia-ignorantia* del testatore circa l'alienità della *res legata*, ma si sarebbe concentrata piuttosto sull'interpretazione del legato in mancanza di un'esplicita indicazione della titolarità della *res*, cercando di colmare la lacuna della disposizione attraverso l'integrazione con la *mens testantis* ricostruita mediante il ricorso all'accezione tipica del legato²⁸.

Il rescritto antoniniano, dunque, avrebbe in sostanza mirato a stabilire, per quei legati in cui non fosse stata specificata l'appartenenza della *res*, un criterio ermeneutico generale fondato sulla presunzione che il testatore intendesse disporre soltanto di beni ricompresi nel proprio patrimonio.

Simile ricostruzione conduce alla conclusione che la precisazione dell'appartenenza della *res legata* nelle *formulae legatorum*, pur rappresentando indubitabilmente un elemento funzionale a dissipare ogni incertezza in ordine alla proprietà del bene oggetto di disposizione, non costituiva tuttavia requisito essenziale per la validità della stessa. L'elemento realmente determinante per l'efficacia del legato era identificabile nella *sententia legantis*, ovvero nell'intenzione dispositiva del testatore.

Un'eccezione al requisito della *scientia testatoris* viene introdotto da un rescritto di Alessandro Severo del 28 gennaio 227²⁹:

28 In tal senso anche ZILLETI, *La dottrina dell'errore*, 158 n. 165, secondo cui la cancelleria si sarebbe preoccupata piuttosto dell'interpretazione da dare al legato di un *corpus* nella cui disposizione fosse omessa l'indicazione della titolarità. Lo studioso osserva inoltre che qualora si disconoscesse la presunzione in discorso si dovrebbe necessariamente ammettere che nel diritto classico la validità di simili lasciti risultava subordinata all'esito di un accertamento probatorio, soluzione che appare invece caratteristica dell'elaborazione giustiniana. Ulteriormente, VOCI, *Diritto ereditario* II, 279 s. e n. 4, sottolinea che il requisito della *scientia testatoris* non assurge a criterio interpretativo di portata assoluta: sebbene il *legatum rei alienae* possa essere valido qualora il testatore sia consapevole che la cosa non gli appartiene, ciò non implica necessariamente che debba ritenersi sempre valido in presenza di tale consapevolezza. Ne deriva, pertanto, che in alcune fattispecie la *voluntas* del testatore assume una posizione predominante rispetto alla mera *scientia*. A sostegno di tale interpretazione, lo studioso richiama alcuni frammenti nel Digesto, tra cui D. 33.7.13 (Paul. 4 *ad Sab.*), D. 33.7.18.1-3 (Paul. 2 *ad Vit.*) e D. 33.7.24 (Paul. 3 *ad Ner.*), nei quali Paolo sostiene la tesi della validità parziale della disposizione testamentaria, circoscrivendo l'efficacia unicamente ai beni di proprietà del *de cuius*, malgrado la piena *scientia* dell'altruità del residuo.

29 FERRINI, *Teoria generale*, 197, ritiene molto probabile che il punto di diritto sancito nella costituzione fosse già stato riconosciuto in precedenza e afferma (292 s.) che «se veramente Alessandro ha emanato nella brutta forma, in cui ora la leggiamo, questa costituzione, tutto induce a credere ch'egli non abbia riassunto una dottrina del periodo classico più sano e più

C. 6.37.10. Imp. Alexander Severus A. Ingenuae. *Cum alienam rem quis reliquerit, si quidem sciens, tam ex legato quam ex fideicommisso ab eo qui legatum seu fideicommissum meruit peti potest. Quod si suam esse putavit, non aliter valet relitum, nisi proximae personae vel uxori vel alii tali personae datum sit, cui legaturus esset, et si scisset rem alienam esse.* pp. V k. Febr. Albino et Maximo cons. (a. 227)

La costituzione stabilisce che il legato (e il fedecommissio) di cosa altrui è valido anche se il testatore riteneva che la cosa fosse propria (*suam esse*), a condizione che il legatario fosse una persona *proxima* al *de cuius*, come la moglie, o altre similmente *proximae*³⁰. A costoro, infatti, è lecito presumere che il testatore avrebbe comunque legato la cosa pur sapendo che apparteneva ad altri, intendendo così vincolare comunque l'erede a soddisfare la disposizione.

La *ratio* dell'eccezione fa leva, in sostanza, sulla volontà del testatore di provvedere al benessere futuro della moglie o di altri *proximi*. Pertanto, il legato, pur viziato dall'errore del *de cuius* sulla proprietà della *res legata*, sarebbe rimasto

rigoroso; ma ch'egli abbia ceduto alle tendenze meno caute e meno salutari dei suoi tempi». Al riguardo, richiama (293, n. 1) il frammento papiniano in D. 31.77.8, su cui *infra*. Anche secondo VOCI, *Diritto ereditario* II, 255 e n. 21, la costituzione è da considerarsi ritoccata, seguito da GROSSO, *I legati*, 252 s., che esprime dubbi sulla genuinità della costituzione a causa della sua «generalità e genericità».

30 Si noti che il rescritto è indirizzato a tale *Ingenua*, verosimilmente la vedova del testatore in questione. GONZÁLEZ ROLDÁN, *Hereditas*, 211 s., pur riconoscendo che vi è questione sull'esistenza di un precedente giurisprudenziale su questo punto, ipotizza che il criterio del vincolo affettivo tra testatore e legatario (qui, la moglie) «potrebbe essere una novità e troverebbe fondamento nell'*humanitas* dell'imperatore». Segnatamente, si tratterebbe di un'opinione di Pomponio che, in accordo con Quinto Mucio, aveva ritenuto valido il legato disposto in favore della moglie superstite e avente ad oggetto «il vaso, o i vestiti, o quelle cose che erano state procurate per l'uso della moglie» anche nel caso in cui tali cose, che il testatore credeva gli appartenessero, fossero invece altrui: D. 34.2.10 (Pomp. 5 ad Q. Muc.): [...] *plane si ita legatum fuerit 'vas aut vestimenta, aut quae uxoris causa parata sunt', tunc aequae erit vera Quinti Muci sententia: quo casu sciendum est, etiam si alienae res hae fuerint, quas putavit testator suas esse, heredem teneri, ut cas det.* Pertanto, l'erede era tenuto a dare le *res legatae* alla vedova. Inoltre, lo studioso ricorda in generale (212 e n. 46, con la principale letteratura sul punto) che la dottrina nega l'origine classica del principio contenuto in questo passo (e che riprende la stessa affermazione della costituzione severiana). Come già FERRINI, *Teoria generale*, 291 s., GROSSO, *I legati*, 253, ritiene spuria l'origine della parte finale del brano, pur ammettendo che questa ipotesi particolare possa avere alla sua origine degli spunti classici. ASTOLFI, *Studi* II, *passim*, ma spec. 233 s., 261 ss., sottolinea che l'opinione di Quinto Mucio ricordata nel passo «fece testo per tutta la giurisprudenza repubblicana e per quella augustea». Sulla prassi dei mariti di legare alle consorti tutto ciò che durante il matrimonio avevano acquistato o predisposto a uso della moglie (beni *quae uxoris causa parata emptave sunt*), al fine di assicurare alla vedova lo stesso tenore di vita di cui aveva goduto durante il rapporto coniugale vd. di recente, tra gli altri, SCOTTI, *Il legato*, 87 ss.; SCOTTI, *Il legato alla moglie*, 436 n. 38 (entrambi con bibliografia); PEZZATO, *Si sanctitas*, 32 nt. 30; BALESTRA, *Riflessioni*, 1 ss.

valido quando fosse stato possibile sostenere che l'affetto del disponente verso il legatario fosse tale da consentire di presumere che avrebbe comunque legato la cosa anche se avesse saputo che non era di sua proprietà.

Peraltro, il novero delle *proximae personae*, stante il tenore della costituzione, non appare invero particolarmente restrittivo, come sembrerebbe *prima facie* inferirsi dal *non aliter*. La chiusa *vel alii tali personae datum sit, cui legaturus esset, et si scisset rem alienam esse* sembrerebbe piuttosto suscettibile di estendersi con grande elasticità e latitudine ben oltre la cerchia del vincolo coniugale o di sangue, lasciando così al giudice ampio spazio di apprezzamento delle circostanze. In sostanza, simili controversie portavano a una *voluntatis quaestio* da risolversi caso per caso³¹.

3. L'onere della prova

A fronte del silenzio di Nerazio e Antonino Pio in merito all'onere probatorio circa la *scientia testatoris*, un frammento delle *Institutiones* di Marciano fornisce un orientamento chiaro, attribuendolo al legatario³²:

31 GLÜCK, *Commentario*, 105, sostiene che ritenere simile legato valido solo se disposto in favore di una *coniuncta persona* non corrisponderebbe allo spirito della costituzione stessa e considera preferibile, quindi, interpretare la norma nel senso che il legato, pur con tale errore, sia invece da considerarsi valido ogni volta in cui le circostanze consentano di presumere che il testatore, anche conoscendo l'alienità della cosa, avrebbe comunque disposto quel legato o un altro equivalente. Anche secondo BONELLI, *Sulla legge*, 5 e n. 3, «l'allusione del testo imperiale al vincolo del testatore verso il legatario» non avrebbe avuto che una «portata esemplificativa», come si desume dalla motivazione data nella costituzione (*ib.*, la più risalente dottrina). A ciò si aggiunga la giusta osservazione di FERRINI, *Teoria generale*, 197 ss., che commentando la costituzione, afferma che, nell'ipotesi delineata da Papiniano, il legato non è solo a favore di una *coniuncta persona* (il figlio), ma anche a carico di persone ugualmente *coniunctae* (i fratelli e coeredi). La sussistenza di questi stretti vincoli familiari tra legatari e onerati farebbe dunque sorgere, secondo lo studioso, il fenomeno della «mutua eliminazione» delle pretese in caso di evizione, fenomeno che però conosce un'eccezione – aggiunge – sia nel caso in cui la cosa appartenga a terzi, sia che risulti pignorata, purché il *pater* istituendo prelegati a favore dei figli abbia inteso procedere alla divisione dei propri beni (caso oggetto della seconda parte del responso papiniano, su cui *infra*).

32 GLÜCK, *Commentario*, 103 s., ritiene che l'espressione *verius esse existimo* indichi che Marciano esprime qui un'opinione autonoma, destinata poi a divenire *regula*, rilevando altresì che ciò sarebbe stato ancora possibile perché il rescritto antoniniano di cui si ha notizia in D. 31.67.8 non avrebbe stabilito nulla in merito all'onere della prova. Anche FERRINI, *Teoria generale*, 295, osserva che nel passo delle Istituzioni di Marciano riportato nel Digesto il giurista espone quella dottrina come una propria opinione, senza citare la costituzione imperiale, mentre nelle Istituzioni giustiniane (I. 2.20.4, su cui a breve nel testo) le parole di Marciano sono attribuite al rescritto di Antonino Pio (D. 31.67.8). Considerando questo dato «inesplicabile», Ferrini conclude considerando «troppo naturale il sospetto che l'uno e l'altro passo

D. 22.3.21 (Marcian. 6 *inst.*): *Verius esse existimo ipsum qui agit, id est legatarium, probare oportere scisse alienam rem vel obligatam legare defunctum, non heredem probare oportere ignorasse alienam vel obligatam, quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit.*

Il giurista afferma che spetta all'attore, ossia al legatario, l'onere di dimostrare la *scientia* del testatore circa l'alienità della cosa legata e non all'erede provare che il testatore ignorava che la cosa fosse altrui (*vel obligatam*, ovvero vincolata in garanzia)³³. Tale regola, spiega, si iscrive infatti nel più ampio principio secondo cui *necessitas probandi incumbit illi qui agit*³⁴. La riuscita di tale prova sancisce dunque l'impossibilità per l'erede di rifiutare l'adempimento e, di conseguenza, l'obbligo di eseguire il *legatum rei alienae*.

Un'importante integrazione alla disciplina proviene da Papiniano, che completa il quadro della tutela processuale spettante all'erede³⁵:

siano poco cauta e poco felice fattura dei giustinianeï». Non segue questa lettura GROSSO, *I legati*, 253, che ritiene piuttosto che si tratti di un punto che «deve essersi evoluto e avere oscillato in rapporto allo sviluppo del requisito della scienza del testatore». Sull'opera di Marciano vd. spec. DE GIOVANNI, *La giurisprudenza*, 487 ss., e, nell'ottica di una palingenesi dei *libri institutionum*, lo studio di DURSÌ, *Aelius Marcianus*. Si annota inoltre che simile dottrina ha conosciuto significativi sviluppi nella tradizione romanistica. Come ricorda NARDOZZA, *Onere della prova*, 907, Odofredo (nella *Lectura super Digesto veteri*), sulla scorta della l. *Verius esse existimo* (D. 22.3.21), insegnava che era onere del legatario provare in giudizio che il defunto sapeva di disporre con legato di una cosa altrui, o vincolata da un diritto reale di garanzia, in quanto l'onere della prova grava sempre su chi ha interesse all'accertamento di un determinato fatto.

33 La regola si applicava anche nel caso del legatario che riceveva in legato un bene gravato da pegno: D. 10.2.33 (Pap. 7 *resp.*): *Si pater familias singulis heredibus fundos legando divisionis arbitrio fungi voluit, non aliter partem suam coheres praestare cogetur, quam si vice mutua partem nexu pignoris liberam consequatur*. Papiniano afferma che se il *pater*, nel contesto di una *divisio inter liberos*, ha legato dei fondi vincolati da pegno, i coeredi sono tenuti a liberare il bene dalla garanzia reale al fine di garantire al legatario il pacifico godimento della propria quota ereditaria. Il legatario, peraltro, può rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione nei confronti dei fratelli (es. consegna della sua quota) fino a quando questi non abbiano liberato il bene dal pegno. Vd., tra gli altri, spec. VOCI, *Diritto ereditario* II, 255 e n. 22; GROSSO, *I legati*, 255 ss. Per la principale letteratura sul pegno (sia pure senza riferimento al caso specifico qui in esame) si rinvia per tutti a DE IULIIS, *Studi sul pignus conventum*.

34 Secondo FERRINI, *Teoria generale*, 294 s., il motivo qui addotto per spiegare perché l'onere della prova incombe sull'erede sarebbe «certamente fallace, perché il legatario potrebbe essere tutelato da una presunzione giuridica che resiste fino a prova del contrario e poi perché potrebbe trattarsi di un'eccezione che il convenuto è tenuto a dimostrare».

35 VOCI, *Diritto ereditario* II, spec. 873 s. (sulla *falsa causa* vd. 857 ss.), considera il testo papiniano un riassunto compilatorio, ritenendo poco probabile che, in un libro di *quaestiones*, il giurista si fosse limitato a enunciare il principio senza discuterne le possibili implicazioni.

D. 35.1.72.6 (Pap. 18 *quaest.*): *Falsam causam legato non obesse verius est, quia ratio legandi legato non cohaeret: sed plerumque doli exceptio locum habebit, si probetur alias legaturus non fuisse.*

Il giurista severiano afferma che una falsa rappresentazione della *causa* del legato non invalida di per sé la disposizione, poiché la *ratio legandi* non è vincolata al legato³⁶, ma al contempo evidenzia come l'erede potesse rifiutar-

La genuinità del passo, peraltro, ormai non viene più messa in dubbio in dottrina: per tutti FINAZZI, *L'exceptio doli generalis*, 163 (in nn. 413-414 la principale letteratura).

36 La premessa di Bartolo al frammento in D. 35.1.72.6 sintetizza efficacemente il principio: «falsa causa non vitiat legatum, nisi de voluntate testatoris doceatur», evidenziando come l'elemento decisivo fosse la dimostrazione della reale volontà del testatore (*Infortiatum*, ad D. 35.1.72.6, 1307). La falsità della causa, osservava COSTA, *Papiniano* III, 142 n. 29, viene qui valutata da Papiniano come trascurabile se è subordinata alla volontà liberale, determinante invece l'*exceptio doli*, opponibile dall'erede all'onorato che reclami il legato (basato sulla falsa causa), aggiungendo altresì che probabilmente si trattava di una novità. Così anche FERRINI, *Teoria generale*, 294 s., secondo cui (374 s.) si tratterebbe di un'innovazione dell'ultima giurisprudenza, risalente tutt'al più a Giuliano. Cfr. COSTA, *L'exceptio doli*, 225; ASTOLFI, *Studi* II, 37 ss., ritiene che l'uso dell'*exceptio doli* per imporre all'erede di non chiedere risulterebbe all'inizio della seconda metà del I secolo a.C., osservando, tra l'altro, che talora questa eccezione può anche essere fondata sulla necessità che la volontà del defunto abbia attuazione. Secondo GROSSO, *I legati*, 475, il passo contribuisce a dimostrare «la tendenza dei giustinianeî a mettere in risalto sempre ed ovunque la volontà concreta», tendenza che «si esprime da un lato nel senso di poggiare sulla volontà la distinzione tra *falsa demonstratio* e *falsa causa* trasformandola in un'opposizione, e di riconoscere efficacia alla *falsa causa*, cioè all'errore sul motivo determinante espresso (D. 35.1.72.6.) [...] dall'altro, nel senso di estendere l'applicazione della regola sulla *falsa demonstratio* per cercare di far prevalere la volontà sulla dichiarazione». Inoltre, lo studioso rileva, in generale (*ib.*, 331), che «il modo in cui era avvenuta la fusione dei legati e l'unificazione del regime con i fedecommessi, nel diritto giustiniano, avrebbe dovuto far prevalere la regola del fedecommesso, cioè l'estinzione (Paul. Sent. 4.1.9) [...] però resta fondamentale l'enunciazione dell'*exceptio doli*, che è uno strumento caro alle astrazioni e teorizzazioni dei bizantini». ZILLETTI, *La dottrina dell'errore*, 383 ss., considerando «istruttivo» il passo nella sua contrapposizione tra regime classico e giustiniano, sottolinea come il principio qui espresso «abbia un'ampiezza maggiore di quanto apparentemente non sembri», in quanto la sua formulazione «esaurisce ogni possibile caso di errore-vizio». VOCI, *Errore*, 233 n. 27, sottolinea in generale l'eccezionalità del procedimento con cui la cognizione imperiale giunge talvolta non solo a invalidare la disposizione testamentaria, ma a ricostruire la volontà che il testatore avrebbe manifestato qualora non fosse incorso nell'errore. Per una disamina dei problemi derivanti dall'indicazione falsa o erronea nell'esecuzione delle volontà testamentarie *adde* EVANGELISTI, *Profili*, 79 ss.; pur non focalizzato sulla successione, offre un utile panorama in tema CARDILLI, *Philipp Lotmar*, 135 ss.; con particolare attenzione alle implicazioni nel diritto moderno (con particolare riferimento agli artt. 625 e 686 c.c.) si segnala il lavoro di VENTURELLI, *L'indicazione falsa*, 127 ss. Sul rilievo della distinzione tra errore di diritto ed errore di fatto in ambito testamentario (benché non limitatamente a questo), cfr. FRUNZIO, *L'autorità di Paolo*, 607 ss., spec. 620; ZAMBOTTO, *La struttura polimorfica*, 101 ss.

si di adempiere al legato opponendo l'*exceptio doli* qualora fosse in grado di dimostrare che l'unica ragione per cui il testatore aveva disposto il lascito era l'ignoranza dell'alienità della cosa. L'errore sulla *causa legati*, quindi, conduceva all'invalidità della disposizione soltanto qualora si fosse accertato che il testatore non avrebbe disposto il lascito se avesse conosciuto la verità: fino a prova contraria, il lascito si presumeva corrispondente alla volontà 'vera' del *de cuius* e, di conseguenza, valido.

Dunque, mentre Marciano attribuisce al legatario l'onere di provare positivamente la consapevolezza del testatore, Papiniano valorizza la possibilità per l'erede di paralizzare la pretesa del legatario mediante l'opposizione dell'*exceptio doli* ove provi che l'errore sulla proprietà aveva costituito l'unica *ratio legandi*. Tale costruzione si inquadra nella più ampia dottrina della *falsa causa*, secondo cui un'erronea rappresentazione del motivo del legato non invalida *ipso iure* la disposizione, ma legittima un'opposizione processuale da parte dell'erede quando essa abbia costituito il fondamento esclusivo della volontà testamentaria.

In questa prospettiva, quindi, l'*exceptio doli* si configurava come strumento fondamentale di protezione di tutela dell'erede contro la pretesa del legatario che, pur formalmente legittima, risultava sostanzialmente contrastante con la volontà del defunto³⁷. Ciò significa, da altro angolo di visuale, che il legatario aveva un dovere di correttezza che si traduceva nell'obbligo di non strumentalizzare il formalismo giuridico al fine di conseguire risultati sostanzialmente iniqui.

Come efficacemente osservato da Talamanca, mediante l'*exceptio doli generalis* «i giuristi fanno valere modelli di comportamento cui altrimenti il convenuto non si sarebbe potuto appellare, ed ottengono così la repressione delle condotte scorrette, e quindi contrarie alla *bona fides* oggettiva»³⁸.

37 FINAZZI, *L'exceptio doli generalis*, spec. 162 s., osserva che l'*exceptio doli*, con cui l'erede poteva respingere la richiesta del legatario qualora il testatore fosse incorso in errore sul motivo della disposizione (errore irrilevante per il *ius civile*), consentiva di attuare la *voluntas testantis* facendo venire meno la *causa* e, con essa, anche il legato. Lo studioso ricorda, inoltre, (27) che il primo giurista di cui è documentato senza dubbio alcuno un interesse per l'impiego dello strumento in campo successorio è Labeone, come attesta D. 32.29.3 (Labeo 2 *post. a Iav. epit.*), passo in cui il dolo indica una «mancata ottemperanza al dovere di correttezza, inteso in modo molto severo». Utili osservazioni, anche se non direttamente riguardanti la materia successoria, anche in CERAMI, *Eccezione di dolo*, 53-81.

38 TALAMANCA, «*La bona fides*», 37 s. Esplorano i molteplici profili dell'ampio tema dell'eccezione di dolo generale nel diritto romano e nella tradizione romanistica i vari contributi in *L'eccezione di dolo generale*. Tra questi, in particolare, CANNATA, *Exceptio doli generalis*, 269 s., afferma che tale *exceptio* presuppone un comportamento scorretto e contrario

La scorrettezza che fondava l'*exceptio doli* nel caso specifico del *legatum rei alienae* consisteva, quindi, nella consapevole inosservanza da parte del legatario della verosimile volontà del *de cuius* il quale, se informato dell'alienità della cosa e dell'onerosità che il suo acquisto avrebbe comportato per l'erede, presumibilmente non avrebbe disposto quel particolare legato ma avrebbe piuttosto lasciato un'altra cosa³⁹. Pertanto, in concreto, consentiva il superamento del formalismo testamentario delle disposizioni testamentarie quando queste fossero risultate divergenti dalla presumibile volontà del testatore.

a buona fede nel momento in cui si esercita l'azione o comunque in una fase cronologica successiva. Su questa via, LABRUNA afferma che «l'*exceptio doli generalis* è stata anche una via alla giustizia» (Note, 137). FINAZZI, *L'exceptio doli generalis*, 163, sottolinea che la condotta del legatario che presentava azione per l'esecuzione del lascito, sapendo di andare contro in tal modo alla volontà del *de cuius* (che non avrebbe disposto il legato se non fosse incorso in errore), rappresentava una violazione del dovere di correttezza. Inoltre, secondo l'A. (*ib.* 251), ai fini dell'*exceptio doli* nel settore ereditario era sufficiente che l'attore si comportasse in modo non corretto e contrario alla buona fede oggettiva, scorrettezza talora riconosciuta anche in alcuni casi di condotta anche solo lievemente colposa del legatario. LONGCHAMPS DE BÉRIER, *L'abuso del diritto*, 113 ss., considera l'*exceptio doli* uno strumento giuridico che «vegliava» «a salvaguardia della *voluntas defuncti*», evidenziando come la volontà del testatore rappresentasse non solo un principio strutturale del diritto successorio romano, ma anche una categoria correttiva del sistema. Tale concettualizzazione, pur non configurandosi come innovativa – come dimostra la precedente definizione del Grosso che già qualificava l'*exceptio* quale «strumento di adeguazione alla volontà del testatore» (*I legati*, 330 s.) – assume particolare rilevanza nell'analisi delle dinamiche successive. Con riferimento a Gai. 1.198, ma con applicabilità estensibile al frammento oggetto d'indagine, lo studioso sostiene che l'esercizio dell'*actio ex testamento* non avrebbe incontrato impedimenti qualora il legatario fosse riuscito a dimostrare la volontà del testatore di attribuirgli il valore patrimoniale derivante dal legato, nonostante l'alienazione del bene oggetto della disposizione (richiamando a supporto di tale tesi D. 35.1.72.6: *ib.*, 115 n. 45). Significativa, inoltre, è l'osservazione che, sebbene l'*exceptio doli* rappresenti una chiara opposizione all'abuso delle facoltà spettanti agli eredi, non sempre nel contesto successorio tale rimedio si configura come reazione all'abuso del diritto. Commentando lo studio di Longchamps de Bérier, in una prospettiva critica, LAMBERTINI, *Gai.* 2, 119-120, 803 ss., sottolinea come in determinati casi l'*exceptio doli* possa prescindere da una condotta propriamente dolosa o contraria alla *bona fides* dell'attore, rilevando altresì l'assenza di una corrispondenza biunivoca tra scorrettezza e abuso del diritto: «mentre l'abuso del diritto implica sempre un atteggiamento scorretto, non necessariamente vale la reciproca». Per una disamina dei problemi derivanti dall'indicazione falsa o erronea nell'esecuzione delle volontà testamentarie, esplorandone le implicazioni nel diritto moderno vd. spec. SOLIDORO MARUOTTI, *La tradizione*, 213 ss.; VENTURELLI, *L'indicazione falsa*, 127 ss. (con particolare riferimento agli artt. 625 e 686 c.c.). Ulteriori osservazioni sullo strumento in GAROFALO, *L'eccezione*, 137-180 (con letteratura).

39 Tale argomentazione corrisponde a quella in D. 31.67.8 di Nerazio: *sunt enim magis in legandis suis rebus quam in alienis comparandis et onerandis hereditibus faciliores voluntates*. Vd. GROSSO, *I legati*, 252 s.

In questo ambito particolare, dunque, la dottrina della *falsa causa* assume particolare rilevanza, essendo strettamente connessa al fondamento dell'*exceptio doli*. Come emerge dal passo papiniano, infatti, un'erronea rappresentazione della *causa legati* – quale l'errata convinzione del testatore circa la proprietà della cosa legata – non invalidava *ipso iure* il legato, ma operava sul piano dell'impugnativa, richiedendo la specifica iniziativa dell'erede mediante l'opposizione dell'*exceptio doli* con cui dimostrare che l'ignoranza dell'alienità della cosa rappresentava l'unica ragione che aveva determinato la disposizione testamentaria⁴⁰. In altri termini, l'erede doveva provare che, se il testatore avesse conosciuto la reale situazione proprietaria, non avrebbe effettuato quella specifica disposizione.

Secondo l'interpretazione di Zilletti, tale meccanismo processuale interviene così «sul piano della tutela dei diritti, mettendo al sicuro la dichiarazione [del *de cuius*] da ogni attacco che non renda tangibile, attraverso la prova, la 'vera' e di fatto 'interna' volontà del disponente»⁴¹.

Questo onere probatorio configurava una *voluntatis quaestio* da risolversi mediante valutazione casistica, attraverso l'analisi di tutti gli elementi idonei a ricostruire l'effettiva volontà testamentaria. Fino a prova contraria, la presunzione operante era nel senso della validità del lascito, gravando sull'erede l'onere di dimostrare la divergenza tra volontà effettiva e dichiarazione.

4. Il *legatum rei alienae* in I. 2.20.4

L'elaborazione sin qui vista in ordine al *legatum rei alienae* trova la sua sistematizzazione coerente nelle *Institutiones* giustiniane, ove i compilatori operano

40 Significativa appare inoltre l'interpretazione di ZILLETTI, *La dottrina dell'errore*, 386, secondo cui i compilatori, nell'indicare l'*exceptio doli*, non intendevano escludere l'utilizzo di altri mezzi di impugnativa per far valere la presunzione, ma affermavano più generalmente la possibilità di contestare la disposizione, interpretazione corroborata dal corrispondente passo dei *Basilica* (Bas. 44.19.70, c. 3) (Hb. 4.448).

41 ZILLETTI, *La dottrina dell'errore*, 385. Differente disciplina era prevista per il caso particolare del testatore che possedeva in mala fede una cosa altrui di cui disponeva in legato. In tale ipotesi, l'erede non poteva essere costretto all'adempimento, presumendosi che il testatore non intendesse gravarlo ulteriormente, ma si limitasse a trasferire al legatario la cosa nello stato in cui egli stesso la possedeva. Tale principio viene espresso da Pomponio in D. 30.1.56 (14 *ad Sab.*): *qualis sit, talis ex testamento praestari debet nec ullum in legato damnum facere intellegeretur*. In simili casi, quindi, veniva limitata la cooperazione dell'erede all'acquisto da parte del legatario: vd. FERRINI, *Teoria generale*, 297 e n.1, che osserva inoltre (*ib.*, n. 2) che, in questa ipotesi, evita la cosa, l'erede era probabilmente tutelato da un'*exceptio doli*, poiché «quando si dice che il legato è valido se il testatore conosceva esser la cosa altrui, si sottintende che anco la trattasse e volesse dagli altri trattata come cosa altrui e quindi debitamente acquistata dal legittimo proprietario». Cfr., adesivo, BONELLI, *Sulla legge*, 7 n. 2.

una sintesi organica delle diverse fonti classiche attinenti al *legatum rei alienae*, con particolare riferimento ai testi istituzionali di Gaio e di Marciano, integrate dalla normativa imperiale. Il quadro di base⁴² della disciplina si legge in

I. 2.20.4: *Non solum autem testatoris vel heredis res, sed et aliena legari potest: ita ut heres cogatur redimere eam et praestare vel, si non potest redimere, aestimationem eius dare [...]. Quod autem diximus, alienam rem posse legari, ita intellegendum est, si defunctus sciebat alienam rem esse, non et si ignorabat; forsitan enim si scisset alienam non legasset: et ita divus Pius rescripsit. Et verius est ipsum qui agit, id est legatarium, probare oportere, scisse alienam rem legare defunctum, non heredem probare oportere, ignorasse alienam, quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit.*

Il passo esordisce con l'enunciazione del principio attinto dalle *Institutiones* di Gaio secondo cui il legato avente ad oggetto un bene non appartenente al testatore genera un'obbligazione con facoltà alternativa, in virtù della quale l'onerato è tenuto o ad acquisire la *res legata* per trasferirla al legatario oppure a corrisponderne l'equivalente valore economico.

Il testo procede con l'indicazione dei presupposti di validità del *legatum rei alienae*: accogliendo la costituzione di Antonino Pio (che aveva convalidato la *sententia* di Nerazio, come attestato in D. 31.67.8)⁴³, i compilatori chiariscono che la regola precedentemente esposta, secondo cui è ammissibile disporre per legato di un bene altrui, deve essere intesa nel senso che l'efficacia di tale disposizione è subordinata al requisito della consapevolezza del testatore circa l'alienità della *res legata*, mentre la disposizione effettuata in stato di *ignorantia* circa la reale situazione proprietaria va considerata inefficace.

Appare significativa la differente interpretazione del rescritto antoniniano qui formulata rispetto a quella che si legge nel Digesto (D. 31.67.8): nel testo

42 La disciplina del legato di cosa altrui è integrata da altri luoghi delle Istituzioni giustinianee: 2.20.5 (legato di *res obligata*), 2.20.6 (legato di cosa altrui di cui il legatario, in vita del testatore, sia divenuto proprietario); 2.20.10 (legato di cosa del legatario, ritenuto inutile), 2.20.12 (legato di cosa propria poi alienata), testi ai quali si aggiunge il caso particolare in 2.20.11 (legato di cosa propria come se fosse altrui o del legatario). Ai fini del presente studio, l'attenzione è focalizzata sul testo in I. 2.20.4, che rappresenta il fulcro della problematica in esame.

43 FERRINI, *Teoria generale*, 295, sottolinea come le parole che esprimono la presunzione della *scientia testantis* vengano riferite nelle Istituzioni giustinianee come pertinenti al rescritto di Antonino Pio che aveva convalidato la *sententia* di Nerazio sul *legatum rei alienae*, evidenziando la centralità di tale presunzione nell'economia della disciplina. Il rescritto menzionato in I. 2.20.4 è una delle tre costituzioni di Antonino Pio espressamente richiamate da Giustiniano nelle *Institutiones*, come rileva LUCHETTI, *La legislazione*, 330, il quale ne sottolinea la rilevanza nel contesto dell'opera giustiniana e nel processo di *axequatio* tra legati e fedecommissi.

istituzionale, infatti, l'argomentazione secondo cui il testatore *forsitan si scisset alienam non legasset* sembra subordinare la validità del legato alla dimostrazione che il *de cuius*, al momento della redazione testamentaria, fosse effettivamente consapevole dell'alienità della *res legata*. Nel Digesto, diversamente, la *ratio* viene identificata nel *succursum heredibus*, orientato a evitare un'eccessiva onerosità per gli eredi (nel caso di *redemptio*), e, al contempo, a semplificare l'aspetto probatorio⁴⁴.

Nella parte conclusiva (*Et verius est ... necessitas probandi incumbit illi qui agit*), viene ripreso quasi letteralmente, con esplicita adesione, il frammento di Marciano ubicato in D. 22.3.21, secondo cui grava sul legatario-attore l'onere di provare che il testatore era pienamente consapevole del fatto che la *res legata* non rientrava nella sua proprietà⁴⁵.

I compilatori delle *Institutiones* giustinianee collocano però il passo marciano in una prospettiva sistematica differente. Mentre nel testo del Digesto la regola appare come elaborazione personale del giurista severiano (*verius esse existimo*), nelle Istituzioni essa viene presentata come corollario del principio fissato dal rescritto di Antonino Pio, creando così una continuità logica tra il requisito sostanziale della *scientia testatoris* e la sua dimensione probatoria.

44 ZILLETI, *La dottrina dell'errore*, 156 s., ove si ricorda che l'inciso *forsitan ... legasset* corrisponderebbe alla sezione del frammento papiniano sospettata di interpolazioni.

45 GLÜCK, *Commentario*, 114, evidenzia la coincidenza pressoché letterale dell'ultima parte del testo istituzionale con l'*excerptum* di Marciano nel Digesto (*verius esse existimo*), pur rilevando una differenza nel testo giustiniano rispetto a D. 22.3.21, laddove i compilatori sembrano attribuire al rescritto di Antonino Pio la regola per cui era il legatario a dover provare che il testatore aveva legato scientemente una cosa altrui (103). Sulla questione dell'inversione dell'onere della prova in materia di legati, cfr. CHIAZZESE, *Confronti testuali*, 146, il quale, raffrontando i testi paralleli delle *Institutiones* (I. 2.20.4) e del *Digesto* (D. 22.3.21) attribuiti a Marciano, contesta la lettura del Ferrini secondo cui la versione delle *Institutiones* (*et ita divus Pius rescripsit et verius est*) sarebbe la più genuina, rilevando la mancanza di coerenza logica tra le due parti del periodo. Chiazzese critica inoltre la tesi ferriniana (cfr. *Manuale*, 829 e n. 5; *Sulle fonti*, 101 ss.) di un riferimento marciano alla *cognitio extra ordinem*, ritenendola incompatibile con la separazione classica tra legati e fedecommissi e con la limitazione della giurisdizione straordinaria ai secondi fedecommissi. In tale prospettiva, lo studioso ricostruisce l'evoluzione della regola probatoria, osservando che, nel diritto classico, l'onere probatorio gravava in modo diverso nei due istituti e che l'assimilazione del regime probatorio dei fedecommissi ai legati si è prodotta solo in epoca tarda per via giurisprudenziale. Degna di nota anche la difesa dell'autenticità dell'inciso *id est legatarium* e della clausola motivazionale *quia semper ... qui agit*, contro le proposte di espunzione di Krüger e Beseler. Merita infine osservare che i compilatori giustiniane hanno espunto l'ipotesi della *res obligata* (come rileva, tra gli altri, GONZÁLEZ ROLDÁN, *Hereditas*, 210, n. 44), riservando la trattazione del *legatum rei obligatae* al passo istituzionale immediatamente successivo, 2.20.5, in un'evidente operazione di sistemazione organica della materia.

Questa differente collocazione del principio marciano nel quadro delle *Institutiones* giustinianee non pare rappresentare una mera operazione compilatoria, ma riflettere l'evoluzione metodologica della regola probatoria: l'onere gravante sul legatario appare in tal modo concepito come necessaria conseguenza del fondamento sostanziale del *legatum rei alienae*, incentrato sulla consapevolezza del testatore. Inoltre, la posizione della regola subito dopo il riferimento al rescritto antoniniano (*et ita divus Pius rescripsit*) sembra suggerire un legame diretto tra l'intervento imperiale e l'assetto probatorio, quasi a voler rafforzare l'autorità della soluzione adottata mediante un duplice fondamento: la costituzione imperiale e il principio processuale generale.

5. La *coniectura voluntatis* di Papiniano in D. 31.77.8

Nel Digesto, tra i numerosi frammenti attinenti a disposizioni *mortis causa* di beni altrui, si rinviene un altro brano di Papiniano (oltre a D. 31.67.8) che pare meritevole di specifica considerazione per l'ulteriore nodo problematico in esso evidenziato. L'approccio del giurista severiano alla questione non si limita infatti a ribadire il principio neraziano secondo cui la validità del legato dipende dalla consapevolezza del testatore circa l'alienità della cosa, ma lo arricchisce di nuove sfumature interpretative.

Nei *Libri responsorum*, Papiniano affronta un *casus* nel quale emerge la centralità della *mens testantis* in relazione ai rimedi satisfattori esperibili dal legatario in ipotesi di evizione della *res legata*. A fronte della soluzione negativa inizialmente offerta, e derivante dall'applicazione del principio della *scientia testatoris*, il *causidicus* escogita un percorso interpretativo basato sulla *coniectura voluntatis testantis* finalizzato a consentire tutela al legatario.

La ricostruzione della *voluntas* del *de cuius* si rivela, infatti, determinante per la qualificazione della disposizione testamentaria, mirando a individuare la funzione da essa svolta nell'assetto successorio: semplice strumento di attribuzione patrimoniale oppure mezzo volto a realizzare un'anticipata divisione ereditaria. Dalla corretta ricostruzione di tale *voluntas* dipende l'individuazione della disciplina applicabile al caso concreto e, conseguentemente, dei rimedi azionabili in favore del legatario e ne scaturisce, in concreto, un'altra eccezione alla regola sulla validità del legato di cosa altrui. Il responso è restituito in

D. 31.77.8 (Pap. 8 *resp.*): *Evictis praediis, quae pater, qui se dominum esse crediderit, verbis fideicommissi filio reliquit, nulla cum fratribus et coheredibus actio erit: si tamen inter filios divisionem fecit, arbiter conjectura voluntatis non patietur eum partes coheredibus praelegatas restituere, nisi parati fuerint et ipsi patris iudicium fratri conservari.*

Strutturalmente, il responso si articola in due parti: nella prima (*evictis praediis ... erit*), viene esposta la *narratio* del *casus* da cui il responso trae origine, attinente a un *fideicommissum rei alienae*, cui è subito abbinata la relativa soluzione, impostata in termini processuali (*nulla ... actio erit*); nella seconda (*si tamen ... conservari*), si spiega la *ratio* della risposta offerta al caso precedentemente esposto prospettandone la differenza con la *divisio inter filios* operata mediante prelegati⁴⁶.

La struttura bipartita del testo riflette il duplice scenario giuridico aperto dal giurista che, nella ricerca della *voluntas testatoris*⁴⁷, perviene a evidenziare due funzioni ricollegabili a un lascito *mortis causa*, nello specifico di cosa altrui, in rapporto al problema delle conseguenze in caso di evizione della *res legata*.

Questo, in generale, il contenuto del brano.

La *quaestio* muove da una disposizione *verbis fideicommissis*⁴⁸ di un padre

46 L'excerptum, riportato nel libro XXXI *De legatis et fideicommissis* del Digesto giustiniano, si inserisce in un lungo frammento tratto dall'VIII *liber responsorum*, composto da 33 paragrafi, attinenti a svariate problematiche sollevate da disposizioni fedecommissarie: LENEL, *Palingenesia* I, 599 [*De fideicommissis*], 917. In letteratura, sul frammento papiniano si vedano spec. BONELLI, *Sulla legge*, 1 ss. (con disamina delle opinioni della più risalente dottrina); FERRINI, *Teoria generale*, 196 ss.; GLÜCK, *Commentario*, 116 ss.; COSTA, *Papiniano* III, 59 n. 12; BONFANTE, *Le affinità giuridiche*, 376 n. 1; VOCI, *Diritto ereditario* II, 155 n. 52, 255 n. 21, 477 n. 11, 870 n. 38; PALAZZOLO, *Dos praelegata*, 178 n. 19; WIELING, *Testamentsauslegung*, 181; VOCI, *Errore*, 233 n. 27; ID., *Interpretazione*, 263 n. 72; JOHNSTON, *The Roman Law*, 168 n. 21, 222 n. 6; D'ORTA, "Sterilis beneficii conscientia", 139 ss., 168; HARKE, *Testamentsauslegung*, 69 s.; DU PLESSIS, *Reading a Dead Man's Mind*, 43 ss.; GARCIA QUINTAS, *El prelegado*, 74 e n. 47; MEROTTO, *I patti successori*, 199 n. 19, 203 n. 31.

47 Merita ricordare che COSTA, *Papiniano* III, 6 s., nel tratteggiare l'iniziale contrasto tra *favor testamentorum* e *voluntas testantium*, scrive che «nei testi di Papiniano, attinenti alle successioni ereditarie [...] rifugge la ricerca e intuizione più fine e perfetta della pura, vera [...] volontà dei testamenti», rilevando la «decisiva prevalenza della *voluntas*».

48 JOHNSTON, *The Roman Law*, 168 n. 21, annota che nell'opera di Papiniano ricorre il maggior numero di occorrenze dell'espressione *verba fideicommissi*. Giova incidentalmente osservare come, nell'assetto normativo di epoca giustiniana, il principio affermato nel passo papiniano – sebbene riferito in origine a un'ipotesi di *fideicommissum rei alienae* – sia da ritenersi estensibile anche al *legatum rei alienae*. Ciò in ragione della compiuta equiparazione tra legati e fedecommissi operata dalla legislazione giustiniana, la quale, attraverso un sistematico processo di assimilazione, ha finito per attribuire al *fideicommissum* di cosa altrui la medesima disciplina riservata al *legatum rei alienae*. In tal senso si esprime, con chiarezza esemplare, Giuseppe Grosso il quale sottolinea come tale «opera di livellamento [...] portò ad applicare al fedecommissario di cosa altrui il regime del legato di cosa altrui» (*I legati*, 252). *Add* VOCI, *Diritto ereditario* II, spec. 235 ss.; FERRINI, *Teoria generale*, 289, che osserva che l'attenuazione del rigore iniziale fu evidentemente attenuato per influenza del fedecommissario; FADDA, *Concetti*, 51 s., secondo cui il fedecommissario, sotto le forme più svariate, è sempre la preparazione al legato, a figure più libere, più elastiche di legato che non

che aveva lasciato a un figlio dei fondi credendo di esserne proprietario (*qui se dominum esse crediderit*); in seguito, il figlio ne era stato evitto e si era pertanto rivolto al giurista per sapere se poteva rivalersi sugli altri fratelli coeredi⁴⁹ per il rimborso del valore dei fondi che gli erano stati tolti.

La *consultatio*, dunque, non riguardava la validità del fedecommissario di fondi altrui, ma, in ottica pragmatica, il profilo della legittimità dell'eventuale *actio* di rivalsa esercitabile dall'*evictus* nei confronti dei fratelli coeredi al fine di ottenere un ristoro per la diminuzione patrimoniale subita in conseguenza dell'evizione.

Senza esitazione, Papiniano risponde che l'evitto non ha diritto ad alcuna azione contro i fratelli coeredi: *nulla cum fratribus et coheredibus actio erit*.

L'elemento decisivo per la soluzione del primo *casus* in D. 31.77.8, con cui Papiniano nega all'evitto la possibilità di agire verso i coeredi, discende dall'applicazione del principio neraziano in tema di *legatum rei alienae*, fondato sulla *distinctio scientia-ignorantia testatoris* in merito alla proprietà della *res legata*⁵⁰.

Tale aspetto emerge con chiarezza dall'inciso *pater, qui se dominum esse crediderit*, che evidenzia come la condizione giuridica dei beni oggetto del lascito

quelle esistenti. Si richiamano inoltre le parole di COSTA, *Papiniano* III, 50 ss., in part. 58, che osserva: «La *paterna pietas*, l'*officium pietatis* guidano pertanto a raggiungere rapidamente, per via del fedecommissario, effetti assai più arditi di quelli che si conseguirono poi più tardi, in grazia dell'istituto della *divisio parentum inter liberos*» (oggetto della seconda parte di D. 31.77.8). Sotto questo profilo, l'*excerptum* papiniano appare di particolare interesse, raffrontando un aspetto rilevante della liberalità fedecommissaria con la *divisio inter liberos*, strumenti ambedue riconducibili all'elemento fiduciario. Commentando un recente studio di MINALE, *La materia fedecommissaria*, LAMBERTINI, *P.S.* 4.1.6, 263-276 (con citazione della letteratura in argomento) offre una visione approfondita dell'evoluzione del fedecommissario e del suo rapporto con il legato *per damnationem*, sottolineando la progressiva convergenza strutturale tra i due istituti. Pur rilevandone la maggiore informalità originaria, lo studioso osserva come il fedecommissario presenti una struttura trilaterale simile a quella del legato *per damnationem*: in entrambe le disposizioni, infatti, il testatore impone a un soggetto (l'onere) l'obbligo di trasferire un beneficio a un terzo (il beneficiario). Questa analogia strutturale ha favorito un progressivo avvicinamento tra le due figure, culminato con la riforma giustiniana che ne ha decretato l'equiparazione formale e sostanziale. L'A. evidenzia inoltre che l'esigenza di certezza giuridica ne ha gradualmente ridotto la libertà formale, imponendo un uso rigoroso delle formule verbali. Si segnala, infine, che l'istituto del fedecommissario nelle sue varie tipologie, sia pure senza riferimenti al caso in cui avesse ad oggetto cose non appartenenti al testatore, è oggetto di un recente studio di BERTOLDI, *Le situazioni affidanti* (cui si rinvia per la principale letteratura), ove si analizzano istituti basati su schemi fiduciari, anche in prospettiva comparativa nel diritto medievale e moderno, con riferimenti al *trust* inglese e alla *fiducie* francese.

49 VIVIANUS, *Infortiatum*, *Casus ad* D. 31.77.8, 848, ipotizza il numero di tre figli.

50 D. 31.67.8.

risulti determinante ai fini della soluzione adottata da Papiniano: il *fideicommissum praedium* era stato disposto sulla base di una errata rappresentazione della realtà da parte del *de cuius*⁵¹ e di conseguenza il legato era da considerarsi invalido, con relativa esclusione della possibilità per l'*evictus* di esperire un'azione nei confronti dei fratelli coeredi.

La contratta risposta negativa⁵², quindi, lascia intuire che il legatario non doveva essere riuscito a provare che il padre era a conoscenza dell'alienità dei *praedia legata* e, pertanto, non poteva pretendere un rimborso dai coeredi⁵³.

51 La *narratio* non è altrettanto esplicita su alcuni snodi della vicenda che possono solo essere ipotizzati in via congetturale. Non è chiaro, infatti, se i *praedia legata* fossero dell'erede o di un terzo, né se l'evizione fosse avvenuta prima o dopo la consegna dei fondi legati da parte dell'erede, né, infine, se l'evitto si fosse rivolto a Papiniano prima o dopo aver inutilmente tentato di ottenere il rimborso del valore del legato dai fratelli coeredi. Se risulta arduo proporre una risposta adeguata all'ultimo quesito (sul punto il testo non fornisce alcun indizio), è invece possibile delineare un'ipotesi interpretativa plausibile con riferimento agli altri due, tracciando coordinate argomentative suscettibili di orientare la ricostruzione sistematica della fattispecie. Il tenore complessivo del passo consente di presumere, infatti, che i *praedia* oggetto del lascito fedecommissario appartenessero a un terzo soggetto: la formula *pater, qui se dominum esse crediderit* implica chiaramente una falsa convinzione di titolarità da parte del disponente, con ciò lasciando intendere che la proprietà effettiva dei beni era estranea al suo patrimonio. D'altro canto, come già ricordato, il legato di cosa dell'erede era sempre considerato valido, né a esso si applicava la distinzione tra *scientia* e *ignorantia* del testatore: per tutti, VOCI, *Diritto ereditario* II, 252 s. Per quanto riguarda il *tempus* dell'evizione, risalente dottrina riteneva discriminante il momento della consegna, affermando che la negazione dell'azione era dovuta al fatto che l'evizione era avvenuta successivamente alla consegna dei beni legati e per questo l'evitto non aveva più la possibilità di agire con l'*actio ex testamento* che, in caso di legato di *species* (come quello di cui si tratta nel responso papiniano), si estingueva con l'avvenuta consegna della *res*. A parere di chi scrive, il punto non appare peraltro decisivo ai fini della *solutio iuris*. Infatti, la validità o invalidità del lascito, in questo caso, non dipendeva tanto dalla circostanza della trasmissione del possesso, quanto dal fatto che si trattava di un legato di cosa altrui da considerarsi invalido in quanto mancava la *scientia testatoris* in merito alla proprietà dei fondi legati. Cfr. sul punto FERRINI, *Teoria generale*, 296 ss., seguito da BONELLI, *Sulla legge*, 6 ss. (con citazione della più risalente dottrina), il quale rileva che, in caso di validità del legato, il venir meno dell'obbligo e il correlato diritto del legatario (verosimilmente ignaro, specie se lo era anche il testatore, del diritto di un terzo sulla cosa) non possono dipendere da «un'affrettata trasmissione» del possesso della cosa.

52 È riconosciuto come lo stile di Papiniano sia caratterizzato da una stringatezza espressiva che rasenta l'oscurità e dalla contrazione del ragionamento giuridico: vd., tra gli altri, ANKUM, *Papiniano*, 33 ss.; STOLFI, *Per uno studio*, 50 (e n. 327 per la principale dottrina che condivide tale giudizio).

53 Nel commento dei glossatori la negazione dell'azione al prelegatario evitto nei confronti dei fratelli coeredi viene fondata non su una motivazione giuridica, bensì piuttosto su una considerazione di opportunità e armonia familiare. Vivianus, infatti, argomenta: «Certe non, iam enim cresceret invidia inter eos [inter fratres]»: *Infortiatum*, *Casus ad D.* 31.77.8,

Il ragionamento papiniano fa leva anche su un altro elemento caratterizzante la vicenda e di non trascurabile rilevanza. Il medesimo *incipit* indica infatti un altro punto che, seppur non con altrettanta evidenza, contribuisce a integrare sotto il profilo giuridico-argomentativo il ragionamento del *causidicus* mediante una formulazione sintattica complessa ma giuridicamente determinante. La proposizione relativa *pater, qui se dominum esse crediderit*, inserita all'interno di un'ulteriore subordinata relativa che specifica i *praedia, quae pater ... reliquit*, stabilisce con precisione che il testatore disponeva di beni specifici di cui erroneamente si riteneva proprietario. Tale costruzione linguistica consente di configurare il legato come di cosa specifica e non di genere, con la conseguenza che l'adempimento dell'obbligazione legatizia si considera perfezionato con la consegna del bene designato (o il pagamento dell'*aestimatio*), rendendo inammissibile qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria o sostitutiva da parte del legatario evitto⁵⁴.

La negazione dell'azione al legatario evitto nei confronti dei coeredi può trovare dunque una duplice giustificazione: non solo nella *inscientia*, ma anche nella natura specifica dell'oggetto del legato. I *praedia* in questione forse erano

848 (*ratio* ribadita anche nella gl. *evictis, ad h.l.*). Il commento evidenzia il timore che un contenzioso del genere possa accrescere l'*invidia* – termine che in questo contesto è da intendersi nel senso di conflitto o gelosia – tra coeredi, alimentando rivalità e risentimenti tra fratelli e così compromettendo la pace familiare. Tale motivazione viene ripresa da Bartolo da Sassoferrato nel suo commento a questo luogo del Digesto, ove osserva che non vedeva, se questo era il fondamento, per quale ragione non si dovesse applicare il medesimo principio al caso in cui i coeredi fossero non figli del testatore, ma congiunti tra loro con un grado diverso di parentela: «non video quod sit differentia inter fratres et alios coheredes coniunctos» (BARTOLUS, *In secundam Infortiati partem, ad h.l.*, 53). Sul punto si noti inoltre, come osservato da BONELLI, *Sulla legge*, 11 e n. 2, che poteva peraltro accadere che la garanzia evizionale ristabilisse, anziché rompere, l'equilibrio tra le quote disposte dal padre, agendo come meccanismo correttivo piuttosto che distruttivo dell'assetto ereditario voluto.

54 A differenza da quanto accade in caso di legato di genere, ove in caso di evizione l'onere rimane tenuto a trasferire al legatario una cosa che non gli può essere tolta: FERRINI, *Teoria generale*, 196 ss., 295 ss.; BONELLI, *Sulla legge*, 7 ss. GROSSO, *I legati*, 267 ss., 271 s., sottolinea che la differente regolamentazione giuridica tra il legato di genere e il legato di specie, in relazione alla problematica del *legatum rei alienae*, trova il proprio fondamento nella rilevanza che, nel caso di un bene specificamente individuato, assumeva lo stato soggettivo del testatore riguardo alla proprietà del bene, ossia la *scientia* o *inscientia*. VOCI, *Diritto ereditario* II, 253 ss., 261 ss., rileva che quando il legato è *per damnationem* e quindi riguarda cose altrui, il *genus* può avere la sua massima estensione, ma questo può creare difficoltà in caso di cose infungibili. Il fenomeno dell'evizione nella sua evoluzione storica è stato oggetto di una ricca letteratura, con speciale riguardo al suo rapporto con la compravendita: per non appesantire il presente contributo, si rinvia per tutti ai recenti studi, con bibliografia, da DALLA MASSARA, *Fondamenti*, e CORTESE, *La 'garanzia'*, 586 ss.

stati già materialmente consegnati al legatario, determinando il perfezionamento dell'obbligazione legatizia, e pertanto l'evizione successiva alla *traditio* non poteva generare ulteriori azioni a tutela del legatario.

Occorre peraltro osservare che, sebbene il lascito oggetto del responso sia configurabile come un legato di specie, il testo non offre elementi univoci che consentano di ritenere con certezza che l'evizione fosse intervenuta successivamente alla consegna. Anzi, la struttura del passo, e in particolare la connessione argomentativa con la seconda parte del responso, in cui Papiniano prospetta il caso del legato attribuito a fini distributivi, induce piuttosto a ritenere che l'evizione fosse avvenuta anteriormente alla consegna.

In tale prospettiva, nonostante la natura determinata del bene legato, la soluzione negativa adottata dal giurista severiano trova dunque la sua spiegazione più coerente non tanto nella consumazione dell'*actio ex testamento*, quanto nell'applicazione della regola generale in tema di *legatum rei alienae*, fondata sul principio neraziano che comporta l'invalidità del *legatum rei alienae* in caso di *inscientia testatoris*.

La risposta negativa fornita al primo *casus* non chiude l'analisi della vicenda e induce Papiniano a un chiarimento con cui apre un nuovo scenario nella seconda parte del brano.

Il giurista afferma che, a differenza del caso precedentemente esposto, qualora il *pater* avesse disposto il lascito con l'intento di operare una divisione tra i figli (*inter filios divisionem fecit*), il figlio evitto avrebbe avuto il diritto di ritenzione sui beni prelegati attribuiti ai fratelli e avrebbe potuto rifiutarsi di restituirli, salvo il caso in cui gli altri coeredi si fossero dichiarati disponibili a rispettare la volontà paterna.

Tale soluzione si configura, in sostanza, come un'eccezione alla regola del *legatum rei alienae* enunciata in precedenza, indicando un altro caso (oltre a quello di C. 6.37.10) in cui simile disposizione poteva essere considerata valida nonostante l'*inscientia testatoris* sulla base della *coniectura voluntatis* del testatore⁵⁵.

55 Nel commentare D. 31.77.8, Cujacius (*Opera omnia*, 1244s.) chiarisce che, sebbene in materia di legato di cosa altrui si distingua tra testatore consapevole e ignaro della non appartenenza del bene – ritenendosi valido il legato solo nel primo caso –, in caso di *divisio inter liberos*, si presume che il *de cuius* abbia voluto conferire carattere stabile e definitivo alla ripartizione del patrimonio tra i coeredi, assimilabile a una *permutatio* in cui ciascun figlio riceve una porzione in cambio della rinuncia all'intero. Questo implica una garanzia *pro evictione* volta ad assicurare il beneficiario che il bene assegnato non sarà oggetto di rivendicazioni da parte di terzi. Questa garanzia si estende alle assegnazioni effettuate dal padre, anche se formalmente costituite come legati, in quanto dovuta *ex voluntate defuncti, non ex legati natura*. Secondo BONELLI, *Sulla legge*, 10 ss., tale eccezione si fonda sull'idea della *familia* quale entità organica, anteriore e su-

L'evoluzione argomentativa della *consultatio* originaria conduce, quindi, a una seconda elaborazione responsiva, nella quale l'indagine circa i possibili rimedi processuali a disposizione del legatario si arricchisce di una dimensione ermeneutica più ampia in cui l'elemento della *scientia* del *de cuius* viene analizzato secondo una prospettiva che trascende la mera consapevolezza circa la proprietà del bene oggetto del lascito.

Questo ampliamento dell'orizzonte interpretativo consente di collocare il singolo legato all'interno di una visione sistematica della volontà testamentaria, valorizzando il complessivo assetto successorio voluto dal testatore e portando la discussione nell'ambito della divisione ereditaria che vede tutti i coeredi partecipi della ripartizione e solidalmente responsabili dell'equilibrio delle attribuzioni patrimoniali derivanti dall'assetto voluto dal *de cuius*. La ricostruzione della volontà del testatore viene così perseguita attraverso un'analisi che integra la dimensione oggettiva della proprietà del bene con quella funzionale-teleologica della complessiva pianificazione successoria.

L'economia complessiva del passo mette in luce due snodi ermeneutici di primaria rilevanza ai fini della *solutio iuris*: la verifica delle condizioni necessarie per la validità del *legatum rei alienae* e l'indagine sull'intento con cui il *pater* aveva disposto il lascito.

La considerazione di questi punti determina i risultati ottenuti: il legato di cosa (nella specie, di fondi) altrui è da considerarsi invalido laddove manchi la

periore alla nozione individualistica di *hereditas*, e in virtù della quale i figli erano già titolari, seppure latenti, di un diritto sul patrimonio familiare. La *divisio* viene quindi interpretata non come semplice attribuzione di legati, ma come atto distributivo che si colloca, almeno idealmente, *ante mortem patris*. Le attribuzioni paterne, anche se in forma di legato, risultano allora essere anticipazioni di quote ereditarie, cui si applica la garanzia evizionale, senza perdere il carattere universale del trapasso successorio (*ib.*, 22 ss.). Più recentemente, D'ORTA, "*Sterilis beneficii conscientia*", 139 ss. (con altra letteratura), sottolinea come in tali casi sia opportuno rimettere all'arbitrio la definizione della controversia successoria, anche se l'intervento arbitrale si muove entro limiti precisi, non potendo imporre a un coerede la restituzione di un prelegato se il beneficiario non offre idonea garanzia contro l'evizione eventualmente patita. HARKE, *Testamentsauslegung bei Papinian*, 69 s., rileva la differenza tra l'assegnazione tramite fedecomesso, che implica un vantaggio unilaterale, e una disposizione distributiva che, invece, ha lo scopo di far sì che l'eredità sia divisa in proporzione alle quote ereditarie, spiegando che «einer Teilungsanordnung, die im Gegensatz zu einem Voraus nicht zu einer Begünstigung des Bedachten, sondern dazu führen soll, dass der Nachlass gegenständlich, aber in dem Verhältnis der Erbquoten aufgeteilt ist». Riprende il tema della natura dell'antica *hereditas*, ma focalizzandosi sulle testimonianze dell'identità tra erede e tutore, OLIVIERO NIGLIO, *Hereditas*, 1 ss. Sulla divisione ereditaria, oltre alla sempre utile lettura di VOCI, *Diritto ereditario* I, 733 ss., e di BURDESE, *Divisione*, 412 ss., cui *adde*, del medesimo studioso, *La divisione ereditaria*, si rinvia, per non appesantire con una lunga nota, ai recenti studi di D'ALESSIO, "*Un dogma*", 1 ss.; CACACE, *La natura della divisione*, 485 ss.; BEGHINI, *La divisione, passim* (tutti con letteratura).

scientia testatoris in merito alla proprietà della *res legata*, con la conseguenza che il legatario evitto non può chiedere alcun rimborso; tuttavia, l'ignoranza circa l'altruità del bene può non precludere l'indennizzo qualora il *pater* avesse disposto il lascito con l'intento di anticipare la divisione ereditaria.

In sostanza, il fulcro della soluzione fornita da Papiniano è l'interpretazione della *voluntas patris*, la *coniectura voluntatis* del defunto⁵⁶, al fine di comprendere se il *pater* avesse utilizzato la *formula legati* (*per damnationem*) per disporre un'ordinaria attribuzione *iure legati* dei *praedia* oppure per realizzare uno scopo diverso, ovvero per assegnare i fondi al figlio *iure hereditario*. Solamente all'esito di tale indagine, è possibile stabilire se l'evitto può agire *ex testamento*⁵⁷ contro i fratelli coeredi per rifarsi di quanto perduto a causa dell'evizione, nel quadro di un doveroso riequilibrio delle attribuzioni patrimoniali.

Ciò significa che nell'interpretazione papiniana il criterio della *voluntas testatoris* prevale sulla rigida applicazione della *scientia* quando il legato si rivela funzionale alla divisione ereditaria: qualora il testatore, invece, abbia erroneamente incluso un bene altrui nell'assegnazione divisoria, l'interesse preminente diviene la preservazione dell'armonia distributiva complessiva.

L'accertamento della *voluntas patris* alle radici del legato costituisce dunque il momento discriminante in relazione alla garanzia tra i figli coeredi, negata dal giurista in caso di mera attribuzione di liberalità, ma riconosciuta laddove l'assegnazione abbia il valore di anticipazione della quota ereditaria, portando a riconoscere al coerede evitto la ritenzione sulle *partes praelegatae*.

Come già evidenziava Contardo Ferrini, in questo contesto Papiniano per *partes coheredibus praelegatas* non poteva intendere che le porzioni dei fondi spettanti al figlio *iure hereditario*, ma devolute ai coeredi in forza del prelegato. La volontà paterna aveva istituito ciascuno dei figli coeredi in parti uguali così

56 Il termine *coniectura* rimanda all'accertamento della volontà mediante prove: VOCI, *Interpretazione*, 263 n. 72. Sul punto, HARKE, *Testamentsauslegung*, 67 ss., osserva che Papiniano mostrerebbe in generale di ritenere che l'obiettivo della *coniectura voluntatis* è l'accertamento non soltanto dell'ipotetica volontà individuale del testatore, ma anche di una volontà ragionevole di questi (richiamando al riguardo D. 35.1.102). Come ho già avuto di occasione di ricordare (*Studi sugli alimenta*, 51 n. 85), l'espressione *coniectura voluntatis* ricorre, oltre che nel presente luogo, anche in D. 36.2.12.5 (Ulp. 23 *ad Sab.*), D. 31.78.1 (Pap. 9 *resp.*), a cui si aggiungono le similari *coniectura ex voluntate testatoris* in D. 31.77.15 (Pap. 8 *resp.*), D. 31.64 (Pap. 15 *quaest.*), ove Papiniano ammette la *coniectura* nel caso di un fedecommesso, e in *coniectura voluntatis* in D. 15.1.57.2 (Tryph. 8 *disp.*). Analogamente, in D. 35.1.102 (Pap. 9 *resp.*) Papiniano imposta il responso sulla *coniectura pietatis*.

57 L'azione del legatario, ovviamente, non è una vera azione da evizione, ma un'*actio legati ex testamento*: cfr. ad es. D. 32.29.3 (Labeo 2 *a post. Iav. ep.*). Per tutti, PUGLIESE, *Istituzioni*, spec. 695, 948.

che ogni assegnazione costituiva un prelegato «a cui ogni coerede deve per la sua parte contribuire»⁵⁸. E non pare possa dubitarsi di tale interpretazione.

Il punto si ricollega a un altro nodo interpretativo rilevante, ovvero l'assimilazione dell'operazione paterna al ruolo dell'*arbiter* (*familiae erciscundae*) chiamato a dirimere l'eventuale controversia tra i coeredi. Papiniano scrive: *si tamen inter filios divisionem fecit, arbiter coniectura voluntatis non patietur eum partes coheredibus praelegatas restituere*⁵⁹.

Due i punti che meritano una riflessione.

Anzitutto, la *coniectura voluntatis*, elemento fondamentale dell'interpretazione papiniana, che impone di considerare la divisione operata dal testatore come un assetto stabile della successione da lui progettata, subordinando ogni eventuale riequilibrio della successione stessa alla condizione che tutti i coeredi accettino di mantenere intatto il disegno voluto dal padre⁶⁰.

Ulteriormente, la ricostruzione della volontà del *de cuius* in relazione alla distribuzione delle porzioni ereditarie presuppone che il *pater*, effettuando una divisione tra i figli, avesse inteso conferire un determinato equilibrio alla ripar-

58 FERRINI, *Teoria generale*, 199. Sul prelegato si vedano, tra gli altri, FERRINI, *Contributi*, 1 ss.; ID., *Teoria generale*, 187 ss.; BONFANTE, *L'eredità*, 395 ss.; BONFANTE, *Il prelegato e la successione*, 407 ss.; BONFANTE, *Corso di diritto romano VI*, spec. 497 ss.; VOCI, *Diritto ereditario II*, 203, che sottolinea che il prelegato «può essere ordinato con ogni forma di legato; può aversi anche un prefedecommissio»; GROSSO, *I legati*, 226 ss., che rileva come nelle fonti l'occorrenza del verbo *praelegare* sia decisamente più frequente del sostantivo *praelegatio* (attestato solamente due volte), al punto che tale frequenza individua l'accezione propriamente tecnica del termine, ovvero quella del legato a uno degli eredi a carico dell'intera eredità; PALAZZOLO, *Dos praelegata*, 169 ss., spec. 178 n. 19, il quale precisa che il verbo *praelegare* ricorre soprattutto in una serie di fattispecie ben determinate (legato della dote, del peculio, ai liberti, con onere fedecommissario – come il caso in D. 31.77.8), ma anche in fattispecie che non coinvolgono eredi. Per un'efficace visione di sintesi del percorso storico-giuridico che dalle fonti romane ha portato all'art. 661 c.c., dedicato al prelegato, vd. MASI, *Prelegato*, 1017 ss. Più di recente, vd. spec. KASER, *Das römische Privatrecht*, 748 s.; TALAMANCA, *Istituzioni*, 740; D'ORTA, «Sterilis beneficii conscientia», 139 ss.; SCARCELLA, *Il bilinguismo*, 639 e n. 79, 641 e n. 87; PULIATTI, *De cuius hereditate agitur*, spec. 129, 147 ss.; GARCIA QUINTAS, *El prelegado*, spec. 74 ss.

59 VIVIANUS, *Infortiatum, Casus ad D. 31.77.8*, 848, spiega: «nisi ipsi patris iudicium ei conservent satisfaciendo ei de praedio quod sibi evictum est».

60 Si precisa, anche se forse può apparire superfluo, che nel contesto qui descritto da Papiniano non si rinvencono elementi per qualificare le *partes praelegatae* come frutto di un patto successorio vietato. Il contesto si riferisce chiaramente, infatti, a una divisione operata direttamente dal *de cuius*, il che escluderebbe un accordo autonomo tra i coeredi su beni ereditari futuri. Inoltre, il principio enunciato dal giurista si basa sulla volontà del *pater familias*, e non su un'intesa pattizia tra gli eredi, il che riconduce l'operazione alla categoria delle *res praelegatae*, lecite in quanto espressione della volontà testamentaria, e non a un *pactum successorium* vietato. In tema vd., di recente, MEROTTO, *I patti successori* (con letteratura).

tizione patrimoniale. Ciò comporta che l'*arbiter* non poteva consentire la restituzione delle parti prelegate ai coeredi, salvo che costoro non si dichiarassero disposti a rispettare la volontà del *pater*, mantenendo inalterato il trattamento previsto per il fratello evitto. Di conseguenza, le *res praelegatae* dal *pater* dovevano essere considerate come aggiudicate dall'*arbiter* nel giudizio di divisione, con la conseguente prestazione della garanzia per evizione⁶¹. D'altronde, è dato più che consolidato che tale impostazione rispondeva a un «senso d'ossequio verso la volontà del padre che opera la divisione tra i figli»⁶² che si traduceva nella necessità di mantenere inalterato il disegno successorio originariamente delineato dal testatore, con la conseguenza che l'*arbiter* non doveva alterare gli equilibri successori voluti dal *pater* a meno che non vi fosse un consenso unanime tra gli eredi volto a preservare l'assetto originario stabilito dal testatore. Pertanto, se è vero che il *pater* agiva in qualità di *arbiter* nel procedere alla *divisio*, è parimenti vero che l'*arbiter* doveva conformare la propria attività ai criteri e alla volontà del *pater*, ricercandone l'intento e operando in coerenza con esso⁶³.

61 Questa è, infatti, la *coniectura voluntatis* di Papiniano, «che cioè qui gli oggetti prelegati debbano in ordine agli effetti suindicati parificarsi a quelli aggiudicati dall'arbitro nel giudizio di divisione. Ora, manifesta essendo tale volontà del defunto, si tratta la specie, come s'egli avesse aggiunto espressamente che si dovesse o rispondere in caso di evizione o sciogliere in ogni modo gli eventuali vincoli di pegno, le quali aggiunte esplicitate potrebbe il testatore fare in ogni legato»: FERRINI, *Teoria generale*, 197. Inoltre, in opposizione alla tesi di Polacco, (*Della divisione*, 145, secondo cui per prelegato qui – ove si parla di *divisio inter liberos* – non può intendersi che l'eccedenza sul valore nominale della quota, con la conseguenza che il passo non accorderebbe un'azione di evizione al figlio evitto, ma soltanto un'*exceptio*, ossia il *ius retentionis* sui beni prelegati agli altri fratelli e da lui eventualmente posseduti, fino a quando questi non lo abbiano risarcito per la quota a lui prelegata di cui ha subito l'evizione), Ferrini sottolinea che merita attenzione il fatto che Papiniano non faccia riferimento alle *res*, bensì alle *partes*, indicando così una diversa prospettiva concettuale.

62 «E ciò in deroga al principio, che disconosce cotale garanzia per i legati e la ammette solo per ciò che fa parte delle quote ereditarie»: così già COSTA, *Papiniano* III, 59 n. 12, che attribuisce questa regola al responso in D. 31.77.8.

63 Sui poteri dell'*arbiter* nella *divisio inter liberos* VOCI, *Diritto ereditario* I, 747 ss.; VOCI, *Diritto ereditario* II, 476 ss., sottolinea che in questi casi il potere di distribuzione delle cose ereditarie è affidato al padre, che si sostituisce all'*arbiter* del *iudicium familiae erciscundae*, in quanto «meglio di ogni altro conosce il valore delle singole cose, le attitudini dei vari figli, i bisogni di ciascuno di essi». Cfr. COSTA, *Papiniano* III, 59 n. 12, che attribuisce al responso in D. 31.77.8 la regola per cui gli oggetti prelegati dal *pater* si devono trattare come aggiudicati dall'*arbiter* nel giudizio di divisione. Questa lettura implica che, una volta effettuata la suddivisione, le attribuzioni del *pater* assumano un carattere definitivo, analogo a quello di una sentenza arbitrale. Sull'*actio familiae erciscundae* con riferimento al ruolo dell'*arbiter*, anche nell'ambito delle *divisiones inter liberos*, vd. ora spec. D'ORTA, «*Sterilis beneficii conscientia*», 71 ss.; MEROTTO, *I patti successori*, 202 ss., ove (203 e n. 31) si menziona il responso in D.

Il ragionamento di Papiniano appare strettamente intrecciato con considerazioni di equità tra i coeredi, ove per equità qui deve intendersi, in sostanza, il rispetto della volontà divisoria paterna⁶⁴. Anche a questo risultato può portare, in ultima analisi, la *coniectura voluntatis patris* invocata dal nostro *causidicus*: lo stesso *pater*, nell'ambito della propria *divisio*, non avrebbe voluto – né tollerato – la restituzione delle *partes praelegatae* ai coeredi, se non in presenza di un atteggiamento di reciprocità nel rispetto della divisione da lui operata. Il rispetto della *voluntas patris* esige che il valore del bene evitto (nella specie, i fondi) venga ripartito tra tutti i coeredi in proporzione del valore dei beni attribuiti a ciascuno di essi come parti dell'eredità⁶⁵.

Un'ulteriore implicazione di questo orientamento è il riconoscimento in capo all'evitto del diritto di ritenzione nei confronti dei fratelli coeredi sulle porzioni ricevute, ma subordinatamente alla condizione che gli altri eredi non accettino l'equilibrio divisionale delineato dal testatore⁶⁶.

Nella parte conclusiva del brano Papiniano pone infatti un limite alla ritenzione, affermando: *nisi parati fuerint et ipsi patris iudicium fratri conservari*. La legittimità della ritenzione cessa se e nel momento in cui i fratelli risarciscono

31.77.8 per esemplificare un caso in cui si ribadisce che il compito principale dell'*arbitrator* era la ricostruzione dell'effettiva volontà del defunto, attività in cui l'*arbitrator* godeva di lata discrezionalità, come ricordato anche da PULITANO, *Profili dell'officium iudicis*, 405 (con bibliografia).

64 «È un temperamento di equità che si spiega benissimo collo scopo evidente e la volontà chiara del defunto; che però Papiniano avrebbe negato l'*actio evictionis*, se l'evizione fosse avvenuta più tardi, è troppo audace asserzione»: così FERRINI, *Teoria generale*, 199 s.

65 Al riguardo, D'ORTA, *"Sterilis beneficii conscientia"*, 135, sottolinea che la *divisio inter liberos* in età classica «recupera il ruolo del *pater* valorizzandone la capacità di incidere sulla divisione ereditaria».

66 In generale, sul diritto di ritenzione, oltre alla trilogia di NARDI, *Studi sulla ritenzione*, si veda ora, sia pure con riferimento a vicende non attinenti a disposizioni *mortis causa*, VINCI, *Ricerche, passim* (con indicazione della principale letteratura in tema). Sebbene non focalizzata sul tema della ritenzione in ambito successorio, si veda anche BICCARI, *Spese, divisione*, 179 ss., che offre un aggiornato inquadramento dottrinale e giurisprudenziale della ritenzione con riferimento alle spese sostenute per la cosa comune e alla divisione. Si annota, ulteriormente, che anche nel caso in cui il creditore venda la cosa data in pegno dal defunto e attribuita a uno degli eredi il danno deve essere ripartito tra tutti: VOCI, *Diritto ereditario* II, 123 ss., che rileva inoltre che la *divisio parentis inter liberos* è «l'operazione di distribuzione del patrimonio ereditario tra i figli, attuata dal padre, che si sostituisce, in questa funzione, all'*arbitrator familiae circumspectae* [...] mera operazione distributiva, non è, né può essere, testamento». Oggetto della *divisio*, si ricorda, possono essere tutti gli elementi del patrimonio paterno, inclusi crediti e debiti, e, quando la operi, il padre deve rispettare le regole di diritto successorio, come il fatto che non può ledere la quota legittima degli eredi né le disposizioni della *lex Falcidia* o del sc. Pegasiano (*ib.*, 125 s.).

l'evitto della perdita subita, così dimostrando di rispettare la volontà del padre di assegnare a ciascun figlio una parte del patrimonio.

Tale finalità fornisce argomenti per considerare il diritto di ritenzione in questa sede come una sorta di strumento di pressione volto a costringere i fratelli coeredi a compensare l'evitto per i beni perduti che il padre gli aveva voluto assegnare in quota ereditaria. Questo significa che la ritenzione è qui volta a garantire il ristabilimento dell'equilibrio distributivo inteso dal testatore: in assenza del riconoscimento della ritenzione, infatti, a essere lesa dall'evizione sarebbe altrimenti soltanto la quota ereditaria dell'evitto, non quella degli altri coeredi.

Il giurista sottolinea così la condizionalità del godimento dei prelegati da parte dei fratelli coeredi che possono beneficiarne soltanto se sono disposti a indennizzare il fratello evitto per la perdita subita: in questo modo, infatti, rispetteranno l'equilibrio della divisione voluta dal padre (*patris iudicium fratri conservari*). In altri termini, i fratelli, per ottenere quanto loro dovuto, devono dimostrare di rispettare la volontà distributiva del padre nell'assegnare a ciascun figlio una parte del patrimonio.

Il ragionamento di Papiniano, dunque, si presenta come una costruzione coerente: poiché la *retentio* trova la sua giustificazione nell'esigenza di preservare l'equilibrio divisionale voluto dal *pater*, essa deve essere esclusa quando i coeredi si mostrano disposti a rispettare il *iudicium patris*, ossia l'intento distributivo originario compromesso dall'evizione. In tale prospettiva, l'indennizzo offerto dai fratelli coeredi assume la funzione di mezzo riequilibratore, volto a ricostituire l'assetto patrimoniale delineato dal testatore. Il risultato è una logica di reciprocità e cooperazione tra coeredi che subordina la validità operativa della divisione testamentaria al comportamento simmetricamente leale di tutti i condividenti nell'evitare contrasti con l'assetto voluto dal testatore.

In conclusione, nell'interpretazione qui prospettata da Papiniano, l'applicazione della regola per cui la validità del *legatum rei alienae* risulta condizionata dalla consapevolezza del testatore circa l'alienità della cosa potrebbe trovare plausibile deroga nel caso in cui si riuscisse a dimostrare la sussistenza di una finalità dispositiva specifica del *de cuius* che trascenda la mera attribuzione patrimoniale e si inserisca in un disegno dispositivo più articolato, funzionalmente orientato alla complessiva ripartizione dell'*hereditas*. Questa peculiare configurazione causale richiamerebbe, conseguentemente, l'applicabilità di principi propri di un diverso ambito della materia successoria, determinando un'integrazione e una rimodulazione dei presupposti di efficacia della fattispecie considerata.

6. Considerazioni conclusive

Il quadro complessivo delle fonti concernenti il *legatum rei alienae* offre interessanti elementi ermeneutici ai fini della comprensione dell'attuale configurazione codicistica della materia.

L'art. 651 del codice civile italiano, che ne disciplina l'efficacia, costituisce, infatti, un paradigmatico esempio di persistenza e adattamento delle soluzioni giuridiche romane. Tale continuità si manifesta non solo nella struttura dispositiva della norma, ma anche nella *ratio* che informa la disciplina del legato di cosa altrui che riflette una complessa stratificazione di principi elaborati dalla giurisprudenza romana e poi recepiti nella compilazione giustinianea.

Ripercorrendo in uno sguardo di estrema sintesi le fonti qui presentate, Gaio, nelle sue *Institutiones*, attesta la validità generale del legato di cosa altrui, affermando in termini assoluti che *eo genere legati etiam aliena res legari potest* (Gai. 2.202). Tale impostazione, tuttavia, è focalizzata sul momento dell'adempimento dell'obbligo legatizio, senza prendere in considerazione il caso in cui il testatore abbia disposto del bene ignorandone l'altruità, ipotesi che solleva delicate questioni circa l'effettiva volontà dispositiva del *de cuius*.

Il punto viene risolto da Nerazio Prisco, il quale introduce il principio, destinato a divenire cardine della disciplina, secondo cui la validità del legato si deve subordinare alla consapevolezza del testatore circa l'alienità della cosa. La *sententia Neratii Prisci*, riferita da Papiniano in D. 31.67.8, trova il suo esplicito fondamento nella *ratio* per cui *succursum est heredibus, ne cogerentur redimere, quod testator suum existimans reliquit*. Tale principio mira a tutelare la posizione dell'erede, evitando che questi sia gravato dall'onere di acquistare un bene che il testatore, credendolo proprio, non aveva inteso imporre come oggetto di reperimento.

L'argomentazione di Papiniano prosegue delineando una massima di esperienza che conferisce una solida argomentazione giustificativa alla *sententia neraziana*: *sunt enim magis in legandis suis rebus quam in alienis comparandis et onerandis heredibus faciliores voluntates*. È la comune esperienza a suggerire che i testatori siano più inclini a disporre di beni propri piuttosto che a gravare gli eredi dell'onere di acquisire beni altrui: tale circostanza rende ragionevole presumere che il testatore, qualora fosse stato consapevole dell'altruità del bene, non avrebbe disposto il legato.

La prova di tale *scientia*, secondo un frammento di Marciano (D. 22.3.21), spetta al legatario, in conformità al principio generale secondo cui l'onere della prova incombe su colui che agisce. La scelta di gravare il legatario dell'onere probatorio pare rispondere, peraltro, non soltanto a tale principio, ma anche

alla *ratio* del *succursum heredibus* su cui si fonda la presunzione di ignoranza del testatore circa l'altruità della cosa.

La costituzione di Alessandro Severo del 227 (C. 6.37.10) recepisce il principio della *scientia testatoris* in merito alla consapevolezza dell'alienità della *res legata*, per poi introdurre un'eccezione, ritenendo valido il legato di cosa altrui anche disposto nell'*ignorantia* quando il beneficiario sia una persona prossima o il coniuge. Tale previsione rappresenta un temperamento del rigore neraziano, fondato su una presunzione di persistenza della volontà attributiva del testatore anche nell'ipotesi di piena consapevolezza dell'altruità del bene.

Questo percorso trova una sintesi organica nelle Istituzioni giustinianee, che ne offrono un'esposizione sistematica in I. 2.20.4, ad eccezione del rescritto che ammetteva la validità del *legatum rei alienae* qualora tra testatore e legatario sussistesse un particolare vincolo di affetto.

L'art. 651 c.c. rappresenta il punto di approdo di questa evoluzione.

Il principio cardine della disciplina del legato di cosa altrui, tanto nell'elaborazione giurisprudenziale romana quanto nell'art. 651 c.c., è infatti rappresentato dalla rilevanza della *scientia testatoris*. La consapevolezza del testatore circa l'alienità della cosa costituisce requisito essenziale per la validità del legato, in quanto espressione della volontà di imporre all'erede l'onere di procurare il bene al legatario.

La formulazione normativa, subordinando la validità del legato alla consapevolezza del testatore circa l'alienità della cosa, riflette con evidenza il principio neraziano (D. 31.67.8), con ciò accogliendone, è dato ritenere, la *ratio*. Tale requisito, tuttavia, viene integrato con una specificazione probatoria, assente nell'elaborazione giurisprudenziale romana, richiedendosi che la *scientia* risulti dal testamento stesso o da altra dichiarazione scritta del testatore.

La disciplina codicistica, inoltre, mantiene l'espunzione dell'eccezione a favore delle persone prossime prevista da Alessandro Severo, in linea con la scelta dei compilatori delle *Institutiones* giustinianee, optando per un'applicazione uniforme della regola della nullità in caso di ignoranza, indipendentemente dalla relazione tra testatore e legatario, con ciò evitando complesse (e discutibili) valutazioni sul grado di prossimità affettiva.

Un ulteriore elemento di continuità è rappresentato dall'alternativa tra l'acquisto della cosa e la corresponsione del suo valore, dalla quale discende la configurazione di un'obbligazione con facoltà alternativa a carico dell'erede. Tale meccanismo, già presente nelle *Institutiones* di Gaio, è riprodotto nell'art. 651 c.c. che prevede l'obbligo dell'erede di acquistare la cosa dal terzo per trasferirla al legatario o di pagarne il valore qualora l'acquisto risulti impossibile. La facoltà di liberarsi dall'obbligazione mediante il pagamento dell'*aestimatio*

consente di realizzare un equilibrio tra la volontà testamentaria e l'esigenza di evitare oneri eccessivi all'erede, preservando l'efficacia della disposizione anche in presenza di potenziali difficoltà nell'acquisizione del bene oggetto di legato.

Anche l'analisi condotta da Papiniano in D. 31.77.8, che pure si discosta maggiormente dall'attuale disciplina del legato di cosa altrui, mette in luce profili di non trascurabile rilevanza in ordine all'impatto prodotto dall'inserimento nell'atto testamentario di un bene erroneamente ritenuto proprio dal *de cuius* e successivamente evitto. In questo responso, che appunto affronta simile problema, il giurista severiano distingue tra legati meramente attributivi e legati inseriti in un più ampio disegno divisionale, ritenendo che i beni altrui di cui il testatore abbia disposto possono considerarsi validamente lasciati anche in caso di *inscientia* laddove si riesca a provare – in *extrema ratio* – l'intento divisorio del *de cuius*. Con questa soluzione ermeneutica, Papiniano mette in luce la necessità di evitare che la rigorosa applicazione del principio della *scientia testatoris*, così come l'evizione della cosa legata, conduca a risultati contrari alla *voluntas testatoris*.

La distinzione prospettata da Papiniano, dunque, pur non trovando esplicito riscontro nell'art. 651 c.c., che adotta una disciplina unitaria indipendentemente dalla funzione del legato, apre tuttavia all'applicazione delle norme in materia di divisione (in particolare agli artt. 733, 734, 758, 759 c.c.), con ciò consentendo un'interpretazione volta a preservare, in sostanza, la *voluntas testatoris* e con essa la validità del *legatum rei alienae* anche in caso di *inscientia*.

In conclusione, la disciplina del legato di cosa altrui dell'art. 651 manifesta una precisa scelta del legislatore orientata a realizzare un contemperamento tra interessi potenzialmente confliggenti: la preservazione della *voluntas testatoris*, evitando che la stessa venga pregiudicata da problematiche attinenti alla titolarità dei beni oggetto di disposizione, e l'esigenza di non gravare eccessivamente la posizione giuridico-patrimoniale dell'erede.

Tale impostazione esprime una sostanziale continuità con i costrutti ermeneutici elaborati dalla scienza giuridica romana – il rispetto della *voluntas testatoris*, la tutela della posizione successoria degli eredi e la preservazione dell'equilibrio patrimoniale della successione –, imponendo all'interprete di superare un'esegesi meramente letterale, potenzialmente riduttiva, in favore di una ricostruzione ermeneutica che valorizzi una lettura sistematica e teleologica delle disposizioni successorie.

Bibliografia

ACCURSIUS, *Digestum Infortiatum. Pandectarum iuris civilis tomus secundus*, Lugduni, apud Hugonem a Porta, 1560.

ANKUM H., *Papiniano, un giurista oscuro?*, SCDR 1 (1989) 33-64.

ARCES P., *Senatoconsulto Neroniano e legatum per praeceptionem*, Diritto@Storia 9 (2010) 1-20.

ARCES P., *La matrice genetica comune nell'introduzione del testamento librare e del fedecomesso*, RDR 12 (2012) 1-16.

ARCES P., *La disciplina dei legati e la tecnica di scrittura nelle Istituzioni di Gaio*, RDR 13 (2013) 1-19.

ARCES P., *Studi sul disporre mortis causa. Dall'età decemvirale al diritto classico*, Milano 2013.

ARCES P., *Sul metodo compositivo delle Istituzioni di Gaio*, SDHI 88 (2022) 9-40.

ASTOLFI R., *Studi sull'oggetto dei legati I*, Padova 1964.

ASTOLFI R., *Studi sull'oggetto dei legati II*, Padova 1969.

ATZERI L., *Le Pauli Sententiae e le loro interpretationes nel contesto della Lex Romana Visigothorum*, in *Ravenna Capitale*, a cura di G. Bassanelli Sommariva, F. Galgano, G.M. Oliviero Niglio, Santarcangelo di Romagna 2023, 39-64.

BALESTRA G., *Riflessioni in tema di legato di uxoris causa parata*, TSDP 17 (2024) 1-24.

BARASSI L., *Le successioni per causa di morte*, Milano 1947.

BARTOLUS DE SAXOFERRATO, *In secundam Infortiati partem Commentaria*, Augustae Taurinorum 1589.

BARTOLUS DE SAXOFERRATO, *Digestum Infortiatum. Pandectarum iuris civilis tomus secundus*, Lugduni, apud Hugonem a Porta, 1560.

BATTAGLIA F., *Strutture espositive in Gaio: per una morfologia delle Institutiones*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller: trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di U. Babusiaux, D. Mantovani, Pavia 2020, 205-278.

BEGHINI M., *La divisione giudiziale della comunione non ereditaria. Studio sulla funzione dell'adiudicatio*, Roma 2023.

BELLODI ANSALONI A., *Studi sugli alimenta legata*, Milano 2023.

BERTOLDI F., *Le situazioni affidanti negli atti di ultima volontà. Origini romane e sviluppi contemporanei*, Roma 2025.

BIANCA C.M., *Diritto civile. Le successioni 2.2*, Milano 2023⁶.

BICCARI M.L., *Spese, divisione della cosa comune e diritto di ritenzione*, SDHI 88 (2022) 179-206.

BIONDI B., *Successione testamentaria e donazioni*, Milano 1955².

BIONDI B., *s.v. Legato (diritto romano)*, in *NNDI* 9 (1963) 597-605.

BONELLI G., *Sulla legge 77 § 8 Dig. De legatis II (31). Garanzia evizionale tra fratelli nella divisione paterna*, in *Studi in onore di Vittorio Scialoja*, Prato 1904, 1-30.

BONFANTE P., *Corso di diritto romano VI. Le successioni. Parte generale*, Roma 1930 (rist. a cura di G. Bonfante, G. Crifò, Milano 1974).

BONFANTE P., *Il prelegato e la successione*, in *Scritti giuridici vari I. Famiglia e successioni*, a cura di G. Crifò, A. Mancinelli, rist. Roma 2007, 407-428 (= *Rivista di diritto civile* 6 [1914] 753-772).

BONFANTE P., *L'eredità e il suo rapporto coi legati*, in *Scritti giuridici vari I. Famiglia e successioni*, a cura di G. Crifò, A. Mancinelli, rist. Roma 2007, 395-405 (= *BIDR* 7 [1894] 151-201).

BONFANTE P., *Le affinità giuridiche greco-romane. Testamento romano e testamento greco*, in *Scritti giuridici vari I. Famiglia e successione*, a cura di G. Crifò, A. Mancinelli, rist. Roma 2007, 315-381 (= *Rivista di storia antica* 13 [1909-1910] 189-236).

BONILINI G., *Dei legati [artt. 649-673]³*, in *Il Codice civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano 2020.

BONILINI G., *Diritto delle successioni*, Roma-Bari 2004.

BONILINI G., *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*¹², Torino 2025.

BURDESE A., *La divisione ereditaria*, Padova 1980.

BURDESE A., s.v. *Divisione (dir. rom.)*, in *Enc. dir.* XIII, Milano 1964, 412-415.

CACACE S., *La natura della divisione. Un falso problema*, *REA* 41 (2020) 485-508.

CANNATA C.A., *Exceptio doli generalis e diritti reali*, in *L'eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica*, a cura di L. Garofalo, Padova 2006, 233-272.

CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, a cura di A. Ferrucci, C. Ferrentino, Milano 2023⁵.

CARBONE C. - GENGHINI L., *Le successioni per causa di morte*, Milano 2022.

CARDILLI R., *Philipp Lotmar e la dottrina dell'errore*, *Tesserae iuris* I.1 (2020) 135-151.

CARIOTA FERRARA L., *I negozi sul patrimonio altrui con particolare riguardo alla vendita di cosa altrui*, Napoli 2011 (rist. anast.).

CERAMI P., *Eccezione di dolo generale in materia di persone e famiglia*, *AUPA* 50 (2005) 53-81.

CHIAZZESE L., *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee. Parte speciale (Materiali)*, a cura di G. Falcone, Torino 1982.

CIAN G.- TRABUCCHI A., *Commentario breve al Codice civile*, a cura di M. Cian, Milano 2024¹⁶.

CICU A., *Testamento*, Milano, 1951.

Codice civile I (Artt. 1-1702), a cura di P. Rescigno, Milano 2022¹¹.

Codice delle successioni, a cura di M. Sesta, Milano 2023³.

- COLI U., *Lo sviluppo delle varie forme di legato nel diritto romano*, Roma 1920.
- CORTESE B., *La 'garanzia' nell'esperienza romana tra le epoche arcaica e classica: il caso dell'evizione*, Archivio giuridico F. Serafini III.2 (2024) 586-633.
- COSTA E., *L'exceptio doli*, Bologna 1897 (rist. anast. Roma 1970).
- COSTA E., *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano III. Favor testamentorum e voluntas testantium*, Bologna 1896 (rist. anast. Roma 1964).
- CUJACIUS J., *Opera omnia* VII, Napoli 1758.
- D'ALESSIO R., *"Un dogma privo di solide fondamenta". L'efficacia retroattiva della divisione tra ritorno all'antico e prospettive attuali*, TSDP 13 (2020) 1-33.
- D'ORTA M., *"Sterilis beneficii conscientia". Dalla "praeceptio" al "legatum per praeceptionem"*, Torino 2005.
- DALLA MASSARA T., *Fondamenti e modelli nel diritto della vendita*, Napoli 2020.
- DE GIOVANNI L., *La giurisprudenza severiana tra storia e diritto. Le Institutiones di Elio Marciano*, Athenaeum 94.2 (2006).
- DE IULIIS F., *Studi sul pignus conventum. Le origini. L'interdictum Salvianum*, Torino 2017.
- DONATUTI G., *Dal regime dei verba al regime della voluntas*, BIDR 34 (1925) 185-224.
- DU PLESSIS P.J., *Reading a Dead Man's Mind: Hellenistic Philosophy, Rhetoric and Roman Law*, in ID. (ed.), *Cicero's Law: Rethinking Roman Law of the Late Republic*, Edinburgh 2016, 26-49.
- DURSI D., *Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V*, Roma 2019.
- EVANGELISTI M., *Profili di rilevanza dell'errore nel diritto ereditario romano*, Modena 2018.
- FADDA C., *Concetti fondamentali del diritto ereditario romano I*, Milano 1949.
- FALCONE G., *Studi sui commentarii 'istituzionali' di Gaio I. Formazione e natura del testo*, Roma-Bristol 2022.
- FERRINI C., *Manuale di Pandette*, Milano 1900.
- FERRINI C., *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, BIDR 13.1 (1900) 101-207.
- FERRINI C., *Teoria generale dei legati e dei fedecomessi secondo il diritto romano*, Milano 1889.
- FINAZZI G., *L'exceptio doli generalis nel diritto ereditario romano*, Padova 2006.
- FRUNZIO M., *L'autorità di Paolo in materia di "error iuris"*, Archivio giuridico Filippo Serafini 3 (2023) 607-629.
- GARCIA QUINTAS M.M., *El prelegado en derecho romano clásico. Fundamentos y régimen jurídico*, Torino 2016.

- GAROFALO L., *L'eccezione di dolo generale tra istanze etiche e regolamentazione giuridica*, in ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi recenti*, Napoli 2023, 137-180.
- GIORDANO MONDELLO A., *s.v. Legato (dir. civ.)*, in *Enc. dir.* XXIII, Milano 1973, 720-770.
- GLÜCK F., *Commentario alle Pandette. Libri XXX-XXXII. Parte I*, trad. it. C. Ferrini, Milano 1898.
- GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari 2014.
- GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *Hereditas e interpretazione testamentaria in Nerazio*, Napoli 2019.
- GROSSO G., *I legati nel diritto romano*, Torino 1962².
- GROSSO G., *Il 'legatum per praeceptionem'. Dal dibattito dei giuristi classici alla riforma giustinianea*, Torino 2004.
- GUALANDI G., *Legislazione imperiale e giurisprudenza II*, Milano 1963 (rist. a cura di G. Santucci, N. Sarti, Bologna 2012).
- HARKE J.D., *Testamentsauslegung bei Papinian*, in *Argumenta Papiniani. Studien zur Geschichte und Dogmatik des Privatrechts*, hrsg. von J.D. Harke, Berlin-Heidelberg 2013, 59-78.
- JOHNSTON D., *The Roman Law of Trusts*, Oxford 1988.
- KASER M., *Das römische Privatrecht*, München 1971².
- LABRUNA L., *Note su eccezione di dolo generale e abuso del diritto nelle vedute dei giuristi classici*, in *L'eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica*, a cura di L. Garofalo, Padova 2006, 123-138.
- LAMBERTINI R., *Gai. 2, 119-120: bonorum possessio secundum tabulas e rescriptum Antonini. In tema di exceptio doli generalis nel settore ereditario*, KOINONIA 44.1 (2020) 803-816.
- LAMBERTINI R., *P.S. 4.1.6 e la libertà di forma del fedecommesso*, AUPA 65 (2022) 263-276.
- LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis I*, Lipsia 1889.
- LICANDRO O., *Pauli Sententiae. Storia controversa di un testo illustre tra autenticità, apocrifa e appunti di scuola*, SDHI 84 (2018) 355-366.
- LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *L'abuso del diritto nell'esperienza del diritto privato romano*, Torino 2013,
- LOPS F.P., *Il legato*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*², a cura di P. Rescigno, coord. M. Ieva, Padova 2010.
- LUCHETTI G., *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano 1996.

MAGLIULO F., *I poteri del testatore nella composizione della legittima*, I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato 1 (2016) 82-117.

MARELLI E., *Il legato avente ad oggetto un'eredità devoluta al testatore*, Jus-Online 9.2 (2023) 1-20.

MASI A., *s.v. Prelegato*, in *Enc. dir.* XXXIV, Milano 1985, 1017-1019.

MASI A., *Dei legati*, in *Commentario del codice civile*, a cura di V. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1979.

MAZZAMUTO P., *Note in tema di legati ad efficacia obbligatoria*, Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente 14 (2016) 669-708.

MEROTTO M.F., *I patti successori dispositivi nel diritto romano*, Napoli 2020.

MESSINEO F., *Manuale di diritto civile e commerciale* III, Milano 1952⁸.

MILAZZO A., *La configurazione e l'evoluzione della distinzione tra 'res in commercio' e 'res extra commercium'*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana* I, a cura di L. Garofalo, Napoli 2016, 373-404.

MINALE V.M., *La materia fedecommissaria tra giurisprudenza e legislazione. Un percorso attraverso l'opera di Volusio Meciano*, Napoli 2020.

MUSOLINO G., *Legato di cosa altrui. I requisiti della dichiarazione di conoscenza dell'altruità del bene (art. 651 c.c.)*, Nota a Tribunale Bari, 14 maggio 2024, n.2192, sez. un., Rivista del Notariato 6 (2024) 1305-1311.

NARDI E., *Legato e fedecommissario: avvicinamento e fusione*, in *Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali. Rendiconti* 80 (1991-1992), Bologna 1993, 11-35.

NARDI E., *Studi sulla ritenzione in diritto romano* I-III, Milano 1947-1957.

NARDOZZA M., *Onere della prova e logica giuridica presuntiva. Note sul pensiero dei glossatori (tra XII e XIII secolo)*, RDP 3 (2024) 869-910.

OLIVIERO NIGLIO G.M., *Hereditas e tutela. Testimonianze di un legame antico*, TSDP 12 (2019) 1-24.

ORESTANO R., *La valutazione del prezzo nel fedecommissario e nel legato di res aliena e nella fedecommissaria libertas*, in *Annali della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino* 10 (1936) 225-256.

PALAZZOLO N., *Dos praelegata. Contributo alla storia del prelegato romano*, Milano 1968.

PATTI F.P., *La volontà testamentaria nei conflitti nei conflitti ereditari*, Napoli 2022.

PEZZATO E., *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustinianea*, Bologna 2022.

POLACCO V., *Della divisione operata da ascendenti fra discendenti*, Verona-Padova 1884.

PUGLIESE G., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1991³.

PULIATTI S., *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino 2016.

PULITANÒ F., *Profili dell'officium iudicis nei giudizi divisorii*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese II*, a cura di L. Garofalo, Padova 2012, 385-446.

ROMANO C., *I legati atipici quale strumento di realizzazione di interessi non attributivi del testatore*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile. Parte I. L'evoluzione del sistema successorio tra autonomia del testatore e tutela dei legittimari*, Milano 2016, 35-48.

ROMANO C., *I legati tipici*, in *Successioni e donazioni*, diretto da G. Iaccarino, Milano 2023.

RUGGIERO I., *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017.

SALOMONE A., *Intorno alla regula 'nemo plus iuris' (D. 50.17.54 Ulp. 46 ad ed.)*, TSDP 10 (2017) 1-30.

SCARCELLA A.S., *Il bilinguismo nei fedecommissi e il ruolo di intermediario del giurista tra istituti giuridici romani e novi cives, come strumenti di integrazione sociale*, AUPA 55 (2012), 619-658.

SCIANDRELLO E., *I libri XX-XXII del commentario ulpiano ad Sabinum: per un confronto con la struttura dei libri ad Vitellium di Paolo*, TSDP 13 (2020) 1-26.

SCOTTI F., *Il testamento nel diritto romano. Studi esegetici*, Roma 2012.

SCOTTI F., *Il legato alla moglie di cose "quae eius causa parata essent": un esempio dai Digesta di Alfeno Varo*, in *Antologia del Digesto giustiniano. Scritti in ricordo di Giovanni Negri*, a cura di L. Maganzani, Napoli 2023, 425-464.

SCOTTI F., *Il legato di 'cose destinate alla moglie' in un caso discusso da Alfeno Varo (D.32.60.2)*, Jus-Online 3 (2022) 101-140.

SOLIDORO MARUOTTI L., *La tradizione romanistica nel diritto europeo II. Dalla crisi dello ius commune alle codificazioni moderne*, Torino 2012.

STOLFI E., *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le 'sententiae prudentium' nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, RDR 1 (2001) 1-50.

STOLFI E., *Successioni a causa di morte e tradizione civilistica. Uno scenario pre-moderno*, in *Annali del Dipartimento jonico* 6 (2018) 603-627.

TALAMANCA M., *La bona fides nei giuristi romani: Leerformeln e valori dell'ordinamento*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea*. Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di A. Burdese, Padova - Venezia - Treviso, 14-16 giugno 2001 IV, a cura di L. Garofalo, Padova 2003, 1-313.

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990.

TORRENTE A. - SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Milano 1994¹⁴, 935.

TORRONI A., *Preliminare di donazione o legato di cosa dell'onerato? Obbligazione di donare o pagamento traslativo? Un'occasione mancata di interpretazione del testamento*, Nota a Cassazione civile 28 marzo 2023, n.8733, sez. II, Rivista del Notariato 2 (2024) 313-324.

TRABUCCHI A., *s.v. Legato (diritto civile)*, in NNDI 9, Torino 1963, 608-620.

TRIOLA R., *L'interpretazione delle disposizioni testamentarie: aspetti problematici*, in *Tradizione e modernità del diritto ereditario nella prassi notarile. Parte I. L'evoluzione del sistema successorio tra autonomia del testatore e tutela dei legittimari*, Atti dei Convegni Roma, 18 marzo 2016 - Genova, 27 maggio 2016 - Vicenza, 1 luglio 2016, Milano 2016, 49-58.

VARVARO M., *Itinerari gaiani: nota bibliografica su Gaio e sulle sue Institutiones*, SDHI 87 (2021) 231-267.

VENTURELLI A., *Divisione testamentaria incompleta e vis expansiva della institutio ex re certa*, RDC 3 (2023) 542-564.

VENTURELLI A., *L'indicazione falsa o erronea nell'esecuzione della volontà testamentaria*, Torino 2020.

VINCI M., *Ricerche in tema di retentio. Tutela dei miglioramenti sulla res obligata ed equilibrio dinamico tra creditore garantito e terzo possessore: diritto romano, tradizione romanistica, codificazioni moderne II*, Torino 2018.

VIVIANUS, *Digestum Infortiatum. Pandectarum iuris civilis tomus secundus*, Lugduni, apud Hugonem a Porta, 1560.

VOCI P., *Diritto ereditario romano II. Parte speciale*, Milano 1963².

VOCI P., *s.v. Errore (dir. rom.)*, in *Enc. dir.* XV, Milano 1966, 229-235.

VOCI P., *s.v. Interpretazione del negozio giuridico (dir. rom.)*, in *Enc. dir.* XXII, Milano 1972, 252-277.

VOCI P., *s.v. Legato (dir. rom.)*, in *Enc. dir.* XXIII, Milano 1973, 707-719.

ZACCHEO M., *Falsa demonstratio tra vecchi e nuovi dogmi*, Jus civile 1 (2021) 21-42.

ZAMBOTTO I., *La struttura polimorfica dell'errore nella sfera degli illeciti di diritto romano*, Jus-Online 8.3 (2022) 101-140.

ZILLETTI U., *La dottrina dell'errore nella storia del diritto romano*, Milano 1961.

“Natura” nelle fonti giuridiche romane

Lake Como Roman Law School
Villa del Grumello, Como, 26-28 aprile 2023

ADOPTIO NATURAM IMITATUR.
ADOTTARE ‘SECONDO NATURA’ NELLE FONTI ROMANE*

LINDA DE MADDALENA
 Università degli Studi dell’Insubria

ABSTRACT: The imitation of nature as a regulatory principle of a valid adoptive relationship appears expressly only in the Institutes of Justinian. However, traces of such a rule can already be discerned in the words of Cicero in his oration *De domo sua* and in certain *responsa* from the Classical period, where the essence of the requirement of *imitatio naturae* begins to take shape. This paper deals with the Classical concept of ‘natura’ in the context of the adoptive bond of filiation and, in particular, the extent to which the *imitatio naturae* came to be established as a cornerstone of Justinian’s discipline of the *adoptio*. Consideration will also be given to the personal and familial conditions that excluded the constitution of a legal parental bond insofar as they violated the principle of *imitatio naturae* and thus gave rise to what Justinian designates as a ‘*monstrum*’.

KEYWORDS: Nature, *adoptio*, imitation, age, procreation.

FONTI: Cic. *Dom.* 14.36, Gell. *NA* 5.19.1-9, D. 1.7.1 pr., D. 1.7.16, D. 1.7.2.1, I. 1.11.4, I. 1.11.9.

1. Premessa

È stato sostenuto da tempo che l’impiego del lemma *natura* nei passi contenuti nel titolo del Digesto 1.7 *De adoptionibus*¹ sia da riferire alla categoria semantica «ordine o legge fisica naturale» individuata da Carlo Alberto Maschi nella nota indagine sulla concezione naturalistica del diritto romano positivo²,

* Il presente saggio riproduce il testo della relazione tenuta a Como, Villa del Grumello, il 28 aprile 2023 nella quinta sessione della Lake Como Roman Law School of Advanced Studies, rivisto e arricchito da un apparato di note. Colgo l’occasione per ringraziare, anche in questa sede, gli organizzatori.

1 Il vocabolo ‘natura’ ricorre con varie desinenze in D. 1.7.1 pr. (Mod. 2 *reg.*), D. 1.7.16 (Iav. 6 *ex Cass.*), D. 1.7.17.1 (Ulp. 26 *ad Sab.*), D. 1.7.29 (Call. 2 *inst.*), D. 1.7.31 (Marc. 5 *reg.*), D. 1.7.40 pr. (Mod. 1 *diff.*).

2 Con la sua pionieristica monografia *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani* (Milano 1937), Maschi anticipa e arricchisce gli approcci più moderni allo studio del principio naturalistico applicato al diritto romano proposti da Mario Bretone e Wolfgang

intendendosi con tale categorizzazione – secondo le parole dell'autore – la «corrispondenza degli istituti e del diritto alla realtà delle cose»³.

La presente indagine si sviluppa tenendo conto dell'ambivalenza semantica di 'natura' come realtà oggettiva sul piano descrittivo e 'natura' come costruzione concettuale operante sul piano prescrittivo, ovvero come strumento normativo a disposizione di filosofi e giuristi per intervenire nel campo dell'etica, della morale e del diritto. In tal senso, verrà approfondito l'uso che del principio naturalistico, declinato nel notissimo brocardo '*adoptio naturam imitatur*' e consacrato in un frammento delle Istituzioni di Giustiniano (I. 1.11.4), fecero i giuristi romani, corredandosi l'esposizione con doverosi richiami a fonti di natura retorica e declamatoria che forniscono uno scorcio sulla rappresentazione della concezione naturalistica dell'adozione al di fuori delle riflessioni strettamente giuridiche. Partendosi dalla lettura delle fonti si cercherà di far emergere, da una parte, i tratti 'naturali' della filiazione biologica che dovevano essere riprodotti affinché il vincolo di filiazione legittima instauratosi in virtù dell'adozione fosse valido e, dall'altra, le distorsioni originate da questo meccanismo di mimesi.

2. '*Temere nec inexplorate*': tracce del principio naturalistico nell'istruttoria pontificale dell'*adrogatio*

L'indagine sul lavoro concettuale romano attorno al concetto di 'natura' con riguardo all'adozione prende le mosse dalla nota vicenda dell'arrogazione⁴ di Publio Clodio Pulcro, appartenente a una famiglia di antica nobiltà patrizia, da parte del giovane cittadino plebeo Fonteio⁵, atto che nel 58 a.C. permise al primo di compie-

Waldstein, i quali hanno avviato una rinnovata fase di studi e di attenzione critica sul tema del giusnaturalismo romano. Limitandosi agli ultimi lavori sul tema si segnalano *Testi e problemi* (a cura di Mantovani - Schiavone); ONIDA, *Prospettive*; KOFANOV - SACCHI, *Il sistema*; FIORENTINI, *Natura*; SACCOCCIO, *L'elaborazione*, 631-652; PETRANOVIĆ, *Term(s)*, 129-140.

3 Così MASCHI, *La concezione*, VII e 44.

4 Nonostante Cicerone definisca in *Dom.* 104 l'atto come *adoptio*, si tratta in verità di un'*adrogatio*, dal momento che Clodio non era *alieni iuris* e pertanto il suo ingresso nel consorzio familiare di Fonteio implicava la *capitis deminutio minima*. Tuttavia, trattandosi di istituti differenti nella forma, nella natura e negli effetti, è opportuna molta cautela: a tal proposito si vedano le riflessioni di SALVADORE, *L'adozione*, 289-290, sul possibile inserimento dei due istituti in un unico modello giuridico, il quale osserva come il termine *adrogatio* non venga mai usato da Cicerone, né in questa orazione né altrove nelle sue opere. Il fatto che il retore sia ricorso qui a un termine 'atecnico' per definire la procedura che coinvolse Fonteio e Clodio non è stato mai messo in discussione dalla dottrina, che parla generalmente di un uso 'improprio' del termine *adoptio*; cfr. da ultima RAVIZZA, *Alcune*, 4 nt. 18.

5 Qualche cenno sulla figura, poco conosciuta, di Fonteio si trova in MÜNZER, *s.v. P. Fonteius*, coll. 2845-2846.

re impropriamente la *transitio ad plebem*⁶ e pertanto di rivestire la carica di tribuno della plebe, ambitissima dal ceto patrizio nell'ultimo periodo repubblicano.

In tale veste Clodio, nemico accanito di Cicerone per motivi politici e personali⁷, lo fece esiliare, ne demolì la casa sul Palatino e consacrò l'area sulla quale essa sorgeva alla dea *Libertas*⁸. Nella sua accorata orazione dinnanzi ai pontefici chiamati ad occuparsi di questioni di *ius sacrum*, Cicerone chiese di rientrare in possesso del fondo confiscatogli, sul quale ora sorgeva un tempio e una statua dedicati alla dea, contestando in una parte del discorso, connessa ma logicamente autonoma dal resto, la validità dei provvedimenti adottati da Clodio in quanto il suo potere tribunizio sarebbe stato privo di fondamento giuridico e strutturando il ragionamento lungo il triplice asse del diritto sacro, augurale e della *lex*. Ciò che Cicerone intendeva revocare in dubbio era la validità non già dell'atto stesso compiuto da Clodio durante il tribunato, bensì il fondamento della sua elezione alla magistratura plebea.

È in un noto stralcio dell'orazione che pare potersi leggere l'invocazione storicamente più risalente del principio dell'*imitatio naturae* con riguardo all'istituto adottivo, verosimilmente – se non altro agli occhi di Cicerone – l'argomento vincente per convincere i pontefici dell'invalidità dell'arrogazione di Clodio, dal momento che spesso in quell'epoca venivano commesse e tollerate irregolarità procedurali⁹.

Cic. Dom. 14.36: *Dico apud pontifices: nego istam adoptionem pontificio iure esse factam: primum quod eae vestrae sunt aetates ut is qui te adoptavit vel filii tibi loco per aetatem esse potuerit, vel eo quo fuit: deinde quod causa quaeri solet adoptandi, ut et is adoptet qui quod natura iam adsequi non potest legitimo et pontificio iure quaerat, et ita adoptet ut ne quid aut de dignitate generum aut de sacrorum religione minuatur: illud in primis, ne qua calumnia, ne qua fraus, ne qui dolus adhibeatur: ut haec simulata adoptio filii quam maxime veritatem illam suscipiendorum liberorum imitata esse videatur.*

In questo passaggio del discorso pronunciato dinanzi ai pontefici Cicerone ricordava le condizioni di validità dell'adozione *pontificio et legitimo iure* dopo

6 Per approfondimenti sulle vicende politiche e personali che precedettero l'arrogazione di Clodio cfr. GROH, *La transitio*, 387-396 e, in particolare, VERNACCHIA, *L'adozione*, 198-199 e ivi ulteriore bibliografia.

7 Il biografo Svetonio, riferendosi a Clodio, lo definisce '*inimicus eius*' (Svet. *Caes.* 20).

8 Cic. Dom. 40.104 ss. Per un approfondimento sulla spregiudicata carriera politica e sul programma legislativo di Publio Clodio Pulcro si vedano le dense pagine di FREZZA, *La legislazione*, 245-340.

9 Cfr. sul punto VERNACCHIA, *L'adozione*, 201 e RUSSO RUGGERI, *La datio*, 103.

aver richiamato il fine ultimo cui tanto l'*adrogatio* quanto l'*adoptio strictu sensu* doveva tendere, ossia l'instaurazione di un rapporto di filiazione legittima che colmasse la mancanza di una discendenza naturale:

Cic. Dom. 13.34: *Quod est, pontifices, ius adoptionis? Nempe ut is adoptet qui neque procreare iam liberos possit, et cum potuerit sit expertus*¹⁰.

Il primo argomento addotto da Cicerone si sviluppava nella cornice del diritto pontificale¹¹ e si sostanziava – a suo dire – nella mancata osservanza dello *ius pontificium* (*negō istam adoptionem pontificio iure esse factam*) declinata secondo differenti profili. La più aspra censura di Cicerone riguardava il requisito dell'età che doveva essere tale per cui colui che adottava fosse maggiore di chi veniva adottato e quest'ultimo potesse verosimilmente apparire come figlio, condizione che, essendo Clodio molto più anziano di Fonteio, non veniva *in casu* rispettata. Di fronte a questo attacco così puntuale è d'uopo domandarsi se in quell'epoca il principio dell'*imitatio naturae* avesse già acquisito valenza giuridica e costituisse uno dei parametri di validità del vincolo agnatizio padre-figlio instauratosi per mezzo dell'adozione.

Interessanti spunti di riflessione sulla supposta invalidità *iure pontificio* dell'adozione di Clodio provengono dalle preziose notizie sul rito dell'*adoptio* e dell'*adrogatio* tramandate nell'opera di Aulo Gellio (NA 5.19.1-9), sulla scorta

10 Alla luce di questa testimonianza ciceroniana e dei numerosi riferimenti contenuti in particolare nelle commedie di Plauto e Terenzio si è fatta strada in dottrina una diversa valutazione delle ragioni per le quali in età repubblicana si ricorreva all'adozione e si è consolidata nella seconda metà del Novecento la convinzione che la tesi bonfantiana, che definiva l'*adoptio* sino all'epoca giustiniana «non un pio conforto per i padri o le madri orbe di figli, una sentimentale illusione e una morale soddisfazione [...], bensì l'aggregazione di un nuovo membro a un consorzio politico-religioso, con eguali diritti e doveri, fatta al fine di assicurare la continuità e la forza» (BONFANTE, *Corso*, 19) debba ritenersi superata. Per DONATUTI, *Contributi*, 127, già sul finire dell'epoca repubblicana si sarebbe originata una nuova concezione sociale circa la funzione dell'istituto «simile a quella odierna» che non mirava più alla perpetuazione della *familia*, bensì all'instaurazione di un rapporto di filiazione a carattere sentimentale là dove esso mancasse e nelle parole di Cicerone, benché occasionate dalla volontà di colpire politicamente Clodio, trasparirebbe chiaramente questa nuova utilizzazione dell'*adoptio*. Sulle testimonianze dei commediografi circa l'impiego dell'istituto in contesti sociali non politicizzati della Roma repubblicana si rinvia, in particolare, alle osservazioni di RUSSO RUGGERI, *La datio*, 98.

11 Si tralasciano in questa sede, in quanto non direttamente attinenti al tema affrontato, i profili di invalidità della procedura, da una parte, sul piano del diritto augurale per violazione delle norme regolanti la *obnuntiatio* e, dall'altra, su quello della *lex Caecilia et Didia* (98 a.C.) per mancato rispetto dell'intervallo legale dei 24 giorni o 3 mercati per la convocazione dei comizi curiati. Per approfondimenti su questi temi si veda VERNACCHIA, *L'adozione*, 209-213.

delle quali solo al termine di un'attenta valutazione preliminare di una serie di requisiti i pontefici, arbitri della convocazione dei comizi curiati, potevano sottoporre a questi ultimi la (terza, le prime due interrogazioni erano rivolte all'*adrogans* e all'*adrogatus*) *rogatio* con valenza autorizzativa dell'arrogazione, la cui formula, dallo stile arcaizzante, è riportata al § 9 della fonte gelliana (su cui *infra* § 3). Ciò che qui rileva è piuttosto quanto la precede nella descrizione della procedura di *adrogatio* riferita da Gellio, ovvero il riferimento alla *cognitio* pontificale, a cui Gaio nella sua esposizione sui due tipi di adozione (Gai. 1.97-107) invece non fa cenno¹²:

Gell. NA 5.19.5-7: *Sed adrogationes non temere nec inexplorate committuntur; (6) nam comitia arbitris pontificibus praebeantur, quae 'curiata' appellantur, actasque eius, qui adrogare vult, an liberis potius gignendis idonea sit, bonaque eius, qui adrogatur, ne insidiose adpetita sint, consideratur, iusque iurandum a Q. Mucio pontifice maximo conceptum dicitur, quod in adrogando iuraretur. (7) Sed adrogari non potest, nisi iam vesticeps.*

Dal momento che l'*adrogatio* necessitava di un'indagine preliminare sulle parti coinvolte e sulle loro intenzioni, non potendosi compiere '*temere nec inexplorate*' (§ 5), i pontefici erano chiamati ad accertare, in primo luogo, se l'*adrogans* fosse ancora in grado di generare figli in virtù dell'età e, in secondo luogo, che egli non avesse intenzione di appropriarsi con l'inganno dei beni di colui che sarebbe entrato a far parte della sua *familia* in veste di figlio; per evitare questo abuso dell'istituto da parte di colui che intendeva arrogare, quest'ultimo era chiamato a prestare un giuramento, la cui formula – non riferita da Gellio – risale al tempo del pontificato massimo di Quinto Mucio Scevola¹³. A tali verifiche si aggiungeva (§ 7) la condizione che colui che chiedeva di essere arrogato fosse già entrato nella pubertà (*vesticeps*), requisito che, invece, nell'esposizione di Gaio¹⁴ conosceva una deroga per effetto di un'*epistula* di Anto-

12 Sul diverso contenuto delle notizie in Gellio e Gaio, cfr. CASTELLO, *Il problema*, 141-142, il quale ribadisce il convincimento che il giureconsulto e lo scrittore delle *Noctes Atticae* abbiano attinto a fonti «differenti, ma egualmente attendibili». Sull'opera di Gellio di recente anche D'ALESSIO, *Studi*.

13 Non è l'unico caso in cui era necessario giurare che l'atto giuridico non fosse contrario alle finalità per le quali era sorto. Si pensi, ad esempio, alla testimonianza di Liv. 41.9 in tema di manomissione servile.

14 Gai. 1.102: *Item inpuberem apud populum adoptari aliquando prohibitum est, aliquando permissum est: nunc ex epistula optimi imperatoris Antonini, quam scripsit pontificibus, si iusta causa adoptionis esse uidebitur, cum quibusdam condicionibus permissum est. Apud praetorem uero et in prouinciis apud proconsulem legatumue cuiuscumque aetatis adoptare possumus.* Per approfondimenti sulla facoltà di *adrogare* o di *dare in adoptionem* un impubere si rinvia

nino Pio in forza della quale, in presenza di certe condizioni, veniva consentita l'arrogazione di un soggetto impubere. Donne *sui iuris* e pupilli non potevano essere adottati mediante *adrogatio*, le prime a causa della loro estraneità ai comizi e i secondi per effetto del potere che i tutori esercitavano sulle loro persone (§ 10).

Quale fosse il fine preminente della *cognitio* pontificale traspare nitidamente dai profili che dovevano essere indagati, trattandosi cioè di impedire che colui che intendeva procedere all'arrogazione compisse l'atto con il solo scopo di impossessarsi in modo insidioso dei beni di colui che si sarebbe assoggettato alla sua *patria potestas*, snaturando così l'istituto giuridico.

Invero, quanto riportato da Gellio sull'indagine pontificale non si presenta come un insieme di regole inderogabili, ma piuttosto come una serie di criteri di massima che si andarono stratificando nel tempo nell'ambito della valutazione discrezionale dei pontefici e che riflettevano necessariamente i mutamenti della coscienza sociale¹⁵.

Orbene, osservandosi più da vicino i termini dell'indagine svolta dai pontefici si può notare una loro certa corrispondenza con i requisiti che, nelle parole di Cicerone, corrispondevano ad un'arrogazione *pontificio iure facta*, ovvero l'età maggiore dell'arrogatore, l'impossibilità per quest'ultimo di generare dei figli e l'assenza di un'intenzione fraudolenta. A uno sguardo attento non sfugge, tuttavia, che nell'esposizione di Gellio l'età dell'arrogatore non era intesa come dato assoluto, bensì in relazione alla sua capacità riproduttiva, mentre il discorso di Cicerone verteva espressamente sulla differenza di età fra Fonteio e Clodio, condannando il fatto che l'arrogatore fosse più giovane dell'arrogato, fosse sposato e ancora perfettamente in grado di generare dei figli naturali, come si evince dal seguente passaggio dell'orazione ciceroniana:

Cic. Dom. 14.34: [...] *Adoptat annos viginti natus, etiam minor, senatorem. Liberrorumne causa? At procreare potest; habet uxorem, suscipiet ex ea liberos.*

Se dunque, per un verso, emerge sia in Gellio che in Cicerone la funzione surrogatoria dell'arrogazione rispetto alla filiazione naturale, dovendosi accertare l'impossibilità di generare dell'*adrogans* a causa dell'età oppure per altre cause, per un altro verso, alla luce del tenore dell'orazione sorge il legittimo dubbio che già al tempo della *De domo sua* i pontefici avessero incluso quale elemento da considerare nella loro istruttoria preliminare il requisito dell'età superiore dell'arrogatore rispetto all'arrogato.

all'ampio studio di CASTELLO, *Sull'età, passim*. Più in generale sul confronto fra l'esposizione di Gellio e quella di Gaio (1.97-107) si veda lo studio di ARCÉS, *Osservazioni*, 1-36.

15 Cfr. DALLA, *L'incapacità*, 166.

Per giunta, in merito al primo aspetto, il carattere sussidiario dell'arrogazione rispetto alla procreazione naturale, qui circoscritto a valutazioni discrezionali e argomentazioni oratorie, trovò in seguito compimento sul piano giuridico sotto l'influsso delle leggi matrimoniali augustee e in particolare della *lex Iulia et Papia* che, come è noto, liberava le donne ultracinquantenni e gli uomini ultrasessantenni dall'onere di contrarre matrimonio e di procreare¹⁶ poiché si presumeva superata l'età fertile¹⁷. Quale riflesso di tale presunzione legale, si legge in un brano di Ulpiano che affinché l'atto di arrogazione avesse luogo bisognava dapprima indagare l'età dell'arrogatore e, qualora questo non avesse già superato il sessantesimo anno, accertare l'esistenza di una causa che giustificasse il ricorso all'arrogazione in funzione suppletiva della (mancante) filiazione naturale.

D. 1.7.15.2 (Ulp. 26 *ad Sab.*): *In adrogationibus cognitio vertitur, num forte minor sexaginta annis sit qui adrogat, quia magis liberorum creationi studere debeat: nisi forte morbus aut valetudo in causa sit aut alia iusta causa adrogandi, veluti si coniunctam sibi personam velit adoptare.*

Oggetto di *cognitio*¹⁸ erano pertanto l'età dell'arrogatore e la causa della mancanza di una discendenza biologica per il minore di sessant'anni, il quale, se non era incapace di procreare in forza di un *morbus* o di una *valetudo*, doveva *magis liberorum creationi studere*.

Alla luce di questa testimonianza ulpiana sembrava che l'istituto fosse riservato a coloro che, per età o per determinate patologie, non erano in grado di

16 Sulla legislazione matrimoniale augustea la letteratura è sterminata, pertanto ci si limita in questa sede a richiamare i lavori più recenti, alla cui estesa bibliografia si rimanda. Così, fra gli altri, BONIN, *Tra ius*, 1-45; BISIO, *Il 'ius'*, 127-165; LAMBERTI, *I senatus*, 474; MASTROROSA, *Les dernières*, 231-245.

17 Tit. Ulp. 16.3: *Qui intra sexagesimum vel quae intra quinquagesimum annum neutri legi paruerit, licet ipsis legibus post hanc aetatem liberatus esset [...]*. Questo passaggio dei *tituli* pseudo-ulpiane fa riferimento ad un senatoconsulto di età tiberiana, detto 'Persiciano', il quale prevedeva che le ultracinquantenni e gli ultrasessantenni, liberati dall'onere del matrimonio e della procreazione secondo la *lex Iulia et Papia*, che non avessero obbedito al dettato della legge, sarebbero stati comunque sanzionati secondo la legislazione matrimoniale augustea. Per approfondimenti su questo e su altri interventi integrativi della normativa matrimoniale precedente in età postaugustea cfr. LAMBERTI, *I senatus*, 469-491. Sulla questione relativa ai limiti massimi di età si vedano anche i lavori di MANFREDINI, *Il matrimonio*, e BONIN, *Intra legem*.

18 È verosimile che la stessa indagine venisse svolta da magistrato nella fase di *addictio* per quanto riguarda la procedura di adozione. Cfr. RUSSO RUGGERI, *La datio*, 326, che definisce l'*addictio* magistratuale un provvedimento «autoritativo emanato in base ad un esame di merito».

avere figli e dovevano ricorrere a un surrogato, tendenza già emersa – come si è appena evidenziato – secoli prima in Gellio e Cicerone.

Con riguardo alla seconda suggestione, ovvero la vigenza¹⁹ già sul finire dell'età repubblicana di una valutazione naturalistica dell'istituto adottivo, degna di nota è la chiusa di *Dom.* 14.36 in cui Cicerone esprimeva l'esigenza che l'adozione simulasse la procreazione naturale:

Cic. *Dom.* 14.36: [...] *ut haec simulata adeptio filii quam maxime veritatem illam suscipiendorum liberorum imitata esse videatur.*

Certamente il richiamo di Cicerone all'esigenza che la *simulata adeptio filii* imitasse la filiazione naturale – e qui non si può non mettere in risalto l'uso del lemma *imitata* – dimostra come tale questione, declinata in particolare nella dimensione anagrafica delle parti coinvolte, fosse già avvertita a suo tempo a livello sociale e morale²⁰ e sarebbe sfociata poi, sul piano strettamente giuridico, nella nota *quaestio* riportata da Gaio in Gai. 1.106; quest'ultimo passo gaiano, unitamente alle altre fonti giuridiche che forniscono testimonianze sulle riflessioni dei giuristi dell'età successiva a Cicerone verranno esaminate *infra* nel § 4.

D'altronde, come è stato osservato anche in dottrina, lo stesso Cicerone non avrebbe incentrato la sua accusa sulla differenza di età per screditare la figura morale e politica di Clodio se non fosse stato certo che la sua retorica avrebbe trovato eco nel sentimento sociale²¹. Del resto, è viepiù verosimile che, a fronte della nuova situazione socio-politica – la quale al fine di evitare abusi dell'istituto imponeva l'introduzione di 'freni' alla facoltà dei *patresfamilias* di arrogare un proprio concittadino²² –, i pontefici abbiano avvertito l'urgenza di adattare l'oggetto della loro indagine alle esigenze dei tempi e abbiano di conseguenza innovato, sul piano della prassi, le antiche norme di *ius pontificium*.

Alla luce di ciò, se le fonti esaminate non consentono di affermare con certezza che già all'epoca di Cicerone la maggiore età dell'arrogatore fosse stata

19 A fronte del pensiero di LONGO, *Corso*, 37, per il quale Cicerone avrebbe denunciato soltanto una violazione dello *ius pontificium* e non anche dello *ius civile*, si è consolidato in letteratura piuttosto il convincimento di CASTELLO, *Sull'età*, 74 nt. 19, secondo cui in materia di adozione *ius pontificium* e *ius legitimum* sarebbero «parte viva del *ius civile* fin da epoca assai antica». Con riguardo al *ius pontificium* si veda SEELENTAG, *Ius*.

20 Anzi, probabilmente fu proprio l'episodio di Clodio ad originare il dibattito successivo sul piano giuridico. Cfr. RUSSO RUGGERI, *La datio*, 287.

21 Cfr. LONGO, *Corso*, 36 e CASTELLO, *Norme*, 202 nt. 25. Sul punto, da ultima, anche RAVIZZA, *Alcune*, 7-8.

22 Sui mutamenti del concetto e delle finalità dell'*adrogatio* con il trascorrere dei secoli si veda lo studio di CASTELLO, *Il problema*, *passim*.

assurta a requisito giuridico necessario per la validità del negozio, è d'altra parte indubbio che era emersa, anche sul piano del diritto, l'esigenza che il vincolo di filiazione sorto per effetto dell'arrogazione rispondesse ai caratteri della filiazione naturale.

3. La natura come modello normativo: *filiusfamilias* per natura o per diritto

Nella formula curiata di arrogazione richiamata da Gellio²³ deve essere messa in luce la presenza di un elemento di grande interesse:

Gell. NA 5.19.9: *Eius rogationis verba haec sunt: 'Velitis, iubeatis, uti L. Valerius L. Titio tam iure legeque filius siet, quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset, utique ei vitae necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est. Haec ita, uti dixi, ita vos, Quirites, rogo'*²⁴.

Il collegio pontificale, nella persona del pontefice massimo, chiedeva all'assemblea comiziale di autorizzare che l'*adrogatus* diventasse per diritto e per legge²⁵ *iustus filius*²⁶ dell'*adrogator* come se fosse nato da quest'ultimo e dalla sua legittima moglie. In questa 'finzione' di filiazione naturale (*quam si... esset*) si racchiude *in nuce* il principio secondo cui il vincolo adottivo rappresenta un'imitazione del vincolo biologico²⁷; il legame di parentela agnaticio fondato sull'*adrogatio* riproduce quindi, sul piano degli effetti giuridici, il vincolo che si instaura fra padre e figlio per effetto di nascita in costanza di giuste nozze.

23 Per un esame dei mutamenti della struttura formale dell'*adrogatio* e in particolare della citata formula della *lex curiata adrogationis* si veda la ricerca storica-costruttiva di CERAMI, *Sulla struttura*, 85-109.

24 La *lex curiata de arrogatione P. Clodii* venne proposta da Cesare, a cui Clodio era fedelissimo, in veste di pontefice massimo e votata nel giorno stesso in cui Cicerone aveva pronunciato l'orazione in difesa di C. Antonio, senza osservare il *trinundinum* (Svet. *Caes.* 20). Per ulteriori ragguagli sulla datazione della *lex curiata* si rinvia all'elenco cronologico dell'attività legislativa dei comizi romani di ROTONDI, *Leges*, 52 nt. 2.

25 La locuzione '*iure legeque*' si presta a diverse spiegazioni, ma l'orientamento oggi maggioritario vi legge un riferimento al *ius Quiritium* e alla *lex curiata adrogationis*. Così, per tutti, CERAMI, *Sulla struttura*, 94. In passato, ad esempio, BROGGINI, *Ius*, 71, rinviava la locuzione '*iure legeque*' a generiche «disposizioni legislative» che definiscono lo statuto giuridico del figlio.

26 Cfr. anche Gai. 1.99 con riferimento all'origine del termine *adrogatio*: [...] *quia et is, qui adoptat, rogatur, id est interrogatur, an uelit eum, quem adoptaturus sit, iustum sibi filium esse* [...].

27 Molto incisiva è la descrizione che THOMAS, *Imago*, 39, offre per questa operazione concettuale, il quale, nella traduzione italiana di Giuseppe Lucchesini, parla di «un'istituzione presentata come il suo doppio».

Alla luce di questa osservazione si può difatti scorgere nei *concepta verba* della formula riportata nel testo gelliano un primo aspetto della massima *adoptio naturam imitatur* con valenza più generale rispetto al secondo aspetto che prenderà forma grazie all'elaborazione giurisprudenziale classica e tardo-classica. L'assimilazione formalizzata nella *lex curiata adrogationis* contemplava la dimensione degli effetti prodotti dall'arrogazione, effetti che ricalcavano pienamente quelli sorti in virtù dell'appartenenza alla famiglia dell'arrogatore per effettiva nascita. Guardandosi all'adozione come a un perfetto surrogato della filiazione naturale, le conseguenze giuridiche del fenomeno naturale della nascita venivano artificialmente riprodotte dall'istituto giuridico, principio che ricompare in un noto testo di Ulpiano contenente una particolareggiata disamina del termine *familia* e nel passo del suo allievo Erennio Modestino collocato dai compilatori in apertura del titolo *De adoptionibus*:

D. 50.16.195.2 (Ulp. 46 *ad ed.*): [...] *Iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps* [...].

D. 1.7.1 pr. (Mod. 2 *reg.*): [...] *Filios familias non solum natura, verum et adoptiones faciunt*²⁸.

Con riferimento alla *familia proprio iure* Ulpiano enumera le persone che erano sottoposte al potere del padre di famiglia, specificando che tale legame poteva sorgere per *natura* oppure, in via surrogatoria, per mezzo di un negozio giuridico. Nel tipico stile più sintetizzante e ordinante, Modestino enuncia sostanzialmente lo stesso principio del maestro, ovvero che la pratica dell'adozione instaurava un rapporto equivalente a quello sorto naturalmente per nascita all'interno di un giusto matrimonio. Pertanto, il diritto riproduceva artificialmente il rapporto naturale, il quale, a sua volta, era frutto di una costruzione giuridica, dal momento che era considerato padre legittimo solo colui che il matrimonio indicava come tale (D. 2.4.5 [Paul. 4 *ad ed.*]: [...] *pater vero is est, quem nuptiae demonstrant*), non essendo il legame di consanguineità fra il *pater* e il *filius* a determinare il vincolo familiare rilevante per il diritto. In tal

28 Inequivocabile è l'analogia anche con Gai. 1.97 (*Non solum tamen naturales liberi secundum ea, quae diximus, in potestate nostra sunt, uerum et hi, quos adoptamus*) e con un frammento dei *Tituli ex corpore Ulpiani* (Tit. Ulp. 8.1: *Non tantum naturales liberi in potestate parentum sunt, sed etiam adoptivi*). Per una rilettura dell'origine dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, che cerca di superare la *communis opinio* per cui probabilmente l'opera sarebbe stata il risultato della rielaborazione di materiali classici ulpiane (ma non solo) con una stretta dipendenza dalle Istituzioni gaiane, si veda il contributo di MATTIOLI, *Un tentativo*, 85-117.

modo, la famiglia romana si configurava come un organismo normativamente edificato, dove la legittimità del vincolo filiale risiedeva non nel semplice legame biologico, bensì nella potestà attribuita tramite il diritto.

Pertanto, si può concludere che, sotto questo profilo, l'imitazione della natura consisteva in una trasposizione normativa del rapporto naturale per effetto dell'istituto adottivo, col risultato che l'adozione produceva sul piano degli effetti giuridici le stesse conseguenze prodotte dal fatto naturale nella nascita all'interno di *iustae nuptiae*, a sua volta – come si è messo in luce – rappresentata come un modello normativo definito dal diritto.

Questo (primo) profilo della funzione paradigmatica della natura – qui intesa come fatto biologico della nascita – si può riscontrare altresì in una fonte di diversa natura, ovvero in un testo appartenente al genere declamatorio. Infatti, come è stato osservato²⁹, lo studio dei rapporti fra *ius* e *natura* nel pensiero giuridico romano può arricchirsi di nuove suggestioni grazie all'accostamento alle *declamationes* di I e II secolo, sia pur con l'accortezza di non dimenticare i limiti rappresentati dalla loro origine didattica e dalla natura fittizia dei casi giuridici affrontati, come pure il sospetto della commistione fra principi giuridici greci e romani. Pur prive di un autentico valore normativo, le fonti retoriche, da una parte, offrono un privilegiato punto di osservazione sulla mentalità giuridica e culturale romana che inevitabilmente orientava non solo l'agire sociale ma anche la *scientia iuris* e, dall'altra, riflettono il modo in cui i valori morali e il diritto, soprattutto quello privato, veniva realmente percepito.

Limitandosi ora l'indagine all'istituto di nostro interesse, il motivo dell'*adoptio* che imita la natura si ritrova negli scritti declamatori³⁰ del retore Calpurnio Flacco, la cui nascita è da porsi tra il regno di Adriano e quello di Antonino

29 MANTOVANI, *I giuristi*, 323, parla di «nuovo impulso» e di sperimentazione di una «nuova prospettiva» derivante dall'inclusione delle arringhe scolastiche nel novero delle fonti indagate.

30 Il testo di riferimento è il volume di commento e traduzione di SUSSMANN, *The Declamations*, basato sulla precedente edizione dell'opera curata da Lennart Håkanson per la collezione dei classici Teubner (*Calpurnius Flaccus. Declamationum Excerpta*, Stuttgart 1978). Cfr. la recensione del volume di TABACCO, *Calpurnio*, 187-191, WINTERBOTTOM, *Calpurnius*, 40-42 e DESCHAMPS, *The Declamations*, 228-229. Per quanto concerne la questione relativa all'attendibilità del genere declamatorio ai fini della conoscenza di istituti giuridici si veda REGALI, *Osservazioni*, 163: «Apparentemente una declamazione come il Gladiatore [...] sembra avere tutti i requisiti per avvalorare il giudizio negativo che per lungo tempo ha accompagnato questo tipo di lavori e che solo una parte della critica più moderna ha modificato, rivalutando l'importanza delle declamazioni come fonti per lo studio del diritto antico». Cfr. sull'argomento anche BONNER, *Roman*, 131; PAOLI, *Droit*, 175-199; TABACCO, *Le declamazioni*; MANTOVANI, *I giuristi*, 326-327.

Pio³¹. Di evidente ispirazione senecana³², la declamazione XXX illustra un tipico utilizzo dell'istituto adottivo in epoca classica, ossia quello diretto a far ricadere un *liber naturalis* sotto la potestà del proprio *pater* oppure dell'avo:

Calp. Decl. XXX Nepos ex meretricio susceptu: *Qui habebat filios frugi et luxuriosum, <luxuriosum> ob amore<m> meretricis abdicavit. Abdicatus se ad meretricem contulit. Illic cum aegrotare coepisset, misit ad patrem et commendavit illi filium de meretrice susceptum rogans, ut eum in familiam recipiat, et obiit. Vult illum senex in familiam recipere. reus est alteri filio dementiae. Necesse est me hodie in hac causa amplius dolere quam dicere. Pius est sine dubio filius, qui in patre mentis errorem morbo potius assignat et fato quam moribus. Miseranda potius in meo patre quam accusanda dementia est. Multum potest abdicatio, cum timetur; post ex pudore iam liberius erratur. Vos interrogo, iudices, utrum sit sanus, qui et suos abdicat et adoptat alienos. Adoptio sancta res est, quidni, quae beneficia naturae et iuris imitatur. In quo puero nescio, quid sit indignius, utrum patris origo quod est dubia, an matris origo quod certa est. Dixit ille suum filium, dixit ut amator, dixit immo ipse iam parum sanus.*

Come emerge dalla *narratio*, un uomo è padre di due figli, uno *frugi* e l'altro *luxuriosus*, e disereda il secondo a causa della sua relazione amorosa con una prostituta. La coppia concepisce un bambino che viene riconosciuto dal figlio diseredato, il quale, dopo essersi gravemente ammalato, chiede al padre di accogliere in famiglia il proprio discendente dopo la sua morte. Mentre il padre è favorevole all'adozione del nipote, l'altro figlio si oppone fermamente, accusando il genitore di *dementia* e commiserandolo, più che condannandolo, per la sua (presunta) malattia mentale che lo porta a voler conferire a un estraneo dalla turpe linea materna lo status di *filius* concepito *ex iustis nuptiis*.

È nell'esposizione delle argomentazioni del figlio *frugi* che s'incontra il riferimento alla natura quale criterio cui l'istituto adottivo si ispira: *adoptio sancta res est, quidni, quae beneficia naturae et iuris imitatur*³³. L'adozione è un atto

31 Per ragguagli sulla vita, peraltro poco documentata, del retore cfr. BRZOSKA, *Calpurnius*, 1371-1373 e SUSSMAN, *The Declamations*, 6-7. Quale testimonianza del rinnovato interesse in ambito filologico e letterario per Calpurnio Flacco e per i 53 brevi *excerpta* a lui attribuiti e confluiti in un'antologia di dieci oratori minori (*Corpus decem rhetorum minorum*) si veda *Reading* (ed. by M.T. Dinter, C. Guérin and M. Martinho), *passim* e la recensione di LENTANO, *Reading*, 148-153.

32 La stessa situazione descritta da Calpurnio Flacco si ritrova nelle *controversiae* di Seneca padre: *Contr.* 2.4. Sul frequente parallelismo fra i temi trattati si veda anche LANFRANCHI, *Il diritto*, 16.

33 MANTOVANI, *Sul Liber*, 610, individua in questa definizione retorica di *adoptio* il precedente più vicino alla definizione formulata dall'autore dell'*Epitome* Gai in apertura del titolo *De adoptionibus* (Gai Ep. 1.5 pr.): *Adoptio naturae similitudo est, ut aliquis filium habere possit,*

sacro che ricrea gli stessi benefici sorti dalla natura e dal diritto: non è, pertanto, ammissibile che a beneficiarne sia il figlio di una prostituta, la cui paternità, peraltro, non può essere accertata. *Imitare naturam* assume dunque anche in questo contesto declamatorio una funzione prescrittiva, stabilendo il parametro di riferimento per determinare le conseguenze dell'atto sul piano giuridico.

Di seguito verrà approfondito un secondo profilo del principio naturalistico che concerne più direttamente le condizioni, elaborate dalla giurisprudenza classica, che dovevano verificarsi nel caso concreto affinché il vincolo di filiazione instauratosi per mezzo dell'adozione potesse ritenersi valido e produttivo degli effetti della filiazione legittima.

4. (segue) La natura come modello normativo: la verosimiglianza del rapporto adottivo

Come si è cercato di mettere precedentemente in luce, sul finire della Repubblica i tempi erano ormai maturi perché il requisito della maggiore età dell'arrogatore o dell'adottante abbandonasse la sfera morale e sociale³⁴ e trovasse una propria collocazione sul piano giuridico, diventando così oggetto di riflessione per le generazioni dei giuristi di età imperiale³⁵.

Una prima attestazione dell'esistenza di una discussione in tal senso si incontra in un passo di Giavoleno Prisco, operante durante il regno di Traiano. Secondo la ricostruzione palinogenetica di Lenel³⁶ questo frammento, tratto dal sesto dei *libri ex Cassio*, era collocato nel titolo '*De adoptionibus*' e, sebbene non facesse espressa menzione della condizione anagrafica dell'adottante, segnalava la necessità che il rapporto di filiazione generato dall'*adoptio* sorgesse tra coloro che per natura potevano discendere l'uno dall'altro:

D. 1.7.16 (Iav. 6 ex Cass.): *Adoptio enim in his personis locum habet, in quibus etiam natura potest habere.*

Senza dubbio espressione di una richiesta emergente dal tessuto sociale a fronte di una lacuna nella disciplina giuridica dell'istituto, il principio enunciato da Giavoleno era volto a stabilire, con una formulazione alquanto generica, che tra l'adottante e l'adottato si instaurasse un rapporto di filiazione che

quem non generaverit. La consonanza, spiega Mantovani, sarebbe indice della familiarità retorica dell'epitomatore e ne segnalerebbe il buon livello culturale.

34 DONATUTI, *Contributi*, 130.

35 In generale per una configurazione dell'istituto dell'adozione si veda lo studio di VOLTERRA, *La nozione*, e più recentemente MIGLIORINI, *L'adozione*.

36 LENEL, *Palinogenesia* I, 280.

rispettasse e riproponesse le condizioni e i limiti imposti dalla natura e fosse il più possibile verosimile³⁷.

Superati i sospetti di rimaneggiamento in sede compilatoria³⁸, il breve enunciato di Giavoleno non permette di tratteggiare con precisione la portata dell'affermazione, ovvero se essa si riferisse a profili specifici del rapporto di filiazione, come ad esempio la differenza di età e la capacità di generare, oppure se si limitasse a imporre³⁹ una certa credibilità del rapporto di filiazione sorto dall'*adoptio*. Farebbe propendere per la prima interpretazione la ben nota testimonianza gaiana in cui il giurista antoniniano accenna a una *quaestio* che era comune a entrambi i tipi di *adoptio*, ossia se l'arrogatore/adottante dovesse necessariamente essere maggiore di età dell'arrogato/adottato:

Gai. 1.106: *Sed et illud, de quo quaestio est, an minor natu maiorem natu adoptare possit, utriusque adoptionis commune est.*

Se, dunque, in età antoniniana il requisito dell'età rappresentava ancora una questione controversa, è verosimile che il richiamo alla natura come principio ordinatore dell'adozione non avesse ancora assunto nella riflessione giurisprudenziale precedente e coeva contorni ben definiti. Tuttavia, già all'epoca di Giavoleno esistevano certamente i presupposti culturali, filosofici e sociali che avrebbero condotto alla sua successiva codificazione. Si veda quale specchio della morale dell'epoca il seguente stralcio tratto dal quindicesimo libro degli *Annales* in cui Tacito descrive un *senatus consultum* di età neroniana, denominato 'Memmiano' volto a contrastare le 'adozioni fittizie', ossia quelle messe in atto unicamente per ottenere benefici pubblici o onori, senza che vi fosse una

37 THOMAS, *Imago*, 40-41 osserva infatti che «il rapporto intercorrente fra l'adozione e la filiazione non adottiva è piuttosto quello che passa fra verosimile e vero».

38 Nota è la descrizione che di questo passo fece BONFANTE, il quale in *Corso*, 39, lo definì «barocco nella forma» e «assolutamente errato nella sostanza» per l'epoca di Giavoleno, tesi condivisa da LONGO, *Corso*, 38, e da quella parte di dottrina che contestava la classicità della massima *adoptio naturam imitatur*. Questa *communis opinio*, radicata nei filoni degli studi di critica interpolazionistica dei primi decenni del Ventesimo secolo, venne criticata e in seguito superata da chi, al contrario, considera il brano autentico e indaga i profili naturalistici dell'adozione classica: si veda, ad esempio, MASCHI, *La concezione*, 44-51; CASTELLO, *Sull'età*, 348; DALLA, *L'incapacità*, 170; RUSSO RUGGERI, *La datio*, 285; RAVIZZA, *Alcune*, 10.

39 Esigenza che nasce alla luce dei sempre più frequenti usi impropri e illegali che dell'adozione facevano, in particolare, gli *orbi* e i *celibi* al fine di eludere le leggi augustee e che resero necessario al tempo di Nerone un intervento senatorio in forza del quale una *simulata adoptio* non avrebbe consentito l'ottenimento di cariche pubbliche e non avrebbe comportato vantaggi ereditari. Cfr. Tac. *Ann.* 15.19 (si veda *infra* nel testo). Qualche ragguaglio sul senatoconsulto in LAMBERTI, *I senatus*, 486 e in BUONGIORNO - CHERCHI, *Origine*, 14-16.

reale intenzione di accogliere un nuovo membro nel proprio consorzio familiare:

Tac. *Ann.* 15.19.2: [...] <Igitur qui filios genuerant> magna cum invidia senatum adeunt, ius naturae, labores educandi adversus fraudem et artes et brevitatem adoptionis enumerant.

Dopo aver delineato il fenomeno che aveva originato l'intervento senatorio (§ 1), lo storiografo ricorda che furono proprio i padri naturali degli adottati a richiederlo, adducendo tra le argomentazioni anche il rispetto dello *ius naturale*. Tale richiamo del ruolo che la natura doveva necessariamente avere nel regime delle adozioni sottolinea implicitamente che l'adozione, per essere autentica, avrebbe dovuto essere idealmente modellata sulle leggi naturali e non strumentalizzata per perseguire finalità illecite e ambizioni personali.

La controversia sembra essersi risolta con la successiva generazione di giuristi, come pare si possa evincere da un brano di Modestino, il quale fa eco, ancora una volta, a un responso del maestro Ulpiano:

D. 1.7.15.3 (Ulp. 26 *ad Sab.*): *Item non debet quis plures adrogare nisi ex iusta causa, sed nec libertum alienum, nec maiorem minor.*

D. 1.7.40.1 (Mod. 1 *diff.*): *Non tantum cum quis adoptat, sed et cum adrogat, maior esse debet eo, quem sibi per adrogationem vel per adoptionem filium facit, et utique plenae pubertatis: id est decem et octo annis eum praecedere debet.*

Non vi è molto da aggiungere a quanto emerge con evidenza dal testo di Ulpiano e del suo allievo Modestino, ossia che l'adottante doveva necessariamente essere maggiore d'età dell'adottato e che questa regola valeva tanto per l'*adrogatio*, quanto per l'*adoptio*⁴⁰.

Di carattere istituzionale è invece, secondo un'opinione dottrinale pressoché unanime, la parte finale del frammento di Modestino, poiché il requisito indicato, ossia una differenza di età fra adottante e adottato pari a diciotto anni (*plena pubertas*), trova la sua collocazione genuina nell'epoca di Giustiniano (I. 1.11.4).

Il secondo profilo che concorre con il requisito dell'età a dare vita a un valido – e verosimile – rapporto di filiazione adottiva riguarda la capacità di procreare dell'adottante. Le fonti che ne trattano sono sul punto sostanzialmente coincidenti e per metterne a fuoco l'uniformità della tradizione, verranno richiamate

40 Sulla riferibilità del brano di Ulpiano anche all'*adoptio*, nonostante tratti esplicitamente solo di *adrogatio*, e sul superamento dei sospetti di genuinità del testo si rinvia a RUSSO RUGGERI, *La datio*, 290-293, la quale è anche dell'opinione che Ulpiano stia qui riferendo non la sua opinione personale al riguardo, bensì una regola ormai generalmente accettata.

di seguito congiuntamente. Gaio, così come l'epitomatore e l'anonimo autore dei *Tituli ex corpore Ulpiani*, riferisce la regola per cui anche chi non era in grado di generare, come gli *spadones*, potevano ricorrere all'*adrogatio* e all'*adoptio* per procurarsi un figlio:

Gai. 1.103: *Illud uero utriusque adoptionis commune est, quod et hi, qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt.*

Gai Ep. 1.5.3: *Spadones autem, qui generare non possunt, adoptare possunt: et licet filios generare non possint, quos adoptauerint, filios habere possunt.*

Tit. Ulp. 8.6: *Hi qui generare non possunt, velut spado, utroque modo possunt adoptare; idem iuris est in persona caelibis*⁴¹.

D. 1.7.2.1 (Gai. 1 *inst.*): *Illud utriusque adoptionis commune est, quod et hi, qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt.*

Il principio che emerge dalle fonti suddette è, da una parte, che tutti coloro che erano incapaci di procreare potevano accedere all'adozione e, dall'altra, che il termine *spado* aveva una funzione meramente esemplificativa (*hi, qui generare non possunt ... velut, quales sunt spadones*), riconoscendosi questa facoltà anche al *thlibia* e all'evirato⁴².

Ben diversa è l'impostazione delle Istituzioni giustinianee, dove sulla scorta di I. 1.11.9 l'adozione era ammessa esclusivamente alla categoria degli *spadones* mentre era esclusa per i *castrati*. La chiave di lettura di questa nuova disciplina più restrittiva è contenuta nella Parafrasi greca di Teofilo che, quale membro

41 Per DALLA, *L'incapacità*, 174 il riferimento ai celibi è da mettere in relazione con le leggi augustee. Sull'origine, le caratteristiche e la trasmissione dei *Tituli ex corpore Ulpiani* si veda lo studio di AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische*.

42 Questa interpretazione, unanimemente accolta dalla dottrina anche se non sono mancate voci discordanti, è stata avanzata da BONFANTE, *Corso*, 41. *Contra* RUSSO RUGGERI, *La datio*, 296-305, che ritiene preferibile pensare che la distinzione, ai fini della capacità riproduttiva, fra i castrati e gli *spadones* sia già emersa in età classica «essendo più logico credere che al disprezzo e all'ostilità sociale si sia risposto, sul piano giuridico, con una limitazione di capacità, anziché, al contrario, con una 'apertura' che difficilmente risulterebbe spiegabile sotto il profilo sociologico». In considerazione della probabile polivalenza del termine *spadones* nelle fonti età imperiale, anche DALLA, *L'incapacità*, 131-160, dimostra con evidenze testuali che la giurisprudenza classica conosceva una distinzione, nell'ambito di questa categoria generale, fra *spadones* in senso stretto, ossia chi non era fertile per una patologia, e *castrati* (ad esempio, in D. 28.2.6 pr. [Ulp. 3 *ad Sab.*] in tema di nomina di eredi postumi). Tuttavia, egli ritorna nei risultati all'interpretazione di Bonfante. Per ulteriore letteratura sulla tesi di Bonfante e sui tentativi di superamento si veda FAYER, *La familia*, 367-368 e sui castrati i più recenti contributi di PULIATTI, *Il diritto*, GALGANO, *Tertium*, e BONIN, *Intorno*.

della commissione che redasse in latino le Istituzioni, elaborò in lingua greca una trattazione dell'istituto dell'*adoptio* più ampia rispetto al testo originale. Nel paragrafo 1.11.9 della Parafrasi Teofilo distingue a questo proposito fra *spadones*, *castrati* e *thlibiae* e fornisce per ciascuna categoria di εὐνοῦχος – termine onnicomprensivo – una definizione: gli *spadones* erano coloro che per una malattia o per frigidità che disturbava gli organi genitali erano impediti dal generare figli, ma una volta liberati da questa patologia potevano procreare; i *thlibiae* erano invece coloro che accidentalmente avevano subito lo schiacciamento dei testicoli ad opera della madre o della nutrice e i *castrati* erano coloro che subirono il taglio degli organi genitali. La condizione di potenziale guarigione, seppur astratta, che Teofilo riconosceva agli *spadones* e negava ai *thlibiae* e ai castrati, irrimediabilmente incapaci di procreare, faceva sì che solo i primi potessero adottare e questa restrizione, a ben vedere, si sposava con la nuova concezione del principio naturalistico che, se da una parte doveva conciliarsi con il principio classico dell'*imitatio naturae*, dall'altra, doveva ispirarsi in età giustiniana a una nuova rappresentazione dell'adozione⁴³. Oltre alle modifiche sul piano strutturale e degli effetti, l'istituto giuridico dell'adozione perse in ragione dell'influsso dei diritti ellenici e del sentimento cristiano la sua natura più classica di «strumento di aggregazione ad un gruppo estraneo» per diventare un «mezzo di conforto per la mancanza o la perdita di propria discendenza naturale»⁴⁴, il quale non doveva più essere determinato da motivi puramente politici, economici e successori.

La disciplina giustiniana dell'adozione s'ispirava a questo nuovo concetto filantropico⁴⁵ dell'istituto che si rifletteva nei requisiti della maggiore età dell'a-

43 Molto significativa è la definizione dell'istituto adottivo posta da Teofilo in apertura del paragrafo 1.11 che ne mette in luce questa sua nuova dimensione, secondo la quale l'adozione è un atto finalizzato ad ottenere il conforto dei figli, come mezzo consolatorio per chi è privo di discendenza naturale.

44 RUSSO RUGGERI, *La datio*, 9.

45 Questo nuovo concetto filantropico dell'istituto adottivo recepisce e consolida una tendenza già emersa nell'ambito della legislazione imperiale che si manifesta con chiarezza in C. 8.47.5 (Imp. Diocl. et Maxim. AA. et CC. Syrae, a. 291). Gli imperatori Diocleziano e Massimiano, pur ribadendo il principio secondo cui una donna non può compiere un'*adrogatio* – in quanto priva di *patria potestas* –, ammettono che, per speciale indulgenza e per esaudire il desiderio di Syra (*permittedimus*), una madre priva di figli possa 'adottare' il proprio figliastro *in solacium amissorum filiorum*. In questa decisione emerge un elemento nuovo e significativo: l'adozione non è più considerata solo come un atto giuridico volto ad assicurare la continuazione della famiglia e del culto domestico, ma come un mezzo per offrire conforto e sostegno affettivo. L'accento si sposta progressivamente dall'aspetto patrimoniale e politico a quello morale e umano del rapporto genitore-figlio. Sul noto rescritto si veda, in particolare, SCIORTINO, *Sull'adozione*, 15-18 e ivi altra letteratura.

dottante, corrispondente a un lasso di tempo pari a 18 anni (*plena pubertas*), e della capacità riproduttiva almeno potenziale, disconosciuta ai castrati:

I. 1.11.4: *Minorem natu non posse maiorem adoptare placet*⁴⁶: *adoptio enim naturam imitatur et pro monstro est ut maior sit filius quam pater. Debet itaque is qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit, plena pubertate, id est decem et octo annis praecedere.*

I. 1.11.9: *Sed et illud utriusque adoptionis commune est, quod et hi, qui generare non possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt, castrati autem non possunt.*

Se il requisito dell'età non ha subito sostanziali modifiche rispetto all'età classica, anzi venne ulteriormente dettagliato con l'inserimento dell'intervallo generazionale pari a 18 anni, il profilo della fertilità dell'adottante assunse una fisionomia profondamente diversa. Mentre in età classica la capacità di generare non era, agli occhi dei giuristi, una condizione essenziale per compiere una valida adozione, provocando in questo modo una vera e propria 'alterazione' del principio naturalistico nella misura in cui veniva superata la realtà naturale attraverso la finzione giuridica dell'adozione – ad esempio anche chi era biologicamente incapace di generare, come gli *spadones* e i castrati, poteva adottare e arrogare⁴⁷ –, questa violazione delle leggi della natura non venne più tollerata da Giustiniano, con il quale la massima *adoptio naturam imitatur* raggiunse piena formalizzazione e compiutezza sostanziale. Emblematica della nuova natura protettiva e affettiva assunta dall'istituto è la scelta dell'espressione *pro monstro est*, che è in grado di esprimere il sentimento di repulsione per un rapporto di filiazione adottiva in cui venissero violate le macroscopiche leggi della natura e di manifestare l'esigenza che il rapporto di discendenza artificiale fosse il più verosimile possibile.

5. Riflessioni conclusive

Dall'osservazione delle fonti risulta emergere che, nel corso dell'esperienza giuridica romana, l'adozione da strumento giuridico-pratico sorto per rispondere a esigenze patrimoniali e di continuità familiare ha maturato aspetti di un istituto suppletivo di legami familiari biologici e affettivi.

46 L'uso del verbo *placet* non indicherebbe l'enunciazione di un principio nuovo da parte di Giustiniano, bensì la sua adesione a una regola ormai consolidata e pacifica: cfr. RAVIZZA, *Alcune*, 12-13, con rinvio alla letteratura precedente.

47 THOMAS, *Imago*, 41, richiama anche il caso dei celibi che potevano adottare (D. 1.7.30 [Paul. 2 reg.]) e dell'adozione di un nipote nato da un figlio mai nato (D. 1.7.43 [Pomp. 20 Quint. Muc.]), fattispecie in cui è evidente «fin dove siano stati spinti i limiti dell'apparenza richiesta dalla natura».

È inoltre emerso che la procreazione naturale non era, agli occhi dei giuristi romani, soltanto un fenomeno oggettivo da osservare, ma possedeva un carattere prescrittivo che si manifestava su due piani strettamente connessi e complementari, il primo dei quali concerneva gli effetti dell'adozione, ovvero la disciplina del vincolo concreto di filiazione legittima che si instaurava artificialmente per mezzo dell'adozione. Nella formula della *rogatio* che il pontefice massimo rivolgeva all'assemblea popolare tramandataci da Gellio può riconoscersi la genesi di questo primo profilo del principio naturalistico nell'eloquente espressione '*tam iure legeque filius siet*' finzione che faceva sì che l'*adrogatus* avrebbe acquisito nel consorzio familiare dell'*adrogans* la posizione di *filiusfamilias* al pari di colui che veniva generato 'naturalmente' in costanza di matrimonio, principio poi ribadito dalla giurisprudenza successiva.

Il secondo profilo prescrittivo riguardava la definizione dei criteri di validità del rapporto di filiazione adottiva e a questo riguardo si deve segnalare un'evoluzione della disciplina che ha determinato una certa variabilità nella valutazione naturalistica dell'istituto. In una prima fase – che trova espressione nell'orazione di Cicerone *de domo sua* – se da una parte, la rispondenza della differenza di età delle parti alle leggi della natura non era ancora divenuta un principio codificato nel diritto, dall'altra, condizione anagrafica e capacità riproduttiva erano ciò nondimeno elementi che gli organi preposti alla procedura di arrogazione e adozione erano chiamati a valutare nella fattispecie concreta, soprattutto al fine di evitare che il ricorso all'istituto si prestasse ad abusi e usi illeciti. Pertanto, come è stato in precedenza messo in luce, al termine dell'età repubblicana la simmetria del rapporto adottivo con le leggi di natura era ancora oggetto di valutazioni discrezionali, ma alla luce delle mutate condizioni sociali e politiche iniziava a imporsi nella riflessione giurisprudenziale, come le testimonianze di Giavoleno e Gaio sembrano dimostrare.

Fu in età classica che il criterio dell'*imitatio naturae*, circoscritto dapprima alla sola sfera morale, entrò progressivamente anche in quella giuridica. Se già Giavoleno è testimone dell'esigenza che il rapporto di filiazione adottiva fosse modellato su quello naturale, è nelle fonti successive che i giuristi definirono le condizioni che potevano garantire il rispetto delle leggi naturali nel caso concreto.

Con l'enunciato giustiniano si delinearono compiutamente, come punto d'arrivo dell'evoluzione del principio naturalistico, i requisiti di validità ispirati alla filiazione naturale, ossia la maggiore età e la (potenziale) capacità riproduttiva dell'adottante. Precludendo l'adozione ai castrati e qualificando come '*monstrum*' il fatto che il *paterfamilias* adottante e il *filius* adottivo non avessero una differenza di età pari almeno a diciotto anni, Giustiniano manifestò

l'esigenza che il rapporto di discendenza artificiale, istituto ormai di carattere consolatorio per la mancanza di figli naturali, fosse il più verosimile possibile e non violasse macroscopiche leggi naturali.

Bibliografia

ARCES P., *Osservazioni sulla scrittura e sul metodo di lavoro di Gellio e Gaio: la trattazione di adoptio e adrogatio nelle Notti Attiche e nelle Istituzioni*, Teoria e Storia del Diritto Privato 13 (2020).

AVENARIUS M., *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift*, Göttingen 2005.

BISIO E., *Il 'ius' liberorum: tra procreazione e concessione imperiale. Una prima ricognizione delle fonti*, Rivista di Diritto Romano 20 (2020) 127-165.

BONFANTE P., *Corso di diritto romano I. Diritto di famiglia*, ristampa corretta della I ed., Milano 1963.

BONIN F., *Tra ius antiquum, lex Iulia e lex Papia: il complesso destino dei caduca in età augustea*, Teoria e Storia del Diritto Privato 12 (2019).

BONIN F., *Intra 'legem Iuliam et Papiam'. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit*, Bari 2020.

BONIN F., *Intorno a C. 4.42.1. Linee della politica repressiva della castrazione in età tardoantica*, in *Crimini e pene nell'evoluzione politico-istituzionale dell'antica Roma*. Atti del convegno internazionale di diritto romano (Trento 5-6 giugno 2019), a cura di T. Beggio, F. Bonin e M. Miglietta, Bari 2023, 203-240.

BONNER S.F., *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool 1949.

BROGGINI G., *Ius lexque esto*, in *Coniectanea. Studi di diritto romano*, Milano 1966, 55-81.

BRZOSKA J., s.v. *Calpurnius Flaccus*, in *RE* 3.1, München 1991, coll. 1371-1373.

BUONGIORNO P. - CHERCHI A., *Origine, datazione e contenuto del senatus consultum Afrianum. Alcune ipotesi su un senatoconsulto enigmatico*, Teoria e Storia del Diritto Privato 13 (2020).

CASTELLO C., *Il problema evolutivo della 'adrogatio'*, *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 33 (1967) 129-162.

CASTELLO C., *Sull'età dell'adottante e dell'adottato*, Milano 1968.

CASTELLO C., *Norme sull'età dell'adottante e dell'adottato*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso* VI, Torino 1974, 195-206.

CERAMI P., *Sulla struttura formale dell'adrogatio per populum*, in *Scritti per Alessandro Corbino II*, a cura di I. Piro, Lecce (Tricase) 2016, 85-109.

- D'ALESSIO R., *Studi sulle Notti Attiche. Elementi giuridici*, Lecce 2024.
- DALLA D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano 1978.
- DESCHAMPS L., rec. a *The Declamations of Calpurnius Flaccus. Text, Translation and Commentary by Lewis A. Sussman* (Leiden 1994), *Revue des Études Anciennes* 98.1-2 (1996) 228-229.
- DONATUTI G., *Contributi allo studio dell'adrogatio*, BIDR 64 (1961) 127-198.
- FAYER G., *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari* I, Roma 1994.
- FIORENTINI M., *Natura e diritto nell'esperienza romana. Le cose, gli ambienti, i paesaggi*, Lecce 2022.
- FREZZA L., *La legislazione tribunitia di Publio Clodio Pulcro (58 a. C.) e la ricerca del consenso a Roma*, *Studi Classici e Orientali* 47.1 (2001) 245-340.
- GALGANO F., *Tertium genus? Eunuchi a Costantinopoli*, *Rivista di Diritto Romano* 18 (2018) 187-207.
- GROH V., *La transitio ad plebem di P. Clodio*, in *Studi in onore di P. Bonfante III*, Milano 1930, 387-396.
- KOVANOV L.L. - SACCHI O., *Il sistema "esterno" del diritto romano. Ius naturae, ius gentium e diritto commerciale nel pensiero giuridico antico*, Napoli 2017.
- LAMBERTI F., *I senatus consulta Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"*, in *Scripta extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, a cura di I. Fargnoli, Milano 2024, 469-491.
- LANFRANCHI F., *Il diritto nei retori romani*, Milano 1938.
- LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis* I, Leipzig 1889.
- LENTANO M., rec. a *Reading Roman Declamation - Calpurnius Flaccus*, ed. by M.T. Dinter, C. Guérin and M. Martinho (Boston 2017), *Anzeiger für die Altertumswissenschaft* 70.3-4 (2017) 148-153.
- LONGO C., *Corso di diritto romano. Diritto di famiglia*, Milano 1946.
- MANFREDINI A.D., *Il matrimonio degli anziani e la legge Giulia e Papia*, BIDR 39 (1997) 233-287.
- MANTOVANI D., *I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia 2007, 323-385.
- MANTOVANI D., *Sul Liber Gai. Trasmissione, forma, contenuti e storia degli studi*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, a cura di D. Mantovani e U. Babusiaux, Pavia 2020, 577-638.
- MASCHI C.A., *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano 1937.

MASTROROSA I.G., *Les dernières étapes de la législation augustéenne sur le mariage*, in *La dernière époque augustéenne*, édité par A. Dalla Rosa et F. Hurlet, Bordeaux 2025, 231-245.

MATTIOLI F., *Un tentativo di messa a punto riguardo alla più recente dottrina sui Tituli ex corpore Ulpiani. Ipotesi e prospettive di ricerca*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani (FIRA) Studi preparatori II, Auctores - Negotia*, a cura di G. Purpura, Torino 2012, 85-117.

MIGLIORINI M., *L'adozione tra prassi documentale e legislazione imperiale nel diritto del tardo impero romano*, Milano 2001.

MÜNZER F., s.v. *P. Fonteius*, in *RE* 4.2, Stuttgart 1958, coll. 2845-2846.

ONIDA P.P., *Prospettive romanistiche del diritto naturale*, Napoli 2012.

PAOLI U. E., *Droit attique et droit romain dans le rhéteurs latins*, *Revue historique de droit français et étranger* 31 (1953) 175-199.

PETRANOVIĆ A., *Term(s) '...Natura...' in Roman Legal Perception*, *Ius Romanum* 2 (2024) 129-140.

PULIATTI S., *Il diritto penale dell'ultima legislazione giustinianea. I crimini contro la moralità e la famiglia. I reati sessuali: ratto e castrazione*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo II*, Napoli 2009, 989-1009.

RAVIZZA M., *Alcune riflessioni sull'adozione di Severo Alessandro*, *Teoria e Storia del Diritto Privato* 17 (2024).

Reading Roman Declamation - Calpurnius Flaccus, ed. by M.T. Dinter, C. Guérin and M. Martinho, Boston 2017.

REGALI M., *Osservazioni su alcuni aspetti retorici della "Declamatio Maior" IX dello Pseudo-Quintiliano*, *Studi Classici e Orientali* 35 (1986) 161-169.

ROTONDI G., *Leges publicae populi romani*, Milano 1912.

RUSSO RUGGERI C., *La datio in adoptionem I. Ordine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano 1990.

SACCOCCIO A., *L'elaborazione del concetto di ius naturale da parte dei giuristi romani tra potere pubblico e chiesa nei primi secoli dell'impero*, in *Contemporary State-Church Law*, ed. by V. Duric and D. Dukic, Belgrado 2023, 631-652.

SALVATORE M., *L'adozione di Clodio*, *Labeo* 38 (1992) 197-213.

SCIORTINO S., *Sull'adozione da parte delle donne*, *Annali del Seminario Giuridico* 51 (2006) 1-40.

SEELENTAG A.M., *Ius Pontificium Cum Iure Civili Coniunctum: Das Recht der Arrogation in Klassischer Zeit*, Tübingen 2014.

SUSSMAN L.A., *The Declamations of Calpurnius Flaccus. Text, Translation and Commentary*, Leiden-New York-Köln 1994.

TABACCO R., *Le declamazioni maggiori pseudo-quintilianee. Rassegna critica degli studi dal 1915 al 1979*, Bollettino di studi latini 10 (1980) 82-112.

TABACCO R., *Calpurnio Flacco: un retore da leggere. A proposito di una recente edizione*, Bollettino di Studi Latini 24.1 (1994) 187-191.

Testi e problemi del giusnaturalismo romano, a cura di D. Mantovani e A. Schiavone, Pavia 2007.

THOMAS Y., *Imago naturae. Note sull'istituzionalità della natura a Roma*, in *L'istituzione della natura*, a cura e con un saggio di M. Spanò (trad. italiana di G. Lucchesini), Macerata 2020, 15-45.

VERNACCHIA J., *L'adozione di Clodio (dom. 34-42)*, Ciceroniana. Rivista di Studi Ciceroniani 1 (1959) 197-213.

VOLTERRA E., *La nozione dell'adoptio e dell'arrogatio*, in BIDR 69 (1966) 109-153.

WINTERBOTTOM M., "Calpurnius Flaccus", rec. a *The Declamations of Calpurnius Flaccus. Text, Translation and Commentary by Lewis A. Sussman* (Leiden 1994), The Classical Review, New Series 45.1 (1995) 40-42.

O *INTERDICTUM QUOD VI AUT CLAM*, INSTRUMENTO DE PROTECÇÃO DE RECURSOS NATURAIS*

DAVID MAGALHÃES
Faculty of Law, UCILeR, Univ Coimbra

ABSTRACT: Due to its ductility, the *interdictum quod vi aut clam* played an important environmental role in Roman Law, particularly preventing water pollution and tree felling. It was a legal remedy by way of which the *praetor*, helped by the *iurisprudentes*, allowed citizens to simultaneously protect their own rights and the environment. Lessons can be learned from it, as modern Private Law systems don't encompass such ingenious remedies.

KEYWORDS: *Interdictum quod vi aut clam*, environmental protection, natural resources, water pollution, tree felling.

FONTI: D. 43.22.1.4, D. 43.24, D. 43.24.11 pr.

1. O *interdictum quod vi aut clam*. Breve enquadramento

Do vasto elenco dos *interdicta* previstos nas fontes romanas¹ fazia parte o *interdictum quod vi aut clam* (interdito por causa da violência ou da clandestinidade). O título D.43.24 constitui a principal *sedes materiae* dos textos que sobre ele nos chegaram².

* O texto que se segue já foi dado à estampa em Espanha e Portugal, salvo pequenos pormenores, sob o título *O Interdictum Quod Vi Aut Clam, uma Protecção Racional do Meio Ambiente*. Cf., respectivamente: *Hacia un Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental Romano* I, A. Fernández de Buján (dir.), R. Escutia Romero (ed.), G.M. Gerez Kraemer (ed.), Madrid 2021, 625 s.; Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra XCVI.1 (2020), 213-239.

1 Sobre esta figura extraprocessual baseada no *imperium* do pretor, recorreu-se ao longo do trabalho à pormenorizada e rica exposição de ALBUQUERQUE, *A propósito de las providencias administrativas urgentes*, 185-227.

2 Nesta análise dos traços gerais do *interdictum quod vi aut clam*, seguem-se com particular destaque DI PORTO, *La tutela della salubritas* I, 459-570; DI PORTO, *La tutela della salubritas* II, 271-309; CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ai margini della proprietà fondiaria*, 1-67; e FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 1998.

O *interdictum quod vi aut clam* tinha como pressuposto a realização de uma obra, *opus*, o que se pode ilustrar através de duas passagens extraídas de *Ulpianus libro 71 ad edictum*, uma onde se afirma que devia ser reposta a situação prévia à obra (D. 43.24.7.1)³ e outra na qual se reconhecia legitimidade activa a quem tivesse um interesse na não realização de uma obra (D. 43.24.11.10)⁴.

Não se tratava, todavia, de qualquer obra, pois só permitiria reacção a que fosse efectuada no solo, um *opus in solo factum*, como também escrevia Ulpianus, mais uma vez no *libro 71 ad edictum* (D. 43.24.1.4): *Hoc interdictum ad ea sola opera pertinet, quaecumque in solo vi aut clam fiunt*. Como se terá oportunidade de observar ao longo deste trabalho, o *opus in solo factum* era entendido de modo muito amplo, abrangendo o que recaísse sobre construções, árvores, plantas, coisas móveis ligadas materialmente a *res* imóveis e determinadas águas. No fundo, compreendiam-se todas as obras sobre o que estivesse numa relação de inerência com o solo⁵.

3 D. 43.24.7.1 (Ulp. 71 ad ed.): *Neratius quoque scribit eum, cuius servus vi aut clam fecit, aut sua impensa ex interdicto opus restituere debere aut patientiam restituendi praestare [...]* («Neratius também escreve que aquele cujo escravo fez uma coisa de forma violenta ou clandestina deve restituir, a expensas suas, o estado anterior à obra, ou permitir que seja restituído»).

4 D. 43.24.11.10 (Ulp. 71 ad ed.): [...] *Et ait Iulianus interdictum quod vi aut clam ei competere, cuius interfuit opus non fieri [...]* («E diz Iulianus que o *interdictum quod vi aut clam* compete àquele a quem interessou que a obra não fosse feita»). Vide FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 30-31, e CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ai margini della proprietà fondiaria*, 3-4.

5 Por todos, FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 20-21, 25 s. Note-se que DI PORTO, *La tutela della salubritas* I, 476 s., considera que o requisito de uma obra feita no solo não estava presente no que nos chegou dos trabalhos de Labeo, em fidelidade à fórmula do *interdictum*, presente em D. 43.24.1 pr., onde não se refere qualquer *opus in solo factum* (sobre a questão de o requisito já ter sido pressuposto pelo pretor ou constituir fruto da *interpretatio* levada a cabo pela *iurisprudentia*, remete-se para FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 21-24).

Base fundamental da tese de Di Porto é a discussão entre Trebatius e Labeo (que Venuleius descreve no texto contido em D.43.24.22.3, que analisaremos adiante), na qual Labeo critica a posição daquele jurista por conduzir à possibilidade de uma reacção *quod vi aut clam* sem que tivesse havido um *opus*. Mas, na sua argumentação, em momento algum Labeo se refere ao requisito de a obra incidir sobre o solo. Teria sido a *iurisprudentia* da época clássica tardia, nomeadamente Ulpianus, a restringir o âmbito de aplicação deste remédio pretório. A debilidade dos argumentos de Di Porto, que partem de meras conjecturas sem apoio sólido nas fontes, levou a uma minuciosa crítica – a nosso ver inteiramente certa – por CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ai margini della proprietà fondiaria*, 38 s. Como expõe este Autor, a censura de Labeo a Trebatius devia-se ao primeiro entender que o seu mestre estava a prescindir do requisito da realização de um *opus*, pois defenderia a concessão do *interdictum* perante o que nem sequer podia ser qualificado como obra. Portanto, Labeo discorria sobre a exigência, ou não, de *opus* (e pronunciava-se em sentido positivo), sendo perfeitamente desnecessário discutir o requisito adicional de esse *opus* incidir sobre o solo. Ademais, como também nota Capogrossi

No que respeita aos edifícios, o Digesto dá voz a Venuleius Saturninus, que, no seu *libro secundo interdictorum*, lapidarmente afirmava a indissociabilidade entre os edifícios e o solo: *aedificia autem solo cohaerent* (D. 43.24.10).

Esta inerência ao solo também resulta da exposição de Ulpianus conservada em D. 43.24.7.5, a propósito do corte de árvores e plantas:

O que corta árvores, canaviais ou vimeiros fica certamente sujeito [ao *interdictum quod vi aut clam*] porque coloca as mãos na terra e de certo modo o próprio corrompendo o solo. O mesmo quando foram cortadas vinhas⁶.

Quanto às partes integrantes, num parágrafo atribuído a Ulpianus (e recolhido em D. 43.24.7.10)⁷ afirma-se que estava sujeito ao *interdictum* quem removesse as telhas de um edifício. Ora, logo no fragmento seguinte (D. 43.24.8)⁸, é coligida a passagem onde Venuleius explicava que a origem disso – isto é, das telhas do edifício – era o solo, visto que as telhas não eram possuídas por si mesmas, mas como parte da totalidade do edifício, quer estivessem fixadas, quer sobrepostas. Mas, se a remoção de telhas de um edifício permitia agir *quod vi aut clam*, já assim não era com a simples retirada de telhas que estivessem armazenadas noutro sítio, como deflui do que encontramos em D. 43.24.9 pr.⁹. A solução compreende-se perfeitamente, atendendo a que, nesta hipótese, as telhas eram objectos sem qualquer ligação ao solo (ou, mais precisamente, aos edifícios erigidos no solo, que também eram inerentes a este). No mesmo sentido, as fontes referem expressamente o que estivesse fixado numa

Colognesi, todos os exemplos apresentados por Labeo na sua crítica a Trebatius envolviam o solo, ainda que fossem actuações que considerava não serem *opera* (como atravessar um *fundus*).

6 D. 43.24.7.5 (Ulp. 71 *ad ed.*): [...] *At qui arbores succidit, utique tenebitur, et qui harundinem et qui salictum: terrae enim et quodammodo solo ipsi corrumpendo manus infert. Idem et in vineis succisis* [...].

7 D. 43.24.7.10 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Proinde et si tegulas de aedificio sustulerit, magis est, ut interdicto teneatur* («Assim, se foram removidas telhas de um edifício, mais ainda está sujeito ao interdito»).

8 D. 43.24.8 (Venul. 2 *interdict.*): *Nam origo huius rei a solo proficiscitur. Ceterum per se tegulae non possidentur, sed cum universitate aedificii, nec ad rem pertinet, adfixae sunt an tantum positae* («Porque a origem disto provém do solo. Mas, de resto, as telhas não são possuídas em si mesmas, mas com a totalidade do edifício, sendo indiferente que estejam fixadas ou somente sobrepostas»).

9 D. 43.24.9 pr. (Ulp. 71 *ad ed.*): [...] *Haec ita, si de aedificio tegulas sustulerit: ceterum si non de aedificio, sed seorsum positas, cessat hoc interdictum* («Isto é assim se tiver retirado as telhas do edifício. No restante, se não as retirou do edifício, mas estavam colocadas em local separado, não se aplica este interdito»).

casa, oferecendo-se o exemplo de uma estátua¹⁰. Assoma de novo o critério da inerência ao solo.

Também as águas correntes (a *aqua viva*) eram vistas como *portio agri*, ou seja, faziam parte do campo; por isso, estava sujeito ao *interdictum* quem as corrompesse por lhes adicionar substâncias¹¹.

O contexto dogmático assim desenhado fornece a razão de não dar lugar ao *interdictum* o incêndio de um fardo ou espalhá-lo sem com isso o aplicar num uso agrícola, como se lê em mais um excerto da autoria de Ulpianus (D. 43.24.9.3)¹². Tratava-se de actuações que não contendiam minimamente com o solo ou com o que lhe fosse inerente.

Dado não serem, em qualquer acepção, obras feitas no solo, as intervenções incidentes em coisas móveis *tout court* não eram tuteladas¹³, por muito grandes que essas *res* fossem, como um navio. Neste sentido escreveu Paulus no seu *libro 13 ad Sabinum* (numa parte que conhecemos por intermédio de D. 43.24.20.4): *Quod in nave fit vel in alia qualibet re vel amplissima, mobili tamen, non continetur hoc interdicto*. Pense-se, ainda, no nosso já conhecido fardo que era incendiado e cujo incêndio não permitia que se reagisse por este meio, pois, ao contrário dos edifícios, o fardo não estava unido ao solo, mas apenas apoiado na terra, conforme consta de D. 43.24.10 (que como já sabemos, contém uma passagem de Venuleius)¹⁴. Do mesmo modo, entendia-se que a subtracção de trancas, chaves, grades ou dos vidros de uma janela não permitiam a outorga do *interdictum*¹⁵.

Mas não era qualquer *opus in solo factum* que permitia essa outorga. O *inter-*

10 D. 43.24.9.2 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Sed si quis aliquid aedibus adfixum evellerit, statuam forte vel quid aliud, quod vi aut clam interdicto tenebitur* («Mas se alguém arrancar algo afixado a um edifício, com uma estátua ou outra coisa, estará sujeito ao interdito por causa da violência ou da clandestinidade»).

11 Assim, o vertido em D. 43.24.11 pr. (Ulp. 71 *ad ed.*), analisado *infra* ainda neste ponto e no ponto 2.

12 D. 43.24.9.3 (Ulp. 71 *ad ed.*): [...] *Et si acervum succenderit vel disperserit sic, ut non ad usum agri convertat, interdicto locus non erit* («E se um fardo for incendiado ou dispersado, de um modo em que não o aplique ao uso do campo, não tem lugar este interdito»).

13 FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 25.

14 D. 43.24.10 (Venul. 2 *interdict.*): *Quia acervus solo non cohaeret, sed terra sustinetur, aedificia autem solo cohaerent* («Porque um fardo não está ligado ao solo, mas apenas pousado na terra, ao passo que os edifícios estão ligados ao solo»).

15 D. 43.24.9.1 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Si tamen sera vel clavis vel cancellus vel specularium sit ablatum, quod vi aut clam agi non poterit* («Se, contudo, forem subtraídos a tranca, a chave, a grade ou o vidro da janela, não se pode agir por causa da violência ou da clandestinidade»).

dictum quod vi aut clam consistia num modo de reacção contra obras incidentes sobre o solo e que fossem executadas *vi aut clam*, ou seja¹⁶:

- Através de um *vi factum*, o que se traduzia na violação de uma proibição (v.g., D. 43.24.1.5)¹⁷, entendendo-se que o acto de proibir a conduta inde-sejada até podia ser manifestado tacitamente através do arremesso de uma minúscula pedra (D. 43.24.1.6)¹⁸;
- Ou por meio de um *clam facere*, isto é, actuar clandestinamente, de modo oculto, escondido, não se anunciando o *opus* que se pretende fazer, precisamente porque se teme que ele seja proibido (por exemplo, D. 43.24.3-7-8¹⁹; D. 43.24.4²⁰).

A concessão do *interdictum quod vi aut clam* visava que o autor da obra repus-se a situação prévia à actuação ilícita, pelo que tinha natureza restitutória (D. 43.24.1 pr.-1)²¹. De acordo com a já aludida passagem contida em D. 43.24.7.1

16 FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 8-15.

17 D. 43.24.1.5 (Ulp. 71 ad ed.): *Vi factum videri Quintus Mucius scripsit, si quis contra quam prohiberetur fecerit [...]* («Quintus Mucius escreveu que se considera feito com violência o que alguém fez contra o que se lhe proibisse»).

18 D. 43.24.1.6 (Ulp. 71 ad ed.): *Sed et si quis iactu vel minimi lapilli prohibitus facere per-severavit facere, hunc quoque vi fecisse videri Pedius et Pomponius scribunt, eoque iure utimur* («Mas Pedius e Pomponius escreveram que também se considera feito com violência aquilo que se proibiu a alguém com o lançamento de uma minúscula pedra e, ainda assim, persistiu em fazer. Este é o direito que seguimos»).

19 D. 43.24.3-7-8 (Ulp. 71 ad ed.): *Clam facere videri Cassius scribit eum, qui celavit adversarium neque ei denunciavit, si modo timuit eius controversiam aut debuit timere. 8. Idem Aristo putat eum quoque clam facere, qui celandi animo habet eum, quem prohibiturum se intellexerit et id existimat aut existimare debet se prohibitum iri* («7. Cassius escreveu que se considera actuar clandestinamente o que escondeu do adversário e nem lho anunciou, porque temia ou devia temer a sua oposição. 8. Também Aristo pensa que actua clandestinamente quem tem intenção de esconder a quem ele entendera que o proibiria, e crê ou devia crer que seria proibido»).

20 D. 43.24.10 (Venul. 2 interdict.): *Servius etiam eum clam facere, qui existimare debeat sibi controversiam futuram, quia non opinionem cuius et resupinam existimationem esse oporteat, ne melioris condicionis sint stulti quam periti* («Para Servius, também actua clandestinamente quem deva crer que se envolverá em controvérsia futura, porque não se deve atender à opinião de quem é imprevidente, para que os estultos não fiquem em melhor condição do que os capazes»).

21 D. 43.24.1 pr.-1 (Ulp. 71 ad ed.): *Praetor ait: "Quod vi aut clam factum est, qua de re agitur, id cum experiendi potestas est, restituas"*. 1. *Hoc interdictum restitutorium est et per hoc occursum est calliditati eorum, qui vi aut clam quaedam moliuntur: iubentur enim ea restituere* («Diz o pretor: "Restitui o que foi feito pela força ou clandestinamente na coisa de que se trata, se houver faculdade de agir". 1- Este interdito é restitutório e por meio dele exerce-se oposição à astúcia dos que tentam fazer algo pela força ou clandestinamente; porque assim se lhes ordena

(Ulp. 71 *ad ed.*), Neratius escrevera que, por força do *interdictum*, aquele cujo escravo fez uma obra contra uma proibição ou clandestinamente devia restituí-la ao seu estado primitivo ou suportar as despesas dessa restituição.

Quando a ordem de restituição dada pelo pretor não fosse acatada, nomeadamente porque já não era possível²², o procedimento interdital seguia trâmites perante um juiz singular (*iudex*) ou um colectivo de *recuperatores* (Gai. 4.141) e quem fizera a obra violenta ou clandestinamente seria condenado a pagar aquilo que interessasse ao lesado, isto é, o seu *id quod interest*, como resulta do texto presente em D. 43.24.15.7²³. Segundo essa passagem, o juiz deveria avaliar quantitativamente o interesse do autor em que a obra não fosse feita, o que demonstra que, se a ordem do pretor não fosse acatada, a condenação era pecuniária e não em espécie²⁴. Tal era um reflexo das regras do processo interdital, no qual a restituição *in natura* nunca seria conseguida *per sponsionem* (Gai. 4.165) e, mesmo em sede de acção arbitrária, o demandado poderia preferir sujeitar-se à condenação ao pagamento de mero equivalente monetário (o *quanti ea res est condemnari* referido em Gai. 4.163)²⁵.

O apuramento do *id quod interest* era feito pelo próprio demandante através de juramento feito no processo (*iusiurandum*) ou, se não o pudesse fazer, por avaliação do *iudex*, como resulta da leitura da passagem constante de D. 43.24.15.9 (Ulp. 71 *ad ed.*)²⁶. Pode obviamente presumir-se que, ficando nas

que o restituam»). ALBUQUERQUE, *A propósito de las providencias administrativas urgentes*, 216; FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 2-3 e 116 s.

22 Como já se constatou, as fontes são pródigas em exemplos de impossibilidade de restituição, como o corte ou incêndio de árvores.

23 D. 43.24.15.7 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Hoc interdicto tanti lis aestimatur, quanti actoris interest id opus factum [non] esse. Officio autem iudicis ita oportere fieri restitutionem iudicandum est, ut in omni causa eadem condicio sit actoris, quae futura esset, si id opus, de quo actum est, neque vi neque clam factum esset* («Estima-se, neste interdito, quanto interessa ao autor em que não se tenha feito a obra. É ofício do juiz decidir que a restituição se faça de modo a que a condição do autor seja a mesma que existiria se não tivesse sido cometida a violência ou o acto clandestino»). Sobre a correcção geralmente feita à versão que nos chegou deste texto (a adição de “non”), vd. FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 122 n. 369.

24 FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 123-124.

25 Vd. a síntese de BISCARDI, *La protezione interdittale*, 75: «E allora si capisce come, supposta la *vis* ed esclusa a priori l’ipotesi di una volontaria ottemperanza all’interdetto ipoteticamente configurato, due solo possano essere le conseguenze dell’interdetto medesimo nei confronti dell’ipotetico destinatario: o il «condemnari sponsione» o l’«arbitrio restituere», col che deve intendersi naturalmente «iudicis arbitrio restituere» e, in difetto, «quanti ea res est condemnari» (Gai. IV, 163)».

26 D. 43.24.15.9 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Sed quod interfuit, aut per iusiurandum, quod in litem actor iuraverit, aut, si iurare non possit, iudicis officio aestimandum est* («Mas o que interessou é

mãos do interessado, o valor que resultasse de juramento acabaria por ser superior ao real²⁷.

Nos dois parágrafos seguintes, Ulpianus debruça-se sobre a questão da impossibilidade de restituição, perante a qual o juiz apreciava se o autor do *opus* actuara com dolo ou mera culpa (D. 43.24.15.10-11)²⁸:

Considera-se que pode restituir aquele que, com dolo mau, se pôs em situação de não poder restituir. 11. Será de admitir que neste interdito também se tenha em conta a culpa, a qual será apreciada, contudo, segundo o arbítrio do juiz.

Desta forma, ocorrendo dolo, havia uma verdadeira *perpetuatio obligationis*²⁹ e quem actuasse *vi aut clam* – continuando obrigado a responder pelo interesse lesado – seria sempre condenado ao pagamento do que fosse jurado pelo autor³⁰. Já as consequências indemnizatórias da impossibilidade devida a negligência³¹ dependiam da análise judicial da concreta conduta do demandado e sua censurabilidade.

Saber quem tinha legitimidade activa neste *interdictum*³² exigia, como já se anteviu, a averiguação da existência de um interesse na não realização da obra, o que era observado por Ulpianus, com base nos ensinamentos de Salvius Iulianus (o que sabemos por via de D. 43.24.11.10).

estimado através do que for jurado na lide pelo autor ou, se não puder jurar, através do ofício do juiz»).

27 Cf. GERKENS, *Selbsthilfe bei Brandgefahr*, 112.

28 D. 43.24.15.10-11 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Eum autem, qui dolo malo fecerit, quo minus possit restituere, perinde habendum, ac si posset. 11. Culpam quoque in hoc interdicto venire erit probandum: quae tamen arbitrio iudicis aestimanda erit.*

29 Como é sabido, o pressuposto da chamada *perpetuatio obligationis* – cuja *regula* se encontra enunciada em D. 45.1.9.3 (Paul. 17 *ad Plaut.*) – era o perecimento da coisa devida por causas imputáveis ao devedor ou, então, a ocorrência da *mora debitoris*, depois da qual perecesse a *res*. Para não beneficiar o devedor que tivesse culposamente tornado impossível a prestação, mantinha-se a obrigação (que, portanto, se perpetuava), convertida numa condenação ao pagamento de *quanti ea res est*, isto é, o valor estimado da *res*. Sobre a *perpetuatio obligationis*, remete-se para a profunda investigação de VIEIRA CURA, *Mora Debitoris*, 693 s. Parece claro que em D. 43.24.1.10 se estabelece um raciocínio de *perpetuatio obligationis* quando a reposição do estado anterior à obra fosse dolosamente impossibilitada pelo demandado: apesar de a restituição se ter tornado impossível, aquele continuava obrigado a pagar o *id quod interest* do demandante, como teria de fazer se a restituição continuasse a ser possível.

30 GERKENS, *Selbsthilfe bei Brandgefahr*, 112.

31 Ou decorrente de actuações que nem sequer fossem culposas, como aponta GERKENS, *Selbsthilfe bei Brandgefahr*, 112.

32 Com largo desenvolvimento, FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 47 e s., que se seguirá.

Concretizando a regra, Ulpianus voltava a citar Iulianus quando, no que conhecemos graças a D. 43.24.11.14³³, escrevia que este *interdictum* competia não só ao proprietário do prédio como àqueles que tivessem interesses em que a obra não fosse feita. Ou seja, o direito de propriedade não era o exclusivo objecto da tutela do *interdictum quod vi aut clam*³⁴.

Naturalmente que podia ser o proprietário a ter o interesse na não realização da obra, como expunha Venuleius num fragmento do seu *libro secundo interdictorum*, conservado em D. 43.24.12³⁵. Segundo essa passagem, o exercício do *interdictum* era admitido ao arrendatário rural e ao usufrutuário por causa dos frutos do prédio, mas seria concedido ao *dominus* se este tivesse outro interesse. Note-se que a legitimidade activa do proprietário podia ser adquirida por intermédio de outrem, como o *inquilinus*, o que está expresso no *libro 69 ad edictum* de Paulus, preservado em D. 43.24.17³⁶. Tal significa que o *dominus* não necessitava de manifestar pessoalmente a sua oposição a quem quisesse realizar a obra ilícita³⁷.

O interesse em que a obra não tivesse sido feita também era reconhecido aos titulares de um direito real limitado sobre o solo, como o usufruto ou uma servidão predial.

Quanto ao usufrutuário, acabámos de observar que, no conservado em D. 43.24.12, se reconhecia a ele (e não ao proprietário) o interesse por causa dos frutos do prédio – e, na verdade, a sua tutela ia além disso, o que é atestado pelo texto presente em D. 43.24.16.1, que trata do corte de árvores não frutíferas³⁸. Tenha-se em atenção, porém, que a passagem contida em D. 43.24.7.5³⁹

33 D. 43.24.11.14 (Ulp. 71 ad ed.): *Idem Iulianus scribit interdictum hoc non solum domino praedii, sed etiam his, quorum interest opus factum non esse, competere.*

34 ALBUQUERQUE, *A propósito de las providencias administrativas urgentes*, 216.

35 D. 43.24.12 (Venul. 2 interdict.): *Quamquam autem colonus et fructuarius fructuum nomine in hoc interdictum admittantur, tamen et domino id competet, si quid praeterea eius interest.*

36 D. 43.24.17 (Paul. 69 ad ed.): *Interdictum quod vi aut clam per quemvis domino acquiritur, licet per inquilinum* («O *interdictum quod vi aut clam* é adquirido pelo proprietário através de qualquer pessoa, mesmo através do inquilino»).

37 FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 48.

38 Como se verá mais pormenorizadamente, *infra*, 2.

39 D. 43.24.7.5 (Ulp. 71 ad ed.): [...] *Ceterum qui fructum aufert, furti debet conveniri. Itaque si quid operis in solo fiat, interdictum locum habet. In solo fieri accipimus et si quid circa arbores fiat, non si quid circa fructum arborum* («Além disso, quem tira frutos deve ser demandado com a acção de furto. Por isso, se se fez alguma obra no solo, há lugar ao interdito. Entendemos que se faz obra no solo se também for feita nas árvores, não se for feita nos frutos das árvores»).

mostra que em questão não estava o que alguém fizesse aos frutos das árvores, pois estes não faziam parte do solo. Por outras palavras, o interesse de o usufrutuário fruir⁴⁰ era a razão e fundamento da sua legitimidade activa quando fossem executadas *quod vi aut clam* obras sobre o solo – mas sem que pudesse lançar mão do *interdictum* perante actuações ilícitas sobre os próprios frutos, nomeadamente a sua colheita. Intocado ficava, todavia, o seu direito de exercer a *actio furti*.

Por seu turno, como se adiantou, também o titular de uma servidão predial estava legitimado a exercer o *interdictum*, como dimana de um passo constante de *Ulpianus libro 17 ad edictum* e que foi compilado em D. 39.3.21 (inserido no título *De aqua et aquae pluviae arcendae*)⁴¹. Dele se conclui, *a contrario sensu*, que, existindo uma servidão, o seu titular tinha o direito de reagir através deste meio quando o proprietário do prédio serviente impedisse *vi* a chegada de água ao prédio dominante⁴².

Os interesses a proteger nem sequer se limitavam a quem tivesse a posse do solo afectado, pois estava legitimado a exercer o *interdictum quod vi aut clam* quem não fosse possuidor e tivesse um interesse, como resulta expressamente de uma passagem de *Paulus libro 67 ad edictum*, que D. 43.24.16 pr. conserva: *competit hoc interdictum etiam his qui non possident, si modo eorum interest*⁴³. Claro que os interesses do possuidor não deixavam de ser protegidos, pois o *interdictum* competia também (“*etiam*”) a quem não possuía, o que implicitamente pressupunha a tutela dos interesses de quem tinha a *possessio*⁴⁴. Com efeito, as fontes oferecem exemplos de outorga do interdito ao possuidor: no *libro 17 ad edictum*, da autoria de *Ulpianus*, expunha-se que o possuidor do direito de servidão podia opor-se, através do *interdictum quod vi aut clam*, a que o proprietário construísse no prédio (D. 8.5.6.1).

Não se quedando o nosso *interdictum* pela tutela da posse, tal significa que relações jurídicas meramente obrigacionais ou pessoais podiam basear o interesse em reverter uma obra feita *vi aut clam*. Desde logo, a sua concessão ao arrendatário rural era algo de que se não se podia duvidar, como se afirmava na passagem transmitida por D. 43.24.11.12 (*Ulp. 71 ad ed.*): *nam et colonum posse interdicto experiri in dubium non venit*. No excerto já citado de *Venuleius* e

40 O mesmo era evidentemente aplicável a qualquer outro titular de um interesse em fruir como, por exemplo, o arrendatário.

41 «Da água e da acção de contenção de águas pluviais».

42 FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 73-74.

43 ALBUQUERQUE, *A propósito de las providencias administrativas urgentes*, 216.

44 FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 49.

transcrito em D. 43.24.12, afirma-se que ao *colonus* era admitido o *interdictum quod vi aut clam* por causa dos frutos do prédio. E no que se conhece por meio de D. 43.24.19, atribuído ao livro 57 de Ulpianus sobre o *edictum*⁴⁵, também é declarado – seguindo-se a doutrina de Sabinus – que, quando as árvores do *fundus* arrendado fossem queimadas, o *interdictum* competia ao *filiusfamilias* que era *colonus*.

Outro exemplo de uma relação jurídica *in personam* de que surgiam interesses tutelados era apresentado por Ulpianus no contido em D. 43.24.13.4 (Ulp. 71 *ad ed.*)⁴⁶: como já notara Servius, se a alguém foi concedido o direito ao corte das árvores de um *fundus* nomeadamente por contrato, a ele competia exercer o *interdictum* porque o interesse em que as árvores não fossem cortadas era seu⁴⁷.

Também era tutelado o *ius sepulchri*, talqualmente mais uma vez expunha Ulpianus no seu livro 71 sobre o edicto (D. 43.24.13.5): *nam et sepulchri nemo dominus fuit et tamen, si quid in eo fiat, experiri possum quod vi aut clam*⁴⁸.

Como dimana do passo ulpiano registado em D. 39.3.21, ao não proprietário que tivesse um interesse era reconhecida legitimidade activa perante o próprio *dominus*, o que Ulpianus novamente expunha no *libro 71 ad edictum*. Nessa passagem, compilada em D. 43.24.13 pr.⁴⁹, considerava-se a hipótese de, num *fundus* cujo usufruto era de Titius, serem cortadas árvores por um estranho e pelo proprietário, apresentando-se como solução a outorga a Titius da *actio legis Aquiliae* e do *interdictum quod vi aut clam* contra ambos.

Todas as situações que podiam originar o exercício do *interdictum quod vi aut clam* são abstractamente inabarcáveis, mas as fontes referem múltiplas circunstâncias em que o pretor o concedia. Sem pretensões de exaustivida-

45 D. 43.24.19 (Ulp. 57 *ad ed.*): *Interdictum quod vi aut clam competere filio familias colono arboribus succisis Sabinus ait.*

46 D. 43.24.13.4 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Unde apud servium amplius relatatum est, si mihi concesseris, ut ex fundo tuo arbores caedam, deinde eas alius vi aut clam ceciderit, mihi hoc interdictum competere, quia ego sim cuius interest: quod facilius erit admittendum, si a te emi vel ex aliquo contractu hoc consecutus sim, ut mihi caedere liceat.*

47 FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 54-55.

48 Tradução: «também ninguém foi proprietário do sepulcro e, todavia, se nele se fizer alguma coisa, pode actuar-se por causa da violência ou da clandestinidade». Sobre o ponto, FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 50.

49 D. 43.24.13 pr. (Ulp. 71 *ad ed.*): *Denique si arbores in fundo, cuius usus fructus ad Titium pertinet, ab extraneo vel a proprietario succisae fuerint, Titius et lege Aquilia et interdicto quod vi aut clam cum utroque eorum recte experietur* («Além disso, se um estranho ou o proprietário tiverem cortado árvores no terreno cujo usufruto pertence a Titius, este exercerá com razão contra ambos a tutela da *lex Aquilia* e o *interdictum quod vi aut clam*»).

de, apresentamos a seguinte lista, de que ressalta a protecção de interesses na preservação de árvores e plantas, águas, solos, edifícios, partes integrantes de edifícios, estátuas e sepulcros:

- O corte de árvores, canaviais, vimeiros ou vinhas⁵⁰;
- O corte de mata de talhadia antes do tempo ou cortá-la no tempo devido se, com isso, se provocasse dano⁵¹;
- O incêndio de árvores⁵²;
- Arrancar ramos de árvores⁵³;
- A retirada de estacas que suportavam vinhas⁵⁴;
- O despejo no poço do vizinho de substâncias que corrompessem a água, entendendo-se que a *aqua viva* fazia parte do solo⁵⁵; a *aqua viva* era a água corrente que provinha de uma nascente e distinguia-se da água da chuva armazenada em cisternas (a distinção surge no texto de Ulpianus constante de D. 43.22.1.4 e pertencente ao seu *libro 70 ad edictum*⁵⁶, a propósito do *interdictum de fonte*, do qual se excluíam o lago, o viveiro de peixes ou o poço que não contivessem água viva)⁵⁷;

50 D. 43.24.7.5. Recorde-se, ainda, D. 43.24.13 pr.

51 D. 43.24.18 pr. (Cels. 25 digest.): *Si in maturam silvam caeduum cecidit quis, interdicto quod vi aut clam tenetur: si maturam similiter caeduum neque damno dominus adfectus est, nihil praestabit* («Se alguém cortar prematuramente a mata de talhadia, está sujeito ao *interdictum quod vi aut clam*. Se do mesmo modo cortou a mata no tempo devido, e não houve dano que afectasse o proprietário, nada terá de prestar»).

52 D. 43.24.19 (Ulp. 57 ad ed.).

53 D. 43.24.9 pr. (Ulp. 71 ad ed.): *Nam et si ramos quis de arboribus abstulerit, adhuc interdictum hoc admittimus [...]* («Ademais, admitimos este interdito se alguém tiver arrancado ramos de árvores»).

54 D. 43.24.11.3 (Ulp. 71 ad ed.): *Si quis in vineas meas venerit et inde ridicas abstulerit, hoc interdicto tenebitur* («Aquele que for às minhas vinhas e retirar delas as estacas, fica sujeito a este interdito»).

55 D. 43.24.11 pr. (Ulp. 71 ad ed.): *Is qui in puteum vicini aliquid effuderit, ut hoc facto aquam corrumpere, ait Labeo interdicto quod vi aut clam eum teneri: portio enim agri videtur aqua viva, quemadmodum si quid operis in aqua fecisset*. Este texto será analisado adiante, sob 2.

56 D. 43.22.1.4 (Ulp. 70 ad ed.): *Hoc interdictum de cisterna non competit: nam cisterna non habet perpetuam causam nec vivam aquam. Ex quo apparet in his omnibus exigendum, ut viva aqua sit: cisternae autem imbris concipiuntur. Denique constat interdictum cessare, si lacus piscina puteus vivam aquam non habeat* («Este interdito não se aplica a uma cisterna: a cisterna não tem causa perpétua, nem água viva. Parece que se deve exigir sempre que a água seja viva e as cisternas recebem chuva. Daí se estabelecer que cessa este interdito se o lago, o viveiro ou o poço não contiverem água viva»).

57 WACKE, *Protection of the Environment in Roman Law*, 11-12

- O derramamento de um monte de estrume num campo que já estava fertilizado, considerando-se que se adicionou um vício ao solo⁵⁸;
- A abertura de uma fossa numa floresta pública, fazendo com que o boi de alguém lá caísse⁵⁹;
- Lavrar um campo ou nele abrir uma fossa⁶⁰;
- Atirar pedras para o prédio vizinho (se o arrendatário o fez sem qualquer participação do locador, era aquele que ficava sujeito ao *interdictum*)⁶¹;
- A realização de obras subterrâneas, nomeadamente quando afectassem sepulcros e cloacas⁶²;
- A construção de edifícios⁶³;

58 D. 43.24.7.6 (Ulp. 71 ad ed.): *Si quis acervum stercoris circa agrum pinguem disiecerit, cum eo "quod vi aut clam factum est" agi potest: et hoc verum est, quia solo vitium adhibitum sit* («Se alguém espalhar um monte de estrume por um campo fertilizado, pode agir "pelo que se fez com violência ou clandestinamente"; e isto é verdade porque foi adicionado um vício ao solo»).

59 D. 43.24.7.8 (Ulp. 71 ad ed.): *Praeterea si fossam feceris in silva publica et bos meus in eam inciderit, agere possum hoc interdicto, quia in publico factum est* («Além do mais, se tiveres feito uma fossa numa floresta pública e o meu boi nela caiu, posso agir através deste interdito, porque se fez em sítio público»).

60 D. 43.24.9.3 (Ulp. 71 ad ed.): *Si quis clam aut vi agrum intraverit vel fossam fecerit, hoc interdicto tenebitur [...]* («Se alguém tiver arado violenta ou clandestinamente um campo ou tiver aberto uma fossa, está sujeito a este interdito»).

61 D. 43.24.15.1 (Ulp. 71 ad ed.): *Is, cui fundum pastinandum locaveras, lapides sustulit et in vicini proiecit praedium. Ait Labeo te vi aut clam non teneri, nisi iussu tuo id factum sit: ego puto conductorem teneri, locatorem autem non alias, nisi aut patientiam praestare possit aut aliquam actionem habeat, quam praestet: ceterum teneri non oportere* («Aquele a quem deste em locação um terreno para cavar, removeu as pedras e atirou-as para o prédio do vizinho. Diz Labeo que não respondes pela violência ou clandestinidade, a não ser que tenha sido feito por tua ordem. Eu penso que fica sujeito o locatário, mas de outro modo o locador não fica, a não ser que o pudesse ter tolerado ou tivesse alguma acção a ceder; no restante, não está sujeito»).

62 D. 43.24.15.5 (Ulp. 71 ad ed.): *Sed si is sit locus, in quo opus factum est, qui facile non adiretur, ut puta in sepulchro vi aut clam factum est vel in abdito alio loco, sed et si sub terra fieret opus vel sub aqua, vel cloaca aliquid factum sit, etiam post annum causa cognita competit interdictum de eo quod factum est: nam causa cognita annuam exceptionem remittendam, hoc est magna et iusta causa ignorantiae interveniente* («Mas se o lugar onde se fez a obra não fosse facilmente acessível, como se, por exemplo, se foi feita violenta ou clandestinamente num sepulcro, ou noutra lugar escondido, e mesmo se a obra foi feita debaixo de terra, ou debaixo de água, ou se foi feita numa cloaca, pode ser exercido pelo que foi feito, ainda depois de um ano de a causa ser conhecida. Porque com a causa conhecida é de desconsiderar a excepção de um ano, isto é, quando intervenha uma magna e justa causa de ignorância»).

63 D. 43.24.11.5 (Ulp. 71 ad ed.): *[...] vel contra fundamenta clam iecisti, deinde cetera prohibente me aedificasti. Hoc iure utimur, ut et si vi et clam factum sit, interdictum hoc sufficiat* («ou fizeste os alicerces clandestinamente e depois construístes o restante contra o que proibi. Observamos a regra de que este interdito basta, ainda que a obra tenha sido feita violenta ou clandestinamente»).

- A demolição de um edifício, ainda que não até ao solo⁶⁴;
- A remoção de telhas de um edifício⁶⁵, mas – como já se examinou – não a simples retirada de telhas que estivessem noutra sítio, que eram objectos sem qualquer ligação ao solo;
- O derrube de uma coisa que estivesse fixada numa casa, como uma estátua⁶⁶;
- A retirada de uma estátua de um lugar público de um município, o que permitiria a quem a erigiu requerer o *interdictum* e ao município exercer a *actio furti*⁶⁷;
- A retirada de coisas que haviam sido colocadas como ornamento num sepulcro ou o derrube da respectiva porta⁶⁸;
- Amontoar terra num sepulcro alheio⁶⁹;
- A construção de uma estrutura avançada que passasse sobre um sepulcro (por exemplo, uma varanda) ou sobre ele fazer recair estilicídio, pois entendia-se que o espaço aéreo sobre o túmulo também era protegido⁷⁰.

64 D. 43.24.7.9 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Si quis aedificium demolitus fuerit, quamvis non usque ad solum, quin interdicto teneatur, dubitari desiit* («Se um edifício foi demolido por alguém, ainda que não até ao solo, deixa de estar em dúvida que está sujeito ao interdito»).

65 D. 43.24.7.10 (Ulp. 71 *ad ed.*) e D. 43.24.8 (Venul. 2 *interdict.*).

66 D. 43.24.9.2 (Ulp. 71 *ad ed.*).

67 D. 43.24.11.1 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Quaesitum est, si statuam in municipio ex loco publico quis sustulerit vel vi vel clam, an hoc interdicto teneatur. Et exstat Cassii sententia eum, cuius statua in loco publico in municipio posita sit, quod vi aut clam agere posse, quia interfuerit eius eam non tolli: municipes autem etiam furti acturos, quia res eorum sit quasi publicata: si tamen deciderit, ipsi eam detrahunt: et haec sententia vera est* («É perguntado se estaria sujeito a este interdito quem, num município, retirou violenta ou clandestinamente uma estátua de um lugar público. E há a opinião de Cassius, para quem aquele cuja estátua foi colocada num sítio público de um município pode actuar *vi aut clam*, dado o seu interesse em que não fosse retirada. Mas os munícipes podem actuar pelo furto, porque as suas coisas são como públicas; contudo, se a estátua caiu, são eles próprios que a devem remover»).

68 D. 43.24.11.2 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Si quis de monumento statuam sustulerit, an ei, ad quem ius sepulchri pertineret, agere permittitur? Et placet et in his interdicto locum esse. Et sane dicendum est, si qua sepulchri ornandi causa adposita sint, sepulchri esse videri. Idem est et si ostium avellat vel effringat* («Se alguém removeu uma estátua de um monumento funerário, permite-se que actue quem for titular do direito de sepulcro? Considera-se que há aqui lugar ao interdito. Efectivamente, é de dizer que o que foi colocado por ornamentação no sepulcro se considera como sendo do sepulcro. O mesmo se diga se a porta for retirada ou arrombada»).

69 D. 43.24.15.2 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Si in sepulchro alieno terra congesta fuerit iussu meo, agendum esse quod vi aut clam mecum Labeo scribit [...]* («Se por minha ordem se amontoou terra num sepulcro alheio, escreve Labeo que se agirá *vi aut clam* contra mim»).

70 D. 43.24.22.4 (Venul. 2 *interdict.*): *Si quis proiectum aut stillicidium in sepulchrum immiserit, etiamsi ipsum monumentum non tangeret, recte cum eo agi, quod in sepulchro vi aut clam factum sit, quia sepulchri sit non solum is locus, qui recipiat humationem, sed omne etiam*

Não foi aceite unanimemente no seio da jurisprudência romana que o *opus* realizado tivesse de causar danos⁷¹. Numa passagem recolhida do seu *libro secundo interdictorum*, e que se encontra em D. 43.24.22.3⁷², Venuleius dava conta de uma controvérsia doutrinal, a este propósito, entre Trebatius e Labeo: Trebatius defendia que o *interdictum* devia ser concedido se alguém, violando a proibição feita pelo *dominus*, transportasse estrume por um *fundus*, ainda que sem o alterar ou causar dano; Labeo opunha-se a esse entendimento, para não ser aplicável o *interdictum quod vi aut clam* a quem se limitasse a passar por um terreno ou nele apanhar aves ou caçar outros animais, sem que fosse realizada uma obra.

Parece, pois, que Labeo não aceitava a visão de Trebatius porque não exigir a produção de danos podia conduzir a uma tal extensão dos pressupostos do *interdictum* que este seria desfigurado, permitindo-se reacção contra condutas que nem sequer eram *opera*⁷³. Recorde-se, aliás, que, segundo o contido em D. 43.24.11 pr., Labeo preconizava a defesa *quod vi aut clam* quando a água do poço fosse corrompida, isto é, danificada, o que é outro forte indício de que erigia como requisito interdital a existência de danos.

De forma ainda mais aberta, Celsus defendia que o corte da mata de talhadia só permitia ao proprietário reagir se isso lhe causasse dano, ou porque fora cortada antes de tempo ou, sendo-o no tempo devido, por alguma razão se prejudicara o *dominus*, como consta de D. 43.24.18 pr. (Cels. 25 *digest.*), passagem já nossa conhecida. Este raciocínio estava em harmonia com a tutela aquiliana, como decorria dos textos conservados em D. 9.2.26.26-27 (Ulp. 18 *ad ed.*)⁷⁴.

Ulpianus seguia a perspectiva de Labeo e Celsus, como se pode observar no seu texto contido em D. 43.24.7.6: o derrame de estrume só legitimava reacção quando o *fundus* já estivesse fertilizado, pois aí adicionara-se um vício ao solo; portanto, se a adição de estrume fertilizasse o terreno agrícola que antes neces-

supra id caelum: coque nomine etiam sepulchri violati agi posse («Se alguém construiu por cima de um sepulcro ou sobre ele fez recair estilizidido, mesmo que não toque nesse monumento, actua-se com razão pelo que foi feito violenta ou clandestinamente, porque é do sepulcro não apenas o solo do lugar que recebe a inumação, mas todo o céu por cima dele; por esta razão, também se pode agir pela violação de sepulcro»).

71 CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ai margini della proprietà fondiaria*, 9 s.; FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 33 s.

72 D. 43.24.22.3 (Venul. 2 *interdict.*): *Si stercus per fundum meum tuleris, cum id te facere vetuisses, quamquam nihil damni feceris mihi nec fundi mei mutaveris, tamen teneri te quod vi aut clam Trebatius ait. Labeo contra, ne etiam is, qui dumtaxat iter per fundum meum fecerit aut avem egerit venatusve fuerit sine ullo opere, hoc interdicto teneatur.*

73 Como observa CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ai margini della proprietà fondiaria*, 41, Labeo usa um argumento *per absurdum*.

74 ZAMORA MANZANO, *Precedentes Romanos sobre el Derecho Ambiental*, 78-79.

sitava de adubo, não se poderia reagir, pois não havia dano. O mesmo resultado é apresentado quando, no que se extraiu do *libro 71 ad edictum* e registou em D. 43.24.7.7⁷⁵, o jurisconsulto nega a concessão do *interdictum* se alguém cultivou *vi aut clam* um campo, mas com isso o melhorou.

Trebatius não ficou isolado, todavia, ao entender que o dano não era requisito. Acompanhou-o Venuleius, curiosamente o jurista por quem conhecemos o dissenso de opiniões entre Trebatius e Labeo. Com efeito, também em *Venuleius libro 2 interdictorum* (na parte transmitida por D. 43.24.22.1)⁷⁶ se afirma que ficava sujeito ao *interdictum* quem arasse a terra *vi aut clam*, mesmo que tivesse sido cavada uma fossa, pois interessava a obra feita e a respectiva inerência ao solo, não a sua qualidade.

As fontes não permitem destrinçar com segurança se alguma das correntes acabou por prevalecer, mas o mais certo é tal não ter acontecido. Além de não haver qualquer testemunho nesse sentido, a verdade é que textos contendo ambas as posições foram mantidos pelos compiladores justinianeus. Se alguma se tivesse tornado *communis opinio*, não faria grande sentido a conservação da outra no Digesto, pois Justiniano dera instruções expressas aos membros da comissão para se eliminarem dos textos as contradições (*Constitutio Deo auctore de conceptione Digestorum*, C. 1.17.1.8). Ressuscitar um debate que já estivesse resolvido colidiria com os desígnios do Imperador.

2. Uma função de protecção do meio ambiente

Parece-nos evidente que o *interdictum quod vi aut clam* prosseguia, entre outras, uma finalidade de protecção do meio ambiente, ou seja, do mundo físico natural que rodeia os seres humanos⁷⁷.

Era notória a sua função de combate à poluição de águas e à defesa da *salubritas*⁷⁸. Claro que as preocupações de evitar a contaminação hídrica iam mui-

75 D. 43.24.7.7 (Ulp. 71 ad ed.): *Plane si quid agri colendi causa factum sit, interdictum quod vi aut clam locum non habet, si melior causa facta sit agri, quamvis prohibitus quis vi vel clam fecerit.*

76 D. 43.24.22.1 (Venul. 2 interdict.): *Si quis vi aut clam araverit, puto eum teneri hoc interdicto perinde atque si fossam fecisset: non enim ex qualitate operis huic interdicto locus est, sed ex opere facto, quod cohaeret solo.*

77 Cfr., a título puramente exemplificativo, WACKE, *Protection of the Environment in Roman Law*, 11 s.; FARGNOLI, *Umweltschutz und Römisches Recht?* 160; FARGNOLI, *Ruina naturae e diritto romano*, 8-9.

78 O papel do *interdictum quod vi aut clam* na prossecução dessa finalidade é uma das linhas de força de DI PORTO, *La tutela della salubritas*. Cfr., ainda, FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 136 s.

to além deste expediente⁷⁹ e até assumiam relevo penal, considerando-se crime extraordinário, e uma ofensa aos bons costumes, conspurcar água, canalizações de águas ou lagos (D. 47.11.1.1, Paul. 5 *sent.*)⁸⁰. Mas, como é sabido, o envenenamento de águas é uma prática de particular perversidade, usada contra inimigos (inclusive adversários de guerra) desde tempos remotos. Mesmo sem entrar em exemplos tão extremos, as descargas de resíduos que acabam por afectar recursos hídricos foram sempre um problema⁸¹. Ora, como se expôs no ponto anterior, o *interdictum* de que curamos cumpria um papel de especial importância quanto à contaminação das águas e permitia a reacção daqueles que tivessem um interesse no seu bom estado. Recorde-se o texto presente em D. 43.24.11 pr. (Ulp. 71 *ad ed.*), atribuído a Ulpianus e onde se faz referência ao pensamento de Labeo:

Quem despeja alguma coisa no poço do vizinho para com este facto corromper a água, diz Labeo que está sujeito ao interdito por causa da violência ou da clandestinidade: porque a água corrente é considerada parte do campo, como se tivesse sido feita alguma obra na água.

No parágrafo contido em D. 43.22.1.4, também já nosso conhecido, distinguia-se entre a água corrente (*aqua viva*) e a água pluvial armazenada em cisternas: só a primeira seria tutelada pelo *interdictum de fonte*, mesmo que aproveitada em poços e outras construções artificiais para o efeito⁸². Já no texto de D. 43.24.11 pr. era reconhecida a outorga do *interdictum quod vi aut clam* quando alguém contaminasse um poço do prédio vizinho, apresentando-se a seguinte explicação: a água corrente fazia parte do campo onde estava o poço; colocar-lhe substâncias era fazer uma obra na água – o que acabava por significar que se fazia uma obra no próprio campo. Verificava-se, pois, um *opus in solo factum*, que constituía o requisito fundamental da reacção *quod vi aut clam*.

Daqui se conclui com segurança que Labeo se referia a um poço de água corrente e que se, ao invés, o mesmo contivesse águas pluviais que se iam acumulando, a sua contaminação não era tutelada por este meio. O ponto fundamental para tratar a contaminação da água como um *opus* relevante era o facto

79 Sobre o ponto, ZAMORA MANZANO, *Precedentes Romanos sobre el Derecho Ambiental*, 19 s.

80 D. 47.11.1.1 (Paul. 5 *sent.*): *Fit iniuria contra bonos mores, veluti si quis fimo corrupto aliquem perfuderit, caeno luto oblinierit, aquas spurcaverit, fistulas lacus quidve aliud ad iniuriam publicam contaminaverit: in quos graviter animadverti solet.*

81 Chama-se a atenção para a importante resenha das fontes romanas sobre a contaminação de águas apresentada por NARDI, *Inquinamento e Diritto Romano*, 757 s.

82 O *interdictum de fonte* visava a protecção de servidões de uso de águas de nascentes, bem como o direito de limpar e reparar as respectivas estruturas, como se expunha, nomeadamente, nas passagens registadas em D. 43.22.1.1 e 6 (Ulp. 70 *ad ed.*).

de se tratar de *aqua viva*, que se considerava fazer parte do campo (*portio agri*). Tal acentuação do carácter “vivo” da água, para que esta merecesse tutela, torna notória a exclusão das águas estagnadas.

Já para Andreas Wacke o *interdictum quod vi aut clam* podia ser usado perante a contaminação de ambos os tipos de água. Para perceber o raciocínio do autor, há que ter em conta, como já se mencionou, que não eram abrangidas pelo *interdictum de fonte* as águas estagnadas, pois visava-se a protecção das servidões de uso de águas das nascentes. Só estas permitiam o requisito da *perpetua causa servitutis* (exigido para a constituição de servidões prediais), como refere Ulpianus no texto conservado em D. 43.22.1.4: *nam cisterna non habet perpetuam causam nec vivam aquam*. Como é evidente, as águas da chuva armazenadas numa cisterna, por muito grande que esta fosse, exaurir-se-iam mais cedo ou mais tarde se fossem recolhidas. Apenas uma nascente permite um uso permanente e, por isso, só ela podia ser objecto de uma servidão⁸³, nomeadamente a que legitimasse ao titular ir buscar água e limpar e reparar a fonte.

Wacke considera, assim, fazer sentido excluir do *interdictum de fonte* as águas estagnadas, mas não vê qualquer justificação para isso quanto ao *interdictum quod vi aut clam*, que era um expediente jurídico de combate à contaminação de poços. Um poço com águas pluviais certamente que também seria protegido contra conspurcações, até porque a água armazenada em cisternas e outros reservatórios mais facilmente poderia ser considerada parte do campo do que as águas correntes⁸⁴.

Há que admitir que um dos pressupostos do raciocínio de Wacke é válido, já que seria perfeitamente concebível uma tutela contra a contaminação de águas estagnadas. Se alguém as armazena em reservatórios é porque tem nisto algum interesse (por exemplo, para rega)⁸⁵, que certamente seria violado pela contaminação. É uma protecção plausível quando abstractamente colocada.

É muito problemático, todavia, aceitar que a água pluvial estagnada pudessem ser uma *portio agri*, uma vez que nada nas fontes romanas assim indica e muito menos o faz D. 43.24.11 pr. Pelo contrário, face à contaminação de um poço, Ulpianus apoia-se em Labeo para justificar a concessão do *interdictum quod vi aut clam* com o argumento de que as águas correntes eram *portio agri* e a contaminação constituía *opus in aqua*⁸⁶. Tal somente faz sentido se Labeo

83 ZAMORA MANZANO, *Precedentes Romanos sobre el Derecho Ambiental*, 29-30.

84 WACKE, *Protection of the Environment in Roman Law*, 12.

85 Como bem nota CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ai margini della proprietà fondiaria*, 36, raramente as águas estagnadas seriam utilizadas como água potável.

86 Evidentemente que o objectivo do texto não era apenas explicar que a água fazia parte do

partir do pressuposto de que os campos abrangem as águas correntes, mas não as águas estagnadas, sob pena de se estar a trazer à colação uma questão totalmente irrelevante. Se se abrangiam as águas estagnadas, para quê recorrer ao argumento de que as águas correntes eram *portio agri* e, portanto, justificavam o *interdictum quod vi aut clam* perante *opus in aqua*? Se ambos os tipos de água pudessem ser partes do campo, não haveria qualquer pertinência na invocação do carácter corrente da água para a apresentar como *portio agri* e Labeo limitar-se-ia a expor, sem proceder a qualquer distinção, que a contaminação de águas era abrangida pelo *interdictum*⁸⁷.

Por outras palavras, aquele jurisconsulto da época clássica central sentiu a

solo (mas também o era, sublinhe-se). Visava-se, outrossim, mostrar que a corrupção da água do poço era um dos possíveis casos de *opera in aqua*, que legitimava o exercício do interdito. Cf. FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 132-133: «La proposizione non vorrebbe essere isolatamente una spiegazione del fatto che l'acqua costituisce una parte del terreno, ma intenderebbe, più ampiamente, riferirsi all'intero contesto del paragrafo. Ulpiano non intenderebbe, riportando il pensiero labeoniano, assimilare la corruzione del pozzo (che è già un *opus in aqua*) all'*opus in aqua*, ma generalizzare la disciplina applicabile al caso di corruzione del pozzo ad ogni caso di *opus in aqua*. Con le ultime parole del passo egli vuole affermare che l'applicazione dell'interdetto *quod vi aut clam* è ammissibile in caso di inquinamento di un *puteus* così come per ogni altra attività effettuata in aqua».

87 Para DI PORTO, *La tutela della salubritas* I, 469 s. e 506 s., Labeo admitiu o exercício do *interdictum* face à contaminação de qualquer tipo de água. Teria sido Ulpianus quem limitara a solução à *aqua viva*, em obediência ao requisito do *opus in solo factum* entretanto desenvolvido pela *iurisprudencia* tardo-clássica. Obviamente que esta construção de Di Porto está *ab ovo* influenciada pela sua opinião de que o pensamento de Labeo não pressupunha obras feitas no solo – posição que não nos merece acolhimento, como se observou *supra*. Di Porto entende, aliás, que o texto em causa teria sido escrito a quatro mãos: as de Labeo e depois as de Ulpianus, que modificou a solução escrita na época clássica central para a adaptar ao novo requisito do *opus in solo factum*. Essa é também a visão de CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ai margini della proprietà fondiaria*, 36 s., sobre uma alegada autoria sobreposta, sem, contudo, comungar das restantes conclusões de Di Porto, nomeadamente em relação ao requisito do *opus in solo factum*, pois, a seu ver, a explicação aduzida por Ulpianus não modificara a solução preconizada por Labeo. Parece-nos que, quanto à questão da autoria, FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 131-133, oferece uma visão equilibrada, com o auxílio dos Bas. 58.23.11 pr: a passagem foi escrita por Ulpianus, que recorreu à doutrina de Labeo. Leia-se o que a Autora escreve: «In definitiva, Ulpiano avrebbe descritto la fattispecie del pozzo, riprendendo un insegnamento di Labeone e ricordando che ad essa il giurista augusteo ricollegava l'applicazione dell'interdetto *quod vi aut clam*. Quindi ha sentito l'esigenza di giustificare l'utilizzo dello stesso: essendo *aliquid effudere in puteum vicini* un *opus in aqua*, egli avrebbe specificato che il rimedio pretorio è efficacemente idoneo a colpire ogni tipo di *opera in aqua*, oltre quelle *in agro*, proprio sulla base dell'osservazione che l'acqua costituisce una parte del fondo» (136). Ademais, o texto de D. 43.24.11 pr. está redigido em discurso directo, o que mais reforça a conclusão de que foi Ulpianus a escrevê-lo, embora seguindo os ensinamentos de Labeo – assim, WACKE, *Protection of the Environment in Roman Law*, 11.

necessidade de justificar a concessão do *interdictum quod vi aut clam* com o carácter corrente da água porque só a água corrente era qualificada como uma *portio agri*.

Além disso, não se pode acompanhar Wacke quando afirma que a água armazenada em cisternas e outros reservatórios devia ser “ainda mais” («even more») considerada uma parte do campo do que as águas correntes.

Em primeiro lugar, trata-se de uma asserção que é pouco consistente do ponto de vista puramente naturalístico. As nascentes e os cursos de água são fisicamente intrínsecos aos terrenos onde se encontram, sendo inseparáveis destes por efeito da própria natureza. Já os reservatórios de água pluvial só o serão em algumas circunstâncias e por períodos limitados de tempo (por exemplo, o campo tem uma configuração que leva ao empoçamento de água numa certa zona). A situação normal é a de as águas estagnadas estarem em reservatórios artificiais. Pelo que as águas correntes eram, à partida, *portio agri*, mas as águas estagnadas precisariam, em regra, de acção humana para o serem com um mínimo de estabilidade. Portanto, encontrar nos textos a qualificação da *aqua viva* como *portio agri* em nada pode surpreender e seria até estranho se os juristas romanos assim não as considerassem. Já as águas estagnadas, como eram armazenadas artificialmente em reservatórios, só poderiam ser consideradas parte do solo por força de uma qualificação jurídica baseada na sua inerência à terra, como acontecia com os edifícios, as estátuas ou os sepulcros, entre outros exemplos. E, na verdade, embora os textos contenham uma casuística riquíssima de coisas consideradas como sendo solo devido à sua ligação com a terra, do mesmo não há vestígio quanto à água estagnada guardada em cisternas e outros reservatórios. Em suma, a água estagnada não era naturalmente *portio agri* e tudo indica que juridicamente nunca assim foi considerada, o que até se compreende tendo em conta que é água sem renovação, exaurível pelo uso e, por isso, sem um carácter de permanente união com o *ager*.

Em segundo lugar, retiram-se de outras fontes indícios de que as águas pluviais conservadas em reservatórios não seriam consideradas *portio agri*. Recordemos o que Venuleius afirmava sobre um fardo: tratava-se de um objecto que estava pousado no solo, mas não estava ligado a este (D. 43.24.10). O mesmo raciocínio é plenamente aplicável às águas da chuva, que apenas caem sobre o solo e não lhe são inerentes⁸⁸; o facto de poderem ser armazenadas em reservatórios (como cisternas) não altera essa realidade. Já a tutela das próprias cisternas (ou outro tipo de reservatórios) como partes do solo está fora de dúvidas⁸⁹.

88 Neste preciso sentido, CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ai margini della proprietà fondiaria*, 35.

89 CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ai margini della proprietà fondiaria*, 36.

Em conclusão, parece-nos seguro que só se podia reagir *quod vi aut clam* contra a contaminação de água corrente. E sendo esta a que nasce ou emana de um curso de água, assim se demonstra que, neste ponto, a finalidade do *interdictum* era eminentemente ambiental, com a protecção dos recursos hídricos e o combate à sua poluição⁹⁰. A água pluvial que alguém armazena pode ter o maior interesse para quem montou a cisterna, mas é indiferente como bem ambiental.

Outro ponto da disciplina do *interdictum quod vi aut clam* de que ressalta a protecção ambiental é a possibilidade do seu exercício devido ao corte não autorizado de árvores, o que se insere num contexto mais amplo de tutela da flora e de prevenção do abate desordenado da floresta⁹¹. Não se olvide que também legitimava a reacção *quod vi aut clam* a pura destruição de árvores (nomeadamente por incêndio) ou o arranque dos seus ramos.

É certo que não era tutelada a existência da árvore em si mesma, mas o interesse em que ela não fosse cortada ou danificada⁹². Mas isto dentro de uma legitimidade activa que, como vimos, era muito alargada e que ultrapassava copiosamente a defesa da propriedade, fosse por tutela de um direito aos frutos (usufrutuário, arrendatário), fosse pelo direito ao corte da madeira (mesmo se alicerçado num mero contrato), fosse por um qualquer interesse em que o *opus* não fosse realizado, o que podia abranger uma multiplicidade de situações da vida social impossíveis de tipificar. Um exemplo desses interesses em que uma árvore não fosse cortada era oferecido por Ulpianus: um sócio cortou a árvore de um *fundus* comum dos sócios, podendo outro sócio reagir (D. 43.24.13.3, Ulp. 71 *ad ed.*)⁹³.

No respeitante às árvores não frutíferas (por exemplo, ciprestes), encontra-se em D.43.24.16.1 (Paul. 67 *ad ed.*)⁹⁴ a regra geral de que apenas o *dominus* podia

90 ZAMORA MANZANO, *Precedentes Romanos sobre el Derecho Ambiental*, 30-31.

91 Sobre essa tutela, ZAMORA MANZANO, *Precedentes Romanos sobre el Derecho Ambiental*, 69 s.

92 WACKE, *Protection of the Environment in Roman Law*, 20.

93 D. 43.24.13.3 (Ulp. 71 *ad ed.*): *Si ex sociis communis fundi unus arbores succiderit, socius cum eo hoc interdicto experiri potest, cum ei competat, cuius interest* («Se um dos sócios cortar árvores de um terreno comum, o sócio pode exercer este interdito, que lhe compete pelo que lhe interessa»). Sobre este exemplo: FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 53-54; WACKE, *Protection of the Environment in Roman Law*, 20.

94 D. 43.24.16.1 (Paul. 67 *ad ed.*): *Si quis vi aut clam arbores non frugíferas ceciderit, veluti cupressos, domino dumtaxat competit interdictum. Sed si amoenitas quaedam ex huiusmodi arboribus praestetur, potest dici et fructuarii interesse propter voluptatem et gestationem et esse huic interdicto locum* («Se alguém cortou violenta ou clandestinamente árvores não frutíferas, como ciprestes, compete o interdito apenas ao proprietário. Mas se com tais árvores se presta

reagir contra o seu corte. Era salvaguardada, porém, a *amoenitas* proporcionada por essas árvores ao usufrutuário, que delas beneficiava no seu lazer e enquanto passeasse pela propriedade. Neste caso, o titular do usufruto podia reagir ao corte, inclusive quando fosse feito pelo *dominus*, pois fora violado o seu interesse na estética do prédio e na sombra repousante, numa evidente tutela de valores não patrimoniais⁹⁵. É plausível, aliás, que a mesma protecção fosse concedida noutras situações, nomeadamente ao titular do direito de *habitatio*, que tinha as faculdades de passear e andar a cavalo pela propriedade, bem como de apanhar flores (D. 7.8.12.1, Ulp. 17 *ad Sab.*)⁹⁶.

3. Um instrumento racional com muito para ensinar

Em jeito de conclusão, ou talvez mais de reflexão, não podemos deixar de manifestar perplexidade por o *interdictum quod vi aut clam* se ter perdido na noite dos tempos. Sendo certo que era um instrumento de defesa de direitos subjectivos privados, o seu exercício conduzia materialmente à protecção do ambiente, especialmente das águas e da flora. Ainda que tivesse um carácter reflexo, tal protecção era tão alargada que não podia deixar de ter alguma eficácia: qualquer interesse em que não se fizesse um *opus in solo* era tutelado⁹⁷, ao ponto de meros direitos de crédito permitirem ao seu titular exigir a reposição do *status quo ante* e de se levar em conta o interesse na pura *amoenitas*. Estava longe, pois, de ser um simples instrumento de protecção da propriedade privada, quer pela amplíssima legitimidade activa (inclusive contra o *dominus*), quer porque, ao protegerem-se os interesses dos beneficiados (também o *dominus*, claro), protegia-se o ambiente⁹⁸.

A ideia de que a propriedade e os outros direitos privados são antinómicos com a protecção ambiental é absolutamente incompreensível. O proprietário (faamos dele agora, por antonomásia) é o primeiro a querer defender o que é seu e isso evita ataques desordenados ao ambiente. Protegendo aquilo que está

va certa amenidade, pode dizer-se que o usufrutuário também tem interesse pelo seu prazer e passeio, havendo lugar a este interdito»).

95 FARGNOLI, *Studi sulla legittimazione attiva*, 81 ss; WACKE, *Protection of the Environment in Roman Law*, 21. HORAK, *Aesthetische Probleme*, 160, entende esta *amoenitas* no sentido de estética do prédio, mas parece-nos que o texto vai mais longe e identifica-a com o bem-estar e o repouso.

96 HORAK, *Aesthetische Probleme*, 160; WACKE, *Protection of the Environment in Roman Law*, 21.

97 BURDESE, *Tutela privatistica dell'ambiente*, 511.

98 Discorda-se, assim, da impostação de SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente*, 62.

na sua esfera, acaba por muitas vezes proteger o que é do benefício geral. Esta é uma realidade que os pretores perceberam e, destarte, muniram os cidadãos de meios jurídicos de reacção rápida em defesa da *salubritas*⁹⁹.

Neste aspecto, o exemplo romano do *interdictum quod vi aut clam* pode ser uma lição valiosa de conciliação dos direitos individuais com a protecção de algo que a todos é comum, o ambiente. Não o meio ambiente como algo que não inclui o ser humano ou em que o ser humano é visto como um intruso e um malfeitor. Não o meio ambiente como arma de arremesso contra as liberdades individuais e a propriedade privada.

Os quadros actuais são os de uma política ambiental exclusivamente regida por instrumentos juspublicísticos, havendo que reconhecer que o moderno direito privado não está plenamente adaptado à tutela ambiental, até por desaparecimento paulatino das soluções vigentes no direito romano¹⁰⁰. Em nome de uma mais eficaz e ampla protecção do meio ambiente e para evitar uma hipertrofia do controlo estatal a partir de gabinetes ministeriais (ou supranacionais), seria útil estudar-se o exemplo dos remédios interditais do pretor, nomeadamente o *interdictum quod vi aut clam*.

Bibliografia

ALBUQUERQUE J.M., *A propósito de las providencias administrativas urgentes: los interdictos en derecho romano*, Derecho y Opinión 3-4 (1996) 185-227.

BISCARDI A., *La protezione interdittale nel processo romano*, Padova 1938.

BURDESE A., *Tutela privatistica dell'ambiente e diritto romano*, Rivista di Diritto Civile 35 (1989), 505-511.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Ai margini della proprietà fondiaria*, Roma 1996².

DI PORTO A., *La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone*. I - *Acque*, BIDR 30 (1988) 459-570.

99 BURDESE, *Tutela privatistica dell'ambiente*, 510.

100 BURDESE, *Tutela privatistica dell'ambiente*, 511. Em recensão ao já várias vezes citado livro de Zamora Manzano, FIORENTINI, *Diritto e salubritas*, 354-355, não resiste a acusações de anacronismo, por o autor sublinhar aspectos transcendentais da protecção ambiental romana. A injustiça das observações de Fiorentini parece-nos flagrante, pois apesar de desafios obviamente diferentes, há problemas comuns às duas épocas (a romana e a nossa) e o valor de laboratório comparativo de uma análise histórica nunca pode ser desprezado. Ademais, na nota 79 (354), Fiorentini imputa a Burdese reservas na eficácia dos instrumentos juscivilísticos como forma de efectiva defesa ambiental. O que Fiorentini não explicita é o facto de Burdese apontar, como justificação dessas reservas, o afastamento dos instrumentos jurídicos romanos. Do que só se pode concluir que, para o saudoso e ilustre romanista italiano, era total a pertinência do estudo dessas figuras como um aspecto transcendental da protecção ambiental romana.

DI PORTO A., *La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza. Il ruolo di Labeone. II - Cloache e salubrità dell'aria*, BIDR 31-32 (1989-1990) 271-309.

FARGNOLI I., *Studi sulla legittimazione attiva all'interdetto quod vi aut clam*, Milano 1998.

FARGNOLI I., *Umweltschutz und Römisches Recht?*, in *Das Vermächtnis der Römer Römisches Recht und Europa*, hrsg. von I. Fagnoli und S. Rebenich, Bern-Stuttgart-Wien 2012.

FARGNOLI I., *Ruina naturae e diritto romano*, TSDP 8 (2015).

FIorentini M., *Diritto e salubritas. Precedenti di diritto ambientale a Roma? II. La tutela boschiva*, Index 35 (2006), 325-355.

GERKENS J.F., *Selbsthilfe bei Brandgefahr. Zu den Rechtsmitteln im Prinzipat*, in *Liber amicorum Guido Tsuno*, hrsg. von F. Sturm, P. Thomas und J. Otto, Frankfurt 2013.

HORAK F., *Aesthetische Probleme bei den römischen Juristen*, IVRA 38 (1987) 155-165.

MARUOTTI L.S., *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Torino 2009.

NARDI E., *Inquinamento e diritto romano*, in *Studi in onore di Tito Carnacini III*, Milano 1984.

VIEIRA CURA A., *Mora Debitoris no Direito Romano Classico*, Lisboa 2011.

WACKE A., *Protection of the Environment in Roman Law?*, Roman Legal Tradition 1 (2002), (<https://romanlegaltradition.org/contents/2002/RLT-WACKE1.PDF>).

ZAMORA MANZANO J.L., *Precedentes Romanos sobre el Derecho Ambiental*, Madrid 2003.

CAVALLI O «CAPRONI»? ‘INQUINAMENTO FLUVIALE’ E ‘VISIVO’ IN CTh. 7.1.13

GIORGIA MARAGNO
Università di Trieste

ABSTRACT: Scholars have mainly questioned the constitution in CTh. 7.1.13 about its *ratio*, especially stating or denying that it was aimed at protecting the purity of river waters. In this contribution, the *ratio* and some long-standing exegetical problems, already highlighted by Godefroy and of no marginal importance, are addressed.

KEYWORDS: Roman army, water pollution, animals, Theodosian Code, Godefroy.

FONTI: CTh. 7.1.13, C. 12.35.12, Bas. 57.3.12, CTh. 1.1.2.

1. Le tradizioni della costituzione: Codice Teodosiano, Codice di Giustiniiano e Basilici (*Synopsis Basilicorum*)

Il presente studio è dedicato all'analisi di una costituzione del 391, probabilmente da ascrivere a Teodosio I, tramandata (in modo non uniforme) da CTh. 7.1.13, da C. 12.35.12 e da Bas. 57.3.12 *restitutus* (= Syn. Σ.4.18).

Costituzione assai studiata (negli ultimi decenni, con particolare riferimento al suo scopo ‘ecologista’)¹, che qui si vuole riprendere principalmente per una ragione: rilanciare – con argomenti diversi da quelli di Gotofredo – l’idea che fosse del tutto escluso il caso del bagno del soldato fatto pubblicamente allo scopo di lavare gli animali. Riteniamo invece che il testo, almeno fino alla sua interpretazione bizantina, fosse rigorosamente ‘bipolare’ e considerasse solo due fattispecie: l’inquinamento con liquami delle acque fluviali e il liberatorio bagno del soldato per igiene personale o per diporto. Prescinde dal nostro obiettivo l’approfondimento completo degli spunti offerti dalla costituzione, come i profili concernenti gli accampamenti militari dal punto di vista strutturale (eventualmente sovraffollati in termini di persone e di animali), fino al tema del pudore (almeno quello del legislatore).

1 Cfr. la letteratura citata al § 5. La dottrina più recente ha accantonato problemi esegetici ormai secolari che, sebbene a tutta prima possano apparire di importanza secondaria, ad una lettura più attenta assumono invece un valore quasi cruciale per comprendere la costituzione.

Cominciamo, anzitutto, con la tradizione del Codice Teodosiano, nel quale la legge è collocata nel titolo primo (*De re militari*) del libro settimo²:

CTh. 7.1.13. Idem AAA. [Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius] Richomeri com(iti) et magistro utriusque mil(itia)e. *Cum supra virentes fluminum ripas omnis legionum multitudo consistit, id provida auctoritate decernimus, ut nullus omnino in mundo fimo sordidatis fluentis commune poculum polluat neve abluendo equorum sudore deproperus publicos oculos nudatus incestet atque ita et turbido potum caeno misceat et confundat aspectum, sed procul a cunctorum obtutibus in inferioribus partibus fluviorum, id est infra tentoria vagos natatus animalium, prouti libitum videtur, exerceat. Sublimis igitur magnificentia tua id sollicitudinis studio et admonitionis praecepto faciet custodiri, ut unusquisque tribunus agnoscat gravi se subdendum esse supplicio, in cuius parte neglectum probabitur quod agnoscit imperatum.* Dat. VI kal. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho cons. (391 Mai. 27)

Di seguito, la traduzione integrata da alcuni rilievi esegetici, che saranno ripresi in seguito: «si stabilisce con provvida autorità che, quando tutta una moltitudine di truppe si ferma sulle rigogliose rive dei fiumi, nessuno sporchi assolutamente il calice comune (vale da dire, l'acqua) con lurido sterco a causa delle sporcizie che scorrono, e, spogliatosi in fretta per detergere il sudore dei cavalli, non profani gli occhi pubblici e, in tal modo, allo stesso tempo mescoli con torbida melma l'acqua potabile e turbi la vista: lontano dagli sguardi di tutti, nelle inferiori parti dei fiumi, cioè 'giù' dalle tende (ossia 'a valle' dell'accampamento, con allusione all'andamento della corrente), si dedichi quanto desidera ai liberi nuoti degli animali. La Sublime Magnificenza del *comes et magister utriusque militiae* farà sì che questo sia rispettato, con l'impegno della prontezza e con l'insegnamento dell'ammonimento, cosicché sappia che sarà sottoposto ad una severa pena ciascun *tribunus* sotto la sfera di comando del quale si dimostrerà essere stato trascurato ciò che egli sapeva essere stato comandato»³.

2 Il testo ci è stato tramandato dal *Codex Parisinus 9643* (Paris BnF Lat. 9643), indicato, nell'edizione a cura di Mommsen, con la sigla *R* (per la costituzione in esame, cfr. *Codex Theodosianus* I, *Pars posterior. Textus cum apparatu*, 312). Sul *Codex Parisinus 9643* si veda COMA FORT, *Codex Theodosianus*, 57-66.

3 Tra le principali traduzioni, si veda, anzitutto, PHARR, *The Theodosian Code*, 157: «By Our farseeing authority We decree that when all the multitude of legions halt upon the verdant banks of the rivers, no person at all shall pollute the common drinking cup by defiling the flowing streams with foul filth, nor while hurriedly washing off the sweat of the horses shall anyone offend the public gaze by appearing nude, and thus both mix the drinking water with muddy filth and shock the public gaze. But he shall wander far from the sight of everybody to the lower parts of the river, that is, below the tents, and he shall superintend the swimming

Come anticipato, la prima fattispecie concerne l'inquinamento dell'acqua potabile del fiume, con ogni verosimiglianza attraverso i liquami provenienti dal campo, mentre la seconda riguarda il bagno del soldato fatto davanti a tutti, per igiene o svago. Anche se le due fattispecie appaiono trattate disgiuntamente, è tuttavia riconoscibile un filo rosso che le unisce, ossia l'inquinamento dell'acqua provocato dal bagno del soldato (soprattutto a causa del *turbidum caenum*, ma anche a causa del *sudor*). Da qui, il comando di lavarsi fuori dalla prospettiva del campo, per ragioni sia morali sia igieniche. Le due situazioni descritte dal legislatore non esauriscono i problemi connessi alla gestione del campo, tra i quali è senz'altro da annoverarsi anche la pulizia degli animali (che,

of the animals as far as he pleases. Therefore, Your Sublime Magnificence, by your eager care and by the precept of your admonition, shall cause this matter to be so observed that each and every tribune shall understand that he will be subjected to severe punishment if in the sphere of his command it should be proved that these orders, which he knows, have been neglected». Così la traduzione in FIORENTINI, *Diritto*, 67-68: «Quando un intero corpo militare si accampa sulle rive verdeggianti dei fiumi, abbiamo stabilito con provvida autorità che nessuno, in nessun modo, contamini il calice comune con la sporcizia dello scorrere delle immondizie né, denudatosi per lavare il sudore dei cavalli in mezzo a tutti, turbi la vista degli altri e mescoli l'acqua potabile con sudice lordure, ma, lontano dalla vista degli altri, faccia nuotare gli animali come gli sembrerà opportuno nella parte inferiore del fiume, cioè a valle delle tende. Dunque la tua sublime magnificenza farà in modo che, con l'impegno della tua sollecitudine e l'insegnamento del tuo ammonimento, sia fatto in modo che ogni ufficiale sappia che andrà incontro a una grave punizione se sarà dimostrato che egli abbia trascurato ciò che sa essergli ordinato». Vd. inoltre GIUFFRÈ, *Iura*, 38-39: «Con provvida decisione decretiamo che, quando tutta la massa delle legioni si stanza sopra le verdi rive di un fiume, nessuno assolutamente contamini l'acqua corrente che tutti bevono con il fango immondo della sporcizia e nessuno, affrettandosi a detergere il sudore dei cavalli, offenda con la sua nudità lo sguardo altrui, così da mischiare all'acqua la sporcizia e da offendere la pubblica vista; ma (decretiamo che), lontano dagli occhi di tutti, faccia sguazzare liberamente gli animali nelle parti inferiori dei fiumi, cioè all'altezza delle tende. L'altissima magnificenza tua (la costituzione è rivolta al *magister utriusque militiae*) farà osservare ciò con la massima sollecitudine ed a pena di ammonizione, affinché ogni tribuno, nel cui settore si dimostrerà che è stato trascurato ciò che tu sai essere stato ordinato, sappia di dover essere sottoposto a grave punizione». Cfr. D'ORS, *Indecencia*, 200-201: «Como toda una multitud de legiones está acampada en las orillas de algunos ríos, decretamos con nuestra providente autoridad, que nadie en absoluto ensucie el agua potable de la corriente con la inmundicia del excremento, ni ofenda la vista de la gente desnudándose demasiado expeditivamente para lavar el sudor de los caballos, de modo que corrompa el agua potable con sucio cieno, y escandalice a los que le ven, sino que haga esa faena del baño libre de los animales, como le parezca, lejos de las miradas de todos, en la parte baja de los ríos, es decir, más allá del campamento. Así, pues, Vuestra Sublime Magnificencia hará cumplir esto con el celo de su diligencia y el imperativo de su admonición, de manera que todo tribuno militar sepa que se expone a un grave castigo si se prueba que en su circunscripción se ha desobedecido lo que él sabe que está mandado». Vd. anche la traduzione in NARDI, *Inquinamento*, 592, e quella parziale (*Cum supra virentes ... fluviorum*) in AULL, *Legal Texts*, 426.

forse, rientra nella prima fattispecie): di questo specifico aspetto – riteniamo – il legislatore tuttavia non parla, dato che (come avremo modo di precisare) le parole *abluendo sudore equorum* rientrano nella struttura ‘bicefala’ del testo.

La costituzione si distingue per la ricercatezza stilistica, resa evidente dai raffinati termini impiegati, nonché dal complesso intreccio di subordinate e di coordinate che caratterizza il primo periodo⁴. Gli studiosi si sono dilettrati ad individuare perlomeno quattro echi virgiliani⁵.

Per quanto concerne il secondo periodo, contenente la sanzione (minacciata ma non specificata), si noti come il *tribunus* fosse ritenuto responsabile per aver mancato di vigilare sull'applicazione della norma. Questo stesso concetto è ripreso in una ben nota costituzione emanata nel medesimo luogo e nel medesimo giorno (benché non *iungenda* perché rivolta ad un diverso destinatario), ossia in

CTh. 1.1.2. Idem AAA. [Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA.] Flaviano p(raefecto) p(raetori)o Illyrici et Italiae. *Perpensas serenitatis nostrae longa deliberatione constitutiones nec ignorare quemquam nec dissimulare permittimus*. Dat. VI kal. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho vv. cc. cons. (391 Mai. 27)

Da una lettura congiunta di CTh. 1.1.2 e della seconda parte di CTh. 7.1.13 emerge la volontà imperiale di istituire una prassi di non tolleranza nei confron-

4 «A clever pattern is at work in this text», si nota in AULL, *Legal Texts*, 426. Quanto all'estensore del testo, cfr. HONORÉ, *Law*, 70-72, dove si osserva come il *quaestor* in carica (probabilmente identificabile in Aureliano) amasse ‘decorare’ i suoi testi con frasi ed espressioni estranee agli «standard clichés», come, ad esempio, *deproperus* (su cui torneremo a breve). In MORONI, *Virgilio*, 103, si rileva che l'autore «può ben essere definito un letterato, probabilmente un esponente di quella burocrazia di estrazione civile [...] sempre più insofferente verso lo strapotere dei militari e la crescente barbarizzazione dell'esercito» e si accoglie l'idea che possa trattarsi di Aureliano, «cristiano devoto». Secondo una diversa lettura, l'autore sarebbe addirittura da riconoscersi in Ambrogio (D'ORS, *Indecencia*, 208-209), ispiratore delle costituzioni antipagane emanate da Teodosio I in quel periodo.

5 Gotofredo indica Verg. *Aen.* VII, 492-493 (*fluvio cum forte secundo / deflueret ripaque aestus viridante levaret*) per le verdeggianti rive dei fiumi e Verg. *Georg.* III, 525-526 per i fiumi come calici (*pocula sunt fontes liquidi atque exercita cursu / flumina*). In MORONI, *Virgilio*, 102-103, si segnalano inoltre Verg. *Aen.* V, 331 (come ispirazione per *imundo fimo*) e Verg. *Aen.* VI, 296 (per *turbido ... caeno*). Cfr. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 280, *notae e*) e *h*) per altre reminiscenze di autori latini. È noto come la datazione dell'*Epitoma rei militaris* di Vegezio sia incerta, perciò ci si può soltanto limitare a notare che in un passo dell'opera si impiegano, in riferimento ad un campo militare, le medesime parole della legge (*moltitudo consistat*) e nello stesso luogo si tratta il problema della contaminazione delle acque (Veg. *Epit.* III, 2, 12). Cfr. sul punto GEISSLER, *Die öffentliche*, 233; ARENA, *Acque*, 125.

ti di coloro che ignorano la legge o che fingono di non conoscerla, mancando di reprimere condotte illecite pur avendone l'obbligo⁶.

Prendiamo ora conoscenza della versione (abbreviata) di CTh. 7.1.13 accolta nel titolo omonimo del *Codex repetitae praelectionis*:

C. 12.35.12. Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. Ricomeri comiti et magistro utriusque militiae. *Cum supra virentes fluminum ripas omnis legionum multitudo consistit, id provida auctoritate decernimus, ut nullus omnino immundo fimo sordidatis fluentis commune poculum polluat, neve abluendo equorum sudore deproperus publicos oculos nudatus incestet, sed procul a cunctorum obtutibus in inferioribus partibus fluviorum hoc ipsum faciat.* D. VI k. Iun. Vincentiae Tatiano et Symmacho cons. (a. 391)

Benché la prima parte resti pressappoco la medesima, le riduzioni compiute dai commissari giustinianeî presentano un certo impatto sul significato del testo (tra l'altro, come si sarà notato, scompare la sanzione). Dunque, «si dispone con saggia deliberazione che, quando un'intera moltitudine di truppe si ferma sulle verdeggianti rive dei fiumi, nessuno sporchi assolutamente il calice comune con lurido fango a causa delle sporcizie che scorrono, né, spogliatosi in fretta per pulire il sudore dei cavalli, profani gli occhi pubblici, ma faccia questo (*hoc ipsum faciat*) – quindi si deterga dal sudore dei cavalli, in sostanza si lavi – lontano dagli occhi di tutti, nelle parti inferiori dei fiumi»⁷.

6 Altrove abbiamo parlato di affermazione del 'principio di effettività' della legge e di divieto di ogni atteggiamento dissimulatorio: sia concesso rinviare a MARAGNO, *Punire*, 156. In merito a CTh. 1.1.2 si vedano, tra gli altri, ARCHI, *Teodosio II*, 98; BASSANELLI SOMMARIVA, *Il giudicato*, 45; PULIATTI, *Vivere*, 137.

7 Questa la traduzione in lingua inglese in *The Codex of Justinian*, 2933: «By Our provident authority We order that when the whole multitude of the legions stands on the green banks of rivers, no one at all shall pollute the common cup by defiling the flowing streams of his foul ordure, nor while he is hastening to wash off the sweat from his horses shall he appear naked and offend the public gaze, but must do this in lower parts of the river away from the sight of everyone». Cfr. inoltre *Cuerpo del Derecho Civil Romano*, 727 (qui C. 12.36.12): «Por cuanto toda la muchedumbre de las legiones acampa en las verdes márgenes de los ríos, decretamos con previsora autoridad, que nadie absolutamente enturbie la común bebida con inmundo fimo de suciedad corriente, ni apresurándose al lavar los sudores de los caballos ofenda desnudo la vista del público, sino que haga lo mismo lejos de las miradas de todos en las partes inferiores de los ríos». Vd., infine, la traduzione in *Les Douze Livres*, 389: «Vu que toutes les légions se trouvent campées sur les bords du fleuve, nous ordonnons, par mesure de prévoyance, que personne ne s'avise de corrompre les eaux communes, en y transportant des fumiers; ni blesser par sa nudité les regards publics en faisant baigner les chevaux; mais qu'on soit tenu de se dérober aux regards de la multitude, et de vaquer à ces occupations dans une partie inférieure du fleuve».

Rimane salda la prima fattispecie, riguardante l'inquinamento con liquami dell'acqua potabile. Per quanto riguarda la seconda (il bagno del soldato in pubblico), si deve notare come, con l'eliminazione del periodo *ita et turbido potum caeno misceat et confundat aspectum*, scompaia il filo rosso che nel Teodosiano la legava alla prima, rappresentato dall'inquinamento dell'acqua provocato dal bagno del soldato (perlomeno, tolto il fango, resta soltanto il flebile riferimento al *sudor*).

Infine, la tradizione più recente riguarda i Basilici (o, meglio, essendo questi lacunosi sul punto, la *Synopsis Basilicorum Maior*) e mostra un dispositivo sensibilmente diverso rispetto ai testi precedenti⁸:

Bas. 57.3.12 *restitutus* (ed. Scheltema, van der Wal, A VII, 2615)⁹: Ὅσακις ἐν ταῖς ὄχθαις λεγεῶνές εἰσι, μηδεὶς τῶν στρατιωτῶν σπουδαζέτω ῥυπούσθαι τὸν ποταμὸν ἢ γυμνοῦσθαι ἐπὶ τῶν συστρατιωτῶν αὐτοῦ, ἀλλὰ κατωτέρω τῶν σκηνῶν τοὺς οἰκείους ἵππους ἀπολυέτωσαν.

Ebbene, «ogni volta che delle legioni si fermano sulle rive dei fiumi, nessuno tra i soldati si affretti a sporcare il fiume o a spogliarsi davanti ai suoi commilitoni, bensì giù dalle tende (vale a dire, 'a valle' dell'accampamento, nel senso della corrente) lasci liberi i propri cavalli»¹⁰. I redattori della *Synopsis* si allontanano dai testi del Teodosiano e del Giustiniano per compiere una precisa scelta di campo tra le possibili interpretazioni. Le fattispecie qui contemplate sono l'inquinamento del fiume (senza distinzione tra inquinamento da liquami e inquinamento provocato dal bagno del soldato) e il denudamento pubblico (si deve aggiungere, allo scopo di fare il bagno per lavare i cavalli). Al contrario di quanto previsto nelle due codificazioni precedenti, l'unico bagno del soldato considerato in questo testo è quello volto alla pulizia dei cavalli. Il lavaggio degli animali sembra rappresentare, anzi, il fondamentale motivo di inquinamento e la ragione del denudamento. Al contrario, la preoccupazione

8 Per quanto concerne la successiva tradizione occidentale, è appena il caso di notare che il provvedimento non è recepito nella compilazione di Alarico II (il *Breviarium* accoglie una sola costituzione del libro settimo del Teodosiano, ossia CTh. 7.1.1: per tutti, cfr. LAMBERTINI, *I caratteri*, 4).

9 Così *Synopsis Basilicorum sive Synopsis Maior*, Σ.4.18: [...] Ὅσακις ἐν ταῖς ὄχθαις λεγεῶνές εἰσι, μηδεὶς τῶν στρατιωτῶν σπουδαζέτω ῥυπούσθαι τὸν ποταμὸν ἢ γυμνοῦσθαι ἐπὶ τῶν συστρατιωτῶν αὐτοῦ, ἀλλὰ κατωτέρω τῶν σκηνῶν τοὺς οἰκείους ἵππους ἀπολυέτωσαν. Cfr. anche l'edizione HEIMBACH, *Basilicorum libri LX*, V, 187, che in chiusura reca ἀπολυέτω anzi-ché ἀπολυέτωσαν.

10 In HEIMBACH, *Basilicorum libri LX*, V, 187, si fornisce la seguente traduzione in latino: *Quoties ad ripam legiones consistunt, nemo militum flumen sordidare studeat, aut in oculis commilitonum nudari, sed infra tentoria suos equos abluat.*

verso la salvaguardia della decenza si riduce, in queste righe, al comando di non spogliarsi di fronte ai compagni.

Com'è inevitabile, la nostra analisi, a partire dai dati formali della costituzione, si concentra in via principale sulla versione teodosiana, che si assume più vicina all'originale e più completa (nonché la più studiata in dottrina).

Dalla *subscriptio* apprendiamo che la costituzione è stata *data* il 27 maggio 391 a Vicenza¹¹. Nell'*inscriptio* deve essere emendata l'indicazione del collegio imperiale, recante *Idem AAA*. (dunque, con riferimento a quanto riportato in CTh. 7.1.12, Graziano, Valentiniano II e Teodosio I). La corretta composizione risulta la seguente: Valentiniano II, Teodosio I e Arcadio¹². Quanto all'imperatore emanante, secondo alcuni il provvedimento sarebbe da attribuire a Valentiniano II e a Teodosio I congiuntamente¹³ mentre, secondo altri, soltanto a quest'ultimo¹⁴. Destinatario è il celebre *comes et magister utriusque militiae Richomeris*¹⁵.

Il testo tramandato non consente di chiarire se il provvedimento abbia avuto natura di legge generale fin dalla sua emanazione (come potrebbe suggerire

11 Si veda *Codex Theodosianus I, Pars prior. Prolegomena*, CCLXIX-CCLXX. Risultano essere state emanate nel medesimo giorno e nello stesso luogo anche le costituzioni inserite in CTh. 1.1.2 (di cui si è parlato nel testo) e in CTh. 3.1.6 (concernente la compravendita), entrambe indirizzate al prefetto del pretorio *Flavianus* (cfr. *PLRE I* 347-349, *s.v. Virius Nicomachus Flavianus* 15) e, con ogni probabilità, *iungendae*.

12 Per un possibile «errore di trascinamento» commesso dai compilatori teodosiani, dato che Graziano era già morto, cfr. BERNIER, *Il problema*, 301 n. 124. In GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 280, *nota b*), si indicava il collegio imperiale come composto da «Valentinianus, Theodosius et Arcadius» e così in MOMMSEN, *Codex Theodosianus I, Pars prior. Prolegomena*, CCLXVI. Il *Codex repetitae praelectionis* riporta, invece, il collegio formato da Teodosio I, Arcadio e Onorio (composizione corretta soltanto a partire dal settembre 391): si veda MOMMSEN, *Codex Theodosianus I, Pars prior. Prolegomena*, CCLXXI.

13 In MOMMSEN, *Codex Theodosianus I, Pars prior. Prolegomena*, CCLXIX-CCLXX, si osserva che, per l'anno 391, «Valentinianum subscriptiones (scilicet legum directarum in Occidentem) collocant [...] Vincentiae 27 Mai. [...]. Eadem fere tempora reperiuntur etiam in legibus Theodosianis [...]; videntur itaque per anni partem priorem duo imperatores una fuisse». In questo senso anche GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281. Cfr. *infra* n. 17.

14 SEECK, *Regesten*, 208; CRACCO RUGGINI, *Approcci*, 19.

15 Sulla figura di *Richomeris*, cfr. *PLRE I* 765-766, *s.v. Flavius Richomeris*; recentemente, tra gli altri, PELLIZZARRI, *Le armi*, 205-214, con bibliografia. Riflettendo sul fatto che *Richomeris* fosse un franco, Gotofredo ritiene che la costituzione contenga uno specifico riferimento all'abitudine dei popoli germanici di nuotare nei fiumi (egli riporta diverse fonti sul punto, come, ad es., Amm. XV, 6, 14; Amm. XV, 7, 3). Secondo Gotofredo, all'epoca *Richomeris* si trovava in Gallia o in Italia (cfr. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281). Vd. anche D'ORS, *Indecencia*, 201-202.

la carica ricoperta dal destinatario) oppure se l'applicazione fosse, in origine, geograficamente circoscritta¹⁶. Non è dato neppure sapere se l'imperatore abbia inteso «risolvere problemi ispirati dalle circostanze stesse del viaggio» che egli stava compiendo¹⁷ oppure perché sollecitato dalle proteste di una comunità 'visitata' dal passaggio di un esercito che si era accampato lungo un fiume¹⁸.

16 Cfr. *infra* nn. 15 e 46. Sulla natura di legge generale di questo provvedimento, si vedano, per differenti interpretazioni, principalmente MATTHEWS, *Laying*, 69; ZAMORA MANZANO, *Precedentes*, 53; FIORENTINI, *Precedenti*, 377-378; nessun accenno specifico, se non erriamo, in BIANCHINI, *Caso*.

17 Come rilevato in dottrina (MOMMSEN, *Codex Theodosianus* I, *Pars prior. Prolegomena*, CCLXIX-CCLXX), le *subscriptiones* delle costituzioni registrano, in questi mesi, la presenza di Valentiniano II a Milano, a Concordia, a Vicenza e ad Aquileia, nonché quella di Teodosio I nella stessa area geografica, ossia a Milano e ad Aquileia. In CRACCO RUGGINI, *Approcci*, 18-19, l'attenzione è posta sul solo Teodosio I; la studiosa nota che «in connessione con gli spostamenti dell'imperatore, dell'entourage palatino e delle milizie al seguito si collocano poi le indicazioni di tre costituzioni del Codice Teodosiano emanate tutte a Vicenza il 27 maggio 391, da Teodosio» (ossia, come sappiamo, CTh. 1.1.2, CTh. 3.1.6, CTh. 7.1.13). «Ma è degno di nota» continua Cracco Ruggini «il fatto che l'imperatore – mentre nel suo palazzo di Aquileia, sotto la pressione concertata dell'autorevole episcopato locale “teleguidato” dall'indomabile vescovo di Milano Ambrogio, dieci giorni più tardi avrebbe preso decisioni di enorme portata politico-religiosa, come la repressione dei culti pubblici pagani – nella pausa vicentina del suo itinerario sbrìgò piuttosto faccende di ordinaria amministrazione e risolse problemi ispirati dalle circostanze stesse del viaggio, come nella curiosa costituzione di tutela “ecologica”, in rapporto agli impianti castrensi che inquinavano le acque dei fiumi lavandovi i cavalli».

18 Secondo D'ORS, *Indecencia*, 203-204, la popolazione che avrebbe presentato lamentele all'imperatore, chiedendone un intervento diretto, sarebbe stata quella che viveva nei pressi di Concordia, sul fiume Lemene (zona visitata da Teodosio nei giorni precedenti all'emanazione della legge). In NARDI, *Inquinamento*, 592 n. 6, si pensa all'«area dei grandi fiumi veneti». Per uno studio più generale sui fiumi dell'Italia settentrionale in quest'epoca, cfr. DESTEFANIS, *Il controllo*, 107-124. Secondo Gotofredo, invece, le truppe in discorso potrebbero essere legioni di Franchi stanziati in Gallia e i fiumi evocati nel provvedimento identificabili nel Reno, nella Mosella o nella Mosa (GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 280, *nota f*) e 281). Infine, in BROWN PHARR, *Crimes*, 70, non si offrono precise collocazioni geografiche ma si immagina, con toni spiritosi, la situazione concreta che poteva aver ispirato la legge, tra soldati accaldati e matrone scandalizzate: «It is easy to visualize the scene which must have given rise to the law. The army was on campaign, and at the end of a hard day's marching, they picked camp in a grassy meadow on the banks of a stream, as was customary. A curious crowd gathered from the neighboring village, chiefly of women and children, to gaze wonderingly at the soldiers. The soldiers were hot and tired and dusty from their days' march, and their first impulse was to throw off their clothing and plunge into the cool, fresh waters of the stream, at the same time washing their tired and sweating horses, regardless of the presence of their interested audience. The shocked matrons of the villages must have reported such occurrences to the municipal magistrates, and finally the reports reached the ears of the emperor».

Quel che è certo, invece, è che la nostra «curiosa costituzione»¹⁹ rappresenta uno dei testi al centro del dibattito in tema di ‘diritto ambientale’ romano, figurando nel noto elenco di frammenti in materia stilato dallo studioso²⁰ considerato il «pioniere nella ricerca in tale ambito»²¹. Come si è notato sin dalla prima lettura, oltre all’obbligo di evitare che la vista altrui fosse offesa dal suo corpo nudo, al soldato era imposto di non contaminare l’acqua del fiume. Secondo una corrente interpretativa, questo divieto sarebbe infatti espressione di una (per così dire) ‘coscienza ambientalista’ del legislatore, orientata alla salvaguardia degli ambienti fluviali. Ma prima di valutare le proposte della dottrina, è necessario esaminare gli snodi più problematici – sui quali, solitamente, gli studiosi soprassedono – che possono rivelarsi invece essenziali per gettare luce sulla *ratio*, rimanendo al contempo fedeli alla lettera del testo.

2. Il primo punto critico: perché il soldato ‘si affretta’?

Una notevole difficoltà si annida nell’interpretazione da attribuire al termine *deproperus*²². Sappiamo che la prima fattispecie vietata concerne l’insudiciamento dell’acqua potabile del fiume con ‘fango sporco a causa delle lordure che scorrono’. Al soldato era, quindi, comandato di non sporcare il ‘calice comune’ con *immundum fimum*, ossia con lo sterco, comprensivo – a nostro avviso – sia dello sterco dei soldati, sia di quello dei loro animali²³. Si impone poi un secondo divieto, non completamente perspicuo: il soldato, spogliatosi in fretta per detergere il sudore dei cavalli, non doveva offendere gli sguardi pubblici (*neve abluendo equorum sudore deproperus publicos oculos nudatus incestet*). Ebbene, non è tanto il significato di *deproperus* (letteralmente, ‘che si affretta’) ad apparire come problematico²⁴, quanto piuttosto il suo impiego nel presente conte-

19 CRACCO RUGGINI, *Approcci*, 19.

20 NARDI, *Inquinamento*, 591-592.

21 FARGNOLI, *Ruina*, 3.

22 Per altre lezioni nei manoscritti che tramandano il *Codex repetitae praelectionis*, cfr. MOMMSEN, *Codex Theodosianus I, Pars posterior. Textus cum apparatu*, 312, e GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis II*, 280, nota 1).

23 Non condividiamo l’opinione espressa in D’ORS, *Indecencia*, 200 n. 5, secondo la quale il *fimum* qui citato sarebbe soltanto il letame animale. Cfr. infatti ThLL VI.1, coll. 765-767, s.v. *fimum* («de notione: est sterco hominum vel animalium»).

24 Secondo il *Thesaurus Linguae Latinae*, sarebbe questa l’unica attestazione dell’aggettivo nella letteratura latina, nel significato di «deproperare ductum [...] i.q. deproperans» (ThLL V.1, col. 617, s.v. *deproperus*). Quanto al verbo *deproperare*, si intende come «properare, maturare» (ThLL V.1, coll. 616-617, s.v. *depropero*). Quanto alle traduzioni correnti, cfr. *supra* nn. 3 e 7. Concordiamo con l’opinione in D’ORS, *Indecencia*, 200 n. 7, dove si rigetta la lettura di

sto. Il lettore si chiede infatti perché sia stata sottolineata l'urgenza del soldato di denudarsi per lavare il sudore dei cavalli (ossia, come par di capire a tutta prima assieme alla quasi totalità degli studiosi, la fretta di spogliarsi per pulire gli animali). La cancelleria imperiale si sofferma a descrivere, con accenti quasi letterari²⁵, una scena che doveva giudicare assai frequente negli accampamenti, ma resta quantomeno singolare la precisazione che un soldato – sopraggiunta l'estate (la costituzione è emanata alla fine di maggio) e arrivato nei pressi di un fiume – avvertisse l'impellenza di entrare in acqua e pulire i cavalli dal sudore. Certamente la salute di questi animali beneficiava di un bagno rinfrescante dopo uno sforzo fisico nella bella stagione, ma questa ovvia considerazione non spiega affatto la 'fretta' del soldato di spogliarsi. Parrebbe più naturale pensare che, nelle condizioni descritte, un essere umano si dovesse preoccupare del suo corpo prima di quello di un animale e avesse, semmai, premura di detergere anzitutto sé stesso in un bagno liberatorio.

Probabilmente a questo pensava Gotofredo nel proporre la radicale soluzione di emendare il testo, sostituendo *equorum* con *hirquorum* (*neve abluendo hirquorum sudore deproperus publicos oculos nudatus incestet*)²⁶. Secondo la sua lettura, pertanto, il soldato si svestiva in fretta (*deproperus*) perché smanioso di detergere non il sudore dei cavalli (*equorum*) bensì delle sue parti maleodoranti (*hirquorum*). La proposta di 'scacciare' i cavalli dal testo presenta, a nostro avviso, profili di indubbio interesse, ma risulta difficilmente accettabile in considerazione del fatto che nei manoscritti che tramandano il Teodosiano non c'è traccia della parola *hirquorum* (e, per giunta, anche i compilatori giustinianeî mantengono *equorum*)²⁷. Se ci è consentito, vorremmo avanzare una spiegazione (per la verità, quasi banale) che presenta il non trascurabile pregio di essere conservativa nei confronti del testo. Leggendo con maggiore attenzione il sintagma e riflettendo sul fatto che il soldato si denudava *abluendo sudore equorum*, vale a dire per lavare il sudore 'dei cavalli', si può infatti pensare che egli non avesse affatto premura di ripulire i cavalli dal loro sudore: piuttosto,

Pharr in cui la fretta è riferita all'atto di lavare e non di spogliarsi («while hurriedly washing off the sweat of the horses»).

25 Vd. *supra* nn. 4-5.

26 GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281. Il termine *hirquus*, come è a tutti noto, significa 'caprone' e, per estensione, designa inoltre ciò che ha lo stesso sgradevole odore di questo animale (quindi anche le parti del corpo umano che emettono sudore). Cfr. ThLL VI.3, coll. 2820-2822, s.v. *hircuus*: «i. q. animal masculum generis caprini» e, in senso traslato, «de animalium partibus corporis odorem hircinum praebeantibus».

27 Anche in D'ORS, *Indecencia*, 199-200, si rigetta come «inacceptable» la proposta di «soponer una corrección textual en la doble versión del CTh. y CJ.».

forse, il soldato si spogliava in fretta per pulire il suo stesso corpo dal sudore dei cavalli. In altri termini, queste parole potrebbero significare che il soldato era tormentato dal bisogno di detergere sé (non, o non solo, dal proprio sudore, aspetto non indicato, bensì) dal sudore che i cavalli avevano lasciato sul suo corpo. Non ci pare, dunque, necessario emendare il testo per renderlo più sensato, dato che il ‘rompicapo’ rappresentato dalla presenza di *deproperus* si potrebbe chiarire sulla base della considerazione che il legislatore abbia voluto descrivere il soldato in preda ad un’impellente necessità di spogliarsi e di lavarsi perché percepiva come insopportabile il sudore degli animali sulla sua pelle. Sappiamo che non tutti i soldati si spostavano in sella a un cavallo, ma l’estensore del testo intendeva forse tratteggiare una situazione in cui appariva assolutamente urgente un bagno²⁸.

Valga ricordare come il provvedimento riportato nel Codice di Giustiniano, seppur ridotto, mantenga in questo punto le medesime parole (*neve abluendo equorum sudore deproperus publicos oculos nudatus incestet*); anche nella *Synopsis* è impiegato un verbo con lo stesso significato (σπουδαζέτω), benché il senso complessivo della norma sia modificato (il bagno del soldato risponde allo scopo di lavare il cavallo).

3. Il secondo punto critico: chi nuota libero?

Consideriamo ora un altro snodo di ardua interpretazione, anche questo già preso in esame da Gotofredo poiché collegato, per certi versi, al primo. Come abbiamo letto, si dispone che, lontano dagli sguardi di tutti, nelle parti inferiori del fiume (*procul a cunctorum obtutibus in inferioribus partibus fluviorum*), ossia giù, ‘a valle’ dell’accampamento (*id est infra tentoria*)²⁹, il soldato potesse dedicarsi quanto voleva ai ‘liberi nuoti degli animali’ (*vagos natatus animalium, prouti libitum videtur, exerceat*). Il principale problema è rappresentato dalla presenza della parola *animalium*, che sembra evocare un immediato collegamento con i cavalli sopra citati³⁰. Si può infatti leggere – seguendo l’interpre-

28 Sull’idea che il soldato volesse lavare sé stesso e anche il cavallo, cfr. DE PENNA, *Commentaria*, 830, con il commento di GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281.

29 Cfr. ThLL VII.1, coll. 1482-1485, s.v. *infra*. Diversamente in GIUFFRÈ, *Iura*, 39: «(decretiamo che), lontano dagli occhi di tutti, faccia sguaizzare liberamente gli animali nelle parti inferiori dei fiumi, cioè all’altezza delle tende».

30 Cfr., ad es., COSTA, *Le acque*, 30 n. 1 («operazioni necessarie al governo dei cavalli»), e MATTHEWS, *Laying*, 69 («instructing that horses be washed downstream, out of sight of military camps, so that drinking water was not polluted by mud and sweat (and worse), nor the eyes of the beholders by the sight of naked grooms splashing about in the river»). Valga sottolineare

tazione maggiormente attestata (nonché accolta dai redattori della *Synopsis*)³¹ – che fosse concesso al soldato, se lontano dagli sguardi di tutti, di far nuotare liberi gli animali quanto voleva. Ma a noi pare preferibile intendere – con Gotofredo – che al soldato fosse concesso di nuotare libero quanto voleva, come gli animali. Riteniamo infatti che i ‘liberi nuoti degli animali’ non fossero quelli dei cavalli bensì quelli del soldato: il legislatore gli concedeva di spogliarsi e di nuotare liberamente (per dirla con Gotofredo, «*id est more animalium*»)³² soltanto ‘a valle’ dell’accampamento, in modo da non inquinare l’acqua potabile e da non sconvolgere la vista degli altri (magari riparandosi tra le frasche delle rive ‘verdeggianti’, aggettivo che potrebbe non essere una mera movenza stilistica)³³. Nel testo in esame, al soldato è dunque permesso il bagno per ragioni igieniche e anche il bagno per svago (*vagos natatus animalium*), ma non si fa riferimento al bagno per il governo degli animali. Valga sottolineare come la nostra lettura (al contrario di quella del grande studioso ginevrino) non obliteri affatto la presenza degli animali al seguito delle truppe: ci pare evidente che il soldato potesse utilizzare l’acqua del fiume oltre l’accampamento per qualsiasi impiego non alimentare, compresa la pulizia dei cavalli e di altre bestie³⁴.

L’interpretazione proposta ci pare appropriata non solo per quanto concerne la versione teodosiana, ma anche per quella risultante dalla sintesi dai giustinianeî: il soldato, lontano dagli sguardi di tutti, nell’acqua del fiume ‘a valle’ dell’accampamento, faccia questa stessa cosa, ossia si deterga dal sudore dei cavalli (secondo la prevalente interpretazione, invece, il sintagma *hoc ipsum faciat* sarebbe da leggersi nel senso di ‘deterga i cavalli dal loro sudore’). Come sappiamo, i commissari di Giustiniano eliminano la parola *animal* e non rendono esplicita l’azione del soldato, limitandosi ad impiegare un’elusiva espressione (*hoc ipsum faciat*).

come Gotofredo, eliminando la parola *equorum* e sostituendola con *birquorum*, abbia raggiunto anche lo scopo di eliminare la possibile connessione tra *animalia* e *equi*. Secondo alcune letture, il termine *animalia* indicherebbe non solo i cavalli ma anche altre specie di animali impiegate dall’esercito: FIORENTINI, *I Romani*, 44, aggiunge infatti «gli animali da tiro» e MATAIX FERRÁNDIZ, *Algunas*, 375, parla genericamente di «animales (sobre todo caballos)».

31 Cfr. anche ThLL IX.1, 131, s.v. *natatus*.

32 Così GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281. Già Accursio notava: Gloss. *sudores* a C. 12.35.12: «Et no. curialem legem contra eos qui more bestiarum se invecunde balneant in navigio».

33 Come si è detto, l’abitudine di nuotare nudi nei fiumi avrebbe caratterizzato maggiormente i soldati di stirpe franco-germanica, ma tale rilievo non ci appare dirimente: cfr. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281; D’ORS, *Indecencia*, 204-205; MORONI, *Virgilio*, 102-103.

34 Vd. *supra* n. 30.

Una decisa scelta di campo è invece compiuta dai redattori del sorprendente testo della *Synopsis*: il soldato, più in giù delle tende, lasci liberi i propri cavalli. Ricompaiono dunque gli animali, e, anzi, si puntualizza che si tratta di cavalli. Il significato di questa norma all'interno della *Synopsis* è dunque opposto a quello ricavabile dalla più antica versione di questa costituzione, tramandata dal Codice di Teodosio.

4. Il terzo punto critico: quali 'sguardi' sono protetti?

Infine, è necessario soffermarsi su due sintagmi quasi sinonimici che si ripetono sia nella versione del Teodosiano sia in quella del Giustiniano, ossia *publicos oculos e conctorum obtutibus*. Gli sguardi di 'tutti', da proteggere dalla vista delle nudità dei militari, possono essere intesi in due (anzi, tre) modi differenti. Il riferimento può essere agli sguardi degli altri soldati, o a quelli della popolazione locale, oppure ancora a quelli degli altri soldati e della popolazione locale insieme. Gli studiosi hanno diversamente interpretato queste espressioni, attribuendo di conseguenza alla norma significati divergenti. Alcuni ritengono che gli 'occhi pubblici' e gli 'sguardi di tutti' fossero quelli dei commilitoni³⁵; altri che fossero quelli della gente del luogo³⁶. Benché la terza interpretazione non trovi – se ben abbiamo visto – esplicite attestazioni in dottrina, pare comunque possibile ipotizzare che il legislatore intendesse vietare al soldato di denudarsi di fronte a chiunque. Pare dunque accettabile tale lettura, anche se nel testo l'attenzione sembra rivolta soltanto ai commilitoni (gli 'occhi pubblici', gli 'occhi di tutti' sono, a nostro avviso, gli sguardi di coloro che compongono l'*omnis legionum multitudo*). Qualora l'autorità avesse avuto l'intenzione di proteggere anche la vista della popolazione locale, tale tutela resta implicita nel testo. Nella *Synopsis*, come già sappiamo, si vieta a chiare lettere di denudarsi 'di fronte ai propri compagni' (συστρατιώτης è, appunto, il commilitone).

5. Gli scopi della costituzione, tra ambientalismo, igiene e 'pruderie'

Possiamo ora rivolgere l'attenzione alla *ratio* del provvedimento, ponendo a confronto quanto emerso dall'esame dettagliato dei testi con le interpretazioni finora avanzate.

35 Per tutti, FIORENTINI, *Diritto*, 68; BROWN PHARR, *Crimes*, 70.

36 D'ORS, *Indecencia*, 200 («la vista de la gente»); in questo senso, se ben comprendiamo, anche GIUFFRÈ, *Iura*, 38 (= GIUFFRÈ, *Lecture*, 399). Più cauto, invece, ŚWIĘTOŃ, *Odpowiedzialność*, 98.

Iniziando dalla versione del Teodosiano, si deve segnalare che già Gotofredo aveva rilevato come la duplice finalità del legislatore fosse quella di garantire il rispetto del pudore e della pulizia³⁷. Viceversa, le riflessioni più recenti si sono concentrate – quasi esclusivamente – sul primo degli scopi dichiarati: la tutela della potabilità dell'acqua fluviale³⁸, da preservare dall'inquinamento provocato dalle truppe di passaggio³⁹. Tuttavia, gli studiosi non concordano sulle ragioni per cui il legislatore si dimostra interessato alla salubrità dell'acqua. Sintetizzando i contenuti di una disputa ancora vivace, si contrappongono due orientamenti interpretativi. Secondo il primo, che propone una lettura 'attualizzante', questo testo sarebbe espressione della «costante preoccupazione nei confronti della salvaguardia della purezza delle acque»⁴⁰ e sarebbe volta «a proteger los ríos»⁴¹. Per altri, invece, tale prospettiva è da considerarsi frutto di una errata

37 Cfr. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis* II, 281. Gotofredo contesta la lettura di Cuiacio, osservando che sono due gli scopi della costituzione: «duo circa fluminis ipsius usum, tum verecundiae servandae, tum et munditiei», «duo [...] non, ut Cuiacius credit, unum tantum. Imo ne illud quidem forte, quod Cuiacius credit». Cuiacio, commentando C. 12.35.12, si limitava infatti a sintetizzarne così il contenuto: «Ut infra tentoria equis natetur fluvius, quoties in littore consistit exercitus» (CUIACIUS, *Ad tres postremos libros Codicis Iustiniani Commentarii*, 460). Gotofredo considera, viceversa, corretta la lettura di Lucas de Penna, nel commento del quale sono riportati entrambi gli scopi in discorso (cfr. DE PENNA, *Commentaria*, 830-831).

38 In generale, sulla difesa della potabilità delle acque in diritto romano, vd., per tutti, SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela*, 66-74; sul regime giuridico dei fiumi il principale rimando è a FIORENTINI, *Fiumi*. In tema di tutela ambientale nel mondo antico, la bibliografia è molto ricca: per i profili giuridici ci limitiamo ad aggiungere DI PORTO, *La tutela*.

39 In NARDI, *Inquinamento*, 591-592, non si indagano le ragioni per cui il legislatore avrebbe emanato tale provvedimento. Prima ancora, Costa aveva indicato questa fonte a corredo dell'affermazione secondo la quale appare «riconosciuta ed ammessa come generale» la «facoltà di attingere dall'acqua pubblica scorrente quel tanto che è necessario a ciascuno per dissetarsi, o anche quella di attingerne l'occorrente ai bisogni famigliari»; viceversa «ciò non si concepisce ugualmente per la facoltà di bagnarsi o di lavare indumenti; la quale doveva bensì essere ammessa sui corsi d'acqua d'entità considerevole non destinati direttamente all'alimentazione degli acquedotti; ma doveva invece essere interdetta pei *rivi* e per le *fontes* che servivano a questi» (COSTA, *Le acque*, 30). Breve cenno alla legge in esame, tra gli altri, in ROBINSON, *The water*, 45; ZOZ, *Riflessioni*, 110 n. 330; JAILLETTE - REDUZZI MEROLA, *L'eau*, 239; ARNAUD, *Le traitement*, 348.

40 FEDELI, *La natura*, 60-61. Su questo aspetto, cfr. anche FEDELI, *Nos*, 330.

41 ZAMORA MANZANO, *Precedentes*, 52-53. Il provvedimento è inserito nella sezione degli interventi statali volti a proteggere la qualità delle acque, in particolare nella lista «a) Depuración y limpieza de las obras hidráulicas en materia de pozos, fuentes y otras conducciones» (49-58). Lo studioso conferma la sua lettura in un altro saggio, collocando la legge in esame nell'ambito della «prevención del ensuciamiento de las aguas in algunas fuentes» (in particolare come «medidas preventivas que afectan a los campamentos de legiones»), notando che la

«precomprensione»⁴²: l'autorità imperiale avrebbe semplicemente inteso salvaguardare l'igiene, per di più soltanto all'interno dell'accampamento, considerato che «se la costituzione avesse mirato a tutelare le qualità organolettiche delle acque fluviali non si capisce perché avrebbe consentito alle truppe di fare a valle dell'accampamento [...] quello che era loro vietato al suo interno»⁴³.

Ebbene, tentando di ricostruire l'intenzione del legislatore vagliando il dato testuale (e, dunque, accantonando ogni lettura slegata da questo)⁴⁴, si deve osservare come la tutela del *commune poculum* non appaia tanto l'espressione di una (supposta) ideologia 'ambientalista' quanto, piuttosto, la risposta a prosaiche esigenze pratiche. Risulta, semmai, di maggiore interesse chiedersi se con

presenza nel Codice di Giustiniano rende «evidente como en el derecho postclásico continúa la preocupación medioambiental» (ZAMORA MANZANO, *El ilícito*, 688-699). Secondo ZAMORA MANZANO, *Precedentes*, 53, la costituzione tratta di una «utilización abusiva y arbitraria del agua del río»: tali parole sono riprese in FORNELL MUÑOZ, *Lagos*, 26, dove si parla di «manejo abusivo y arbitrario del agua fluvial, que puede quedar inservible para el consumo humano». In ZAMORA MANZANO, *La administración*, 321, si osserva come l'uso del verbo *polluere*, riferito «a la contaminación y salubridad de las aguas» rende «evidente que a pesar de esa visión parcial sobre la problemática del ecosistema, existió desde época remota una preocupación por el daño al mismo». Ci pare espressione del medesimo indirizzo anche la lettura della legge (nella versione giustinianea) fornita in BERNABÉ, *Les miroirs* («Les nécessités de la survie obligent à la protection des ressources naturelles, à commencer par l'eau. Rome a tôt construit un système juridique élaboré, bien que libéral, de protection de l'environnement aquatique, dirions-nous aujourd'hui»).

42 In FIORENTINI, *Precedenti*, 377, si critica la «visuale di tutela degli ambienti fluviali» professata da Zamora Manzano come frutto di una «fantasiosa interpretazione». In un diverso contributo (FIORENTINI, *I Romani*, 43), lo studioso rileva che la lettura di Zamora Manzano appare «completamente errata per amor di dimostrazione della tesi sostenuta», a causa di una erronea «precomprensione» (il rimando è a SCHIAVON, *Acqua*, 138-144); in altre parole, «nella costituzione non c'è niente che permetta di scorgervi un qualsiasi intento di tutela ambientale» (FIORENTINI, *Precedenti*, 377). Sulla medesima linea, GEISLER, *Die öffentliche*, 232-233: l'imperatore avrebbe emanato queste norme, che concernevano i soli militari, in considerazione della scarsa igiene negli accampamenti e per il timore del diffondersi di epidemie. La salute dei soldati e non la purezza delle acque sarebbe, dunque, da considerarsi come il bene da tutelare (GEISLER, *Die öffentliche*, 234).

43 FIORENTINI, *I Romani*, 43.

44 In MATAIX FERRÁNDIZ, *Algunas*, 373-404, si considera, se ben comprendiamo, l'ipotesi che l'acqua fluviale fosse impiegata per approvvigionare un acquedotto, mentre si nega ogni «approccio ecologico» del legislatore («el emperador se refiere a la gestión de aguas en el campo, necesarias para el suministro en la ciudades»: MATAIX FERRÁNDIZ, *Algunas*, 385). Nel testo non si rintraccia, però, alcun riferimento al fatto che l'acqua dovesse essere impiegata a tale scopo. La studiosa porta a sostegno l'opinione di BRUNN, *Imperial*, 7, ma in realtà in questo luogo si afferma soltanto che il provvedimento «tells soldiers not to pollute rivers when they build their camp». Per un'altra critica si rimanda a FIORENTINI, *I Romani*, 43-44.

questa legge si volesse assicurare la potabilità dell'acqua soltanto in vista dei bisogni dell'accampamento oppure se fosse volta a proteggere anche quelli della popolazione locale, che pure necessitava dell'acqua del fiume per scopi alimentari. Stando alla lettera del testo, il legislatore sembra concentrare l'attenzione entro i confini del campo militare; non si può escludere, però, che egli si prefiggesse anche lo scopo di tutelare la potabilità dell'acqua per i civili della zona. Non sappiamo se l'imperatore sia stato sollecitato a compiere un bilanciamento tra le esigenze dei soldati e della popolazione civile⁴⁵, ma la norma in discorso produce comunque il risultato di assicurare la salute dei soldati acquartierati e (indirettamente) quella della popolazione che traeva l'acqua 'a monte' del campo (risultano sacrificati, viceversa, i bisogni delle genti 'a valle')⁴⁶.

Quanto alla difesa del pudore, quasi dimenticata dalla dottrina meno datata, abbiamo visto come nella costituzione sia imposto al soldato di non affrettarsi a spogliarsi, anche se ansioso di liberarsi dal fastidioso sudore dei cavalli, bensì di spostarsi oltre l'accampamento, in modo da poter nuotare senza sporcare l'acqua potabile e senza disgustare gli sguardi 'di tutti'⁴⁷. Secondo la dottrina più recente che non ha tralasciato questo aspetto⁴⁸, il legislatore si preoccupava del pudore della popolazione locale (dobbiamo però aggiungere, sempre se si trovava 'a monte' e non 'a valle'). Sia tuttavia consentito rimarcare che, a nostro giudizio, l'attenzione del legislatore pare essere rivolta principalmente ai buoni costumi delle truppe e – soltanto in via mediata, allo stesso modo della tutela dell'acqua potabile – alla protezione della cittadinanza. Queste considerazioni valgono anche per il Codice di Giustiniano e per la *Synopsis*.

In conclusione, tornando al Teodosiano, non ci pare di poter leggere nelle parole del legislatore un particolare interesse verso la tutela dell'ambiente fluviale in sé considerato, ma soltanto verso l'igiene e verso la morigeratezza dei costumi delle truppe⁴⁹. Non si può escludere, pur nel silenzio del testo, che l'au-

45 Così D'ORS, *Indecencia*, 203-204. Anche in GIUFFRÈ, *Iura*, 38 (= GIUFFRÈ, *Lecture*, 399), si sottolinea come la tematica di fondo consista nei «rapporti fra truppe di passaggio e civili che ne subiscono l'incomoda presenza». Cfr. inoltre ŚWIĘTOŃ, *Odpowiedzialność*, 98.

46 Secondo D'ORS, *Indecencia*, 204, sarebbe stato concesso di sporcare l'acqua 'a valle' dato che era più vicina al mare e, dunque, inutilizzabile dalla popolazione rivierasca poiché quasi salmastra. Come si è detto, D'Ors ipotizza infatti un accampamento collocato nei pressi della foce del fiume Lemene.

47 Cfr. FIORENTINI, *Diritto*, 68, a commento del testo del Teodosiano: «Chi abbia svolto il servizio militare non potrà non sorridere di fronte a questo impeto di moralismo».

48 D'ORS, *Indecencia*, 208-211.

49 Tale pensiero si manifesta nell'elegante analogia tra i 'contenitori' da mantenere puri (il *poculum* comune al pari degli *oculi/obtus* pubblici) e il 'contenuto' da respingere (l'im-

torità fosse consapevole di come queste norme potessero sortire anche l'effetto di proteggere la salute e il pudore di chi abitava nelle vicinanze (sempre se non 'a valle' del campo). Rimanendo ancorati al dato testuale di questa costituzione, pare invece esulare non solo dalle parole ma anche dalla mente del legislatore l'idea che tali disposizioni potessero mirare – seppure indirettamente – alla salvaguardia dell'ecosistema⁵⁰.

Bibliografia

ARCHI G.G., *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976.

ARENA G., *Acque reflue e rischio ambientale: inquinamento fluviale nella Roma imperiale*, Erga-Logoi 9.1 (2021) 107-132.

ARNAUD P., *Le traitement juridique des usages du cours d'eau selon le Corpus Juris Civilis*, in *L'eau dans les Alpes occidentales à l'époque romaine*, ed. par N. Mathieu, B. Rémy et P. Leveau, Grenoble 2011, 333-351.

AULL C.N., *Legal Texts*, in *A Companion to Late Antique Literature*, ed. by S. McGill and E.J. Watts, New York 2018, 416-430.

BASSANELLI SOMMARIVA G., *Il giudicato penale e la sua esecuzione*, AARC 11 (1996) 41-67.

BERNABÉ B., *Les miroirs de l'environnement*, in *Image(s) & Environnement*, éd. par M.-P. Blin-Francomme, Toulouse 2012, consultato online all'indirizzo <https://books.openedition.org/putc/2554>.

BERNIER A., *Il problema delle inscriptiones nel Codice Teodosiano*, Koinonia 42 (2018) 267-303.

BIANCHINI M., *Caso concreto e «lex generalis». Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979.

BROWN PHARR M., *Crimes of Soldiers in the Theodosian Code*, The Classical Outlook 24.7 (April 1947) 69-70.

BRUNN C., *Imperial Power, Legislation, and Water Management in the Roman Empire*, Insights 3 (2010) 1-24.

mondo sterco al pari della nudità dei corpi). Per la contrapposizione poetica tra «l'idillio» delle rive verdeggianti e «le immagini infernali» della «moltitudine sporca e indisciplinata dei soldati», cfr. l'analisi in MORONI, *Virgilio*, 103, con n. 81. Come si è detto, non possiamo soffermarci, in questa sede, ad analizzare il modo in cui la nudità in occasione dei bagni fosse all'epoca percepita (per il diverso caso dei bagni termali, si rimanda, per tutti, ad alcune considerazioni in MARÉCHAL, *Public*, spec. 34-90).

50 Sull'idea che alcune norme a difesa di luoghi sacri alla religione romana pagana avessero avuto anche l'effetto di tutelare 'ambienti fluviali', vd. ora CHIAI, *Rivers*, 78-79.

CHIAI G.F., *Rivers and Waters Protection in the Ancient World: how Religion can Protect the Environment*, in *Pollution and the Environment in Ancient Life and Thought*, ed. by O.D. Cordovana and G.F. Chiai, Stuttgart 2017, 61-81.

Codex Theodosianus Volumen I, Theodosiani Libri XVI, Cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu P. KRUEGERI Th. MOMMSEN, *Pars posterior, Textus cum apparatu*, Berlin 1904 (r. a. Hildesheim 2000).

Codex Theodosianus Volumen I, Theodosiani Libri XVI, Cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu P. KRUEGERI Th. MOMMSEN, *Pars prior, Prolegomena*, Berlin 1905 (r. a. Hildesheim 2002).

COMA FORT J.M., *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, Madrid 2014.

CRACCO RUGGINI L., *Approcci e percorsi di metodo nella storia di una piccola città: Vicenza romana*, in *La città nell'Italia settentrionale in età romana. Morfologia, strutture e funzionamento dei centri urbani delle Regiones X e XI*. Atti del convegno di Trieste (13-15 marzo 1987), Roma 1990, 1-28.

CUIACIUS I., *Ad tres postremos libros Codicis Iustiniani Commentarii*, in *Opera ad Parisiensem Fabrotianam editionem* [...], X, Prati 1840.

D'ORS Á., *Indecencia y polución. Sobre CTh. 7, 1, 13*, in *Parerga Historica*, Navarra 1997, 197-211 (= *Religion, Société, Politique. Mélanges offerts à Jacques Ellul*, Paris, 1983).

DE PENNA L., *Commentaria* [...] *in tres posteriores lib. Codicis Iustiniani* [...], Lugduni 1582.

DESTEFANIS E., *Il controllo delle acque fluviali nell'Italia settentrionale (IV-VIII secolo): spunti di riflessione, tra fonti scritte e documentazione archeologica*, *AnTard* 29 (2021) 107-124.

DI PORTO A., *La tutela della salubritas fra editto e giurisprudenza. 1. Il ruolo di La-beone*, Milano 1990.

FARGNOLI I., *Ruina naturae e diritto romano*, *TSDP* 8 (2015) 1-34.

FEDELI P., *La natura violata. Ecologia e mondo romano*, Palermo 1990.

FEDELI P., *Nos et flumina inficimus (PLIN. nat. 18,3): uomo, acque, paesaggio nella letteratura di Roma antica*, in *Uomo acqua e paesaggio*. Atti dell'Incontro di studio sul tema Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico, S. Maria Capua Vetere (22-23 novembre 1996), Roma 1997, 317-330.

FIorentini M., *Diritto romano e ambiente. Corso di Diritto Romano*, Trieste 2016 (dispensa online all'indirizzo https://moodle2.units.it/pluginfile.php/345406/mod_resource/content/1/Diritto%20Romano%20e%20ambiente.pdf).

FIorentini M., *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano 2003.

FIorentini M., *I Romani e i paesaggi. Un rapporto conflittuale*, *IVRA* 69 (2021) 3-87.

FIorentini M., *Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La contaminazione delle acque*, Index 34 (2006) 353-400.

FORNELL MUÑOZ A., *Lagos y humedales en el ordenamiento jurídico romano: gestión, uso y tratamiento de problemas medioambientales*, in *Análisis sobre jurisdicciones especiales*, ed. par M. Fernández Rodríguez, E. Prado Rubio et L. Martínez Peñas, Valladolid 2017, 11-33.

GARCÍA DEL CORRAL D.I.L., *Cuerpo del Derecho Civil Romano [...], Segunda parte, Código II*, Barcelona 1895.

GEISSLER K., *Die öffentliche Wasserversorgung im römischen Recht*, Berlin 1998.

GIUFFRÈ V., «Iura» e «arma». *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli 1979.

GIUFFRÈ V., *Lecture e ricerche sulla "res militaris"* II, Napoli 1996.

GOTHOFREDUS I., *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis [...]. Editio nova in VI Tomos Digesta [...] Variorumque observationibus aucta quibus adiecit suas Ioan. Dan. Ritter, P. P. II*, Lipsiae, 1737 (r. a. Hildesheim, New York 1975).

HONORÉ T., *Law in the Crisis of Empire, 379-455 AD, The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998.

JAILLETTE P. - REDUZZI MEROLA F., *L'eau à usage agricole dans la législation romaine de l'époque tardive: du Code Théodosien au Code Justinien*, in *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain*. Actes du Colloque international. Université Laval (Octobre 2006), Roma 2008, 229-241.

LAMBERTINI R., *I caratteri del Breviarium Alaricianum*. Lezione tenuta a Napoli presso l'Associazione di Studi Tardoantichi il 29 aprile 2008, studitardoantichi.org, 1-13.

MARÉCHAL S., *Public Baths and Bathing Habits in Late Antiquity. A Study of the Evidence from Italy, North Africa and Palestine A.D. 285-700*, Leiden-Boston 2020.

MATAIX FERRÁNDIZ E., *Algunas reflexiones acerca del aprovisionamiento de agua potable en la antigüedad tardía*, AARC 22 (2017) 373-404.

MATTHEWS J. F., *Laying Down the Law. A Study on the Theodosian Code*, New Haven-London 2000.

MARAGNO G., *'Punire e sorvegliare'. Sanzioni in oro imperatori burocrazia*, Napoli 2020.

MORONI B., *Virgilio nel Codex Theodosianus. Cultura e comunicazione sociale presso la cancelleria imperiale da Costantino a Valentiniano III*, Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere. Classe di Lettere e Scienze Morali e Storiche 137.1 (2003) 71-105.

NARDI E., *Inquinamento e diritto romano*, in *Scritti minori I*, Bologna 1991, 585-596 (= *Studi in onore di Tito Carnacini III*, Milano 1984, 757-768).

PELLIZZARRI A., *Le armi e i logoi: i generali di Teodosio nelle lettere di Libanio*, *Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte* 60 (2011) 191-218.

PHARR C., *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, New York 1952 (r. a. 1969).

PULIATTI S., *Vivere sotto la legge. Conoscenza e diffusione del diritto in età tardoimpe-riale*, in *Formazione e trasmissione del sapere: diritto, letteratura e società. VI incontro tra storici e giuristi dell'antichità*, a cura di P. Ferretti e M. Fiorentini, Trieste 2020, 135-193.

ROBINSON O., *The Water Supply of Rome*, *SDHI* 46 (1980) 44-86.

SCHIAVON A., *Acqua e diritto romano: "invenzione" di un modello?*, in *L'acqua e il di-ritto*. Atti del Convegno tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento (2 febbraio 2011), a cura di G. Santucci, A. Simonati e F. Cortese, Trento 2011, 117-181.

SEECK O., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 (r. a. Frankfurt am Main 1984).

SOLIDORO MARUOTTI L., *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperien-za del mondo antico*, Torino 2009.

ŚWIĘTOŃ A., *Odpowiedzialność żołnierzy za szkody wyrządzone na majątku osób prywatnych (privati) w świetle 7 księgi Kodeksu Teodozjańskiego*, *Studia Prawnou-strojowe* 27 (2015) 85-101.

The Codex of Justinian, A New Annotated Translation, with parallel Latin and Greek Text, based on a translation by Justice F.H. Blume, general ed. B.W. Frier, III, Cam-bridge 2016.

TISSOT P.-A., *Les Douze Livres du Code de l'Empereur Justinien traduits en français [...]* IV, Metz 1810 (r. a. Aalen 1979).

ZAMORA MANZANO J.L., *El ilícito penal medio ambiental en Roma: la contaminación y degradación de las aguas en el espacio urbano y rural*, in *El derecho penal: de Roma al derecho actual*, VII Congreso Internacional y X Iberoamericano de Derecho Roma-no, ed. par A. Calzada González et F. Camacho de los Ríos, Madrid 2005, 675-700.

ZAMORA MANZANO J.L., *La administración romana y el control de los incendios*, in *Fundamentos romanísticos del derecho contemporáneo*, I. *Derecho público romano*, co-ord. A.J. Torrent Ruiz, Madrid 2021, 47-74.

ZAMORA MANZANO J.L., *Precedentes romanos sobre el Derecho Ambiental. La con-taminación de aguas, canalización de las aguas fecales y la tale ilícita forestal*, Madrid 2003.

Zoz M.G., *Riflessioni in tema di res publicae*, Torino 1999.

CONTRA NATURAM NASCI.
SULLA QUESTIONE DELLA FIGURA UMANA
NELLE FONTI GIURIDICHE ROMANE

JORGE MENABRITO-PAZ
Universidad Nacional Autónoma de México

ABSTRACT: Drawing from the available textual sources, this article examines the stance of Roman law and jurists on dysmorphological births, focusing on their interpretation of the ‘physical nature’ or outward form of the human body.

KEYWORDS: Dysmorphological births, human form, legal capacity, teratocide, Roman law.

FONTI: C. 6.29.3.1, D. 1.5.14, D. 28.2.12, D. 50.16.38, D. 50.16.135, PS. 4.9.3, Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.15.1-2, Gell. *NA* 4.2.3, Sen. *Ira*, 1.15.2-3.

*La chiva parió cinco días antes que su madre.
Las chivitas, que fueron dos, nacieron hermosas:
de cuento. Ella en cambio, no tuvo esa suerte¹.*

Di fronte allo smarrimento che la ragione sperimenta quando si confronta con la trasgressione della «forma naturale del contro-naturale»², i parti dismorfici³ pongono al diritto due questioni profondamente intrecciate, che attraversano epoche e culture. La prima, di natura gnoseologica, riguarda la loro assimilazione: un processo complesso che oscilla tra il pensiero associativo e quello critico. La seconda, di carattere assiologico, concerne la loro valutazione, inevitabilmente legata alla dimensione morale.

Sul piano gnoseologico, a più di vent’anni dalla mappatura del genoma

* Questo contributo è il risultato della mia partecipazione alla *Lake Como Roman Law School*, svoltasi dal 26 al 29 aprile 2023, sul tema ‘*Natura*’ nelle fonti giuridiche romane. Esprimo la mia più sentita gratitudine agli organizzatori per l’invito ricevuto.

1 ROJAS-REBOLLEDO, *La mujer ladrillo*, 21.

2 FOUCAULT, *Les anormaux*, 52.

3 RICHTSMEIER, s.v. «*Dysmorphology*», 2, 442-444.

umano – e nonostante la genetica sia ancora un linguaggio i cui rudimenti sono ancora in via di decifrazione –, qualsiasi ordinamento giuridico è oggi in grado di riconoscere che ogni malformazione del corpo è una mutazione di uno dei circa 20.000 geni del DNA della nostra specie, contenuto nei cromosomi del nucleo cellulare⁴.

Anche se anomali per definizione, i parti umani dismorfici tendono a diminuire progressivamente. Da un lato, nel secolo scorso, il cosiddetto «scandalo della talidomide»⁵ sensibilizzò la comunità scientifica e l'opinione pubblica sugli effetti dei fattori esogeni (come sostanze chimiche, malnutrizione, virus, ecc.) sulle mutazioni genetiche. Dall'altro, i progressi tecnologici e clinici hanno permesso, nei paesi ad alto reddito, un aumento significativo dei tassi di rilevamento delle anomalie congenite del feto durante la gravidanza. Pertanto, poiché i trattamenti intrauterini restano limitati, la rilevazione di un'anomalia fetale tende a legittimare l'interruzione della gravidanza, qualificandola come aborto terapeutico⁶. Tuttavia, la questione assiologica persiste, giacché, considerati isolatamente, i criteri scientifici risultano ancora insufficienti per determinare con precisione la «gravità» della malformazione, motivo per cui l'aborto terapeutico porta con sé l'implicita difficoltà di stabilire se l'interruzione della gravidanza rappresenti o meno una pratica eugenetica⁷.

D'altronde, oggi i principi universali della dignità umana e della protezione dei membri più deboli e vulnerabili della società spingono gli ordinamenti a

4 AMARAL *et al.*, *The Status of the Human Gene Catalogue*, 41.

5 Il più grande disastro medico causato dall'uomo, in cui oltre 10.000 infanti sono nati con una serie di gravi e debilitanti malformazioni. VARGESSON, *Thalidomide-Induced Teratogenesis*, 140.

6 DE SESCO, *The Arrogance of Teratology*, 139-140.

7 In Polonia, ad esempio, l'art. 4a della Legge sulla pianificazione familiare, la protezione dell'embrione umano e le condizioni per l'ammissibilità dell'aborto del 1993 consente l'interruzione della gravidanza in presenza di «alta probabilità di gravi difetti o malattie incurabili», purché l'epoca gestazionale del feto non sia compatibile con la vita extrauterina. Tuttavia, nel 2020, il Tribunale Costituzionale (*Dz. U. z 2022 r. poz. 157*) ha dichiarato tale disposizione incostituzionale, sostenendo che, in assenza di criteri misurabili per determinare la gravità di una malformazione, essa viola l'art. 38 della Costituzione, che tutela il diritto alla vita. A seguito della sentenza del Tribunale, nel 2024 il *Sejm* ha tentato senza successo di depenalizzare l'aborto. In contrasto, l'interpretazione vigente della sezione 1.1(d) dell'*Abortion Act* del 1967 del Regno Unito considera la rilevazione del labbro leporino, della fessura palatina (palatoschisi) e del piede equinovaro un «rischio sostanziale» tale da legittimare l'interruzione della gravidanza entro le prime ventiquattro settimane. Dal 2020, la Camera dei Comuni esamina una proposta di legge volta a escludere tali condizioni: *Abortion (Cleft Lip, Cleft Palate and Clubfoot) Bill* (2020). *Parliament: House of Commons. Bill no. 131*. Per l'iter legislativo della proposta si veda: <https://bills.parliament.uk/bills/2743>, consultato il 6 marzo 2025.

perseguire ogni forma di discriminazione basata sulle condizioni somatiche dell'individuo⁸. Per questa ragione, se il feto dismorfico nasce vivo, la sua morte indotta è solitamente sanzionata come infanticidio, al di là della valutazione medica dell'anomalia⁹. In definitiva, la minima vitalità successiva alla fase di apnea extrauterina rappresenta attualmente, di regola, l'unico requisito necessario per il riconoscimento della personalità giuridica del neonato¹⁰.

1. Labeone e la sua definizione di *ostentum*

Il nostro punto di partenza testuale sarà un frammento del *ad Edictum* di Ulpiano.

D. 50.16.38 (Ulp. 25 *ad ed.*): '*Ostentum*' Labeo definit omne contra naturam cuiusque rei genitum factumque. duo genera autem sunt ostentorum: unum, quotiens quid contra naturam nascitur, tribus manibus forte aut pedibus aut qua alia parte corporis, quae naturae contraria est: alterum, cum quid prodigiosum videtur, quae Graeci φαντάσματα vocant¹¹.

Nella definizione di Labeone, l'essere *contra naturam* rappresenta l'essenza dell'*ostentum*, e mediante l'antitesi *genitum factumque* – che richiama quella greca γεννηθέν-ποιηθέν, rilevante nella filosofia e nella retorica¹² – si distingue la generazione naturale dall'artificio umano. Così, ciò che è contrario alla natura

8 Art. 24.2 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) del 1966 e art. 7.1 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CRC) del 1989.

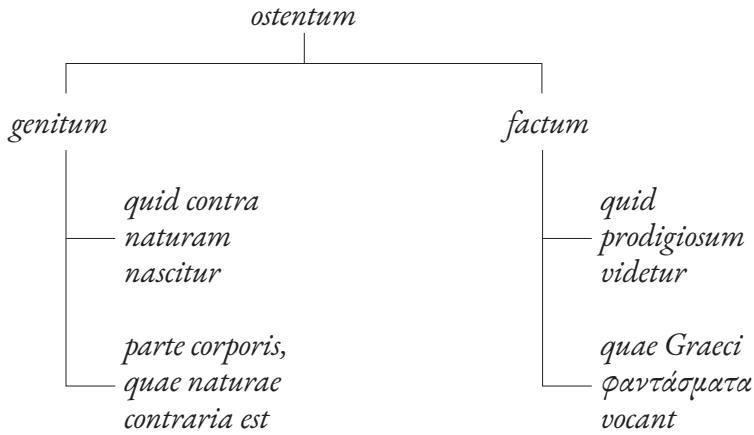
9 Un'eccezione è rappresentata dal Protocollo di Groninga, concordato nel 2005 tra i medici olandesi e la Procura Generale (*Openbaar Ministerie*), per inibire l'esercizio dell'azione penale quando, con il consenso preventivo dei genitori e la conferma di un medico indipendente, il medico curante procede alla cosiddetta «interruzione deliberata della vita del neonato» o DELN (dall'acronimo in neerlandese), a causa del fatto che il neonato è nato affetto da una malattia incurabile e soffre gravemente. La DELN si differenzia dall'eutanasia, che presuppone una richiesta volontaria di morte. Vd. VERHAGEN, *Neonatal Euthanasia*, *passim*.

10 Il paradigma più recente è rappresentato dall'ordinamento spagnolo che, per tradizione risalente alle *Leyes de Toro* del 1505 – ancora presente in alcuni ordinamenti ispano-americani –, prevedeva fino al 2011, all'art. 30 del Codice civile, la seguente formulazione: *Para los efectos civiles solo se reputará nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno*. La Ley 20/2011 (BOE del 22 luglio) ha riformato tale disposizione, stabilendo quanto segue: *La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno*.

11 «Labeone definisce *ostentum* come tutto ciò che viene generato e fatto contro la natura di ciascuna cosa. Esistono però due generi di *ostenta*: uno, ogni volta che qualcosa nasce contro la natura, per caso con tre mani, <tre> piedi o qualche altra parte del corpo che è contraria alla natura; l'altro, quando qualcosa appare prodigioso, ciò che i Greci chiamano *fantasmata*».

12 Arist. *Metaph.* 7.7, 1032a, vv. 13 ss.

è un *ostentum*, e un *ostentum* può essere generato naturalmente (la forma naturale del contro-naturale) oppure essere frutto dell'intelletto (la forma fittizia del contro-naturale). In seguito, Labeone, Ulpiano o un terzo autore – la congiunzione avversativa *autem* è sospetta – riconduce *genitum factumque* a due fenomeni: *ostentum genitum*, quello dei parti dismorfici¹³, determinati da una parte del corpo contraria alla natura, e *ostentum factum*, quello delle percezioni visive apparenti o illusorie, delle quali si riporta solo la denominazione greca (“fantasmi”).



Cuiacio riteneva che questo frammento appartenesse al titolo *De religiosis et sumptibus funerum*, incluso dai compilatori bizantini in D. 11.7, e che dovesse essere riportato all'ambito dello *ius pontificium*¹⁴. Sebbene il pronome indefini-

13 Varrone, secondo Isidoro di Siviglia, aveva già collocato i parti dismorfici nella categoria dei *portenta*. Isid. *Etym.* 11.3.1: *Portenta esse Varro ait quae contra naturam nata videntur*. Cfr. *Diff. verb.* 1.458 (≈ Isid. *Etym.* 11.3.6): *Portentum dicitur quod ex omni parte naturae mutationem sumens, [...] sicut biceps caput in corpus unum. Portentuosa dicuntur quae ex parte corporis sumunt mutationem; ut, exempli causa, cum sex digitis nati*. («Si chiama *portentum* ciò che assume una mutazione della totalità della natura, [...] come un corpo con due teste. Si chiamano *portentuosa* quelle <nasce> che assumono una mutazione in una parte del corpo; per esempio, quando si nasce con sei dita»). Tuttavia, tale distinzione risulta assente nella tradizione testuale giuridica.

14 CUIACIUS, *l. ostentum*, 8, 519. Per quanto riguarda al titolo edittale, vd. LENEL, *Das Edictum*, 226 ss. Dell'opera *De iure pontificale* scritta da Labeone, articolata in almeno quindici libri, dà testimonianza Fest. *s.vv.* «*proculiunt*», «*prox*» e «*sistere fana*» (pp. 298 e 476 L.); mentre Gell. *NA* 1.12.1 e un altro frammento del 25 *ad ed.* di Ulpiano (D. 11.7.8), citano Labeone in materia pontificale.

to neutro *quid* lasci intendere che *contra naturam nascitur* non si limiti esclusivamente al parto umano, Lenel, seguendo l'opinione di Aristone *locum in quo servus sepultus est religiosum esse*¹⁵, propose la congettura *locus in quo ostentum sepelitur religiosus non fit*¹⁶. Questa ipotesi offre un possibile contesto alla definizione di Labeone e al commento di Ulpiano, scacciato dai compilatori.

2. *Ostentum* nel lessico onomasiologico della mantica

La tradizione testuale dei grammatici latini, che risale fino a Stilone e ai suoi discepoli Varrone e Cicerone, presenta il vocabolo *ostentum* come parte di un lessico onomasiologico strettamente connesso alla mantica: i significanti *portentum*, *prodigium*, *monstrum* e *ostentum* appartengono al linguaggio divinatorio¹⁷; tuttavia, come già osservava il Deuteroserbio (*fl.* fine del IV secolo), nello stato in cui tali termini ci sono pervenuti, le distinzioni tra essi si sono attenuate, riconducendosi a un significato comune¹⁸.

Questa situazione ha dato origine a quella che è stata definita la «frustrazione di Thulin», in riferimento al vano tentativo del filologo svedese di elaborare una tassonomia coerente nella sua *Die etruskische Disciplin* all'inizio del XX secolo¹⁹.

Il termine *ostentum* non ricorre più in tutto il *Corpus iuris civilis*, e il passo di Ulpiano che ci trasmette la definizione di Labeone lo presenta privo della sua connotazione mantica. Per quanto riguarda il lessico affine, il Digesto presenta solo tre ulteriori occorrenze: «*monstrosum aut prodigiosum*»²⁰, «*portentosum vel monstrosum*»²¹ e «*portentosum*» da solo²². Tuttavia, nemmeno in questi casi si trovano elementi sufficienti per stabilire una distinzione precisa tra i termini²³.

15 D. 11.7.2 pr. (Ulp. 25 *ad ed.*).

16 LENEL, *Palingenesia* II, 560 (Ulp. § 725).

17 Cic. *Nat. deor.* 2.3.7 e *Div.* 1.42.93; Fest. *s.v.* «*monstrum*» (p. 125 L.); Ag. Hip. *Civ. Dei* 21.8.5; Isid. *Etym.* 11.3.1-4, *Diff. verb.* 1.458. Tuttavia, *omen* è assente.

18 Schol. *Daniel.* in *Verg. Aen.* 3.366, *s.v.* «*prodigium canit*», il quale aggiunge anche *miraculum* (*quod mirum est*). Cfr. invece Fest. *s.v.* «*miracula*» (p. 110 L.).

19 LEWANDOWSKA, *Prodigium*, 4.

20 D. 1.5.14 (Paul. 4 *sent.*).

21 D. 50.16.135 (Ulp. 4 *ad leg. Iul. et Pap.*).

22 D. 34.5.7 pr. (Gai. 1 *fideicomm.*).

23 In tal senso, Bas. 2.2.36 rende il sostantivo *ostentum* di D. 50.16.38 con τέρας, mentre gli aggettivi *monstrosum aut prodigiosum* di D. 1.5.14 e *portentosum vel monstrosum* di D. 50.16.135 si traducono in Bas. 46.1.11 e Bas. 2.2.130, rispettivamente, con il solo τεράστιον. Tuttavia, Talaleo, in *Schol. οὐκ εἰσὶ παῖδες* ad Bas. 46.1.11 [ed. SCHELTEMA, BS 7, 2731] (≈ D.

3. Il parto dismorfico nel contesto dell'epoca di Labeone

I parti dismorfici, però, si inseriscono in un contesto politico-religioso e filosofico-scientifico che non poteva essere estraneo ai giuristi.

Al pari di altri fenomeni naturali, comete, meteoriti, aloni, tuoni, lampi, piogge rosse, terremoti, eruzioni sottomarine e terrestri, inondazioni, il roscigliamento del cuoio degli scudi da parte dei topi, il volo dei gufi o i suoni di uccelli che imitano la voce umana, grappoli di api che pendono in tempi o case, alberi che sprofondano lasciando i rami in vista, alberi o cereali che crescono in luoghi inaspettati (inclusi altri alberi), o alberi caduti che si rialzano per la flessibilità delle radici²⁴; anche i parti dismorfici erano dichiarati *prodigia publica* nei periodi di difficoltà²⁵, associandoli a un segno dell'*ira deorum* verso il *populus Romanus*: gemelli congiunti e neonati con polimelia, atresia anale, onfalocoele, intersessualità, fimosi, ipospadia e la sindrome di Roberts²⁶.

Tale dichiarazione avveniva attraverso il riconoscimento del senato e si intrecciava, come accadeva in altri aspetti della religione romana, con motivazioni politiche²⁷. Per scongiurare i presagi funesti derivanti dalla rottura della *pax deorum* e propiziarsi nuovamente il favore divino (*placatio*), si rendeva necessa-

1.5.14), distingue, senza citare alcuna fonte, *μόστροσον*, cioè il parto umano che presenta una forma mista tra essere umano e un altro animale, da *προδῆγῖσον*, cioè il parto umano che non conserva in nulla il carattere della forma umana. Cfr. Isid. *Diff. verb.* 1.458.

24 Plin. *NH* 2.23.92, 2.25.96, 2.28.98, 2.30.99, 2.33.100, 2.52.137, 2.55.144, 2.57.147, 2.85.199, 2.86.200, 2.89.203 e 2.110.238; 10.16.35, 10.17.36 e 10.25.50; 11.18.55; 16.57.132; 17.38.243-244; 18.46.166.

25 Tac. *Ann.* 11.15. Sui segni premonitori in Tucide e un possibile stile epigonico in Livio e Tacito, vd. NORIA, *Bajé ayer al Pireo*, 47-48.

26 Le principali fonti sono Livio e il suo epitomatore Ossequente, autore di un *Liber prodigiorum* datato tra il III e il IV secolo d.C. Sebbene Livio riprende prodigi dal 249 al 12 a.C., Ossequente parte dal 190 a.C. Riguardo ai parti dismorfici (non tutti umani) se ne tratta in un periodo compreso dal 182 al 92 a.C. in Obseq. 5, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27a, 28, 31, 32, 40, 50, 51, 53.

27 Polyb. 6.56.6-11; Cic. *Div.* 2.34.70; Liv. 43.13.1-2. Partendo dal fatto che la maggior parte dei *prodigia publica* nella tradizione testuale di Livio e Ossequente si verificano prima della Guerra Sociale e non hanno luogo a Roma, emergono due tesi particolarmente rilevanti sulla loro funzione politica, entrambe incentrate sul carattere eccezionale della dichiarazione di *prodigia publica* fuori da Roma, come sottolineato in Liv. 53.13.6-7: *non suscepta prodigia sunt [...] quod in loco peregrino <factum esset>*. Secondo la tesi di Mommsen, i *prodigia publica in loco peregrino* servivano per delimitare il territorio del *populus Romanus*, legittimando dunque la sua estensione; mentre secondo MacBain, essi rappresentavano un segno di empatia da parte di Roma verso le preoccupazioni religiose dei suoi alleati, rafforzando la propria autorità e consolidando la coesione sociale nei momenti di crisi per la confederazione. Vd. MOMMSEN, *De Romanorum prodigiis*, 7, 168, e MACBAIN, *Prodigy and Expiation*, *passim*.

ria una pratica divinatoria seguita da una cerimonia di espiazione (*supplicatio* o *procuratio prodigiorum*). A tal fine, il senato si affidava ora al *responsum* dei *quindecimviri sacris faciundis*, dopo la consultazione dei *libri Sibyllini*, ora agli aruspici, dopo l'esame delle viscere dell'animale sacrificale (*extispicium hostiae*)²⁸.

Tuttavia, di fronte all'associazione dei parti dismorfi con l'*ira deorum*, le fonti attestano anche la presenza di un pensiero critico, nato indubbiamente a partire dalla ricezione della filosofia greca nei circoli intellettuali della tarda Repubblica. Da un lato, viene messa in discussione la stessa validità della divinazione²⁹: l'approccio ciceroniano verso l'*ars divinatoria: errabat multis in rebus antiquitas*³⁰, trova, ad esempio, una successiva conferma nella critica tendenziosa di Livio, contemporaneo di Labeone, volta a sostenere le politiche di restaurazione della *pietas* e dei *mores maiorum* promosse dal suo amico, il *princeps*: «oggi – osserva Livio – non si crede più che gli dèi mandino presagi, né si dichiarano prodigi pubblici, né si registrano negli annali»³¹. Dall'altro lato, si razionalizza l'apparente aporia della forma naturale del contro-naturale: «tutto ciò che nasce, di qualsiasi tipo sia, – afferma Cicerone a proposito delle malformazioni congenite – deve necessariamente avere la propria causa nella natura, sicché, anche se si forma fuori dall'ordinario, tuttavia non può esistere fuori dalla natura»³². A partire dall'arrivo di Asclepiade di Bitinia a Roma,

28 Cic. *Nat. deor.* 3.2.5, *Div.* 1.53.97; Liv. 24.10.13, 27.37.6, 32.1.14, 36.37.4.

29 La posizione della filosofia nei confronti della rivelazione e della divinazione è complessa. Vd. DODDS, *The Greeks and the Irrational*, 64 ss., a partire da Plat. *Resp.* 2.364b, *Leg.* 6.772c-d e *Tim.* 71d-e. Fin dai presocratici, alcuni pensatori, come Democrito, mostravano diffidenza verso tali pratiche, ma vi erano anche coloro che le accettavano, come è noto nel caso degli stoici – testimoniato da Cicerone (*Div.* 1.14.24 e segg., 1.38.82, 2.8.21, 2.13.30) – o nel caso di Aristotele, a proposito dei sogni premonitori (*Parv. nat.* 462b vv. 15 ss.). Solo con l'empirismo, il naturalismo e il deismo epicurei, la mantica viene considerata una pseudoscienza fondata su credenze e priva di indagine delle cause osservabili: *μαντική οὔσα ἀνύπαρκτος* («la mantica, non esistendo, è irreal»), afferma Epicuro (Diog. Laert. *Epic.* 10.135), poiché gli dèi non si rivelano ai mortali.

30 Cic. *Div.* 2.34.70.

31 Liv. 43.13.1: *nihil deos portendere vulgo nunc credant, neque nuntiari admodum ulla prodigia in publicum neque in annales referri*. Tuttavia, ancora ai tempi di Costantino si continuavano a dichiarare *prodigia publica*. Vd. CTh. 16.10.1 pr. (321).

32 Cic. *Div.* 2.28.60: *Quicquid [...] oritur, quaecumque est, causam habeat a natura necesse est, ut, etiamsi praeter consuetudinem extiterit, praeter naturam tamen non possit existere*. Si tratta di un topos aristotelico, assimilato più tardi nella teologia di Agostino d'Ippona. Aristotele distingue due nature: una assoluta o eterna, e l'altra abituale o ordinaria. Nulla è contro natura se conforme alla prima. In conclusione, ciò che è contro la natura abituale – come una forma comune che non riesce ad imporsi sulla materia –, lo è secondo la natura eterna. Vd. Arist. *Gen. anim.* 4.4, 770b9, vv. 13 ss.; Ag. Hip. *Civ. Dei* 21.8.5 y 16.8.1 i.f.; Isid. *Etym.* 11.3.1-2.

verso la fine del II secolo a.C., l'impopolare *ιατρική* greca era stata accolta e studiata³³; così, ai tempi di Labeone, un discepolo di Asclepiade, Temisone di Laodicea, fondava la Scuola metodica, che concepiva la medicina come una *γνώσις φαινομένων κοινοτήτων* («conoscenza delle condizioni generali osservabili»)³⁴. Questo nuovo approccio, pur non eliminando le superstizioni popolari³⁵, permise certamente di attribuire ai parti dismorfici cause naturali concrete, rappresentando un tentativo di analisi scientifica per l'epoca³⁶.

4. Labeone e la condizione naturale del corpo umano

Labeone riconosce la sostanza dell'*ostentum* in ciò che è contro natura, e lo distingue in *ostentum genitum* e *ostentum factum* ('*Ostentum*' *Labeo definit omne contra naturam cuiusque rei genitum factumque*); successivamente, la specie *ostentum genitum* si specifica nel parto dismorfico (*quotiens quid contra naturam nascitur*); e quest'ultimo, infine, è riferito a qualsiasi parte del corpo che sia contraria alla natura (*pars corporis, quae naturae contraria est*). Si tratta, tuttavia, di un ragionamento circolare³⁷. La sua fallacia consiste nel presupporre una condizione o forma naturale del corpo che non viene mai esplicitata; di conseguenza, la natura contraria della *pars corporis*, che in ultima istanza determina l'oggetto dell'indagine – cioè l'*ostentum genitum* – richiede a sua volta la definizione di una nozione derivante dallo stesso oggetto.

Nella tradizione testuale, la natura del corpo umano e la sua trasgressione ri-

33 Plin. *NH* 29.6-28. La nota diatriba di Plinio, che riprende l'opinione di Catone il Censore, si estende alla figura di Asclepiade in più di un'occasione, ad esempio in *NH* 26.8.14: *traherat mentes artificio inani* («attirava le menti con un artificio vano»); ma anche nell'attacco si riflette la sua influenza, *NH* 26.8.15-16: *id solum possumus indignari, unum hominem e levissima gente sine opibus ullis orsum vectigalis sui causa repente leges salutis humano generi dedisse* («possiamo solo indignarci che un singolo uomo, di un'origine umilissima e senza risorse, abbia iniziato improvvisamente, per il proprio profitto, a porgere leggi sulla salute al genere umano»).

34 Ps.-Gal. [ed. KÜHN, XIX, 353]. Vd. VALLANCE, *The Medical System*, *passim*.

35 Plin. *NH* 7.6.42 (≈ Gell. *NA* 3.16.24): *oscitatio quidem in enixu letalis est, sicut sternuisse a coitu abortivum* («lo sbadiglio durante il parto è letale, così come lo starnutire dopo il coito provoca l'aborto»).

36 Tre secoli prima, per esempio, Aristotele cercava di fornire una spiegazione naturale per i processi generativi, tra cui le malformazioni. In *Gen. anim.* 4.3, 769b, vv. 12 ss., assumendo che la *συμμετρία* o giusta proporzione nella miscela dei *χυμοί*, cioè degli umori generativi maschili e femminili, sia fondamentale, afferma che, quando quelli provenienti dal maschio non riescono a prevalere su quelli della femmina, il risultato è un *τέρας* o parto mostruoso. Sulla *συμμετρία* aristotelica, cfr. Hippoc. *Nat. puer.* 541 i.f. Vd. CONNELL, *Aristotle's Explanations*, *passim*.

37 Sext. Emp. *Pyr.* 1.169.

appaiono associate al pensiero di Labeone. Aulo Gellio riprende la definizione labeoniana di *morbis* nel contesto dell'azione redibitoria, trasmessa dal giurista Celio Sabino (console nel 69 d.C.): *Caelius Sabinus in libro, quem de edicto aedilium curulium composuit, Labeonem refert quid esset 'morbis' hisce verbis definiisse: 'habitus contra naturam cuiusque corporis, qui usum eius facit deteriore'.*³⁸ In questo caso, però, il *contra naturam* non si riferisce più a una *pars corporis*, bensì a un *habitus corporis*, ovverossia, uno stato del corpo che ne compromette la funzionalità. Pertanto, non esiste una corrispondenza diretta o necessaria tra le malformazioni congenite e il *morbis redhibitorius*; e la maggior parte degli schiavi affetti di tali malformazioni, menzionati nel titolo *De aedilicio edicto et redhibitione* del Digesto, è considerata sana³⁹.

Ciò che qualifica un *habitus contra naturam corporis* come *morbis redhibitorius* è, come osserva Sesto Pedio in epoca flavia, la mancanza di utilità a causa della frustrazione dell'aspettativa che l'acquirente riponeva nei servizi dello schiavo: *inaequalitatem maxillarum oculorum brachiorum, si nihil ex ministerio praestando subtrahit, extra redhibitionem esse. Sed et latus vel crus brevius potest adferre impedimentum: ergo et hic erit redhibendus*⁴⁰. Pertanto, se lo schiavo è in grado di adempiere alla funzione per la quale è stato acquistato, anche se affetto da condizioni quali *hermaphroditus*, *morio* o *nanus*⁴¹, non cessa di essere considerato sano. Il criterio di valutazione dello schiavo si fonda dunque su una prospettiva utilitaristica, che è variabile.

In ogni caso, anche l'*habitus contra naturam corporis* presuppone una *natura corporis humani* implicitamente assunta, senza che ne siano mai stati definiti con precisione i contorni.

38 Gell. NA 4.2.3: «Celio Sabino nella sua opera sull'editto degli edili curuli riferisce che Labeone avessi definito 'malattia' con queste parole: 'è la condizione contro natura di ciascun corpo, che ne diminuisce il suo uso'». Cfr. D. 21.1.1.7 (Ulp. 1 ad aed. cur.); D. 21.1.1.1: *Aiunt aediles: 'Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiiue [...]'*; Gell. NA 4.2.4 e 13-14; D. 21.1.4.3 (Ulp. 1 ad aed. cur.); D. 50.16. 101.2 (Mod. 9 diff.).

39 D. 21.1.3 (Gai. 1 ad aed. cur.): *gibberos vel curvi* (ipercifosi); D. 21.1.10.2 e 5 (Ulp. 1 ad aed. cur.): *plures digitos* (polidattilia) – vd. Plin. NH 11.113.272 – *varus et vatus* (varismo e valgismo); D. 21.1.12.1-2 (Ulp. 1 ad aed. cur.): *gutturosus aut oculos eminentes* (ipertiroidismo congenito neonatale); D. 21.1.13 (Gai. 1 ad aed. cur.): *clodus* (qualunque claudicazione congenita, ma potrebbe essere anche epigenetica); D. 21.1.14.6 (Ulp. 1 ad aed. cur.): *digitis coniunctis* (ectrodattilia).

40 D. 21.1.12.1 (Ulp. 1 ad aed. cur.): «<Pedio scrive che> l'anomalia delle mascelle, degli occhi, delle braccia, se non viene meno a nessuna funzione nel rendere il servizio, è escluso dalla redibizione. Tuttavia, anche una estremità o una gamba più corti possono causare un impedimento; quindi, questo schiavo sarà oggetto di redibizione». Cfr. Gell. NA 2.25.3: *Ἀνωμαλία est inaequalitas*.

41 Plin. NH 7.3.34; Plin. Ep. 9.17.1; Hist. Aug. Alex. 34.2. Cfr. Isid. Etym. 11.3.7.

5. Il teratocidio

Cicerone attesta la regolamentazione del teratocidio in quella rifondazione della *civitas* rappresentata dalle leggi decemvirali⁴²: [...] *necatus tamquam ex duodecim tabulis insignis ad deformitatem puer*⁴³; sebbene l'«ortodossia repubblicana»⁴⁴ ne riconducesse l'origine persino a Romolo, *conditor et legum lator*⁴⁵.

Dio. Hal. *Ant. Rom.* 2.15.1-2: Τεταγμένην μὲν οὖν καὶ κεκοσμημένην πρὸς εἰρήνην τε ἀποχρώντως καὶ πρὸς τὰ πολέμια ἐπιτηδείως ἐκ τούτων τῶν πολιτευμάτων τὴν πόλιν ὁ Ῥωμύλος ἀπειργάσατο, μεγάλην δὲ καὶ πολυάνθρωπον ἐκ τῶνδε· πρῶτον μὲν εἰς ἀνάγκην κατέστησε τοὺς οἰκήτορας αὐτῆς ἅπασαν ἄρρενα γενεὰν ἐκτρέφειν καὶ θυγατέρων τὰς πρωτογόνους, ἀποκτινύναι δὲ μηδὲν τῶν γεννωμένων νεώτερον τριετοῦς, πλὴν εἴ τι γένοιτο παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας εὐθὺς ἀπὸ γονῆς. ταῦτα δ' οὐκ ἐκώλυσεν ἐκτιθῆναι τοὺς γειναμένους ἐπιδείξαντας πρότερον πέντε ἀνδράσι τοῖς ἔγγιστα οἰκοῦσιν, ἂν κάκείοις συνδοκῇ. κατὰ δὲ τῶν μὴ πειθομένων τῷ νόμῳ ζημίας ὥρισεν ἄλλας τε καὶ τῆς οὐσίας αὐτῶν τὴν ἡμίσειαν εἶναι δημοσίαν⁴⁶.

Dionigi di Alicarnasso descrive il sistema normativo di Romolo come un equilibrio tra le esigenze dei tempi di pace e la predisposizione alla guerra, sottolineando l'attuazione di una politica di promozione demografica attraverso la limitazione imposta a uno dei *mores* essenziali del *ius Romanorum*: il potere di vita e di morte (*vitae necisque potestas*) riconosciuto al *paterfamilias* sui membri della propria casa⁴⁷. La *lex regia* lo restringeva – afferma Dionigi –, proteggendo la vita di tutti i maschi e delle primogenite minori di tre anni⁴⁸, salvo il caso di un neonato deforme o mostruoso (*παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας*) – il *puer insignis ad deformitatem* di Cicerone. Da un lato, la disposizione proibiva l'infanticidi-

42 D. 1.2.2.4 (Pomp. *lib. sing. enchir.*).

43 Cic. *Leg.* 3.8.19: «ucciso, secondo quanto stabilito dalle Dodici Tavole, in quanto bambino segnato dalla deformità».

44 MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, 2.1, 45.

45 L'epiteto trova fondamento in D. 1.2.2.2 (Pomp. *lib. sing. enchir.*).

46 «Romolo organizzò dunque la città, strutturata e ordinata, tanto per la pace in modo sufficiente quanto per la guerra in modo adeguato, e la rese grande e popolosa grazie a queste disposizioni: anzitutto, impose come obbligo ai suoi abitanti di allevare tutta la prole maschile e le figlie primogenite, e di non uccidere nessun neonato di età inferiore ai tre anni, salvo che si trattasse di un bambino deforme o di un mostro alla nascita. Non vietò pertanto ai padri di esporre i nati <deformi o mostruosi>, purché li mostrassero a cinque vicini di sesso maschile, se anche questi fossero stati d'accordo. E contro coloro che non avessero rispettato il precetto, stabilì diverse pene, tra cui che la metà dei loro beni fosse confiscata a favore del pubblico».

47 Coll. 4.8.1 (*Pap. adult.*) e Gell. *NA* 5.19.9.

48 D. 25.3.4 (Paul. 2 *sent.*) = PS. 24.10.

dio, almeno parzialmente; dall'altro, legittimava il teratocidio, subordinandolo tuttavia alla ratifica dello stato somatico del neonato da parte di cinque vicini⁴⁹ – in un procedimento che richiama la norma del *non minus quam quinque testibus civibus Romanis* nel rito della *mancipatio*⁵⁰. Per coloro che violavano tale norma erano previste diverse sanzioni, tra cui la confisca della metà dei beni.

In ambito domestico, i parti dismorfici erano considerati *prodigia privata*⁵¹. Se la dichiarazione di *prodigium publicum* e il conseguente sterminio del neonato ricadevano sull'*auctoritas patrum*, cioè sul potere del senato, la dichiarazione di *prodigium privatum* e il conseguente sterminio di un figlio o nipote spettavano alla *patria potestas*, ovvero al potere del capo famiglia. Nel primo caso, il senato interveniva con un criterio politico, nell'interesse della collettività; nel secondo, il *paterfamilias* adottava un criterio essenzialmente morale nei confronti della propria discendenza.

«Ma non importa affatto che l'infanticidio venga compiuto come atto del culto pubblico o per arbitrio <del padre>»⁵², rimproverava Tertulliano alla fine del II secolo, mettendo in luce la radice pagana che spinse i compilatori giustinianeî a escludere dalla loro opera ogni *lex* o *ius* relativi ai *prodigia* e ai riti di espiazione.

D'altronde, entrambi i Seneca ci confermano la prassi del teratocidio ai tempi di Labeone.

Sen. *Controv.* 10.16: [...] *multos patres exponere solitos inutiles partus. Nascuntur [...], quidam statim aliqua corporis parte mulcati, infirmi et in nullam spem idonei, quos parentes sui proiciunt magis quam exponunt [...]*⁵³.

49 Leggo ταῦτα δ' οὐκ ἐκώλυσεν ἐκτιθέναι τοὺς γειναμένους, ecc., non come una proposizione coordinata avversativa, ma come consecutiva, traducendo con la congiunzione «pertanto» la particella enclitica δέ. Di conseguenza, τοὺς γειναμένους («i nati»), complemento oggetto di ἐκτιθέναι («esporre»), ha – malgrado la discrepanza di numero – una funzione anaforica rispetto a παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας εὐθύς ἀπὸ γονῆς («un bambino deforme o un mostro fin dalla nascita»), e per questo dovevano essere ἐπιδείξαντας (mostrati) a cinque vicini. Coloro che optano per l'interpretazione avversativa finiscono invece per distinguere semanticamente ἀποκτινύναι da ἐκτιθέναι: si sarebbe dunque vietato «uccidere» i maschi e le primogenite sotto i tre anni, ma permesso «esporli», cioè abbandonarli a morire?

50 Gai. 1.119.

51 Liv. 43.13.6-7; Plin. *NH* 11.18.55; Hist. Aug. *Comm.* 16.1.

52 Tert. *Apol.* 9.6: «Sed quoniam de infanticidio nihil interest sacro an arbitrio perpetretur [...]». Su *arbitrium*, vd. Curt. 9.1.25-27, dove *non parentum arbitrio* indica che l'eugenetica praticata nel Punjab di Sofite era affidata a funzionari ufficiali, e non ai genitori.

53 «Molti padri sono soliti a esporre i parti inutili. Alcuni nascono subito malconci in qualche parte del corpo, deboli e inadatti a qualsiasi speranza, che i loro genitori abbondonano più che esporre».

Sen. *Ira* 1.15.2-3: [...] *portentosos fetus exstinguimus, liberos quoque, si debiles monstrisque editi sunt, mergimus; nec ira, sed ratio est a sanis inutilia secernere*⁵⁴.

La mancanza di qualsiasi evidenza che il *caput familias* fosse vincolato a seguire un protocollo clinico specifico – come quello proposto da Sorano di Efeso (*fl.* agli inizi del II secolo)⁵⁵ – o a conformarsi a un'etica condivisa o a un canone estetico predefinito, impedisce di interpretare oggettivamente l'utilitarismo espresso dai due Seneca. L'unica certezza riguarda la modalità incruenta con cui si eseguiva il teratocidio, tramite esposizione o immersione in acqua⁵⁶.

Tutto lascia intendere che, finché fu riconosciuto l'*arbitrium patris*, la valutazione della deformità del neonato e la decisione della sua soppressione spettassero esclusivamente alla coscienza dei *patresfamilias*.

6. Accoglienza e sopravvivenza del parto dismorfico: il caso degli individui intersessuali

La questione relativa all'*arbitrium patris* induce ancora a una riflessione ulteriore: la decisione del *pater* di mantenere in vita un parto dismorfico presuppone l'aspettativa della sua sopravvivenza⁵⁷. In tale direzione, il Digesto riporta tre passaggi unici in tutta la compilazione relativi ai cosiddetti ermafroditi⁵⁸.

D. 1.5.10 (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Quaeritur: hermaphroditum cui comparamus? Et magis puto eius sexus aestimandum, qui in eo praevalet*⁵⁹.

D. 22.5.15.1 (Paul. 3 *sent.*) [= PS. 3.4a.15]: *Hermaphroditus an ad testamentum adhiberi possit, qualitas sexus incalescentis ostendit*⁶⁰.

D. 28.2.6.2 (Ulp. 3 *ad Sab.*): *Hermaphroditus plane, si in eo virilia praevalerint, postumum heredem instituere poterit*⁶¹.

54 «Estinguiamo le creature portentose, così come affoghiamo i figli <propri>, se nati storti e mostruosi; non è ira, ma ragione separare dai sani ciò che è inutile».

55 Sor. *Ars obst.* 2.6.10.

56 Liv. 27.37.6 e 31.12.8.

57 Plin. *NH* 35.7.21; Suet. *Claud.* 2.1-2 e 3.2; Gell. *NA* 1.12.1-4 (citando Labeone) e 4.3.2.

58 Ov. *Met.* 4.380-386.

59 «Si pone la questione: a chi equipariamo l'ermafrodito? Reputo preferibile che lo si debba ritenere appartenente a quel sesso che in lui prevale». Tr. Schipani.

60 «La qualità del sesso in eccitazione rivela se un ermafrodito possa essere adibito <come teste> in un testamento». Tr. Schipani.

61 «Chiaramente l'ermafrodito, se in lui prevarrà il sesso virile, potrà istituire erede un postumo». Tr. Schipani.

In due dei passaggi, si tratta di diritto successorio⁶²; con individui che hanno raggiunto un'età sufficiente per agire come testimoni in un testamento o per redigere il proprio; si può pertanto congetturare che siano stati accolti dal padre al momento della nascita⁶³. Le opinioni trasmesse da Ulpiano e Paolo, oltre a testimoniare una certa forma di tolleranza verso gli intersessuali (almeno nell'ambito giuridico-patrimoniale)⁶⁴, rappresentano anche un certo riconoscimento della loro singolarità: di fronte alla necessità di assegnare loro un sesso specifico, si procede in modo casistico⁶⁵, pur disattendendo il sentire individuale di ciascuno.

Al contrario, nella tarda Repubblica, gli individui intersessuali erano spesso considerati *abominati* e dichiarati *prodigia publica*⁶⁶; in alcuni casi, ciò avveniva contro l'*arbitrium patris*, come ci tramanda Ossequente: *Androgynus in agro Romano annorum octo inventus et in mare deportatus. Virgines ter novenae in urbe cantarunt*⁶⁷. In questo caso, considerando l'età dell'individuo e il fatto che fosse *inventus*⁶⁸, l'*auctoritas patrum* risulta in chiaro contrasto con la *patria potestas*, prevalendo ovviamente su di essa.

Ora, benché nessuna fonte ne faccia menzione esplicita, non si deve escludere che durante il Principato siano sorti conflitti simili tra il potere domestico

62 Solo il primo frammento non si riferisce esplicitamente ad esso, sebbene Lenel lo riconduca, forse in modo forzato, alla richiesta della *bonorum possessio* in nome altrui. Vd. LENEL, *Palingenesia* II, 1020 (Ulp. § 2425).

63 Sebbene, in presenza di genitali ambigui, l'intersessualità possa essere percepibile alla nascita – come riferisce Plinio in *NH* 7.3.34: *gignuntur et utriusque sexus quos Hermaphroditus vocamus* –, non sempre è così; a volte, le caratteristiche intersessuali possono riguardare organi interni o la produzione ormonale e non risultano evidenti fino alla pubertà o persino in età adulta. Questa realtà solleva la questione di un'epigenesi che, in senso stretto, esclude la categoria del parto dismorfico.

64 La loro dignità risulta compromessa anche in altre sfere. Vd. Plin. *NH* 7.3.34: *androgynos [...] in prodigiis habitos, nunc vero in deliciis*.

65 Cfr., invece, Ag. Hip. *Civ. Dei* 16.8.2: *Androgyni, quos etiam Hermaphroditos nuncupant [...], in quibus sic uterque sexus apparet, ut ex quo potius debeant accipere nomen incertum sit; a meliore tamen, hoc est a masculino, ut appellarentur loquendi consuetudo praevaluit*. («Gli androgini, che vengono anche chiamati ermafroditi [...], nei quali entrambi i sessi appaiono in tal modo che è incerto da quale dei due si debba preferibilmente derivare il nome; tuttavia, è prevalsa l'abitudine linguistica di denominarli a partire dal migliore, cioè il maschile»).

66 Liv. 31.12.8.

67 Obseq. 34 (119 a.C.): «Fu scoperto un androgino di otto anni nella campagna romana e fu gettato in mare. In città, cantarono ventisette vergini».

68 Altri individui intersessuali scoperti ed eliminati si trovano in Liv. 31.12.6-9 e 39.22.5 (≈ Obseq. 3); Obseq. 36, 48 e 53. Tuttavia, sembra trattarsi non di cittadini romani, ma di *Latini* o stranieri.

del *paterfamilias* e quello politico. Quando la *patria potestas* perdeva progressivamente autonomia di fronte all'*imperium principis*⁶⁹, l'*arbitrium patris* che preservava la vita di un parto dismorfico poteva entrare in conflitto con qualche disposizione che non riconoscesse la capacità giuridica del neonato a causa delle sue condizioni somatiche.

7. Il parto dismorfico e lo *ius liberorum*: la questione della morfologia umana

Occupiamoci ora di un'*interpretatio* di Ulpiano nel suo commento alle *leges Iulia et Papia Poppaea* di Augusto, promulgate due secoli prima. La loro finalità era quella di costringere tutti i cittadini romani tra i venticinque e i sessanta anni, e le cittadine romane tra i venti e i cinquanta, al matrimonio e alla procreazione⁷⁰. Nonostante il loro fallimento⁷¹, tale legislazione prevedeva restrizioni successorie per coloro che non raggiungevano lo *ius liberorum*, cioè non avevano tre figli legittimi (quattro, nel caso dei liberti)⁷².

D. 50.16.135 (Ulp. 4 *ad leg. Iul. et Pap.*): *Quaeret aliquis si portentosum vel monstruosum vel debilem mulier ediderit vel qualem visu vel vagitu novum, non humanae figurae, sed alterius, magis animalis quam hominis, partum, an, quia enixa est, prodesse ei debeat? Et magis est, ut haec quoque parentibus prosint: nec enim est quod eis imputetur, quae qualiter potuerunt, statutis obtemperaverunt, neque id quod fataliter accessit, matri damnum iniungere debet*⁷³.

Come si deduce dall'uso del pronome indefinito e dalla forma verbale *quaeret aliquis*, Ulpiano affronta un caso non espressamente previsto dal testo di legge. A suo parere, un parto dismorfico deve essere computato ai fini dell'ottenimento dello *ius liberorum* per entrambi i coniugi genitori⁷⁴; la sua *ratio* si fon-

69 Sull'evoluzione delle restrizioni alla *patria potestas* in età imperiale, inclusa la *vitae necisque potestas*, vd.: D. 48.9.5 (Marcian. 14 *inst.*), D. 48.8.2 (Ulp. 1 *de adult.*), D. 1.16.9.3 (Ulp. 1 *de off. procons.*) e C. 8.46.3 (a. 227).

70 Ep. Ulp. 16.1.

71 Tac. *Ann.* 3.25; Suet. *Aug.* 34; Tert. *Apol.* 4.8.

72 Gai. 1.194, 2.111 e 286-286^a; PS. 4.9.1; Ep. Ulp. 16.1^a, 17.1-3.

73 «Qualcuno chiederà: se una donna partorisce un essere portentoso, mostruoso o storpio, oppure un essere che per aspetto o per vagito appare diverso, non con figura umana ma somigliante più a un animale che a un uomo, questo parto, in quanto avvenuto, dovrebbe giovarle? È più giusto ritenere che anche questi esseri giovino ai genitori; infatti, non vi è nulla da imputare a loro, che hanno obbedito come hanno potuto alle prescrizioni stabilite, e ciò che è accaduto per destino non dovrebbe arrecare danno alla madre».

74 Anche se la madre muore durante il parto: D. 50.16.141 (Ulp. 8 *ad leg. Iul. et Pap.*).

da sull'idea che questi hanno fatto tutto il possibile per adempiere al requisito legale, mentre la condizione del parto è conseguenza del fato e, pertanto, non dovrebbe recare loro pregiudizio.

Sulla medesima questione si sofferma anche un frammento di Paolo, la cui parafrasi era già stata inclusa, prima della compilazione giustiniana, nei *Libri V Sententiarum receptarum*.

PS. 4.9.3-4: *Mulier si monstruosum aliquid aut prodigiosum enixa sit, nihil proficit: non sunt enim liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur. Partum, qui membrorum humanorum officia duplicavit, quia hoc ratione aliquatenus videtur effectum, matri prodesse placuit*⁷⁵.

D. 1.5.14 (Paul. 4 sent.): *Non sunt liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur: veluti si mulier monstruosum aliquid aut prodigiosum enixa sit. Partus autem, qui membrorum humanorum officia ampliavit, aliquatenus videtur effectus et ideo inter liberos connumerabitur*⁷⁶.

La versione delle *Sententiae receptae* è quasi identica all'enunciato iniziale del frammento delle Pandette, ma presenta un'aggiunta significativa: *nihil proficit*. Cujacio, a partire dal *Codex Vesontinus* (oggi perduto e contenente una versione estesa della *Lex Romana Visigothorum*), collocò il frammento nel libro IV delle *Sententiae*, sotto il titolo *Ad senatus consultum Tertullianum*, immediatamente dopo altri passi relativi allo *ius liberorum*⁷⁷. Nella palingenesi di Cujacio, i sintagmi *nihil proficit* e l'iniziale *non sunt liberi* costituivano un'*interpretatio* del *senatus consultum Tertullianum* di Adriano; questo senatoconsulto, seguendo un precedente dell'imperatore Claudio⁷⁸, riconosceva come erede *ab intestato* del proprio figlio legittimo ogni madre che, non essendosi sposata *cum manu*, era priva della parentela agnatizia necessaria per essere chiamata come erede legittima; il *Tertullianum*, tuttavia, concedeva tale successione solo a chi avesse

75 «Se una donna ha partorito qualcosa di mostruoso o prodigioso, ciò non le reca alcun beneficio, poiché non sono considerati figli coloro che, discostandosi dall'ordinario, sono generati in modo contrario alla forma della specie umana. Si approva, invece, che il parto che ha sviluppato la funzionalità degli arti umani sia computato a beneficio della madre, poiché per questa ragione si ritiene che sia giunto a compimento».

76 «Non sono considerati figli coloro che, discostandosi dall'ordinario, sono generati in modo contrario alla forma della specie umana; ad esempio, se una donna partorisce qualcosa di mostruoso o prodigioso. Al contrario, il parto che ha sviluppato le funzioni degli arti umani sembra aver raggiunto il termine e pertanto sarà conteggiato tra i figli».

77 CUJACIUS, *In Jul. Pauli Recept. Sent.* 1, 458.

78 I. 3.3.1.

raggiunto lo *ius liberorum* previsto dalle *leges Iulia et Papia*⁷⁹. Secondo il parere di Paolo, i parti dismorfici non dovevano essere computati a tal fine.

Del resto, la mancata considerazione di un parto come figlio riappare in un altro frammento paolino, questa volta nel commento alle *leges Iulia et Papia* e a proposito dei nati morti: *Qui mortui nascuntur, neque nati neque procreati videntur, quia numquam liberi appellari potuerunt*⁸⁰.

Non è qui rilevante stabilire se le opinioni di Ulpiano e Paolo rappresentassero uno *ius controversum*⁸¹. Ciò che risulta decisivo, piuttosto, è determinare se Paolo, richiamandosi alla trasgressione di una *forma generis humani* (*qui contra formam humani generis converso more procreantur*), ammetta un archetipo della figura umana non contestabile dall'*arbitrium patris*; allo stesso modo in cui, in età repubblicana, era incontestabile la dichiarazione di *prodigium publicum* da parte del senato nei confronti di un individuo intersessuale. Purtroppo, le fonti non offrono una risposta.

8. La preterizione del parto dismorfico: ancora sulla questione della morfologia umana

Ulpiano si occupa ancora una volta dei parti dismorfici a proposito della preterizione, che, omettendo di istituire o diseredare espressamente un erede necessario (*heres sui*), invalida il testamento⁸².

D. 28.2.12 (Ulp. 9 *ad Sab.*): *Quod dicitur filium natum rumpere testamentum, natum accipe et si exsecto ventre editus sit: nam et hic rumpit testamentum, scilicet si*

79 Ep. Ulp. 26.8; PS. 4.9.1 ss. e D. 38.17.2 (Ulp. 13 *ad Sab.*).

80 D. 50.16.129 (Paul. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*): «Quelli che nascono morti non sono considerati né nati né procreati, poiché in nessun modo possono essere chiamati 'figli'».

81 Cujacius, *In Jul. Pauli Recept. Sent.* 1, 458. Concentrandosi sul danno a cui fa riferimento la parte finale di D. 50.16.135: *neque id quod fataliter accessit, matri damnum iniungere debet*, Cujacio recupera da C. 6.30.22.5 (a. 531) la regola: *Servandum est his, qui de damno vitando, quam de lucro captando*. («Bisogna tutelare chi cerca di evitare un danno più di chi mira a ottenere un guadagno»). In questo contesto, l'umanista francese non considerava contraddittorie le opinioni di Ulpiano e Paolo. L'*interpretatio* di Ulpiano riguarda lo *ius liberorum* previsto dalle *leges Iulia et Papia*, che imponevano la perdita della metà dei beni ereditari (*caducum*) a coloro che, pur essendo sposati, non avevano figli (*orbi*). Vd. Gai. 2.286a. L'*interpretatio* di Paolo, invece, concerne lo *ius liberorum* previsto dal *sc. Tertullianum*, che concedeva alla madre la successione *ab intestato* del figlio, pur in assenza di un rapporto di parentela agnaticia. Pertanto, seguendo la regola sopra citata, Cujacio conclude che le *leges Iulia et Papia* implicano un *damnum*, mentre lo *sc. Tertullianum* un *lucrum*; motivo per cui le opinioni di Ulpiano e Paolo non sono da ritenersi contraddittorie, pur se solo una di esse riconosce il parto dismorfico ai fini dello *ius liberorum*.

82 Gai. 2.123; Ep. Ulp. 22.16.

*nascatur in potestate. Quid tamen, si non integrum animal editum sit, cum spiritu tamen, an adhuc testamentum rumpat? et tamen rumpit*⁸³.

L'espressione *non integrum animal* ha suscitato diverse interpretazioni nella dottrina. Alcuni autori vi leggono il riferimento a un feto non pienamente sviluppato, cioè a un parto prematuro ma non deforme. La lettura che si propone in questo contributo, invece, si fonda su tre congetture: in primo luogo, sull'analogia con il parere dello stesso Ulpiano in D. 50.16.135, dove si menziona esplicitamente che il parto sia dismorfico (*portentosum vel monstrosum vel debilem*); in secondo luogo, sull'uso di *integer* in riferimento al corpo, attestato nelle fonti letterarie e mediche, dove denota precisamente l'assenza di deformità⁸⁴; infine, sul fatto che il pieno sviluppo del feto venga designato non con *integer*, bensì con *perfectus* in altre fonti giuridiche.

Nella sua *interpretatio* alle *leges Iulia et Papia*, Ulpiano accetta il parto dismorfico ai fini dello *ius liberorum*⁸⁵; in questo passo, invece, lo considera rilevante ai fini dell'invalidità del testamento per preterizione. Con questo raddoppiamento, Ulpiano sembra riconoscere l'umanità di ogni parto antropico, indipendentemente dalla sua condizione somatica⁸⁶.

L'unica altra fonte trasmessaci sulla preterizione di un parto dismorfico è una costituzione giustiniana che, contrariamente all'opinione di Ulpiano, nega che un simile parto possa comportare la rottura del testamento.

C. 6.29.3: Imp. Iustinianus A. Iuliano pp. [...] *si postumus in hunc quidem orbem devolutus est, voce autem non emissa ab hac luce subtractus est, dubitabatur, si is postumus ruptum facere testamentum potest. Veteres animi turbati sunt, quid de*

83 «Quanto al fatto che si dice che la nascita di un figlio invalida il testamento, si deve intendere 'nato' anche se venuto alla luce attraverso il taglio cesareo: pure in questo caso, infatti, sempre che nasca in potestà <dell'ereditando>, invalida il testamento. Che dire se nasce un essere animale non integro, ma tuttavia con spirito vitale? Anche in questo caso <la sua nascita> invalida il testamento? Anche questo lo invalida». Tr. Schipani.

84 Cfr. ThLL, s.v. «integer, -gra, -grum», 7.1 2074, vv. 11-30.

85 D. 50.16.135 (Ulp. 4 *ad leg. Iul. et Pap.*).

86 Se questa fu la posizione del giurista, occorrerà essere oltremodo cauti nel non assimilarla alla psicologia paleocristiana, che già da Tertulliano – contemporaneo di Ulpiano – affermava che ogni parto umano discendeva dal primo uomo creato e che, fin dal concepimento, portava in sé un principio vitale comune. Vd. Tert. *Anim.* 25 (*animam et carnem simul concipi*); Ag. Hip. *Civ. Dei* 16.8.1 i.f.: [*Q*uisquis uspiam nascitur homo [...], quamlibet nostris inusitatam sensibus gerat corporis formam [...], qualibet parte, qualibet qualitate naturam, [...] ex illo uno protoplasto originem ducere nullus fidelium dubitaverit. («Chiunque nasca uomo, in qualunque luogo, [...] anche se porti una forma corporea inusitata ai nostri sensi [...], in qualsiasi parte o qualità della sua natura, [...] nessuno dei fedeli dubiterà che tragga origine da quell'unico primo uomo»).

paterno elogio statuendum sit. Cumque Sabiniani existimabant, si vivus natus est, etsi vocem non emisit, ruptum testamentum, apparet, quod, etsi mutus fuerat, hoc ipsum faciebat, eorum etiam nos laudamus sententiam et sancimus, si vivus perfecte natus est, licet ilico postquam in terram cecidit vel in manibus obstetricis decessit, nihilo minus testamentum corrumpi, hoc tantummodo requirendo, si vivus ad orbem totus processit ad nullum declinans monstrum vel prodigium. D. xv k. Dec. Constantinopoli Lampadio et Oreste vv. cc. cons. ⁸⁷ (a. 530).

Assumendo come regole *qui mortui nascuntur, numquam liberi appellari potuerunt*⁸⁸, Giustiniano condiziona la personalità giuridica di ogni parto antropico al binomio *si vivus perfecte natus est*; ossia, al fatto che sia nato vivo e maturo⁸⁹. Tuttavia, alla fine della sua costituzione, dopo di riconoscere l'invalidità del testamento anche nel caso in cui il parto *vivus et perfectus* perisca immediatamente (*si vivus perfecte natus est, licet ilico postquam in terram cecidit vel in manibus obstetricis decessit*), Giustiniano non la ammette nel caso in cui il neonato, pur vivo e maturo, presenti una malformazione che lo collochi nella categoria del *mostrum* o *prodigium* (*hoc tantummodo requirendo, si vivus ad orbem totus processit ad nullum declinans monstrum vel prodigium*).

Quest'ultima condizione relativa alla figura umana è coerente con l'altra

87 «Nel momento in cui un postumo viene espulso nel mondo, se non emette voce e muore, si dubita se si tratti di un postumo capace di invalidare il testamento. Gli antichi non erano certi su cosa decidere, in tal caso, riguardo alle disposizioni testamentarie del padre. Poiché i sabiniani ritenevano che, se nasceva vivo ma non emetteva voce, il testamento fosse invalido – risulta dunque evidente che, anche se fosse muto, l'esito sarebbe lo stesso –, anche noi approviamo e adottiamo tale opinione e sanciamo che, se <il postumo> nasce vivo e maturo, il testamento sarà invalidato anche se cade immediatamente a terra o muore tra le mani della levatrice; pertanto, si richiede solo questo: che venga pienamente al mondo, senza deviare verso la condizione di un mostro o prodigio».

88 D. 50.16.129 (Paul. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*).

89 *Perfectus partus* compare già in D. 1.5.12 (Paul. 19 *resp.*): *Septimo mense nasci perfectum partum* [...], dove, come conferma PS. 4.9.5, Paulo usa l'aggettivo per riferirsi alla maturità del feto: *ratio enim Pythagoraci numeri hoc videtur admittere, ut aut septimo pleno aut decimo mense partus Maturior videatur* («infatti la logica del numero pitagorico sembra ammettere questo, cioè che il parto risulti più maturo se avviene o al settimo mese compiuto, o al decimo»). La maturità è il termine al quale è possibile che il neonato viva. Un criterio già presente in Gell. NA 3.16.7-8, che cita il medico Sabino nell'interpretazione di un apotegma di Ippocrate: Ἔστιν δὲ καὶ οὐκ ἔστιν τὰ ὀκτάμηνα («I parti di otto mesi esistono e non esistono»). *Sabinus medicus, qui Hippocratem commodissime commentatus est, verbis his enarravit*: Ἔστιν μὲν, φαινόμενα ὡς ζῶα μετὰ τὴν ἑκτρωσιν· οὐκ ἔστιν δέ, θνήσκοντα μετὰ ταῦτα· καὶ ἔστιν οὖν καὶ οὐκ ἔστιν, φαντασίᾳ μὲν παραντίκα ὄντα, δυνάμει δὲ οὐκέτι. («Sabino, medico che ha commentato in modo eccellente Ippocrate, ha spiegato queste parole: 'Ci sono <esseri> che appaiono come vivi dopo il parto prematuro; ma non ci sono, poiché muoiono subito dopo. E dunque ci sono e non ci sono: esistono nell'apparenza, nell'immediato, ma in potenza non più'»).

opinione paulina, che Giustiniano eleva anche a norma: *non sunt liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur*, collocata all'interno del titolo *De statu hominum* delle Pandette⁹⁰. Il problema della definizione della forma umana rimane tuttavia latente. Anzi, se – seguendo l'esordio della costituzione (*si postumus in hunc quidem orbem devolutus est*) – si considerasse che anche il parto dismorfico pretermesso fosse *postumus*, in assenza evidente dell'*arbitrium patris*, l'enormità del problema risulta manifesta.

9. Epilogo

Apparet tamen – dice Agostino d'Ippona trattando dei parti dismorfici – *quid in pluribus natura obtinuerit et quid sit ipsa raritate mirabile*⁹¹. Non ha torto, purché si tratti come una questione di esclusiva percezione sensoriale; la complessità nasce proprio – come riconosceva lo stesso *Doctor gratiae* – nell'assimilare e valutare ciò che è straordinario per i sensi.

La tradizione testuale del diritto romano riconosce una *natura corporis humani* – dalle *leges* di Romolo che regolavano il teratocidio fino alla *lex* di Giustiniano che negava la personalità giuridica del *monstrum vel prodigium* pretermesso –, ma si tratta sempre di un presupposto implicito, mai chiaramente definito. In tale natura si concretizza l'avvertimento del giurista Giavoleno: *omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti possit*⁹². Non esiste alcuna testimonianza di una delimitazione normativa della figura umana che abbia fondato un'eugenetica sistematica.

È invece assai problematico affermare, a partire da questa stessa tradizione testuale, una posizione sul corpo come elemento ontologico dell'essere umano⁹³. Nel caso della giurisprudenza, l'umanità del parto dismorfico sembra essere negata da Paolo, e forse anche precedentemente da Labeone – se si ritiene

90 PS. 4.9.3 e D. 1.5.14 (Paul. 4 *sent.*).

91 Ag. Hip. *Civ. Dei* 16.8.1, *i.f.*: «Tuttavia, è evidente ciò che ha prevalso nella natura della maggioranza e ciò che risulta straordinario per la sua stessa rarità».

92 D. 50.17.202 (Iav. 11 *epist.*): «Ogni definizione è pericolosa nel diritto civile, perché sono pochissime quelle che non possono essere confutate».

93 Si tratta di un topico filosofico ma con ovvie ripercussioni nel diritto. Vd. Arist. *Gen. an.* 4.4, 770b9, vv. 13 ss.; Cic. *Div.* 2.28.60; Ag. Hip. *Civ. Dei* 21.8.5; Isid. *Etym.* 11.3.1-2.

Vale la pena ricordare che, nella metafisica aristotelica, gli animali non siamo definibili in base all'aspetto (τὸ εἶδος), poiché il nostro corpo è ineluttabilmente connesso alla nostra anima; cioè, l'anima – come chiarisce LANZA, *Aristotele: La vita*, 1446, 1464 e 1927-28 – è intesa come una funzione organizzativa e funzionale del corpo. Vd. Arist., *Part. an.* 1.1, 640b v.25-641b, dove si confuta la posizione dei φυσιολόγοι come Democrito, perché anche il cadavere possiede il medesimo aspetto, e tuttavia non è un uomo.

contraddittorio parlare di *ostentum humanum* o se si accetta l'interpretazione di Lenel: *locus in quo ostentum sepelitur religiosus non fit* –, ma non da Ulpiano, che considera il parto dismorfico ai fini dello *ius liberorum* e dell'invalidità del testamento per preterizione.

Bibliografia

AMARAL P., et al., *The Status of the Human Gene Catalogue*, Nature 622 (2023) 41-47. DOI: 10.1038/s41586-023-06490-x.

CONNELL S., *Aristotle's Explanations of Monstrous Births and Deformities in Generation of Animals 4.4.*, in *Aristotle's Generation of Animals. A Critical Guide*, ed. by A. Falcon and D. Lefebvre, Cambridge University Press, Cambridge 2017, 207-224.

CUJACIUS J., *Opera omnia*, 11 vols., a cura di C.A. Fabrot, M. Aloysius, Napoli 1722.

DE SESCO J.M., *The Arrogance of Teratology: A Brief Chronology of Attitudes throughout History*, Birth Defects Research 111.3 (2019) 123-141. DOI: 10.1002/bdr2.1422

DODDS E.R., *The Greeks and the Irrational*, University of California Press, Berkeley 1951.

FOUCAULT M., *Les anormaux. Cours au Collège de France (1974-1975)*, édité par F. Ewald, A. Fontana, V. Marchetti et A. Salomoni, Paris 1999.

LANZA D. - VEGETTI M., *Aristotele. La vita*, Bompiani, Milano 1995².

LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis*, 2 vols., B. Tauchnitz, Leipzig 1889.

LENEL O., *Das edictum perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, B. Tauchnitz, Leipzig 1927³.

LEWANDOWSKA D., *Prodigium, portentum, ostentum, monstrum: In Search of Meaning Between Practice and Definition*, in *Uschylku starożytności - Studia źródłoznawcze* 19 (2020) 3-60. DOI:10.31261/ZDP.2022.23.04.

MACBAIN B., *Prodigy and Expiation: A Study in Religion and Politics in Republican Rome*, Collection Latomus 177, Bruxelles 1982.

MAZZARINO S., *Il pensiero storico classico*, 2 vols., Laterza, Roma-Bari 1973.

MOMMSEN T., *De Romanorum prodigiis ad Ottonem Jahnum Theodori Mommsen epistula*, in *Gesammelte Schriften*, 8 vols., Weidmann, Berlin 1905, 168-174.

NORIA, D., *Bajé ayer al Pireo. Estudios helénicos*, Bonilla Artigas Editores, Ciudad de México 2025.

RICHSTMEIER J.T., s.v. "Dysmorphology", in *Brenner's Encyclopedia of Genetics*, 7 vols., ed. by S. Maloy and K. Hughes, Academic Press, Cambridge (MA) 2013², DOI:10.1016/B978-0-12-374984-0.00458-7.

ROJAS-REBOLLEDO E., *La mujer ladrillo*, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México 2016.

VALLANCE J., *The Medical System of Asclepiades of Bithynia*, ANRW 37.1 (1993) 693-727.

VARGESSON N., *Thalidomide-Induced Teratogenesis: History and Mechanisms*, Birth Defects Res C Embryo Today 105.2 (2015), 140-156. DOI: 10.1002/bdrc.21096.

VERHAGEN E., *Neonatal Euthanasia in the Context of Palliative and EoL Care*, Seminars in Fetal and Neonatal Medicine 28 (2023). DOI: 10.1016/j.siny.2023.101439.

ARESCUSA SI TRES PEPPERERIT:
LA NATURA COMO CRITERIO DE DECISIÓN
EN D. 1.5.15 (TRYPH. 10 DISP.)*

CARMEN PALOMO PINEL
 Universidad San Pablo-CEU, Madrid
 CEU Universities

ABSTRACT: In D. 1.5.15 (Tryph. 10 *disp.*), Tryphoninus discusses a slave's manumission conditional on childbirth. This study analyses its possible interpretations, the role of *natura* as a decisive criterion, and some historical interpretations, including Favre's nuanced reading and Leibniz's *perplexing case*.

KEYWORDS: *Natura*, *manumissio*, *disputationes*, *interpretatio*.

FUENTES: D. 1.5.15, D. 1.5.16, D. 5.4.3, D. 34.5.7 pr., D. 40.7.3.16, D. 50.16.137, Cic. *Rep.* 3.33.

1. D. 1.5.15 (Tryph. 10 *disp.*): las posibilidades del texto

Nuestro conocimiento del pensamiento de los juristas romanos proviene, ante todo, de los textos. A través de ellos su razonamiento nos es a la vez revelado y velado. Ante ellos nos sentimos como quien contempla un tapiz: el lado visible deslumbra por su precisión, su equilibrio interno y su belleza técnica; el reverso, donde se entrecruzan los hilos del razonamiento, permanece oculto¹.

* El presente artículo recoge el desarrollo de la ponencia presentada en la *Como Roman Law School of Advanced Studies*, encuentro organizado por la revista *Tesserae iuris* junto con las universidades de Insubria, Pavia, Milano Bicocca y Milano Statale, que se celebró en Como, Villa del Grumello, del 26 al 29 de abril de 2023, bajo el título '*Natura*' nelle fonti giuridiche romane. Quisiera manifestar mi más sincero agradecimiento – que hago extensivo al resto de organizadores – al profesor Dario Mantovani por su invitación a participar en él.

1 Este proceso ha llamado la atención de los estudiosos que se han aproximado al razonamiento de los juristas romanos. VIEHWEG, *Tópica y Jurisprudencia*, sitúa en el método retórico la clave para comprender el pensamiento de los juristas, menoscabando así en cierta medida su carácter propio. KASER, *En torno al método*, por su parte, busca hacer aflorar la importancia de lo específicamente jurídico del método de la jurisprudencia romana, que él sitúa en una cierta intuición de la solución justa al caso. HORAK, *Rationes decidendi*, 65-83 presta atención, en la segunda parte de su obra, a los diversos modos de fundamentar sus decisiones

Solo podemos aventurar su trazado – intuir las tensiones, las elecciones, los descartes – a través de las preguntas con las que interrogamos al texto, pues para comprender el proceso que conduce a él no podemos partir sino del texto mismo. La urdimbre visible de la escritura nos permite intuir los invisibles nudos del pensamiento.

Esta ausencia en los textos del completo proceso de razonamiento que concluía con la emisión del *responsum* obedece a causas múltiples. No es imputable solo al pretendido carácter oracular de la jurisprudencia romana. Si bien es cierto que el estilo conciso y elegante de los juristas, que antepone la expresión del resultado final al del *iter* que conduce a él, es en cierta medida causante de esta privación (mayor o menor dependiendo del género literario), no se puede dejar de señalar otro responsable: la labor de supresión que realizaron los compiladores justinianos². No son las interpolaciones, que tanta atención y energía arrebataron a la investigación romanística, con una fijación ya superada, las que nos hurtaron este conocimiento, sino las amputaciones efectuadas por Triboniano y sus colaboradores. Y no podemos desdeñar sin más la posibilidad de que estas operaciones hubieran cercenado también parte de la riqueza del razonamiento de los juristas, que tal vez sí aparecía recogida en algunos textos originales³.

que tuvieron los juristas. MANTOVANI, *Giuristi romani*, 141-215, esp. 172-207 propone una equilibrada visión que destaca la importancia de los principios y valores propios del derecho en la orientación de los *responsa* jurisprudenciales por encima de razonamientos puramente formales o retóricos. Asimismo, en *Les juristes écrivains* realiza una fina criba, a través de las figuras del «jurista-filósofo», el «jurista-historiador» y el «jurista-profesor», que distingue no solo qué elementos extrajurídicos (filosóficos, históricos, didácticos) se hallan presentes en el razonamiento jurídico, sino también de qué modo particular los utilizan los juristas, un modo que difiere, tanto por sus fines como por sus medios, del de los cultores de otras disciplinas. La puesta de manifiesto de estos elementos no jurídicos en el razonamiento es precisamente lo que puede hacer emerger, a través del análisis literario y de la crítica textual, la especificidad propia del pensamiento de los juristas.

2 Así lo ha demostrado Dario Mantovani en relación con las leyes públicas de derecho privado, cuya mención fue sistemáticamente suprimida del Digesto por los compiladores. Vd. MANTOVANI, *Legum multitudo*.

3 Se tiene constancia de estas operaciones de simplificación e incluso de omisión llevadas a cabo por los comisarios justinianos gracias a la comparación de textos de distintas fuentes que recogen los mismos fragmentos. Estas omisiones afectaron a elementos léxicos aislados (sustantivos, verbos, pronombres) o a unidades más extensas (frases y pasajes completos), por ser considerados superfluos o entorpecedores para la comprensión del texto. Además, los compiladores recurrieron a veces a resúmenes que fundían diversos fragmentos de procedencia dispar, eliminando ejemplos, explicaciones o digresiones que juzgaron no esenciales. No menos significativa fue la extracción de enunciados descontextualizados – a menudo opiniones incidentales, elementos secundarios o formulaciones ligadas a una *ratio decidendi* concreta –,

El Digesto no es como el cedazo de la vestal Tuccia, que por gracia divina fue capaz de transportar el agua sin que se filtrara por sus huecos, pero tampoco es la cisterna de las danaides, en la que nada se retenía. Es algo así como una paradójica hibridación entre el fracaso y el milagro: logró transmitir la visión justiniana del derecho y alimentó durante siglos a generaciones de juristas, haciendo posible la fecunda segunda vida del derecho romano, a la vez que nos privó del dinamismo pleno de su dimensión histórica, sin dejarnos escuchar más que un eco lejano de lo que un día fue la viva voz de los juristas. No es icono de pureza sino mapa de ausencias: no ausencia pura – pues esta es, en sí misma, insospechable – sino cartografía de huellas, de vestigios cuya pista solo el investigador avezado logrará seguir. Todo aquello que falta: *hic sunt dracones*.

Dejando a un lado la posibilidad de un hallazgo feliz, como el de las *Instituciones* de Gayo, que nos regale el descubrimiento de figuras ausentes en el Digesto – como sucedió con las fórmulas procesales –, la pregunta crucial es cómo tratar de devolver los textos a su vida prístina. Se hace necesario un fino trabajo de equilibrio entre el análisis jurídico y la contextualización histórica, prestando atención a las condiciones en que se generaron, lo que requiere profundizar en todos aquellos ámbitos sociales y culturales que rodearon la creación del texto y pudieron influir en él: la filosofía, la retórica, la política, las circunstancias biográficas allí donde sean relevantes... No obstante, esta operación debe realizarse con suma cautela, confiando a la fidelidad filológica la misión de evitar la caída en la pareidolia, en la tentación de rellenar los huecos con una experiencia extraída de nuestra propia contemporaneidad, sucumbiendo a un siempre seductor anacronismo.

En este estudio nos detendremos en uno de esos pasajes en los que la materia jurídica se imbrica en una situación de relevancia antropológica y social: el parto de una esclava, y trataremos de aproximarnos al razonamiento que late tras él y el texto no expresa de forma explícita. Para ello, examinaremos principalmente el abanico de posibilidades lógicas que se derivan de su literalidad. El análisis del fragmento permitirá indagar no solo en la solución técnica adoptada, sino también en las posibles coordenadas argumentativas que la sustentan. Se trata, en definitiva, de intentar seguir, aunque sea de forma conjetural, los hilos ocultos del razonamiento del jurista. Abordaremos también el estudio de algunas de las interpretaciones más relevantes de este texto que se han realizado

que se convirtieron así en *regulae iuris*, con la consiguiente pérdida del contexto original que permitía comprender el razonamiento completo. Vd. CHIAZZESE, *Confronti testuali*, esp. 235 ss. y 473 ss.

a lo largo de la Historia, valorando en qué medida pudieron ser más o menos cercanas al pensamiento original del jurista romano.

Trifonino, en un fragmento del libro décimo de sus *Disputationes*⁴, recogido en D. 1.5.15, en el título *De statu hominum*, presenta un supuesto de manumisión testamentaria:

D. 1.5.15 (Tryph. 10 disp.): *Arescusa, si tres pepererit libera esse testamento iussa, primo partu unum, secundo tres peperit: quaesitum est, an et quis eorum liber esset. Haec condicio libertati adposita iam implenda mulieri est. Sed non dubitari debet, quin ultimus liber nascatur: nec enim natura permisit simul uno impetu duos infantes de utero matris excedere, ut ordine incerto nascentium non appareat uter in servitute libertateve nascatur. Incipiente igitur partu existens condicio efficit, ut ex libera edatur quod postea nascitur, veluti si quaelibet alia condicio libertati mulieris adposita parturiente ea existat. Vel manumissa sub hac condicione, si decem milia heredi Titiove dederit, eo momento quo parit per alium impleverit condicionem: iam libera peperisse credenda est.*

El *dominus* había dispuesto en testamento la libertad para su esclava siempre y cuando esta cumpliera con la condición de «alumbrar tres» (*si tres pepererit*). El razonamiento de Trifonino se centra en la determinación del momento exacto en que la madre adquiere la libertad – si es que la adquiere –, lo que expresa con la frase *Haec condicio libertati adposita iam implenda mulieri est*, pues solo los hijos nacidos con posterioridad al cumplimiento de la condición que traerá como consecuencia esta adquisición serán libres⁵.

Según la narración de Trifonino, la cláusula testamentaria afirma literalmente *si tres pepererit*. La expresión es tan breve y concisa que admite una plu-

4 La complejidad de abordar los textos pertenecientes al género de las *disputationes* ha sido objeto de reflexión en la historiografía romanística. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, 3-59; ID., *Quando la disputatio si fa genere*, 254 profundiza en la distinción entre controversia y *disputatio*, señalando que esta última no se limita a la contienda judicial, sino que abarca un enfrentamiento que indudablemente comprende el ámbito procesal, pero también situaciones en las que se confrontan opiniones y tesis contrapuestas. Esta comprensión del género de la *disputatio* como un espacio de confrontación de ideas, incluso sin la figura de un adversario formal, es importante para nuestro propósito, pues nos permite abordar el fragmento de Trifonino como una expresión del pensamiento jurídico que requiere una lectura atenta a las peculiaridades del género y a la lógica interna del jurista. Por otra parte, señala STOLFI, I «*libri disputationum*», 323 – quien considera que Lovato realiza una selección de textos demasiado drástica, por lo que sus conclusiones generales no están suficientemente fundamentadas – la necesidad de seguir profundizando en este género a través de un examen minucioso de los textos, reconociendo su individualidad literaria y la importancia de comprender su estructura y estilo para una correcta interpretación.

5 Vd. Gai. 1.82; 1.88; 1.89; D. 1.5.5.1 (Marcian. 1 *inst.*); D. 1.5.24 (Ulp. 27 *ad Sab.*); I. 1.3.4.

ralidad de interpretaciones, pues el sustantivo al que el determinante numeral ordinal *tres* acompaña se halla elidido⁶, a diferencia de lo que ocurre en D. 40.7.3.16 (Ulp. 27 *ad Sab.*):

Item Iulianus libro sexto decimo digestorum scripsit, si Arethusae libertas ita sit data, si tres servos pepererit, et per heredem steterit, quo minus pepererit (puta quod ei medicamentum dedisset, ne conciperet), statim liberam futuram esse: quid enim expectamus? Idemque et si egisset heres, ut abortum faceret, quia et uno utero potuit tres edere.

Aquí no cabe margen de interpretación alguno, al manifestarse ya la condición servil de los hijos de la esclava (*si tres servos peperit*). Aunque el punto de partida es muy similar, la problemática jurídica abordada difiere, pues versa sobre la actuación dolosa del heredero para impedir el cumplimiento de la condición. Con todo, la similitud del nombre de la esclava en ambos textos (Arescusa/Arethusa)⁷ y la condición impuesta, *si tres servos pepererit*, lleva a pensar en un supuesto fáctico común del que diversos juristas parten para plantearse, a partir de él, problemas jurídicos diversos⁸.

6 A pesar de esta elisión, los traductores del texto optan mayoritariamente por traducir directamente «tres hijos», ofreciendo la versión que más facilita la lectura pero que priva al lector de poder considerar otras opciones de interpretación. Así ocurre ya desde los Basílicos (τρεῖς τέκνη, vd. n. 40). Vd., por ejemplo, entre otros muchos, WATSON, *Ancient Law*, 32: «By last will Arescusa was ordered to give birth to three children [...]». Otro ejemplo en un manual para la docencia: GIOMARO - BRANCATO, *Percorsi guidati*, 144: «Arescusa, resa libera per testamento alla condizione “se avrà partorito tre figli” [...]».

7 Vd. la reflexión de Antonio Agustín en n. 76.

8 La opinión de Juliano transmitida por Ulpiano constituye un ejemplo de aplicación de máximos del principio *favor libertatis* en un supuesto en el que el heredero frustra el cumplimiento de la condición por parte de un *statuliber*. Es precisamente Juliano quien, en D. 35.1.24 (Iul. 55 *dig.*), recoge la regla de derecho civil según la cual se tiene por cumplida la condición cuyo cumplimiento imposibilita aquel a quien interesa que no se realice: *Iure civili receptum est, quotiens per eum, cuius interest condicionem impleri, fit, quo minus impleatur, ut perinde habeatur, ac si impleta condicio fuisset* [...]. Similar idea aparece recogida en Epit. Ulp. 2.4-5: *Sub hac condicione liber esse iussus: “si decem milia heredi dederit” etsi ab herede abalienatus sit, emptori dando pecuniam ad libertatem perveniet; idque lex duodecim tabularum iubet. Si per heredem factum sit, quo minus statu liber condicioni pareat, proinde fit liber, atque si condicio expleta fuisset*. La recurrencia de la condición *si decem milia dederit* en otro texto de Trifonino, D. 49.15.12.11 (Tryph. 4 *disp.*), así como en D. 28.7.8.5 (Ulp. 50 *ad ed.*), sugiere que dicho ejemplo constituía un esquema frecuente en la casuística relativa a manumisiones condicionadas. Su aparición en Epit. Ulp. 2.4 puede obedecer tanto a la influencia doctrinal de ambos juristas como a la cristalización de fórmulas escolares destinadas a ilustrar el principio *favor libertatis* cuando el cumplimiento de la condición no es pleno o no puede atribuirse de forma directa al propio manumitido (vd. además § 5). En cualquier caso, la pervivencia de

En el texto de Trifonino, en cambio, sí se abre esta posibilidad de interpretaciones múltiples. ¿Se refería el testador a que tuviera tres hijos? ¿A que tuviera tres partos? ¿A que tuviera tres impulsos de parto, tres procesos de expulsión? ¿A que tuviera tres en un solo embarazo, es decir, que fuera madre de trillizos, como de hecho ocurrió? ¿A que tuviera tres de golpe, en un solo impulso (*uno impetu*)? ¿A que tuviera tres y no más, solo tres y en ningún caso cuatro? ¿Qué es lo que le pedía el testador a Arescusa?

Las diferentes opciones de interpretación que admite la expresión *si tres pepererit* permiten colegir el posible razonamiento acerca de cada una de ellas, poniéndolas siempre en relación con el texto, de modo que este análisis pueda ayudarnos a reconstruir la motivación de la respuesta de Trifonino. Es preciso, no obstante, hacer una puntualización: no debe olvidarse que, al tratarse de una *manumissio testamento*, la voluntad del testador resultaría un criterio determinante en el caso, siempre que se dispusiera de elementos para poder aseverar su contenido.

2. *Tres* como «trillizos»

Una primera posibilidad es que el testador hubiera querido decir *tres* en el sentido de «trillizos», asumiendo como elemento elidido en la frase «de un solo embarazo» o similar. Si este fuera el caso, ninguno de los cuatro hijos habría nacido libre, pues Arescusa adquiriría su libertad solo tras dar a luz a los trillizos, esto es, tras el nacimiento del último de ellos. Solo un eventual quinto hijo – pues Arescusa tenía ya un hijo antes de los trillizos – nacería ya en libertad.

Son dos las causas que sugieren desechar esta interpretación. La primera objeción para poder sostenerla es de índole terminológica: lo normal es que el nacimiento de trillizos, es decir, de tres hijos de un mismo embarazo, viniera indicado con el término específico que lo designa: *tregemini* o *trigemini*. Estos son también los términos que utilizan los juristas cuando quieren referirse al hecho singular del nacimiento de trillizos. Así ocurre en D. 5.4.3 (Paul. 17 *ad Plaut.*) – utiliza dos veces *tregemini* – y en D. 34.5.7 pr. (Gai. 1 *fideicomm.*)⁹. También en D. 50.16.137 (Paul. 2 *ad leg. Iul. et Pap.*), Paulo afirma “*Ter enixa*”

estas fórmulas, perfectamente contingentes y que habrían podido ser modificadas sin problema, ilustra bien la sedimentación de expresiones y ejemplos que van transmitiéndose de unos juristas a otros, reformulándose y adaptándose a nuevos contextos, así como el peso de la tradición, no solo en el pensamiento jurídico, sino también en los modelos discursivos y patrones de escritura, que inciden decisivamente en la redacción de los nuevos textos.

9 [...] *quia tregemini quoque nascuntur* [...].

videtur etiam quae trigeminos pepererit. Se refiere a que contará como si hubiera parido tres veces (*ter*) la que hubiera tenido trillizos, a efectos de la recepción de los beneficios de la *lex Iulia et Papia Poppaea*. Al hilo de este texto, podríamos hacernos una pregunta: ¿por qué el testador demandó a Arescusa tres hijos, y no dos o cuatro? La coincidencia con lo afirmado por Paulo nos lleva a conjeturar que el comportamiento del testador podría ser un reflejo en paralelo de la consideración del *ius trium liberorum* como un premio a la natalidad¹⁰. Al igual que el alumbramiento de tres vástagos fue considerado por la ley como como contribución suficiente a la demografía romana, es posible que esta percepción hubiera calado en la sociedad, de modo que, de forma análoga, también en el caso de una esclava el hecho de tener tres hijos se considerara contribución suficiente al patrimonio de su dueño. Pero esto es solo una hipótesis.

Por otra parte, de todas las interpretaciones posibles, esta es la más restrictiva, la menos favorable a la libertad de la esclava, la más contraria al principio *favor libertatis*¹¹. Probablemente este sea el motivo por el que el jurista la deseche. Pero hay algo importante de lo que debemos darnos cuenta aquí: no es descabellado pensar que Trifonino se planteó, para rechazarla a continuación, esta posibilidad. Solo desde esta suposición, la única que permitiría sostener que ninguno de los hijos de Arescusa es libre, tiene sentido su pregunta acerca de si alguno sería libre: *quaesitum est, an et quis eorum liber esset*. No debemos pensar que el hecho de que pregunte *quis eorum liber esset* implica ya dar por sentado que es necesario que alguno lo sea, pues, si así fuera, no tendría ningún sentido incluir la partícula *an*. La inclusión de esta partícula interrogativa implica que se ha de presuponer: «si alguno sería libre y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, quiénes lo serían».

Ahora bien, abriéndonos desde los restringidos límites del texto hacia la vida social, cabe preguntarse si la frecuencia en el nacimiento de trillizos permite contemplar esta posibilidad como una opción real que el testador habría podido incluir en su testamento, y no como una condición que solo rarísimamente podría ser cumplida. El texto recogido en D. 5.4.3 (Paul. 17 *ad Plaut.*), muestra que, efectivamente, el derecho toma muy en serio la posibilidad de un nacimiento múltiple y calibra sus consecuencias jurídicas, en concreto en lo referido a la sucesión del póstumo¹².

10 Vd. HUG, *Fertility*, 139-188.

11 Este principio, que inclinaba la balanza a favor de la libertad en casos de duda interpretativa, no solo reflejaba una consideración humanitaria, sino que también se insertaba en un complejo entramado social y jurídico. Vd. STAGL, *Favor libertatis*, 203-236.

12 Vd. MANTOVANI, *Les juristes écrivains*, 163-180.

D. 5.4.3 (Paul. 17 *ad Plaut.*): *Antiqui libero ventri ita prospexerunt, ut in tempus nascendi omnia ei iura integra reservarent: sicut apparet in iure hereditatium, in quibus qui post eum gradum sunt adgnationis, quo est id quod in utero est, non admittuntur, dum incertum est, an nasci possit. Ubi autem eodem gradu sunt ceteri quo et venter, tunc quae portio in suspenso esse debeat, quaesierunt ideo, quia non poterant scire, quot nasci possunt: ideo nam multa de huiusmodi re tam varia et incredibilia creduntur, ut fabulis adnumerentur. Nam traditum est et quattuor pariter puellas a matre familias natas esse: alioquin tradidere non leves auctores quinquies quaternos enixam Peloponensi, multas Aegypti uno utero septenos. Sed et tregeminos senatores cinctos vidimus Horatios. Sed et Laelius scribit se vidisse in Palatio mulierem liberam, quae ab Alexandria perducta est, ut Hadriano ostenderetur, cum quinque liberis, ex quibus quattuor eodem tempore enixa, inquit, dicebatur, quintum post diem quadragensimum. Quid est ergo? prudentissime iuris auctores medietatem quandam secuti sunt, ut quod fieri non rarum admodum potest, intuerentur, id est quia fieri poterat, ut tregemini nascerentur, quartam partem superstiti filio adsignaverint: τὸ γὰρ ἅπαξ ἢ δις, ut ait Theophrastus, παραβαίνουσιν οἱ νομοθέται. Ideoque et si unum paritura sit, non ex parte dimidia, sed ex quarta interim heres erit [...].*

En particular, el nacimiento de trillizos es tomado en cuenta por los *antiqui* como un suceso que acaece con la suficiente frecuencia¹³ como para ser previsto por el derecho. Sin embargo, Trifonino no contempla la posibilidad de que este fuera el contenido de la condición puesta a Arescusa por el testador. ¿Por qué sí en el texto de Paulo y no aquí? Aparte de la ya citada razón de índole léxica (*trigemini*), probablemente el interés jurídico protegido tiene un gran peso en esta decisión: en D.5.4.3 (Paul. 17 *ad Plaut.*) el nacimiento de trillizos se contempla como posibilidad real que debe ser tenida en cuenta, ya que así se logra proteger el patrimonio del póstumo (o, eventualmente, de los múltiples póstumos). El derecho logra así abarcar la regulación de lo que es esperable que suceda según la estadística, y la *ratio* de la norma es esta previsión de supuestos posibles. Sin embargo, admitir en nuestro caso ese mismo razonamiento y ligarlo a la voluntad expresada en el testamento sería optar por la interpretación más desfavorable a la libertad de los hijos de Arescusa y de ella misma, contra el *favor libertatis*. El cambio de contexto jurídico hace que un mismo criterio no sea aplicable. El bien jurídico protegido modifica el que un mismo hecho se tenga en cuenta o no como factible para el derecho.

A esta consideración podríamos añadir otra, tratando de indagar en la voluntad del testador: ¿qué podría haberle movido a establecer esta condición

13 Más allá del parto triple se considera casi portentoso. Vd. D. 34.5.7 pr. (Gai. 1 *fidei-comm.*): [...] *Sed tamen quod ultra tres nascitur, fere portentosum videtur.*

para Arescusa, condición de raro cumplimiento y en la que es difícil encontrar algún interés o utilidad particular para el testador? El hecho de que resulte costoso encontrar una razón objetiva, más allá del mero capricho, que beneficiara al testador (o a su heredero) y que pudiera justificar la imposición de tal condición argumenta también en contra de esta interpretación.

3. ¿Tres a la vez? La *natura* como *ratio decidendi*

Otra posibilidad de interpretación es la de que la condición consistiera en que alumbrara tres hijos a la vez. Esta interpretación es perfectamente posible desde un punto de vista gramatical y de lógica formal, pues la formulación de las palabras del testamento admite este sentido. De hecho, podemos estar seguros, por las palabras de Trifonino, de que él se planteó esta opción, pues da la respuesta a una pregunta implícita cuando afirma que «la naturaleza no permite que de un solo impulso salgan dos niños del vientre de la madre», *nec enim natura permisit simul uno impetu duos infantes de utero matris excedere*. Esta apelación a la naturaleza, al modo de ser del hombre en su materialidad y en su temporalidad nos permite colegir qué opción está rechazando Trifonino de manera implícita: aquella que, a pesar de ser lógicamente posible, es imposible según la *natura*.

La presencia silenciosa de esta otra posible opción es, sin embargo, innegable, pues solo ella justifica la presencia del argumento referido a la naturaleza. Lo que sobre el papel es posible (es decir, la expresión *si tres pepererit* admite una interpretación gramatical y lógica como «si tuviera tres hijos *uno impetu*») resulta imposible en el plano de los hechos. Se están contraponiendo dos planos: el plano lógico-lingüístico y el plano fáctico, en los que rigen reglas diferentes. Tratar de aplicar las propias de un campo al otro constituye, según Aristóteles, una falacia del razonamiento, en concreto, la que él llama *metábasis eis allo genos*, a la que se refiere en sus *Segundos Analíticos* (*Αναλυτικῶν ὑστέρων*)¹⁴. El Filósofo lo ejemplifica afirmando que no se puede demostrar por la aritmética una cuestión de geometría¹⁵. Debemos entender, por tanto, *genos* en el sentido más amplio posible, como ámbito del conocimiento en su sentido más gene-

14 Arist. *Anal. post.* I, 7.

15 El ejemplo es válido solo de acuerdo con el estado de los conocimientos matemáticos de su tiempo, pues no toma en cuenta la geometría analítica. En este sentido, aunque puedan encontrarse ciertos precedentes en la antigua Grecia que sentaron las bases para la posterior geometría analítica, como Apolonio de Perge – especialmente en sus *Cónicas* –, no se habla con propiedad de esta hasta los trabajos de Pierre de Fermat (en particular, sus *Varia Opera Mathematica d. Petri de Fermat, Senatoris Tolosani*, Toulouse, 1679) y René Descartes en el s. XVII. Vd. BOYER, *History of Analytic Geometry*, 74-102.

ral: aquí, el ámbito de las palabras y las ideas frente al de la naturaleza física. No es relevante que Trifonino conociera este texto aristotélico; lo único que importa es que el texto permite colegir que llegó a plantearse esta posibilidad, que hubiera sido constitutiva de una metátesis, pero no cayó en la trampa de este razonamiento falaz. Lo que puede ser un argumento perfectamente válido en el campo de la lógica formal deja de serlo cuando se traspone al ámbito de la lógica material, que es la propia del derecho, en la que las *rationes decidendi* no se aplican *more mathematico*, sino que entran en juego consideraciones de equidad, principios de interpretación como el *favor libertatis* ya citado, consideraciones de tipo socioeconómico o *utilitatis causa*, o, como sucede en este caso, la naturaleza de las cosas entendida como realidad física que posee un dinamismo que le es propio.

El elemento en el que se apoya esta lógica material es, en este caso, el de la *natura*. Particularmente llamativa es la afirmación de que la naturaleza no lo permite (*nec enim natura permisit*)¹⁶, para que no parezca que nazcan en un orden incierto (*ut ordine incerto nascentium non appareat*), como si la naturaleza tuviera una voluntad propia, un propósito, y este propósito fuera su propio orden y claridad.

16 Dionisio Godofredo (*Corpus Iuris Civilis: quo ius universum Iustinianicum comprehenditur, Pandectis ... / cum notis ... Dionysii Gothofredi I.C. ... Lugduni*, 1650) comenta esta frase afirmando «dimensionum penetratio natura fieri non potest»: no es posible que se realice en la naturaleza la penetración de las dimensiones (principio de la impenetrabilidad de los cuerpos). Dicho aserto está relacionado con el de *duo corpora non possint esse in uno loco*, proveniente de Arist. *Anim.* 2.2.418b, como puede constatarse, por ejemplo, en Francis Bacon, *Novum Organum* 2.48 («[...] quod Duo corpora non possint esse in uno loco; vel vocat motum Ne fiat penetratio dimensionum»). Godofredo, pues, aprecia, más que un sustrato estoico, un sedimento de la reflexión aristotélica acerca del principio de exclusión de lugar en el texto de Trifonino, lo que constituye un ilustrativo ejemplo de cómo el estado del conocimiento científico de la época influye en la interpretación de las fuentes jurídicas. La interpretación de Godofredo parece tomar más en cuenta este principio físico general que la incapacidad biológica de la mujer para dar a luz dos hijos a la vez a la hora de explicar el razonamiento de Trifonino. Es interesante destacar que Leibniz cita a Godofredo en su *Specimen* precisamente a cuenta de la *penetratio dimensionum*, ya que el humanista francés vuelve a recurrir a este principio para comentar el texto de D. 41.2.3.5 (Paul. 54 ad ed.): *Ex contrario plures eandem rem in solidum possidere non possunt: contra naturam quippe est, ut, cum ego aliquid teneam, tu quoque id tenere videaris [...]*, en el que se aborda la imposibilidad de que la posesión sea ejercida a la vez por varios sujetos, afirmando «Duo corpora in uno loco esse non possunt. Corpora se occupare et simul esse, natura non permittit. Dimensiones nequeunt se invicem subire. Sic dimensio suum locum occupat, ut obstaculo sit, ne quaevis alia dimensio, et quodvis aliud corpus, pariter unaque eum ea eundem locum occupare ac replere possit. Penetratio dimensionum natura est impossibilis: nam si duarum potest esse substantiarum penetratio, et trium et quatuor et infinitarum esse poterit». Vd. LEIBNIZ, *Leibniz, Logico-Philosophical*, 61.

¿Cuál es, en el caleidoscopio de significados del término *natura* en época antigua¹⁷, el que recoge Trifonino? La aplicación a la *natura* de una cualidad volitiva podría constituir una mera prosopopeya en aras de un mayor ornato del discurso¹⁸, pero tal opción meramente estilística no se ajusta a la función argumentativa que la *natura* adquiere en el texto. En cambio, resulta inevitable admitir que esta mención de una naturaleza capaz de «permitir» tiene un peso sustancial en el discurso.

El jurista no nos informa de cuál es el sustrato filosófico del que bebe en su afirmación, pero, sin duda, la naturaleza tiene un carácter de principio activo en su texto. Su uso apunta a su papel de fuerza creadora o rectora¹⁹, una dimensión de *creatrix* o *gubernans*²⁰ que fue expuesta por Lucrecio²¹, según el cual la *natura* se equipara a las leyes físicas que rigen el cosmos de manera impersonal, lejos de toda intervención divina. En el caso que nos ocupa, la *natura* en este sentido se identificaría, concretamente, con las leyes de la biología – en cuanto al modo humano de dar a luz – y de la física²².

También puede apreciarse una cierta influencia de la doctrina estoica. No en vano, en una definición de *vera lex*, Cicerón²³ habla de ella como *naturae congruens*:

17 Para una visión general, vd. PELLICER, *Natura*.

18 Vd. PELLICER, *Natura*, 317. La personificación de la *natura* no siempre responde a una figura retórica, sino que puede tener incluso un sentido teológico, invocándola como a una diosa (Plin. *NH* 37.205: *Salve, parens rerum omnium Natura, teque nobis Quiritium solis celebratam esse numeris omnibus tuis fave*). Vd. HADOT, *The Veil of Isis*, 27-28.

19 La expresión más elocuente para referirse a esta dimensión creadora, ordenadora y rectora de la naturaleza es la *natura naturans*, que popularizó Spinoza siglos más tarde.

20 También se puede encontrar esta concepción en D. 21.1.1.7 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Sed sciendum est morbum apud Sabinum sic definitum esse habitum cuiusque corporis contra naturam, qui usum eius ad id facit deteriorem, cuius causa natura nobis eius corporis sanitatem dedit [...]*, y en D. 1.1.3 (Flor. 1 *inst.*): *ut vim atque iniuriam propulsemus: nam iure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur, et cum inter nos cognationem quandam natura constituit, consequens est hominem homini insidiari nefas esse*.

21 Lucr. 5.76-81: «*praeterea solis cursus lunaeque meatus / expediam qua vi flectat natura gubernans, / ne forte haec inter caelum terramque reamur / libera sponte sua cursus lustrare perennis, / morigera ad fruges augendas atque animantis, / neve aliqua divom volvi ratione putemus*».

22 La expresión «leyes físicas» no debe entenderse aquí en el sentido que le da la ciencia moderna, ya que no se trata de las leyes que rigen las relaciones entre los objetos y que son deducidas a través de la observación empírica. Se refiere más bien a la naturaleza como principio de operaciones ínsito en los entes.

23 Aunque no pueda adscribirse sin más a Cicerón al estoicismo, pues su pensamiento, como es bien sabido, es ecléctico, su concepción de la *natura* sí se encuentra claramente vinculada a esta corriente. Cfr. Cic. *Leg.* 1.28; 1.43; *Rep.* 1.27.

Cic. Rep. 3.33: [...] *Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna, quae vocet ad officium iubendo, vetando a fraude deterreat; quae tamen neque probos frustra iubet aut vetat nec improbos iubendo aut vetando movet. Huic legi nec obrogari fas est neque derogari ex hac aliquid licet neque tota abrogari potest, nec vero aut per senatum aut per populum solvi hac lege possumus, neque est quaerendus explanator aut interpres eius alius, nec erit alia lex Romae, alia Athenis, alia nunc, alia posthac, sed et omnes gentes et omni tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit, unusque erit communis quasi magister et imperator omnium deus, ille legis huius inventor, disceptator, lator; cui qui non parebit, ipse se fugiet ac naturam hominis aspernatus hoc ipso luet maximas poenas, etiamsi cetera supplicia, quae putantur, effugerit [...]* (Lact. Inst. Div. VI, 8.6-9).

La congruencia con la naturaleza y, en consecuencia, consigo misma se presenta como una característica de esa ley natural, que es, por tanto, guardiana de su propio orden, lo que se halla también en línea con la afirmación aristotélica de que «la naturaleza no hace nada en vano» (οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἢ φύσις ποιεῖ)²⁴, que supone que la *physis* actúa como causa final, no solo como causa eficiente²⁵. En este sentido, la función que cumple en el texto es la de proporcionar al derecho la certeza que este necesita para poder aplicarse. El que la naturaleza sea causa de su propia congruencia la convierte a la vez en garante de la aplicabilidad del derecho. De hecho, Trifonino nos habla de ella en el texto como si la *natura* providente se cuidara de que el derecho pudiera aplicarse, como si su congruencia consigo misma tuviera en el derecho uno de sus fines. De no proporcionar la naturaleza este sustrato fáctico indubitable que impide la incertidumbre en el orden de los nacidos, el derecho se encontraría ante la imposibilidad de resolver el caso, o se vería forzado a tomar una decisión sin fundamento en la realidad de los hechos²⁶. Esta circunstancia permite apreciar

24 Arist. Pol. I, 2, 1253a 10.

25 Arist. Phys. II, 8, 199a 32-33 (Καὶ ἐπεὶ ἡ φύσις διττή, ἡ μὲν ὡς ὕλη ἢ δ' ὡς μορφή, τέλος δ' αὕτη, τοῦ τέλους δ' ἕνεκα τᾶλλα, αὕτη ἂν εἴη ἡ αἰτία ἢ οὐ ἕνεκα «Además, dado que el término “naturaleza” se aplica tanto a la materia como a la forma, y dado que es esta última la que constituye el fin, y todo lo demás está al servicio de ese fin, se deduce que la forma es la causa final»); 199b 30-33 (ὥστ' εἰ ἐν τῇ τέχνῃ ἕνεστι τὸ ἕνεκά του, καὶ ἐν φύσει. μάλιστα δὲ δῆλον, ὅταν τις ἰατρὲύῃ αὐτὸς ἑαυτόν· τοῦτω γὰρ ὁικεν ἡ φύσις. Ὅτι μὲν οὖν αἰτία ἡ φύσις, καὶ οὕτως ὡς ἕνεκά του, φανερόν «Si el propósito es inherente al arte, también lo es a la naturaleza. El mejor ejemplo es el caso de un hombre que es su propio médico, ya que la naturaleza es así: agente y paciente al mismo tiempo. Por lo tanto, es indiscutible que la naturaleza es una causa y una causa orientada a un fin»). Aristóteles percibe esta teleología también en la esfera biológica (Phys. I, 5, 645a 15-25), cosmológica (Cael. I, 4, 271a 33) y política (Pol. I, 2, 1253a 8-18), y desarrolla la idea también en Metaph. XII, 7, 1072b 14 y en su tratado De anima (Anim. II, 1, 412a 5).

26 No se refiere expresamente a la *natura*, pero sí a la importancia del orden de los nacidos el texto de D. 34.5.10.1 (Ulp. 6 disp.): *Plane si ita libertatem acceperit ancilla: “si primum marem*

una dimensión teleológica en la *natura*²⁷, que es congruente con un sustrato compartido entre todas las concepciones antiguas de naturaleza como *logos* que se expresa en el propio modo de ser de las cosas²⁸.

Esta dimensión teleológica de la *natura* en el mundo clásico implica que no existe una cesura entre lo óntico y lo deóntico, ya que, si algo *es*, *debe ser* así. Theo Mayer-Maly aborda el análisis del caso de Arescusa en el contexto de una reflexión más amplia acerca de los argumentos basados en la *Natur der Sache*²⁹. Según el autor austríaco, muchas veces son calificadas como propias de la naturaleza de la cosa (entendida esta no como mero objeto físico, opuesto a persona, sino como *causa*) fundamentaciones que en realidad provienen del estrato jurídico-social, considerando como atinentes al ser cuestiones que en realidad tienen más que ver con el deber ser. El supuesto de Arescusa es, en su opinión, precisamente uno de los pocos textos del derecho romano en los que la naturaleza sí se refiere al ser puro, ya que el nacimiento es un hecho físico no vinculado al deber ser. Pero, incluso aquí, Mayer-Maly subraya que el derecho no se limita a reflejar el hecho, pues este se vuelve relevante solo porque el derecho lo convierte en criterio decisorio. Son muy pocos los supuestos que pueden encontrarse en los que el derecho se basa en una naturaleza libre de elementos normativos, ya que es propio del concepto de naturaleza mismo que manejaban los juristas romanos el no establecer una estricta separación entre el ser y el deber ser³⁰, pero el de Arescusa es uno de ellos.

pepererit, libera esto" et haec uno utero marem et feminam peperisset: si quidem certum est, quid prius edidisset, non debet ^debet^ de ipsius statu ambigi, utrum libera esset nec ne, sed nec filiae: nam si postea edita est, erit ingenua. Sin autem hoc incertum est nec potest nec per suptilitatem iudiciale manifestari, in ambiguis rebus humaniorem sententiam sequi oportet, ut tam ipsa libertatem consequatur quam filia eius ingenuitatem, quasi per praesumptionem priore masculino edito. También perteneciente a las *disputationes* ulpianaeas, en este fragmento se afirma la necesidad de seguir la interpretación más benévola (*in ambiguis rebus humaniorem sententiam*) cuando haya dudas acerca del orden de los nacimientos.

27 BRETON, *I fondamenti*, 119 la ve, precisamente, en el texto de D. 1.5.15 (Tryph. 10 disp.).

28 Con especificidades propias de cada corriente filosófica e intensidades diversas, esta es una constante en el mundo antiguo y medieval, con la excepción del gnosticismo. Vd. BRAGUE, *La sabiduría del mundo*, 94-108.

29 MAYER-MALY, *Romanistisches*, 113-124.

30 MAYER-MALY, *Romanistisches*, 124. La reflexión de Mayer-Maly parte de la moderna distinción, kantiana y kelseniana, entre ser y deber ser, y del uso que se ha hecho de las fuentes históricas para sostener el principio de que no es posible derivar un deber ser de un ser. Sin embargo, este uso de las fuentes antiguas no ha tenido en cuenta que la concepción romana de *natura* no acoge esa distinción. Por ello, según el autor, el uso moderno del argumento naturalista no puede asumir sin más su validez originaria, porque el marco ontológico ya no

La apelación de Trifonio a la *natura* en este fragmento no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la compleja y matizada relación entre derecho y naturaleza en el pensamiento jurídico romano. La concepción de la *natura* por parte de los juristas romanos se caracteriza por un cierto dualismo, lo que les permite reconocer que ciertas instituciones, como la esclavitud, eran *contra naturam*, sin que ello implicara necesariamente su abolición inmediata³¹. En cambio, utilizaban la distancia entre el *ius* establecido por convención social (*lex*) y el *ius* conforme a la naturaleza como un «espacio metafórico y argumentativo» en el que construir la red conceptual más eficaz para aprehender y regular los hechos sociales³².

En el caso de Arescusa, la *natura* se convierte precisamente en esa herramienta argumentativa que, al resolver la ambigüedad de la condición testamentaria, no solo ofrece una solución técnica, sino que se alinea con el principio del *favor libertatis*. La imposibilidad natural de que dos niños nazcan simultáneamente en un mismo impulso, lejos de ser un mero dato biológico, es elevada por Trifonino al rango de fundamentación que permite la manumisión de la esclava y la libertad de su último hijo. Muestra así cómo la *natura* podía ser invocada para dar forma a las decisiones jurídicas en consonancia con principios axiológicos fundamentales.

4. Otras posibilidades (¿tres veces? ¿n=3?)

Retornando a las palabras del testador del supuesto, es posible que se refiriera a que Arescusa tuviera tres partos, que diera a luz tres veces. En este caso, tenemos que prestar especial atención a la terminología. Es cierto que Trifonino afirma que en el primer parto tuvo un hijo y en el segundo tuvo tres (*primo*

es el mismo. Además, Mayer-Maly analiza algunos supuestos para concluir que rara vez el derecho romano se basa en una naturaleza puramente factual. En la mayoría de los casos, lo que parece ser naturaleza es en realidad una forma de justificar decisiones jurídicas ya tomadas, dotándolas de una mayor apariencia de objetividad.

31 La complejidad de esta relación se hace patente en la propia definición de la esclavitud. Como analiza Blanch Nougues al tratar de la definición de *libertas* de Florentino en D. 1.5.4 pr. (Flor. 9 *inst.*), la inclusión de la expresión *contra naturam* ha generado un amplio debate historiográfico, especialmente en relación con su carácter genuino y el significado de esta adición. Blanch Nougues destaca que, si bien la libertad (*libertas id est civitas*) era un concepto netamente jurídico y vinculado a la ciudadanía en el pensamiento clásico, la definición de Florentino, con su énfasis en la *facultas naturalis* y la calificación de la servidumbre como *contra naturam*, sugiere una posible evolución hacia una concepción más filosófica o antropológica de la libertad, que incluso podría conectarse con la emergente concepción cristiana. Vd. BLANCH NOUGUES, *En torno a la definición de libertas*, 412.

32 Vd. MANTOVANI, *De la tradition a la transition?*, 68.

partu unum, secundo tres peperit). Utiliza el sustantivo «parto» como referido al entero proceso de alumbramiento que, en el segundo caso, comprendería los tres procesos de expulsión. Esto podría llevarnos a considerar que le falta un tercer parto para cumplir la condición. El motivo para rechazar esta opción es filológico: si esto fuera lo que hubiera deseado expresar el testador, hubiera utilizado con toda probabilidad la expresión *si ter pepererit*, no *si tres pepererit* – así sucede en el texto de Paulo en D. 50.16.137 (Paul. 2 *ad leg. Iul. et Pap.*): «*Ter enixa videtur etiam quae trigeminos pepererit*». No cabe asumir que pudiese suponerse un acusativo interno *partus* como elidido (*si tres partus pepererit*), ya que, si bien esto funcionaría en el plano gramatical, en el semántico su significado cambiaría (no sería «si pariera / tuviera tres partos», sino «si pariera tres hijos»).

Existe otra interpretación cuya idoneidad se podría considerar: que se hubiera exigido a Arescusa que tuviera tres en un sentido absoluto ($n=3$), es decir, que tuviera tres hijos, no más ni menos. Esta posibilidad debe valorarse en distintos planos. Desde una perspectiva gramatical y de lógica formal se trata de algo admisible; sin embargo, desde una perspectiva de lógica material, entrando en la materia jurídica, esta opción plantearía preguntas que añadirían una complejidad extraordinaria al supuesto. Nos encontraríamos con que Arescusa obtendría su libertad al dar a luz a su tercer hijo, pero al tener el cuarto, incumpliría la condición. ¿Podría perder su libertad retroactivamente? ¿Encuentra esto algún apoyo en las fuentes? Arescusa mantendría su condición de *statuliber* justo hasta el momento de su muerte, llegándose así a una paradoja: el momento en el que puede recibir su libertad porque ya queda constatado que ha cumplido la condición es precisamente el momento en que no puede recibirla porque ya está muerta. Esta interpretación de la voluntad del testador aboca la situación al absurdo, algo que los juristas romanos siempre rehuían³³. Podríamos tratar de establecer una relación con el supuesto análogo de la caución muciana. ¿Podría la esclava garantizar mediante caución su retorno a la esclavitud en el caso de que finalmente tuviera más de tres hijos? Tal posibilidad no parece encontrar apoyo en las fuentes, salvo en el caso de la autoventa³⁴.

33 Vd. GIARO, *L'expérience de l'absurde*, 243-267.

34 Algunas fuentes contemplan la posibilidad de que un hombre libre se venda a sí mismo o vuelva a ser esclavo por voluntad propia, pero bajo condiciones muy específicas y restrictivas. La venta propia requería que el sujeto fuera mayor de veinte años, que consintiera en ser vendido y que lo hiciera con el propósito de participar en el precio de la venta. Estas restricciones reflejan la tensión entre el respeto a la libertad individual como valor fundamental y las realidades socioeconómicas de la sociedad romana. I. 1.3.4: *Servi autem aut nascuntur aut fiunt. Nascuntur ex ancillis nostris: fiunt aut iure gentium, id est ex captivitate, aut iure civili, cum homo liber maior viginti annis ad pretium participandum sese venundari passus est. In servorum condicione nulla differentia est.* D. 1.5.5.1 (Marcian. 1 *inst.*): *Servi autem in dominium nostrum*

Por otra parte, incluso si admitiéramos que el testador se hubiera referido a *tres* en un sentido absoluto, tampoco esto admite una única interpretación, pues, junto con la ya expresada según la cual el nacimiento del cuarto hijo supondría el incumplimiento de la condición, se podría argüir, apoyándose en las fuentes, exactamente lo contrario: que quien ha tenido cuatro hijos ha tenido tres, pues *in eo, quod plus sit, semper inest et minus*³⁵.

En cualquier caso, dejando de lado elucubraciones puramente conjeturales y ciñéndonos a la tarea de desvelar el pensamiento de Trifonino, el hecho es que, en el supuesto recogido en el fragmento, Arescusa ya ha tenido cuatro hijos, y el jurista inicia todo su razonamiento a partir de este dato. Si él hubiera considerado esa posible interpretación para *tres*, todo el razonamiento que despliega en el texto que analizamos, sencillamente, no existiría.

5. El núcleo del *responsum* y el sentido de la analogía

Las siguientes líneas del fragmento están dedicadas a justificar la razón de que el cuarto hijo de Arescusa nazca ya en libertad, es decir, todo el final del texto cumple una finalidad de apoyo argumentativo a la frase *sed non dubitari debet, quin ultimus liber nascatur*, lo que muestran los conectores consecuenciales *enim* e *igitur*. Gracias a que la naturaleza impone un orden cierto en los nacimientos, al comenzar el parto de este último hijo, la condición que se había impuesto ya ha sido cumplida (*incipiente igitur partu existens condicio efficit*), de modo que lo que nace después es dado a luz ya por una mujer libre (*ut ex libera edatur quod postea nascitur*).

Finalmente, Trifonino ofrece una comparación con un supuesto análogo³⁶: si la condición que se hubiese puesto a la esclava para obener su libertad hubiese consistido en entregar diez mil al heredero o a Ticio (*vel manumissa sub hac condicione, si decem milia heredi titiove dederit*), y, estando ya de parto, esta lo

rediguntur aut iure civili aut gentium: iure civili, si quis se maior viginti annis ad pretium participandum venire passus est: iure gentium servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur aut qui ex ancillis nostris nascuntur. Es controvertido, en cualquier caso, cuánto y con qué validez se practicó. Vd. SANTOS ROJO, *La autoventa*, 395-401.

35 D. 50.17.110 (Paul. 6 ad ed.).

36 Este supuesto se presenta aquí como un *exemplum* cuya solución no ofrece dudas y que por ello mismo puede servir como apoyo argumentativo para otro que sí lo hace (el de Arescusa). Vd. BABUSIAUX, *Legal Writing*, 181. Cicerón, en *Top.* 44-45 se refiere al uso que de este modo de argumentar proveniente de la oratoria hacen también los juristas: *Ex eodem similitudinis loco etiam exempla sumuntur [...]. Quae commemoratio exemplorum valuit, eaque vos in respondendo uti multum soletis. Ficta enim exempla similitudinis habent vim; sed ea oratoria magis sunt quam vestra; quamquam uti etiam vos soletis [...]*.

hubiera cumplido a través de un tercero, el hijo nacido de ella será ya libre (*eo momento quo parit per alium impleverit condicionem: iam libera peperisse credenda est*). El paralelismo es claro: en lugar de dinero, la mujer entrega vida; a través de su parto, paga con la sangre lo que no puede pagar con monedas. El trasfondo común que tienen ambos supuestos es el de la condición que se cumple cuando el proceso de parto se ha desencadenado ya, pero no ha concluido. Si el tercero al que la mujer hubiera encomendado la entrega de una cantidad al heredero hubiera consumado el pago una vez comenzado el parto de Arescusa, pero antes de terminar este, el hijo nacido de ella sería libre.

Es posible pensar en otra razón por la que Trifonino compara la condición de tener hijos con la de entregar una cantidad de dinero. El término *paramoné* (παραμονή) es un concepto jurídico que aparece frecuentemente en los contratos de manumisión del mundo griego, particularmente en las inscripciones de Delfos. Constituía una cláusula condicional que obligaba al esclavo liberado a «permanecer» (deriva del verbo griego παραμένειν) al servicio de su antiguo amo durante un período determinado o hasta que se cumpliera una condición específica. Esta práctica creaba un estado jurídico intermedio entre la esclavitud y la libertad plena. En algunos contratos de *paramoné*, estas condiciones se especificaban como alternativas: o bien hijos o bien una suma específica de dinero como precio de la libertad³⁷. El caso de Arescusa – hipotetiza J. Gardner – sería una muestra de esta condición manumisorio³⁸. En nuestra opinión, el caso recogido por Trifonino no puede considerarse sin más un ejemplo de este tipo de manumisión, pero es posible que el plausible origen helenístico del jurista³⁹ le hubiera conferido cierta familiaridad con estas condiciones alternativas presentes a veces en los contratos de *paramoné*, y que por ello las tuviera presentes a la hora de establecer la analogía.

6. El texto de Trifonino en las obras bizantinas: los Basílicos y Αἱ Ῥωμαί

La mayoría de los autores que han comentado el texto de Trifonino se han ceñido a la interpretación que, a primera vista, puede parecer más evidente: la de que solo el cuarto hijo sería libre. Esta es, por ejemplo, la adoptada por los Basílicos⁴⁰.

37 SAMUEL, *The Role of Paramone*, 221-311. HOPKINS, *Conquerors and Slaves*, 155-156 y 165-166. TUCKER, *Women in the Manumission Inscriptions*, 225-236.

38 GARDNER, *Women in Roman Law*, 208-209.

39 Vd. SIXTO, *Claudio Trifonino*, 122-124.

40 Bas. 4.60.36.1 (ed. Heimbach): Τρυφωνίνος: Ἐὰν εἴπω Μαρίαν ἐλευθέραν εἶναι, εἰ τρεῖς τέκνη, καὶ τέκνη μὲν ἐν μιᾷ γαστρὶ ἐν ἧ δύο, ἐν δὲ ἄλλῃ δύο ἢ τρία, τὸ ὕστερον ὥς ἐξ ἀπελευθέρας

El fragmento encuentra también eco en dos redacciones diferentes de Ai

τίκτεται. Εἰ δὲ καὶ εἶπω, ἐλευθέραν αὐτὴν εἶναι, εἰ δώσῃ δέκα νομίσματα, δύναται δι' ἑτέρου τὴν αἵρεσιν πληροῦν ἐν τῷ τίκτειν, καὶ λοιπὸν ὡς ἐλευθέρα τίκτει. Ἐὰν εἶπω Μαρίαν ἐλευθέραν εἶναι: Τῇ θεραπαίνῃ τις τῇ ἑαυτοῦ κατὰ διαθήκην ἐλευθερίαν καταλέλοιπεν οὕτως εἰπὼν· Ἀρέσκουσα θεράπεινα, ἐὰν τρεῖς τέκῃ παῖδας, ἐλευθέρα ἔστω. Τῆς ἐλευθερίας ὑπὸ τοιαύτην αἵρεσιν τυπωθείσης, ἐν πρώτῳ μὲν τοκετῷ τέτοκεν ἓνα παῖδα· ἐν δευτέρῳ δὲ τρεῖς. Καὶ ζήτησις ἐγένετο περὶ τῆς τῶν παιδῶν ἐλευθερίας, τίς ἐξ αὐτῶν ἐστὶν ἐλεύθερος, ὡς ἀπὸ ἐλευθερίας γαστρός τετέχθαι δοκῶν. Καὶ φησὶν ὁ Τρυφωνίνος, τὴν μὲν αἵρεσιν τὴν ἐπιτεθεῖσαν τῇ ἐλευθερίᾳ διὰ τοῦ δευτέρου τοκετοῦ πεπληρώσθαι· μὴ χρῆναι δὲ ἀμφιβάλλειν, ὅτι ὁ τελευταῖος, τουτέστιν, ὁ τέταρτος παῖς ἐλεύθερος τίκτεται, ὡς ἀπ' ἐλευθερίας δηλονότι γαστρός λοιπὸν προελθών. Ἡ γὰρ φύσις οὐκ ἐπιτρέπει, φησὶν, ἅμα καὶ διὰ μιᾶς ὁρμῆς, ἥτοι διὰ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὠδίνος, δύο τίκτεσθαι παῖδας ἐκ τῆς μητρῴας γαστρός, ἵνα ἐν ἀδήλῳ τάξει τῶν μενόντων, τουτέστιν, ἵνα μὴ ὄντος δήλου, τίς τρίτος, ἡ τίς δ' ἐτέχθη, ἄδηλον εἴη, τίς ἐξ αὐτῶν ἐν δουλείᾳ ἢ ἐν ἐλευθερίᾳ ἐτέχθη. Τοῦ τρίτου τοίνυν ἀρχομένου τοκετοῦ ἡ αἵρεσις ἐξερχομένη ποιεῖ τὴν Ἀρέσκουσαν ἐλευθέραν, καὶ ὡς ἐλευθέραν λοιπὸν τίκτεσθαι τὸ μετὰ ταῦτα τικτόμενον. Μετὰ γὰρ τὸ ἐκ τῆς δευτέρας κυήσεως τεχθῆναι τὸν τρίτον, ἐλεύθερος ὁ τέταρτος τίκτεται· ὥσπερ ἂν εἰ ἄλλη οἰαδῇποτε τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς γυναικὸς αἵρεσις ἐπιτεθεῖσα τεκούσης αὐτῆς ἀνεφάνη, καὶ οὕτως προήλθεν ὁ τοκετός· ἢ καὶ ἔνθα ὑπὸ τοιαύτην αἵρεσιν ἔτυχε τῆς ἐλευθερίας, ἐὰν δῶ τῷ κληρονόμῳ ἢ Τιτίῳ δέκα νομίσματα, καὶ κατὰ τὸν ἀκαριαῖον τοῦ τοκετοῦ καιρὸν δι' ἑτέρου τινὸς ἐπλήρωσε τὴν αἵρεσιν. Κάνταῦθα γὰρ λοιπὸν ὡς ἐλευθέρα τετοκένα νομίζεται. Τὸ αὐτὸ ἐστίν, εἰ καὶ αὕτῃ Ἀρέσκουσα ἐν τῷ πρώτῳ μέντοι τοκετῷ δύο τέτοκε παῖδας, ἐν δευτέρῳ δὲ δύο πάλιν ἑτέρους. Κάνταῦθα γὰρ οὐ δυνατόν ἐν τελευταίᾳ τάξει τεχθέντα. Τοιγαροῦν ἡ περὶ τοῦτου ζήτησις φάκτου μάλλον, καὶ οὐ νομικῆς εἴρηται αἰρέσεως. Δεῖ γὰρ σκοπεῖν, τίς κατὰ τελευταίαν τάξιν ἐτέχθη, καὶ τοῦτον λέγειν εὐγενῆ. [Sch. u. VI. 148. sq.]

«Trifonino: Si digo: “Que María sea libre si da a luz a tres hijos”, y da a luz uno o dos en un primer embarazo y luego dos o tres en otro, los nacidos en el segundo (embarazo) se consideran nacidos de una mujer ya libre. Y si también digo: “Que ella sea libre si entrega diez monedas”, puede cumplir la condición a través de un tercero en el mismo acto del parto, y en adelante da a luz como mujer libre. Si digo: “Que María sea libre...”: alguien legó por testamento la libertad a su esclava de la siguiente manera: “Mi esclava Arescusa, si da a luz tres hijos, será libre”. Dado que la libertad quedó sujeta a esta condición, en el primer parto dio a luz un hijo; en el segundo, dio a luz tres. Entonces se planteó la cuestión sobre cuál de los hijos era libre, esto es, cuál debía considerarse nacido de madre libre. Trifonino afirma que la condición impuesta para la libertad se cumple en el segundo parto, y que no debe haber duda de que el último, es decir, el cuarto hijo, nace libre, por haber sido concebido de un vientre que desde entonces debe considerarse libre. Porque la naturaleza – dice – no permite que dos hijos nazcan en un solo impulso, o sea, en un mismo parto y con un mismo dolor, de manera que no se pueda determinar con certeza quién fue el tercero y quién el cuarto, quedando incierto si nació libre o esclavo. Así pues, comenzando el tercer embarazo, el cumplimiento de la condición produce la libertad de Arescusa, y en adelante todo hijo que dé a luz se considera nacido de mujer libre. Porque tras haber dado a luz al tercero en el segundo embarazo, el cuarto nace libre; igual que si la condición de la libertad de la madre fuera otra cualquiera y, habiéndose cumplido mientras ella da a luz, se entendiera que el parto ha sucedido tras hacerse libre; o también en el caso de que la libertad dependiera de una condición como: “si da diez monedas al heredero o a Ticio”, y que en el momento exacto del parto se cumpliera esa condición a través de un tercero, también en ese caso se considera que ha dado a luz como mujer libre. Lo mismo ocurre si Arescusa dio a luz a dos hijos en el primer parto y a otros dos en el segundo. También entonces

Ῥοπαί, prontuario bizantino recopilado con finalidad práctica para guiar en decisiones jurisprudenciales o facilitar la comprensión del derecho vigente, cuyo manuscrito más antiguo pertenece al s. X pero que con toda probabilidad fue escrito en el s. VI⁴¹. Su título hace referencia a la idea de «peso» o «inclinación», lo que en el ámbito jurídico remite directamente a aquello que decide la decisión de un juicio. Ya en la redacción más antigua encontramos referencia a D.1.5.15 (Tryph. 10 *disp.*)⁴². El encabezado del fragmento, que reza Περὶ ῥοπῆς, enlazando así directamente con el título de la obra, introduce la materia tratada: la relación entre el tiempo y el derecho, en concreto, el momento crítico en que el *status libertatis* de la persona puede cambiar en relación con un evento biológico preciso, el parto. El término usado es también ῥοπή (aquí con el sentido de «estado intermedio», «punto de inflexión»): ἀλλὰ κατὰ τάξιν ἕκαστον καὶ ῥοπὴν μείνειν ἐν τῷ μεταξύ τοῦ τόκετος [...]. Esta ῥοπή es el espacio temporal decisivo donde puede cumplirse la condición, lo que afecta al *status* del hijo que nacerá después. El término subraya la dimensión temporal del parto múltiple, reafirmandose en la idea de Trifonino de que la naturaleza no permite que dos nazcan a la vez. Por ello, la interpretación presente en Αἱ Ῥοπαί es concordante con la de Trifonino, reconociendo la libertad del último hijo nacido⁴³.

no puede saberse cuál de ellos nació en último lugar. Por tanto, esta cuestión depende más de un hecho que de una condición de derecho: hay que examinar quién fue el último en nacer, y a ese se le llama de nacimiento libre».

41 Según la opinión de ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Anecdota legalia*, 1-48 y de SITZIA, *Le "Ropai"*, 3-4.

42 Arescusa, ἐὰν γ' παῖδας τέκη, ἐλευθέρα ἐν διαθήκῃ ἐγγραφεῖσα, ἐν πρώτῳ τόκῳ ἕνα ἔτεκεν, ἐν δευτέρῳ τρεῖς ἔτεκεν παῖδας. ἐξητήθη ποῖος ἐξ αὐτῶν ἐλευθερία ἐτέχθη καὶ λέγει ὁ Τρύφων ὅτι ὁ ἔσχατος ἐξ ἐλευθέρως γαστρὸς ἐτέχθη. ἐπεὶ γὰρ ἡ αἰρεσις ἢ ἡ ἐλευθερία ἐπιτεθεῖσα τῷ τόκῳ τοῦ τρίτου ἐπληρώθη, καὶ συνωμολογήται ἡ φύσις οὐκ ἐπιτρέπειν δύο ἐν μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ὁρμῇ τίκτεσθαι, ἀλλὰ κατὰ τάξιν ἕκαστον καὶ ὥσπῃ μείνει ἐν τῷ μεταξύ τοῦ τόκου τοῦ κατὰ πρώτην καὶ δευτέραν τάξιν τεχθέντος, διὰ τοῦτο καὶ ὥσπῃ φάμεν τῷ τοιοῦτῳ χαρίζεσθαι τὴν ἐλευθερίαν. ὥς βι. ἀ τῶν διγ. τίτλος ε' διγ. ιε'. (D. 1.5.15) (ed. Sitzia).

«Arescusa, si diera a luz hijos, habiendo sido declarada libre por testamento, dio a luz uno en el primer parto y tres en el segundo. Se planteó la cuestión de cuál de ellos nació libre, y Trifonino dice que el último nació del vientre de una mujer libre. Pues, dado que la libertad le fue concedida en relación con el parto, y se reconoce que la naturaleza no permite que dos sean paridos en un solo y mismo impulso, sino que cada uno nace sucesivamente según un orden, y permanece en el estado (jurídico) que media entre el parto del primero y el del segundo, por eso dijimos que en tal caso la libertad se concede al que nace después. Como se dice también en el Digesto» (D. 1.5.15).

43 Τριφ. εἶπας ὅτι ῥοπή μεταξύ τοῦ κατὰ πρώτην τάξιν τεχθέντος καὶ τοῦ τελευταίου γέγονεν, ἥτις ῥοπή τὴν ἐλευθερίαν αὐτῷ τῷ τελευταίῳ τεχθέντι χαρίζεται (D. 1.5.15).

«Trifonino dijo que ha habido una inclinación entre el que nació en primer lugar y el último, inclinación que concede la libertad precisamente al último que ha nacido» (D. 1.5.15).

En una redacción posterior (RHOP^c)⁴⁴ se ofrece un texto muy diferente⁴⁵. De una manera más didáctica y enfocada en la resolución de un supuesto concreto, en consonancia con el modo bizantino de enseñanza del Derecho, en el que la exégesis se funde con la práctica, el comentario es totalmente explícito: la condición de dar a luz tres hijos se cumple con el nacimiento del tercero, pero la «inclinación» hacia la efectividad de la condición beneficia por tanto solo al cuarto, primero nacido tras el cumplimiento.

7. El análisis de Antoine Favre en sus *Coniecturae*

De entre todos los estudiosos que a lo largo de la historia se han aproximado a D. 1.5.15 (Tryph. 10 *disp.*), merece, sin duda, una mención especial el comentario que de él hizo el humanista Antoine Favre⁴⁶, ya que aventura una

44 Basada en los manuscritos P = Par. gr. 1349 y A = Athen. E.B. 1446.

45 I. Περὶ ῥοπῆς. 1. Τρίτον γεννᾷ καὶ ἡ τρεῖς ἐν μιᾷ γαστρὶ γεννήσασα. ὥς βι. ν' τῶν διγ. τί. ιζ' διγ. ὁλὰ, τῶν δὲ βασιλικῶν βι. β' τί. β' κεφ. ὁλὰ'. (D. 50.16.137 – Bas. 2.2.132)

2. Ἠλευθερώθη δούλῃ ἐν διαθήκῃ ἐὰν τρία τέκῃ. ἔτεκεν ἕνα καὶ μετὰ ταῦτα τρία. ὁ τέταρτος τῶν παιδῶν ἐλευθέρως. μετὰ γὰρ τὸ τεχθῆναι τὸν τρίτον ἐξέβη ἡ αἵρεσις τῆς ἐλευθερίας ὥσπερ οἰάσθηποτε ἑτέρα αἵρεσις, καὶ τὸν τέταρτον ἐλεύθερον ἔτεκε. ταῦτὸν ἐστὶν κἂν ἐξ ἀρχῆς δύο καὶ μετὰ ταῦτα δύο ἔτεκεν.

ἰδοὺ ῥοπὴ τὴν ἐλευθερίαν αὐτῷ τῷ τελευταίῳ τεχθέντι χαρίζεται. ὥς βι. α' τῶν διγ. τί. ε' διγ. ιβ', τῶν δὲ βασιλικῶν βι. μ' τί. α' κεφ. ιζ'. (D. 1.5.15 – Bas. 46.1.12)

«I. Sobre la inclinación. 1. Una mujer da a luz un tercer hijo, o bien da a luz tres hijos de un mismo vientre.

(Como se dice en D. 50.16.137 y en Bas. 2.2.132).

2. Una esclava sería liberada por testamento si daba a luz tres hijos. Dio a luz uno y, después de eso, tres más. El cuarto de los hijos fue libre, pues tras el nacimiento del tercero se cumplió la condición de la libertad, como sucede con cualquier otra condición, y dio a luz libre al cuarto. Sucede lo mismo si desde el principio dio a luz a dos y después otros dos. He aquí que la inclinación, *ῥοπὴ*, otorga la libertad precisamente al último que ha nacido. (Como en D. 1.5.15 y Bas. 46.1.12)».

Traducimos el aoristo por condicional para respetar el orden lógico de la *consecutio temporum* en español. El aoristo ἡλευθερώθη, que habitualmente se traduciría en pretérito perfecto simple, no expresa temporalidad, sino aspecto: se usa para indicar el resultado esperado en la cláusula testamentaria. Su uso refuerza el carácter de condición que debe estar ya cumplida por Arescusa para producir efectos. De ahí que la libertad solo se otorgue, según este texto, al cuarto hijo.

46 Otros humanistas, como François de Connan, prestaron también atención al fragmento, pero sus interpretaciones se inscriben en la línea mayoritaria que otorga la libertad solo al cuarto hijo. Así, Connan afirma: «[...] Ita fit ut eodem partu editi non fint eiufdem conditionis, sed quartus aut quintus qui nascetur liber fit, qui ante geniti sunt ferviant. Momento enim conditio perficitur, quae ipfa eodem momento libertatem attribuit. At non ita puncto temporis nascuntur filii, sed alius post alium, ita ut primus à secundo et à tertio, quartus distingui possit. Ut subicit Tryphon: nec enim natura permittit, inquit, simul uno impetu

interpretación diferente y arriesgada, aunque argumentada con gran profundidad y sutileza. En su *Coniecturarum iuris civilis liber vigesimus* dedica algunas páginas a nuestro texto⁴⁷. En ellas lleva a cabo un sofisticado análisis en el que, al modo humanista, ahonda en el significado preciso de los términos y realiza una distinción entre condición existente y condición cumplida para mantener una afirmación audaz: que ha de entenderse que el texto de Trifonino afirma que los tres trillizos nacen ya en libertad.

Su punto de partida es una reflexión acerca del principio según el cual aquel que está en el útero es tenido como si ya hubiera nacido cuando se trata de su propio beneficio, pero sin que esto aproveche a otro antes de que nazca⁴⁸. Este aserto tiene particular relevancia en aquellos casos en que se producen cambios en el *status libertatis* de la madre durante la gestación, pues bastará que en algún momento haya sido libre para que se pueda aplicar la ficción al niño, de modo que nazca libre. ¿Podría haberse aplicado a los trillizos de Arescusa? Sostiene Favre que no, pues esto no les beneficiaría, dado que Arescusa debería darlos a luz de forma efectiva para que se cumpliera la condición⁴⁹. La aplicación de la ficción implicaría que los cuatro serían considerados esclavos, al entenderse que habían nacido de una madre esclava, ya que Arescusa no habría cumplido todavía la condición. De hecho, califica de poco sutil la tesis de aquellos que sostienen que el texto de Arescusa es un *ius singulare* que supone una excepción al principio *conceptus pro iam nato habetur*, pues la condición impuesta a Arescusa, al referirse al hecho mismo y al momento del parto, no admite ficción alguna (ya que todas las condiciones tienen por naturaleza que cumplirse en forma específica, y sus palabras deben entenderse naturalmente y en sentido propio, no de forma civil ni ficticia)⁵⁰.

duos infantes de utero matris procedere, ut ordine incerto nascentium non appareat uter in fervitute an libertate nascatur. Incipiente igitur partu, existens conditio efficit ut ex libera nascatur qui postea nascitur. Supponit et aliud exemplum, cum adiecta libertati conditio est: si x dederit, et dum parit per alium conditionem impleat, attendendum erit tempus solutionis, ut si postea nascatur aliquis, id liberum existat» (CONNAN, *Commentariorum*, 128).

47 FAVRE, *Coniecturarum*, 80-92.

48 D. 1.5.7 (Paul. *l. s. de port. quae lib. damn.*): [...] *Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset custoditur; quotiens de commodis ipsius partus quaeritur: quamquam alii antequam nascatur nequaquam prosit.*

49 «Sed etiam quia in proposita specie nihil potest interesse esse an eos qui secundo partu editi sunt pro natis habeas ex die conceptionis, an non. Eadem enim ratio semper faciet ut non nisi ex ancilla nati videri possint, cum ab ancilla concepti fuerint: adeoque essent peioris conditionis si conceptionis, quam si natiuitatis tempus inspiceretur».

50 «Sed, meo iudicio, parum subtilis, ne dicam inepta obiectio est, non ob id solum quod conditio illa si tres pepererit, ad factum ipsum partusque tempus relata fictionem nullam ad-

Además, aporta otro argumento, fundamentado en los conocimientos filosóficos y médicos, que enlaza con la afirmación de Trifonino referida a la *natura* (*non patitur natura ut simul uno impetu duo infantes de utero matris excedant*): la misma naturaleza no solo permite que todos los nacidos en un solo parto hayan sido concebidos también en un mismo impulso, sino que incluso rechaza que puedan haber sido concebidos uno después del otro, ya que según los filósofos y los médicos, las mujeres no conciben más de una vez, o si alguna vez ocurre, es algo monstruoso y semejante a un prodigio, que se aparta del curso ordinario de la naturaleza⁵¹. Pero, incluso aunque esta anomalía se hubiera producido, sería imposible conocer cuál fue concebido primero y cuál después, con lo cual la incertidumbre impediría conceder la libertad a cualquiera de ellos, del mismo modo que ocurriría si no se pudiese probar el orden de su nacimiento⁵². Lo que no es aceptable es entender que nacieron dos veces: una, la de la ficción; otra, la real, que hizo que la condición se considerara cumplida por Arescusa⁵³.

mittat, quia conditio omnium natura illa est ut impleri debeant in forma specifica, earumque verba naturaliter et proprie, non civiliter et fictitie intelligi, L. qui heredi 44.1. Maevius 55. de condic. et demostra».

51 «Atque eadem natura non solum patitur ut quotquot uno partu eduntur, simul quoque et uno impetu concepti sint, sed etiam repugnat ut alius post alium concipiatur, quandoquidem secundum philosophos et medicos feminae non superseant, aut si quando id accidit, monstrum et portento simile est, quod ab ordinario naturae tramite aberrat». Debe notarse que en este texto Favre aplica a la concepción la misma expresión (*uno impetu*) que Trifonino aplicaba al momento de la expulsión en el parto. ¿Se refiere a un único coito o a una única célula fecundada? La cuestión es que en el caso de los gemelos dicigóticos sí se produce una doble fecundación, pues hay dos óvulos distintos, por lo que la afirmación de Favre debe referirse a que la concepción se produzca en un único momento (*repugnat ut alius post alium concipiatur*), pues la mujer no puede quedarse embarazada de nuevo una vez que ya está gestando.

52 «Sed etsi alius post alium conciperetur, nesciri tamen posset quis primus, aut secundus, aut ultimus conceptus esset, ac proinde incertitudo illa impediret libertatem, etiam illius qui ultimus esset conceptus, sicut evenit ut cum nescitur quo ordine nati sint, non appareat uter in servitute aut libertate nascatur, atque ita libertas omnium impediatur, quemadmodum eadem lex ait». Aquí Favre introduce un elemento que está ausente en el texto de Trifonino: el del desconocimiento del orden de los nacimientos. Será Leibniz quien desarrolle las implicaciones de este problema de prueba, lo que nos lleva a pensar en una posible lectura de Favre por el filósofo alemán. No en vano, la dimensión racionalista es acusada en la obra de Favre (vd. QUÉZEL-AMBRUNAZ, *L'œuvre d'Antoine Favre*, 339-350), lo que hace verosímil que Leibniz pudiera haberse interesado por ella.

53 «Nam qui semel habiti essent pro natis ad hoc ut Arescus partus tempore conditionem iam implevisse videretur, quomodo possent, obsecro, ex ea quasi iam libera renasci ut ob hoc ipsum liberi nascerentur? An non implicat contradictionem ut idem homo bis nascatur? Aut ut ex instantis conceptionis intelligatur et natus et non natus, natus ut matre faciat liberam, non natus, ne non sit ipse liber, si ante quaesitam matri libertatem natus retrofingatur».

Tras estas consideraciones, Favre enuncia su atrevida tesis: que nacen libres todos los hijos dados a luz en el segundo parto, sin que deba atenderse al orden en que nacieron o fueron dados a luz⁵⁴. Por tanto, no hace falta que todos estén ya fuera del claustro materno para que se active el efecto jurídico de la condición (la adquisición de libertad de Arescusa y, a través de ella, de sus hijos). Basta con que haya comenzado un parto del que van a nacer tres. Este momento inicial del parto se considera suficiente para que los hijos nacidos después se consideren libres, ya que, como explica el autor, aunque los niños nazcan en momentos diferentes dentro del mismo proceso, el parto sigue siendo uno solo. Para Favre, el hecho de que se dé a luz en cierto orden y sucesivamente no implica que se necesite una sucesión temporal para que se cumpla la condición⁵⁵. Dos son los motivos para esto: de un lado, que han sido concebidos al mismo tiempo; de otro, que el parto no es un momento puntual, sino un proceso. Esto implica que los tres hijos nacidos en ese segundo parto múltiple deben considerarse nacidos de una mujer ya libre, y, por tanto, libres también ellos también.

Favre sustenta esta afirmación en un exhaustivo análisis terminológico. Por una parte, insiste en distinguir entre «condición que se está cumpliendo» y «condición ya cumplida»: *adimpleri*, en tiempo presente, indica un proceso en curso, mientras que *adimpleta esse*, en perfecto, indica que ya se ha completado. En el instante inicial del parto, la condición está ya cumpliéndose, pues el proceso ya ha comenzado, y eso ya basta para que surta efectos jurídicos. Según Favre, una cosa es el instante en que se da a luz; otra, el instante en que ya se ha dado a luz. Y una cosa es el instante en que se cumple la condición; otra, el instante en que ya está cumplida⁵⁶. Para que la libertad prometida a Arescusa bajo la condición «si da a luz tres hijos» (*si tres pariet*)⁵⁷ pueda serle conferida, basta con que *se cumpla* la condición, no es necesario que *ya esté cumplida*⁵⁸.

54 «Defendo itaque in proposita specie nasci liberos quotquot posteriori partu editi sunt nec proinde curandum esse quo ordine nati et editi proponantur».

55 «Nec quod ordine nascantur, et in lucem edatur, facit ut temporis successionem aliqua opus sit ad implendam conditionem».

56 «Aliud namque instantia est quo partus editur, aliud quo iam editus sit, quoad modum et aliud instantia est, quo impletur conditio, aliud quo iam sit impleta».

57 La cuestión del tiempo verbal es también importante en la interpretación de Favre, si bien él no se refiere a ella explícitamente. MOMMSEN (1.5.15. app. crit.) adopta la lección de la Florentina *pepererit*, pero señala que el Codex Palatinus y el Ursinianus leen *peperit*. En el primer caso, se exige que Arescusa «hubiera parido» tres, por tanto, que el resultado estuviera ya producido; en el segundo, que «pariera» tres. Con esta lección se hace mucho más fácil defender, como hace Favre, que al inicio del parto de los trillizos ya se cumple la condición.

58 «Porro ut libertas Arescusa data sub conditione illa, si tres pariet, ei possit competere, sufficit impleri conditionem, nec illud etiam requiritur, ut iam sit impleta».

También Favre invoca en su argumentación a la *natura*, que, junto con la lógica, establece una continuidad entre ambos momentos⁵⁹.

Por otra parte, también el término «parto» y muy especialmente la expresión *incipiente partu* son objeto de escrutinio para la atenta mirada del humanista francés. Según él, la condición «si da a luz tres» no requiere una sucesión temporal de nacimientos ni una verificación *ex post*, sino que se cumple en el primer instante en que la mujer comienza a parir. Todos los hijos nacidos en ese segundo parto han sido concebidos al mismo tiempo, y forman un único evento obstétrico (*unico partu*), aunque su salida al exterior sea sucesiva. En consecuencia, todos deben nacer libres, no solo el último⁶⁰. Según Favre, limitar la libertad a un solo hijo por criterios de orden de nacimiento implica ignorar la naturaleza fisiológica del parto múltiple y aceptar una ficción contradictoria, en la que un mismo individuo sería considerado simultáneamente nacido y no nacido para efectos distintos. Para él es errónea, por tanto, la opinión de Bártolo⁶¹, quien interpreta las palabras de Trifonino *incipiente partu* como si se refirieran al cuarto parto, cuando los pasajes anteriores (*secundo tres*) muestran claramente que solo pueden referirse al segundo⁶².

En suma, Antoine Favre hace gala de una gran elegancia en su análisis conceptual que resulta extremadamente sugerente. En una auténtica filigrana del razonamiento, llega a una lectura alternativa que, si bien minoritaria, reivindica el papel del inicio del cumplimiento – esto es, del parto de los trillizos – como momento clave en la producción de efectos jurídicos.

59 «Nam eo instante quo iam impletur, adimplenda amplius non est, nec tamen dici potest adhuc impleta, quia et naturae et intellectus ordine prius est ut impleatur, quam ut sit impleta. Denique qui dicit adimplendam esse, tempus futurum demonstrat; qui adimpleri, tempus praesens, qui adimpletam esse, tempus praeteritum».

60 «Solus igitur servus ille nascitur qui ex Arescusa primo partu solus nascitur, tres illi qui secundo partu nascuntur, licet ordine editi, tamen omnes liberi editi sunt, quasi unico editi partu, quia semel et simul concepti fuerunt. Partus enim an unius sit, an multiplex, non tam ex editione, quam ex conceptione aestimandum est. Unde et unus venter dicitur, et unus uterus, et pariter ac eodem tempore, adeoque simul nasci qui unico illo partu eduntur, licet ordine, et aliud post alium [...]».

61 Se sitúa así en la corriente de humanistas franceses antibartolistas. Sobre ellos, vd. Rossi, *Querelles*, 319-330.

62 «Et suavis est Bartolus, qui ea Tryphonini verba incipiente partu exponit de quarto partu, quae tamen non nisi de secundo exponi posse indicant praecedentia illa, secundo tres peperit».

7.1. Cuestiones textuales en el análisis de A. Favre

A lo largo de su argumentación, Favre apunta repetidas veces a un culpable manifiesto de que el pensamiento de Trifonino haya sido tergiversado: Triboniano. Para el humanista, las palabras del jurista romano son meridianas en cuanto a su interpretación, que no alberga dudas, hasta el punto de que solo un descuido de Triboniano puede explicar que hayan permanecido en el texto⁶³. Pero ¿en qué se basa Favre para acusar a Triboniano de esta manipulación del texto en forma de interpolación⁶⁴? ¿Qué es lo que, según él, se debe adscribir más a Triboniano que a Trifonino? Resulta llamativa su aseveración, cuando la divergencia parece encontrarse más en las posibles interpretaciones del pasaje que en una frase concreta de Trifonino cuya autoría pueda ponerse en cuestión. De hecho, el fragmento de Trifonino no ofrece una solución concluyente al caso – de ahí precisamente la riqueza de las reflexiones que ha suscitado –. No es de extrañar que en el *Index interpolationum*⁶⁵ se haya apuntado a que la frase que Favre considera interpolada es *quaesitum est, an et quis eorum liber esset*. El propio Favre hace esto más explícito en otra de sus obras, *Rationalia in Pandectas*, al afirmar que está muy corrompida por Triboniano y que prácticamente toda es obra suya. Debería, según él, restituirse: «Arescusa, si da a luz tres hijos, fue declarada libre por testamento; en el primer parto dio a luz uno, en el segundo, tres. Comenzando el parto, etc.»⁶⁶.

63 «Movet me ratio illa iuris, quam ipsa Triphonini verba incaute a Triboniano relictas probant apertissime, quod incipiente partu, id est eo primo instante quo mulier parere incipit, conditio illa exiit, sub qua erat data libertas, si tres pareret».

64 «Sed videamus ne quod in d. L. Arescus. Scriptum est, eum solum nasci liberum qui posteriori partu posterior natus est, a ratione iuris omnino alienum sit, et quod pro suis consequens est, Triboniano potius quam Triphonino adscribendum. Nam contra iuris consultum disputare nec possem, nec deberem: contra Tribonianum agere non pudet, quem passim video mera veri iuris ignorance tot prudentum responsa tam male corrupisse».

65 LEVY - RABEL, *Index Interpolationum*, 8: a) d. *quaesitum - nascatur* (lin. 24) T. También FABER, *Coniect.* 20, 1 (854,1); *Ration. ad h. I.* (1,45). Huschke, por su parte (vd. HUSCHKE, *Weitere Beiträge*, 338), además de realizar otras correcciones menores del texto para una mayor claridad y sustituir *vel* por *veluti si* (corrección propuesta también por SCIALOJA, *Comentario al Digesto*, ad h. l., citado en LEVY - RABEL, *Index Interpolationum*, 8), introduce una corrección lógica y temporal de *implenda est* en favor de la lección *cum iam impleta a muliere sit*. El hecho de que se vea en la necesidad de corregir esta frase no hace sino mostrar la dificultad de interpretación que supone en el texto original, lo que habla en favor de que la interpretación «heterodoxa» de Favre pueda tener fundamento.

66 FAVRE, *Rationalia*, 45 (15 TRYPHONINUS libro 10. *Disputationum*). En su corrección del texto, Favre omite *an*, eliminando así la posibilidad de una interpretación según la cual ninguno podrá ser libre. De igual modo, en el comentario que hace al fragmento, así como al siguiente de Ulpiano, afirma: «Hæc l. 15, ni fallor, valde corrupta est a Triboniano, et sic resti-

Favre asume que, para sostener su interpretación, se precisa de una restitución del texto original, corrompido por Triboniano, pero ¿es esto realmente así? O, dicho de otra forma: ¿sería posible darle un sentido al texto en su conjunto de modo que pueda mantenerse, como hace Favre, que los trillizos serían todos libres, sin necesidad de recurrir a una alteración del texto? La afirmación que más problemas puede presentar en este sentido es, sin duda, la de *sed non dubitari debet, quin ultimus liber nascatur*, que invita a pensar que solo el cuarto hijo nace libre y resulta, por ello, difícilmente conciliable con la generosa interpretación del humanista. Sin embargo, la frase no se debe leer aisladamente, sino en relación con el conjunto del texto. Trifonino no afirma en ningún momento que solo el último sea libre, sino que confirma que al menos el último lo es sin duda posible. Se trata de una forma de asegurar que no hay discusión posible en ese punto, no de excluir esta reflexión con respecto a los otros. Esto tiene que ver con el proceso de construcción del *responsum*: se señala un punto indubitable, que actúa como límite, para después construir sobre él y ampliar el razonamiento.

8. La aproximación de W. Leibniz: un caso perplejo

El problema del desconocimiento de orden de los nacimientos, ya avanzado por Favre, es precisamente el que, tomando como base el texto de Trifonino pero distanciándose de él, imaginó, muchos siglos después, el filósofo Wilhelm Leibniz. Corría el año 1666 cuando lograba al fin defender su tesis doctoral en Derecho, *De casibus perplexis in Jure*⁶⁷, en la universidad de Altdorf, tras haber intentado hacerlo, sin éxito, en la de Leipzig, fracaso cuya causa no se ha podido llegar a esclarecer. La obra reunía un compendio de «casos perplejos», como él los denominó: casos irresolubles, en los aparentemente no hay una solución mejor que la otra porque caen en peticiones de principio, razonamientos circulares y otros tipos de laberintos lógicos.

El joven Leibniz posó particularmente su atención en el derecho romano, que admiraba profundamente, para recabar de él ejemplos de supuestos especialmente complejos en los que el derecho ve comprometida su racionalidad

tuenda: “Arescusa, si tres pepererit, libera esse testamentum iussa, primo partu unum, secundo tres peperit. Incipiente partu etc.”. Reliqua omnia sunt Triboniani, omnia parum elegantia, inepta et falsa. Scripsi late ad princ. 5 de ingen. illat. 2, l. 16. Tota est Triboniani, abutentis nomine Ulpiani, ut et in lege Si fuerit (l. 10). Plane de rebus dubiis scripsi loco supradicto».

67 LEIBNIZ, *Des cas perplexes*. Sobre esta edición, vd. la recensión de RAMIS BARCELÓ, G.W. Leibniz: *Des cas perplexes*, 2010. En español, LEIBNIZ, *Disertación sobre casos perplejos en derecho*, 2015. Además de las citadas ediciones, para este trabajo hemos consultado también LEIBNIZ, *Disputatio inauguralis de casibus perplexis in iure*.

y su capacidad para dar la solución más justa a todo problema presentado⁶⁸. Su pretensión al indagar en estos casos difíciles era dotar al derecho de una metodología capaz de dar solución a todos ellos, cumpliendo así el ideal racionalista de poder llegar a la solución adecuada para cualquier caso a través del enunciado y aplicación de principios generales universalmente válidos⁶⁹. Uno de los textos seleccionados fue, precisamente, este de Trifonino que nos ocupa.

G.W. Leibniz, *Disputatio inauguralis de casibus perplexis in Jure*, § XVII: «Videamus nunc quando duo pluresve in perplexa dispositione se fundant. ipsi incerti, quis eorum jus habeat contra tertium; hi se mutuò perimunt, ut ex fratribus Cadmaeis unus cominus ense ferit, jaculo cadit eminus ipse; Quo pertinet IX. casus legis 15 et 16. D. de Stat. Hom. Arescusa si tres pepererit testamento iussa est libera ese. Parit primo unum (vel duos) qui haud dubiè servus nascitur, quippe ex serva, conditione nondum impletâ; deinde tres (vel duos) ex quibus ultimus erit liber. quippe tribus (uno separatim, duobus cum ultimo) natis conditio impleta est. At quid si non appareat, quis ultimus fuerit? cum non appareat, quis quem vincat, nec per rationem iuris liberi omnes esse possint, mutuo sibi impediunt libertatem. Favore tamen libertatis l.16.C.de fid. lib. in casu non ab simili determinat omnes liberos fore».

La perplejidad⁷⁰, para el filósofo germano, radica en el hecho de que, a pesar

68 La aproximación leibniziana a los casos perplejos guarda sin duda parentesco con el más moderno enfoque de los «casos difíciles» por filósofos del derecho como L.A. Hart y R. Dworkin. Vd. BENFELD, *Una aproximación*, 401-427. El intento leibniziano de analizar los problemas jurídicos con un razonamiento lógico-deductivo con el fin elaborar un catálogo de reglas formales que orienten toda decisión judicial ha recibido críticas (Kant, Hart) por ignorar la dimensión intrínsecamente abierta del lenguaje jurídico. MARTÍNEZ TAPIA, *Leibniz y su De Casibus Perplexis*, 219-236. En nuestros días, la pretensión leibniziana vuelve a estar de plena actualidad con el desarrollo del procesamiento del lenguaje natural y los LLM (*Large Language Models*), que permiten explorar la posibilidad de formalizar el derecho mediante sistemas computacionales, automatizando las decisiones judiciales. Sin embargo, la complejidad inherente al razonamiento jurídico, que incluye la comprensión del contexto, la necesidad de interpretar las normas y el juicio ético, presenta barreras significativas para la automatización completa y sugiere, como están demostrando diversas experiencias ya en curso (v. gr. los proyectos AI4JUSTICE y JuLIA [Justicia, Derechos Fundamentales e Inteligencia Artificial] en España), la conveniencia de mantener un modelo híbrido.

69 Su obra *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae*, publicada poco después de su tesis doctoral, trata de dar cumplimiento a este ideal. Dedicada al elector de Mainz, Leibniz concede amplio espacio en ella a la reflexión acerca de la idea de naturaleza no solo de algunos autores de su tiempo, como Hobbes y Grocio, sino también del mundo clásico.

70 Leibniz dedica las primeras páginas de su obra a aclarar la terminología, definiendo un *caso perplejo* (vd. *De casibus perplexis in Jure*, § V) como aquel en el que realmente, en derecho, el problema surge por causa de la conjunción de varios elementos que, en el hecho, producen

de estar claro que Arescusa ha cumplido la condición, si no se pudiera saber cuál había sido el orden de nacimiento de los trillizos, ninguno podría recibir la libertad, al no poder determinarse cuál de los hijos habría nacido ya libre. Es, por tanto, la realidad fáctica (en este caso, no el orden sino precisamente la imposibilidad de probar ese orden) la que, al entrar en contacto con lo que Leibniz califica como «disposición perpleja», dota al supuesto de su perplejidad. Solo cuando la disposición es puesta a prueba por un supuesto real, en el que el orden de los nacimientos no ha podido ser evidenciado, manifiesta su condición de «perpleja»⁷¹, la deficiencia en su formulación lógica que la incapacita para dar solución al caso.

El problema, por tanto, radica en que cada hijo invalidaría la pretensión de los demás. Leibniz recurre, para ilustrar esto, a una imagen del mito de Cadmo tomada de las *Metamorfosis* de Ovidio en la que dos hermanos cadmeos se dan muerte recíproca y simultáneamente: uno hiere a otro de cerca con la espada y él mismo cae herido de lejos por una lanza⁷² (*atque ita terrigenis rigido de fratribus*

un efecto jurídico que ahora se ve impedido por un concurso mutuo. Lo diferencia de la *antinomía*, en la que, en cambio, hay un conflicto inmediato entre las propias leyes, si bien la perplejidad pueda considerarse como una cierta antinomia indirecta. Los casos perplejos se dividen en dos tipos (§ XII): la *disposición perpleja* se da cuando puede discernirse quién es el actor y quién el demandado, y la cuestión es qué derecho corresponde al actor. El conflicto surge porque el actor basa su demanda en un acto voluntario que produce efectos jurídicos ambiguos o contradictorios respecto a lo que se pretendía disponer (como en un testamento o contrato mal formulado). Tal es, según Leibniz, el supuesto recogido en D. 1.5.15 (Tryph. 10 *disp.*). Dentro de las disposiciones perplejas se incluyen también las *disposiciones circulares* (§ XVIII), situaciones en las que las normas o actos jurídicos se refieren unos a otros de manera recíproca, creando un círculo lógico que impide la aplicación normal del derecho. Estas pueden ser *incompatibles* (cuando dos actos jurídicos se condicionan mutuamente de forma contradictoria, de modo que el cumplimiento de uno impide el del otro) o *idénticas* (cuando dos cláusulas se remiten la una a la otra sin añadir ningún contenido nuevo, formando un bucle lógico estéril). El segundo tipo de disposición perpleja es el *concurso perplejo* (§ XIX), en el cual, contrariamente a lo que ocurre en la disposición, no puede entenderse quién es el actor y quién el demandado; ni la cuestión es si el derecho corresponde a uno u otro, sino que, dado que corresponde a ambos, cuál de los dos debe ser preferido al otro en cuestiones de orden o de prioridad. Tal perplejidad surge al menos entre tres factores: A prevalece sobre B, B prevalece sobre C, según otro principio del mismo sistema, C prevalece sobre A, lo cual hace que toda la cuestión sea perpleja y circular. Leibniz quiso representar este concurso con la sugerente figura incluida en la portada de su obra:



71 No se trata, por tanto, de una «antinomia del testador», caracterizada por la oposición entre la disposición y la condición requerida. Vd. KALINOWSKI, *Les causes*, 101.

72 Ovid. *Met.* 3.115-126: *territus hoste nouo Cadmus capere arma parabat; / «ne cape» de populo quem terra creauerat unus / exclamat, «nec te ciuilibus insere bellis.» / Atque ita terri-*

unum comminus ense ferit, iaculo cadit eminus ipse: «Y así hiere cuerpo a cuerpo con rígida espada a uno de sus hermanos nacidos de la tierra; él mismo cae por un dardo lanzado de lejos»). Prosiguiendo con este mismo ejemplo, podría decirse que, al igual que los hermanos de Cadmo surgen de la tierra, el problema del orden del nacimiento surge del plano de los hechos para dar muerte, en el plano normativo, a la posibilidad de aplicación efectiva del testamento.

Leibniz se plantea cómo podría resolverse el caso si no se pudiera probar el orden de los nacimientos. La imposibilidad de prueba nos coloca, por sus efectos, en una situación análoga a la que supondría la inexistencia de esa naturaleza que garantiza que el orden de los nacimientos no sea incierto. Resulta paradójico, pero es así: aunque es indubitable que Arescusa ha cumplido la condición, los hijos se impiden mutuamente la libertad, como constata Leibniz.

Lo mismo ocurre en el texto de Ulpiano recogido en D. 1.5.16 (Ulp. 6 *disp.*), perteneciente también al género de las *disputationes*, que Leibniz trata de manera conjunta.

D. 1.5.16 (Ulp. 6 *disp.*): *Idem erit, si eadem Arescusa primo duo pepererat, postea geminos ediderat: dicendum est enim non posse dici utrumque ingenuum nasci, sed eum qui posterior nascitur. Quaestio ergo facti potius est, non iuris.*

El que ambos textos, tan relacionados en su contenido, pertenezcan a las dos únicas obras que nos han llegado de este género evidencia el diálogo, literario y diacrónico, que se produjo entre ambos juristas con respecto a un mismo problema de manera diferida en el tiempo⁷³. Los hechos varían ligeramente en los dos

genis rigido de fratribus unum / comminus ense / ferit; iaculo cadit eminus ipse. / Hunc quoque qui leto dederat non longius illo / uiuit et expirat modo quas acceperat auras; / exemploque pari furit omnis turba suoque / Marte cadunt subiti per mutua uulnera fratres. / Iamque brevis uitae spatium sortita iuuentus / sanguineam tepido plangebant pectore matrem / quinque superstitibus, quorum fuit unus Echion.

El relato adquiere también en Ovidio un valor simbólico, que excede los límites de la narración del ciclo tebano, pues la autodestrucción del linaje de Cadmo representa el daño autoinfligido a los lazos sociales y familiares romanos. Vd. TOLA, *Cadmo y los peligros de la mirada*, 225-232; *Alcances poéticos*, 54.

73 La relación entre ambos textos es controvertida. En su *Palingenesia*, Lenel recoge el texto de Trifonino (LENEL, *Palingenesia* II, 39), con la advertencia: «Haec suspicor iniecta ese, cum de retentione propter liberos ageretur, cf. Iulian. fr. 278», situada en una nota al pie que afecta al fragmento en su conjunto. Lenel percibe una contaminación temática, pero esta conjetura resulta metodológicamente discutible. El texto de Trifonino se desarrolla con notable coherencia lógica, claridad argumentativa y un estilo compatible con el pensamiento clásico. El jurista parte de un supuesto muy preciso (una esclava a la que se promete la libertad si da a luz a tres hijos) y plantea el problema de la determinación del *status libertatis* de los hijos en partos múltiples. A partir de la imposibilidad física del nacimiento simultá-

supuestos (en el texto de Ulpiano, Arescusa tiene primero dos hijos y luego unos gemelos. Debe llamarse aquí la atención también sobre los términos empleados para referirse a cada uno de ellos: *duos* para los dos hijos nacidos en partos independientes, y *geminos* para los gemelos). La identidad de la solución propuesta en ambos textos ha sido marcada por la mano del compilador justiniano con la expresión *idem erit* (se trata de un ejemplo de alteración del orden de las masas, ya que el fragmento de Trifonino pertenece a la papiniana mientras que el de

neo de dos niños, sostiene que el cumplimiento de la condición se verifica *incipiente partu*, lo que afecta la condición jurídica de los nacidos posteriormente. La analogía que introduce al final con otros supuestos de condiciones cumplidas en el momento del parto – incluso *per alium* – refuerza la *ratio decidendi* y es perfectamente coherente con el razonamiento anterior. No se observa, ni desde el punto de vista filológico ni desde el dogmático, ningún indicio que justifique suponer una interpolación. El fragmento no contiene rupturas de estilo, incongruencias técnicas ni vocabulario postclásico. Tampoco parece derivar directamente del pasaje de Juliano aducido por Lenel, que versa sobre un problema completamente distinto: la frustración deliberada del cumplimiento de una condición suspensiva. En cambio, el fragmento de Trifonino presupone que la condición ha sido cumplida sin interferencia. Por tanto, aunque la sospecha de Lenel es comprensible en el contexto de su escrupuloso método de reconstrucción, no parece fundada en este caso. El fragmento puede conservarse como auténtico y representativo del pensamiento de Trifonino. Por otra parte, en D. 1.5.16 (Ulp. 6 *disp.*) Lenel (*Palingenesia* II, 113) introduce el fragmento de Trifonino entre paréntesis justo antes del texto de Ulpiano, lo que sugiere que ambos fragmentos pudieron formar parte de un mismo desarrollo dogmático y literario en los *libri disputationum*. La disposición parentética no implica identidad de autoría, sino contigüidad conceptual y posiblemente textual, dado que ambos pasajes abordan la determinación del momento de cumplimiento de condición por parte de una *statuliber* y la repercusión de su adquisición de libertad para sus hijos en supuestos de parto múltiple. Esta conexión resulta coherente con la técnica compilatoria del *Digesto*, que frecuentemente descontextualiza fragmentos originalmente vinculados. Sin embargo, en este caso los compiladores hicieron lo contrario: colocaron los textos de Trifonino y de Ulpiano uno a continuación del otro, dado que entre ambos existe una clara ilación conceptual. No en vano, se trata de un ejemplo de alteración del orden de las masas según la teoría de Bluhme, ya que el fragmento de Trifonino pertenece a la papiniana mientras que el de Ulpiano integra la sabiniana. Los compiladores, que probablemente tuvieron a la vista y leyeron los dos *disputationum libri* en paralelo, quisieron transmitir ambos fragmentos unidos. Es importante notar que la colocación por parte de los compiladores del fragmento de Ulpiano a continuación del de Trifonino constituye ya de por sí una clave de interpretación para este, al favorecer una lectura armónica entre ambos. Esta continuidad en la interpretación viene marcada por la expresión *Idem erit*, al inicio de D. 1.5.16, fruto de la mano del compilador. No se trata de una mera partícula ilativa vacía, sino de un vínculo hermenéutico deliberado, que propone interpretar ambos fragmentos en el mismo sentido. Ese *Idem* se aplica, sin duda, al sentido que se les da a ambos. Fueron, por tanto, los compiladores quienes establecieron una relación semántica entre ellos. Ahora bien, ello no impide que otras interpretaciones, como la de Favre, sean posibles. Que Ulpiano conociera y tuviera en cuenta el texto de Trifonino es indubitable, pero esto no significa que no pudiera adoptar una posición diferente ante un problema similar.

Ulpiano integra la sabiniana)⁷⁴. El texto de Ulpiano incluye una afirmación que confirma que también en este caso es el orden natural de nacimiento de los niños lo que determina la solución del caso. Como afirma, *quaestio ergo facti potius est, non iuris* «se trata de una cuestión de hecho, no de derecho».

Podemos decir que solo se podría hablar de una cuestión de derecho si, hipotéticamente, la naturaleza consintiera que los hijos de partos múltiples nacieran a la vez, en un orden incierto, cosa que no ocurre, o si la imposibilidad de probar este orden nos colocara en una situación análoga. En este caso, el derecho no encontraría apoyo en la *natura* para poder resolver el problema y debería optar por un criterio exclusivamente jurídico para resolverlo. Caben dos opciones: o ninguno sería libre o todos lo serían (ya que no se puede decidir arbitrariamente quién sí y quién no). La opción de que, ante la falta de prueba del orden, ninguno pueda ser libre es en lo que desemboca la disposición perpleja, según Leibniz.

Aunque el filósofo no lo menciona, es posible establecer una clara analogía con el texto de Gai. 1.46, que afirma que «si en el testamento se diera la libertad de unos esclavos nombrándolos en círculo, como no se puede ver quiénes van primero, ninguno se hace libre, puesto que la ley *Fufia Caninia* anula lo que se hizo en fraude de ella»⁷⁵. Aquí, el texto presenta un supuesto parecido: la disposición del nombre de unos esclavos en círculo por parte del testador como argucia para que no se sepa el orden en que han sido manumitidos y poder eludir así los límites cuantitativos a las manumisiones establecidos por la ley (lo hace, debemos pensar, con la esperanza de que así todos serán libres). Pero en este caso, según Gayo, ninguno de los esclavos designados en círculo alcanzaría su libertad. Da dos razones para ello, introducidas ambas por *quia*: que no es posible conocer el orden de la manumisión y que se ha hecho en fraude de ley.

¿Sería posible que se hubiera optado por la solución contraria: que todos fueran libres? Leibniz indica otro texto en el que sí se determina la libertad de todos los esclavos:

C. 7.4.16: Idem A. Iuliano pp. *Si quis in suo testamento rogaverit suum heredem ex liberis ancillae suae quam nominaverit unum quem elegerit ad libertatem perduce-*

74 Para STAGL, *Der Tempel*, 137-138, los compiladores se esforzaron en crear con ambos textos una unidad de sentido. Las transposiciones (*Versetzungen*) de este tipo – señala – ponen de manifiesto su esfuerzo por hacer una ordenación compuesta de los textos allí donde esperaban obtener de la yuxtaposición un valor añadido, un incremento en la comprensión.

75 Gai. 1.46: *Nam etsi testamento scriptis in orbem servis libertas data sit, quia nullus ordo manumissionis invenitur, nulli liberi erunt, quia lex Fufia Caninia, quae in fraudem eius facta sint, rescindit. Sunt etiam specialia senatus consulta, quibus rescissa sunt ea, quae in fraudem eius legis excogitata sunt.*

re et, cum ancilla unum vel plures enixa est, heres neque dum superest in libertatem aliquem adduxerit vel, cum deliberat, quis ad libertatem producendus est, ab hac luce fuerit subtractus: dubitabatur ab antiquis, utrumne omnes an quidam aut nemo ex his ad libertatem perveniant. Sed veteris quidem iuris altercatio multa sibi super huiusmodi casibus resonavit. 1. Nos autem heredis malignitatem coercentes, si non voluntatem testatoris adimpleverit et mox, cum potuerit, non elegerit unum ex liberis ancillae et eum libertate donaverit, sancimus compelli non solum eum, sed etiam heredes vel successores eius omnes ancillae liberos in libertatem producere. 2. Neque enim hoc contrarium est sententiae testatoris: cum enim omnimodo quendam ex his liberum esse disposuit et non ad certum corpus, sed ad omnes respexit, si non paretur eius voluntati, sine dubio ex sententia testatoris omnes ad libertatem perveniunt. 3. Similemque esse definitionem censemus, et si non ab herede, sed a legatario vel fideicommissario testator rogaverit libertatem imponi. 4. Sic etenim iusto timore heredes vel legatarii vel fideicommissarii perterriti et voluntatem testatoris adimplere procurent et sibi non ex omnium libertate quendam adferri patiantur iacturam. Quod si reclamaverint, sibi tale dispendium imputent, non ex nostra lege, sed ex sua lugentes instantia. D. xv k. dec. Constantinopoli Lampadio et Oreste vv. cc. conss. (a. 530).

Los hechos del caso varían aquí ligeramente, pero el núcleo del problema es muy similar: afirma Justiniano que si un testador pidiese a su heredero que pusiese en libertad al hijo que él eligiera de entre los hijos de su esclava y, habiendo tenido la esclava uno o más hijos, él no hubiera puesto a ninguno en libertad o hubiera muerto mientras se hallaba todavía deliberando, se discutió entre los antiguos si alcanzarían la libertad todos, algunos o ninguno de ellos. El emperador interviene en esta discusión de los antiguos como un jurista más, para resolver que, en este supuesto, se habrá de conceder la libertad a todos los hijos de la esclava, a fin de reprimir así la malignidad del heredero, determinando que, al no haber mencionado el testador a ningún individuo concreto sino haberse referido a todos de manera genérica, todos llegan a la libertad en virtud de la disposición del testador. Aunque no se invoca explícitamente, se trata de la aplicación del principio *favor libertatis*.

9. Algunas consideraciones sociológicas

El texto de Trifonino nos ofrece el nombre propio de la mujer: Arescusa⁷⁶.

⁷⁶ Sobre él reflexiona AGUSTÍN, *Dialogos de medallas*, 235, afirmando «Acuerdome que hay una ley en los Digestos que comienza, *Arethusa si tres pepererit, liberam esse volo* no falta quien enmiende Arefcusa, porque dize q̄ Arethusa es nombre de vna Nympha o fuente, y no de esclava. A. Effe no es emendar, fino mudar y gaftar. q̄ inconueniente hai en que vno ponga el nombre de vna Nympha a fu esclava? Pues ponen nombres de dioses como Hermes y Zenon y Eros a muchos hombres».

Este nombre aparece en el Digesto en seis ocasiones⁷⁷, en todas ellas refiriéndose a una esclava. Igualmente, otra variante del nombre, Arethusa, aparece en otros cuatro textos, designando también a una esclava⁷⁸. ¿Significa esto que se trataba de un nombre reservado al género servil? ¿Podemos quizás asumir por ello que el nombre de Arescusa aparece en los textos de los juristas como nombre modelo típico para representar a una esclava, e inferir, por tanto, que se trata de un mero caso de laboratorio y que no hay detrás una historia humana real, al menos en un supuesto originario que pudiera haber dado lugar a una cascada de razonamientos sobre problemas análogos?

Fuera del Digesto, el nombre de Arescusa aparece también en varios documentos epigráficos como nombre típicamente esclavo⁷⁹, pero los hay también (aunque en menor medida) que atestiguan que también mujeres libres pudieron llevar este nombre⁸⁰. Lo importante no es tanto que el supuesto fuera o no un

77 D. 1.5.15 (Tryph. 10 *disp.*); D. 1.5.16 (Ulp. 6 *disp.*); D. 19.1.43 (Paul. 5 *quaest.*); D. 19.1.45.2 (Paul. 5 *quaest.*); D. 32.38.1 (Scaev. 19 *dig.*); D. 35.1.1.3 (Pomp. 3 *ad Q. Muc.*). Sobre los dos textos de Paulo, vd. NÖRR, *Römisches Recht*. Un estudio acerca de la esclavitud según los textos del Digesto en MORABITO, *Les réalités*. Entre otros nombres que se aplican de manera recurrente a esclavos, como Estico, Pánfilo, Eros o Dama, reconoce el de Arescusa (vd. 65, 136, 137, 139, 141).

78 D. 7.7.1 (Paul. 2 *ad ed.*); D. 36.2.25.1 (Pap. 18 *quaest.*); D. 40.7.3.16 (Ulp. 27 *ad Sab.*); D. 45.1.75.4 (Ulp. 22 *ad ed.*).

79 Algunos ejemplos en la península itálica: CIL VI 4653, 8171, 8912, 9050, 11182, 12211, 12317 (Areschusa), 13596, 13670, 15360, 19817, 20222, 21575, 21803, 27025, 37916, 38861; IX 161, 5254; X 2367, 2527; XI 1681, 1942, 3234; XIV 815. Arethusa: VI 11207, 18591, 20378; XIV 358. Vd. BRUCE, *Some Roman Slave-Names*, 46. En la *Collezione Gorga del Museo Nazionale Romano* hay una inscripción (Gorga I, 164, M. Fabius Spica, *tr. coh. III pr.* Sobre ella, vd. FRIGGERI, *Museo Nazionale Romano*, 164-166) que atestigua el vínculo entre M. Fabius Spica, tribuno de la cohorte III pretoriana (*tr. coh. III pr.*), y la liberta *Fabia Arescusa*, que probablemente fue manumitida por él. Vd. NUORLUOTO, *Latin Female Cognomina*, 52, n. 150. Por otra parte, en CIL VI 24316 = AE 2006, 173 se recoge una inscripción votiva romana (*D(is) M(anibus) / C(aius) Plotius Aug(ustae?) lib(ertus) Gemellus / et Flavia Arescusa se vivi / comparaver(unt) sibi et fil(iis) suis / libert(is) libertab(us)q(ue) posterisq(ue) / eorum*) dirigida a los manes de C. Plotius Gemelli y de Flavia Arescusa, identificada como su esposa. Se duda si Plotius Gemelli pudo ser un *servus principis* nombrado heredero (*heres*), lo que explicaría su acceso a patrimonio y manumisión imperial, o si, por el contrario, podría haber sido liberto de Pompeia Plotina, esposa de Trajano. La figura de Flavia Arescusa es también significativa, ya que su *nomen*, Flavia, podría sugerir que fue manumitida por parte de alguien relacionado con la familia imperial Flavia, aunque tal vez no directamente. Su inclusión junto a Gemellus como coadquiriente de la tumba y madre de hijos mencionados muestra una situación estable y formalizada de pareja. Sobre esta inscripción, vd. BUONGIORNO, *Social Status*, 81. En el ámbito hispano: CIL II 5905; II 2.5, 762; II 6328b. Vd. STRIANO, *Los antropónimos femeninos*, 65-81.

80 PIERNAVIEJA, *Denudator*, 359-379, no se muestra partidario de interpretar *Arescu* como abreviación de Arescusa en CIL II 6328 b, que recoge una inscripción en terracota de Alcolea

caso real en su origen, sino que muestra una situación que realmente podía darse: la posibilidad de que una mujer esclava obtuviera su libertad, pero tuviera que separarse de sus hijos, dejándolos como siervos de su antiguo *dominus*, lo que revela una consideración de la esclava, sobre todo, en tanto que «vientre productor» de esclavos⁸¹. Sabemos, no obstante, que la jurisprudencia primero y la legislación imperial después desarrollaron paulatinamente una cierta protección de la unidad de los vínculos familiares de las personas de condición servil⁸².

del Río (Sevilla), ya que no acepta la posibilidad de que una mujer pudiera ser la dueña de un gimnasio, por lo que prefiere relacionarlo con el antropónimo de origen africano *Vsarescu(s?)* o, preferentemente, con el nombre de alguna divinidad a la que el gimnasio estaba dedicado. El autor, sin embargo, admite (366 n. 42) que *Arescusa* es un nombre de mujer que también aparece en CIL II 5493, una inscripción antequerana que muestra la posibilidad de este antropónimo en un lugar geográficamente cercano. En otros lugares, aparte de las ya mencionadas del CIL, aparecen más ocurrencias. Así, en *Epigrafia Ostiense* encontramos dos *Arescusa*s. De la condición de liberta de una de ellas no cabe duda, según el texto de la inscripción (0223, Inv. 7051):

*C (aio) Cincio C (ai) l (iberto) Primo , / Cinciae
C (ai) et (mulieris) l (ibertae) Arescusa , / [...].*

Hay otra Gargilia *Arescusa* (0495, Inv. 7189, vd. 205), cuyo *status* no puede deducirse de la inscripción:

*D (is) M (anibus) Garg [ilia -] / Arescusa [- c .4/5 -] /
et L (uci -) Gar [gili -] / - - - - -*

Una interesante inscripción se encuentra en una terracota campana que se encuentra en el British Museum (1805.0703.337, https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1805-0703-337). En ella se lee claramente *Anniae Arescusa*, y el comentario que ilustra la pieza indica que se trata o bien del nombre de la artista o de la dueña del taller en la que se elaboró. ROHDEN - WINNEFELD, *Architektonische Roemische Tonreliefs*, 284 comentan otro bajorrelieve, también propiedad del British Museum (D 509 *Aphrodite on Hippocamp*), que proviene del mismo taller y lleva también el sello *Anniae Arescusa*.

La conclusión que puede extraerse de esta muestra de documentos epigráficos, sin perjuicio de otros que se pudieran aducir, es que, aunque no pueda descartarse sin más la posibilidad de que mujeres libres llevaran el nombre de *Arescusa*, casi todos los testimonios indubitables se refieren a esclavas o a libertas. Esto refuerza la idea de que el caso narrado por Trifonino, sin necesidad de corresponder a un caso real en cuanto a sus detalles, sí refleja una realidad existente en la sociedad romana.

81 El caso de *Arescusa* es ejemplo de cómo se promete la libertad a cambio de un número suficiente de hijos. Vd. MORABITO, *Les réalités*, 65 n. 200. Un análisis que menciona el caso de *Arescusa* como ejemplo de esta concepción instrumentalizada del cuerpo de la esclava en RUBIERA CANCELAS, *Ex ancilla natus*, 234-236.

82 En principio, el derecho no otorgaba ningún efecto jurídico al *contubernium*, pero de manera indirecta se reconoció su relevancia, por ejemplo, a efectos de impedimentos matrimoniales a causa de la *cognatio servilis*. Vd. D. 23.2.8 (Pomp. 5 *ad Sab.*). De forma paulatina, la jurisprudencia fue desarrollando una sensibilidad hacia la cuestión de la inseparabilidad de las familias esclavas, si bien el tratamiento no era uniforme: en un primer momento, la regla de

10. A modo de conclusión: un ejemplo para la formación del razonamiento jurídico

Se ha pretendido ofrecer una lectura detenida de D. 1.5.15 (Tryph. 10 *disp.*), reconstruyendo en la medida de lo posible su razonamiento a través del análisis de las diversas posibilidades abiertas por su literalidad. Este ejercicio de interpretación ha intentado mostrar que el texto, aunque escueto, conserva huellas significativas del itinerario mental recorrido por el jurista para llegar a él. De entre los múltiples enfoques posibles, hemos privilegiado el de las posibilidades lógicas y gramaticales del texto como vía de acceso a la argumentación jurídica compleja que operó en la mente del jurista y de la que el texto escrito es solo el resultado final.

la inseparabilidad se aplicaba sobre todo a las familias de esclavos vinculadas a las villas rurales, tanto por razones de eficacia en la reproducción de la fuerza servil como por su particular relación con el fundo. Por el contrario, los esclavos urbanos podían ser separados con mayor facilidad, como atestigua D. 33.7.20.3 (Scaev. 3 *resp.*). Un ejemplo significativo se encuentra en el comentario al edicto de los ediles sobre la acción redhibitoria: si se vendía una familia de esclavos en conjunto y uno de ellos presentaba un vicio oculto, cabía preguntarse si debía restituirse solo el esclavo defectuoso o toda la familia. Los juristas resolvieron que debía restituirse también lo accesorio, solución que recoge D. 21.1.3 (Afr. 6 *quaest.*), incluso si no estaba viciado, para que ninguna de las partes obtuviera más de lo que le habría correspondido sin la venta. Vd. D. 21.1.1.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*); D. 21.1.23.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*); D. 21.1.33.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Junto a esta razón de evitar un enriquecimiento injusto para una de las partes, destaca la razón de la ofensa a la piedad que aduce Ulpiano en D. 21.1.35 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Plerumque propter morbosam mancipia etiam non morbosam redhibentur, si separari non possint sine magno incommodo vel ad pietatis rationem offensam. Quid enim, si filio retento parentes redhibere maluerint vel contra? Quod et in fratribus et in personas contubernio sibi coniunctas observari oportet.* El impulso definitivo a esta protección vino de la constitución constantiniana recogida en CTh. 2.25.1 (= Brev. Alar. 2.25.1) Const. A. Gerulo rationali trium provinciarum, en la que podemos leer una referencia directa a los vínculos afectivos de los esclavos: *In Sardinia fundis patrimonialibus vel emphyteuticariis per diversos nunc dominos distributis, oportuit sic possessionum fieri divisiones, ut integra apud possessorem unumquemque servorum agnatio permaneret. Quis enim ferat, liberos a parentibus, a fratribus sorores, a viris coniuges segregari? Igitur qui dissociata in ius diversum mancipia traxerunt, in unum redigere eadem cogantur: ac si cui propter reintegrationem necessitudinum servi cesserunt, vicaria per eum, qui eosdem suscepit, mancipia reddantur. Et invigilandum, ne per provinciam aliqua posthac querela super divisis mancipiorum affectibus perseveret.*

Dat. III. kal. Mai. Proculo et Paulino cons. ORTU, *La tutela giuridica*, 229 llama la atención sobre la novedosa denominación utilizada por Constantino, *servorum agnatio*, que supone la extensión del modelo de familia del derecho civil a las uniones familiares serviles y el reconocimiento de su derecho a una estabilidad familiar (vd. EVANS GRUBBS, *Law and family*, 26). Acerca de la posible influencia de Lactancio en estas medidas constantinianas relativas a la esclavitud, me permito remitir a PALOMO PINEL, *Nec inmerito*, 329-333. También vd. AMARELLI, *Vetustas-Innovatio*, 122.

A lo largo del tiempo, el pasaje de Trifonino recibió interpretaciones divergentes, que reflejan tanto tensiones hermenéuticas internas al texto como las distintas formas en que la *natura* ha sido conceptualizada en la tradición jurídica romana. Una primera línea sostiene que solo el tercero de los trillizos ha nacido libre, en virtud de la secuencia biológica del parto y la imposibilidad natural del alumbramiento simultáneo. Esta interpretación fue la propia de los compiladores justinianos, quienes mostraron su inclinación por ella al colocar el fragmento de Ulpiano, cuyo sentido es mucho más claro, inmediatamente a continuación, en D. 1.5.16 (Ulp. 6 *disp.*), marcando la continuidad de soluciones con la expresión *idem erit*. Podemos considerarla una interpretación cualificada, no solo por el análisis filológico del texto, que apunta a ella como la más probable, sino por el conocimiento profundo que los compiladores tenían de la tradición jurídica romana. Otras fuentes bizantinas apoyan esta misma interpretación.

Una segunda posibilidad, representada por el humanismo de Favre, propone una interpretación flexible, que revisa el concepto de *partus* y el momento de cumplimiento de la condición, permitiendo así la inclusión de los trillizos como nacidos todos libres bajo una condición ya cumplida. Se trata de una interpretación creativa y originalísima. No obstante, para que el texto pueda admitirla es necesario, por una parte, restituirlo a su contexto palingenésico, separándolo de D. 1.5.16 (Ulp. 6 *disp.*), y por otra parte, sostener el carácter interpolado de gran parte del texto.

Por su parte, Leibniz, en clave racionalista, ve aquí un ejemplo de «disposición perpleja», susceptible de resolución lógica a través del análisis. Finalmente, autores contemporáneos como Mayer-Maly han problematizado la supuesta objetividad del razonamiento basado en la *Natur der Sache*, sugiriendo que dicho argumento encubre un juicio de valor ya tomado, si bien justamente el caso de Arescusa supondría una excepción a este principio.

Sin perjuicio de que la interpretación auténtica del jurista romano fuese solo una, cabe destacar la ambivalencia como dato central: el texto de Trifonino admite múltiples interpretaciones en sí mismo, y en ello reside también su valor hermenéutico. La tensión entre una lectura literal y una lectura funcional del pasaje no debe ser resuelta, sino conservada como índice de una racionalidad jurídica abierta a la complejidad y a una pluralidad de interpretaciones. En su periplo histórico, el fragmento ha sido objeto de lecturas diversas, condicionadas por los marcos teóricos, las sensibilidades metodológicas y las prioridades de cada época, poniendo de manifiesto cómo el sentido del texto varía, a los diversos ojos lectores, sin que el texto cambie. Esta multiplicidad hermenéutica obliga a una reflexión sobre el método: ni anacronismo ingenuo ni escepticismo radical, sino una aproximación crítica que sepa mantener la tensión entre fidelidad a las fuentes y ejercicio del

pensamiento crítico. De ahí que el análisis del fragmento no pueda limitarse a una lectura puramente dogmática, sino que exija una inmersión en las vicisitudes del objeto histórico: no solo las instituciones a las que alude, sino también el proceso de transmisión del texto, su lugar dentro del sistema, las posibles modificaciones sufridas, y los presupuestos culturales y jurídicos de la época.

Precisamente por su riqueza de contenido, el fragmento analizado se revela como un buen ejemplo de cómo el estudio del Derecho Romano no es ni solo un ejercicio filológico ni la mera adquisición de un repertorio de soluciones normativas, sino también una escuela de razonamiento jurídico⁸³. Ahora bien, este razonamiento solo puede desplegarse con sentido si se realiza desde el interior del texto, respetando su lógica interna y sus coordenadas históricas.

Desde esta perspectiva, el estudio del fragmento de Trifonino no solo enriquece nuestra comprensión de un problema concreto, sino que nos introduce, de forma privilegiada, en la experiencia jurídica romana: una experiencia en la que pensar el derecho significaba hacerlo con el caso, con el lenguaje y en el seno de una tradición de pensamiento. Podemos así no solo seguir paso a paso su reflexión, sino también participar de ella, actualizando en nosotros su proceso interno. Y es precisamente en esa lógica, exquisitamente técnica, donde se insinúa también – aunque a veces apenas lo advirtamos – un problema antropológico. Tras la cuestión de la libertad de Arescusa y sus hijos asoma la preocupación por la eficacia de las disposiciones, por la protección de los más vulnerables, por la justicia del caso concreto. Estudiar un texto como este no solo ejercita la lógica del jurista, sino que afina también su sensibilidad, entrenándolo en esa atención a lo humano, lo que constituye, sin duda, la dimensión más honda y necesaria de su oficio.

Bibliografía

AGUSTINUS A., *Dialogos de medallas, inscripciones y otras antigüedades*, Tarragona 1587.

AMARELLI F., *Vetustas-Innovatio. Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, Napoli 1978.

BABUSIAUX U., *Legal Writing and Legal Reasoning*, en *The Oxford Handbook of Roman Law and Society*, ed. by P.J. du Plessis, C. Ando and K. Tuori, Oxford 2016.

BENFELD J., *Una aproximación a la disertación De casibus perplexis de G. W. Leibniz como estrategia de solución al problema contemporáneo de los llamados «casos difíciles»*, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 37 (2015) 401-427.

83 MANTOVANI, *Il n'y a pas un droit romain*, 161.

- BLANCH NOUGUÉS J.M., *En torno a la definición de libertas (libertad) en Flor. 9 inst. D. 1.5.4 pr. (y l. 3.1): un ensayo exploratorio*, en *Hacia un Derecho Administrativo, Fiscal y Medioambiental Romano IV*, Volumen II: Derecho Fiscal y Miscelánea, ed. por A. Fernández de Buján, R. Escutia Romero y G.M. Gerez Kraemer, Madrid 2021, 411-440.
- BOYER C.B., *History of Analytic Geometry*, Dover 2004.
- BRAGUE, R., *La sabiduría del mundo*, Madrid 2008 (tr. esp. del original francés *La sagesse du monde*, Paris 1999).
- BRETONE M., *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Bari 1999.
- BRUCE F.F., *Some Roman Slave-Names*, en Proceedings of the Leeds Philosophical Society: Literary and Historical Section 5.I (1938) 44-6.
- BUONGIORNO P., *Social Status 'Without' Legal Difference. Historiography and Puzzling Legal Questions About Imperial Freedmen and Slaves*, en *The Position of Roman Slaves, Social Realities and Legal Differences*, ed. by M. Schermaier, Berlin-Boston 2023, 67-86.
- CHIAZZESE C., *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane. Parte generale*, AUPA 16 (1931 [1933]).
- CONNAN, F., *Commentariorum iuris civilis libri decem I* Apud Gulielmum Rovillium, Lugduni 1562.
- Epigrafia Ostiense dopo il CIL. 2000 iscrizioni funerarie*, a cura di M.L. Caldelli, M. Cébeillac-Gervasoni, N. Laubry, I. Manzini, R. Marchesini, F. Marini Recchia, F. Zevi, Venezia 2018.
- FAVRE A., *Coniecturarum iuris civilis, Libri XIX et XX*, Lugduni 1605.
- FRIGGERI R., *Museo Nazionale Romano. La collezione Gorga*, Roma 1999, 164-166.
- GARDNER J.F., *Women in Roman Law and Society*, Bloomington-Indianapolis 1986.
- GIARO T., *L'expérience de l'absurde chez les juristes romains*, en *Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zaborcka*, a cura di Z. Benincasa e J. Urbanik, Varsavia 2016.
- GIOMARO A.M. - BRANCATO C., *Percorsi guidati e metodologia di analisi giuridica*, Fano 2005.
- GOTHOFREDUS D., *Corpus Iuris Civilis: quo ius universum Iustinianum comprehenditur, Pandectis, Institutionibus, Codice, et Novellis; cum notis integris Dionysii Gothofredi I.C.*, Lugduni 1650.
- HADOT, P., *The Veil of Isis*, Cambridge-London 2008 (tr. eng. del original francés *Le Voile d'Isis: essai sur l'histoire de l'idée de Nature*, Paris, 2004).
- HOPKINS K., *Conquerors and Slaves: Sociological Studies in Roman History I*, Cambridge-New York 1978.
- HORAK F., *Rationes decidendi. Entscheidungsbegründungen bei älteren römischen Juristen bis Labeo I*, Aalen 1969.

HUG A., *Fertility, Ideology, and the Cultural Politics of Reproduction at Rome*, Leiden-Boston 2023.

HUSCHKE E., *Weitere Beiträge zur Pandektenkritik*, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (1888) 331-365.

KALINOWSKI G., *Les causes de certaines antinomies juridiques: Réflexions inspirées par la lecture de Leibniz*, en *Logique et Analyse*, Nouvelle Série 21.81 (1978) 89-110.

KASER M., *En torno al método de los juristas romanos*, trad. de Joan Miquel, Valladolid 1964.

LEIBNIZ G.W., *Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae, ex artis didacticae principiis in parte generali prae-praemissis, experientiaeque luce*, Frankfurt 1667.

LEIBNIZ G.W., *Disputatio inauguralis de casibus perplexis in iure*, en *Leibniz, Logico-Philosophical Puzzles in the Law*, ed. by A. Artosi, B. Pieri and G. Sartor, New York 2013.

LEIBNIZ G.W., *Des cas perplexes en droit (De casibus perplexis in iure)*, Introduction, traduction et notes par Pol Boucher, Paris 2009.

LEIBNIZ G.W., *Disertación sobre casos perplejos en derecho (Dissertatio de casibus perplexis in iure)*. Introducción, traducción y notas de Rafael Martínez Tapia, Madrid 2015.

Leibniz, Logico-Philosophical Puzzles in the Law, ed. by A. Artosi, B. Pieri and G. Sartor, New York 2013.

LEVY E., RABEL E., *Index Interpolationum* I.1, Weimar 1929.

LOVATO A., *Studi sulle Disputationes di Ulpiano*, Bari 2003.

LOVATO A., *Quando la disputatio si fa genere letterario: la testimonianza di Ulpiano*, in *Ius controversum e processo fra tarda Repubblica ed età dei Severi* a cura di V. Marotta ed E. Stolfi, Roma 2012, 253-285.

MANTOVANI D., *Legum multitudo e diritto privato. Revisione critica della tesi di Giovanni Rotondi*, in *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana. Collegio di diritto romano 2010 Cedant*, Pavia 2012, 707-767 (= *Legum multitudo. Die Bedeutung der Gesetze im römischen Privatrecht*, übersetzt von U. Babusiaux, Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen 78, Berlin 2018 = *Legum multitudo. La presencia de las leyes públicas en el derecho privado romano*, trad. de C. Palomo Pinel, Valencia 2022).

MANTOVANI D., *Giuristi romani e storia dell'economia antica. Elementi per una dialettica*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica*, a cura di C. Buzzacchi e I. Fargnoli, Milano 2021.

MANTOVANI D., *Les juristes écrivains de la Rome Antique*, Paris 2018 (edición italiana con traducción del autor y modificaciones: *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica*, Bari 2024).

MANTOVANI D., *De la tradition a la transition? Nature, culture et juristes romains*, en *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, ed. par M.C. D'Ercole, S. D'Intino et F. Gherchanoc, Paris 2025.

MANTOVANI D., *Il n'y a pas un droit romain, mais plusieurs*, *Revue de droit d'Assas* 29 (2025) 158-162.

MARTÍNEZ TAPIA R., *Leibniz y su De Casibus Perplexis: un ensayo sobre la aplicación del derecho*, en *Horizontes de la filosofía del derecho: homenaje a Luis García San Miguel*, ed. par V. Zapatero Gómez 2 (2002) 219-236.

MAYER-MALY T., *Romanistisches über die Stellung der Natur der Sache zwischen Sein und Sollen*, in *Studi Volterra* 2, Milano 1971.

MOMMSEN TH., *Corpus Iuris Civilis. Digestorum*, ed. maior, Berolini 1870.

MORABITO, M., *Les réalités de l'esclavage d'après le 'Digeste'*, Paris 1981.

NÖRR D., *Römisches Recht: Geschichte und Geschichten. Der Fall Arescusa et alii (Dig. 19.1.43 sq)*, *Vorgetragen in der Sitzung vom 3. Mai 2002*, München 2005.

NUORLUOTO T., *Latin Female Cognomina. A Study on the Personal Names of Roman Women*, *Commentationes Humanarum Litterarum* 146, Vaasa 2023.

ORTU. R., *La tutela giuridica della servorum agnatio nei secoli III-IV d.C.*, *Archivio storico e giuridico sardo di Sassari* 34.2 (2019) 205-234.

PALOMO PINEL C., *Nec inmerito paterfamilias dicitur: El paterfamilias en el pensamiento de Lactancio*, Madrid 2017.

PELLICER A., *Natura, étude sémantique et historique du mot latin*, Paris 1966.

PIERNAVIEJA P., «*Denudator gimanasi u.s. Arescu*», *Gerión. Revista de Historia Antigua* 6 (1988) 359-379.

QUÉZEL-AMBRUNAZ CH., *L'œuvre d'Antoine Favre, entre humanisme et rationalisme*, *Jurisprudence. Revue critique* 1 (2010) 339-350.

RAMIS BARCELÓ R., rec. de G.W. Leibniz: *Des cas perplexes en droit (De Casibus Perplexis in Jure)*, Introduction, traduction et notes par P. Boucher, Paris 2009, *Cuadernos Electrónicos De Filosofía Del Derecho* 20 (2010) 151-153, <https://doi.org/10.7203/CEFD.20.216>.

ROHDEN H. - WINNEFELD H., *Architektonische Roemische Tonreliefs der Kaiserzeit*, Berlin 1911.

RUBIERA CANCELAS C., *Ex ancilla natus: esclavitud femenina y reproducción biológica*, *Asparkia: Investigación Feminista* 25 (2014) 232-237.

SAMUEL A.E., *The Role of Paramone Clauses in Ancient Documents*, *Journal of Juristic Papyrology* 15 (1965) 221-311.

SANTOS ROJO C., *La autoventa en el Derecho romano y su recepción en los Fueros de Valencia*, en *Fundamentos romanísticos del derecho contemporáneo VII*, León 1997.

- SITZIA F., *Le "Ropai". Un prontuario bizantino di diritto romano*, Testi e studi per il diritto e la cultura giuridica, Serie greca, 10 (2003).
- SIXTO M., *Claudio Trifonino*, en *Juristas universales*, dir. par R. Domingo Oslé, Madrid 2004, 122-124.
- STAGL J.F., *Der Tempel der Gerechtigkeit: Zur Morphologie und Hermeneutik der Pandekten – Warschauer Schriften zum römischen Recht und zur europäischen Rechtstradition I*, Leiden-Boston 2023.
- STAGL J. F., *Favor libertatis: Slaveholders as Freedom Fighters*, en *The Position of Roman Slaves: Social Realities and Legal Differences*, ed. by M. Schermaier, Berlin-Boston 2023, 203-236.
- STOLFI E., *I «libri disputationum» di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi romani*, Rivista di Diritto Romano III.2003, 323-336.
- STRIANO A., *Los antropónimos femeninos latinos de origen griego de la Península Ibérica*, Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica LXXXI.1 (2013) 65-81.
- TOLA E., *Alcances poéticos y culturales de una tipología mítica ovidiana*, Auster 23 (2018) 47-57. <https://doi.org/10.24215/23468890e045>
- TOLA E., *Cadmo y los peligros de la mirada en Ovidio, Metamorfosis III*, Circe de clásicos y modernos 11.1 (2007) 225-232.
- TUCKER C.W., *Women in the Manumission Inscriptions at Delphi*, Transactions of the American Philological Association (TAPhA) 112 (1982).
- VIEHWEG T., *Tópica y Jurisprudencia*, trad. de L. Díez-Picazo, Madrid 1964.
- WATSON A., *Ancient Law and Modern Understanding. At the Edges*, Athens-London 1998.
- ZACHARIAE VON LINGENTHAL K.E., *Ancedota legalia*, Leipzig 1850.

RADICALMENTE DIVERSO. SUGGERZIONI TRA BOTANICA E DIRITTO*

PAOLA PASQUINO

Università di Cassino e del Lazio meridionale

ABSTRACT: The aim of the contribution is to investigate *natura* as the substratum of legal rules and it is pursued by looking at the story of the so-called *implantatio*. Starting from the principle *superficies solo cedit*, we proceed backwards to identify its foundation in the case of a tree planted on someone else's soil: as the result of a certain philosophically oriented conception of nature, *coalescere* (the interpenetration of the roots into the soil) emerges in its centrality. This element is then also observed with reference to other contexts, where however it shows a different value.

KEYWORDS: *Implantatio*, *coalescere*, stoic physics.

FONTI: Gai. 2.74; D. 6.1.5.3 (Ulp. 16 *ad ed.*); D. 39.2.9.2 (Ulp. 53 *ad ed.*); D. 41.1.26.1 (Paul. 14 *ad Sab.*); D. 6.1.23.5 (Paul. 21 *ad ed.*); SVF II 1013; D. 47.7.3 (Ulp. 42 *ad Sab.*).

1. *Iure naturali nostrum fit*

Il pericolo di caduta nell'«abisso» che si spalanca nel pronunciare il termine 'natura', parola «polisemica come nessun'altra»¹, è stato con maestria ridimensionato dagli organizzatori della *Lake Como Roman Law School* attraverso l'indicazione dei cinque filoni in cui poter inserire la ricerca ispirata alla '*Natura*' nelle fonti giuridiche romane. Ciononostante, data la sdruciolevolezza del terreno in cui ci si muove, permane il rischio di qualche inciampo, soprattutto nei punti in cui il sentiero da seguire nell'indagine orientata al sostantivo si interseca con quello tracciato nel solco del corrispondente aggettivo.

* Il contributo riproduce il testo della relazione tenuta il giorno 27 aprile 2023 presso Villa del Grumello, in occasione della Lake Como Roman Law School of Advanced Studies, i cui organizzatori desidero qui sentitamente ringraziare ancora una volta. Il testo è stato corredato di un apparato essenziale di note, ove si è ritenuto altresì di limitare le indicazioni bibliografiche, anche al fine di conservare il tono discorsivo dell'intervento.

1 Le citazioni sono tratte da BRETONE, *Labeone*, 249 e 269; analoga avvertenza in MANTELLO, *Natura*, 208.

Una siffatta sensazione di instabilità si avverte ad esempio nella lettura dei paragrafi delle *Institutiones* gaiane dedicati agli acquisti del *dominium*, lì dove i continui riferimenti al *ius naturale*, alternati con quelli alla *naturalis ratio*², vanno a toccare ipotesi concernenti la natura quale condizione fisica del mondo e degli esseri che lo abitano.

Durante questa lettura ci si imbatte anche nella cd. *implantatio* (Gai. 2.74); da un lato, connessa su di una linea di continuità (*multoque magis*) a ciò che il giureconsulto aveva esposto a proposito della cd. *inaedificatio* (Gai. 2.73) e, dall'altro lato, assunta quale parametro di riferimento (*idem*) per la successiva ipotesi della cd. *satio*:

73. *Praeterea id, quod in solo nostro ab aliquo aedificatum est, quamvis ille suo nomine aedificaverit, iure naturali nostrum fit, quia superficies solo cedit.* 74. *Multoque magis id accidit et in planta, quam quis in solo nostro posuerit, si modo radicibus terram complexa fuerit.* 75. *Idem contingit et in frumento, quod in solo nostro ab aliquo satum fuerit.*

Pur nell'ambito di una complessiva trattazione che procede in base a un approccio squisitamente casistico³, il giurista trova quindi un trait d'union tra questi tre casi di incorporazione di una *res* a un fondo altrui, trasfondendo il riferimento al *ius naturale* in una motivazione che poggia sullo specifico principio⁴ *superficies solo cedit*. Ma le modalità in cui si realizza questa incorporazione – a prescindere dall'intervento umano – sono ovviamente assai diverse; e, se nella *inaedificatio* la natura può forse estrinsecarsi sotto forma di leggi della fisica (nel senso che una costruzione, per restare in piedi, necessita di fondamenta), per la *implantatio* e la *satio* la natura esplica con maggiore prepotenza la sua forza. In particolare, l'effetto acquisitivo viene ricondotto da Gaio, per il primo caso, alla condizione che la *planta* si sia abbarbicata al terreno con le sue

2 A giudizio di WALDSTEIN, *Equità*, 305, l'uso intercambiabile dei due concetti da parte di Gaio dal § 65 in poi «mostra che per lui erano evidentemente equivalenti»; secondo lo studioso, inoltre, «concetti [...] per Gaio [...] scambiabili» (314) erano anche *ius naturale* e *ius gentium*: a tale ultimo riguardo, MAININO, *Le matrici retoriche*, 6-8, discorre di una «sovrapposizione concettuale».

3 Sulla mancanza di una disciplina organica dell'accessione quale modo di acquisto della proprietà abbiamo già avuto modo di soffermarci in un precedente lavoro (PASQUINO, *Rimedi*, 2 n. 2), cui sia consentito rinviare anche per la letteratura più risalente.

4 CALORE, *Superficies*, 113, e bibl. in n. 1; 130, ove, sulla scia di Biondi, la studiosa afferma che per i giuristi romani «la regola *superficies solo cedit* ha il proprio fondamento nella natura», traduce in termini giuridici «quanto avveniva nella realtà fisica tra il suolo e la *superficies* che su questo insisteva». Per una disamina di questi paragrafi del manuale di Gaio, vd. anche MONTEVERDI, «*Tabula picta*», 119-122, ove lett.

radici⁵ e, per il secondo caso, al dato – desumibile indirettamente – che quanto seminato sia germogliato, sia divenuto *frumentum*⁶.

Si tratta, come noto, di argomenti ampiamente indagati in letteratura; tuttavia, vorremmo indugiare sulla vicenda della cd. *implantatio*, per verificare se e in che termini le caratteristiche naturali di quel bene particolarissimo che è l'*arbor* (soprattutto, la sua necessaria compenetrazione al suolo) possano aver influito sulla formulazione del menzionato principio *superficies solo cedit* e sull'elaborazione di soluzioni giurisprudenziali in ordine a problematiche in cui tale bene assumeva precipuo rilievo.

2. D. 6.1.5.3 (Ulp. 16 *ad ed.*)

I primi suggerimenti provengono da alcuni testi che si pongono idealmente nel medesimo ambito tematico che abbiamo estratto dal manuale di Gaio.

Degno di attenzione per il profilo che ci interessa appare innanzitutto un frammento da cui si evincono importanti considerazioni in materia di acquisto della proprietà in seguito alla incorporazione di un albero a un fondo altrui:

D. 6.1.5.3 (Ulp. 16 *ad ed.*): *De arbore, quae in alienum agrum translata coaluit et radices immisit, Varus et Nerva utilem in rem actionem dabant: nam si nondum coaluit, mea esse non desinet.*

L'andamento del passo rivela qualche ostacolo nella parte iniziale, rispetto a cui si possono avanzare dubbi di un infelice accorciamento da parte dei compilatori; la conclusione, invece, appare lineare – sebbene introdotta da un '*nam*' a prima vista sospetto – ed esprime *a contrario* il criterio enunciato in Gai. 2.74, ovvero sia che il *dominus* dell'albero non perde il proprio diritto sull'albero medesimo finché questo non abbia allignato nel fondo altrui.

Il brano può essere letto in base a tre diversi livelli temporali: per quanto riguarda il momento più recente, quello compilatorio del *Corpus iuris civilis*, possiamo notare che il passo è stato inserito nel titolo 6.1 dei *Digesta*, rubricato *De rei vindicatione*. Il punto di osservazione dei Giustinianeî è dunque quello processuale: si tratta sì del diritto di proprietà, ma considerato sul piano dinamico (inteso anche nel senso etimologico) della tutela.

5 Un'efficace immagine del significato del verbo '*complector*' viene a nostro giudizio offerta da un passaggio del *Cato maior De Senectute* (15.52): Cicerone descrive la vite come una pianta che, per reggersi, deve intrecciarsi con i suoi viticci a tutto ciò che trova: *Vitis quidem, quae natura caduca est et, nisi fulta est, fertur ad terram, eadem, ut se erigat clavicularis suis quasi manibus quicquid est nacta, complectitur.*

6 La tematica risulta maggiormente articolata nel secondo libro delle *Res cottidianae*: cfr. D. 41.1.7.10-13 e D. 41.1.9 (= LENEL *Palingenesia* I, 255 [Gai. 491]). Cfr. I. 2.1.29-32.

In particolare, le problematiche affrontate nei frammenti di apertura di questo titolo concernono le *res* quale possibile oggetto di *rei vindicatio*; e il nostro è preceduto da una concatenazione di testi⁷, che passa – nell’alternarsi di escerti dal libro 16 *ad edictum* di Ulpiano e dal libro 21 *ad edictum* di Paolo⁸ – dalla rivendica del gregge (esempio di corpo *quod ex distantibus constat*) alla rivendica degli *armamenta navis* (siamo qui in presenza di cose semplici *inter se coherentes*, che danno vita a un corpo composto), sino alla rivendica di *quod eiusdem naturae est* che venga *confusum atque commixtum*.

Nel passo immediatamente precedente al nostro, appunto di Paolo, vengono infatti indicati i rimedi processuali a favore del proprietario di una certa quantità di argento che sia stata oggetto di *confusio* da parte di altri; mentre il brano successivo (D. 6.1.6), proseguendo nell’alternanza, è ancora tratto dal commentario editale di Paolo (dal libro sesto, però)⁹ e concerne le modalità di individuazione della *res* rivendicata¹⁰.

È, questo, un inquadramento che, di primo acchito, consente di riconoscere quale fulcro di D. 6.1.5.3 proprio l’*actio in rem utilis*, intorno a cui viene impostato – almeno nella versione restituitaci – il ragionamento sul ‘*meum esse*’.

Passiamo al secondo livello interpretativo: il libro sedicesimo dell’*ad edictum* di Ulpiano, la rubrica è quella *de rei vindicatione*. Lenel reputa di separare in due parti il lungo frammento in cui il nostro passo risulta inserito nei *Digesta* (6.1.5): il *principium* e i primi tre paragrafi vengono congiunti al § 2 di D. 6.1.3 (Ulp. 549)¹¹; gli ultimi due paragrafi, il 4 e il 5, costituiscono poi un frammento a sé (Ulp. 550), in tema di individuazione del bene oggetto di *rei vindicatio*.

7 MANTOVANI, *Digesto*, 41, rileva, con riferimento ai commentari *ad Sabinum* e *ad edictum*, che «al di là della caratteristica alternanza degli estratti di differenti autori, lo stretto loro coordinamento è la norma».

8 Sotto una cui rubrica *De rei vindicatione* Lenel li colloca: LENEL, *Palingenesia* I, 1004-1008 (Paul. 328, ove D. 6.1.2 costituisce un intermezzo all’interno di un lungo frammento contenuto in D. 6.1.23 [tra il § 5 e il § 6], su cui torneremo nel testo; e Paul. 329); LENEL, *Palingenesia* II, 508-509 (Ulp. 546-549).

9 LENEL, *Palingenesia* I, 976 (Paul. 152) lo pone sotto la rubrica *De vadimoniis*.

10 Dal frammento successivo (D. 6.1.7 [Paul. 11 *ad ed.*]), l’attenzione si sposta sul valore della *possessio* ai fini della legittimazione passiva alla *rei vindicatio*.

11 LENEL, *Palingenesia* II, 509 (Ulp. 549): *Pomponius scribit, si quid quod eiusdem naturae est ita confusum est atque commixtum, ut deduci et separari non possint, non totum sed pro parte esse vindicandum. ut puta meum et tuum argentum in massam redactum est: erit nobis commune, et unusquisque pro rata ponderis quod in massa habemus vindicabimus, etsi incertum sit, quantum quisque ponderis in massa habet. Idem Pomponius scribit: si frumentum duorum non voluntate eorum confusum sit, competit singulis in rem actio in id, in quantum paret in illo acervo suum cuiusque esse: quod si voluntate eorum commixta sunt, tunc communicata videbuntur et erit*

Così ricomposto, lo stralcio del commentario ulpiano si presta a un'ideale suddivisione interna: viene riferito il parere di Pomponio sulla cd. confusione – ma sempre in ottica processuale – con specifico riguardo all'argento, al frumento, al *mulsum*, all'unione di piombo con argento e di rame con oro (per distinguere tra unione reversibile e unione irreversibile); poi, viene ricordato il parere dello stesso giurista circa la fecondazione di una cavalla da parte di un cavallo altrui; infine, viene affrontato il tema della *implantatio*: è il nostro testo.

Giungiamo così al terzo e ultimo livello, ove ci muoviamo sulle tracce dei due giuristi di cui è riportata l'opinione: Alfeno Varo e Cocceio Nerva. Senza soffermarsi sulla loro biografia, basterà qui ricordare che si tratta di due giuristi che vissero a distanza di pochi decenni l'uno dall'altro: Alfeno fu *consul suffectus* nel 39 a.C. e Nerva *pater*, console nel 21 o 22 d.C.

Di quest'ultimo, pur molto citato dai posteri su differenti questioni, non conosciamo i titoli delle opere. Quella di cui al testo in esame è la prima menzione che si incontra nei *Digesta*; e che tale giurista si sia interessato di tali tematiche lo possiamo intuire da un celebre brano delle *Res cottidianae* (in D. 41.1, *De adquirendo rerum dominio*), ove viene ricordato il principio cardine della scuola proculiana in ordine alla specificazione, ossia che la proprietà spetta a colui che abbia trasformato la materia:

D. 41.1.7.7 (Gai 2 *rer. cott. sive aur.*): *Cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit, Nerva et Proculus putant hunc dominum esse qui fecerit, quia quod factum est, antea nullius fuerat. Sabinus et Cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut qui materiae dominus fuerit, idem eius quoque, quod ex eadem materia factum sit, dominus esset, quia sine materia nulla species effici possit [...]*

All'opinione di Nerva e Proculo viene subito dopo contrapposta quella divergente di Sabino e Cassio, secondo i quali – il rilievo è per noi significativo – maggiormente conforme alla *naturalis ratio* era il riconoscimento della

communi dividundo actio. Idem scribit, si ex melle meo, vino tuo factum sit mulsum, quosdam existimasse id quoque communicari: sed puto verius, ut et ipse significat, eius potius esse qui fecit, quoniam suam speciem pristinam non continet. Sed si plumbum cum argento mixtum sit, quia deduci possit, nec communicabitur nec communi dividundo agetur, quia separari potest: agetur autem in rem actio. Sed si deduci, inquit, non possit, ut puta si aes et aurum mixtum fuerit, pro parte esse vindicandum: nec quaquam erit dicendum, quod in mulso dictum est, quia utraque materia etsi confusa manet tamen. Idem scribit, si equam meam equus tuus praegnatem fecerit, non esse tuum, sed meum, quod natum est. De arbore, quae in alienum agrum translata coaluit et radices immisit, Varus et Nerva utilem in rem actionem dabant: nam si nondum coaluit, mea esse non desinet.

proprietà in capo al *dominus materiae*¹². Il brano prosegue infine con l'enunciazione della celebre '*media sententia*'.

I Compilatori consentono quindi di dare un nome agli *alii*, ai *diversae scholae auctores* che, nelle *Institutiones*, allorquando si occupa della cd. specificazione (Gai. 2.79)¹³, Gaio menziona genericamente per esprimere la dottrina antitetica a quella professata sul punto da Sabino e Cassio.

Dell'altro giureconsulto, Alfeno Varo, ci è conservato un maggior numero di frammenti, estratti da una sua opera di *digesta*, variamente epitomata: del passo ulpiano in D. 6.1.5.3, però, non si può individuare l'esatta provenienza, tanto che esso viene inserito nella palingenesi leneliana in chiusura della sezione dedicata ad Alfeno, ove sono raccolti i brani in cui viene citato tale giureconsulto senza ulteriori indicazioni¹⁴.

Orbene, ad Alfeno Varo e Nerva è ricondotta la concessione di un rimedio processuale¹⁵ per l'ipotesi della unione di un albero che *coaluit et radices immisit*; un rimedio pensato verisimilmente per controbilanciare un effetto realizzatosi proprio in virtù dell'attecchimento. E che tale effetto sia l'acquisto del *dominium* sull'*arbor* a favore del proprietario del suolo si deduce, con un piccolo sforzo esegetico, attraverso un confronto speculare con la chiusa del passo, ove – come abbiamo avuto modo di leggere – il permanere della proprietà sull'albero è correlato al mancato verificarsi dell'incorporazione (*nam si nondum coaluit, mea esse non desinet*).

Il nostro frammento va a questo punto combinato con un altro escerto ulpiano – del libro 53 *ad edictum*, inserito nel titolo 39.2 dei *Digesta* giustiniane (siamo quindi in tema di *damnum infectum*) –, in cui *Alfenus laudatur non indicato libro*¹⁶:

12 WALDSTEIN, *Equità*, 306, opina che «il caso della specificazione può esemplificare come sulla base della *naturalis ratio* possano [...] essere trovate varie soluzioni», poiché anche i Proculiani hanno dalla loro parte argomenti razionali; vd. anche 320. La validità di entrambe le posizioni si riscontra nell'alternanza del loro accoglimento all'interno del codice civile italiano: mentre quello del 1865 sceglieva la teoria dei Sabiniani, quello del 1942 codifica la teoria dei Proculiani: DI MARZO, *Le basi romanistiche*, 171.

13 Gai. 2.79: [...] *quidam materiam et substantiam spectandam esse putant, id est, ut cuius materia sit, illius et res, quae facta sit, videatur esse, idque maxime placuit Sabino et Cassio; alii vero eius rem esse putant, qui fecerit, idque maxime diversae scholae auctoribus visum est* [...].

14 LENEL, *Palingenesia* I, 53 (Alf. 75).

15 Circa la funzione dell'*actio in rem utilis* menzionata nel frammento sembra esserci relativa concordia di opinioni in letteratura: essa doveva servire a far conseguire in via utile all'*ex dominus* dell'albero un indennizzo per il bene perduto (con buona ragione in possesso del proprietario del fondo). Ma sulla formula e sulla natura di tale azione, le ipotesi divergono: sia consentito un rinvio a PASQUINO, *Rimedi*, 64-96.

16 LENEL *Palingenesia* I, 53-54, il quale (53 n. 2 [Alf. 84]) rileva il collegamento tra i due passi.

D. 39.2.9.2 (Ulp. 53 ad ed.): *Alfenus quoque scribit, si ex fundo tuo crusta lapsa sit in meum fundum eamque petas, dandum in te iudicium de damno iam facto, idque Labeo probat: nam arbitrio iudicis, apud quem res prolapsae petentur, damnum, quod ante sensi, non contineri, nec aliter dandam actionem, quam ut omnia tollantur, quae sunt prolapsa. Ita demum autem crustam vindicari posse idem Alfenus ait, si non coaluerit nec unitatem cum terra mea fecerit. Nec arbor potest vindicari a te, quae translata in agrum meum cum terra mea coaluit. Sed nec ego potero tecum agere ius tibi non esse ita crustam habere, si iam cum terra mea coaluit, quia mea facta est.*

L'ipotesi qui contemplata è quella del distacco, da un fondo superiore, di una porzione di terreno che scivola su di un fondo inferiore (cd. *crusta lapsa*). Nella parte iniziale del testo si affrontano le questioni relative agli strumenti a disposizione del *dominus* che si è ritrovato il proprio fondo invaso dalla zolla altrui, strumenti volti sia a fargli ottenere il risarcimento dell'eventuale danno prodottosi sia a costringere il proprietario della *crusta* a portare via tutto quel che è caduto: se il *iudicium de damno iam facto*, accordato da Alfeno e approvato da Labeone, sia un *iudicium contrarium*, opponibile in via riconvenzionale, oppure un'azione decretale o ancora un'*actio ex stipulatu* (nascente dalla *cautio* pretoria imposta all'attore proprietario della *crusta* pena la *denegatio* della rivendica) non è domanda cui si può rispondere in tale sede¹⁷. Quel che risulta maggiormente funzionale al nostro ragionamento è invece il seguito del passo, ove, richiamando ancora una volta Alfeno, si afferma che la *vindicatio* della *crusta* è possibile a condizione che essa non si sia saldata né abbia creato unità con la terra altrui; e, quasi a rafforzare quanto appena espresso, si aggiunge il caso dell'albero portato su di un fondo altrui (*translata in agrum meum*), che non potrà più essere rivendicato dal momento in cui, appunto, abbia attecchito al suolo (*cum terra mea coaluit*).

Del resto, con ancora maggiore pregnanza questo parametro viene adottato con riguardo al caso affine della cd. *avulsio*, almeno per ciò che risulta dalla compilazione giustinianea: nel frammento su richiamato (D. 41.1.7 [Gai 2 rer. cott. sive aur.]), al § 2¹⁸ – riprodotto anche in I. 2.1.21¹⁹ – viene asserito, quale

17 Puntuale analisi in MARRONE, *Danno temuto*, 192-194.

18 D. 41.1.7.2 (Gai 2 rer. cott. sive aur.): *Quod si vis fluminis partem aliquam ex tuo praedio detraxerit et meo praedio attulerit, palam est eam tuam permanere. Plane si longiore tempore fundo meo haeserit arboresque, quas secum traxerit, in meum fundum radices egerint, ex eo tempore videtur meo fundo adquisita esse.* Sull'importanza del tempo al riguardo, cfr. pure D. 43.24.22 pr. (Venul. 2 interd.).

19 Un'ipotesi circa le ragioni delle differenze sul punto tra *Institutiones* e *Res cottidianae* viene formulata da FORLANI, *Alcune riflessioni*, 401-405.

opinione consolidata (*plane [...] videtur*), che l'unione della zolla e l'allignamento degli alberi eventualmente trascinati con essa determinano l'acquisizione della zolla medesima al fondo altrui.

Si intravede insomma in filigrana il vero nucleo della vicenda dominicale nei casi di unione di una *arbor* a un suolo altrui: il radicamento dell'albero alla terra su cui insiste fornisce uno spunto essenziale nell'elaborazione del principio *superficies solo cedit*. Esso assurge a parametro indefettibile e costante, a mo' di contraltare della estrema mutevolezza e della eterogeneità degli accadimenti che si possono verificare in natura²⁰.

3. La φύσις, tra nutrimento e mutamento

Occorre a questo punto soffermarsi con maggiore attenzione sulla circostanza dell'attecchimento delle radici al suolo, reso in latino specificamente con il verbo '*coalesco*' oppure con espressioni perifrastiche (*radices immittere, radicibus terram complecti, unitatem cum terra facere*, ecc.).

Come si è già avuto modo di ricordare²¹, nell'ambito delle tre ipotesi di cd. accessione di mobile a immobile (costruzione, piantagione e semina su suolo altrui), accomunate sul piano degli effetti in termini di prevalenza del fondo sulla *superficies*, l'unione tra le *res* viene a concretizzarsi a diverse condizioni, ma tutte idonee a far sì che quella unione – è questo il punto – venga a delinearasi come inseparabile: solo così si verifica invero l'acquisto del *dominium*.

Con riferimento alla *inaedificatio*, l'inseparabilità è creata artificialmente dalla regola civilistica relativa al *tignum iunctum*, ovverosia dal divieto posto dalle XII Tavole di divellere la (propria) trave congiunta e integrata a un edificio o a una vigna (altrui). Eppure, inseparabilità non significa definitività e, una volta staccatasi, la trave, conservando la propria individualità, può essere nuovamente rivendicata dal suo *dominus*²².

Differente si configura il discorso per i semi e le piante: qui il carattere organico delle *res* coinvolte modula l'unione in senso più propriamente naturalistico. Per la *satio* ciò risulta di immediata evidenza lì dove il seme, germogliato e divenuto *frumentum*, di per sé non esiste più. Ma rispetto alle *arbores* l'immissione di radici nel suolo, il *coalescere*, in che termini rende l'unione irreversibile, posto che un albero può venire sradicato e persino trapiantato? Qual è la ragione profonda che spinge i giuristi ad annettere a tale evento fisiologico la conseguenza dell'acquisto della proprietà? In altre parole: da

20 Cfr. BREONE, *I fondamenti*, 119.

21 Vd. *supra*, § 1.

22 Sul complesso regime decemvirale, vd. CURSI, *Gli illeciti privati*, 605-611.

dove il principio *superficies solo cedit*, estrinsecazione di *ius naturale*, trae la sua forza precettiva?

La risposta risulta suggerita da un passo di Paolo tratto dal libro 14 del commento *ad Sabinum*²³ e conservato in D. 41.1.26.1 (dunque, ancora una volta nel titolo dei *Digesta* relativo all'acquisto del *dominium*):

Arbor radicitus eruta et in alio posita priusquam coaluerit, prioris domini est, ubi coaluit, agro cedit, et si rursus eruta sit non ad priorem dominum revertitur: nam credibile est alio terrae alimento aliam factam.

Nella sua formulazione iniziale, il passo si pone in linea con quanto descritto sinora: l'albero che sia stato sradicato resterà del proprio *dominus* prima dell'attecchimento; nel momento in cui invece '*coaluit*', cederà al suolo. Ma è il prosiegua a fornirci indicazioni assai interessanti: Paolo aggiunge invero che anche qualora l'albero dovesse venire nuovamente divelto, non tornerà al vecchio proprietario: infatti – conclude – è verisimile che attraverso un diverso alimento del terreno esso sia divenuto a sua volta diverso. A ben pensarci, ciò non è molto lontano da quanto accade nel caso del seme, ma con la fondamentale differenza che il germoglio è, sin dalle sue fattezze, ben differente dal seme medesimo; laddove la pianta non modifica la sua esteriorità, se non, eventualmente, in termini di dimensioni. L'unione con la terra produce tuttavia un'uguale conseguenza, poiché il nutrimento che se ne deriva muta l'essenza dell'organismo vegetale che vi si è incorporato; e ciò distingue nettamente l'albero dalla trave: soltanto quest'ultima, una volta staccatasi dal fondo, può tornare nella sfera del *prior dominus*.

La irreversibilità '*ad priorem dominum*' avvicina peraltro l'*implantatio* all'ipotesi della cd. *ferruminatio*, almeno secondo l'insegnamento di Cassio riportato da Paolo²⁴ (D. 6.1.23.5 [21 *ad ed.*])²⁵: il braccio che sia stato unito a

23 LENEL, *Palingenesia* I, 1287-1288: al n. 1868 lo studioso pone il nostro frammento, preceduto da quello contenuto in D. 41.1.24, in materia di specificazione. I Giustinianeî intermezzano i due passi con uno stralcio delle *Institutiones* di Callistrato (D. 41.1.25 [Call. 2 *inst.*]), ove si contempla la peculiare ipotesi che la specificazione venisse effettuata, con il consenso del proprietario della materia, *alterius nomine*: PULIATTI, *Callistratus*, 85-88; 207-208 per il passo in questione.

24 Ma un'opinione affatto diversa è formulata da Proculo e Pegaso: D. 41.1.27.2 (Pomp. 30 *ad Sab.*).

25 *Item quaecumque aliis iuncta sive adiecta accessionis loco cedunt, ea quamdiu cohaerent dominus vindicare non potest, sed ad exhibendum agere potest, ut separentur et tunc vindicentur: scilicet excepto eo, quod Cassius de ferruminatione scribit. Dicit enim, si statuæ suæ ferruminatione iunctum brachium sit, unitate maioris partis consumi et quod semel alienum factum sit, etiamsi inde abruptum sit, redire ad priorem dominum non posse. Non idem in eo quod adplumbatum*

una statua altrui mediante saldatura (e non già mediante impiombatura)²⁶ diventa del proprietario della statua e, anche qualora si stacchi, non può ritornare al primo proprietario (cui andrà allora riconosciuta un'*actio in factum*, perché gli sono inibite sia l'*a. ad exhibendum* sia la *rei vindicatio*). E ciò *quia ferruminatio per eandem materiam*²⁷ *facit confusionem* e – come glossa forse Paolo in chiusura – *quia tota statua uno spiritu continetur*.

Orbene, il ragionamento che viene elaborato nella seconda parte del passo (da *at in poi*)²⁸ ricalca la nota distinzione pomponiana²⁹, di comprovata matrice stoica³⁰, tra i *tria genera corporum*; solo che Paolo sembra effettuare un piccolo salto logico lì dove, nell'enunciare la diversità di conseguenze di un'aggiunta a seconda che si tratti di corpi *ex distantibus* o di corpi *inter se coherentes*³¹, finisce con il considerare la statua cui sia stato saldato un braccio quale terzo genere di corpo, cioè quello unitario, *quod continetur uno spiritu et Graece ἡνωμένον vocatur*³². In questo genere, secondo la fisica stoica, rientrano senz'altro i ve-

sit, quia ferruminatio per eandem materiam facit confusionem, plumbatura non idem efficit. Ideoque in omnibus his casibus, in quibus neque ad exhibendum neque in rem locum habet, in factum actio necessaria est. At in his corporibus, quae ex distantibus corporibus essent, constat singulas partes retinere suam propriam speciem, ut singuli homines singulae oves: ideoque posse me gregem vindicare, quamvis aries tuus sit immixtus, sed et te arietem vindicare posse. Quod non idem in cohaerentibus corporibus eveniret: nam si statucae meae brachium alienae statucae addideris, non posse dici brachium tuum esse, quia tota statua uno spiritu continetur.

26 Sulla differenza tra le due metodologie, appare ancora insuperata l'analisi di PAMPALONI, *Sopra il significato, passim*, in part. 284-293.

27 Termine da intendersi con il precipuo significato di 'metallo': SCHERMAIER, *Materia*, 299.

28 Parte che, secondo BREONE, *I fondamenti*, 255, non è possibile riferire a Cassio Longino.

29 D. 41.3.30 pr. (Pomp. 30 *ad Sab.*).

30 La si legge in Plutarco (*Con. Praec.* 34 = SVF II 366), che si ispirerebbe a Crisippo; dopo di lui, la troviamo ancor più precisamente formulata in Sesto Empirico (*Adv. Math.* 9.78 = SVF II 1013) e in Achille Tazio (*Isag.* 14 = SVF II 368). In ambiente latino di formazione stoica, già Seneca aveva distinto tra *corpora continua*, *corpora composita* e *corpora ex distantibus*, ricorrendo anch'egli all'idea dell'*unus spiritus*: BREONE, *I fondamenti*, 79-81 e n. 23 (ove altre fonti); RIZZELLI, *Plut. Con. praec.* 34, in part. 222-228, ove copiosa bibl. Sul punto, un rilievo centrale va attribuito alla ricerca di SOKOŁOWSKI, *Die Philosophie*, in part. 111-168 per gli argomenti di nostro interesse. Non va tuttavia dimenticata, come rileva BREONE, *I fondamenti*, 88, la ragione utilitaristica e strumentale che spinge la giurisprudenza verso la filosofia.

31 Anche il verbo adoperato per esprimere l'aggiunta è differente: *immittere*, nel caso di corpi *ex distantibus* (i cui esempi sono proprio quelli pomponiani), *addere* nel precipuo caso della statua, annoverata implicitamente tra i corpi *inter se coherentes*.

32 Vd. RIZZELLI, *Plut. Con. praec.* 34, 227-228 e n. 88.

getali (φυτὰ), tenuti insieme da un'unica ἕξις (τὰ ὑπὸ μιᾶς ἕξεως κρατούμενα), specificamente declinata come φύσις (τὰ δὲ ὑπὸ φύσεως ἕξεως)³³.

A ben guardare, su questo sostrato filosofico sembra poggiare la struttura dei frammenti di apertura del titolo D. 6.1, ove – come abbiamo già rilevato –, nel soffermarsi sull'oggetto della *rei vindicatio*, i Compilatori seguono la suddetta distinzione pomponiana, di cui recuperano esempi paradigmatici (il gregge, per i corpi *ex distantibus*; la nave, per quelli *inter se coherentes*). Sembra che vengano obliati i corpi semplici, di per sé non problematici rispetto all'argomento trattato; essi però torneranno a essere considerati allorquando si verifichi una congiunzione tra loro: da ciò la trattazione – che Ulpiano attinge ancora da Pomponio³⁴ – circa i casi di *confusio atque commixtio*, cui fa poi seguito quella concernente l'*arbor*.

Acquistano allora un certo valore quelle testimonianze degli *Stoicorum Veterum Fragmenta* (sotto il paragrafo *De mixtione*: II 463-481) da cui apprendiamo, sia pure attraverso il ricorso a una terminologia non in tutto uniforme, «die stoische Mischungslehre», fondata sulla concezione dello πνεῦμα³⁵. In particolare, Stobeo (II 471) e Alessandro d'Afrodisia (II 473) riferiscono dell'ipotesi di una compenetrazione tra σώματα, menzionando il passaggio del ferro attraverso il fuoco insieme con i passaggi dello πνεῦμα³⁶ nei diversi corpi (animali, piante, συνεχομένα ὑπὸ τῆς ἕξεως)³⁷: uno πνεῦμα che si articola in ψυχικόν, che governa gli animali, rendendoli capaci di sensazioni e movimenti; φυσικόν, che fa nutrire gli animali e i vegetali³⁸; e infine, ἐκτικόν, ideato proprio dagli Stoici, che lo chiamano appunto ἕξις.

La centralità nella fisica stoica dell'immagine dello πνεῦμα (reso in latino come *spiritus*, *anima*) può quindi aver influenzato, con maggiore o minore precisione, i ragionamenti dei *prudentes* nell'impostare soluzioni giuridiche in

33 Cfr. SVF II 1013.

34 Su cui, vd. STOLFI, *Studi*, 320-328, con bibl.

35 SCHERMAIER, *Materia*, 82-85.; 177-180.

36 Per cui cfr. almeno il § precedente (10: πνεῦμα, τόνος, ἕξις) degli SVF (frammenti nn. 439-462). Vd. POHLENZ, *La Stoa*, in part. 158-183.

37 Cfr. pure SVF II 477, ancora di Alessandro d'Afrodisia, dove si rappresenta il passaggio reciproco del ferro attraverso il fuoco e lo si accosta ai passaggi tra ψυχή e σώμα, tra φύσις e φυτοί, nonché tra ἕξις e ἄλλα σώματα. Precisazioni puntuali sull'idea di 'mutamento' nella scuola epicurea e in quella stoica si leggono in MANTELLO, *Natura*, 214-218; 231-234.

38 Per la riflessione filosofica circa l'anima delle piante, vd. LENTANO, «*Vissero i boschi un di*», 31-37, 140-148. In alcuni ordinamenti odierni, si è persino iniziato a pensare, sulla scorta delle teorie elaborate dal giurista americano Christopher Stone, all'attribuzione agli alberi di una propria soggettività giuridica: COLELLA, *I «diritti degli alberi»*, 10-15.

ordine a dubbi nascenti da modifiche inerenti alla sostanza e alla forma delle *res*, intrecciando talvolta l'idea della inseparabilità di due oggetti che ne formano uno solo con quella della irreversibilità della modifica³⁹.

È quanto si riscontra proprio con riferimento alla *implantatio*, nel senso che l'unione tra l'*arbor* e il fondo è solo potenzialmente definitiva⁴⁰; per cui appare maggiormente plausibile che la riflessione sia stata sviluppata guardando al versante del mutamento. Versante su cui emerge con prepotenza l'idea del nutrimento insita in quella che gli stoici chiamano φύσις⁴¹ (facoltà vegetativa)⁴²: l'albero si può alimentare soltanto se congiunto al terreno, soltanto attraverso questa unione esso può crescere e dunque mutare, esprimendo, in tal modo, la sua più piena 'natura'⁴³. Ciò non a caso lo distingue dal *tignum* (addotto da Pomponio tra gli esempi di corpi *quod continetur uno spiritu*, mentre Sesto Empirico annovera, tra gli altri, le piante): la trave forma sì un tutt'uno con il fondo e con l'edificio in cui viene inglobata, ma non cambia; la φύσις, invece, fa sì che l'albero, nutrendosi, muti la propria condizione, con ricadute anche sul piano giuridico.

Si tratta peraltro di una linea di pensiero di lunga durata: il collegamento tra *ferruminatio*, da una parte, e *satio* e *implantatio*, dall'altra parte, viene invero esaltato nella Magna Glossa (gl. *In omnibus* a D. 6.1.23.5), lì dove, come esempi di casi simili agli oggetti dello stesso metallo uniti tra loro, vengono indicate

39 Vd. difatti il confronto di opinioni tra i *quidam* e Pomponio (al quale va riconosciuto il merito di distinguere qui tra *confusio* e *specificatio*: SCHERMAIER, *Teilvindikation*, 139) in D. 6.1.5.1. Circa il differente uso dei *topoi* stoici da parte dei retori e da parte dei giuristi, espressione comunque di una contiguità culturale tra i due ambienti, vd. MANTOVANI, *I giuristi*, in part. 357-359, 369-374, che analizza la *Decl. Maior* XIII, relativa a un tema assai vicino al nostro: la cattura dell'animale selvatico e la conservazione della proprietà su di esso.

40 L'unione dell'*arbor* al fondo, invero, non è di per sé irreversibile, in quanto l'*arbor* medesima può essere espantata, ma solamente con particolari accorgimenti tecnici e a certe condizioni: vd. CORBINO, *La vendita*, 72-78, il quale pone l'accento sulla peculiarità della vicenda della incorporazione delle piante, fondata sulla *coalitio* quale circostanza di fatto.

41 Termine che, secondo quanto riferisce lo Pseudo Galeno (SVF II 1133) presenta tuttavia una molteplicità di significati.

42 Ma anche rispetto alla denominazione si riscontrano diverse posizioni: cfr. almeno SVF II 708-713, 718, 743, 989.

43 Per quanto sia il mondo greco sia il mondo romano attribuiscano il possesso di un'anima ai vegetali, percepiti così come viventi alla stregua di animali e uomini, sono riscontrabili segnali, anche linguistici, della consapevolezza di una loro specifica natura: «il greco oppone correntemente *phytā* e *zōia*; il latino risponde a quest'ultimo termine con *animalia* [...]»; mentre, mancando un vocabolo omnicomprensivo per le piante, si ricorre a un elemento polarizzante: il legame con la terra da cui nascono o in cui sono radicate: vd. LENTANO, «*Vissero i boschi un dì*», 144, 206 n. 8.

le cose seminate, piantate, nutrite con un alimento naturale e quelle oggetto di *specificatio*⁴⁴: il filo rosso che lega queste ipotesi è, a nostro avviso, proprio la percezione che il risultato del congiungimento o della trasformazione artificiale sia qualcosa di diverso rispetto alle entità di partenza⁴⁵: è la *confusio*⁴⁶ (diremmo, in senso stoico) di cui parla Cassio in D. 6.1.23.5, è l'*aliam factam* che si legge in D. 41.1.26.1⁴⁷.

L'idea del nutrimento potrebbe inoltre spiegare – al netto di eventuali tagli operati dai Compilatori – la traccia del ragionamento seguito da Ulpiano nel frammento (D. 6.1.5) in cui è inserito il passo da cui abbiamo preso le mosse: prima di introdurre il caso della *implantatio*, infatti, il giurista espone il parere di Pomponio circa la fecondazione di una cavalla da parte di un cavallo altrui, asserendo che il puledro spetta al proprietario della giumenta⁴⁸: anche qui vi è un terreno, il grembo materno, che alimenta, per restare in metafora, un virgulto⁴⁹.

Tornando di nuovo alle *arbores*, ci preme infine sottolineare la significatività del verbo scelto dai giureconsulti per indicare l'incorporazione al suolo: *coalesco*

44 [...] *vel in omnibus his et similibus, ut satis et plantatis et naturali alimento alitis, et specificatis* [...]; cfr. anche la parte finale della gl. *Materia* ([...] *quod autem in ferruminato dixi intellige in sato et plantato* [...]). La gl. *Uno spiritu* contiene invece una mera equivalenza: «una elementatione». MAFFEI, *Tabula picta*, 35, 45-52, seguita da MADERO *Tabula picta*, 837 e n. 14; 841-842.

45 Vd. anche PLISECKA, *Tabula picta*, 71, la quale segue comunque altri percorsi argomentativi.

46 Ma vd. PAMPALONI, *Sopra il significato*, 287 n. 5.

47 Così inteso, inoltre, questo passaggio risulta perfettamente coerente con il contesto in cui è inserito: nel frammento D. 41.1.26 (fuso da Lenel insieme con il frammento D. 41.1.24: vd. *supra* n. 23), Paolo riferisce infatti l'opinione di Proculo e dei suoi predecessori, secondo cui, in casi di unione di due *res* appartenenti a soggetti diversi, 'principale' era da considerarsi la cosa che conservava la sua primitiva *qualitas* e la imprimeva al tutto risultante dalla congiunzione. Da notare, infine, che nella palingenesi leneliana, sotto la sezione *Proculi loci incerti* (Procul. 146 e 147), questo frammento di Paolo risulta inserito subito dopo quello di Gaio su menzionato in materia di specificazione (D. 41.1.7.7), così consentendoci di chiudere il nostro ideale cerchio relativo alla *implantatio*. Le questioni sollevate dall'interpretazione di tali frammenti sono però numerose e di non facile risoluzione: vd. SCHERMAIER, *Materia*, 206-211.

48 D. 6.1.5.2: *Idem scribit, si equam meam equus tuus praegnatem fecerit, non esse tuum, sed meum, quod natum est.*

49 LENTANO, «*Vissero i boschi un dì*», 53-55; 143, rileva la grande frequenza del ricorso ai fenomeni botanici (visibili) per descrivere ciò che si verifica all'interno dell'utero femminile, animale e umano (invisibile), nonché la chiara cognizione da parte degli antichi che tanto l'uomo quanto l'organismo vegetale derivano da un seme.

è infatti un composto di *alesco*, forma incoativa di *alo*⁵⁰, che vuole dire appunto ‘nutrire’⁵¹; *coalescere*, precipuamente adoperato per le piante, significa poi ‘crescere insieme’, ‘attaccarsi a qualcosa’. Nelle fonti letterarie le attestazioni sono relativamente frequenti⁵², mentre nelle fonti giurisprudenziali l’uso appare alquanto circoscritto⁵³ e, pertanto, si connota di un certo tecnicismo.

L’albero, dunque, trae nutrimento dalla terra cui si lega; e lo fa attraverso una sua parte che è proprio a ciò preposta, ovverosia la radice: il dato empirico era confermato anche dagli studi di botanica di Teofrasto, conosciuti e diffusi nell’ultimo secolo dell’età repubblicana⁵⁴. Soltanto se le radici sono ben penetrate nel terreno, l’albero può alimentarsi: esso, assorbendo dal terreno medesimo le sostanze nutritive, ne assimila anche le qualità, e diviene, così, ‘radicalmente diverso’.

A fronte quindi di un evento che sopraggiunge a modificare la realtà naturale in modo tanto evidente da sollevare questioni giuridiche di appartenenza, la soluzione viene elaborata guardando, attraverso la mediazione culturale della filosofia, a un meccanismo fisiologico in senso proprio: possiamo allora affermare che qui è la natura, nel suo modulare la condizione fisica del mondo, a fondare, di per sé e nella sua definitività, l’acquisto del *dominium*.

50 ERNOUT - MEILLET - ANDRÉ, *s.v. Alo*, 23.

51 FORCELLINI, *s.v. Alo*, 139-140 e *s.v. Coalesco*, 486; HEUMANN - SECKEL, *s.v. Alere*, 27 e *s.v. Coalescere*, 73; WALDE - HOFMANN, *s.v. Alo*, 31-32; OLD, *s.v. Alo*, 105-106, e *s.v. Coalesco*, 340, in part. *sub* 1 e 4. Non sembra risultare invece la forma sostantivata ‘*coalitio*’, pur largamente adoperata nella manualistica odierna. Vd. pure GARCÍA-HERNÁNDEZ, *Los grupos lexemáticos*, 34-37, 40.

52 Per quel che maggiormente ci interessa, cfr. Plin. *NH* 13.7 (che peraltro, in questo specifico punto, ricalca quasi letteralmente Teofrasto [2.6.1], a dimostrazione del fatto che il suo trattato era molto noto); 17.37; 17.47; Colum. *Rust.* 2.6.4; 2.17.6; 4.29.9, 15; 5.11.12, 14; 9.15.3; in senso traslato, cfr. in particolare Liv. 1.2, 8, 11; 2.48; 4.5; 26.40; 29.31; Sen. *Ad Luc.* 7.69; 11.84; 20.124.

53 Si tratta principalmente dei passi menzionati nel testo.

54 Περὶ Φυτῶν Ἱστορίαις e Περὶ φυτικῶν αἰτιῶν sono i titoli dei due ampi trattati di botanica scritti da Teofrasto, tra le pochissime sue opere (Diogene Laerzio 5.42.50 ne elenca più di duecento) giunte sino a noi. Essi, fondati sul metodo dell’osservazione del mondo esterno, furono ben tenuti presenti da Plinio (vd. *supra* n. 52), il quale tuttavia talvolta ne fraintese le informazioni. Le vicende di tradizione di questi due trattati si intrecciano peraltro con quelle relative a un trattato Περὶ φυτῶν attribuito nel Medioevo latino ad Aristotele (vd. la ricchissima *Introduzione* di FERRINI all’ed. Bompiani), che, forse per questa ragione, rappresenta una delle fonti antiche più lette.

4. Sino alle radici, per concludere

Al significato del rapporto tra l'*arbor* e quella sua essenziale parte che è la radice⁵⁵ vorremmo dedicare qualche ulteriore riflessione.

In contrasto con l'impostazione fin qui seguita appare la chiusa di un frammento tratto dal commentario pomponiano a Sabino⁵⁶ e inserito dai Compilatori nel titolo *Arborum furtim caesarum*: siamo dunque sì ancora nell'ambito della tutela del *dominium*, ma il profilo è quello di un danneggiamento ai beni oggetto dello stesso.

Il giurista ipotizza che l'*arbor* tragga il nutrimento, attraverso le radici, da un fondo altrui, e ne conclude che tuttavia resterà del proprietario del fondo da cui essa origina:

D. 47.7.6.2 (Pomp. 20 *ad Sab.*): *Si arbor in vicini fundum radices porrexit, recidere eas vicino non licebit, agere autem licebit non esse ei ius (sicuti tignum aut protectum) immissum habere. Si radicibus vicini arbor aletur, tamen eius est, in cuius fundo origo eius fuerit.*

Resta quindi centrale la funzione alimentare svolta dalle radici⁵⁷, e tuttavia la valutazione tiene conto anche del legame che l'albero ancora mantiene con il fondo su cui è nato: leggendo l'ipotesi iniziale, infatti, si comprende che il problema sorge per uno sconfinamento delle (sole) radici nel fondo del vicino, ma senza che l'*arbor* sia stata divelta. Se allora il tronco, i rami, la chioma si dipartono dal suolo d'origine, evidentemente non sorgono dubbi circa la proprietà dell'albero (e quindi del suolo su cui esso insiste), di modo che non occorre chiamare in causa il meccanismo della nutrizione, naturalisticamente secondario rispetto a quello del primigenio attecchimento al sito in cui l'albero si trova.

Questo ragionamento sembra trovare una qualche indiretta conferma nella parte conclusiva del testo delle *Res cottidianae* in tema di *implantatio*:

D. 41.1.7.13 (Gai 2 *rer. cott. sive aur.*): [...] *et ideo prope confinium arbor posita, si etiam in vicinum fundum radices egerit, communis est.*

Rispetto all'ipotesi che la pianta sia ubicata in prossimità del confine⁵⁸ – è

55 LENTANO, «*Vissero i boschi un dì*», 51, 165 n. 7, 168 n. 41.

56 Dal libro 20, per il quale LENEL, *Palingenesia* II, 128, ipotizza una prima rubrica *De damno infecto*, in cui inserisce soltanto altri 3 frammenti.

57 Non a caso il testo viene addotto quale unico esempio relativo al significato del verbo *alo* riportato *sub* 1d) dall'OLD, 105: «to supply (plants) with nutriment, nourish».

58 Il che poteva accadere anche in città, ove si erano diffusi veri e propri giardini domestici. Lo si può evincere, ad es., da Sen. *Controv.* 5.5, in cui tali giardini risultano accessibili soltanto ai ricchi: carica di risvolti sociologici appare infatti la frase pronunciata dal povero nella

tale circostanza a fare la differenza –, il protrarsi delle radici anche nel fondo vicino fa sorgere la *communio*⁵⁹, probabilmente perché l'albero risulta incorporato in entrambi i suoli.

Ancora nel titolo dei *Digesta* giustinianeî dedicato al taglio furtivo di alberi (D. 47.7)⁶⁰ si legge poi un frammento di Ulpiano, ove emerge la centralità delle radici quali parti vitali delle *arbores*: il giureconsulto, in un'articolata disamina, esplicita quali esseri vegetali possano rientrare nella nozione di '*arbor*'. Una questione che doveva risalire assai indietro nel tempo⁶¹, se si tiene a mente il (pur assai complicato) nesso⁶² tra l'*a. arborum furtim caesarum* e l'*a. de arboribus succisis*, rispetto alla quale ultima celeberrimi sono gli strali lanciati da Gaio (4.11) contro il formalismo delle *legis actiones*, penalizzante al punto di far perdere la lite a chi avesse lamentato, alterando i *certa verba*, il taglio non già, appunto, dell'albero, bensì della vite. Si

sua difesa: *Sub hanc arbuscula imaginabar divitium silvas*. Sulla *Controversia*, in particolare per quel che concerne la problematica, connessa ai rapporti di vicinato, dell'oscuramento di luce e aria provocabile dalla presenza di alberi di alto fusto, vd. CAPONE, *Di nuovo*, in part. 18-21. Interessante anche la parte conclusiva della accusa del povero, il quale, per sostenere l'intenzionalità, da parte del ricco vicino, dell'incendio rispetto all'intera casa, afferma che l'albero ne è parte integrante (*atque pars domus est arbor quae in domo est*): si tratta di un rapporto funzionale, che nulla ha a che vedere con l'incorporazione dell'albero al terreno; ma che fornisce comunque qualche spunto circa l'identità da riconoscere all'oggetto 'albero'. Alla cui presenza viceversa la difesa del ricco annette esclusivamente effetti nocivi a suo danno.

59 Sulla natura di tale *communio* (*pro diviso* / *pro indiviso*) a seconda che l'albero resti attaccato al suolo o venga invece eradicato, si può richiamare un passo di Paolo (D. 10.3.19 pr. [6 *ad Sab.*]), su cui vd. SOKOŁOWSKI, *Die Philosophie*, 151-156 (il quale spiega la contraddizione con D. 17.2.83 [Paul. 1 *man.*], in considerazione della diversa impostazione filosofica seguita, in un caso e nell'altro, dal giurista); SCHERMAIER, *Teilvindikation*, 143-145; GROSSO, *Corso*, 76-78; BEGHINI, *La divisione giudiziale*, 106-108.

60 D. 47.7.3 (Ulp. 42 *ad Sab.*): pr. *Vitem arboris appellatione contineri plerique veterum existimaverunt*. 1. *Ederae quoque et harundines arbores non male dicuntur*. 2. *Idem de salicteto dicendum est*. 3. *Sed si quis saligneas virgas instituendi salicti causa defixerit haeque, antequam radices coegerint, succidantur aut evellantur, recte Pomponius scripsit non posse agi de arboribus succisis, cum nulla arbor proprie dicatur, quae radicem non conceperit*. 4. *Quod si quis ex seminario, id est stirpitus arborem transtulerit, eam, quamvis nondum comprehenderit terram, arborem tamen videri Pomponius libro nono decimo ad Sabinum probat*. 5. *Ideo ea quoque arbor esse videtur, cuius radices desinent vivere*. 5a. *Radix autem arboris non videtur arboris appellatione contineri, quamvis adhuc terra contineatur: quam sententiam Labeo quoque probat*. 6. *Labeo etiam eam arborem recte dici putat, quae subversa a radicibus etiam nunc reponi potest, aut quae ita translata est, ut poni possit*. 7. *Stirpes oleae arbores esse magis est, sive iam egerunt radices sive nondum*. 8. *Omnium igitur harum arborum, quas enumeravimus, nomine agi poterit*.

61 DILIBERTO, *La satira*, 397-400.

62 Sorvoliamo sulla complessa configurazione di questo nesso, se in termini di una derivazione o di un affiancamento, rinviando, anche per il rapporto con l'*a. ex lege Aquilia*, a ROSSETTI, *Il concorso*, in part. 16-53, con copiosa bibl.

spiega così il *principium* del testo – tratto dal libro 42 del commentario a Sabino –, in cui si rammenta che *plerique veterum*⁶³ propendevano per un'interpretazione estensiva del lemma *arbor*, in cui facevano rientrare anche la vite⁶⁴.

Orbene, in questa discussione circa il significato del termine *arbor* fa capolino pure il rapporto tra le radici dell'*arbor* e il terreno: al § 3, difatti, Ulpiano riferisce, condividendone il pensiero, che per Pomponio la compiutezza del *coalescere* (il verbo non è adoperato, ma l'espressione *antequam radices coegerint* ci sembra parafrasarlo) è presupposto indispensabile perché si possa agire *de arboribus succisis* nel caso di talee di salice (*saligineae virgae*): il semplice conficcarle nel fondo (*defixerit*) non le renderebbe cioè *arbores* (e l'azione sarebbe inibita), poiché non si può considerare *arbor* quella che non abbia generato radici (*nulla arbor proprie dicatur, quae radicem non conceperit*). La sensazione che se ne ricava è che il giurista, nel ricercare un elemento idoneo a identificare l'*arbor* (distinguendolo da un semplice ramo piantato), facesse leva proprio su quella parte della pianta che ne assicurava la naturale sopravvivenza. Qui ovviamente non si pone un problema di appartenenza (suolo e pianta sono dello stesso soggetto), ma è ancora l'allignamento che, assicurando la vita all'albero, lo rende degno di considerazione e di protezione.

L'idea dell'allignamento, però, nel prosieguo del passo va man mano sfumando: le radici vi devono essere – sebbene non costituiscano (lo si dice in modo esplicito: § 5a) di per sé *arbores* –, ma l'attecchimento al suolo può presentarsi come soltanto potenziale, non necessariamente in atto; e si giunge a reputare esperibile l'azione persino se le radici abbiano cessato di vivere (ma si trovino ancora congiunte alla terra), quindi in un lasso di tempo variabile prima che a morire sia la stessa pianta. Si avverte cioè una progressiva dilatazione del significato del lemma *arbor* al fine di ampliare al massimo la sfera di applicazione dell'*actio de qua*; una dilatazione che culmina nel § 7, ove i virgulti d'olivo vengono qualificati *arbores* a prescindere dal loro radicamento al suolo⁶⁵; e ciò, verisimilmente, non tanto per il risalente carattere sacro della pianta di olivo, bensì per la sua grande rilevanza

63 MANTOVANI, *Quando i giuristi, passim*; per il nostro testo, 283-284 e n. 94. Nei successivi paragrafi vengono citati espressamente Pomponio e Labeone.

64 Cfr. pure D. 43.27.1.3 (Ulp. 71 *ad ed.*); Plin. *NH.* 14.9. La vite viene menzionata anche nel testo immediatamente precedente al nostro nella Compilazione giustiniana (D. 47.7.2), escerpito non a caso dal commento gaiano alle XII Tavole: D. 47.7.2 (Gai 1 *ad l. XII tab.*): *Sciendum est autem eos, qui arbores et maxime vites ceciderint, etiam tamquam latrones puniri.*

65 Secondo DESANTI, *Caedere*, 161 n. 53, nel presupposto che l'originaria disciplina decemvirale contemplasse il verbo *caedere* (idoneo ad esprimere l'abbattimento a colpi di accetta), l'estensione di tale disciplina anche a piante meno vigorose avrebbe favorito un più frequente ricorso al verbo *succidere*.

economica⁶⁶: qui, la prospettiva che oseremmo definire ‘culturale’ sembra prevalere su quella strettamente naturalistica.

In questo passo, insomma, non è possibile guardare alla natura come al sostrato di una regola giuridica; tuttavia esso consente di affermare che, estrinsecandosi la salvaguardia della proprietà attraverso un bene assai particolare quale è un organismo vivente, i giuristi si concentrano sulle caratteristiche fisiologiche di tale bene per meglio individuare l’ambito di operatività del relativo mezzo di tutela. In particolare, emerge una prospettiva di lungo termine in cui la radice viene assunta quale *κανὼν καὶ μέτρον* per stabilire a quali presupposti un vegetale possa rientrare nelle *arbores* protette dall’a. *de arboribus succis*: e ciascun caso – se ci è consentito un gioco di parole – risulta in tal senso essere ‘radicalmente diverso’ dall’altro.

Da quanto nel complesso prospettato, dunque, emerge, da una parte, che, al di là dei diversi angoli di visuale in cui vi rientra, la botanica era ben presente alla riflessione dei giuristi romani, consapevoli altresì, nella loro complessa erudizione, delle teorie di matrice filosofica circa la natura e i suoi elementi; dall’altra parte, e in senso affatto generale, che i due volti della *natura*, intesa quale condizione fisica del mondo e quale cardine di un sistema normativo, dialogavano continuamente. Del resto, l’acquisto della proprietà per accessione o specificazione è contemplato da Schulz tra quelle materie in cui «è evidente senz’altro che la giurisprudenza [...] aspira all’elaborazione di un diritto naturale», sia pure di validità meno generale di quella a cui pretendono le massime della filosofia stoica⁶⁷.

Con specifico riguardo alla cd. *implantatio*, intorno a cui abbiamo costruito la nostra osservazione, si riscontra di certo l’intento dei *prudentes* di dare attuazione alla consueta pretesa normativa del diritto, qui proiettata su fenomeni naturali. Al tempo stesso, però, questa pretesa si modella sulla natura e, seguendo una certa concezione, trae da essa un principio, che si fa regola giuridica: si intravede così – in uno sforzo volto all’affrancamento da una dimensione artificiale⁶⁸ – anche l’altro, inscindibile aspetto della *natura*, ovverosia la sua propria forza prescrittiva⁶⁹.

66 FIORENTINI, *Precedenti*, 330, il quale rimarca (n. 16) che «il taglio di alberi era sanzionato unicamente sul piano privatistico (benché penale), come lesione di un interesse patrimoniale privato». Ma vd. pure ONIDA, *Animali non umani*, 11 n. 37. Discorso a parte per i cd. boschi sacri: BANFI, *I boschi sacri*, 58.

67 SCHULZ, *I principii*, 29-30. Per una rivisitazione della oramai famigerata Isolierung, vd. i contributi nel volume *Il diritto allo stato puro?*

68 Il riferimento è naturalmente alle idee di THOMAS, *Imago naturae*, 227.

69 BRETON, *Labeone*, 268-269.

Bibliografia

- BANFI A.M., *I boschi sacri nella legislazione e nella giurisprudenza romana*, MEP 27.29 (2024) 53-69.
- BEGHINI M., *La divisione giudiziale della comunione non ereditaria. Studio sulla funzione dell'adiudicatio*, Roma 2023.
- BRETONE M., *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari 1998.
- BRETONE M., *Labeone e l'ordine della natura*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani, A. Schiavone, Pavia 2007, 249-269.
- CALORE E., *Superficies solo cedit: il legame naturale tra superficie e suolo nel diritto romano e la scelta dei codificatori latinoamericani del XIX secolo sul diritto di superficie e sulla proprietà orizzontale*, in *Estudios de derecho romano y derecho civil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica*, coord. L. Velázquez Arroyo, J.A. Goddard, Ciudad de México 2022, 113-170.
- CAPONE P., *Di nuovo su Ulp. 29 ad Sab. D. 8.2.17 pr.-2 in tema di officere luminibus*, TSDP 16 (2023) 1-51.
- COLELLA L., I «diritti degli alberi» e la soggettività delle foreste. Brevi note comparative a margine della dichiarazione dei diritti degli alberi in Francia, *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente* 4 (2019) 1-18.
- CORBINO A., *La vendita di arbores stantes (D.19.1.40)*, in *Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone*, a cura di G. D'Angelo, M. De Simone, M. Varvaro, Torino 2019, 57-90.
- CURSI M.F., *Gli illeciti privati*, in *XII Tabulae. Testo e commento II*, a cura di M.F. Corsi, Napoli 2018, 567-652.
- DESANTI L., *Caedere est non solum succidere: taglio di alberi, XII Tavole e D. 47, 7, 5 pr. (Paul. 9 ad Sab.)*, in *Per il 70° Compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e dai colleghi di Facoltà*, a cura di L. Desanti, P. Ferretti, A.D. Manfredini, Milano 2009, 147-165.
- DILIBERTO O., *La satira e il diritto: una nuova lettura di Horat., 'sat.' 1.3.115-117*, AUPA 55 (2012) 385-402.
- DI MARZO S., *Le basi romanistiche del codice civile*, Torino 1950.
- ERNOUT A. - MEILLET A. - ANDRÉ J., s.v. *Alo*, in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*, Paris 2001⁴ (rist.), 23-24.
- FERRINI M.F., *Introduzione. Il libro Sulle piante «nel prato sempre fiorente della filosofia aristotelica»*, in *[Aristotele]. Le piante*, Milano 2012, 7-241.
- FIorentini M., *Precedenti di diritto ambientale a Roma? II. La tutela boschiva*, INDEX 35 (2007) 325-355.
- FORCELLINI AE., s.v. *Alo*, in *Totius Latinitatis Lexicon I*, a cura di J. Furlanetto, Schneeberge 1831³, 139-140.

FORCELLINI AE., s.v. *Coalesco*, in *Totius Latinitatis Lexicon* I, a cura di J. Furlanetto, Schneeberge 1831³, 486.

FORLANI V., *Alcune riflessioni sull'avulsio nei testi di Gaio*, *JUS-online* 3 (2019) 395-412.

GARCÍA-HERNÁNDEZ B., *Los grupos lexemáticos de alo y alesco. Recomposición de una familia etimológica casi deshecha*, *Revista de Estudios Latinos* 2 (2002) 33-55.

GROSSO G., *Corso di diritto romano. Le cose. Con una «nota di lettura» di Filippo Gallo* (rist. ed. Torino 1941), *RDR* 1 (2001) 1-137.

HEUMANN H. - SECKEL E., s.v. *Alere*, in *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena 1926, 73.

HEUMANN H. - SECKEL E., s.v. *Coalescere*, in *Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts*, Jena 1926, 73.

Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica, a cura di C. Buzzacchi e I. Fagnoli, Milano 2021.

LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis* I, Leipzig 1889 (Graz 1960).

LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis* II, Leipzig 1889 (Graz 1960).

LENTANO M., «Vissero i boschi un dì». *La vita culturale degli alberi nella Roma antica*, Roma 2024.

MADERO M., *Tabula picta. L'écriture, la peinture et leur support dans le droit médiéval*, *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 56.4-5 (2001) 831-847.

MAFFEI P., *Tabula picta. Pittura e scrittura nel pensiero dei glossatori*, Milano 1988.

MAININO G., *Le matrici retoriche del «proemium» delle Istituzioni di Gaio*, *RDR* 10 (2010) 1-10 (estratto).

MANTELLA A., *Natura e diritto da Servio a Labeone*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani, A. Schiavone, Pavia 2007, 201-248.

MANTOVANI D., *Digesto e masse bluhmiane*, Milano 1987.

MANTOVANI D., *Quando i giuristi diventarono «veteres». Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Atti del Convegno 'Augusto. La costruzione del Principato'*, (Roma, 4-5 dicembre 2014), Roma 2017, 257-325.

MARRONE M., *Danno temuto, danno già verificato e «officium iudicis»*, in (*Atti del Convegno «Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico»*, Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 Dicembre 2001. In memoria di A. Biscardi=), *RDR* 1 (2001) 185-194.

MONTEVERDI D., «*Tabula picta*», *INDEX* 47 (2019) 103-135.

ONIDA P.P., *Animali non umani e ambiente nel sistema giuridico romano: la prospettiva del diritto naturale*, Roma e America-online 2 (2024) 1-34.

OXFORD LATIN DICTIONARY, s.v. *Alo*, Oxford 1968, 105-106.

OXFORD LATIN DICTIONARY, s.v. *Coalesco*, Oxford 1968, 340.

PAMPALONI M., *Sopra il significato delle parole ferruminare e adplumbare nelle Pandette e sopra il fondamento giuridico dell'acquisto di proprietà in diritto romano*, AG 23 (1879) 223-299.

PASQUINO P., *Rimedi pretori in alcuni casi di accessione*, TSDP 4 (2011) 1-105.

PLISECKA A., *Tabula picta. Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica*, Padova 2012.

POHLENZ M., *La Stoa. Storia di un movimento spirituale* I, Firenze 1967 (trad. it. di *Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung*, Göttingen 1959).

PULIATTI S., *Callistratus. Opera*, Roma 2020.

RIZZELLI G., *Plut. Con. praec. 34 (142E-143A) e i σώματα ἡνωμένα*, in *Studi in onore di F. Grelle*, a cura di M. Silvestrini, T. Spagnuolo Vigorita, G. Volpe, Bari 2006, 217-231.

ROSSETTI G., *Il concorso di azioni penali private ex uno facto: casistica giurisprudenziale e ius controversum*, TSDP 15 (2022) 1-72.

SCHERMAIER M.J., *An eadem res sit, quaeritur. Änderungen der Sachidentität als Problem des römischen Rechts*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca* VII, Napoli 2001, 281-326.

SCHERMAIER M.J., *Materia. Beiträge zur Frage der Naturphilosophie im klassischen römischen Recht*, Wien-Köln-Weimar 1994.

SCHERMAIER M.J., *Teilvindikation oder Teilungsklage? Auf der Suche nach dem klassischen Vermischungsrecht*, ZSS 110 (1993) 124-183.

SCHULZ F., *I principii del diritto romano*, Firenze 1946 (trad. it. a cura di V. Arangio-Ruiz di *Prinzipien des römischen Rechts*, München 1934).

SOKOLOWSKI P., *Die Philosophie im Privatrecht. Sachbegriff und Körper in der klassischen Jurisprudenz und der modernen Gesetzgebung*, Halle a.S. 1902.

STOLFI E., *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, Milano 2001.

THOMAS Y., *Imago naturae. Note sur l'institutionnalité de la nature à Rome*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne. Actes de la table ronde de Rome (12-14 novembre 1987)*, Roma 1991, 201-227.

WALDE A. - HOFMANN J.B., s.v. *Alo*, in *Lateinisches etymologisches Wörterbuch* I, Heidelberg 1938, 31-32.

WALDSTEIN W., *Equità e ragione naturale nel pensiero giuridico del I secolo d.C.*, in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano*, a cura di D. Mantovani, A. Schiavone, Pavia 2007, 299-322.

Giuliano imperatore, legislatore e filosofo

Atti del Convegno Internazionale

Parma, 18-19 novembre 2024

ALCUNI ASPETTI DELLA POLITICA SOCIALE DI GIULIANO IMPERATORE*

SERGIO CASTAGNETTI
Università del Molise

ABSTRACT: It's noteworthy that two recently published inscriptions datable to the age of the Emperor Julian can confirm his social policy: one describes a *cursus* with a position such as the *defensor pauperum*, not attested elsewhere and which can be thought dedicated to social purposes, the other refers to a building intended for the *puellae Faustinianae*, so using an expression referred to that old aid institution. These testimonies are confirmed above all by some Christian sources and, not directly, some letters of Julian touch on the subject.

KEYWORDS: Giuliano imperatore, *alimenta*, *puellae Faustinianae*, *defensor pauperum*.

FONTI: CTh. 11.27.1; AE 2018, 539; AE 2017, 229; Symm. *Rel.* 40; Greg. *Naz. Or.* 4, 111; Iul. *Ep.* 84; 89b.

La scoperta, alcuni anni fa, di un paio di documenti epigrafici consente nuove ipotesi su alcuni aspetti della politica giuliana di aiuto ai bisognosi, per certi versi già nota da tempo. Per introdurre questo tema occorre qualche breve accenno a precedenti iniziative imperiali che avevano uno scopo sociale e paiono, in un caso almeno, avere qualche analogia con quanto fu realizzato o fu tentato da Giuliano¹. Si può convenire con quello che è stato autorevolmente sostenuto, cioè che l'istituzione traiana degli *alimenta* mirava ad assicurare il mantenimento di figli maschi e, «in misura minore» femmine di famiglie povere². Secondo un'inter-

* Pubblico qui il testo della relazione tenuta al Convegno Giuliano imperatore, legislatore e filosofo (Parma 18-19 novembre 2024). Ringrazio i Proff. S. Puliatti, G. Traina, H. Seng e il Dr. N. Zito per l'invito, nonché il Prof. Puliatti per aver accolto le mie pagine nella Rivista.

1 Un'attività di soccorso sociale, nella *Puteoli* del tempo di Giuliano, richiama nel nome istituzioni alimentari di secoli precedenti: su tutto vd. *infra*.

2 Sul punto, con cautela DUNCAN-JONES, *The Economy*, 301; cfr. Lo CASCIO, *Gli alimenta*, 312; 315, che tende a non enfatizzare molto le finalità di reclutamento in genere fondate su un'interpretazione del *Panegirico* pliniano. Sulla paternità (o quantomeno la diffusione) sostanzialmente traiana del programma di assistenza, vd. DUNCAN-JONES, *The Economy*, 291-293; Lo CASCIO, *Gli alimenta*, 311 n. 1 con fonti e bibl.; di recente sul tema anche CAO, *Alimenta*, 25-57; LAURENDI, *Istitutum*, 45-61; e NERI, *Il sostegno*, 403, da cui è tratto il virgolettato.

pretazione, le risorse sarebbero state a stento sufficienti ad un'alimentazione essenziale, nonostante le previsioni ottimistiche di Plinio il giovane rispetto a questa politica (a suo parere, per il futuro, ci sarebbero state persone *quibus alimentis opus non sit*): lo scopo che ci si prefiggeva era quello demografico, come ricorda lo stesso Plin. *Pan.* 26, 5³. La modalità di attuazione consisteva nel sostegno a lungo termine alle famiglie povere con figli a carico, a partire dall'iniziativa imperiale, ma supportata poi stabilmente dall'evergetismo non spontaneo dei *possessores* cittadini⁴. In seguito, Antonino Pio e Marco Aurelio fecero un intervento a favore di ragazze indigenti (le *puellae Faustinianae*), di cui si dirà in seguito.

Agli inizi del IV secolo, Costantino interviene sul problema, spinto dall'emergenza costituita dall'infanticidio per la difficoltà di mantenere i figli, che egli equipara al parricidio⁵: va tenuto presente, a questo proposito, che Lattanzio considerava omicidio anche l'esposizione⁶, mentre Costantino non arrivava a questo punto. Egli, con CTh. 11.27.1, di cui fu discussa la datazione⁷, stabilisce, per chi si trova in queste condizioni, sussidi a cura dell'*officium* di *Flavius Ablabius* a cui è indirizzata: *nec in alimentis nec in veste inpertienda tardetur* («non ci sia ritardo nel dare alimenti e vestiti»)⁸. Porena ha giustamente ritenuto che il destinatario *Flavius Ablabius* fosse qui all'inizio della sua carriera, in cui rivestiva il titolo di *vicarius Italiae* (315), prima di diventare vicario d'Asia (324-327) e infine *praefectus praetorio Orientis* (331); la costituzione è quindi databile al 315⁹.

3 Plin. *Pan.* 26, 5: *ex his castra, ex his tribus replebuntur, ex his quandoque nascentur, quibus alimentis opus non sit.*

4 «[...] che dovrebbero pagare in perpetuo gli interessi del prestito imperiale ricevuto»; dunque le realtà locali diventavano protagoniste del programma: NERI, *Il sostegno*, 403.

5 CTh. 11.27.1, *infra*; NERI, *Il sostegno*, 405-407.

6 Lact. *Epit. Div. inst.* 59, 5: *Vetus praeceptum est non occidere: quod non sic accipi debet, tamquam iubeamur ab homicidio tantum, quod etiam legibus publicis vindicatur, manus abstinere, <sed> hac iussione interposita nec verbo licebit periculum mortis inferre nec infantem necare aut exponere nec se ipsum voluntaria morte damnare.* NERI, *Il sostegno*, 404.

7 CORBO, *Paupertas*, 20-22; PORENA, *Ancora sulla carriera*, 263 con bibl.

8 CTh. 11.27.1: Imp. Constantinus A. ad Ablavium. *Aereis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scripta per omnes civitates Italiae proponatur lex, quae parentum manus a parricidio arceat votumque vertat in melius. Officiumque tuum haec cura perstringat, ut, si quis parens adferat subolem, quam pro paupertate educare non possit, nec in alimentis nec in veste inpertienda tardetur, cum educatio nascentis infantiae moras ferre non possit. Ad quam rem et fiscum nostrum et rem privatam indiscreta iussimus praebere obsequia.* Dat. III id. Mai. Naisso Constantino A. IIII et Licinio IIII AA. cons. (13 maggio 315).

9 PORENA, *Ancora sulla carriera*, 263-266: lo studioso dimostra in modo convincente che la data è con buona probabilità il 13 maggio 315 e il luogo di emissione doveva essere *Nasium* in *Belgica Prima*, trasformato dai compilatori del Teodosiano in *Naisus*, a loro più familiare.

Il tipo di iniziativa a favore degli indigenti che fu concepita da Costantino era molto diversa da quella del II secolo: a differenza di Traiano, Costantino non stabilì l'elargizione di denaro ma la consegna di beni in natura attraverso un meccanismo complesso, non ancora chiaro. È un'attività differente da quella traiana anche nel senso che quest'ultima aveva un'organizzazione idonea a pianificare nel tempo tali operazioni, facendo ipotesi sui numeri delle persone coinvolte.

Spostiamoci in avanti di qualche decennio, per esaminare un'iscrizione pubblicata da G. Camodeca; si tratta di un frammento di epistilio relativo ad un intervento di restauro tardoimperiale nel foro di *Puteoli*, il cui testo è così da lui ricostruito¹⁰: [--- *puellis F*] *austinianis Virius Lu[pus, v(ir) c(larissimus) cons(ularis) Camp(aniae) restituit?*]. La lettura *Faustinianis* risulta ovvia e riesce difficile immaginarne un'altra¹¹: anche per il dativo viene dunque da pensare alle *puellae Faustinianae*¹². Viste le dimensioni, ricostruibili rispetto a tutto il pezzo, in 120/150 cm, doveva trattarsi dell'architrave di un portale d'ingresso. Il dedicante era presumibilmente *Virius Lupus*: in questo caso doveva trattarsi del governatore della provincia della Campania (il *consularis Campaniae*) che aveva finanziato il restauro di un edificio adibito all'amministrazione e distribuzione di *alimenta* alle *puellae Faustinianae*. La paleografia dell'iscrizione sul frammento di marmo di reimpiego¹³ e lo stesso elemento decorativo fra le lettere, che ritorna in altre iscrizioni pubbliche puteolane databili più o meno fra 350 e 370¹⁴, consentono di identificare questo *Virius Lupus* con il *Lupus, consularis* nel 361-363¹⁵.

10 CAMODECA, *Ricerche*, 384-385; CAMODECA, *Nuove iscrizioni*, 259 (entrambi con foto); vd. AE 2018, 539; EDR170817 (G. Camodeca). Il rinvenimento della lapide fu a Pozzuoli, via Rosini.

11 Si tratta di un *cognomen*. Non costituisce un parallelo confrontabile col nostro la *schola Faustiniana* nell'iscrizione prenestina del 157 riguardante la consacrazione di un tempio a *Sarapis* (CIL XIV 2901): CAMODECA, *Nuove iscrizioni*, 260 n. 33. Un'attestazione di *puellis Faus[ustinianis]* è in AE 1978, 62 (140 d.C.).

12 CAMODECA, *Nuove iscrizioni*, 260.

13 Il riciclo di materiali è la regola per le iscrizioni pubbliche durante il tardo impero.

14 AE 1976, 142 e quella di *Claudius Gaianus*, probabilmente un *consularis Campaniae* (CAMODECA, *Nuove iscrizioni*, 256 s.), dunque da considerare contemporanee a quella di *Lupus* e uscite verosimilmente, per queste caratteristiche, dalla stessa officina lapidaria: CAMODECA, *Nuove iscrizioni*, 260.

15 PLRE I, p. 521 nr. 1; vd. CIL X 3858. Si tratta di lui piuttosto che di un *Virius Lupus* signo *Victorius* della seconda metà del IV sec. (che non è escluso possa comunque identificarsi con lui) e, a maggior ragione, rispetto a un *Fl(avius) Lupus*, di tardo IV sec., che, come d'uso da quell'epoca, aveva assunto il gentilizio imperiale al posto del proprio (*Virius*): sul punto CAMODECA, *Ricerche*, 384; CAMODECA, *Nuove iscrizioni*, 260.

Questi¹⁶ è menzionato nella *Relatio* 40 di Simmaco, come *consularis Campaniae* nel 363, sotto Giuliano, quando stornò una piccola parte della quantità di grano¹⁷ destinata alla Campania dal tempo di Costantino (almeno), a favore di Terracina, dai 100.000 riservati a *Puteoli*. Il provvedimento di Lupo non ebbe mai la necessaria conferma imperiale, nonostante fosse stato accolto o almeno avallato dal *praefectus praetorio* Mamertino, poiché, in effetti, Giuliano conduceva in quel momento la campagna persiana. La distribuzione avvenne per qualche anno secondo le norme stabilite da Lupo¹⁸, finché Graziano (intorno al 380) accontentò una delegazione di Capua che chiese la restituzione *omnibus* del grano delle città campane, in passato rivendicato a favore dell'annona di Roma da *Naeratius Cerealis*, quando era *praefectus annonae*¹⁹: secondo un'interpretazione sarebbe stato un contributo fiscale di ben 38.000 *modii* all'anno (la cifra è ricordata subito dopo nella *Relatio* come recuperata ai *provinciales*)²⁰. A seguito della decisione di Graziano, però, i Puteolani negarono il grano a Terracina.

A proposito dell'iscrizione a cui si è accennato poc'anzi e, più precisamente, del riferimento alle *puellae Faustinianae*, «può certo sorprendere che in pieno IV secolo resti ancora almeno il nome dell'istituzione alimentare, voluta da Antonino Pio alla morte di Faustina maggiore (fine del 140) e poi sull'esempio del predecessore da Marco Aurelio, quando morì Faustina minore (a. 176)»²¹.

16 Che comunque non figura fra i destinatari delle *Epistole* di Giuliano (ed. Caltabiano). Sull'identificazione del *consularis Campaniae* con il personaggio nominato nella *Relatio* 40 di Simmaco, vd. CRACCO RUGGINI, *Le relazioni*, 136 n. 12, con bibl., per quanto datata; CAMODECA, *Ricerche*, 361 (e 361 n. 26 con ulteriore bibl.); CAMODECA, *Nuove iscrizioni*, 259.

17 5.700 *modii*, sufficienti all'annona di 95-135 persone al massimo: CRACCO RUGGINI, *Le relazioni*, 138; CAMODECA, *Ricerche*, 361.

18 Symm. *Rel.* 40, 4: *exhinc per aliquot annos cucurrit ista praebitio [...]*; CRACCO RUGGINI, *Le relazioni*, 138.

19 Symm. *Rel.* 40, 4: *donec Capuana legatio apud divum atque inclytum Gratianum germanum numinis vestri sua tantum damna deplorans eum frumenti numerum, quem Cerealis ex multis urbibus Romano populo vindicarat, restitui omnibus impetraret*. Così CAMODECA, *Ricerche*, 361 e 361 n. 26, che ritiene convincente l'interpretazione di Symm. *Rel.* 40 data da CRACCO RUGGINI, *Le relazioni*, spec. 144-146, seguita anche da VERA, *Commento*, 296-305. Per HECHT, *Störungen*, 464, è inverosimile che Roma avesse sovvenzionato in tal modo varie città della Campania per un lungo periodo.

20 Symm. *Rel.* 40, 4: *sed occasione rescripti cum sola triginta et octo milia modium, quae horreis aeternae urbis accesserant, provincialium recuperasset alimoniae, etiam quinque milia et septingentos modios Puteolani municipes Tarracinensibus abnuerunt*. CHASTAGNOL, *La prefecture*, 361; CRACCO RUGGINI, *Le relazioni*, 139; 141 con bibl. e altre interpretazioni del passo.

21 CAMODECA, *Nuove iscrizioni*, 260.

A Roma questi *alimenta* probabilmente esistevano ancora in età severiana²², ma, nel caso attestato nel foro di *Puteoli*, siamo cronologicamente molto più avanti, se si accetta la lettura e l'interpretazione che qui si segue. Va sottolineato inoltre che Gregorio Nazianzeno, in *Or.* 4, 111, dopo aver parlato della politica giuliana di riqualificazione del clero, dice che quell'imperatore era pronto a costruire «ospizi e foresterie, luoghi di purificazione, asili per le vergini, posti dove raccogliersi in meditazione, ad ordinare atti di generosità verso i bisognosi ecc.» (trad. C. Sani - M. Vincelli)²³, dunque la testimonianza del Padre della Chiesa conferma l'interpretazione, che si è accolta, del frammento marmoreo di *Lupus*: il ripristino di un edificio per le *puellae Faustinianae* sarebbe un esempio concreto di uno dei riferimenti puntuali fatti da Gregorio. È tramandata anche la testimonianza di Sozomeno sull'attività filantropica di Giuliano, con un accenno alle donne, sebbene, per queste ultime, si riferisca ad altro²⁴. Il termine usato da Gregorio (παρθενώνας)²⁵ infatti è diverso e ben preciso, ma le due fonti non sono in contrasto.

Si può, a questo punto, notare che il suddetto *Virius Lupus* svolgeva attività di sostegno ai bisognosi, simili a quelle molto probabilmente svolte da un magistrato puteolano, più o meno dello stesso periodo giuliano, *Puteolanus Demetrianus*²⁶ che conosciamo dalla sua iscrizione funeraria²⁷. Questi sorprendentemente ha qui, fra gli altri titoli della sua carriera locale, anche

22 CAMODECA, *Nuove iscrizioni*, 260 n. 37 con bibl.

23 Greg. Naz. *Or.* 4, 111: ἔτι δὲ καταγῶγια πῆξασθαι καὶ ξενώνας, ἀγνευτήριά τε καὶ παρθενώνας καὶ φροντιστήρια καὶ τὴν εἰς τοὺς δεομένους φιλανθρωπίαν [...].

24 Sozom. *Hist. eccl.* V, 16, 2: [...] βήμασί τε καὶ προεδρίαις καὶ Ἑλληνικῶν δογμάτων καὶ παραινέσεων διδασκάλοις τε καὶ ἀναγνώσταις, ὥρων τε ῥητῶν καὶ ἡμερῶν τεταγμέναις εὐχαῖς, φροντιστηρίοις τε ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν φιλοσοφεῖν ἐγνωκότων καὶ καταγωγίσι ξένων καὶ πτωχῶν καὶ τῇ ἄλλῃ περὶ τοὺς δεομένους φιλανθρωπία τὸ Ἑλληνικὸν δόγμα σεμνύναι («de tribunes, de sièges d'honneur, de maîtres et de lecteurs pour les doctrines et les sermons païens, des prières imposées à des heures et jours fixes, des lieux de méditation pour des hommes et des femmes qui auraient résolu de mener la vie philosophique, d'hospices pour les étrangers et les pauvres et de relever la religion païenne des autres formes d'humanité à l'égard des indigents»; trad. A.-J. Festugière - B. Grillet).

25 Cfr., in un contesto completamente diverso: Aesch. *Pr.* 646, col significato di «stanze verginali» (trad. G. e M. Morani): a fare questo accenno a una parte della dimora in cui vive è Io, figlia di Inaco.

26 *Puteolanus* è un raro gentilizio ben attestato a *Puteoli* già per un duoviro cittadino del primo principato.

27 Pubblicata in CASTAGNETTI, *Il cursus*, 107-119 con foto; vd. anche AE 2017, 229 e scheda online EDR166010 (G. Camodeca).

quello di *defensor pauperum*²⁸, espressione che si trova usata altrimenti, ma in ben altro contesto, come semplice elogio per vescovi e fedeli cristiani; nel nostro caso invece compare in un'epigrafe funeraria del tutto priva di formule paleocristiane:

D(is) Manib(us). / Puteolano Demetriano, / ornato viro, omnibus / honoribus functo, legati-/onibus s(a)epe, defensori pau-/per<or>um, o(b) merita bening-/nitate ipsius, dingno et / merito, qui vixit annis / LVIII, m(ensibus) VIII, Fyrmus / homini bono opse-/quium prae-bui(t); b(ene) m(erenti) f(ecit).

«Agli dèi Mani. A Puteolano Demetriano, uomo ornato (di virtù)²⁹, che ha esercitato tutte le cariche (cittadine), spesso incaricato delle ambascerie (della città), difensore dei poveri, per i meriti (e) la benevolenza di lui, degno e meritevole, che visse anni 58, mesi 8, Fyrmus offrì ossequio a quell'uomo buono e fece al benemerito».

*Firmus*³⁰ che gli dedica l'iscrizione funeraria con un *elogium* della persona, era probabilmente un suo liberto, come sembra confermare anche l'espressione *obsequium prae-buit*. Dunque, Demetriano, essendo *omnibus honoribus functus* e definito come *ornatus vir*, è probabilmente il curiale cronologicamente più tardo che conosciamo a *Puteoli*, databile alla seconda metà del IV secolo³¹.

L'intervento edilizio (a favore delle *puellae*) del *consularis Campaniae Lupus* e la carica, implicante una funzione di aiuto ai poveri, del curiale *Puteolanus Demetrianus*, si possono vedere come manifestazioni concrete di un progetto di politica sociale, potendosi essi considerare, come si è visto, coevi o molto vicini cronologicamente.

Per quanto riguarda le costituzioni giulianee del Codice Teodosiano si può riscontrare in alcune di esse una sorta di sensibilità rispetto a tematiche che si potrebbero considerare 'sociali', e dunque in CTh. 11.28.1³², che Giuliano indirizza ad *Avitianus vicarius Africae*, si prevede una generale remissione dei debiti fiscali *excepto auro et argento*. In CTh. 12.1.55, indirizzata a Leonzio, *consularis* di Palestina, Giuliano stabilì che i padri di 13 figli non dovevano

28 Uso d'ora in poi la forma normale, benché *pauperorum* sia usato nelle epigrafi cristiane di IV e V sec.: vd. esempi in CASTAGNETTI, *Il cursus*, 110.

29 *Vir ornatus* è il titolo di rango dei magistrati cittadini tardoimperiali.

30 Uso la forma consueta. *Fyrmus* è comunque attestato in almeno una decina di epigrafi italiche, come CIL XIV 4569 (*Ostia*) del 198 d.C. e AE 1983, 186 (*Cumae*, II sec. d.C.).

31 CASTAGNETTI, *Il cursus*, 109; EDR166010 (G. Camodeca).

32 CTh. 11.20.1: Imp. Iulianus A. ad Avitianum vic(arium) Afric(ae). *Excepto auro et argento cuncta reliqua indulgemus*. Dat. VII kal. Apr. Karthag(ine) Iuliano A. IIII et Sallustio cons. Datata 26 ottobre 363 nei manoscritti ma corretta in 362 da Mommsen.

essere chiamati al servizio delle curie³³. Pare comunque rilevabile una maggiore sensibilità a temi di questo tipo nelle costituzioni successive al raggiungimento, per lui, del titolo di Augusto, oltre al cambio di posizione, da quel momento, rispetto alla Chiesa (cfr. CTh. 16.8.7 o 16.10.6 per l'atteggiamento favorevole al Cristianesimo quando era Cesare). Tuttavia, nelle costituzioni di questa compilazione a lui attribuibili, non vi sono richiami a *defensores pauperum* né a qualcosa di simile all'istituto degli *alimenta*.

Va anche ricordato che decisioni di aiuto ai bisognosi sono chiaramente testimoniate anche dall'epistolario giuliano, ad es. nella lettera ad Arsacio sommo sacerdote di Galazia³⁴ (scritta ad Antiochia nell'inverno 362-363), in cui, per la prima volta nell'*Epistolario*, il programma politico religioso di Giuliano è qualificato come Ellenismo. L'imperatore, dopo aver rimproverato ai Cristiani l'ateismo (per lui sinonimo di Cristianesimo)³⁵, la filantropia verso gli stranieri, la cura nel seppellire i morti e la simulata austerità nella vita (429d), dice: «istituisci in ciascuna città numerosi alloggi, affinché gli stranieri godano della nostra filantropia, e non solo i forestieri che sono dei nostri, ma chiunque altro abbia bisogno. Ho già pensato donde potrai procurarti i mezzi: ho ordinato, infatti, che siano assegnati ogni anno per l'intera Galazia 30.000 moggi di grano e 60.000 sestieri di vino. Io dico che di questi bisogna distribuire la quinta parte ai poveri che prestano la loro opera presso i sacerdoti, il resto lo dobbiamo assegnare agli stranieri e a coloro che vengono a mendicare da noi. Infatti, sarebbe vergognoso che mentre i Giudei non hanno nessun mendicante e gli empi Galilei nutrono oltre ai loro anche i nostri, risultasse che i nostri manchino di assistenza da parte nostra. Insegna ai seguaci dell'Ellenismo a pagare il contributo per tali compiti pubblici e ai villaggi ellenici ad offrire le primizie dei loro frutti agli dèi ed abitua gli Elleni a tali opere di beneficenza [...] Non sviliamo noi stessi per leggerezza le nostre buone azioni, permettendo ad altri di emularle³⁶, e noi stessi piuttosto non trascuriamo la pietà verso gli dèi»³⁷

33 CTh. 12.1.55: Imp. Iulianus A. Leontio consul(ari) Palaestinae. *Qui pater sit XIII liberorum, non modo ad curiam non vocetur, verum etiam, si sit decurio, honoratissima quiete donetur.* Dat. kal. Mart. Antiochiae Iuliano A. IIII et Sallustio cons. Cfr. C. 10.32.24.

34 Iul. Ep. 84 Caltabiano = Bidez.

35 CALTABIANO, *L'epistolario*, 261 n. 5.

36 Giuliano rivendica alla tradizione pagana le opere filantropiche che si sono assunte i Cristiani: vd. CALTABIANO, *L'epistolario*, 138 n. 71.

37 Iul. Ep. 84, 430b-d e 431b: Ξενοδοχεῖα καθ'ἐκάστην πόλιν κατάστησον πυκνά, ἵνα πολάσωσιν οἱ ξένοι τῆς παρ'ἡμῶν φιланθρωπίας, οὐ τῶν ἡμετέρων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ὅστις ἂν δεηθῇ. Χρημάτων δ'ὅθεν εὐπορήσεις, ἐπινενόηταί μοι τῶς ἐκάστου γὰρ ἐνιαυτοῦ τρισμυρίους μοδίους κατὰ πᾶσαν τὴν Γαλατίαν ἐκέλευσα δοθῆναι σίτου καὶ ἑξακισμυρίους οἶνου

(trad. M. Caltabiano). Dunque, parrebbe esservi una divisione di compiti fra l'imperatore e il clero pagano o un ruolo non esclusivo per l'attività caritatevole di quest'ultimo.

Nell'*Ep.* 89b Caltabiano = Bidez (inizio 363) a Teodoro sommo sacerdote di Antiochia sono presenti riflessioni modernissime sulla fraternità fra gli esseri umani, la pietà e filantropia anche per i condannati al carcere, e finanche i testi religiosi (come gli inni agli dèi) sono sostituiti alla Bibbia quali opere che contengono precetti utili al raggiungimento della rettitudine. Infine, Giuliano introduce un criterio per scegliere i ministri dei culti pagani, non in base all'origine sociale, ma soprattutto in base alla capacità di soccorrere gli indigenti, rimproverando quei sacerdoti che, a suo dire, li avevano trascurati, tanto che «gli empī Galilei, riflettendo su questo si dedicarono a tale tipo di filantropia [...]»³⁸ (trad. M. Caltabiano). È come se avesse messo il dito su una piaga e in effetti, lo si è visto, non solo ordinò distribuzioni di grano, ma cercò di sopperire, con istituzioni benefiche e forse anche con specifiche cariche dell'amministrazione, alle carenze dell'organizzazione religiosa pagana. Su questo punto va rilevata una differenza fra Oriente in cui si sentiva meno questa necessità in quanto si erano diffuse istituzioni assistenziali come orfanotrofi, ospizi ecc., e Occidente, in cui ce n'era carenza³⁹. Dunque, nelle lettere, l'imperatore si rivolge in genere ai rappresentanti del paganesimo, trattando prevalentemente questi temi, rispetto a costoro, in forma parenetica o di polemica verso i Cristiani, non senza ricordare i concreti interventi di aiuto dovuti alla sua iniziativa.

ξέστας ὧν τὸ πέμπτον μὲν εἰς τοὺς πένητας τοὺς τοῖς ἱερεῦσιν ἐξυπηρετούμενους ἀναλίσκεσθαι φημι χρῆναι, τὰ δὲ ἄλλα τοῖς ξένοις καὶ τοῖς μεταιτούσιν ἐπινέμεσθαι παρ' ἡμῶν. Αἰσχρὸν γὰρ εἰ τῶν μὲν Ἰουδαίων οὐδὲ εἰς μεταίτεϊ, τρέφουσι δὲ οἱ δυσσεβεῖς Γαλιλαῖοι πρὸς τοῖς ἑαυτῶν καὶ τοὺς ἡμετέρους, οἱ δὲ ἡμέτεροι τῆς παρ' ἡμῶν ἐπικουρίας ἐνδεεῖς φαίνονται. Δίδασκε δὲ καὶ συνεισφέρειν τοὺς Ἑλληνιστὰς εἰς τὰς τοιαύτας λειτουργίας, καὶ τὰς Ἑλληνικὰς κώμας ἀπάρχεσθαι τοῖς θεοῖς τῶν καρπῶν, καὶ τοὺς Ἑλληνικοὺς ταῖς τοιαύταις εὐποιίαις προσέθειζε, [...] Μὴ δὴ τὰ παρ' ἡμῖν ἀγαθὰ παραζηλοῦν ἄλλοις ζυγχωροῦντες αὐτοὶ τῇ ῥαθυμίᾳ κατασχύνωμεν, μᾶλλον δὲ καταπρώμεθα τὴν εἰς τοὺς θεοὺς εὐλάβειαν.

38 *Iul. Ep.* 89b, 305b-c: Δεῖγμα δὲ τοῦ φιλοθέου μὲν, εἰ τοὺς οἰκείους ἅπαντας εἰς τὴν περὶ τοὺς θεοὺς εὐσέβειαν εισαγάγοι, τοῦ φιλανθρώπου δέ, εἰ καὶ ἐξ ὀλίγων εὐκόλως κοινωνεῖ τοῖς δεομένοις καὶ μεταδίδωσι προθύμως, εὖ ποιεῖν ἐπιχειρῶν ὅσους ἂν οἷός τε ᾗ προσεκτέον γὰρ μάλιστα τῷ μέρει τούτῳ, καὶ τὴν ἰατρείαν ἔνθεν ποιετέον. Ἐπειδὴ γάρ, οἶμαι, συνέβη τοὺς πένητας ἀμελεῖσθαι παρορωμένους ὑπὸ τῶν ἱερέων, οἱ δυσσεβεῖς Γαλιλαῖοι κατανοήσαντες ἐπέθεντο ταύτῃ τῇ φιланθρωπίᾳ [...].

39 CORBO, *Paupertas*, 203-204.

Bibliografia

- CALTABIANO, M., *L'epistolario di Giuliano imperatore. Saggio storico, traduzione, note e testo in appendice*, Napoli 1991.
- CAMODECA, G., *Ricerche su Puteoli tardoromana (fine III - IV secolo)*, in *Puteoli romana: istituzioni e società*. Saggi, Napoli 2018, 351-422.
- CAMODECA, G., *Nuove iscrizioni di consulares Campaniae*, in *Ostia, l'Italia e il Mediterraneo. Intorno all'opera di M. Cébeillac-Gervasoni*. Atti del Quinto seminario ostiense, Roma-Ostia (21-22 febbraio 2018), a cura di L. Caldelli, N. Laubry e F. Zevi, Roma 2021, 253-265.
- CAO, I., *Alimenta. Il racconto delle fonti*, Padova 2010.
- CASTAGNETTI, S., *Il cursus di un magistrato puteolano di IV secolo, defensor pauperum*, Index 45 (2017) 107-119.
- CHASTAGNOL, A., *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960.
- CORBO, C., *Paupertas. La legislazione tardoantica*, Napoli 2006.
- CRACCO RUGGINI, L., *Le relazioni fiscali, annonarie e commerciali delle città campane con Roma nel IV sec. d.C.*, Studi Romani 17.2 (1969) 133-146.
- DUNCAN-JONES, R., *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge 1974.
- HECHT, B., *Störungen der Rechtslage in den Relationen von Symmachus*, Berlin 2003.
- LAURENDI, R., *Istitutum Traiani. Alimenta Italiae, obligatio praediorum, sors et usura. Ricerche sull'evergetismo municipale e sull'iniziativa imperiale per il sostegno all'infanzia nell'Italia romana*, Roma 2018.
- LO CASCIO, E., *Gli alimenta, l'agricoltura italica e l'approvvigionamento di Roma*, Rendiconti Acc. Lincei 33 (1978) 311-352.
- NERI, V., *Il sostegno pubblico ai poveri nelle città dell'Italia romana fra Alto Impero e Tarda Antichità*, in *Ancient Cities, 3. Greece and Rome. Social Life, Politics and Culture*, ed. by A. Filippini, M. Maiuro and D. Morelli, Rome 2024, 401-413.
- PORENA, P.F., *Ancora sulla carriera di Flavius Ablabius, prefetto del pretorio di Costantino*, in ZPE 190 (2014) 262-270.
- The Prosopography of the Later Roman Empire (PLRE) I*, ed. by A.H.M. Jones, J.R. Martindale and J. Morris, Cambridge 1971.
- VERA D., *Commento storico alle Relationes di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1981.

Sul tavolo

21 aprile 753 avanti Cristo. Come è noto, Andrea Carandini ha condotto per venticinque anni scavi archeologici nei luoghi in cui il racconto tradizionale colloca la fondazione di Roma, conseguendo risultati di indubbio rilievo, oggetto non solo, come è ovvio, di interesse scientifico, ma, grazie a una comunicazione pubblica sapientemente gestita, anche di una non comune risonanza mediatica. Ciò lo ha indotto a ricostruire – a anche a raccontare in senso letterale – le vicende legate a quell’evento dal quale (*ab urbe condita*), accantonato il periodo preistorico, incomincia la Storia. Pur non negando che in quella celebrata epopea vero e finzione sono entrambi presenti e sceverarli rimane un compito arduo, lo Studioso afferma che la narrazione annalistica non può comunque essere liquidata come una favola, onde a suo avviso alle ‘fantasie’ degli antichi va attribuito maggiore credito, e nello specifico indica punti di corrispondenza fra la tradizione e gli esiti degli scavi da lui diretti in cui questi ultimi varrebbero a confermare, non solo *ad sensum*, diversi aspetti spesso considerati leggendari. In definitiva, pur nell’attuale stato dell’arte in cui la tradizione – che nel passato ha conosciuto anche tempi quanto mai ingrati – non può dirsi messa al bando, quello di cui parliamo appare come uno dei più convinti, visti, e altrettanto discussi, recuperi. Suggeriti, fra i tanti, dalla scoperta del Carandini – il tratto di mura palatine con una delle porte, la *domus regia*, ossia un edificio di proporzioni ed eleganza inusitate, la prima casa delle vestali e i muri di recinzione del santuario di Vesta, la pavimentazione in ciottoli del foro, tutti resti datati all’VIII secolo a. C. –, Umberto Vincenti e Giorgia Zanon hanno intrapreso su quei temi un percorso di ricerca a tutto campo, ossia non fondato esclusivamente sulle fonti e la letteratura specifica, ma anche su ripetuti sopralluoghi (‘ascese’ sul Palatino), visite ai siti con gli studenti al seguito, studi di mappe, contatti con gli archeologi, e così via: trattandosi di storici del diritto romano, in direzione soprattutto, anche se non solo, degli assetti istituzionali della Roma delle origini, in cui, come è logico, il giusromanista può fornire all’archeologo un apporto di competenze specifiche in vista di una proficua collaborazione interdisciplinare. Stante la premessa, appare ovvio il corollario scientifico di libri editi – in particolare, di Umberto Vincenti, *Il Palatino e il segreto del potere. I luoghi e la costituzione politica della prima Roma*, Roma

2022; e *I primi Romani. La Roma senza città*, Roma 2023 –, e di articoli dei due Autori, nove dei quali (nessuno a quattro mani) – comparsi dal 2017 al 2023 –, preceduti e seguiti rispettivamente da una Prefazione e una Postfazione con un'Appendice di immagini, sono ora raccolti con alcune modifiche nel volumetto (U.V.-G.Z.) *Ipotesi sulla prima Roma*, Napoli 2023, pp. 1-177, ove figurano in ordine cronologico per conservare l'immagine del *work in progress* di cui si sono posti come tappe e che allude pure metaforicamente al lavoro dell'archeologo nel suo procedere per strati sempre più profondi, in tal caso percorrendo il tempo a ritroso. Un riassunto di ciascuno dei contributi, oltre a risultare per me poco agevole, si risolverebbe in nove schede molto brevi che non ritengo idonee a rendere un'idea – sia pure in abbozzo, la sola che in questa sede è possibile – dei contenuti del libro, per cui preferisco soffermarmi su alcuni aspetti che, nell'immediato, mi sembra rispondano maggiormente alla predetta finalità. La prima considerazione riguarda l'atteggiamento degli Autori nei confronti del racconto tradizionale. Dal libro emerge un'impostazione che, pur non aderendo in proposito a quella, descritta, del Carandini, ne valorizza la valenza 'provocatoria' in chiave di stimolo a una rinnovata riflessione scientifico-metodologica, e sotto il profilo opposto non esita a prendere le distanze dalla visione ipercritica che riduce quei racconti a un ciclo epico funzionale all'attribuzione di una genealogia eroica al programma politico di Augusto, recante al contempo una sorta di fatale presagio in direzione di questo. Difficilmente Livio e Dionigi possono essersi inventati tutto: è invece più plausibile che la saga trasmessa dall'annalistica sia una «cornice nobile dentro la quale introdurre fatti storici, la cui esistenza dovrà tuttavia essere confermata *aliunde, in primis* nelle risultanze archeologiche» (p. 5 [U.V.]). Ciò premesso, a mero titolo di esempio indicativo, nessuna delle due versioni circa la morte di Romolo – asceso al cielo (qui l'astoricità è *in re ipsa*); ucciso e squartato dai *patres* – viene ritenuta attendibile, «anche perché non è sostenibile la stessa storicità della figura di Romolo» (p. 23 [U.V.]), alla quale il Carandini dichiara invece di credere. Tuttavia, per citare uno dei più celebri esiti degli scavi, la presenza di un deposito di fondazione sotto la soglia della Porta Mugonia recante il corredo della vittima di un sacrificio umano (dato peraltro non esente da dissensi), che secondo l'archeologo permette di datare la deposizione tra il 775 e il 750 a. C., può nel caso dimostrare il dato dell'*aedificatio* in quel torno di tempo, ma non che si tratti del 'muro di Romolo', e che quest'ultima sia diventata la denominazione corrente è in tutta evidenza altra cosa. Nel racconto tradizionale va tuttavia isolato un aspetto qualificante relativo alla fondazione, la quale non si identifica in una mera opera di fortificazione del nucleo abitativo, ma si realizza soprattutto mediante la 'delimitazione', ovvero tracciando sul terreno un con-

fine, un *limes* sacro e inviolabile. Il confine legittima e inibisce, «distingue le azioni umane in rette e scorrette», e infatti, nella saga, Romolo, il re augure, presi gli auspici, definisce il perimetro quadrangolare (la *Roma quadrata*), poi con l'aratro trainato da un toro e una vacca bianchi traccia il confine. Non per nulla Pomponio (*l. sing. ench.* D. 50.16.239.6), con una di quelle etimologie empiriche ma istruttive proposte dai giuristi romani, scrive che '*Urbs*' *ab urbo appellata est: urbare est aratro definire*. Però, sempre nella narrazione annalistica, Romolo va assai oltre: fonda la città e al contempo ne fissa la struttura costituzionale, le dà un sistema di leggi e pone anche le basi della divisione tra patrizi e plebei. In altri termini l'eroico fondatore, l'ecista eponimo, concepisce e realizza un demiurgico progetto unitario. In base ai reperti dissotterrati con la sua *équipe*, Andrea Carandini è propenso a credere che le cose siano andate in buona misura così: Romolo appare come un sovrano assoluto e quasi onnipotente, e la nascita della città coincide con la nascita dello stato. Va pertanto respinta, a giudizio dell'insigne archeologo, la separazione cronologica, sostenuta da diversi storici tra l'esistenza della città, ammessa a partire dall'VIII secolo a. C., e quella dello stato, collocata invece nell'età della monarchia etrusca. Senonché altro è il volto fisico, edilizio, della fondazione – in proposito è idea ricorrente, ma non pacifica, quella che individua la prova del sorgere di una città nella presenza di una piazza pubblica adibita alle adunanze politiche –, altro l'ordinamento: qui l'apporto dello storico del diritto diventa di particolare rilievo e si comprende che ai suoi occhi la questione appaia più complessa. Quanto però all'uso del termine 'stato', Umberto Vincenti rileva una innegabile contraddizione, non solo nominalistica, della nostra scienza, in quanto da un lato si mette in guardia circa l'adozione impropria del termine 'stato' relativamente alla *res publica* e all'*imperium* di Roma antica, dall'altro si ricorre pressoché di regola al medesimo vocabolo nel binomio 'città-stato', forma costituzionale che Roma avrebbe assunto o fin dalle origini o nei due secoli successivi (VII, VI a. C.). Al termine di una lucida disamina lo Studioso conclude che, stante quella che gli appare come una sorta di «sovranità diffusa» (p. 25) in cui tuttavia i *patres* si pongono come un punto fermo in quanto effettivi titolari degli auspici, che infatti alla morte del re ritornano a loro – *auspicia ad patres redeunt* (Cic. *Brut.* 1.5.4): si tratta dell'*interregnum* di epoca repubblicana il cui nome è però sintomatico –, prescindendo dal profilo 'edilizio-monumentale' che per lo storico riveste un interesse relativo, pure per le origini non è in fondo fuori luogo parlare di 'stato' sebbene (eventualmente) ancora in assenza di una 'città stato'. Si è accennato sopra del rilievo qualificante che riveste la delimitazione legata al confine nell'opera di fondazione, e, poiché il confine include ed esclude, è quasi inevitabile che la mente si rivolga al problema, negli ultimi anni

dibattuto come pochi altri (con metodo scientifico o con piglio più disinvolto), dell'atteggiamento dei Romani nei confronti degli stranieri. Detto qui in parole semplici, come è possibile in base a un simile presupposto parlare di politica, e ancora prima di *forma mentis*, inclusiva, e riconoscere quella sorta di quasi innata propensione all'accoglienza che distinguerebbe Roma dalle altre *civitates* nel bacino del Mediterraneo? In proposito Giorgia Zanon ritiene opportuno precisare che «accedere a Roma non significava necessariamente *diventare cittadini romani* e difatti vi erano situazioni meramente transitorie di permanenza nell'urbe legate per lo più (ma non solo) allo svolgimento di affari commerciali» (p. 105 [corsivo originale]), come per esempio nel caso dell'*hospitium* con cui il *pater familias* attribuiva una forma di tutela in molteplici direzioni a uno straniero e alla sua famiglia. Altro è però la concessione della cittadinanza romana a singoli individui o a interi gruppi, fondata su presupposti variabili a seconda delle epoche storiche nonché dello sfondo politico con le esigenze connesse, anche se, sotto diverso profilo, appare innegabile una concezione dal taglio, diremmo, universalistico, propria di un popolo che si ispira all'ideale di un continuo e progressivo ampliamento, con il quale del resto si coniugano visioni filosofiche e immagini retoriche rivolte a una naturale e originaria uguaglianza degli esseri umani, violata nei fatti dalla storia con l'introduzione della schiavitù figlia delle guerre (D. 1.1.4, Ulp. 1 *inst.*). Per la particolare collocazione del luogo, il suo originario aspetto geomorfologico (descritto dall'Autrice con una precisione consentita soltanto da verifiche *de visu*) e sulla base di un complesso di fonti letterarie convergenti, si può accettare la storicità dell'*asylum inter duos lucos* sul Campidoglio, che la tradizione vuole istituito da Romolo (o da Romolo e Remo), ma ciò non implica pure una sorta di 'diritto di asilo', né tale realtà rispecchia una propensione filantropica del fondatore, quanto piuttosto (con tendenziale preferenza per gli uomini atti a portare le armi) una via per accrescere le potenzialità di difesa ed espansionistiche di Roma, e come tale risponde a un mirato obiettivo di sviluppo politico, come il ratto delle Sabine risponde a una finalità di sviluppo demografico. L'Autrice ritiene pertanto che «il modulo di inclusione adottato dai Romani, e poi seguito senza soluzione di continuità, nel corso della lunga storia di Roma, fosse in fondo un «affare per pochi», addirittura per pochissimi [...] mentre per il resto dell'umanità vigesse l'opposta, spesso crudele, legge dell'esclusione» (p. 125). Come si apprende già dal titolo, nel libro viene delineata un'ipotesi sul sorgere di Roma, che emerge dagli studi di Umberto Vincenti. Alla stessa sia pure in diversa misura tendono, o comunque nella sua orbita si muovono, i contenuti dei nove saggi, tuttavia in questa sede, per renderne in breve l'idea, seguirò un percorso (assai) semplificato che comporta il sacrificio di elementi di supporto anche non secondari. In-

nanzitutto si parte dal presupposto di una prima fase in cui Roma fu governata dai re (p. 45 [U.V.]): il *'reces'* che si legge nell'iscrizione del *Niger Lapis*, vocaboli ed espressioni come *regia*, *rex sacrorum*, *regifugium*, *adfectatio regni* – aggiungerei l'acronimo *'QRCF'* sciolto in *'Quando rex comitiavit fas'*, se di Varr. *ling. lat.* 6.31 si accetta la *lectio* che allude al re politico (Santalucia, Santoro, Purpura) –, eccetera, costituiscono un complesso univoco di testimonianze non seriamente contestabili. Vi sono poi due testi, uno letterario e l'altro giuridico, che inducono a ritenere che Romolo (o colui che è indicato come tale) non sia stato il primo re. Stando a un luogo degli *Annales* (154-155), Ennio avrebbe scritto il suo poema circa settecento anni dopo la fondazione di Roma, la quale pertanto sarebbe avvenuta almeno un secolo prima della datazione varroniana tradizionale (753 a. C.). Inoltre Pomponio (D. 1.2.2.1-2, Pomp. *l. sing. ench.*) scrive: *Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur*, ma tra questi re, che in un contesto privo di un diritto certo governavano «come a ciascuno di loro pareva meglio» (p. 151 [U.V.]; G.Z. [p. 58]: «*manus...* richiama un'idea di *auctoritas* non ancora istituzionalizzata»), non figura Romolo, che infatti nel passo di Pomponio entra in scena dopo e si dice che egli divise il popolo in trenta parti dette curie, diede al popolo delle leggi, e in definitiva regolò costituzionalmente una comunità, rivelandosi così non il primo re, ma il primo organizzatore politico e giuridico di Roma. Stante anche il ritrovamento sul *Cermalus* (altura del Palatino) di resti di strutture abitative ben anteriori all'VIII secolo a. C., si può dunque ipotizzare che i *reges* preromulei di Pomponio fossero capi di gruppi associativi tra le comunità gentilizie logisticamente prossime le une alle altre, le quali si sarebbero unite in una sorta di federazione accettando di sottoporsi a un unico comune *rex*, un 're dei re', quale guida di quell'intera comunità che per Pomponio assurge ora al livello di *civitas* (p. 86). A Romolo andrebbe dunque attribuita una fondamentale opera ordinatrice, fisica e concettuale, che segna i confini della città e delle proprietà individuali e fissa le *curiae*, ossia i primi distretti amministrativi e di arruolamento militare. In definitiva, come afferma Tim Cornell (p. 103), re fondatore è quello che traccia le linee di separazione tra lo spazio cittadino e il mondo esterno, e in tal senso in Romolo si può riconoscere l'autore di quel passo in direzione della nascita di Roma che i precedenti *reges* menzionati indistintamente da Pomponio dal canto loro non sono riusciti a compiere. Un elemento di particolare suggestione a sostegno della descritta ipotesi è legato al *Septimontium*. Come per esempio il *regifugium*, anche il *Septimontium* era in età storica una festa religiosa, ma sembra assai difficile che questa sia l'originaria natura dell'uno e dell'altro. Comunque già la specifica vicenda di detta cerimonia presenta un

aspetto suggestivo, perché in progresso di tempo essa non è più *montanorum modo* ma *pro populo*, il che adombra un'evoluzione sincistica. Antistio Labeone, citato da Verrio Flacco (Fest. pp. 474-476 L.) elenca i nomi dei sette *montes* originariamente coinvolti nelle *feriae*: *Palatium*, *Velia*, *Fagutal*, *Subura*, *Cermalus*, *Oppius*, *Caelius*, *Cispus*; a ognuno era destinato un sacrificio, ma l'unico di cui viene citato il nome, *Palatuar*, è quello che si celebrava sul *Palatium*. In realtà è facile rilevare che i nomi della lista sono otto, fuori posto appare infatti la *Subura*, la quale non è un rilievo montuoso ma una depressione situata tra i *montes*, che tuttavia fungeva da via di collegamento per le comunità che abitavano su quelle alture e al contempo da cuscinetto tra gli insediamenti latini e sabini: può pertanto comprendersi un suo successivo ingresso nel novero come *mons* 'per destinazione'. Questo, stante la conferma di vari altre testimonianze, è probabilmente il nucleo primigenio da cui ha preso vita Roma: in proposito suggestiva, ma destinata a rimanere tale, l'ipotesi di un *Trimontium*, ovvero dell'iniziale aggregazione dei tre *montes* del Palatino (*Palatium*, *Cermalus*, *Velia*), per il precipuo rilievo che gli attribuiscono concordemente le fonti e per la presenza sul *Cermalus* della mitica *casa Romuli*, anch'essa localizzata dal Carandini, oggetto di una plurisecolare e ininterrotta venerazione. È evidente che i sette *montes* citati non sono da confondersi con i celeberrimi sette colli, i quali occupano un'area geografica più estesa e si inseriscono in uno stadio successivo e finale del complesso cittadino, come peraltro confermato da numerose fonti. Ecco allora che su tali premesse non sembra del tutto azzardato ipotizzare che i *reges* che hanno preceduto Romolo fossero coloro che governavano le comunità stanziate su quelle sette alture, i *septem montes* celebrati per secoli in una festa che prevedeva un sacrificio per ognuno dei 'monti'. A scopo di difesa, fors'anche di maggiore potenziale offensivo, e pure magari in prospettiva di una comune area mercantile, esse hanno dato vita a quella federazione in cui Romolo ha rivestito il ruolo apicale, e proprio per questa ragione e nel senso già visto, egli è passato alla storia come il primo re e il fondatore di Roma. «Ipotesi, ipotesi, ipotesi...», scrive Umberto Vincenti nella Postfazione, considerato che anche le scoperte del Carandini non costituiscono prove in senso proprio, e aggiunge che «solo le evidenze archeologiche non ambigue, e interpretate senza l'ansia o l'ambizione della rivelazione risolutiva, potranno renderci qualche certezza a proposito della prima Roma» (p. 160). Le fonti scritte, «meglio, una loro oculata, severa, ristretta selezione», sono comunque da ritenersi imprescindibili, in quanto tessuto connettivo senza il quale i reperti archeologi rimangono dei pur rilevanti e suggestivi fotogrammi. Per quanto mi riguarda concordo, e al contempo mi viene fatto di pensare che nel nostro settore di indagine, si tratti di diritto privato, di diritto pubblico, di fonti di conoscenza o

altro ancora, non si contano i temi da gran tempo e *in toto* appannaggio delle ipotesi (in tal senso la figura di Gaio si pone a mio avviso come un esempio antonomastico). Ma la consapevolezza circa l'impossibilità di approdare a risultati certi non deve in alcun caso indurre alla rinuncia e anche un'ipotesi contribuisce al progresso della scienza. È importante che insista su alcuni non labili punti di appoggio, che sia formulata con prudenza e sorretta da un argomentare logico e coerente. Che induca, insomma, a una seria riflessione, come, giusto riconoscerlo, quella di cui si è finora parlato.

Il diritto delle persone nella Paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa. Dopo il saggio di esordio sulla *Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano* edito nel 2021, come in quella sede aveva preannunciato, Marco Molinari dà alle stampe un secondo, ponderoso volume ove tratta in modo sistematico dei contenuti dell'Indice bizantino, partendo ovviamente dal *ius personarum* collocato nel I libro ([M.M.] *Studio critico-sistematico del diritto delle persone nella Parafrasi greca delle Istituzioni di Giustiniano. Libro I (Titoli III-XXVI) con testo e traduzione*, Bologna 2025, pp. 1-680). Nella monografia iniziale, di cui ho tratteggiato i caratteri in un precedente *Sul Tavolo* (TI III.1 [2022] 332-339), il giovane Studioso si era occupato in particolare della storia esterna della *Parafrasi*, isolandone con puntuale sguardo critico i principali nodi a partire dalla *magna quaestio* relativa al suo autore – pur senza giungere a conclusioni, riguardo alla teoria dominante che la attribuisce a Teofilo già in diversi luoghi affioravano perplessità e percepibili assonanze ferriniane –, con l'aggiunta di un ulteriore, specifico *focus* sulla traduzione greca della costituzione *Imperatorem* presente in taluni codici, nonché infine sul secondo titolo del libro I (*De iure naturali gentium et civili*), che in realtà, trattandosi di un'opera acefala – manca il titolo *De iustitia et iure* [I. 1.1] –, nei manoscritti diventa quello di apertura. Ora sono pertanto sottoposti a esame i titoli dal III (*De iure personarum*) al XXVI e ultimo del libro I (*De suspectis tutoribus et curatoribus*), che sul piano trattatistico corrispondono al diritto delle persone. «Leggerla e tradurla dall'inizio alla fine – sta scritto in una delle pagine *in limine* (p. 6) – [...] è già un modo per conferirle un'identità autonoma, nonostante la subalternità insuperabile rispetto al manuale imperiale; per prenderla sul serio, insomma, e non come il rudimentale e lontano embrione che, composto di soli casi dispersi e slegati, non riesce ad emergere e a staccarsi di per sé, visibilmente, dall'involucro istituzionale delle *Institutiones*». (Quello dell'identità autonoma è un concetto ricorrente, sia come *thema decidendum* sia in chiave storiografica, nel pensiero dell'Autore, il quale nel primo volume scriveva [p. 83], e ora lo ribadisce [p. 624], che l'attribuzione a Teofilo – poi, come è noto, contestata con ar-

gomenti di spessore ma con scarsa fortuna da Contardo Ferrini – era servita in particolare a riconnettere alla *Parafrasi* uno statuto unitario). Dopo una breve «Prefazione» (pp. 5-9), la successione dei capitoli segue fedelmente quella dei titoli presi in considerazione; negli stessi figura il testo greco della fonte secondo la recente edizione olandese di J.H.A. Lokin, R. Meijering, B.H. Stolte, N. van der Wal (Groningen 2010) seguito dalla traduzione italiana dello Studioso, e in nota, di regola, quello del corrispondente titolo delle Istituzioni di Giustiniano. Il finale capitolo XXV è dedicato alle «Conclusioni» (pp. 597-637), non definitive ma neppure sempre meramente interlocutorie, nel senso che, come vedremo, già rivelano una percepibile dimensione euristica. Gli Indici degli autori (pp. 641-651), delle fonti (pp. 653-674) e il «Sommario» (quest'ultimo a causa di un lieve disguido editoriale a pagine non numerate [pp. 675-680]) chiudono il volume. Pur non letterale, la versione italiana aderisce senza fatica al *ductus* e allo spirito della prosa greca del docente assecondandone gli snodi e le varianti stilistiche, alle prese con le *protheoriae*, i *parátitla*, gli schemi tassonomici, le etimologie, le *erotapokríseis*, le domande retoriche, i nessi sistematici, nonché le espressioni di più immediata marca colloquiale dirette ai discenti, le quali talora tentano anche di prendere la mano al traduttore, come in PT. 1.8 pr.: Λεγέσθω δέ καὶ δευτέρα τῶν προσώπων διαίρεσις, che nella versione, tra tutte la più fedele, del Reitz suona *Dicatur autem etiam secunda personarum divisio*, e resa dal Molinari con un risoluto «Adesso lasciatemi spiegare anche la seconda divisione delle persone» (p. 155), evocando l'immagine, ovviamente involontaria, di un professore indotto a dire sul serio a fronte di un uditorio studentesco un po' indocile. Poiché non è possibile soffermarsi sulla versione e sul commento seguendo passo a passo il percorso della ricerca – e d'altronde si tratta di un'opera che, almeno a partire da questo secondo volume, per sua natura si presta più alla consultazione che a una lettura continua dall'inizio alla fine –, in questa sede mi sembra preferibile dare brevemente conto delle pur «molto provvisorie» (p. 597), ma come si è detto significative, conclusioni che l'Autore ritiene di trarre dallo studio analitico condotto sul primo libro della fonte. Quanto alla sua origine, la Parafrasi greca delle Istituzioni imperiali appare come un *Gebrauchstext* per gli studenti ellenofoni composto da un professore di diritto – riconoscibile per «uno stile discorsivo efficacissimo ed una competenza tecnica [...] molto spesso di prim'ordine» (p. 609) – al fine di rendere loro proficuamente fruibile l'insegnamento consegnato da Triboniano, Teofilo e Doroteo a un manuale-legge «ingessato e curialesco» in lingua latina che un'imperatoria illusione aveva ritenuto agevole viatico ai *totius legitima scientia prima elementa*, prova ne sia che la Parafrasi ha sostituito pressoché di regola le *Institutiones* non soltanto sul piano didattico. Lo scritto mostra altresì

una propria unità formale e sostanziale dovuta alla mano di un professore: quanto a personalità, scienza, esperienza, metodo espositivo, esso rivela comunque una paternità antecessoriale (p. 157; p. 615). Pur restando aperta la questione relativa alla materiale stesura, è scarsamente plausibile l'ipotesi che la riconnette a un 'assistente', e meno ancora, nonostante il lungo favore toccato in sorte, quella che chiama in causa uno studente con un ruolo invero sempre un po' in bilico tra stenografia e compilazione (in argomento rilievi puntuali e di sicuro buon senso nelle recenti ricerche di Carmela Russo Ruggeri). Una rapida osservazione: stiamo parlando di un *work in progress*, per cui successivi aggiustamenti di pensiero sono da ritenersi fisiologici e come tali non implicanti contraddizioni, tuttavia allo stato mi sembra che, a giudizio dello Studioso, con la citata ed esplicita valutazione di autorialità dell'opera parafrastica non siano destinati a collidere gli errori, a volte in dottrina enfaticizzati ma innegabili, dai quali la stessa non va esente e che dal Molinari sono stati posti in evidenza nel volume di esordio (anche se la presenza di tali mende riguarda in particolare i libri II e III). Non minori perplessità desta la teoria dello Scheltema relativa all'unione di due quaderni, uno di *index* e uno di *paragraphai*, coincidenti con le due presunte fasi dell'insegnamento istituzionale, così come l'ipotesi di un uso, almeno diretto, dell'«invisibile» *katà podás* delle Istituzioni di Gaio teorizzato dal Ferrini. Ciò non autorizza a escludere l'eventuale circolazione in ambito accademico di un *katà podás* del manuale classico di innegabile utilità per i corsi di lezioni anteriori alla pubblicazione di quello giustiniano, tuttavia in proposito manca il pur minimo principio di prova, mentre pressoché destituita di plausibilità appare la congettura di un impiego del medesimo al posto della traduzione diretta dei brani corrispondenti delle *Institutiones* «sulla base del consueto 'Argument der Eile'» (p. 623). Rimane aperto (con relativa *epoché*) il problema riguardante l'identità di tale *antecessor* (i termini della *quaestio*, accuratamente valutati nella monografia del 2021, vengono ora ripercorsi in forma abbreviata in una lunga nota [p. 627 nt. 85]). In questo primo libro dell'Indice greco compaiono alcune indiscutibili divergenze tra *Institutiones* e *Parafrasi*, l'Autore le individua e vi si sofferma di volta in volta, poi in rapida successione le ripercorre nelle «Conclusioni». Le stesse – al netto degli inconvenienti legati alla tradizione testuale – possono derivare da un'autonoma scelta di chi è già stato anche artefice del testo istituzionale come possono parimenti spiegarsi per il fatto che colui che ha redatto l'Indice greco non ha compreso bene, o comunque intende discostarsi, da un dettato di diversa paternità. Il libro di Marco Molinari, oltre a confermare tutti i pregi del precedente che ho posto in rilievo nel *Sul Tavolo* citato sopra – al quale in proposito rinvio anche per non ripetere *in primis* me stesso – aggiunge ora quello derivante dal frutto

di un altro lavoro scientifico lungo, impegnativo e paziente, di cui recano già immediata testimonianza la mole, la struttura e l'organizzazione dell'opera. A completamento della ricerca, ossia con lo studio sulla medesima falsariga metodologica delle *res* e delle *actiones*, si prospetta la realizzazione di un trattato in quattro tomi (p. 5) che nonostante la plurisecolare letteratura sulla *Parafrasi* non figura ancora nei repertori romanistici e la cui utilità risulta, come dire, *in re ipsa*. Ricollegandomi a tale prospettiva, tengo ad aggiungere un merito ulteriore. Nella prima monografia lo Studioso aveva espresso il chiaro e circostanziato proposito di continuare la ricerca delineandone già allora il percorso con il contestuale rinvio, alla fine del medesimo, delle conclusioni sui temi più importanti relativi allo statuto della nostra fonte. Appare evidente che la pubblicazione di cui stiamo parlando torna a onore di quell'impegno, e non si tratta di un esito scontato posto che i libri con il primo ordinale romano in copertina votati a un solitario destino non costituiscono affatto delle rare eccezioni. Tale punto di merito non poteva ovviamente trovar luogo nel precedente *Sul Tavolo*, ma ora, per i predetti motivi, mi è grato porlo a chiusura di questo, auspicando pure (... con la mente rivolta *in primis* a chi scrive) di rinnovarne il saluto, magari ancora nelle pagine di *Tesserae Iuris*, in una ulteriore occasione.

Ovidio nell'occhiale della romanistica. I *Fasti*, calendario poetico in chiave eziologica secondo la tradizione alessandrina degli *Aitia* di Callimaco, costituiscono un cimento del *praeceptor amoris* nel genere del poema epico, che tuttavia si interrompe dopo i primi sei libri relativi ai mesi da gennaio a giugno, ossia alla metà dell'opera programmata, per il confinamento impostogli da Augusto; ciò ne determina una revisione e, tra l'altro, la conclusiva dedica a Germanico. In coda alle celebrazioni ovidiane legate al bimillenario della morte del poeta, il 12-13 febbraio 2020 si è svolto a Treviso un importante convegno interdisciplinare, in cui oltre agli interventi di storici della letteratura latina, filologi e glottologi sull'opera calendariale in distici elegiaci del poeta di Sulmona e sul genere letterario '*Fasti*', si sono svolte cinque relazioni romanistiche tese a focalizzare da differenti angoli visuali (per così dire) *sub specie iuris* il poema incompiuto in alcuni suoi aspetti e, più in generale, la stessa figura storica di Ovidio, legata, come è stato scritto, a un destino sorprendente, poiché «una biografia così povera di avvenimenti esteriori si conclude con la *relegatio* a Tomi, cioè un evento che trasforma il poeta della dolce vita augustea in un grande esule politico». Gli atti del convegno trovano ora un'elegante veste editoriale, corredata anche da numerose immagini, nel volume *Ovidio e i Fasti. Memorie dall'antico*, a cura di Luigi Garofalo e Francesca Ghedini, Venezia 2023, pp. 1-392. Premesso che per ragioni di spazio ci si occuperà, sia pure in breve, sol-

tanto dei citati contributi romanistici, il libro si apre con l'*Introduzione ai Fasti* di Manlio Pastore Strocchi, purtroppo pubblicato postumo (pp. 9-40); seguono: *Il termine "fasti" nell'antichità romana* di Diego Poli (pp. 41-94); *Tempora cum causis: i generi letterari nei Fasti e la tradizione poetica* di Gianluigi Baldi e Antonella Duso (pp. 95-115: di qui ho tratto la citazione che si legge poche righe sopra [p. 95]); *La fortuna del testo nella tarda antichità* di Paolo Mastrandrea (pp. 116-142); *Ovidio e le stelle. Ovidio tra le stelle* di Francesca Ghedini e Giulia Salvo (pp. 143-199). Dopo i cinque contributi di cui si riferirà nell'ordine, chiude il volume *Dai calendari illustrati alle stelle. I Fasti e due tradizioni iconografiche a confronto* di Federica Toniolo e Chiara Ponchia (pp. 366-391). Veniamo ora alla parte romanistica. Paola Lambrini, *Ovidio giurista* (pp. 200-217), si sofferma sulla competenza giuridica di Ovidio, peraltro nota da gran tempo, che non va enfatizzata come pure è avvenuto (si è parlato di *insignis Romani iuris peritia*), ma è comunque solida e ben percepibile. Deriva da una formazione retorica e giuridica del resto riscontrabile anche in Virgilio, Orazio, e in genere nel ceto intellettuale dell'età augustea. Nel nostro caso tuttavia non si tratta soltanto di una fase di formazione comune a una fascia sociale, ma emerge anche un riscontro di carattere pratico, in quanto Ovidio svolse un'apprizzata attività di giudice in processi penali e civili, anche in rapporto a cariche rivestite nell'ambito del *cursus honorum*, come quella nei collegi dei *tresviri capitales* e dei *decemviri stlitibus iudicandis*. Di qui l'uso frequente di termini familiari al romanista (*vindex*, *tria verba*, *digesta*, eccetera) adoperati con proprietà pur nella loro frequente valenza metaforica, ma che in genere non sono resi in modo corretto nelle traduzioni correnti del *corpus* ovidiano. Peraltro chi ha il dono tutto speciale di parlare in versi difficilmente ama il diritto tanto da farne la professione della propria vita, ed è quello che avvenne nel caso del poeta, come egli stesso testimonia nei suoi tratti autobiografici (*Amores*, 1.15.5-6: [*Quid ... obicis*] *nec me verbosas leges ediscere, nec me / ingrato vocem prostituisse foro?*). Chiara Buzzacchi, *Terminus nei Fasti di Ovidio. Prospettive dal diritto* (pp. 218-229), muovendo dalla rappresentazione dei *Terminalia* offerta dal poema, tra i predominanti aspetti antropologici individua quelli che appaiono di più stretto interesse per lo storico del diritto. Di particolare suggestione appare il collegamento fra *Terminus*, nei due volti di segno di confine tra fondi e di divinità, e *Fides*, in quanto nei versi di Ovidio, con l'icastica immagine dell'accordo pacifico tra i due confinanti che venendo l'uno incontro all'altro recano serti floreali, ghirlande e focacce, nonché del comune sacrificio che si celebra, è dato riconoscere non solo la forte connotazione sacrale insita nel concetto di confine, ma anche quella, non meno rilevante e di natura laica, relativa ai valori di lealtà, correttezza, tutela dell'affidamento, che sta alla base dei rapporti tra i

cives, come del resto della convivenza civile di ogni tempo. *Confini e termini nei Fasti di Ovidio e oltre* di Luigi Garofalo (pp. 230-261) costituisce una *kleine Monographie* sulla storia dei *termini*, la loro valenza sacrale, i culti connessi, la relativa tutela e le sanzioni implicate. Quella di delimitare l'estensione dei fondi contigui con pietre o altri segni dotati di stabilità è una pratica ancestrale, risalendo alle stesse origini di Roma. Dalle *Antichità romane* di Dionigi di Alicarnasso (2.74) si apprende infatti che Numa aveva stabilito che i confini fra terreni venissero obbligatoriamente marcati con blocchi lapidei poi consacrati a *Iupiter Terminalis*, il quale sarà in seguito avvicendato dal dio *Terminus*, a cui ogni anno, in occasione della festa dei *Terminalia*, dovevano essere dedicati dai vicini riti sacrificali che ancora nel I secolo a. C. si celebravano con focacce e prodotti della terra, ma – pare – sempre in forma incruenta perché le pietre terminali non potevano essere profanate con il sangue delle vittime. Tali *lapides* erano inamovibili e lo spostamento o l'ablazione degli stessi venivano sanzionati con la sacertà del trasgressore, esposto a essere ucciso impunemente da chiunque. È tuttavia da credersi che la delimitazione dei *fines* tra i fondi privati con segnali visibili sia anteriore al secondo re di Roma e si confonda con in sorgere della Città: depongono in tal senso l'assegnazione in proprietà solitaria ai singoli *patres familias* dell'*heredium*, lotto di due iugeri, che si vuole compiuta da Romolo, e la collocazione del *fanum Termini* sul *mons Tarpeius* disposta da Tito Tazio in ossequio a un voto formulato in occasione della battaglia contro il fondatore di Roma poi seguita dalla pace e dalla coreggenza. In tal caso alla *lex regia Numae* andrebbero specificamente attribuiti l'obbligo di marcare i confini con indicatori stabili e la previsione della pena per i trasgressori. Sotto diverso profilo, anche se nel ruolo di protettore specifico a *Iupiter Terminalis* subentrerà il dio *Terminus*, lo stretto collegamento tra i due numi e la supervisione del primo non viene mai meno come, stando a Servio grammatico, dimostra la contiguità appositamente mantenuta insieme con l'assenza di ostacoli visivi tra il preesistente altare di *Terminus* e il tempio di Giove edificato sul Campidoglio per volontà di Tarquinio il Superbo. Il rito tramite il quale pietre o tronchi d'albero infissi nel terreno diventano *termini* consacrati alla divinità è assai suggestivo e per taluni aspetti singolare, perché mentre negli altri sacrifici le divinità si nutrono solo in modo simbolico tramite il fumo delle carni arse sugli altari, in questo il contatto tra divinità e materia sacrificale è diretto in quanto sangue e vivande vengono calati nelle fosse ove poi si infiggono le pietre. La conversione del *lapis* in *terminus* richiede però il conclusivo accordo dei proprietari degli *agri* confinanti, il quale pertanto costituisce un atto negoziale costitutivo. Una volta stabiliti con le previste solennità, i *termini* sono inamovibili non solo per iniziativa unilaterale ma anche per volontà concorde dei con-

finanti, salvo – si intende – successiva modifica degli assetti dominicali in base a nuovi titoli di acquisto, che in tal caso richiede il rinnovo della procedura che conosciamo. Come si è visto, il soggetto che viola le pietre di confine consacrate al dio *Terminus* incorre nella pena della sacertà, pertanto può essere ucciso da chiunque senza che questi incorra nella sanzione dell'omicidio né a causa di tale atto perda quella sorta di 'purezza' che viene meno quando in un modo o nell'altro ci si macchia di un atto lesivo della *pax deorum*. In età regia, oltre alla manomissione dei *termini*, sono diversi gli illeciti che rendono il loro autore un *homo sacer*, come, per esempio la falsità del giuramento da lui pronunciato o l'inottemperanza al medesimo, l'uccisione di un uomo libero prima che la *lex Numae* renda costui un *paricidas* esposto alla vendetta speculare da parte dei parenti della vittima, la violazione del rapporto di fedeltà tra patrono e cliente e altri ancora. Nella prima epoca repubblicana è colpito da sacertà chi non rispetta l'inviolabilità dei tribuni il cui carattere intangibile è sanzionato dal giuramento collettivo della plebe del 494 a. C. poi ripreso dalla *lex Valeria de tribunicia potestate* del 449 a. C., inoltre il responsabile di *adfectatio regni*, e per la legge delle XII tavole il giudice corrotto. A partire dal IV secolo a. C. la sacertà non è più una sanzione prevista dalle nuove norme e in quelle di epoca anteriore, se non caducate, viene sostituita con sanzioni di diversa natura. Va tuttavia chiarito che l'*homo sacer*, ancorché passibile di uccisione non sanzionata da parte di chiunque, non deve necessariamente essere ucciso: la sua soppressione è solo eventuale, tanto che si può ipotizzare che la medesima di solito avvenisse a opera della persona offesa dall'illecito che aveva determinato la sacertà dell'agente. Inoltre l'uccisione dell'*homo sacer* non riveste carattere sacrificale né la stessa costituisce il mezzo necessario per la reintegrazione della *pax deorum*, effetto, questo, collegato invece alla sanzione stessa della sacertà. Nel lungo saggio *Giulio Cesare nei Fasti di Ovidio: alcune riflessioni fra storia e diritto* (pp. 262-351) Roberto Scevola compie un'articolata disamina della figura di Cesare quale appare nel poema, inserendola nel quadro più generale del ruolo che secondo buona parte della dottrina i poeti augustei come Virgilio e Orazio gli avrebbero riservato, attenti a non velare il prestigio del principe, suo figlio adottivo, focalizzando le scelte politiche del *dictator perpetuus* segnate da un profondo coinvolgimento nelle discordie civili e dalla concezione assolutistica del potere. Secondo Ronald Syme, la cui impostazione è beneficiaria di ampio seguito, ne deriverebbe un'attenzione sapientemente orientata, rivolta soprattutto alle conquiste militari inserite in una sorta di divinizzata «dimensione sovrastorica», dal forte e nobile impatto evocativo ma al contempo esente dal pericolo descritto. Tale tesi ha incontrato l'opposizione di Peter White, incline a valorizzare le testimonianze letterarie, numismatiche e architettoniche, le quali a suo

avviso non depongono per il ‘basso profilo’ che si vuole riservato al *divus Iulius*. In tale divergenza di vedute, a giudizio dell’Autore, i *Fasti*, con la loro menzione o il loro silenzio circa le singole imprese di Cesare – l’una e l’altro valutati di volta in volta con puntuale obiettività critica –, rappresentano la fonte più precisa e affidabile per cogliere il modo di porsi nei suoi confronti assunto dalla poesia nei primi quindici anni dell’era volgare. Detto qui molto in breve, secondo lo Studioso, Ovidio, figlio e sensibile conoscitore del proprio tempo, non si discosta dall’ideologia dominante, ma è al contempo consapevole della «im-mensa statura militare e civile del conquistatore delle Gallie» (p. 326) tale da garantirgli ancora una popolarità refrattaria a ogni drastica riduzione, né gli sfugge l’involucro di ipocrisia che avvolge il celebrato disegno restauratore e salvifico di Augusto. Questi, infatti, prende ora le distanze da un predecessore di cui però non ha mancato di condividere, con singolare parallelismo, il volto più oscuro insito nella valenza cruenta e divisiva delle guerre civili e nella demolizione dell’edificio repubblicano legata al triumvirato. Se dunque il poeta non appare contrapporsi al *mainstream* ufficiale, è pur vero che con intelligenza venata da sottile ironia – il verso si presta all’ambiguità più della prosa – non se ne lascia neppure irretire. In tal senso le imprese belliche di Cesare e la sua stessa uccisione non appaiono nei *Fasti* uno strumento elegante e ‘metafisico’ di giubilazione del grande condottiero, ma si stagliano con concretezza nella loro dimensione reale «come se l’autore stesse contemplando il relativo scenario» (p. 265): sotto il citato profilo – se si dovesse scegliere – sono inquadrare più dall’angolo visuale dello storico che da quello del cantore. L’ultimo dei contributi ‘giuridici’ è quello di Mattia Milani, *La relegazione di Ovidio* (pp. 332-365), che fra tutti si occupa dell’argomento più defilato rispetto ai *Fasti*, ma che sotto diverso profilo tocca uno di quegli *affaire* il cui mistero continua a sfidare l’ingegno e la fantasia degli studiosi. Nell’8 d.C., ancora gratificato da una lusinghiera notorietà, il poeta dell’amore per ordine di Augusto viene confinato a Tomi (l’attuale Costanza in Romania) sulla costa occidentale del Mar Nero quale definitiva residenza della sua vita. Tralasciando il *pathos* legato a tale condanna – un dolore e una frustrazione inalienabili che accompagneranno Ovidio fino alla morte –, ci si limita in questa sede a enucleare alcuni punti salienti della vicenda. Sul piano tecnico si tratta di una *relegatio*, nel senso che il poeta rimane *civis Romanus* e non subisce la confisca dei beni, ma gli è inibito sia il ritorno a Roma sia qualsivoglia mutamento di sede: un aspetto, quest’ultimo, invero non privo di singolarità. Sul piano fattuale, i suoi estenuanti sforzi tesi a una revoca della misura punitiva, o almeno a un avvicinamento logistico, si riveleranno vani anche dopo la morte di Augusto. Circa le cause della propria rovina egli scrive: (Ov. *Trist.* 2.207-208) *perdiderint cum me duo crimina, car-*

men et error, / alterius facti culpa silenda mihi, da cui si evince che per ragioni tuzioristiche si impone di non parlare dell'*error*. Ma benché il poeta ricorra al termine *crimina*, a suo credere nessuno dei due può veramente dirsi tale. Il *car-men* viene in genere individuato nell'*Ars amatoria* e nel carattere licenzioso e dissacrante che la connota, ancorché sia difficile scorgervi una precisa violazione della *lex Iulia de adulteriis* in chiave di istigazione al delitto ivi represso; sull'*error* si sono versati i proverbiali fiumi d'inchiostro: si è pensato che il poeta sia venuto a conoscenza dei rapporti adulterini di Giulia Minore e ne abbia taciuto, o, più in generale, a tresche sessuali con donne di corte, a partecipazione a riti misterici o comunque messi al bando, a connivenza rispetto a congiure ordite contro il principe, il che chiamerebbe in causa il reato di *maiestas*, il quale in effetti aleggia incombente, e molto altro. D'altra parte, in pressoché totale mancanza di fonti esterne degne di fede, tutto si incentra nella lunga confessione poetica che si dipana durante gli anni della permanenza dell'esule in quel remoto lido dell'*orbis Romanus*, segnata da un profondo coinvolgimento emotivo e da conseguenti oscillazioni tali da rendere arduo un percorso ermeneutico lineare. (Proprio su tali basi più d'uno – d'altronde poteva mancare? – ha sostenuto l'ipotesi del falso: la *relegatio* a Tomi, luogo rappresentato come l'epitome dell'inospatialità, stretto nella morsa, in effetti abbastanza improbabile, di un clima polare in ogni stagione dell'anno, non sarebbe che una mera invenzione poetica, ancorché non tesa a ingannare i lettori: si potrebbe per esempio riconoscervi una forma di "poetry of depression"). Giustamente però l'Autore, che valuta con prudente misura questa messe di luoghi dei *Tristia* e delle *Epistulae ex Ponto*, isola la testimonianza-chiave secondo la quale Ovidio non ha subito la condanna irrogata da un giudice né da una pronuncia senatoria (Ov. *Trist.* 2.131-132). Tutto, dunque, incomincia e finisce con la persona di Augusto, e può, nel caso, essere riferito a una *coercitio* legata alla *tribunicia potestas* o all'emergere in embrione di una *cognitio* imperiale. Altrettanto giustamente, tuttavia, non si mostra troppo convinto né dell'una né dell'altro: «Ciò che invece si può affermare con un certo margine di sicurezza – scrive – è che la procedura da lui seguita per punirlo dovette apparire già allora piuttosto singolare» (p. 360). Se intendo bene, si può anche leggersi un'attenzione non troppo mirata da parte del principe allo statuto giuridico dell'*animadversio* che stava adottando. Benché tutti i contributi che ho passato in rassegna sollecitino curiosità e rilievi – e del pari evidente sia l'apporto di originalità dovuto al libro nel suo complesso –, in chiusura dedico alcune righe all'argomento trattato in quest'ultimo saggio, non tanto per il suo profilo intrigante, quanto perché il tema è abbastanza vicino a miei interessi di ricerca, onde in altra occasione mi è pure capitato di raccogliere in proposito qualche idea, che ora scopro abbastan-

za in linea con quelle espresse nell'articolo di Mattia Milani. Ovviamente – al ludo alle mie – si tratta di poco più che impressioni e come tali vanno qui considerate. Quanto alla sventura di Ovidio, al fine di sminuire il ruolo attribuibile alla sua lirica amorosa, si è talora fatto leva su una considerazione che del resto proviene dagli stessi scritti del poeta (Ov. *Trist.* 2.545-546): al momento della *relegatio* erano trascorsi diversi anni dall'uscita dell'*Ars amatoria*, per cui si stenterebbe a capire questo tardivo sussulto di indignazione per un *vetus libellus*. Ora, a me sembra che, qualunque sia la conclusione alla quale si ritiene di giungere, tale argomento sia pressoché destituito di valore probante. Lo è da parte del poeta, che – come ho premesso e si comprende – non manca di contraddirsi, in quanto mentre nel luogo citato sopra parla, insieme, di un *carmen* e di un *error*, più volte, in altri passi, sembra trascurare l'*error* e cita soltanto l'opera poetica o, più in generale, l'*ingenium* (p. 336 e ntt. 29-31). Ma credo lo sia anche nella valutazione critica. Augusto, è arcinoto, si è impegnato con convinzione, tenacia e coerenza a porre in essere un imponente complesso normativo volto a restaurare gli antichi valori-cardine della grandezza di Roma, che si fonda sui vincoli matrimoniali, la morale familiare, l'educazione dei giovani alla vita pubblica, civile e militare. Se ci si cala in tale preciso contesto storico, nonostante i reiterati tentativi del poeta di stornare dai propri versi la valenza eversiva di istigazione all'adulterio o ad altri crimini, appare innegabile che tutta la sua produzione poetica imperniata sui rapporti amorosi – non quindi un unico carme – suoni quantomeno come un'irrisione rivolta agli intenti perseguiti dal principe. E non si tratta soltanto di una valutazione globale riferibile al taglio e allo spirito dell'opera, ché non mancano luoghi specifici in cui il profilo beffardo è addirittura *in re ipsa*, come, per citarne uno, lo scoperto e impudente elogio del lenocinio maritale in *Amores* 43-45 ([trad. mia] «Se sei saggio, sii permissivo con la tua sposa, lascia perdere il volto severo e non tutelare i diritti del marito rigido; coltiva gli amici che ti porterà tua moglie (te ne porterà molti), così con il minimo sforzo ti arriva un grande vantaggio, così potrai partecipare sempre a festini con dei giovani e vedere in casa tua molti doni che non hai fatto tu»). Non credo sia necessario soffermarsi sulla previsione della *lex Iulia de adulteriis* relativa al *crimen lenocinii* per immaginare in proposito il sentire di Augusto. Perché non è intervenuto subito? Perché allora non lo ha ritenuto opportuno, d'altronde era sì *per consensum universorum potiens rerum omnium* e titolare di un'*auctoritas* senza uguali, ma non era un despota, e tantomeno intendeva mostrarne il volto. Forse si andrebbe un poco oltre affermando che attendeva l'«avversario» al varco, anche se non mi sento affatto di escluderlo, escludo invece che il principe abbia posto in non cale o dimenticato uno scherno tanto macroscopico ed evidente da non potersi repu-

tare inconsapevole neppure con le migliori intenzioni. E – sarà un caso – un bel giorno ad Augusto ormai settantenne l'occasione si è presentata. Qui comunque sarei propenso a prestar fede all'autogiustificazione di Ovidio: è probabile che egli sia venuto a conoscenza di un fatto grave, inquietante, del quale ha taciuto, senza però esserne stato diretto partecipe. Il poeta – lo abbiamo visto – conosce il diritto ed è in buona fede convinto di non aver commesso un reato, non c'è stato dolo nel suo agire, ma semmai timore, ingenuità, imprudenza (che del resto non sarebbe senza esempio): anche se si rivelerà fatale, si è trattato insomma di un errore. Un errore che tuttavia, stante la delicatezza della vicenda da ipotizzarsi contigua al principe, nell'ambito per esempio di un *iudicium publicum* avrebbe potuto facilmente trasformarsi in un crimine e concludersi, ancora per esempio, con la *poena capitis* o la deportazione. Così, mettendo in certa guisa all'incasso un credito quiescente da anni ma non prescritto, Augusto, anche per evitare clamori di cui le sue sorti familiari non avvertono il bisogno, convoca d'urgenza colui che è incorso in quell'*error*, lo investe con un'aspra invettiva (Ov. *Trist.* 2.133-134) dalla quale però emerge chiaro che, pur in preda alla collera, gli sta risparmiando un rischioso processo criminale e la sanzione del caso – Ovidio esprimerà una gratitudine non insincera per tale clemenza (Ov. *Trist.* 2.125-126) –, infine, senza affaticarsi troppo nella confezione dell'involucro giuridico e senza menzionare nel provvedimento la 'causa prossima' del medesimo (p. 344 e nt. 76), gli addita d'imperio le rive del Ponto Eusino quale sua definitiva dimora.

L'ultravalenza di Copanello. Scriveva Luigi Labruna che Copanello da luogo geografico della Calabria ionica è diventato per la romanistica un'antonomasia, in quanto «significa profondamente il convegno internazionale che si tenne per la prima volta nel 1982». La considerazione è un colpo d'ala, ma forse si può andare anche oltre, individuandovi, con riferimento all'ultimo quarantennio, un *signum* tra i più direttamente evocativi di quella che Vincenzo Arangio-Ruiz (*Storia del diritto romano*⁷, 397) chiamò la *respublica romanistarum*. Tutto incomincia, appunto, con il convegno del 12-15 maggio 1982, *Poteri negotia actiones nella esperienza romana arcaica*, organizzato da Sandro Corbino e Antonino Metro (i 'Dioscuri'; per Maria José Bravo Bosch, i 'due consules'), il quale, anziché rimanere un *unicum* come all'inizio si pensava, proseguirà a cadenza biennale con altre sedici edizioni fino a quella del 2014 riunendo sempre una schiera folta e appassionata di studiosi italiani e stranieri – ora cito Bernardo Santalucia – «per l'importanza delle tematiche trattate, per l'alta qualificazione scientifica dei relatori, e – perché no? – per i piacevoli momenti che, nelle pause dei lavori congressuali, avevano avuto modo di trascorrere nel-

le accoglienti strutture del villaggio, in un clima di familiarità e di amicizia». Quarant'anni dopo quel primo, mitico incontro, un convegno tenutosi a Maierato ne ha celebrato la ricorrenza e ora un ponderoso volume curato da Isabella Piro e Paolo Marra ne reca gli *Atti* nel più ampio contesto di un corale affresco rievocativo (I.P - P.M. [cur.], *Diritto romano e postmodernità. Conversazioni nel XL del primo convegno di Copanello. Maierato (Vibo Valentia), 20-22 ottobre 2022*, Soveria Mannelli [CZ] 2024, pp. 1-440). In esergo figura la dedica affettuosa e commossa a Cosimo Cascione prematuramente scomparso poco tempo prima dell'ultimo giro di bozze [Nell'occasione, un sentito e ammirato ricordo rivolgo anche ad Antonino Metro, uno dei due citati grandi padri, e a Luigi Labruna, figura insigne dell'Università e della romanistica assai legata alla *kermesse* copanelliana, venuti a mancare tra l'uscita del libro e quella del presente scritto]. In coda all'opera collettanea figurano i verbali della Commissione giudicatrice del XII Premio Romanistico Internazionale Gérard Boulvert, ché i lavori conclusivi, come già in due occasioni a Copanello, si sono svolti nell'ambito congressuale, e una «Rassegna fotografica» a colori relativa ai due eventi. Ciò che è stato il Convegno del 1982, nei suoi prodromi, nonché nei profili scientifici, di socialità e anche di svago, è tratteggiato con mano felice nella accennata «Relazione Introduttiva» di Bernardo Santalucia (pp. 41-47), che tocca anche aspetti di natura aneddotica, i quali a loro volta si arricchiscono grazie ad altre testimonianze, come quella di Francesco Musumeci (pp. 69-72), mai mancato lungo l'arco delle diciassette edizioni, il quale, ballerino provetto e versatile, si sofferma con dichiarata nostalgia sulle serate danzanti, le esibizioni musicali, le spaghetate, i fuochi di artificio, l'«incidente» provocato dell'umorismo troppo spinto di un noto cabarettista siciliano (ne accenna anche Santalucia), e altro ancora; o come quella di Jean-François Gerkens (pp. 57-60), che scherza sulle dilaceranti alternative legate alla contemporaneità tra le relazioni congressuali e le partite di calcio dei Mondiali o degli Europei, talora risolte con veri e propri *escamotage*, ma che induce alla serietà quando, alla vista di colleghi a lui cari che palesemente si evitano, scrive «in gran parte dobbiamo anche riconoscere che [noi stranieri] non siamo mai veramente stati in grado di capire i rapporti di potere tra italiani». Restando poi alle esperienze di studiosi di altri Paesi, è quasi contagiosa l'entusiastica gratitudine della Bravo Bosch (pp. 51-54), la quale non si rassegna alla chiusura di Copanello e ne invoca una rivitalizzazione magari a cadenza triennale. Ho fin qui toccato, benché in modo del tutto cursorio, spunti che emergono nella «Relazione introduttiva» di Santalucia (pp. 41-47) e nella «Tavola Rotonda» che ne è seguita presieduta da Andreas Wacke (pp. 49-80), della quale il libro riporta otto interventi dovuti a studiosi italiani e stranieri: si tratta in certa guisa della parte celebrati-

va, ove ciascuno rende partecipi del proprio rapporto con Copanello, che cosa ricorda in modo più vivo e ciò che quell'esperienza gli ha lasciato sul piano accademico e umano (solo apparente è l'eccezione di Jakub Urbanik [pp. 73-74], che non ha conoscenza diretta di Copanello ma è stato più volte presente a Soverato, il 'Copanello dei giovani'). Figurano poi le relazioni scientifiche secondo l'ordine cronologico di svolgimento nelle tre giornate del convegno e tutte seguite da una discussione a più voci. La seconda sessione, che segue immediatamente quella inaugurale, è priva di titolo e si occupa (detto molto in breve) del ruolo, delle sfide, e dei 'destini' della romanistica e dell'insegnamento del diritto romano nel travaglio dell'attualità (presiede M. Humbert, relazioni di S. Carrubba, A. Corbino, C. Cascione, A. Lovato); nella terza si svolge la Conversazione «Roma nel Mediterraneo» (presiede A. Palma, relazioni di E. Jakab, R. Fiori, M. Fiorentini); nella quarta la Conversazione «Diritto romano e nuove frontiere del diritto» (presiede P. Pichonnaz, relazioni di E. Höbenreich, T. Giménez-Candela, Th. A.J. McGinn, F. Lucrezi, F. Fernández de Buján); nella quinta e ultima la Conversazione «Scienza giuridica e diritto romano» (presiede P. Giunti, relazioni di D. Mantovani, Martin Schermaier; M.F. Cursi, G. Santucci). Segue la Tavola rotonda «Bilanci e prospettive» (interventi di C. Masi Doria, L. De Giovanni, L. Garofalo, L. Pellecchi, P. Lambrini-S. Randazzo). Infine la Chiusura dei Lavori (espressioni di saluto di I. Piro e A. Corbino). In Appendice, come già detto, il verbale della Commissione giudicatrice del XII Premio Boulvert (pp. 399-405). È ovviamente impossibile, tanto più in questa sede, non solo riassumere, ma anche semplicemente elencare nel dettaglio i singoli interventi, posto che già il numero dei relatori insieme con quello dei *discussant* (i loro nomi sono qui omessi, come del resto i titoli delle relazioni) ammonta nel complesso a diverse decine; peraltro le suggestioni non si contano e sono fonte di un universo di curiosità e di potenziali rilievi: solo per dibattere adeguatamente i problemi che emergono dalla relazione, magistrale e 'terribile', di Sandro Corbino (pp. 103-114) in combinato disposto con il suo successivo intervento nella discussione (pp. 140-143), forse non sarebbe bastevole un 'Copanello diciotto'. Anche se il convegno non intende porsi come una prosecuzione di quella indimenticabile epopea, e anche se chi scrive da un lato non rientra tra i più costanti frequentatori di quegli incontri e dall'altro la sua conoscenza di quest'ultimo si fonda esclusivamente sulla lettura degli *Atti*, è pressoché inevitabile, quasi un riflesso condizionato, una sorta di confronto sia pure a grandissime linee. Le analogie sono evidenti. A parte la scelta del luogo, che ora è Maierato, ma sempre la Calabria, stavolta tirrenica, parimenti affascinante e carica di storia, una chiara assonanza è ravvisabile nelle scelte tematiche, dove il diritto romano, che rimane comunque il nucleo centrale, è visto costan-

temente in rapporto con l'evoluzione dei suoi studi e con le predilezioni di ricerca dei suoi cultori in rapporto al contesto socio-culturale e i relativi condizionamenti in cui quelle si inseriscono. Ricorda, per esempio, Santalucia che la seconda edizione di Copanello del 1984, *Società e diritto nell'epoca decemvirale*, beneficiaria di un successo di pubblico addirittura superiore alla prima, si caratterizzò per un' incisiva impronta dovuta alla presenza di relatori insigni dedicati ad altre discipline, come l'archeologo Filippo Coarelli, lo storico Carmine Ampolo e il latinista Silvano Boscherini. Non si trattava di un ossequio formale a studiosi non giusromanisti e neppure di una scelta di politica accademica, ma di una significativa sottolineatura dell'interdisciplinarietà che deve connotare i nostri studi: sperando di non essere frainteso, un esempio per fatti conclusivi più autorevole ed efficace di molte di quelle ripetitive raccomandazioni sparse con generosità nell'attuale letteratura romanistica. È, questo citato, un aspetto che si staglia altrettanto chiaro nel convegno del 2022, come dimostrano le relazioni del civilista Geremia Romano, che va ben oltre l'indirizzo di saluto di un Direttore di Dipartimento, dello storico Thomas A.J. McGynn, dell'economista Salvatore Carrubba. In questo allineamento su un mero piano ideale della saga copanelliana e del convegno del quarantesimo per cui mi affido soprattutto al filo della memoria, la relazione di Reinhard Zimmermann sulle basi storiche del diritto europeo e quella di Michel Humbert sulla concezione romana del matrimonio come possibile modello del legislatore moderno, tenutesi ambedue nell'edizione del 2000, *Diritto romano e terzo millennio*, alla quale l'allora folta 'delegazione' modenese partecipò quasi al completo – era l'epoca dei primi contatti, fra attrazione e perplessità, della romanistica con i Fondamenti del diritto europeo –, mi suggeriscono un'associazione, benché – lo ripeto – *ad sensum*, con la relazione di McGynn, *Il diritto matrimoniale come frontiera di diritto romano negli Stati Uniti d'America* (pp. 239-252). E il contesto della 'postmodernità' nel quale è calato il recente convegno lo orienta pure, con decisione, verso il cuore di temi sensibili, come il nodo delle identità plurali o delle nuove soggettività, per esempio quella degli animali, campo, quest'ultimo, ove il diritto romano rimane sullo sfondo, ma in cui relatori e *discussant* non entrano nella veste del romanista tradizionale, quanto piuttosto, con ammirevole competenza e pieno agio, come critici (in senso etimologico) della giuridicità contemporanea. Qui mi sembra si possa cogliere il riscontro di una delle più incisive sollecitazioni di Corbino (p. 143) e, aggiungerei, che, pur nel rapporto intercorrente tra una singola scena e un lungo ciclo teatrale, sotto tale profilo trovi conferma una valenza identitaria di Copanello: quella di essersi rivelato una sorta di testimone del tempo della romanistica. Un'altra analogia risiede nella meditata e inattaccabile scelta dei relatori: come di regola nella ge-

stione dei Dioscuri, si tratta in ogni caso di studiosi che si sono occupati a più riprese, e non di rado con netta preferenza, delle tematiche loro assegnate. Che magari si tratti anche di amici nulla toglie al precedente rilievo, ch  non   stato questo il motivo della scelta. Poi, il comune denominatore ‘forte’ della coralit , con la discussione aperta, a pi  voci – non a caso il sottotitolo parla di «Conversazioni» –, accompagnata dagli aspetti della convivialit  e del gusto di stare cordialmente insieme che, quanto all’ultimo incontro, non   difficile immaginare anche soltanto dopo una rapida scorsa al volume degli *Atti*. Vi   un altro punto, sul quale mi soffermer  appena un poco pi  a lungo. Come   noto, i convegni di Copanello procedono lungo un filo conduttore di fondo che si identifica nel susseguirsi cronologico dei periodi della storia giuridica romana. Proprio sotto questo angolo visuale nella lunga *suite* di oltre un trentennio un’ampia pagina   rimasta bianca, quella del Tardoantico (almeno tradizionalmente inteso, oggi c’  chi lo fa incominciare dall’et  dei Severi). *Prima facie* la mia appare un’osservazione fondata su un’ovviet : il Tardoantico viene per ultimo e anche se – confessa Musumeci (p. 72) – nulla faceva presagire che l’edizione del 2014 sarebbe stata l’ultima, il viaggio si   dovuto purtroppo fermare prima. Indiscutibile. Tuttavia, come scrive Lucio De Giovanni (p. 362), «quando nel 1982 si svolse il primo convegno di Copanello, sarebbe stato assai arduo, per non dire impensabile, che un qualunque incontro scientifico, tenuto in quegli anni e che avesse avuto come oggetto bilanci e prospettive del diritto romano relativi a quel tempo, avesse dato uno specifico spazio agli studi sull’esperienza giuridica tardo antica o, meglio, come si diceva allora, al diritto postclassico o del basso impero», e Andrea Lovato rileva come non sia stato agevole superare «in blocco il dogmatismo consolidato, ossia la ‘pandettizzazione’ del diritto del Tardo Impero» (p. 124). D’altro canto, alla fine del primo decennio del 2000 la giardiniana ‘esplosione del tardoantico’ poteva dirsi un dato di fatto, annoverava da tempo studi di alto spessore e il nuovo indirizzo storiografico era stato oggetto di riflessione da parte di un non esiguo settore della romanistica: al proposito   altrettanto noto il Convegno internazionale *Trent’anni di studi sulla Tarda Antichit : bilanci e prospettive* (Napoli, 21-23 novembre 2007), promosso dall’Associazione (Internazionale) di Studi Tardoantichi i cui *Atti* sono stati pubblicati a Napoli nel 2009. Tuttavia, per concludere questa sorta di premessa, rimane sintomatica la considerazione di Mario Talamanca che si legge in uno scritto del 1998 (*La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, in *Opuscula XVIII* [cur. A. Adamo] per il Centro di Studi Romanistici Vincenzo Arangio-Ruiz, ripubblicato in M. Miglietta - G. Santucci [cur.], *Problemi e prospettive della critica testuale*, Trento 2011, da cui cito [p. 226]): « , poi, vero che i romanisti di antica osservanza

leggevano poco il *Codex Theodosianus* (e, pur nel sicuro riconoscimento della libertà delle scelte, io provo un forte senso di apprensione per i destini della nostra materia, quando vedo l'ispessirsi di indagini sul tardo-antico, che su quell'opera principalmente si fondano, e soprattutto la specializzazione esclusiva in tale campo, perché penso a quanto sia difficile che chi si sia avviato ad una tale specializzazione si trovi a suo agio con i testi dei *prudentes* che, a differenza delle costituzioni tardo-antiche, sono l'unico vero retaggio che il mondo romano ha trasmesso al nostro presente)». In ogni caso, nel suo dialogo ideale con Copanello, 'Maierato 2022' compie un'integrazione di rilievo affidando due relazioni, che come prevedibile si riveleranno profonde e puntuali, sul Tardo-antico ad altrettanti esperti come i citati Lucio De Giovanni (pp. 361-368) e Andrea Lovato (pp. 123-132), scritti che pure solleciterebbero diversi rilievi per i quali però manca lo spazio. Sarebbe tempo di chiudere, ma mi accorgo che non mi riesce di farlo senza prima associarmi in un pur rapido giro sulla ruota panoramica dei ricordi. Benché, come premesso, non tra gli assidui, chi scrive al primo Copanello era presente, dopo una lunga traversata della Penisola in auto (sempre guidata da me) insieme con l'amico Danilo Dalla. Nel 1982 ero giovane, ma non un neofita in quanto ormai prossimo alla presa di servizio come professore associato; ciò nonostante si trattò di una sorta di iniziazione, che identifico in particolare con la conoscenza dei Maestri, «le divinità del diritto romano dell'epoca», come scrive Francesco Milazzo (p. 64), costante e validissimo supporto degli organizzatori, da cui apprendiamo anche l'età precisa dei Maestri che – al netto di alcune assenze dovute a un 'incidente diplomatico' – presero parte al convegno (correttamente si limita al settore maschile). Quello, insomma, fu per me 'il Copanello dei Maestri', infatti il segno emozionale più profondo derivò dal contatto personale con quei «Chiarissimi Professori» ai quali avevo inviato in precedenza e con il classico «deferente omaggio» le mie pubblicazioni – ricevendone non di rado lettere vergate a mano che ancora conservo (allora usava) –, ma che in gran parte non avevo mai visto. La refrattarietà del mio Maestro alle manifestazioni congressuali era quasi proverbiale e ciò inevitabilmente si riverberava sugli allievi; qualche contatto era avvenuto, in via del tutto autonoma, soltanto in occasione di iniziative promosse a Bologna da Roberto Bonini, che invece coltivava una fitta rete di rapporti anche internazionali, ma sul piano personale la gran parte dei Maggiori mi era sconosciuta. Tuttavia, prima di presentarsi a uno di loro bisognava essere sicuri della sua identità per non incorrere in spiacevoli topiche: in genere non costituiva un problema, ma talora qualche dubbio residuava, così, sia pure in casi estremi, ci si accordava con un collega nelle stesse condizioni e con studiata *nonchalance* si procedeva a una manovra di avvicinamento per leggere il nome dell'esimio con-

gressista sul cartellino appuntato al bavero della giacca; un espediente empirico ma sicuro, che tuttavia soccorreva solo il primo giorno, poi i 'big' di solito se ne liberavano, a differenza della gioventù, che invece lo teneva sempre bene in vista come una medaglia. Ricordo che non riuscivo a individuare Giambattista Impallomeni, il quale aveva recensito in modo adesivo la mia prima monografia e desideravo ringraziarlo, ma quando dopo univoche indicazioni pensavo di procedere a colpo sicuro lo trovai impegnato – unico, credo – in una vigorosa nuotata nella piscina del villaggio e fui costretto al rinvio. Si rivelò poi persona diretta e risoluta nei giudizi, ma nei miei confronti, anche in seguito, affabile e generosa. Benché, come consiglia Santalucia (p. 47), non sia opportuno insistere troppo sugli aspetti di colore per non ingenerare ora un'impressione errata alle ultime leve romanistiche che possono solo sentirne parlare, quel volto di Copanello conviviale, sorridente e pure non alieno da punte scapigliate, al di là dei contrasti che la celebrata *pax* copanelliana riusciva almeno *pro tempore* a sfocare, ha comunque contribuito – a mio avviso in misura non inferiore rispetto al volto formativo – a corroborare un senso di appartenenza alla nostra disciplina che per decenni è stato di tutt'altro che trascurabile aiuto nel percorso non grato riservatole dalla legislazione universitaria della contemporaneità, alimentando con un'imponente presenza giovanile, fatta perfino di studenti coinvolti da Corbino nell'organizzazione – poiché allora tra questi, lo rammenta con toni quasi lirici Donatella Monteverdi (pp. 65-67) – la fiducia nella sua continuità e nella sua forza vitale. Nel breve discorso a chiusura dei lavori (p. 393), Isa Piro, che insieme con Sandro Corbino del convegno è stata l'anima, afferma di aver percepito il rigenerarsi dello spirito di Copanello. Benché d'acchito non appaia tale, si tratta di un'affermazione forte: se è così – e non vedo ragione di dubitarne –, dall'iniziativa non solo l'organizzatrice ma la nostra intera comunità scientifica non avrebbe potuto attendersi un esito più confortante.

RENZO LAMBERTINI

A proposito di

IDENTITÀ CIVICA E FORME DELL'INCLUSIONE

LORENZO GAGLIARDI
Università degli Studi di Milano

La cittadinanza romana, nel lungo arco storico che l'ha interessata, si è manifestata come un istituto in trasformazione, riflettendo i mutamenti dell'ordine politico. In questa prospettiva, assume pieno rilievo il volume recentemente dedicato da Monica De Simone alle forme mediante le quali poteva verificarsi l'appartenenza alla comunità politica romana¹. L'A. chiarisce fin dalle prime pagine che la cittadinanza a Roma deve essere intesa come uno strumento dinamico di appartenenza e di inclusione, le cui modalità concrete di attribuzione dipesero da una pluralità di fattori, non solo normativi, ma anche sociali e ideologici.

Nell'introduzione, De Simone individua nelle retoriche contemporanee del "sovranismismo" una delle deformazioni più insidiose del discorso sull'appartenenza civica. Il sovranismismo – nella sua accezione odierna – tende a proporre una visione esclusivista e organicistica della cittadinanza, talora anche etnicamente connotata. A questo proposito, l'A. segnala come sia paradossale che tale visione venga talvolta giustificata facendo appello alla romanità, falsificandone le dinamiche reali. La cittadinanza romana, lungi dall'essere una clausola di chiusura, fu un dispositivo progressivamente espansivo. De Simone intende pertanto restituire alla cittadinanza romana la sua complessità, adottando un approccio storico-critico, che rifugga da ogni tentazione di proiettare sul passato categorie contemporanee o letture teleologiche. Spazio è dedicato anche a un proposito metodologico, col quale l'A. preannuncia l'adozione di una pluralità di strumenti di indagine in vari campi della conoscenza: diritto romano, epigrafia, storia istituzionale, ma anche teoria politica e lessico giuridico. Poiché la cittadinanza romana non fu una categoria monolitica si rende necessario un lavoro di scavo terminologico e concettuale. De Simone si propone dunque di dare conto della pluralità dei modi coi quali si poteva appartenere alla comunità politica romana: a titolo pieno o incompleto, sulla base della trasmissione

1 M. DE SIMONE, *Forme di appartenenza alla comunità politica romana. Dalla nascita di Roma alla fine del Principato*, Palermo University Press, Palermo 2024, pp. 357.

dagli ascendenti o per concessione. Le categorie di *cives sine suffragio*, *peregrini*, *Latini*, provinciali, *libertini*, *coloniarii* si trovano esaminate nei capitoli successivi come modi concreti di essere parte del corpo civico o di esserne esclusi.

Si giunge così al primo capitolo, dedicato alle origini dei modi di appartenenza alla *civitas Romana*. Sulla scorta di una ricca tradizione linguistica, l'A. si sofferma su una citazione di Verrio Flacco in Gell. *NA* 18.7.5, ove si distinguono diverse accezioni per vari termini del diritto pubblico romano – quali *senatus*, *civitas*, *tribus*, *decuriae* – ognuno dei quali può significare, a seconda dei casi, tanto un luogo quanto un insieme di persone aventi determinate posizioni giuridiche soggettive di vantaggio nel quadro dell'ordinamento. Ne consegue che *civitas* presenta una duplice valenza: da un lato, un'accezione materiale, corrispondente a *urbs*, cioè alla città come spazio fisico e insediamento urbano; dall'altro, un'accezione ideale, intesa come insieme di diritti (*ius civitatis*) oppure come moltitudine di uomini (*hominum multitudo*), ovvero come collettività giuridicamente determinata. De Simone ritiene originaria la seconda accezione: *civitas* non nacque come concetto architettonico né amministrativo, bensì come forma di coappartenenza antropologica, che precedette l'articolazione politica vera e propria. In quest'ottica, l'A. valorizza la condizione di *civis*, già ravvisabile nella posizione giuridica della donna, che, pur non partecipando alla dimensione politica in senso pieno, era riconosciuta capace di generare *cives*, anche al di fuori del quadro delle *iustae nuptiae*. La distinzione operata tra *urbs* e *civitas*, ben trattata dall'A., mi fa venire alla mente quella tra *astu* (città in senso fisico) e *polis* (comunità cittadina nel senso giuridico) delle antiche comunità greche e in particolare di Atene, ove i veri cittadini erano gli uomini, detti *politai*, mentre le donne avevano il compito principale nel generare nuovi cittadini, ed erano dette per lo più *astai*. La descritta impostazione dell'A. induce ad affermare che l'idea di *civitas* come *multitudo hominum* – una collettività coesa, unita da vincoli originari – precede e fonda l'articolazione del corpo civico in senso tecnico. Il dato è esemplarmente illustrato dal celebre passo di Cicerone (*Sest.* 42.91), che descrive il processo arcaico di aggregazione degli uomini – da selvaggi dispersi a comunità organizzate – attraverso tre tappe fondamentali: la costituzione delle *res ad communem utilitatem*, la formazione di *conventicula hominum*, la creazione di *domicilia coniuncta* (le *urbes*). Il *ius*, sia divino sia umano, fu il fondamento di questo passaggio dalla comunità informale alla struttura istituzionale. Secondo l'A., la testimonianza ciceroniana non va intesa come un mito delle origini, bensì come la proiezione intellettuale del processo di costituzione della cittadinanza, la cui progressiva istituzionalizzazione è frutto dell'azione ordinatrice del diritto. A questo proposito, De Simone richiama anche la definizione di Isidoro (*Is. orig.* 15.2.1),

per cui la *civitas* è una *multitudo hominum societatis vinculo adunata*: il vincolo sociale è fondamento costitutivo della comunità politica.

Nella seconda parte del capitolo, De Simone affronta il tema della fondazione di Roma come momento decisivo nella costituzione dell'appartenenza politica, non limitandosi a una disamina giuridica. Partendo dal mito delle origini di Roma, ella anzi mostra come la costruzione della *civitas* sia stata affidata a narrazioni simboliche, al cui centro erano la guerra, il dominio e la sotto-missione. I nemici esterni, una volta vinti, erano interessati da un meccanismo rituale che ne trasformava lo statuto: la *deditio*. Quest'ultima non costituiva solo un atto di resa, ma un rito di passaggio giuridico e religioso, attraverso cui lo straniero diventava parte dell'ordine romano. Questo dispositivo consente a ragione all'A. di articolare una riflessione di più ampia portata sulla genesi inclusiva della cittadinanza romana: Roma si costruì, sin dalle origini, come *civitas* capace di incorporare (nel tempo) gli altri. Il nemico sconfitto non era annichilito, ma trasformato in *socius*, in *cliens*, in *peregrinus dediticius*, secondo una gerarchia flessibile, ben definita dalle norme del diritto, che ritengo possiamo chiamare (ovviamente senza alcun riferimento alle costituzioni moderne) costituzionale romano.

Nel secondo capitolo si affronta quello che l'A. denomina, con una metafora a mio avviso non particolarmente riuscita, "meccanismo del doppio binario", intendendosi mediante tale espressione la regolamentazione che governava l'accesso alla *civitas* romana attraverso la discendenza giuridicamente rilevante (chiamata "via interna") oppure attraverso atti di inclusione fondati sulla volontà del *paterfamilias* o della comunità nel suo insieme ("via esterna"). Al centro del modello arcaico si colloca il *conubium*, che connetteva in modo inscindibile la famiglia e la cittadinanza, consentendo ai figli nati da un'unione legittima, se il padre era cittadino, di essere riconosciuti come *cives Romani* e come *filiifamilias*. La *familia* nei tempi antichi effettivamente non era una mera struttura privata, ma la cellula fondamentale della *civitas*, da cui promanavano la stabilità e la continuità dell'ordine statale. Il legame tra *familia* e *civitas* appare con chiarezza ancora nelle *Istituzioni* di Gaio, dove la condizione giuridica dei figli nati da un'unione basata sul *conubium* era affrontata non nel contesto dello *status civitatis*, ma in quello dello *status familiae*. Tale impostazione conferma che la cittadinanza romana era innanzitutto una derivazione della posizione giuridica del *pater*, e dunque della sua collocazione nella compagine statale. L'A. approfondisce poi la complessa condizione dei figli nati fuori dalle *iustae nuptiae*. Pur riconosciuti – se la madre era romana – come *cives*, essi non beneficiavano del rango familiare, e si trovavano quindi *sui iuris*, privi della *potestas* di un *pater*, e, di conseguenza, dei vantaggi sociali, economici e giuridici derivanti

dalla partecipazione a una familia *proprio iure dicta*. Si trattava dunque, come osserva condivisibilmente De Simone, di una cittadinanza “minore”. Attenzione è dedicata alla *lex Minicia*, che a un certo momento intervenne a rompere l’antico equilibrio del *ius gentium*. All’A. sono note le difficoltà sulla datazione del provvedimento e le relative discussioni in letteratura, ma non prende posizione sul punto.

La via, che l’A. chiama “esterna”, di acquisto della cittadinanza era sfaccettata. Vi rientravano tre principali atti: le manomissioni *iustae ac legitimae*, le manomissioni di stranieri *in causa mancipii* e l’*adoptio* servi. Le prime sono espressioni tipiche del diritto romano ed erano giustamente sottoposte a un controllo di tipo pubblico, volto a evitare abusi. Il testamento stesso, nella sua dignità, era vincolato a una responsabilità sociale. Condivido e ricordo che per tale ragione in origine esso era svolto oralmente dinnanzi ai comizi curiati, il che ne garantiva il necessario scrutinio. Le leggi dell’età augustea (*Fufia Caninia*, *Aelia Sentia*, *Iunia* [per l’A.: *Iunia Norbana*]) si inserirono successivamente nella dinamica regolativa. Le testimonianze epigrafiche e letterarie richiamate opportunamente dall’A., come l’elogio di Filippo V ai Romani o i passi di Dionigi di Alicarnasso, attestano in modo importante l’ammirazione degli stranieri per la capacità romana di integrare i liberti come cittadini. Ricevono l’attenzione che meritano le *manumissiones* di persone *in causa mancipii*, ossia di soggetti liberi, sottoposti al *mancipium* altrui. Il punto giuridicamente rilevante, noto solo grazie a Liv. 41.8.9, è che, a partire da un certo momento, le *manumissiones* in questione non furono più solo uno strumento per la restituzione della libertà ai *cives*, ma divennero atte anche all’acquisizione della cittadinanza da parte di individui stranieri. Apprezzabile è la considerazione, da parte dell’A., del problema inerente al momento in cui avveniva l’acquisto della cittadinanza a seguito di *manumissio censu*, oggetto di recenti contributi. L’ultimo meccanismo esaminato è quello dell’*adoptio servi*, istituto raro e controverso, ma attestato da fonti significative. Preliminarmente si ricorda che Gellio (Gell. NA 5.19.11-14) riferiva un’opinione di Sabino, secondo la quale era ammessa la possibilità di adottare i liberti, senza che però essi acquisissero i *iura ingenuorum*. La stessa questione si poneva e si risolveva identicamente, ancora in età giustiniana (I. 1.11.12; C. 7.6.1.10), nel caso dell’adozione dei *servi*, con la precisazione che a seguito dell’adozione essi conseguivano la libertà. L’A. suggerisce un’alta risalenza della norma, atta all’inclusione – seppur non perfetta – dei *servi* nella comunità parentale e civica, in un’epoca in cui la schiavitù aveva carattere domestico. Mi permetto di aggiungere che la trattazione di questa norma dovrebbe trovare spazio anche nei manuali istituzionali odierni, a lato di quella delle manomissioni, il che nella maggior parte dei casi non avviene.

Il capitolo successivo analizza in modo approfondito le modalità di acquisizione della cittadinanza romana per volontà dell'intera comunità in età repubblicana, tramite la *lex publica* o il *plebiscitum*, sempre autorizzati preventivamente dal senato. Tali concessioni si svilupparono per esigenze contingenti – politiche, militari e sociali – e costituiscono una manifestazione diretta della *maiestas populi Romani*. Una modalità rilevante di concessione della cittadinanza era costituita dall'affrancazione di schiavi, sia appartenenti allo Stato (*servi publici*), sia a privati cittadini, a opera, per così dire, di un organo pubblico, per meriti speciali. Il caso paradigmatico è quello dei *volones* acquistati dalla *respublica* dopo Canne (215 a.C.) che, arruolati e distintisi in battaglia, furono affrancati da Tiberio Gracco in virtù di un provvedimento collettivo, autorizzato dal senato. Un altro esempio emblematico è la concessione della libertà a schiavi che avessero denunciato l'assassino del proprio padrone (*ob necem detectam domini*), come previsto da un senatoconsulto: tali individui diventavano *cives Romani*, ma senza *patronus*, salvo indicazione contraria del pretore; altrimenti, il patronato spettava all'erede del defunto *dominus*, salvo che fosse stato dichiarato *indignus*. Un'altra via, assai significativa e più ampia, e molto studiata di recente soprattutto da A. Raggi, come ben noto a De Simone, era quella della *donatio civitatis ob virtutem*, ossia la concessione della cittadinanza a singoli o a gruppi per meriti militari. Le fonti ricordano al riguardo episodi già a partire dal V sec. a.C.: per esempio quello di Lucio Mamilio di Tuscolo, o quello dei 1.600 cavalieri campani rimasti fedeli nel 340 a.C. Altri esempi si trovano nel contesto della seconda guerra punica. Il fenomeno si amplificò dopo la guerra sociale. Alcune leggi – in particolare la *lex Calpurnia*, la *Gellia Cornelia*, la *Vatinia* e la *Munatia Aemilia* – attribuirono ai generali romani il potere di concedere la cittadinanza a titolo individuale (*viritim* o *singillatim*) a soggetti distintisi per valore, spesso alleati italici o provinciali. Cicerone e altre fonti testimoniano come tali concessioni fossero legittimate dalla virtù militare e dalla lealtà. Meritevole di attenzione è l'analisi, che si trova nel libro, della *donatio civitatis* a Seleuco di Rhosos, navarca di Ottaviano, avvenuta nel 36 o 35 a.C., come testimoniato dalla nota epigrafe. Si passa quindi all'esame del diritto, riservato ai Latini, di trasferirsi a Roma e ottenere la *civitas* mediante la *professio censualis*, a condizione che lasciassero una '*stirps*' nella propria città di origine. Livio (41.8.9 e 11) ne dà notizia a proposito di una legge menzionata per il 177 a.C., forse promulgata subito dopo il 187 a.C., che istituì formalmente questo diritto. La trattazione dell'A. si inserisce con questo nel tema *mainstream* del c.d. *ius migrandi*, del quale, a mio avviso con ragione (condividendo, tra l'altro, tesi che ho sostenuto in altri studi), nega l'arcaica risalenza (argomento sul quale l'A. ritornerà nel cap. VI). Si esaminano quindi le pratiche fraudolente con

i quali i Latini aggirarono la legge, aderendosi per lo più alle ottime tesi di U. Laffi, e si accede alla proposta da me formulata di un'effimera durata dell'atto normativo. Si respingono giustamente letture modernizzanti di questi eventi come "espulsioni di immigrati": non si trattò di esiti di politiche xenofobe, ma di misure atte a tutelare gli equilibri demografici tra Roma e le comunità alleate, che rischiavano lo spopolamento e l'incapacità di contribuire militarmente alle richieste romane. Si segnala una formulazione non classica nell'intitolazione del § 3: *ius in civitatem Romanam per migrationem et censum transire*. Per il latino repubblicano e giuridico sarebbe stato preferibile parlare, semmai, di *ius ... transcendendi* (ma meglio ancora, direi, con espressione più sobria, di *transitio in civitatem Romanam per migrationem et censum*). Quindi, l'A. analizza l'ipotesi prevista dalla *lex Acilia de repetundis* (123/122 a.C.) di offerta della *civitas* al provinciale che avesse denunciato e fatto condannare un magistrato per concussione. Il testo legislativo, conservato nella *tabula Bembina*, risulta lacunoso, ma consente di ricostruire che la concessione si estendeva anche ai figli non adottivi e ai nipoti nati da figli non adottivi. Infine, è oggetto di trattazione, nelle linee generali, il c.d. *ius adipiscendi civitatem Romanam per magistratum* della *lex Pompeia Strabonis de Transpadanis*.

Il capitolo IV è il più tecnico del volume. Esamina le principali modalità attraverso cui, in età imperiale, la *civitas Romana* poteva essere acquisita non solo per un'iniziativa individuale, ma in virtù di meccanismi istituzionali, fondati su logiche premiali e su una raffinata ingegneria giuridica. Il primo paragrafo è intitolato "*Il ius adipiscendae civitatis per magistratum nella lex municipii Salpensani e nella lex Irnitana*". Va però osservato che anche la *lex Irnitana* era a sua volta una legge municipale: il titolo del paragrafo potrebbe indurre a qualche equivoco i lettori meno esperti. La trattazione si apre con l'illustrazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla concessione del *ius Latii* da parte di Vespasiano alle comunità iberiche tra il 73 e il 74 d.C. Il provvedimento imperiale, che aveva previsto la possibilità di acquisire la cittadinanza romana per effetto dell'esercizio di una magistratura locale, salvaguardava la continuità dei rapporti familiari attraverso la finzione giuridica che i nuovi cittadini sarebbero stati considerati come se non avessero mutato il proprio stato civico (*si civitate Romana mutatus mutata non esset*), così da evitare l'estinzione dei precedenti rapporti familiari. Un'altra testimonianza del medesimo istituto è offerta dal *Decretum Tergestinum* (138-161 d.C.), che attesta la concessione della cittadinanza ai Carni e ai Catali (noto caso di popoli *adtributi*), dopo che avessero ricoperto l'edilità. Bisogna però correggere l'A. (p. 107) sul fatto che la città destinataria del decreto era a quel tempo una colonia romana e non un municipio e che il suo nome era *Tergeste* (dal venetico *terg* = mercato) e non *Tregestum*.

Non mancano riflessioni sulla distinzione tra *Latium maius* e *minus* spiegata da Gaio e sull'*anniculi causae probatio*, istituto introdotto dalla *lex Aelia Sentia* (4 d.C.) per regolamentare la condizione dei liberti manomessi prima dei trent'anni, cui non era riconosciuta la piena cittadinanza ma solo la *Latinitas*, salvo il ricorso a uno specifico procedimento. Il terzo paragrafo illustra un ulteriore meccanismo di acquisizione della cittadinanza: l'*erroris causae probatio*, istituito da un *senatus consultum* promosso da Adriano. Esso permetteva a chi avesse contratto matrimonio in buona fede, ignorando la condizione giuridica propria o del coniuge, di regolarizzare *ex post* la propria situazione, qualora da tale unione fosse nato un figlio *anniculus*. Vengono quindi in oggetto l'*iteratio manumissionis* e le concessioni della *civitas Romana* ai *Latini Iuniani* per *beneficium principis*, *anniculi causae probatio*, *iteratio*, *militia*, *nave*, *aedificio*, *pi-strino* e, nel caso delle donne, dopo la nascita di tre figli. La *militia* si riferiva al servizio tra i *vigiles* per sei (poi tre) anni, premiato con la cittadinanza secondo l'importante (anche per altre ragioni) *lex Visellia*. Ampio spazio è riservato alle lettere con le quali Plinio chiese a Traiano la concessione della *civitas* a liberti e *peregrini*, tra cui il suo medico Arpocrate.

Successivamente, nel capitolo V, con un arretramento cronologico rispetto all'esposizione dianzi proposta, si passa a esaminare i due principali metodi con i quali Roma diffuse, sempre in modo attento e consapevole, la cittadinanza sul territorio: la trasformazione di comunità preesistenti in *civitates optimo iure* e la fondazione delle *coloniae civium Romanorum*. Si esamina quindi la legislazione *de civitate* tra II e I secolo a.C. Nel secondo paragrafo si affronta la grande stagione delle leggi *de civitate*, scaturite dal conflitto tra spinte conservatrici e istanze che potremmo dire progressiste (ma in realtà guidate in gran parte da calcoli di convenienza di singoli uomini politici). Si ricordano i vari tentativi di estendere la cittadinanza ai *socii Italici*: la fallita proposta di Fulvio Flacco (125 a.C.), la più radicale (ma ugualmente respinta) di Gaio Gracco (122 a.C.), sino al progetto infruttuoso di Marco Livio Druso (91 a.C.) che fu l'antefatto del *bellum sociale*. Di questa parte della trattazione meritano di essere segnalate le seguenti prese di posizione, con le quali l'A. ha sintetizzato, accogliendole, le principali acquisizioni in materia della dottrina più recente (alle quali, per quel che può interessare, ho aderito a mia volta, sia pur in qualche caso con alcune oscillazioni e ripensamenti, nel corso dell'ultimo decennio). I rimarchevoli punti specifici sui quali intendo sottolineare le opinioni manifestate dall'A. sono i seguenti: 1) l'inclusione dei *socii* nella cittadinanza romana in base alla *lex Iulia* del 90 a.C. richiedeva un atto di adesione da parte delle comunità, concettualizzato da Cicerone nella formula *fundus fieri*, metafora della ricezione dell'ordinamento romano da parte del *populus* straniero (come ampiamente

indagato da L. Capogrossi Colognesi); 2) il modo in cui fu congegnata la proposta costituì una svolta fondamentale, trasformando in *municipia* le *civitates* accettanti; 3) i *novi cives* non furono distribuiti nelle trentacinque tribù, ma in dieci nuove create a seguito dell’emanazione della *lex Iulia*, le quali avrebbero votato per ultime; 4) la *lex Plautia Papiria* (89 a.C.) non fu una legge di concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti di un determinato territorio, ma a singoli individui che fossero *adscripti* in una città federata rimasta leale a Roma, ma non fossero in essa domiciliati, purché avessero il loro domicilio in Italia; 5) leggi posteriori, fino all’87 a.C., estesero la cittadinanza ad altri popoli italici, tra cui Lucani e Sanniti; 6) la concessione cesariana della *civitas Romana* ai Transpadani nel 49 a.C. fu il sigillo di un lungo processo di inclusione. Si tratta di scelte di campo compiute dall’A. verso posizioni oggi maggioritarie. Non è però un dato banale, questo, perché quelle stesse posizioni sono state oggetto di incertezze e dibattiti negli ultimi due secoli, sicché un’ulteriore approvazione delle stesse è, a modesto mio parere, largamente benvenuta. Per altro verso, seguendo G. Luraschi, De Simone si esprime a favore dell’opinione secondo la quale la *lex Iulia* avrebbe offerto la *civitas* unicamente alle comunità rimaste fedeli o già arresesi all’atto dell’approvazione della legge. Benché le fonti sul punto non siano inequivoche, ritengo che Liv. *Perioch.* 74 e App. *BC* 1.50.216, letti congiuntamente, dovrebbero indurre a ritenere che tra le comunità destinatarie dell’offerta di cittadinanza vi fossero anche le comunità già in guerra, che deponessero le armi entro un termine indicato. Da ciò De Simone passa quindi all’età del Principato e alla *constitutio Antoniniana*, a proposito della quale deve confrontarsi con l’annoso problema dell’identificazione dei *dedicij* di *P.Giss.* 40, I, e interrogarsi in quale misura abbiano influito, sull’emanazione dell’editto di Caracalla, politiche in materia fiscale.

Il sesto capitolo, che reca il curioso titolo “*La condivisione di segmenti dell’ordinamento romano*”, offre una riflessione generale, affatto condivisibile, sull’evoluzione dei rapporti tra Roma e le realtà esterne alla *civitas*, che non furono mai il frutto di un progetto sistematico ma piuttosto l’esito di soluzioni contingenti, elaborate a seconda delle circostanze storiche. Queste soluzioni condussero alla costruzione di una fitta rete di relazioni con persone, gruppi e comunità straniere, che si tradussero in una molteplicità di statuti differenziati, basati su una condivisione graduata e selettiva di ‘segmenti’ dell’ordinamento romano. L’*hospitium*, il *commercium*, il *conubium*, il *ius migrandi*, il *ius suffragii*, il *ius gentium* e la *fictio civitatis* sono considerati gli strumenti principali di tale processo fin da antico. A questi si aggiunsero ulteriori prerogative utilizzate anche in luogo o a complemento della *civitas Romana*: il *ius provocationis*, la *vacatio militiae*, l’*optio fori* e l’*immunitas*. Il sistema municipale e il variegato

universo della *Latinitas* contribuirono infine a consolidare questo quadro, reso ancor più sofisticato in età imperiale. Ulteriori riflessioni generali, tendenti anche alla considerazione di aspetti filosofici, si trovano nell'ultimo capitolo dedicato all'idea di *Roma communis patria*, ove si argomenta che dalla tarda repubblica corrispondeva una relazione simbolica, oltre che politica e giuridica, fra l'Urbe e le altre città dell'impero. Nel celebre dialogo con Attico che si trova nel *De legibus* (2.2.3 e 2.2.5), Cicerone distingueva tra due 'patrie': quella naturale, o *germana*, legata alla nascita e all'origine familiare, e quella *communis*, fondata sulla cittadinanza e sull'adesione alla *respublica* romana. Questo era il cuore del nuovo modello ideologico, che nel suo sviluppo avrebbe condotto alle aspirazioni universalistiche dell'età augustea e sarebbe giunto al culmine con l'*Encomio di Roma* di Elio Aristide. Alcuni anni orsono colse con efficacia la sintesi di una tale costruzione concettuale, con un contributo di notevole spessore, A. Bancalari Molina, mediante il binomio *orbe romano - imperio global*.

In conclusione, l'opera di M. De Simone rappresenta, per le ragioni dette, un contributo di grande respiro alla comprensione dell'idea di cittadinanza nel mondo romano, attraverso un percorso che va dall'età arcaica fino a quella imperiale avanzata, con una particolare attenzione alla transizione repubblica-impero e all'elaborazione simbolica e ideologica di *Roma* come *communis patria*. L'analisi della bibliografia moderna risulta esaustiva. L'opera si distingue così come una messa a punto del tema trattato, in cui l'analisi giuridico-istituzionale è unita a spunti in campo letterario e filosofico, attraverso la tessitura di un discorso ampio e ben documentato. Il tratto distintivo del lavoro risiede nell'aver sviluppato, lungo tutto il suo svolgimento, l'idea di *appartenenza alla comunità politica romana*, in aggiunta o, talora, in alternativa a quella tecnica di *appartenenza alla cittadinanza romana*. A partire da tale approccio, si è quindi dato il necessario rilievo ai meccanismi di condivisione parziale dell'ordinamento giuridico, che i Romani permisero a vantaggio di tutti quegli stranieri, i quali, pur partendo da condizioni ampiamente differenziate, tendevano all'inclusione (come è noto, Th. Mommsen coniò per alcuni di essi l'espressione di *Halbbürger*). In esito a ciò, lo studio dell'esperienza romana è stato efficacemente collocato entro coordinate ermeneutiche rispettose della sua alterità storica, evitando di ricondurla esclusivamente a schemi concettuali di matrice moderna.

A MARGINE DI UN RECENTE MANUALE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

FERNANDO REINOSO-BARBERO
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

El manual objeto de la presente recensión¹ combina el rigor académico y la claridad expositiva con un enfoque original que armoniza la tradición romanística con las exigencias pedagógicas actuales.

Se abre con dos prólogos que ilustran su origen y evolución. En la *Premessa* de la primera edición (2020, p. xv), la profesora Giovanna Coppola Bisazza (en adelante, la A.), catedrática de Instituciones de Derecho Romano en la Universidad de Mesina, subrayaba su propósito docente: ofrecer una herramienta clara que facilitara la comprensión de los fundamentos del derecho romano, manteniendo una escrupulosa fidelidad a las fuentes primarias. Este enfoque didáctico se nutre de su dilatada experiencia investigadora y docente, en la que confluyen apuntes y materiales elaborados a lo largo de los años. En la *Premessa alla seconda edizione* (2024, p. xiii), la A. explica que ha llevado a cabo una reelaboración integral, incorporando mejoras puntuales sugeridas por colegas y estudiantes, afinando conceptos y reforzando la estructura argumentativa, sin modificar la organización general del texto. Esta vocación pedagógica convierte el libro en un puente eficaz entre la enseñanza introductoria y el análisis erudito.

La obra se dirige principalmente a estudiantes que inician su formación jurídica, pero constituye también una valiosa obra de consulta para romanistas especializados, como justificaré más adelante. Resulta igualmente útil para juristas en ejercicio, ya que, siguiendo la estela de autores como Rolf Knütel o Sebastian Lohsse, complementa la explicación del derecho romano con referencias sistemáticas al derecho vigente, en este caso al italiano. Aunque pueda preferirse un modelo didáctico distinto, centrado exclusivamente en el estudio del derecho romano, cuya relevancia y enseñanza no requieren vínculos con el derecho moderno, lo cierto es que, gracias a estas conexiones, el lector puede

1 G. COPPOLA BISAZZA, *Institutiones. Manuale di diritto privato romano*², Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2024, xvii + 495 pp.

identificar con facilidad los antecedentes históricos de instituciones jurídicas actuales, especialmente en el ámbito del derecho civil, lo que, a su vez, favorece una mejor comprensión de estas últimas.

No se trata de menciones esporádicas u ocasionales, sino del resultado de un proyecto sólidamente construido, que enlaza preceptos vigentes, sobre todo del Código civil italiano, con sus contenidos equivalentes en el derecho romano. Por ejemplo: el art. 1 c.c., sobre la capacidad jurídica (pp. 5, 6 y 64); el art. 509 c.p., sobre la responsabilidad penal por lesiones culposas (p. 59); el art. 1229 c.c., sobre la nulidad de los pactos que limiten la responsabilidad del deudor (p. 59); el art. 2043 c.c., sobre la prohibición de causar daños (pp. 59 y 60); el art. 462.1 c.c., sobre la capacidad del concebido para suceder mortis causa (p. 65); el art. 784.1 c.c., sobre las donaciones a favor del *nasciturus* (p. 65); y así hasta cerca de doscientas remisiones cuidadosamente seleccionadas e integradas en el desarrollo expositivo del texto.

Esto no significa que la A. adopte de forma acrítica las categorías dogmáticas modernas al analizar el derecho romano, como proponía el admirado Emilio Betti en su conspicuo *Diritto romano e dogmatica odierna* (1928), postura aplicada en sus *Istituzioni di diritto romano* (1947). No obstante, la A. sí muestra cierta receptividad hacia esa posibilidad, parcial y cuidadosamente matizada, de emplear algunas de aquellas categorías en clave romanística (p. 47).

Tras unas nociones preliminares (pp. 1-10), el manual se articula en dos grandes secciones: una general y otra especial. La parte general (pp. 12-158) se dedica al estudio de las fases históricas del derecho romano y a la exposición de sus conceptos fundamentales, con especial atención a ciertos elementos del negocio jurídico. La parte especial (pp. 161-460) se ocupa del derecho de las personas, las cosas, las sucesiones, las obligaciones y, finalmente, el proceso, siguiendo una distribución que, sin reproducirla de manera estricta, dialoga no tanto con la tripartición clásica de Gayo (*personae, res, actiones*) como con su reelaboración en un sistema cercano al de Pandectas (*System der Pandekten*). Concluye con un índice alfabético analítico (pp. 463-495) de indudable utilidad para las búsquedas por argumentos.

La obra adopta, por tanto, una estructura similar a la utilizada, por ejemplo, en el *Römisches Privatrecht*²¹ (2016) de Max Kaser, uno de los mejores manuales de derecho romano jamás escritos, cuya organización de materias ha sido traspuesta por numerosos tratadistas. Los manuales modernos que, en mayor o menor medida, conservan algunos rasgos característicos de la *Pandektenwissenschaft* – como el citado de Kaser y, antes que él, otros textos igualmente memorables, como el *Römisches Privatrechts*² ([1935] 2013) de Paul Jörs, reelaborado por Wolfgang Kunkel y con la sinopsis procesal de Leopold Wen-

ger – suelen articularse en una parte general (*Allgemeiner Teil*), que incluye la introducción histórica, los conceptos fundamentales y la teoría del negocio jurídico, seguida del estudio de los derechos de personas (*Personenrecht*), cosas (*Sachenrecht*), obligaciones (*Schuldrecht*), sucesiones (*Erbrecht*) y, por último, el derecho procesal civil (*Zivilprozessrecht*). Esa distribución ‘kaseriana’ es la que adopta la A., con la salvedad, entre otras, de anteponer el tratamiento de las sucesiones al de las obligaciones.

Reconozco que esta forma de presentar los contenidos permite al lector adquirir una visión integral del derecho privado romano y responde, además, a una fórmula docente sólida y ampliamente ensayada, que proporciona una considerable seguridad metodológica. Sin embargo – y aunque se trata, en última instancia, de una cuestión de concepción e incluso de gusto –, personalmente no habría echado en falta la inclusión del negocio jurídico, cuya formulación parece ajena a las construcciones eminentemente casuísticas de los juristas romanos y sigue siendo aún hoy fuente de no pocas controversias doctrinales. Asimismo, me parece preferible que el estudio del derecho procesal preceda al del derecho material.

No se trata, ni mucho menos, de una objeción, pues, insisto, estamos ante una cuestión de planteamiento o, quizá mejor, de formación. Existen excelentes manuales originales, incluso de perfil ‘independiente’, no adscritos a ninguna corriente doctrinal específica, que también sitúan la exposición del procedimiento privado al final, siguiendo el patrón de Gayo. Así lo hace, por ejemplo, el reciente *Manuale di diritto privato romano* (2022) de Aldo Petrucci.

Con todo, quizá pueda resultar más eficaz un planteamiento distinto: abordar el derecho procesal antes que el sustantivo. En mi opinión, dada la unidad estructural de ambos derechos dentro del derecho privado romano, este orden puede facilitar la comprensión del funcionamiento de las acciones y de las excepciones que protegen los derechos reales, las obligaciones y las sucesiones. No en vano el derecho romano es, fundamentalmente, un derecho de acciones, y cuanto antes se asimilan la lógica y la función de estas dentro del *iudicium privatum*, con mayor claridad entienden luego los estudiantes las instituciones tuteladas por él. Esta pauta es la que siguen, entre otras muchas obras, el *Diritto privato romano*¹² (2001) de Antonio Guarino, el *Derecho privado romano*¹⁰ (2004) de Álvaro d’Ors, los *Elementi di diritto privato romano*² (2013) de Mario Talamanca, actualizados por Luigi Capogrossi Colognesi y Giovanni Finazzi, o, modestamente, también mi *Derecho romano*² (2024).

La A. no se limita a exponer ordenadamente el derecho privado romano, sino que también se propone contextualizarlo críticamente. Este enfoque sitúa el manual dentro de la tradición de los grandes textos romanísticos, aunque

con una voz propia, caracterizada por su precisión y su orientación pedagógica. La parte introductoria ofrece el fundamento teórico e histórico de la obra, con un análisis claro y sistemático de la denominación, relevancia y alcance del Derecho romano. Por ello, la A. comienza explicando el término *Institutiones*, que remite a manuales jurídicos elementales concebidos para introducir a los estudiantes en la disciplina de manera sintética y ordenada. Esta tradición, que se remonta a Gayo y a otros juristas de los siglos II y III, y que se consolida con Justiniano, es presentada con una precisión filológica que recuerda las orientaciones historicistas, en las que se subraya el valor de las categorías romanas para la comprensión del derecho moderno.

Un aspecto destacable es el tratamiento de la distinción metodológica entre las *istituzioni di diritto romano* y la *storia del diritto romano*. La A. propone una lectura dual: por un lado, histórica, orientada a reconstruir la evolución de las instituciones; por otro, sistemática, encaminada a organizarlas según las categorías clásicas del derecho privado. Esta doble perspectiva combina el método diacrónico, que sigue la evolución temporal de las figuras jurídicas, con el sincrónico, que las presenta de forma estructurada y coherente. El resultado es una exposición elegante que permite al lector captar tanto las continuidades como las transformaciones del derecho romano. Esta metodología, próxima a la de Antonio Guarino en su *Storia del diritto romano*¹² (1998), se distingue aquí por una mayor claridad pedagógica y por su capacidad para incorporar consideraciones socioeconómicas, como la incidencia del modo de producción esclavista en los siglos III a.C. al III d.C.

El libro adopta una periodización tradicional del derecho romano, naturalmente, distinta de la historia política: distingue una etapa arcaica, otra preclásica-clásica y una tercera tardo antigua. Sobre la duración de esta última, tengo algunas dudas que expondré en los párrafos siguientes. En todo caso, esta división le permite estructurar la evolución jurídica en función de los grandes cambios socioeconómicos y políticos, lo que recuerda el enfoque propuesto por Aldo Schiavone en *Ius: L'invenzione del diritto in Occidente* ([2005] 2021). La A. subraya así el carácter dinámico del derecho romano, concebido no como un cuerpo normativo cerrado, sino como un sistema en constante interacción con la realidad social, económica y cultural. Esta perspectiva se concreta en ejemplos elocuentes, como la influencia de la moral cristiana en la transformación de instituciones como la *patria potestas*, el divorcio o la esclavitud.

Pese a su inevitable componente de artificialidad, la fijación de límites cronológicos entre los periodos del derecho constituye un recurso metodológico esencial para la sistematización de los estudios históricos. Como señalé anteriormente, albergo ciertas dudas respecto a la periodización de la etapa tardo

antigua adoptada por la A., quien sostiene que la edad *tardo antica* comprende el periodo que va desde el siglo III hasta la muerte de Justiniano, en el año 565 (p. 39).

Tengo la impresión de que la A., al emplear la expresión *tardo antica* o *tardoantico*, ha pretendido unificar y simplificar terminológicamente las tradicionales etapas del derecho posclásico y justiniano (pp. 9 y 44), pues, conforme a una opinión extendida, esta última concluye en el 565, al constatarse que algunas de las disposiciones de Justiniano dejaron de cumplirse tras su fallecimiento. Esta terminología debe responder, sin duda, a una concesión docente orientada a facilitar la referencia conjunta a esos dos periodos, aunque, desde un punto de vista técnico, el complejo fenómeno *tardo antico* tenga una duración distinta.

En la investigación historiográfico-jurídica reciente se tiende a delimitar el fenómeno *tardo antico* desde la época de Diocleciano o, quizá con mayor propiedad, desde el inicio de la monarquía constantiniana, hasta el 21 de marzo del año 629, cuando el acusado cambio administrativo y político del Imperio marca el tránsito de la cultura romana a la que cabría denominar bizantina. En Occidente el *tardo antico* había concluido antes, en el año 476, con la deposición de Rómulo Augústulo. Pero en Oriente, este período jurídico no parece concluir con la muerte de Justiniano, sino que se prolonga hasta el reinado de Heraclio en el siglo VII. Esta es la conclusión – convergente y en sintonía con lo que ya era la opinión mayoritaria – a la que llegaron Mario Amelotti (*Tardo antico, basso impero, impero bizantino*) y Manlio Sargenti (*Il significato del tardo impero*) en sus respectivas ponencias presentadas al X Congreso de la *Accademia Romanistica Costantiniana* (1991), publicadas posteriormente en las correspondientes *AARC* (1995).

Ambos analizan la situación del Imperio oriental bajo Justiniano y sus sucesores hasta el año 629, y coinciden en que durante esa etapa persisten numerosos elementos de continuidad con las estructuras jurídicas tardo antiguas: la maquinaria institucional encargada de la producción del derecho sigue funcionando sin alteraciones sustanciales. Aportan, además, argumentos de diversa naturaleza que evidencian la prolongación de dicha continuidad, al menos, hasta la mitad del reinado de Heraclio, cuando, en el año 629, este adopta para sí y para su hijo la nueva titulación de *πιστοὶ ἐν Χριστῷ βασιλεῖς* (Nov. *Heraclii* 25). Hasta entonces, Heraclio había mantenido en los documentos oficiales la titulación tradicional romano-imperial: *Ἀυτοκράτωρ καῖσαρ Φλάβιος* (*Imperator Caesar Flavius*), conservando así su gentilicio romano, *Flavio*, al igual que Justiniano. Es Heraclio quien reemplaza definitivamente las estructuras jurídica, administrativa, gubernamental y militar propias del sistema romano

por otras ajustadas al modelo bizantino; también él impone de manera estable el griego como lengua oficial del Imperio, en sustitución del latín. Algunos estudios incluso prolongan el período tardo antiguo hasta el fallecimiento de Heraclio en el 641, como, por ejemplo, Stephen Mitchell en *A History of the Later Roman Empire, AD 284-641*² (2015).

La A. se pronuncia también sobre la relevancia del estudio histórico del derecho romano en la formación del jurista moderno, defendiendo que su comprensión profunda es lo que distingue al jurista culto del simple conocedor de preceptos. Esta idea me recuerda y se inscribe en la tradición de pensamiento inaugurada por Franz Wieacker en su *Römische Rechtsgeschichte* (1988), donde subrayó el papel esencial de la historia del derecho en el desarrollo del pensamiento jurídico crítico. La A. ilustra esta perspectiva con un análisis de la influencia del *Corpus Iuris Civilis* en la tradición jurídica europea, destacando su pervivencia hasta el siglo XIX en determinados contextos, como el de los Estados alemanes, donde mantuvo su vigencia hasta la entrada en vigor del *BGB* en 1900. Este enfoque comparativo refuerza la utilidad del derecho romano como clave interpretativa para comprender los fundamentos del derecho civil contemporáneo, una tesis ampliamente desarrollada por Reinhard Zimmermann, entre otros lugares, en *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition* ([1990] 1996).

La claridad expositiva constituye otro de los pilares de la parte general introductoria. La A. logra simplificar con eficacia conceptos complejos, como la relación entre derecho y acción en el mundo romano, sin sacrificar el rigor ni la profundidad, pero haciéndolos accesibles al lector no especializado. Explica, con acierto, cómo los romanos concebían el derecho subjetivo desde la perspectiva procesal de la acción, en contraste con la visión más estática característica de los ordenamientos modernos. Esta distinción permite captar la lógica pragmática del sistema jurídico romano, en particular la interacción entre el *ius civile* y el *ius honorarium*. La A. analiza también la evolución de las formas de gobierno y de las fuentes del derecho, desde la Monarquía hasta el Dominado, ofreciendo un marco cronológico claro que facilita la adecuada contextualización de las instituciones jurídicas privadas.

La parte especial del manual constituye el núcleo técnico de la obra y pone de relieve tanto la capacidad de síntesis como el profundo conocimiento de las instituciones tratadas. En ella se abordan, como ya se ha indicado, y en este mismo orden, los derechos de las personas, la familia, las cosas, las sucesiones, las obligaciones y el proceso, mediante una exposición rigurosa y didáctica que conjuga filología jurídica, análisis histórico y perspectiva sociológica, en sintonía con las mejores tradiciones de la romanística.

Hay, en este punto, una primera virtud metodológica que, si bien se aprecia en todo el libro, se manifiesta con especial claridad en esta parte especial: la decidida preferencia de la A. por las fuentes frente a la bibliografía. En un manual docente como este, las referencias doctrinales y los aparatos bibliográficos resultan hoy en día de escaso interés, pues rara vez son consultados por los estudiantes y aún menos por los especialistas, que disponen de recursos digitales actualizados permanentemente. Esta es, sin duda, la razón – y me parece muy acertada – por la que, a lo largo de toda la obra, se ha optado por reducir conscientemente las citas doctrinales a una docena escasa, frente a más de un millar de referencias a fuentes primarias. Prácticamente cada afirmación del texto va acompañada de una llamada a la fuente correspondiente, lo que confiere al conjunto una argumentación sólida y refuerza la confianza del lector en la fiabilidad del contenido. Esta opción, además, proporciona al especialista una valiosa base de consulta sobre las fuentes pertinentes para cada materia tratada. Cabe destacar, en este sentido, el cuidado con que la A. consigna la información relativa a cada fuente, incluyendo siempre sus datos originarios, algo particularmente útil en las referencias al Digesto, donde se reproduce siempre la inscripción completa con el nombre del jurista, el libro y la obra de procedencia. Por ejemplo: «Cfr. D. 5.2.3 (Marcellus 3 *digest.*); D. 52.14 (Pap. 5 *quaest.*); C. 3.28.17 (*Impp. Carinus et Numerianus AA. Florae*) (a. 284); D. 5.2.1 (Ulp. 14 *ad ed.*); D. 5.2.6.1 (Ulp. 14 *ad ad*) » (p. 345, n. 185).

En un solo capítulo se abordan conjuntamente los derechos de las personas y de la familia, ofreciendo un panorama detallado de las potestades, las relaciones de parentesco y las formas de unión reconocidas en Roma, con una clara distinción de las transformaciones experimentadas desde la época clásica hasta el derecho justiniano. La A. desarrolla una exposición minuciosa del estatuto personal, en la que aborda la libertad, la ciudadanía y ciertas condiciones jurídicas intermedias, como las derivadas de la *latinitas*, así como algunas formas de modificación de dicho estatuto, entre ellas la *noxae deditio*. Su análisis del régimen de la esclavitud, aunque limitado por el formato del manual, proporciona una valiosa síntesis de las fuentes y de las tensiones jurídicas en torno al esclavo como objeto de derecho y, en ciertos contextos, como sujeto funcional: «Lo schiavo fu, dunque, in Roma, persona e cosa al tempo stesso» (p. 169).

En el ámbito del derecho de familia, la A. examina la evolución del matrimonio, desde su forma arcaica bajo la *manus* hasta las estructuras postclásicas más flexibles, reflejo de transformaciones sociales como la creciente autonomía jurídica de la mujer. Este análisis incorpora factores sociológicos, como la influencia del cristianismo y el declive demográfico, subrayando que el derecho romano no puede entenderse al margen de los valores y prácticas sociales de su

tiempo. La exposición de la *patria potestas*, la *manus* y el matrimonio se enriquece con comentarios aclaratorios que facilitan la comprensión del lector no especializado, mientras que los especialistas encontrarán en el texto un diálogo implícito con los debates más recientes sobre estas materias.

Aunque topográficamente se ubica en la sección introductoria, bien podría haberse abordado en este capítulo dedicado a las personas una problemática muchas veces preterida: la relativa al régimen jurídico del *nasciturus*. Resulta especialmente oportuno y pertinente que se incluya esta cuestión y sobre todo el modo en que se desarrolla su tratamiento. La A. recuerda (p. 69) que los romanos no consideraban tanto el momento del nacimiento como el de la concepción o, en todo caso, el de la gestación. Por ello – dice –, ya Juliano afirmaba que los hijos concebidos son considerados en casi todo el derecho civil como nacidos (D. 1.5.26 Iul. 69 *dig.*); y Paulo escribía en el mismo sentido que se protege al hijo concebido como si hubiera nacido, siempre que se trate de ventajas para él (D. 1.5.7 Paul. *l. sing. de port. quae lib. damn. conc.*). Puedo añadir, entre muchos otros posibles, un razonamiento particularmente precioso de Ulpiano, según el cual, en virtud del derecho fundamental a la vida, la defensa del concebido prevalece incluso sobre la del niño ya nacido, puesto que este último ya ha ejercido ese derecho y, por tanto, no requiere una protección equivalente: *favorabilior est causa partus quam pueri* (D. 37.9.1.15 Ulp. 41 *ad ed.*). La A. explica magníficamente que, si bien la personalidad jurídica de las personas físicas surgía con el parto, el derecho romano otorgaba al concebido o *nasciturus* una intensa protección, como si ya hubiese nacido, conforme a la regla *nasciturus pro iam nato habetur*.

La sección dedicada al derecho de las cosas se abre con las clasificaciones escolásticas, paso previo al estudio de los dos principales derechos que pueden ejercerse sobre ellas: la propiedad y la posesión. La A. ofrece un recorrido histórico por las distintas concepciones del derecho de propiedad, desde la forma quiritaria primitiva hasta el actual art. 832 del Código civil italiano y el art. 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

En lugar de adoptar la tradicional división entre modos de adquisición de la propiedad del *ius civile* y del *ius gentium*, la A. opta por clasificarlos según otro criterio también frecuente: en modos originarios y derivativos. Esta elección conlleva, sin embargo, cierta pérdida de identidad de algunos supuestos, como los incrementos fluviales, que, siguiendo a Gayo, se incluyen entre los ejemplos de accesión inmobiliaria (pp. 262 s.). Otros modos típicos de adquirir la propiedad desaparecen como tales, caso de la adquisición de frutos, aunque su régimen se aborda indirectamente en otros lugares: primero, al tratar las cosas fructíferas (p. 228); y después, al analizar las consecuencias accesorias del éxito de la acción reivindicatoria (p. 246), donde el poseedor vencido debe responder

de los frutos según diversos factores, como su buena o mala fe o el estado en que estos se encuentren (*percepti, percipiendi, extantes*, ecc.).

Es igualmente reseñable la opción metodológica de incluir el *pignus* en la sección dedicada a los derechos reales sobre cosa ajena (pp. 289 ss.). Esta decisión ha obligado, no obstante, a tratar de nuevo sus aspectos obligacionales más adelante (pp. 403 s.), al incluirlo entre los contratos reales. Aquí se percibe, una vez más, la huella de la misma corriente metodológica seguida por Kaser, quien también aborda la prenda en dos contextos distintos: primero, entre los derechos reales limitados, y después, entre los contratos reales, en estos últimos conforme a la consideración que le atribuye D. 44.7.1.6 (Gai. 2 *res cott.*).

Las razones que avalan esta duplicidad se basan en la distinción entre la prenda como objeto sometido a la posesión de un tercero (D. 20) y la prenda como relación jurídica entre deudor pignorante y acreedor pignoraticio, disciplinada por las *actiones pigneraticia* y *pigneraticia contraria* (D. 13.7). Sin embargo, por expresarlo en pocas palabras, la *actio pigneraticia* es la última acción del edicto *de rebus creditis*, lo que justifica tratar el *pignus* entre los préstamos de garantía. Este enfoque acaso sea preferible, ya que permite un tratamiento unitario de la institución, en atención a su carácter accesorio respecto de una obligación crediticia: sin crédito, no hay prenda. Tanto el objeto dado en garantía como la propia garantía responden al mismo nombre de *pignus*, y lo que se entrega en la *datio pignoris* es precisamente la garantía.

No deja de plantear ciertas dificultades, en derecho romano clásico, la equiparación de la prenda con algunos derechos reales en cosa ajena, si bien es evidente que responde a una tradición doctrinal consolidada. En particular, puede considerarse discutible su asimilación al usufructo, como proponen algunos continuadores de la pandectística al comparar – a propósito de la caución usufructuaria – la relación entre el deudor pignorante y el acreedor pignoraticio con la del usufructuario y el propietario de la cosa usufructuada. En todo caso, se trata, de nuevo, de una opción metodológica entre perspectivas doctrinales igualmente legítimas.

En el ámbito de las sucesiones y las donaciones, la A. lleva a cabo una auténtica labor de arqueología jurídica del fenómeno sucesorio. Aborda con precisión todas las figuras relevantes, tanto de la *successio* testamentaria como de la ab intestato, mediante una exposición que conjuga síntesis jurídica y análisis institucional. No se limita a describir estas instituciones, sino que reconstruye sus fundamentos antropológicos y sociales, subrayando su función en la continuidad patrimonial, la identidad familiar y la estabilidad del tejido social. Este enfoque destaca por su capacidad sinóptica y su orientación didáctica. La evolución desde modelos rígidos hacia fórmulas más flexibles refleja, también

aquí, la adaptación del derecho a nuevas realidades. En cuanto a la donación, su exposición constituye un modelo de concisión y rigor.

La parte dedicada a las obligaciones se distingue por su claridad expositiva. La A. desarrolla de manera rigurosa y completa la noción de *obligatio*, deteniéndose en sus elementos constitutivos, en las posibles anomalías y en diversos factores que pueden incidir en las relaciones obligacionales. Adopta íntegramente el esquema de Gayo (3.88), articulando toda la exposición posterior en torno a su célebre clasificación entre obligaciones *ex contractu* y *ex delicto*.

No ocultaré, una vez más, que mi preferencia en este punto es otra: delitos, préstamos, estipulaciones y contratos, esto es, las fuentes de las obligaciones correspondientes a la práctica jurídica de la época del derecho clásico, reconstruidas por la doctrina a partir del análisis de las acciones y del edicto. Pero tampoco puedo dejar de reconocer que la clasificación de Gayo de las fuentes de las obligaciones constituye una simplificación tan lograda, con una finalidad docente tan eficaz, que fue la base de la clasificación justiniana que es la que ha trascendido en la historia hasta nuestros días. Por tanto, nada que objetar, y menos aún en un libro de Instituciones como el que ahora nos ocupa.

En relación con las obligaciones *ex contractu*, la A. examina las cuatro tipologías contractuales gayanas – reales, verbales, literales y consensuales –, a las que añade los contratos atípicos y aquellas figuras que, a partir de Justiniano, se conocen como cuasicontratos (gestión de negocios, pago indebido y enriquecimiento injusto). La exposición, enriquecida con ejemplos y distinciones conceptuales precisas, facilita la comprensión y proporciona una base sólida para el estudio comparado con el derecho civil contemporáneo, en el que, en muchos aspectos, las transformaciones no han sido sustanciales.

En cuanto a las obligaciones *ex delicto*, su tratamiento se presenta de forma más sucinta, reducido a seis páginas (pp. 430-435), con un enfoque introductorio y elemental. En ellas, la A. expone con sencillez los rasgos básicos de los cuatro ilícitos civiles señalados por Gayo como fuentes de este tipo de obligaciones: *furtum*, *rapina*, *damnum iniuria datum* e *iniuria*, a los que añade una breve mención a los ilícitos pretorios que solemos denominar cuasidelitos, aunque sin llegar a mencionar las acciones procesales previstas para estos supuestos.

Llama la atención el título del epígrafe relativo a los daños regulados por la *lex Aquilia*: “Danneggiamento doloso”. Quizá hubiera resultado más preciso identificar este delito con un simple “Danneggiamento”, pues a aquel se refiere solo de pasada como un posible supuesto de hurto en época posdecenviral. Especialmente si se considera que la propia A. aborda en el desarrollo subsiguiente tanto los daños dolosos como los culposos (p. 433). Durante toda la época clásica, el supuesto paradigmático de daño aquiliano no era tanto el doloso

como, ante todo, el culposo: *interdum iniuriae appellatione damnum culpa datum significatur, ut in lege Aquilia dicere solemus*, D. 47.10.1 pr. (Ulp. 56 ad ed.); en el mismo sentido se pronuncian también Gayo (3.211), D. 9.2.44 pr. (Ulp. 42 ad Sab.) e I. 4.3.3, entre otros. Sin perjuicio que, originariamente, pudiera haber existido un “Danneggiamento doloso” aquiliano, como el previsto en el capítulo segundo de la ley, conectado etiológicamente con el delito de injurias, como hipotetizó Maria Floriana Cursi en *Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano* (2002).

El capítulo dedicado al proceso (*actiones*) cierra el manual con una exposición de elevada calidad técnica, que ofrece una visión precisa de la evolución de las formas procesales, desde las *legis actiones* hasta la *cognitio extraordinaria*. Aunque ya he expresado mis reservas sobre la conveniencia de situar el proceso después del derecho sustantivo, comparto plenamente el criterio de la A. de conceder prioridad – tanto en la extensión como en la profundidad del análisis – a los procedimientos del *ordo iudiciorum privatorum*, es decir, a las acciones de la ley y al formulario. Esta prioridad se justifica frente al procedimiento cognitorio, cuya relevancia romanística es sin duda menor, pese a que en él ya están presentes la mayoría de los rasgos característicos del proceso moderno.

A propósito del sentido que se atribuye a la acción procesal en la época clásica, considero oportuno hacer una puntualización mínima. La A. sostiene (p. 437) que Gayo ya concebía la *actio* como el instrumento a través del cual se persigue un derecho en juicio, y entiende por ello que la existencia previa de un derecho subjetivo es el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción. En esta lógica, según ella, se encuadraría también la célebre definición de *actio* atribuida a Celso en D. 44.7.51 (Cels. 3 dig.), que traduce del siguiente modo: «La acción no es otra cosa que el derecho de perseguir en juicio la realización de cualquier derecho que nos competa».

Si bien el término *actio* puede entenderse en dos sentidos – como medio para iniciar un procedimiento y como pretensión procesal (*Klaghandlung* y *Klaganspruch*, en la terminología simplificadora de la dogmática alemana) –, en mi opinión, en el derecho romano clásico, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, la existencia de un derecho no constituía el presupuesto para el ejercicio de una acción. Al contrario, en general, era la acción la que constituía el presupuesto del derecho; más aún, disponer de una acción equivalía a tener un derecho. Dicho de otro modo, un derecho solo podría adquirir plena existencia si se disponía de una acción para hacerlo valer. Formulado inversamente: sin acción, no hay derecho.

Tal es, en realidad, la idea que expresa Celso en el texto antes citado: *nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeat, iudicio persequendi*. Una traducción

más literal de este pasaje sería: ‘La acción no es otra cosa que el derecho de perseguir en juicio lo que se nos debe’. Esta definición, también acogida en las *Institutiones* justinianeas (I. 4.6 pr.), subraya que la acción es, en sí misma, el derecho, y que lo que se persigue no es la realización de cualquier derecho que nos competa, sino, más específicamente, “lo que se nos debe” (*quod sibi debeatur*). Si la acción prospera, la *res de qua agitur* deja de ser meramente perseguible y se convierte en exigible. Incluso existen algunas acciones que tienen el efecto de crear derechos, como la acción divisoria, entre otras.

Creo que esta es también la postura implícita de la A., pues afirma acertadamente que, en el derecho romano, la relación entre derecho y acción presentaba un perfil distinto al actual, ya que la tutela procesal precedía al nacimiento de los derechos (p. 438).

Finalmente, la A. aporta numerosos datos de interés sobre el papel del pretor en el procedimiento *per formulas* y el progresivo control al que se ve sometido en época imperial, desarrollando así un análisis sugerente sobre la interacción entre derecho y jurisdicción. Aunque necesariamente sintética, esta sección procesal se beneficia de la madurez conceptual que caracteriza toda la obra, y logra ilustrar con eficacia el vínculo entre estructura procesal y reconocimiento de derechos subjetivos, un aspecto central en la tradición jurídica europea.

El libro recensionado posee un alto valor no solo para estudiantes y romanistas, sino también para civilistas, gracias a su rigor, claridad y enfoque crítico. No se limita a transmitir los fundamentos del derecho romano, sino que – y esto resulta aún más interesante y estimulante – invita a reflexionar sobre ellos. He señalado algunas dudas de carácter meramente metodológico, algo natural, casi consustancial al análisis de cualquier obra científica – incluidas las propias –, especialmente cuando se trata de producciones tan ricas y complejas como esta. Tales discusiones dan cuenta del alto nivel intelectual del manual, que interpela al lector a adoptar una actitud crítica a la altura del planteamiento que propone.

LA GIURISPRUDENZA ROMANA COME LETTERATURA (A PROPOSITO DI UN LIBRO RECENTE)

UMBERTO VINCENTI
Università di Padova

1. Mi riferisco a *La letteratura invisibile* (sottotitolo: *I giuristi scrittori di Roma antica*) di Dario Mantovani, uscito da Laterza nel 2024. Al di là dei risultati conseguiti, che saranno valutati nel tempo, il suo pregio è quello di provare a proporre una linea di ricerca che si compendia in un interrogativo apparentemente ozioso da cui potrebbero però scaturire nuove indagini destinate a fare luce su aspetti importanti, e inesplorati, di una delle maggiori espressioni, forse culturalmente la maggiore, dell'ingegno romano: gli scritti dei giuristi romani – ecco il quesito – integrano una letteratura che, per quanto specialistica, sia comunque da includere nell'alveo della letteratura latina?

Il titolo del libro e lo stesso oggetto della ricerca suscitano, a tutta prima, qualche perplessità per almeno un paio di ragioni¹. Da una parte, 'letteratura' è un sostantivo della lingua italiana, tuttavia polisenso e senza un preciso corrispondente in latino: dove ci sono sì *litteratura* e *litterae*, ma entrambi questi nomi includono anch'essi una pluralità di significati (tra i quali ricorre pur quello di letteratura, come noi oggi comunemente la intendiamo)². Dall'altra è il significato italiano più corrente di 'letteratura' che sembrerebbe inabile a includere in genere gli scritti giuridici in quanto esso si riferisce alle opere esteticamente connotate³, tra le quali è arduo includere le opere giuridiche. A ciò si potrebbe aggiungere la perplessità (che è anche curiosità) sulla idoneità di una definizione o qualificazione astratta – opere giuridiche come letteratura – a

1 Curioso che un titolo identico si riscontri in un volume uscito da Carocci nel 2011: BESEGGHI E. - GRILLI G., *La letteratura invisibile* (con un sottotitolo però diverso: *Infanzia e libri per bambini*). E curioso è pure che le autrici si lamentino di un'omissione non molto dissimile a quella denunciata da Dario Mantovani in riferimento alla letteratura giuridica: «Il volume» – scrivono Beseghi e Grilli – «nasce dalla constatazione di un paradosso: la quasi totale assenza – l'invisibilità – della letteratura per l'infanzia negli scaffali della saggistica».

2 Cf. ad esempio in Cic. *Brut.* 125: *Damnum enim illius immaturo interitu res Romanae Latinaeque litterae fecerunt.*

3 DE MAURO, *Il dizionario*, 1367.

procurare quelle conoscenze intorno alla giurisprudenza che ora ci sfuggono; e che l'A. pensa possano essere conseguite e valutate affermativamente in termini di utilità. Di tutto ciò l'A. si dimostra perfettamente consapevole e mette in campo, per convincere della proficuità del suo approccio, un itinerario espositivo e dimostrativo meritevole di attenta considerazione. Vediamo, sia pur scegliendo qua e là.

2. Circa l'equazione giurisprudenza = letteratura l'A. introduce opportunamente la sottostante questione nominalistica: essa è presente in principio del libro⁴ e poi affrontata in seguito⁵, laddove la genesi del significato – selettivo – del nome astratto «letteratura»⁶ è ricondotta specialmente all'*Aesthetica* di Alexander Gottlieb Baumgarten, uscita a Francoforte sull'Oder nel 1750. A questa paternità l'A. aggiunge gli esiti dell'organizzazione disciplinare accademica, altrettanto selettiva, giacché in essa non trovarono campo le opere dedicate alla scienza e all'istruzione, tra le quali ultime si dovrebbero annoverare anche le opere dei giuristi romani⁷: la conseguenza è che oggi lo spazio letterario sembra includere solo le «belles-lettres», i testi capaci «di produrre bellezza»⁸. Vi è sì la nozione di «letteratura tecnica» o «tecnico-scientifica»; però si tratta di espressioni che, pur usando il termine letteratura, evidenziano implicitamente, attraverso l'aggettivazione, che il riferimento è a opere ritenute di valenza minore: insomma, una letteratura che nasce e resta secondaria, nei fatti una non-letteratura.

Le cose stavano così anche nella Roma antica? Per rispondere, avverte giustamente l'A., occorre non farsi condizionare dai significati moderni e contemporanei e accertare, invece, se i *iuriconsultorum libri* rientrassero – potessero farsi rientrare – nella nozione che gli antichi avevano di letteratura. Ora questa nozione, se non sembra corrispondere alla nostra nozione astratta di letteratura, nemmeno può ritenersi esaurita dai tre generi di prosa artistica censiti dagli studiosi moderni, sulla scorta di Cicerone e Quintiliano: l'eloquenza, la storia, la filosofia.

Nota l'A. come tutti e tre questi generi fossero retoricamente connotati nel senso che avevano come denominatore comune l'*elocutio*, cioè un certo modo

4 MANTOVANI, *La letteratura*, 4.

5 MANTOVANI, *La letteratura*, 34-39.

6 Astratto nel senso, credo, di non riferibile al mondo concreto, percepibile con i sensi.

7 MANTOVANI, *La letteratura*, 46: «gli scritti dei giuristi [...] miravano ad istruire».

8 MANTOVANI, *La letteratura*, 35.

di esprimersi, secondo criteri estetici, integranti lo stile artistico dell'oratore, l'*ornate dicere*, il discorrere arricchito di ornamenti retorici e letterari. Ma in altri contesti i Romani adoperavano criteri diversi, ulteriori: insomma, lo stile non era l'unica carta d'ingresso nello «spazio letterario». Si valutavano anche i contenuti del testo, il ruolo dell'autore, l'importanza della materia trattata⁹. Questi canoni aprivano al diritto e, dunque, agli scritti giuridici: perché non c'è dubbio che il diritto fosse un'istituzione decisiva per l'organizzazione e la tenuta della *res publica* e conseguenti fossero l'autorevolezza e il prestigio dei giuristi in un ambiente in cui le leggi contavano complessivamente poco e determinante era l'esito del dibattito giurisprudenziale.

A questo punto il libro ci accompagna, non senza suggestioni *in itinere*, alla ricerca della prova che effettivamente i Romani avvertissero gli scritti dei giuristi come letteratura, per quanto questa fosse peculiarmente caratterizzata: una letteratura che, dopo Roma, era destinata poi a divenire invisibile a causa dello spezzettamento delle opere giuridiche nel Digesto, dell'attenzione riservata esclusivamente al puro dato giuridico nella successiva tradizione romanistica, della segnalata riduzione del significato di letteratura alla prosa caratterizzabile come forma di arte, atta a emozionare o a fantasticare.

3. Il viaggio comincia con un divertente passo di Petronio, che ci offre un quadretto preso dalla cena di Trimalcione¹⁰: Euchione, modesto commerciante di tessuti, spiega ai suoi commensali di voler acquistare alcuni di quei libri con i titoli di color rosso (*libra rubricata*) nella speranza che il figlio se ne serva per imparare un po' di diritto¹¹. Cosa buona in quanto ci si può campare, con il diritto: *habet haec res panem*. Se farà resistenza, allora che impari un mestiere: il barbiere o il venditore o almeno l'avvocato, è lo stesso. Noto che nel passo si usa il termine *litterae*. Il figlio di Euchione, a detta di quest'ultimo, aveva perso già il suo tempo contaminandosi (*inquinatus*) con le *litterae*, da intendersi nell'accezione di cui al notissimo broccardo *litterae non dant panem*: *litterae* dunque come sapere puramente teorico, perfettamente inutile a differenza della pratica giuridica e forense. Una contraddizione rispetto alla tesi dell'A.? Apparentemente; ma così non è perché, come vedremo, i Romani disponevano diciamo di un campo largo di letteratura. Ma non anticipiamo troppo.

Intanto è da evidenziare che in generale le opere giuridiche esibivano un peculiare allestimento grafico, tale da farle percepire «quasi visivamente come

9 MANTOVANI, *La letteratura*, 38.

10 MANTOVANI, *La letteratura*, 6.

11 Petron. *Sat.* 46.7.

un genere specifico»¹². Per esemplificare la ricorrenza, in queste opere, delle rubriche – o titoli – rossi l'A. presenta la testimonianza di un papiro del I o degli inizi del II secolo d.C.¹³, in cui sono trascritti due testi giuridici: si tratta di brevi capitoli (l'uno sulla *bonorum venditio*, l'altro sul *iudex datus*), ciascuno dei quali è segnalato da una rubrica in rosso. È la conferma che le opere dei giuristi avevano una loro propria identità, «un'identità riconoscibile dai lettori contemporanei»¹⁴. Il pubblico, continua l'A., era abituato a riconoscere il testo giuridico attraverso alcuni tratti paratestuali comuni: come appunto le rubriche, funzionali alla scansione del testo per evidenziare l'oggetto delle sue parti e ricorrenti non solo nelle opere giurisprudenziali ma anche nelle *leges* e negli editti magistratuali, in cui erano in uso anche i *capita*, che scandivano un'articolazione a un tempo logica e grafica. Inoltre, nei testi giuridici, erano correnti anche le *siglae* che indicavano abbreviazioni dal significato comune e, perciò, noto.

Ecco la scelta dell'A. di prendere le mosse, nel suo itinerario di ricerca, non dagli scrittori, come ci sarebbe aspettato, ma dal pubblico dei loro lettori: perché, se una letteratura giuridica romana fosse o meno esistita, i primi a esserne consapevoli dovevano essere proprio i lettori¹⁵. Euchione non apparteneva sicuramente al novero, ma desiderava che vi appartenesse suo figlio. Ciò lascia intendere che certi scritti giuridici avessero scopo didattico. Indubbiamente vi era, e doveva essere non irrilevante, (1) il pubblico dei discenti: coloro che studiavano per diventare giuristi, ai quali a un certo momento si penserà creando dei manuali di introduzione allo *ius*, di cui le *Institutiones* di Gaio sono esempio straordinario per noi e per questo particolarmente considerate dall'A. nel capitolo IV. Ciò nonostante, nota l'A., (2) il pubblico doveva essere costituito primariamente dagli altri giuristi¹⁶. Lo dimostra il collaudato andamento delle opere giuridiche: confrontarsi, sulla questione in discussione, con i giuristi che se ne fossero occupati in precedenza, coevi o no, questi ultimi magari morti da secoli. Il che è tipico del procedere discorsivo, quasi romanzato, della giurisprudenza romana. Tuttavia (3) esistevano anche allora giuristi non scrittori che si acculturavano e si aggiornavano attraverso quel che si leggeva nei libri dei giuristi scrittori: un altro genere di lettori,

12 MANTOVANI, *La letteratura*, 10.

13 P. Mich. VII 456 e P. CtYBR inv. 1158r.

14 MANTOVANI, *La letteratura*, 10.

15 MANTOVANI, *La letteratura*, 3.

16 MANTOVANI, *La letteratura*, 16-33.

un altro pubblico, il terzo. Il quarto era (4) identificabile negli avvocati. Il quinto – probabilmente una nicchia – (5) nelle persone colte, quelli che noi chiamiamo intellettuali.

L'inchiesta prosegue chiamando in testimonianza Quintiliano¹⁷ che, trattando di mnemotecnica, invita a esercitarsi, in ultima istanza, con i testi in assoluto più ardui da memorizzare, in quanto privi di clausole ritmiche, quali erano gli scritti dei giuristi. Cioè, sia pur ai fini della *memoria*, le opere giuridiche sono collocate, da un autore qualificato, sullo stesso piano delle opere oratorie e di quelle poetiche, valutate anzi più utili allo scopo di queste ultime. Di qui la deduzione dell'A.: «Quintiliano non avrebbe raccomandato la lettura dei testi giurisprudenziali, anche solo a scopi mnemotecnici, se li avesse considerati un genere del tutto eterogeneo rispetto agli altri la cui lettura riteneva educativa per i giuristi»¹⁸. Per l'A. è così confermata l'esistenza a Roma di uno spazio letterario nel quale il pubblico non si sarebbe stupito di trovarvi anche i giuristi; e ciò proverebbe anche che il criterio stilistico non fosse sufficiente per censire i generi letterari in Roma antica. Certo lo stile dei giuristi era ben lungi dallo stile – 'letterario' – delle orazioni giudiziarie: punti di contatto, nei contenuti e nella strutturazione dei componimenti, vi erano, ma lo scopo restava profondamente diverso e marcava una diversità non irrilevante: «il giurista – spiega l'A. – non cerca di persuadere, tanto meno entra in competizione con un avversario»¹⁹. Vero, anche se la competizione tra giuristi esisteva eccome, come conferma quel che pur riusciamo a percepire dal Digesto, fermo rimanendo che la competizione giudiziaria era altra cosa.

Studiare sui *libri rubricata* – venirne educati – aveva anche un'altra valenza: assicurava, o poteva assicurare, l'ingresso nell'alta società e nei circuiti del potere più elevato. Ce lo aveva fatto capire, nella sua grossolanità, Euchione. È un dato di fatto inoppugnabile, confermato da quel che sappiamo dalle biografie dei giuristi, molti dei quali, d'altronde, provenivano da famiglie prestigiose e altolocate. A questo proposito l'A. porta la testimonianza qualificata di Cicerone²⁰, che evidenzia l'utilità della conoscenza della *iuris civilis scientia* al fine della formazione dell'oratore perfetto. Vero, egli aggiunge, che il sapere giuridico è *double face*, si occupa di questioni grandi e, nel contempo, di altre di valore modesto; e altrettanto vale per i giuristi. Resta comunque l'enorme rilevanza

17 Quint. *Inst.* 11.2.41.

18 MANTOVANI, *La letteratura*, 48.

19 MANTOVANI, *La letteratura*, 45-46.

20 Cic. *Top.* 9; Cic. *Or.* 1.159.

dello *ius*, tale che da esso dipende l'esistenza della Città: appunto, *quid est tantum, quantum ius civitatis*²¹?

Intuiamo che la produzione di libri giuridici dovesse essere piuttosto intensa: vari gli ambiti del loro uso, certo nei tribunali e nelle scuole, ma anche nelle vaste aree della consulenza, al servizio di privati cittadini e di magistrati e funzionari; al servizio, in particolare, di un potere sempre più pervasivo e stratificato, al quale le regole erano assolutamente necessarie per la sua stessa organizzazione e per ottenere, più o meno spontaneamente, la collaborazione e, comunque, l'obbedienza di cittadini e sudditi sparsi in un territorio immenso, anch'esso da ordinare per poterlo controllare.

Questa la premessa che predispone la testimonianza di Ammiano Marcelino²²: siamo lontano da Roma, ad Antiochia, nel 371, quando l'imperatore Valente ordina perquisizioni nelle case di sospetti fiancheggiatori di Teodoro, colui che avrebbe dovuto succedergli. Si temevano le arti magiche e le malie: l'ordine era di sequestrare e ardere in pubblico i libri che ne contenessero le formule. Scontato che, in un contesto del genere, di furore e terrore, si bruciasse senza alcuna attenzione. Dove c'è il più c'è anche il meno dovevano pensare quei zelanti funzionari incaricati di eseguire gli ordini imperiali, con il risultato che si distrussero *codices* e *volumina* in gran copia «pur essendo per la maggior parte trattati di discipline liberali e di diritto»²³.

La notizia proverebbe la diffusione di opere anche giuridiche nelle biblioteche private di Antiochia. Però sarebbe interessante sapere a chi fossero appartenute queste biblioteche. L'A., attento come sempre, si interroga in punto: «il contesto dell'inchiesta – questa l'ipotesi – suggerisce che nel mirino fossero messi intellettuali e circoli prossimi al potere»²⁴. Fosse stato così, e potrebbe essere, se ne dovrebbe concludere che la circolazione delle opere giuridiche – e il loro acquisto e il loro possesso – avessero un'ampiezza di diffusione sorprendente, almeno se paragonata con quel che accade nella nostra contemporaneità. Ammiano lo lascia intendere collocando sullo stesso piano – quanto a presenza nelle biblioteche delle case – i libri *liberalium disciplinarum* e i libri *iuris*. È un riscontro di valore per la tesi dell'A., anche se la scarsità delle fonti disponibili lo costringe ad appiattire, in un tempo apparentemente senza soluzione di continuità, testimonianze ascrivibili a epoche diverse, spesso lontane, da Petronio

21 Cic. *Leg.* 1.4.

22 Amm. 29.1.41, su cui MANTOVANI, *La letteratura*, 28-30.

23 MANTOVANI, *La letteratura*, 29.

24 MANTOVANI, *La letteratura*, 30.

ad Ammiano: il che però potrebbe anche provare l'esistenza di una certa continuità, non spezzata dalle rotture epocali.

L'ultimo testimone è Sidonio Apollinare²⁵: il *iurisconsultus* è incluso in un elenco comprensivo di dodici compositori di testi (dal poeta epico all'oratore, dallo storico al grammatico ecc.), il che confermerebbe che le opere giuridiche dovessero avvertirsi, ancora in epoca tarda, quale un genere letterario a sé stante (ma da includersi, parrebbe, nella letteratura *tout court*). Tuttavia, nel testo il passaggio dalle varie specie di scrittori alle varie specie di generi letterari non è esplicitato, sebbene esso possa ritenersi implicito, come indicherebbe la lettura dell'A. Comunque è un fatto che, sia pur collocato alla fine dell'elenco (da non intendersi necessariamente quale gerarchia valoriale), il giurista c'è.

Resta però da capire la ragione per la quale, a differenza degli altri, il giurista produrrebbe testi connotati da una non marginale nota di negatività: *commentator lucidum, iurisconsultus obscurum*. Per l'A. ciò dipenderebbe dal tecnicismo e dal linguaggio adoperati nelle opere giuridiche. Probabile che così sia. Ma questa oscurità non facilitava l'accesso a opere di questo genere e ciò rende un po' complicata l'ipotesi che, ciò nonostante, esse potessero avere davvero quella diffusione che, sia pur presso il pubblico dei colti, parrebbe attestata da Ammiano Marcellino.

4. Nei capitoli successivi al primo l'A. cerca di delineare il profilo culturale del giurista romano tipo, accostato prima al filosofo, poi allo storico, infine all'insegnante: indagine ricca di notazioni interessanti, talora originali, anche se è noto che il giurista non era né un filosofo né uno storico; e nemmeno un giurista-filosofo o un giurista-storico, profili ibridi peraltro introdotti dall'A. per saggiare l'identità del giurista romano che, semmai, poteva essere solo quella del giurista-giurista, figura peculiare di sapiente, portatore di un sapere autonomo, che risulta anche dall'originale combinazione di dati, notizie, saperi esterni al diritto.

I giuristi romani erano corredati di una cultura filosofica tutt'altro che superficiale. La filosofia era parte integrante del percorso formativo dei giovani romani di natali aristocratici, desiderosi di emergere, educati per la carriera politica o forense. Ma, si è appena detto, i giuristi erano depositari, creatori e agenti di un sapere peculiare, originato da prospettive e visioni incondizionate e funzionale esclusivamente a una certa organizzazione della società. L'A. lo chiarisce bene attraverso un noto passo di Alfeno Varo²⁶: la questione era se il

25 Sid. Apol. Ep. 4.1.

26 Di cui in D. 5.1.76 (MANTOVANI, *La letteratura*, 71-84).

processo restasse il medesimo anche quando tutti i giudici, che avevano trattato la causa, fossero mutati. Il responso del giurista è affermativo e vi perviene ragionando analogicamente da altri casi, tra cui quello, famoso, della nave che, come *res*, resta identica pur se, nel corso del tempo, fosse stata oggetto di tante riparazioni al punto che *nulla tabula eadem permaneret*. Alfeno la chiude con un paradosso: noi restiamo le stesse persone di un anno fa nonostante che le particelle (*particulae*) di cui siamo composti siano nel frattempo variate perché ogni giorno ne escono dal nostro corpo, sostituite dalle nuove in ingresso. Ora, la tesi contraria – la nostra identità muta nel tempo e con il tempo – aveva dalla sua l'opinione di alcuni filosofi che si rifacevano all'Argomento della crescita, formulato da Epicarmo e ripreso da Diogene Laerzio²⁷. Alfeno ne era consapevole perché li evoca espressamente: *ut philosophi dicerent*. Però non ha alcuna difficoltà a prescindere: da giurista egli opera in un mondo – quello del diritto – che è un pianeta a sé, con le sue proprie strutture, i cui artefici sono appunto i giuristi. Per questo Alfeno non avrebbe potuto «che parteggiare per l'identità dell'uomo nel tempo: se non lo avesse fatto, avrebbe visto dissolversi il centro di imputazione dei rapporti giuridici»²⁸.

Quanto alla storia, il discorso è analogo a quello appena svolto con riferimento alla filosofia. I giuristi non potevano non conoscere la storia e, anzi, se ne servivano in certe occasioni: talora per rendere gradevole la trattazione in diritto, talaltra per spiegare meglio il significato del diritto²⁹. Così Gaio³⁰, dovendo esporre le XII Tavole, *leges vetustae*, stima necessario tornare indietro alle origini di queste leggi perché per interpretarle correttamente la conoscenza del *principium* è irrinunciabile: *et certe cuiusque rei potissima pars principium est*. Non sappiamo però se il ricorso alla storia, tra i canoni argomentativi in uso presso i giuristi, fosse frequente o molto frequente: i giustinianeî, investiti del compito di comporre una raccolta del solo diritto vigente, ne hanno sicuramente ridotto la presenza³¹. D'altronde, sempre tra diritto e storia corre

27 Diog. Laert. 3.11.

28 MANTOVANI, *La letteratura*, 95. Sulla relazione tra realtà fisica e realtà giuridica, sulla creazione, per artificio del diritto, di un mondo a sé, in particolare sulla natura istituzionale della nozione giuridica di persona, mi ero soffermato nel mio *Diritto senza identità*, 28-37: appunto, come ora Mantovani, sostenevo che «il diritto ha i suoi criteri e in base a questi costruisce l'uomo-persona che vuole».

29 MANTOVANI, *La letteratura*, 120-132.

30 In D. 1.2.1.

31 Il che tuttavia non ha loro impedito di introdurre nel Digesto il lungo estratto dal *Liber singularis enchiridii*, né di riservare una certa attenzione alla storia giuridica nel contesto delle Istituzioni imperiali.

una certa qual incompatibilità: volendo garantire un ordine – la cui matrice è politica – il diritto considera il presente soltanto e, per ordinare il presente, il passato appare inutile, se non anche pericoloso; mentre, inconsciamente o meno, si vorrebbe che il futuro quasi non si avverasse, implicando esso inevitabilmente la richiesta di cambiamenti. A ciò si aggiunge che il diritto mira, più o meno veridicamente, a realizzare una certa idea di giustizia; e questa, almeno se l'aspirazione sia autentica, ha una pretesa di universalità e, dunque, di atemporalità³². Ciò determina, aggiungerei, l'antropologia dei giuristi: sono irrimediabilmente dei conservatori. Ci torneremo tra poco.

Con ciò siamo pervenuti al quarto e ultimo capitolo (a parte, le due *Appendici* finali: una sul paratesto e un'altra sul linguaggio dei giuristi), dove resta la relazione tra giurista e docenza: il giurista insegnante. Letterariamente, la relazione tra diritto e didattica: il manuale giuridico, che nascerà solo nel II secolo d.C. Da questo punto di vista era inevitabile, per l'A., concentrarsi essenzialmente sulle Istituzioni gaiane, sulla loro straordinaria importanza in sé e sul profondo rinnovamento che la loro scoperta ha generato negli studi romanistici. «Una trasformazione radicale», sostiene a ragione l'A.³³: dopo la scoperta del palinsesto veronese, si conobbero meglio i giuristi attraverso l'emergere di quello *ius controversum* un po' criptato dai giustiniani, si conobbe meglio il processo privato potendosi cogliere la diversità tra *legis actiones* e *formulae*, si conobbe meglio l'età arcaica percependosi meglio l'ambiente sociale in cui si inserivano le potestà familiari e le *legis actiones*. A ben vedere il paradigma del giurista-insegnante, di cui ci riferisce l'A., incontra il suo *exemplum* concreto proprio in Gaio: «perché è lui l'autore che ci siamo proposti di trovare»³⁴. E il *focus* è sul suo manuale, anche se non si manca di considerare le altre opere di questo maestro, almeno diciannove stando ai frammenti introdotti nel Digesto³⁵.

Il caso Gaio è emblematico delle possibilità che offre lo scavo dentro un testo giurisprudenziale al fine di contestualizzarlo per coglierne la cifra e, attraverso di essa, la cifra di un'epoca, anzi di più epoche, se il testo – l'opera – sia stata studiata a vari fini in una pluralità di epoche. L'A. ci restituisce, talora con un linguaggio felicemente evocativo di immagini suggestive, i passaggi essenziali di «varie stagioni della cultura giuridica romana»³⁶ attraverso l'insegnamento

32 Esattamente MANTOVANI, *La letteratura*, 110-111.

33 *La letteratura*, 171.

34 MANTOVANI, *La letteratura*, 199.

35 MANTOVANI, *La letteratura*, 195-196.

36 MANTOVANI, *La letteratura*, 211.

di Gaio: dai confronti testuali tra palinsesto veronese e Istituzioni imperiali, che ci consegnano, per esempio, la probabile metodologia didattica elaborata da Gaio per avvicinare i giovani al diritto, costruita secondo moduli di gradualità progressiva, anche per evitare l'abbandono degli studi (*desertorem studiorum*)³⁷, sempre dietro l'angolo perché il diritto è difficile; all'ignoto maestro di Autun che, ancora nel IV o V secolo d.C., continua a credere nella persistente validità (e attualità) della manualistica gaiana, i cui contenuti illustra e commenta ai suoi allievi³⁸; dalla *Parafrasi* di uno come Teofilo che, nel VI secolo, spiega le Istituzioni di Giustiniano anche attraverso «la lezione di Gaio»³⁹; alla stessa storia della storiografia successiva alla scoperta del palinsesto, «che ha agito come una medicina a rilascio lento, i cui effetti benefici non sono ancora terminati»⁴⁰; e che ci ha consegnato nuove consapevolezze non solo circa il diritto, ma circa l'orizzonte culturale più ampio, in cui anche un'opera giuridica si iscrive, un orizzonte da cogliersi secondo «un movimento circolare, che parte dall'opera, passa al contesto e torna all'opera»⁴¹.

5. Questi i contenuti del volume che definirei senz'altro pregiato per svariate ragioni, eccone alcune.

Come lettore, con qualche esperienza di lettura e di scrittura, ho apprezzato la struttura del libro, *come* esso sia stato costruito dal suo a. A questo proposito può essere fruttuoso cercare di mettere a fuoco, cogliere, il modo di lavorare di Dario Mantovani: la sua metodica che vale la pena di decifrare e offrire ai giovani studiosi. Egli, a me pare, ha cercato di comprendere, e farci comprendere, una certa realtà – gli scritti dei giuristi romani – da un particolare punto di osservazione, quello dello spazio letterario di Roma antica. In tal modo si è costruito il proprio oggetto di indagine e ha cominciato a indagare. In effetti il desiderio di scoprire qualcosa di nuovo sul passato impone di adoperare, nell'attività di ricerca, nuove visuali da cui esplorare i reperti o le tracce disponibili nella speranza che ne scaturiscano interrogativi fino allora mai formulati. Se invece si compulseranno i reperti o le tracce sempre alla stessa maniera, difficilmente si farà progredire il livello delle conoscenze, che potrà lievitare solo applicando alle testimonianze del passato prospetti inusuali, variamente recuperati, anche

37 Cfr. I. 1.1.2 (MANTOVANI, *La letteratura*, 198-203).

38 MANTOVANI, *La letteratura*, 211.

39 MANTOVANI, *La letteratura*, 211.

40 Metafora perfetta (MANTOVANI, *La letteratura*, 172).

41 MANTOVANI, *La letteratura*, 212.

dal presente. A ben guardare, si tratta di un insegnamento – un precetto – della retorica classica.

Alla fine si potrebbe anche ritenere che il punto di vista qui assunto dall'A. – gli scritti dei giuristi erano a Roma un genere letterario – sia meno rivelatore di quel che potrebbe apparire a tutta prima: l'obiettivo della storicizzazione delle opere giuridiche romane e, mediamente, del diritto romano era già nel carnet. Ma l'A. ha il merito di aver restituito alle opere dei giuristi il posto che a esse doveva competere nella Roma antica, sebbene le storie della letteratura latina dei nostri giorni ignorino o svalutino gli scritti giurisprudenziali⁴². Da questa scoperta o riscoperta potrebbero derivare acquisizioni interessanti o, anche, illuminanti. I romanisti a ciò non bastano; occorre attivare un'interazione con i latinisti che finora non si sono impegnati – come sarebbe stato necessario – per varie ragioni, tra cui i contenuti ostici e oscuri delle opere dei giuristi e per questo lasciati alla cura esclusiva dei romanisti: un «omaggio avvelenato»⁴³, commenta l'A., che li ha privati, e li priva, di cognizioni ed esperienze che essi non hanno e non possono avere.

6. Un altro pregio del libro è la chiarezza che consegue dalla ricerca costante di farsi capire senza eccessive difficoltà. L'A. ci riesce bene. Esemplare la guida alla lettura che somministra nella *Prefazione* iniziale per poi aiutarci a trarre le fila nell'*Epilogo* che chiude il volume (*Appendici* a parte). Ma un po' dappertutto, in questo libro, l'occhio attento non può non cogliere la padronanza di linguaggio, l'abilità espositiva, la ricerca del dialogo con il lettore che l'A. desidera coinvolgere, suscitandone – impresa riuscita – partecipazione e curiosità.

Naturalmente lo stile del libro non è il suo unico pregio. Per intercettarne altri può essere utile avvalersi del criterio suggerito dall'A., di considerare il pubblico a cui l'opera, la sua, si rivolge. È un libro che potrebbe star bene nelle biblioteche additateci da Ammiano Marcellino, le biblioteche delle persone colte che ancor oggi potrebbero accogliere qualche libro scritto da un giurista di valore, specie se si tratti libri *sul* diritto e non (strettamente) *di* diritto. Ma direi che è probabile che l'A. abbia pensato al pubblico degli storici antichisti in genere: egli stesso scrive che a Laterza la pubblicazione del libro è stata proposta da Andrea Giardina. All'inizio, però, l'A. evoca anche «la corporazione odierna degli storici del diritto» alla quale egli appartiene⁴⁴: storici del diritto romano, per completezza. Ora come interpretare questa evocazione? La tentazione – del

42 MANTOVANI, *La letteratura*, 4.

43 MANTOVANI, *La letteratura*, VI.

44 MANTOVANI, *La letteratura*, 3.

recensore – di mettere in campo una certa dietrologia c'è; ma si corre il rischio e di sbagliare e di personalizzare. Meglio evitare. Ma erro anche nell'ipotizzare che il nostro a. abbia inteso relazionarsi, nell'ambito della corporazione dei romanisti, soprattutto con i più giovani di loro? Perché ho la sensazione che egli auspichi una sorta di cambio di paradigma negli studi romanistici.

In questo prospetto pare situarsi la domanda da cui il libro prende le mosse; e che ha, scrive l'A., «soprattutto una portata metodologica»⁴⁵: occorre dare più peso, nell'approcciare i testi giurisprudenziali, alla circostanza che i messaggi ivi contenuti sono affidati alla scrittura ed entrano nella dimensione letteraria. Ecco le domande che ne scaturiscono: quelle «che investono la trasmissione del testo, la sua costituzione critica, la circolazione, la lingua e persino l'impaginazione e il paratesto». La missione è quella di ottenere una più intensa storicizzazione dei testi e, più generale, del diritto romano: per conquistare finalmente, nella ricerca romanistica, un punto di equilibrio «tra la dimensione tecnica – quella che ha portato i giuristi a sviluppare la loro specifica forma di pensiero – e le molteplici connessioni con gli altri universi della cultura antica»⁴⁶: il messaggio, e l'auspicio, mi paiono più che chiari. Questa la linea di fondo che corre dentro *La letteratura invisibile*: un libro che, mi sembra, coltiva l'ambizione di aprire al futuro gli studi romanistici, nell'auspicio che essi non siano più contenuti o costretti all'esplicazione del testo attraverso i significati delle parole e la loro concatenazione logica, anche in connessione con altri testi che siano o appaiano connessi al primo, allo scopo usuale, quello di pervenire alla costruzione di sistemi o 'sistemi' più o meno organici, più o meno virtuali, più o meno credibili. Proviamo allora a capire i testi secondo quel movimento circolare auspicato dall'A. Faremmo finalmente gli storici e, allargando il campo, questi testi li capiremo anche meglio.

Sottolineerei anche l'insistere, da parte dell'A., sulla prosa dei giuristi, in sé quasi sempre perfetta: ciò reca implicitamente l'invito a non dimenticarsi (perché purtroppo ci se ne dimentica) di una realtà, cioè che scrivere di diritto è *in primis* un esercizio letterario e ciò postula una certa competenza, che i giuristi romani avevano in gran copia. Vale, oggi, per tutti coloro che, a vario titolo, scrivono di diritto. Come pure non può non essere sottolineato, alla maniera dell'A., l'alto spessore culturale della grande giurisprudenza romana: la completezza della loro cultura, alimentata da vari formanti per poi generare una cultura, un sapere, una tecnica peculiare che trasforma questi formanti in funzione della specificità delle questioni di vita associata, quali il discorso

45 MANTOVANI, *La letteratura*, 213.

46 MANTOVANI, *La letteratura*, 213-214.

giuridico assume e cerca di risolvere attraverso la composizione di soluzioni capaci di spegnere le controversie o i conflitti veri e propri. Vale la pena riprodurre, a questo punto, le ultime parole dell'ultimo capitolo: «accostarsi agli scritti dei giuristi romani come letteratura serve ad apprezzarne più a fondo la storicità, quindi a riscoprire ciò che hanno ancora da insegnarci nonostante la loro distanza, anzi proprio grazie ad essa»⁴⁷. Non c'è dubbio che gli antichi abbiano parecchio da insegnare ai giuristi contemporanei. Penso che, su tutto, valga il modello di un giurista corredato da molti saperi e metodicamente in grado di farli utilmente interagire con le regole, creando così un sapere nuovo, il sapere giuridico. È un modello declinato da tempo. Ma l'assenza del giurista-intellettuale – che è poi, penso il giurista-giurista che l'A. nomina⁴⁸, ma non affronta in quanto rappresenta l'esito evidente della sua analisi – si fa sentire⁴⁹: il diritto conta sempre meno e, si è accennato, assai rari sono i libri giuridici presenti nelle librerie e nelle biblioteche non specialistiche. Potrebbe essere interessante andare oltre e scoprire la ragione perché così è o parrebbe che sia oggi, gli scritti dei giuristi moderni e contemporanei come non-letteratura. Si può ipotizzare che i giuristi romani componessero diversamente oppure che diversi fossero i colti o gli intellettuali. La prima alternativa non esclude la seconda, anzi, sarà stato così: come dire che ora noi viviamo in un'epoca di decadenza giuridica.

7. Tuttavia quel giurista-giurista di Roma antica, protagonista del libro, attende anche di essere valutato criticamente; e pur ciò integrerebbe, almeno a mio avviso, una linea di ricerca meritevole di approfondimento. Tralascio di accennare all'esigenza di dare ingresso a un'opera di critica del diritto romano⁵⁰ (che tuttavia, penso, si dovrebbe pur cominciare a coltivare, dismettendo il vessillo dell'elogio a prescindere) e mi limiterò a evidenziare due caratteri del giurista romano non apprezzabili positivamente, non commendevoli.

L'A. accenna alla «letteratura d'invenzione», che egli definisce bene, quella «che non si occupa di ciò che è, ma di ciò che potrebbe essere»⁵¹: non va oltre e comprensibilmente in quanto la considerazione del genere in relazione agli scritti dei giuristi romani sarebbe stata da un lato inconferente, dall'altro non

47 MANTOVANI, *La letteratura*, 215.

48 *La letteratura*, 213.

49 Sul punto mi sono interrogato più volte. Una di queste in *Diritto*, 131-148.

50 Un avvio è in *Categorie*, 429-442.

51 MANTOVANI, *La letteratura*, 35.

pertinente. In effetti, questa «letteratura d'invenzione», se è ascrivibile senz'altro alla nozione moderna di letteratura, è assolutamente aliena dagli orizzonti coltivati dai giuristi romani, segnati dalla cifra del conservatorismo, che ne ha impedito non tanto o non solo la proiezione verso l'universale, ma soprattutto verso il futuro.

È un passaggio, meglio un'omissione o un'esclusione, tutt'altro che irrilevante perché ne è scaturita una certa antropologia che tuttora caratterizza il giurista di tradizione romanista. La tutela di ciò che è, cioè la difesa della propria professionalità nell'ambiente dato, ha inibito ai giuristi romani (e poi ai loro eredi)⁵² di dare il proprio apporto per il cambiamento, di farsi promotori, e regolatori, di nuovi assetti politico-costituzionali, anche quando il cambiamento fosse stato oggettivamente necessario. Il che, però, non ha impedito loro di allinearsi e sostenere, per opportunismo, l'intervenuto cambiamento prodotto dalla politica, il più delle volte attraverso la violenza: questo, il secondo carattere. Il giurista-giurista proprio perché depositario di un sapere utile attira il potere e vi è attirato⁵³. Per quel che ne so, Labeone (che rifiutò il consolato offertogli da Augusto non volendo compromettere la sua indipendenza⁵⁴) rimarrà un *quid unicum*.

Bibliografia

COSTA P., *Discorso giuridico e immaginazione. Ipotesi per una antropologia del giurista*, Diritto pubblico I (1995), 1-34.

DE MAURO T., *Il dizionario della lingua italiana*, Milano 2000.

MANTOVANI D., *Digesto e masse bluhmiane*, Milano 1987.

52 Sul punto riflessioni di assoluto valore in COSTA, *Discorso*.

53 Quando nelle sue *Res gestae* Augusto dichiarò pubblicamente di avere restituito la *res publica* ai suoi legittimi titolari, il senato e il popolo romano, dice una menzogna (in punto cfr. MANTOVANI, 'Leges', ma mia è l'evocazione della menzogna: il saggio è un esempio efficace dell'interrelazione tra storia giuridica romana e altre discipline antichistiche, come sottolineato da SANTALUCIA, *Qualche*). Il vero lo attesterà uno storico come Cassio Dione (53.17.1: «fu così che il potere del popolo e del senato passò tutto ad Augusto e da questo momento si istituì una monarchia vera e propria»). Ma i giuristi non faranno altrettanto, preferendo adeguarsi all'ordine imperiale e, anzi, faranno di più, legittimeranno quella menzogna, costruendo il fondamento politico-costituzionale del nuovo regime: per esso, un sofisma, il popolo continuerà a essere fittiziamente o formalmente il titolare della sovranità e però, cedendo tutto il suo potere all'imperatore attraverso una *lex*, esso attribuirà la legittimazione popolare all'imperatore che, altrettanto legittimamente, potrà perciò emanare atti con il valore di legge. Come se il *princeps* fosse il *populus Romanus*. L'imperatore li ricompenserà.

54 D. 1.2.2.47: *Labeo noluit*.

MANTOVANI D., *'Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit'. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *I tribunali dell'impero*, Relazioni del Convegno Internazionale di diritto romano, Copanello 7-10 giugno 2006, a cura di F. Milazzo, Milano 2015, 41-105.

SANTALUCIA B. *Qualche breve considerazione su diritto romano e scienze dell'antico*, *Tesserae iuris* V.1 (2024), 43-48.

MANTOVANI D., *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica*, Bari-Roma 2024.

VINCENTI U., *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali*, Roma-Bari 2007.

VINCENTI U., *Diritto e menzogna. La questione della giustizia in Italia*, Roma 2103.

VINCENTI U., *Categorie del diritto romano. L'ordine quadrato*, Napoli 2024⁵.

Sullo scaffale

LA SEZIONE RACCOGLIE NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE
ORGANIZZATE PER VOCI E RELATIVE A PUBBLICAZIONI
EDITE NEGLI ANNI 2024 E 2025

Sullo scaffale è stato redatto da Diane Baudoin (Parigi - Panthéon Assas), Grzegorz J. Blicharz (Cracovia - Università Jagellonica), Alice Cherchi (Cagliari), Federica De Iuliis (Parma), Marina Evangelisti (Modena e Reggio Emilia), Veronica Forlani (Modena e Reggio Emilia), Luca Ingallina (Milano Bicocca), Sabrina Lo Iacono (Milano Statale), David Magalhães (Coimbra), Giorgia Maragno (Trieste), Jorge Menabrito Paz (Città del Messico - UNAM), Eleonora Nicosia (Catania), Alberto Rinaudo (Torino), Andrea Sanguinetti (Modena e Reggio Emilia), Haris Silajdžić (Sarajevo), Marios Tantalos (Groningen), Daniil Tuzov (San Pietroburgo - Università Statale “Higher School of Economics”), Marcello Valente (Vercelli), con il coordinamento di Enrico Sciandrello (Torino).

FONTI GIURIDICHE

- a) Edizioni di fonti
- b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti
- c) Opere palinogenetiche
- d) Fonti medievali

SUSSIDI

- a) Enciclopedie
- b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.
- c) Repertori bibliografici
- d) Sussidi informatici
GERMINO E., *Latinorum Conciliorum Acta. Per un database dei concili occidentali (secoli IV-VI)*, KOINONIA, 48 (2024), 523-530.
- e) Lessici

RACCOLTE DI SCRITTI

- a) Atti di congressi, convegni, ecc.
MARTINO GARCÍA D., 'rec.' a *Le strutture locali dell'Occidente romano. Atti del I Seminario Italo-Spagnolo Diuturna Civitas (L'Aquila, 4-6 maggio 2022)*, eds. E. García Fernández - E. Melchor Gil - S. Sisani, Quasar, Roma 2023, Gerión, 42.2 (2024), 543-545.
- b) Studi in onore
"Montanism" in the Roman World. *The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. Festschrift for William Tabernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, ISBN 9783525501047.

c) Pubblicazioni varie

Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE), edited by D. García Domínguez - J. García González - F. Santangelo, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, ISBN 9783111412894.

Diritto romano e postmodernità. Conversazioni nel XI del primo convegno di Copanello. Maierato (Vibo Valentia), 20-22 ottobre 2022, a cura di I. Piro - P. Marra, Rubbettino, Soverato 2024, ISBN 9788849884258.

Il «gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano». Con Index: cinquant'anni, I, *Introduzione: Paesi Socialisti. Eurasia*, a cura di S. Capasso - C. Trocini, Jovene, Napoli 2024, ISBN 9788824328692.

MEIER Chr., *Ausgewählte Schriften*, I, *Zur römischen Geschichte*, herausgegeben von W. Nippel - S. Rebenich, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136594.

Studi pubblicati nel volume:

- *Caesar der „Staatsmann“ Zum 2000. Todestag Caesars am 15. März 1957*, 11-17 (1957);
- *Besprechung von Ernst Badian, Foreign Clientelae (264-70 B.C.)*, 18-35 (1958);
- *Besprechung von Frank E. Adcock, Roman Political Ideas and Practice*, 36-49 (1964);
- *Populares*, 50-110 (1965);
- *Besprechung von Adolf Lippold, Consules. Untersuchungen zur Geschichte des römischen Konsulates von 264 bis 201 v. Chr.*, 111-114 (1966);
- *Die loca intercessionis bei Rogationen. Zugleich ein Beitrag zum Problem der Bedingungen der tribunicischen Intercession*, 115-129 (1968);
- *Ciceros Consulat*, 130-167 (1968);
- *Besprechung von Richard Klein (Hg.), Das Staatsdenken der Römer*, 168 (1968);
- *Besprechung von Filippo Cassola, I gruppi politici romani nel III secolo a. C.*, 169-173 (1969);
- *Besprechung von Lily Ross Taylor, Roman Voting Assemblies from the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, 174-178 (1969);
- *Besprechung von Andrew W. Lintott, Violence in Republican Rome*, 179-184 (1971);

- *Das Kompromiss-Angebot an Caesar i. J. 59 v. Chr., ein Beispiel senatorischer ‚Verfassungspolitik‘*, 185-195 (1975);
- *Besprechung von Jochen Bleicken, Lex Publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik*, 196-208 (1978);
- *Der Ernstfall im alten Rom*, 209-236 (1979);
- *Die Ersten unter den Ersten des Senats. Beobachtungen zur Willensbildung im römischen Senat*, 237-253 (1984);
- *Vom politischen Handeln in der Krise. Betrachtungen anhand der Römischen Republik*, 254-270 (1984);
- *Größe, Stabilität, Untergang – Zu den Bedingungen der römischen Geschichte*, 271-290 (1987);
- *Werksbesichtigung. Christian Meier über Christian Meier. Wiederbegegnung nach zwanzig Jahren: „Res Publica Amissa“*, 291-295 (1987);
- *Lebenskunst als Kompensation von Machtdefizit?*, 296-304 (1995);
- *Die Ordnung der Römischen Republik*, 305-359 (2015).

Tra diritto classico, tardoantico, giustiniano e bizantino. In ricordo di Agatina Stefania Scarcella, a cura di C. Cambria - G. Coppola Bisazza - A. Cusmà Piccione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2024, ISBN 9788849557657.

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

BABUSIAUX U., *Römische Rechtsrhetorik*, in *Handbuch Juristische Rhetorik*, hrsg. K. von Schlieffen, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 77-96.

CARRASCO GARCÍA C., *¿Cancel culture de los clásicos? Un ejemplo para la reflexión: pignus como término jurídico y como metáfora*, REHJ, 46 (2024), 65-95.

CASCIONE C., *Le vie romanistiche di Capogrossi*, IVRA, 72 (2024), 389-394.

DI DONATO G., ‘rec.’ ad Anderson C., *Roman law for scots law students*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2021, RGDR, 43 (2024).

FARGNOLI I., *Un provvedimento graziano in tema di gare ginniche*, in *Scritti con Raimondo Santoro*, a cura di M. Varvaro - M. De Simone, I, Palermo University Press, Palermo 2024, 293-307.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN FERNÁNDEZ A., *Derecho Público Romano*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788410296145.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN FERNÁNDEZ A., *Derecho Romano*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788410704145.

FUENTESECA M., *Lectiones*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788410044845.

GARCÍA R.G., *El derecho romano desde una perspectiva integrativa*, Revista Digital Abogacía UMSA, Agosto 2024.

IGLESIAS REDONDO J., *Derecho Romano. Historia e instituciones*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788479916381.

LAMBERTINI R., *Le ‘Istituzioni’ a Madrid*, ‘rec.’ a Fernández de Buján F. - Mohino Manrique A., *Derecho privado romano y su proyección en el Código Civil*, Dykinson, Madrid 2024, Tesseræ iuris, 5.1 (2024), 313-318.

MAUSEN Y., ‘rec.’ a *Handbuch des Römischen Privatrechts*, herausgegeben von U. Babusiaux - C. Baldus - W. Ernst - F.-S. Meissel - J. Platschek - T. Rüfner, Mohr Siebeck, Tübingen 2023, RH, 102.1 (2024), 73-74.

PARICIO SERRANO F.J., *Reflexiones a partir del nuevo tratado en alemán de derecho privado romano: Ulrike Babusiaux, Christian Baldus, Wolfgang Ernst, Franz Stefan Meissel, Johannes Platschek y Thomas Rüfner (eds.), Handbuch des Römischen Privatrechts*, 3 vols., SCDR, 37 (2024), 485-505.

REINOSO BARBERO F., *Derecho Romano*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788419947833.

b) Studi sulle fonti giuridiche

BASILE R., ‘rec.’ a Paricio J., *Salvio Juliano. Vida del jurista y político*, Marcial Pons, Madrid 2023, IVRA, 72 (2024), 439-448.

BATTAGLIA F., *Cataloghi per un’esposizione: Gaio e l’arte di insegnare il diritto a Roma*, Tesseræ iuris, 5.1 (2024), 123-212.

- BOTTA F., *Diritto, religione, politica nelle costituzioni imperiali tra Valentiniano I e Teodosio il Grande*, 'rec.' a Fagnoli I., *Diritto, religione, politica. Temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I*, Led, Milano 2023, *Tesserae iuris*, 5.1 (2024), 335-348.
- BRIGUGLIO F., *L'intelligenza artificiale applicata alla previsione testuale, all'integrazione delle lacune e all'analisi semantica del Codex XV (13) delle Istituzioni di Gaio*, AG, 156.4 (2024), 765-816.
- BUENO DELGADO J.A., *Sobre la fe pública en derecho romano. Especial referencia al corpus iuris civilis*, RGDR, 43 (2024).
- D'ALESSIO R., *Gellio, lettore di Masurio Sabino*, LR, 13 (2024), 181-233.
- DE PETRIS A.L., *Riscontri del pluralismo normativo nell'epistolario pliniano. Il caso di Plin. epist. 10.108 e Plin. epist. 10.109*, *Annali Camerino*, 13 (2024), 217-234.
- DOVERE E., *Tra epiclassico e tardoantico: resilienza giurisprudenziale e complessità religiosa*, 'rec.' a Fagnoli I., *Diritto, religione, politica. Temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I*, Led, Milano 2023, *KOINONIA*, 48 (2024), 583-592.
- FALCONE G., *Ancora sull'immaginario archetipo delle Istituzioni di Gaio*, AUPA, 67 (2024), 351-366.
- GARDINI M., *Causa seminis nihil a cibariis differt: un modello di autonomia fondiaria in epoca imperiale*, RGDR, 43 (2024).
- GERMINO E., *Il metodo casistico della giurisprudenza romana. Alcuni esempi*, Satura, Napoli 2024, ISBN 9788876072536.
- GONZALES A., 'rec.' a Coudry M., *Senatus. Treize études*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, *Dialogues d'histoire ancienne*, 50.2 (2024), 241.
- GONZALES A., 'rec.' a *Die senatus consulta in den epigraphischen Quellen. Texte und Bezeugungen*, herausgegeben von P. Buongiorno - G. Camodeca, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, *Dialogues d'histoire ancienne*, 50.2 (2024), 240-241.
- LUCHETTI G., *La cancelleria negli anni delle compilazioni. Triboniano, i giuristi e il Digesto*, SCDR, 37 (2024), 157-197.
- MARINO F., *Giuristi e giudici a Roma nel primo secolo a.C.*, *Annali Camerino*, 13 (2024), 321-329.
- MARTÍN MINGUIJÓN A., 'rec.' a Rodríguez López R., *Mujeres en los difíciles tiempos del imperio romano de occidente: Nov. Mai. 5, 6, 7 y 9 (458-459 D.C.)*, Dykinson, Madrid 2022, RGDR, 43 (2024).
- MAZZOLI G., *Elementi per un confronto con i libri epistularum dei giuristi. Le Epistulae morales di Seneca fra decreta e praecepta*, *Tesserae iuris*, 5.1 (2024), 213-223.
- MICELI M., *In memoria di Pietro Cerami: Iuris prudentia e modernità del diritto*, LR, 13 (2024), 475-486.
- NÚÑEZ PAZ M.I., *Una aproximación al publicum iudicium de vistilia a la luz del senadoconsulto de Larino*, RGDR, 43 (2024).
- PELLECCHI L., *I giuristi che scrivono lettere: questioni di forme e di contenuti, attraverso gli epistularum libri di Proculo*, *Tesserae iuris*, 5.1 (2024), 225-287.
- PFEIFER G., *Rescripts et décrets à Babylone et à Rome. Caractéristiques de la législation dans l'Antiquité sous l'influence des souverains*, RH, 102.2 (2024), 168-179.
- PIETRINI S., *A proposito della legislazione privatistica di Anastasio I*, 'rec.' a Bono F., *La legislazione di Anastasio I. Il diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2023, LR, 13 (2024), 674-680.
- RIBAS ALBA J.M., *Algunas consideraciones sobre el origen y el método de la jurisprudencia romana*, SCDR, 37 (2024), 261-346.
- RUGGIERO I., *Il titolo 25.7 (de concubinis) dei Digesta giustiniane: luci e coni d'ombra nell'applicazione della legislazione matrimoniale augustea*, LR, 13 (2024), 271-296.
- STAGL J.F., *Verso una ermeneutica sistematica del Digesto*, LR, 13 (2024), 69-88.

TANEV K., *Caratteri e limiti dell'incidenza del potere pubblico nel processo arcaico e repubblicano. Profilo storico*, LR, 13 (2024), 129-168.

TURELLI G., *Servi 'usus sui causa parati'. Intorno ad Alf. 7 dig., D. 50.16.203, D. 34.2.28 (Pal. 29)*, AUPA, 67 (2024), 305-340.

c) Studi sulle fonti non giuridiche

BUSSER M., *Christliches Framing einer römischen Welt. Laktanz und sein literarisches Werk unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zu Kaiser Konstantin*, Aschendorff Verlag, Münster 2024, ISBN 9783402109311.

D'ALESSIO R., *Gellio, lettore di Masurio Sabino*, LR, 13 (2024), 181-233.

GARCÍA MARTÍN F.J., 'rec.' ad Almog S., *The Origins of the Law in Homer*, De Gruyter, Berlin-Boston 2022, Gerión, 42.2 (2024), 507-509.

MARRA I., *Pagamento rateale di mutuo di denaro e correlato svincolo del pignus in deroga alla disciplina giurisprudenziale, oralità negoziale e securitas della scrittura chirografaria: l'epistula 645 di Vindolanda*, LR, 13 (2024), 297-324.

MAZZOLA R., 'rec.' a Lentano M., *R retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina²*, Grifo, Lecce 2023, IVRA, 72 (2024), 429-439.

NESSELRATH H.-G., *Lukian von Samosata. Der Weg eines Syrsers ins Römische Reich und in die europäische Geisteswelt*, Georg Olms Verlag, Baden-Baden 2024, ISBN 9783487166537.

PROCCHI F., *Norma e persuasione nella 'terra di nessuno' di Sofistopoli, 'rec.' a Lentano M., Retorica e diritto. Per una lettura giuridica della declamazione latina²*, Grifo, Lecce 2023, LR, 13 (2024), 681-688.

SCHEUERMANN L., *Imagines Urbis. Literarische Raumwahrnehmung der Stadt Rom im ersten vorchristlichen Jahrhundert*, Computus Druck Satz & Verlag, Gutenberg 2024, ISBN 9783940598585.

SEMBIANTE A.S., *Nuovi orizzonti di ricerca su Giuliano imperatore: la tradizione siriana del Contra Galilaeos*, KOINONIA, 48 (2024), 531-540.

STUCCHI S., *Un saggio sulle radici della riflessione storica a Roma. Studi su Cassio Emina*, Peter Lang, Berlin 2024, ISBN 9783631902042.

ZINI A., *Riflessioni intorno alla vindicia falsa di Tab. 12.3*, Annali Camerino, 13 (2024), 279-319.

d) Metodologia romanistica

ARCARIA F., *Strumenti e metodi, esperienze e pratiche per lo studio del diritto romano. Diritto pubblico romano e storia della costituzione romana*, LR, 13 (2024), 89-128.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Divagazioni sul presente e sul futuro delle scienze storico-giuridiche e sulla loro recente storia*, LR, 13 (2024), 17-27.

CORBINO A., *Il diritto antico e le altre discipline antichistiche*, Tesseræ iuris, 5.1 (2024), 49-67.

MANTOVANI D., *Bonae artes et ius. Retrospectiva e prospettiva su due giornate pluridisciplinari in ricordo dell'opera di Ferdinando Bona*, Tesseræ iuris, 5.1 (2024), 13-33.

PRAG J. - TOSQUES A., *I Sicily as a Tool for the Study of Roman Sicily: An Experiment in Institutional Annotation*, Gerión, 42.2 (2024), 73-91.

ROMANO E., *Da Cicerone a Gaio, da Gaio a Cicerone: l'arte di insegnare il diritto a Roma negli studi di Ferdinando Bona*, Tesseræ iuris, 5.1 (2024), 109-122.

SANTALUCIA B., *Qualche breve considerazione su diritto romano e scienze dell'antico*, Tesseræ iuris, 5.1 (2024), 43-48.

VINCENTI U., *Il diritto romano come ricerca*, Tesseræ iuris, 5.1 (2024), 35-41.

e) Storia della romanistica

ARCARIA F., «Zurück zu Wlassak!», Annali Camerino, 13 (2024), 101-131.

ARCES P., *Ricordo di Ferdinando Zuccotti*, RDR, 24 (2024).

BABUSIAUX U., «Rechtsschichten». Ursprung, Kontext und Weiterwirken eines Begriffs im Werk Max Kasers, in *The Teaching of Roman Law in the 20th Century: Challenges and Perspec-*

tives, a cura di P. du Plessis - T. Beggio, Università degli Studi di Trento, Trento 2024, 35-89.

BARBATI S., *Ricordo di Ferdinando Zuccotti*, RDR, 24 (2024).

BERNAD SEGARRA L., 'rec.' a Obarrio Moreno J.A., *El magisterio jurídico-académico del profesor Antonio Fernández de Buján y Fernández*, Dykinson, Madrid 2023, RGDR, 43 (2024).

BIANCHINI M., *Ricordo di Ferdinando*, RDR, 24 (2024).

BLONCE C., 'rec.' a Rome, *archéologie et histoire urbaine. Trente ans après L'Urbs (1987)*, sous la direction de C. Courrier - J.-P. Guilhembet - N. Laubry - D. Palombi, École française de Rome, Roma 2022, *Revue Historique*, 710 (2024), 353-356.

BOTTA F. *Il lascito di Ferdinando Zuccotti alla romanistica italiana nello specchio degli 'Scripta extravagantia' in sua memoria*, RDR, 24 (2024).

CARDILLI R., *Poteri del pater familias e dominium: storia di una discontinuità*, LR, 13 (2024), 565-604.

CUNEO P.O., *Ricordo di Ferdinando Zuccotti*, RDR, 24 (2024).

DE BERNARDI M., *Ferdinando Zuccotti, studioso colto e raffinato, 'spirito libero'*, RDR, 24 (2024).

DE CHAISEMARTIN N., 'rec.' a Rome, *archéologie et histoire urbaine. Trente ans après L'Urbs (1987)*, sous la direction de C. Courrier - J.-P. Guilhembet - N. Laubry - D. Palombi, École française de Rome, Roma 2022, *Revue archéologique*, 77 (2024), 189-193.

DOVERE E., *Il Teodosiano vittima incolpevole della storiografia giuridica, 'rec.' a Rendina S., Otto Seeck e il tramonto dell'antichità*, Il Mulino, Bologna 2023, KOINΩNIA, 48 (2024), 571-581.

FARGNOLI I., 'Ci resta, forse, un albero là sul pendio'. *Un simposio in memoria di Ferdinando*, RDR, 24 (2024).

FARGNOLI I., *Eugen Huber und Max Rümelin. Aus dem Briefwechsel*, in *Symposium Eugen Hu-*

ber: Modernisierung modo legislatoris, hrsg. U. Fasel, Stämpfli Verlag, Bern 2024, 165-178.

JIMÉNEZ SALCEDO C., 'rec.' a Obarrio Moreno J.A., *El magisterio jurídico-académico del profesor Antonio Fernández de Buján y Fernández*, Dykinson, Madrid 2023, RGDR, 43 (2024).

LOKIN SASSEN P., *In memoriam Jan Lokin*, AUPA, 67 (2024), 57-64.

MASUELLI S., *Un ricordo personale del Professor Ferdinando Zuccotti*, RDR, 24 (2024).

NAVARRA M., *Ferdinando Zuccotti e l'Accademia Romanistica Costantiniana*, RDR, 24 (2024).

ORTEGA GONZÁLEZ T.Y., 'rec.' a Obarrio Moreno J.A., *El magisterio jurídico-académico del profesor Antonio Fernández de Buján y Fernández*, Dykinson, Madrid 2023, RGDR, 43 (2024).

VARVARO M., *Otto Lenel nel ritratto di Hugo Sinzheimer: scienza giuridica e antisemitismo nelle università tedesche fra Ottocento e Novecento*, RDR, 24 (2024).

f) Teoria generale e comparazione giuridica

ARNESE A., *Strumenti normativi di inclusione. Alcuni esempi in materia di cittadinanza, beni comuni e disabilità*, LR, 13 (2024), 379-394.

BINDER M., *Defective Cover and Underlying Debt Relationship in the Context of delegatio obligandi: A Comparison of D. 44.4.7.1 and § 1402 ABGB (Austrian Civil Code)*, *Journal on European History of Law*, 15.2 (2024), 194-200.

BINDER M., *Premature Debt Repayment Then and Now. A Comparison of D. 12.6.10 and § 1434 ABGB, in Edge of Tomorrow II: the Next Generation of Legal Historians and Romanists*, eds. J. Tauchen - D. Kolumber, Masarik University Press, Brno 2024, 13-27.

CALORE A., 'Bellum iustum' tra passato e presente, AUPA, 67 (2024), 195-216.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Divagazioni sul presente e sul futuro delle scienze storico-giuridiche e sulla loro recente storia*, LR, 13 (2024), 17-27.

CHIUSI T.J., *Jurisprudencia del TJCE y legislación de la UE. Interacciones en el desarrollo del Derecho de la Unión*, SCDR, 37 (2024), 115-155.

DALLA MASSARA T., *L'incidenza del "pactum de non petendo" sull'obbligazione nella sua distensione cronologica*, SCDR, 37 (2024), 199-226.

DOMINGO OSLÉ R., *Insinuaciones del derecho romano al constitucionalismo global*, SCDR, 37 (2024), 85-114.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN A., *La inmanencia de la relación entre España y América*, RGDR, 43 (2024).

FORSTER D., *Droit privé romain. Perspectives contemporaines*, Helbing Lichtenhahn, Bâle 2024, ISBN 9783719048938.

FUNK M., *Die Rolle des römischen Rechts bei der Entstehung des japanischen Bürgerlichen Gesetzbuchs*, RIDA, 71 (2024), 375-401.

GAGLIARDI L. - MIAZZI M., *Diritto di superficie e usucapione: diritto romano e diritto italiano vigente*, Annali Camerino, 13 (2024), 153-179.

MEISSEL F.S., *Von der römischen Societas zur heutigen Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§1175 ABGB): Historisch-Vergleichende Überlegungen*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlovic - E. Ivcevic Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2024, 271-289.

PETRUCCI A., *Note a margine del legame tra diritto romano e ordinamento privatistico cinese*, Arch. Giur. Sass., 29.2 (2024), 215-233.

RIZZELLI G., *Ius e antropologia del mondo antico. Un'intervista a Maurizio Bettini*, LR, 13 (2024), 3-13.

SANTUCCI G., *Usi civici e diritto romano*, Annali Camerino, 13 (2024), 355-368.

SCHEIBELREITER P., *Verborgene Spuren Römischen Rechts? Zur Verwahrhaftung quam in suis in ABGB und Codice Civile*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlovic - E. Ivcevic Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2024, 311-338.

TUCCILLO F., *Rapporti di vicinato e immissioni: dall'approccio casistico alla disciplina codicistica*, Annali Camerino, 13 (2024), 133-151.

ZANON G., *Universalismo romano e cittadinanza europea. Analogie e differenze*, 'rec.' ad Arcaria F., *Città cittadini cittadinanze. Dalla civitas romana alla cittadinanza europea*, Satura, Napoli 2023, LR, 13 (2024), 711-719.

g) Florilegi, raccolte di casi

h) Tradizione giuridica europea

DI PINTO L., *La 'questione giustizia' nell'Occidente romano-barbarico (Cassiod., var. 3,28; var. 5,4; var. 9,14)*, KOINONIA, 48 (2024), 273-301.

GUASCO A., *Ἀντίχρησις est species pignoris...? Itinerari dell'anticresi dai diritti dell'antichità alle codificazioni moderne*, Satura, Napoli 2024, ISBN 9788876072512.

OBARRIO MORENO J.A., *La sentencia judicial en los libros de iudicarium ordo*, RGDR, 43 (2024).

SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Antecedentes de «los montes vecinales en mano común»: de la comunidad de bienes romana en mancipium común a la comunidad de bienes visigoda en mano posesoria común*, RGDR, 43 (2024).

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

AVENARIUS M., *Ordo testamenti. Pflichtendenken, Familienverfassung und Gemeinschaftsbezug im römischen Testamentsrecht*, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, ISBN 9783161632419.

BERNAD SEGARRA L., *Sobre la posición jurídica de la mujer en la Lex Alamanorum y la Lex Baiuvariorum*, REHJ, 46 (2024), 39-64.

CARDILLI R., *Poteri del pater familias e dominium: storia di una discontinuità*, LR, 13 (2024), 565-604.

CASCIONE C., 'rec.' a Renz A., *Civitas Romana: Das Römische Bürgerrecht und die Römischen*

Bürgerrechte von 500 v. Chr. bis 500 n. Chr., Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2023, IVRA, 72 (2024), 459-461.

COLELLA L.C., *I testamenti dei cittadini romani d'Egitto tra storia sociale e prassi giuridica. Dal I secolo d.C. a Severo Alessandro*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2024, ISBN 9783447121613.

CRISTALDI S.A., *Ingenui, liberti e schiavi nelle attività sportive. A proposito di un recente volume, 'rec.' a Bramante M.V., Merito coronati. Atleti e diritto romano*, I, Satura, Napoli 2023, LR, 13 (2024), 634-658.

DI TROLIO G., *Il 'tollere liberos' nei testi giurisprudenziali*, RDR, 24 (2024).

DOMÍNGUEZ LÓPEZ E., *Apuntes sobre el origen de los matrimonios forzados: voluntas etiam coacta, tamen voluntas est*, RGDR, 43 (2024).

GALEOTTI S., *La rappresentanza dei collegia: oltre il «prisma deformante» della persona giuridica*, RIDA, 71 (2024), 149-176.

HARKE J.D., *Beneficium aetatis. Der Tatbestand der Minderjährigenrestitution im klassischen römischen Recht*, Duncker & Humblot, Berlin 2024, ISBN 9783428191673.

KARIK K.J., *On the SC Velleianum: Scope of Application, Roots and Telos*, RIDA, 71 (2024), 241-260.

MARTÍN MINGUIJÓN A., 'rec.' a Rodríguez López R., *Mujeres en los difíciles tiempos del imperio romano de occidente: Nov. Mai. 5, 6, 7 y 9 (458-459 D.C.)*, Dykinson, Madrid 2022, RGDR, 43 (2024).

MARTÍN MINGUIJÓN A. - SAIZ LÓPEZ J.N., *Capitis deminutio et consecutio de statu libertatis. Un estudio a través de las fuentes jurídicas y literarias*, RGDR, 43 (2024).

MERCOGLIANO F., 'rec.' a Gagliardi L., *Romam commigrare. I Romani, i Latini e l'immigrazione*, Giuffrè, Milano 2023, IVRA, 72 (2024), 417-429.

MORELLI M., *Famiglia e strumenti processuali: il caso del iudicium domesticum*, LR, 13 (2024), 235-270.

OLIVIERO NIGLIO G.M., *Profili giuridici della patria potestas nel IV secolo d.C.*, KOINONIA, 48 (2024), 405-424.

ORTU R., *La vestale Massima Flavia Publicia e l'immunitas della 'tabella' di 'Turris Libisonis'*, RDR, 24 (2024).

PLATSCHEK J., *Zum Text von D. 41.3.15 pr. (Paul. 15 ad Plaut.) = Paul. 1217 Lenel: postliminium, fictio legis Corneliae und usucapio*, IVRA, 72 (2024), 356-377.

RUGGIERO I., *Il titolo 25.7 (de concubinis) dei Digesta giustiniane: luci e coni d'ombra nell'applicazione della legislazione matrimoniale augustea*, LR, 13 (2024), 271-296.

STROBEL B., *Der Nießbrauchssklave im römischen Recht. Zugleich ein Beitrag zum Sklaven bei mehreren Berechtigten*, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2024, ISBN 9783503236893.

TAMBURI F., *'L'actio institoria' e i suoi adattamenti tra primo principato ed età dei Severi. Spunti di riflessione*, AUPA, 67 (2024), 273-305.

ZANON G., *Universalismo romano e cittadinanza europea. Analogie e differenze, 'rec.' ad Arcaria F., Città cittadini cittadinanze. Dalla civitas romana alla cittadinanza europea*, Satura, Napoli 2023, LR, 13 (2024), 711-719.

b) Diritti reali

ARNESE A., *Strumenti normativi di inclusione. Alcuni esempi in materia di cittadinanza, beni comuni e disabilità*, LR, 13 (2024), 379-394.

BALESTRA G., *L'acqua e i fiumi nell'esperienza romana. Alcuni spunti di riflessione*, LR, 13 (2024), 395-414.

BASILE R., *Tra servitù, prestazioni 'in faciendo' e oneri reali, 'rec.' a de Petris A.L., Il principio servitus in faciendo consistere nequit e la categoria dell'onere reale nella tradizione romanistica*, Bologna University Press, Bologna 2023, LR, 13 (2024), 621-634.

BEGHINI M., *Antichi modelli e nuove prospettive in materia di res publicae e di inclusività normativa*, LR, 13 (2024), 415-435.

- CARDILLI R., *Poteri del pater familias e dominium: storia di una discontinuità*, LR, 13 (2024), 565-604.
- CARREÑO SÁNCHEZ R.M., 'Pactionibus et stipulationibus'. *Contribución al estudio de la constitución de servidumbres prediales en el Derecho Romano clásico*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788410702561.
- COSTA-NETO J. - HUMBERTO MUNIZ FILHO J. - OLÍMPIO BOTELHO ROCHA R., *A relação entre posse e usufruto no direito romano: uma análise a partir de classificações históricas*, RGDR, 43 (2024).
- DURSI D., *Le res communes omnium: al crocevia tra inclusione ed esclusione*, LR, 13 (2024), 437-450.
- GAGLIARDI L. - MIAZZI M., *Diritto di superficie e usucapione: diritto romano e diritto italiano vigente*, Annali Camerino, 13 (2024), 153-179.
- GARCÍA FUEYO B., *Marcelino de Alarcón, cate-drático de prima de Leyes en la Universidad de Salamanca, y su Tractatus academicus, intitulado "missiones in possessionem praetoris rei servandae causa"*, RGDR, 43 (2024).
- LAMBERTINI R., *Le 'Istituzioni' a Madrid, 'rec.'* a Solidoro L., *Dalla dominicalità al neoproprietarismo. Storia e narrazioni di un percorso*, Giappichelli, Torino 2023, Tesseræ iuris, 5.1 (2024), 318-323.
- LAMBERTINI R., *Un tema antico, le servitù prediali, 'rec.'* a de Petris A.L., *Il principio servitus in faciendo consistere nequit e la categoria dell'onere reale nella tradizione romanistica*, Bologna University Press, Bologna 2023, Tesseræ iuris, 5.1 (2024), 323-331.
- LAMBRINI P., *Il regime giuridico delle terre in Roma arcaica*, Annali Camerino, 13 (2024), 331-342.
- MEISSEL F.S., *Klassiker im Dialog. Zur Julian-Ulpian-Kontroverse bei der Übereignung*, in *Festschrift Constanze Fischer-Czermak*, hrsg. E. Gitschthaler - J. Pierer - B. Zöchling-Jud, Manz Verlag Wien, Wien 2024, 473-486.
- PASQUINO P., *Res e usus publicus: un rapporto complesso, tra incertezze definitorie e tendenze inclusive*, LR, 13 (2024), 451-467.
- PENNACCHIO C., *Riflessioni sparse sull'abitazione. Individuazione di ambiti familiari?*, RGDR, 43 (2024).
- PENNITZ M., 'rec.' a D'Angelo G., *Civiliter vel naturaliter possidere*, Giappichelli, Torino 2022, IVRA, 72 (2040), 403-416.
- PERIÑÁN GÓMEZ B., *Negocios jurídicos decenvirales*, SCDR, 37 (2024), 227-259.
- PIZZOTTI P., *Dominium, possessio e in bonis habere*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788410707139.
- PLATSCHEK J., *Nochmals zu D. 41.3.45 pr. (Pap. 10 resp.) = Pap. 640 Lencl: loca iuris gentium publica und praescriptio longae possessionis*, IVRA, 72 (2024), 1-26.
- PLATSCHEK J., *Zum Text von D. 41.3.15 pr. (Paul. 15 ad Plaut.) = Paul. 1217 Lencl: postliminium, fictio legis Corneliae und usucapio*, IVRA, 72 (2024), 356-377.
- QUINTANA ORIVE E., *Sobre el plagio literario y la protección de los autores en la antigua Roma*, RGDR, 43 (2024).
- ROMANO G., *D. 41.1.36 (Iul. 13 dig.) e D. 12.1.18 pr. (Ulp. 7 disp.): tra 'causa traditionis' e 'negotium contrahere' in Giuliano*, AUPA, 67 (2024), 247-272.
- ROMEO S., *La cittadinanza spazio del diritto. Le parole nella costruzione di un'idea*, Annali Camerino, 13 (2024), 181-215.
- SACCHI O., *Brevi notazioni sulla centuria terri-toriale romana, i bina iugera e la proprietà fon-diaria come unità computazionale nella riforma di Servio Tullio*, IVRA, 72 (2024), 285-332.
- SALAZAR REVUELTA M., *La nave como objeto clave en el desarrollo comercial romano y su delimitación por parte de la jurisprudencia*, RGDR, 43 (2024).
- SIMEONE E., *Sui sepolcri, 'rec.'* a Milani M., *Il regime dei sepolcri nella giurisprudenza classica*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, KOINΩNIA, 48 (2024), 685-689.
- STRAUS J., *L'esclave dans l'Egypte romaine. Choix de documents traduits et commentés*, reed.,

Presses universitaires de Liège, Liège 2024, ISBN 9782875622402.

STROBEL B., *Der Nießbrauchssklave im römischen Recht. Zugleich ein Beitrag zum Sklaven bei mehreren Berechtigten*, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2024, ISBN 9783503236893.

SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Antecedentes de «los montes vecinales en mano común»: de la comunidad de bienes romana en mancipium común a la comunidad de bienes visigoda en mano posesoria común*, RGDR, 43 (2024).

TUCCILLO F., *Rapporti di vicinato e immissioni: dall'approccio casistico alla disciplina codicistica*, Annali Camerino, 13 (2024), 133-151.

VERRICO F., *Tra interesse della res publica e fides magistratuale. Indagine sul significato e sull'evoluzione della clausola uti ei(s) e re publica fideque sua videretur*, IVRA, 72 (2024), 111-187.

VINCI M., *Adversus hostem aeterna fictio: stranieri e actio Publiciana*, Annali Camerino, 13 (2024), 369-378.

c) Obbligazioni

ALBERS G., *Condictio creditorum. On conflicting Obligations in Roman law*, RIDA, 71 (2024), 9-44.

ARAQUE MORENO Y., *Le cadavre comme gage ou objet de pression : pratique et réglementation en droit romain postclassique*, RIDA, 71 (2024), 45-60.

BABUSIAUX U., *Les inscriptions en l'honneur de Manius Megonius Leo de Petelia et l'histoire du fidéicommiss*, RH, 102.2 (2024), 141-157.

BEGGIO T., *Auctoramentum e traditio gladiatorum. Profili privatistici della gladiatura nell'antica Roma*, Satura, Napoli 2024, ISBN 9788876072499.

BOÓC Á., *The Liability of Arbitrator in the Roman Law*, LR, 13 (2024), 169-179.

CORBINO A., *Il ruolo del plebiscito aquiliano nelle discipline romane del danno*, IVRA, 72 (2024), 27-86.

CORTESE B., *La 'garanzia' nell'esperienza romana tra le epoche arcaica e classica: il caso dell'evizione*, AG-online, 3.2 (2024), 586-633.

CRISTALDI S.A., *Ingenui, liberti e schiavi nelle attività sportive. A proposito di un recente volume, 'rec.' a Bramante M.V., Merito coronati. Atleti e diritto romano*, I, Satura, Napoli 2023, LR, 13 (2024), 634-658.

DALLA MASSARA T., *L'incidenza del "pactum de non petendo" sull'obbligazione nella sua distensione cronologica*, SCDR, 37 (2024), 199-226.

DE MADDALENA L., *Riserva di gradimento nella compravendita. Diritto romano e tradizione romanistica*, Led Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2024, ISBN 9788855131742.

DÍAZ SAZO V.D., *El periculum rei venditae en el Derecho Romano clásico*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788410705326.

DVORSKÝ V.F., *Fungibles in Roman Law: An Objective or Subjective Concept ?*, RIDA, 71 (2024), 61-94.

FALCONE G., *Postille di sistematica gaiana delle obligationes*, RH, 102.1 (2024), 1-22.

GIANNOZZI E., *La diversité des approches d'une même notion dans les compilations de Justinien: l'exemple du vir bonus*, RH, 102.2 (2024), 158-167.

GUASCO A., *Ἀντίληψις est species pignoris...? Itinerari dell'anticresi dai diritti dell'antichità alle codificazioni moderne*, Satura, Napoli 2024, ISBN 9788876072512.

HAUX A., *Local Protection in Purchase Situations. Elements of 'Consumer Protection' in the Roman Empire*, RIDA, 71 (2024), 177-222.

ISRAELOWICH I., *An Outline of Social Change: The Long Life of an Action Against a Fraudulent Land-surveyor*, RIDA, 71 (2024), 223-240.

LEPORE P., *Sulla promessa unilaterale nel diritto romano. Altri studi*, Satura, Napoli 2024, ISBN 9788876072482.

MARRA I., *Pagamento rateale di mutuo di denaro e correlato vincolo del pignus in deroga alla disciplina giurisprudenziale, oralità negoziale e securitas della scrittura chirografaria: l'epistula 645 di Vindolanda*, LR, 13 (2024), 297-324.

MONTELEONE B., «*Litem suam facere*». *Dall'intervento del terzo alla responsabilità del iudex*, Jovene, Napoli 2024, ISBN 9788824328906.

NGOUAH-NGALLY G., *In diem addictio. Der Bessergebetsvorbehalt in klassischen römischen Recht*, Tectum, Baden-Baden 2024, ISBN 9783828851900.

PERIÑÁN GÓMEZ B., *Negocios jurídicos decenariales*, SCDR, 37 (2024), 227-259.

PIRO I., *Logica causale e responsabilità aquiliana. Ancora su D. 9.2.7.7 (Ulp. 18 ad ed.)*, IVRA, 72 (2024), 332-355.

SARACYN W.L., *D. 47, 1 De privatis delictis as the General Part of the Law of Private Delicts*, REHJ, 46 (2024), 97-118.

SCHEIBELREITER P., *Dankbarkeit und Freundschaft als Grundlagen vertraglicher Konzepte im römischen und im griechischen Recht*, in *Scritti con Raimondo Santoro*, a cura di M. Varvaro - M. De Simone, III, Palermo University Press, Palermo 2024, 823-875.

TAVAGLIONE F.S., *La date de la lex Aquilia : un problème simplement chronologique?*, RIDA, 71 (2024), 281-302.

VERRICO F., *Die deutsche Mandatarhaftung: Probleme und Perspektiven aus einem historisch-systematischen Standpunkt*, RDR, 24 (2024).

WEGMANN STOCKEBRAND A.A., *Sobre la actio depositi contraria y el denominado 'sistema contractual romano'*, REHJ, 46 (2024), 119-144.

ZINI A., *Le offese al corpo dell'uomo libero. Profili sostanziali e processuali nella Roma repubblicana*, Jovene, Napoli 2024, ISBN 9788824328869.

d) Successioni e donazioni

BABUSIAUX U., *Anmerkungen zum Vermächtnis Libertis Dari Volo Quae Vivus/Viva Praestabam und zur Habitatio*, in *Legatum pro anima. Zbornik radova u čast Marku Petraku*, a cura di T. Karlovic - E. Ivcevic Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2024, 209-222.

BABUSIAUX U., *Les inscriptions en l'honneur de Manius Megonius Leo de Petelia et l'histoire du fidéicommiss*, RH, 102.2 (2024), 141-157.

CAPONE P., 'rec.' a Stern J., *Aspects de la pratique sociale des testaments à Rome. Voluntas du testateur face aux institutions légales et aux normes sociales et transmission des patrimoines par voie testamentaire à l'époque républicaine et du principat*, Jovene, Napoli 2022, IVRA, 72 (2024), 462-478.

CORBO C., *Voluntas pia ed esecutore testamentario in CI. 1, 3, 28: dare certezza all'incertezza del lascito mortis causa*, KOINONIA, 48 (2024), 201-216.

GARDINI M., *Causa seminis nihil a cibariis differt: un modello di autonomia fondiaria in epoca imperiale*, RGDR, 43 (2024).

GÓNZALES ROLDÁN Y., *El hijo póstumo y la Lex Cornelia en el libro cuarto de las Epístolas del jurista Javoleno*, RIJ-ELD, 48 (2024), 205-216.

HALDÓN CONTRERAS P., *La lex Falcidia*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788410701755.

MALAFRONT E., *I bona materna nella legislazione di Costantino. Alcune riflessioni*, SCDR, 37 (2024), 461-484.

MANNI A., *La 'scorta' del calzolaio*, IVRA, 72 (2024), 378-388.

ORTUÑO PÉREZ M.ªE., *La sanción por incumplimiento de las normas de apertura de los testamentos y la reclamación de su exacción mediante acciones populares*, RGDR, 43 (2024).

SUÁREZ BLÁZQUEZ G., *Antecedentes de «los montes vecinales en mano común»: de la comunidad de bienes romana en mancipium común a la comunidad de bienes visigoda en mano posesoria común*, RGDR, 43 (2024).

e) Processo

ARCARIA F., «Zurück zu Wlassak!», *Annali Camerino*, 13 (2024), 101-131.

BEGHINI M., *Sulla relazione tra "res" e pronuncia di divisione. Brevi note sulla funzione dell'adiudicatio formulare*, SCDR, 37 (2024), 395-411.

Boóc Á., *The Liability of Arbitrator in the Roman Law*, LR, 13 (2024), 169-179.

CAPUTO D., “Necessitas probandi”. *Tracce per una ricerca sul principio dell’onere della prova nell’esperienza giuridica romana*, KOINΩNIA, 48 (2024), 95-115.

DEBORDE G., “Laissez passer !”. *La reconstitution d’une affaire judiciaire dans la province de Dalmatie*, Dialogues d’histoire ancienne, 50.2 (2024), 113-123.

GALEOTTI S., *Brevi note in tema di arbitrium iudicis*, SCDR, 37 (2024), 439-459.

GARCÍA FUEYO B., *Marcelino de Alarcón, cate-drático de prima de Leyes en la Universidad de Salamanca, y su Tractatus academicus, intitulado “missiones in possessionem praetoris rei servandae causa”*, RGDR, 43 (2024).

HÄUSLER A., *Missio in possessionem. L’envoi en possession en droit romain classique*, Presses universitaires de Liège, Liège 2024, ISBN 9782875624307.

KÖNIG I., *Der Horatierprozess. Livius und Dionysius von Halikarnass im Vergleich*, RIDA, 71 (2024), 261-280.

LÓPEZ HUGUET M.ªL., *Protección sepulcral y legitimación popular: análisis jurídico de la actio de sepulchro violato*, RGDR, 43 (2024).

MARINO F., *Giuristi e giudici a Roma nel primo secolo a.C.*, Annali Camerino, 13 (2024), 321-329.

MERCOGLIANO F., ‘rec.’ ad Arcaria F., *Inter fisci et privatos ius dicere. Contributo allo studio del diritto fiscale romano e dei suoi rapporti con il diritto pretorio*, Satura, Napoli 2024, Annali Camerino, 13 (2024), 465-477.

NOVITSKAYA A., *Agere und actio im römischen Recht: Vom Sprechakt zur standardisierten Rechtsdurchsetzung*, Peter Lang, Lausanne 2024, ISBN 9783631904497.

NOVITSKAYA A., *Agere und ius dicere. Beobachtungen zur Rechtsfindung im republikanischen Rom*, in Acta Maceratensia. Perspektiven vom XVI. Jahrestreffen der jungen Romanistinnen und Romanisten (11. bis 13. Mai 2022), he-

rausgegeben von J.-K. Horn - F. Verrico, Edizioni Università di Macerata, Macerata 2024, 9-31.

PULIATTI S., ‘rec.’ a Bonin F., *L’organizzazione della giustizia tra Diocleziano e Costantino. Apparati, competenze, funzioni*, Giappichelli, Torino 2023, IVRA, 72 (2024), 395-403.

TANEV K., *Caratteri e limiti dell’incidenza del potere pubblico nel processo arcaico e repubblicano. Profilo storico*, LR, 13 (2024), 129-168.

VERONESE B., *La configurazione dell’appello e l’ammissibilità dei nova in D. 49.1.3.3 (Ulp. 1 de app.)*, AG-online, 3.2 (2024), 818-838.

ZINI A., *Riflessioni intorno alla vindicia falsa di Tab. 12.3*, Annali Camerino, 13 (2024), 279-319.

ZINI A., ‘Sacramenta iudicare’. *Ricerche sulla pronuncia conclusiva nel processo ‘per legis actiones’*, Jovene, Napoli 2024, ISBN 9788824328791.

DIRITTI DELL’ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

a) Fonti e studi sulle fonti

SIGNES CODOÑER J., ‘rec.’ a Penna D. - Meijering R., *A Sourcebook on Byzantine Law. Illustrating Byzantine Law through the Sources*, Brill, Leiden 2022, SCDR, 37 (2024), 524-530.

b) Diritto privato

HARRIS E.M., *Taking Athenian Law Seriously*, LR, 13 (2024), 31-67.

c) Diritto pubblico e penale

HARRIS E.M., *Taking Athenian Law Seriously*, LR, 13 (2024), 31-67.

d) Storia, cultura e tradizioni

CORDOVANA O.D., *Environmental Thought in the Graeco-Roman World. ‘Ecological’ Sensitivity, ‘Sustainable’ Behaviour and ‘Biodiversity’. A Historical Perspective*, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, ISBN 9783111152042.

DIMAURO E., *Socrate e l'obbedienza alle leggi nella prospettiva platonica*, Museum Helveticum, 81.2 (2024), 220-238.

Etudes sur la propriété impériale et l'économie dans l'Asie Mineure romaine, a cura di A. Dalla Rosa, Ausonius, Bordeaux 2024, ISBN 9782356136145.

MCGINN T.A.J., *Natural Law and Ancient Tradition: The Case of Sophocles' Antigone*, IVRA, 72 (2024), 87-109.

VASSALLO C., *Diogene di Babilonia lettore delle Leggi di Platone. Etica, musica, filosofia del diritto*, Museum Helveticum, 81.2 (2024), 239-260.

WOJCIECHOWSKA A., *Metropoleis in Hellenistic and Roman Egypt from the early Ptolemaic Age to Septimius Severus*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2024, ISBN 9783447120227.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

DE GIOVANNI L., *Giustiniano e la compilazione del Digesto*, in *Il Digesto, il Codice di Giustiniano e la loro tradizione manoscritta*, a cura di N. Giovè Marchioli - P. Lambrini - M. Milani, Viella, Roma 2024, 45-56.

DIMOPOULOU A., 'rec.' a Penna D. - Meijering R., *A Sourcebook on Byzantine Law. Illustrating Byzantine Law through the Sources*, Brill, Leiden-Boston 2022, ZSS, 141 (2024), 628-633.

MEIJERING R. (ed.), *Scholia in Theophili Institutionum Paraphrasin*, Chimaira, Groningen 2024, ISBN 9789076892429.

MORTON J., *Frequently Asked Questions. Erotapocritic Canon Law Texts in the Komnenian Church (ca. 1080-1170)*, REByz, 82 (2024), 5-51.

PENNA D., *Homer, Jan Lokin and Byzantine Law*, AUPA, 67 (2024), 49-56.

PIETRINI S., *A proposito della legislazione privatistica di Anastasio I, 'rec.'* a Bono F., *La legislazione di Anastasio I. Il diritto privato*, Edizioni

Scientifiche Italiane, Napoli 2023, LR, 13 (2024), 674-680.

RODRIGUEZ MARTIN J.-D., *Sobre el valor historiográfico de los textos jurídicos bizantinos con rasgos literarios*, Minima Epigraphica, 27 (2024), 241-265.

STAGL J.F., *Verso una ermeneutica sistematica del Digesto*, LR, 13 (2024), 69-88.

STOLTE B.H., *La prima circolazione del Digesto. Le testimonianze greche e il loro significato per la critica del testo latino*, in *Il Digesto, il Codice di Giustiniano e la loro tradizione manoscritta*, a cura di N. Giovè Marchioli - P. Lambrini - M. Milani, Viella, Roma 2024, 57-68.

VAN BOCHOVE Th.E., '(Ne) bis in idem', AUPA, 67 (2024), 35-48.

VAN BOCHOVE Th.E., *Two Constitutions, an Omitted Justinian Code and a Thematic Codification. Prohibiting the Alienation of Ecclesiastical Immovable Property: Some Legal Complexities*, RDR, 24 (2024).

ZWALVE W.J., 'Scriptura recepta et usitata': *The impact of the Lex citandi on Justinian's Digest*, TR / RHD / LHR, 92.1-2 (2024), 37-70.

b) Diritto privato

BRANDSMA F., *Does the dowry have to be mentioned in the stipulation or the 'datio' in order for it to be a 'stipulatio dotis' or a 'datio dotis'? D. 23.3.23 and a 'paragrafē' by Stephanos*, AUPA, 67 (2024), 23-34.

CHERCHI A., *Un problema di tradizione dei testi giuridici bizantini: l'abrogazione del SC Claudianum in Hex. 1.14.22*, AUPA, 67 (2024), 155-178.

FALCONE G., *CTh. 1.2.10 - C.1.20.1: un confronto testuale in tema di nascita dell'azione 'ab herede'* ("Tra Groningen e Palermo"), AUPA, 67 (2024), 7-22.

GIANNOZZI E., *Stefano e l'elaborazione di una teoria dei patti*, AUPA, 67 (2024), 99-120.

GREBIENIOW A., *Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano 'De Armeniorum successione' del 535*, in *Scripta extravagantia. Studi in ricor-*

do di Ferdinando Zuccotti, a cura di I. Fagnoli, LED, Milano 2024, 425-440.

ILIĆ T., *Reconsidering the 1095 Novella of Alexios I Komnenos: A Testimony to the Byzantinization of the Slavic Population*, ZBVI, 61 (2024), 103-123.

KAISER W., *Der Index des Thalelaios zu C. 4,44,15 und die laesio enormis*, ZSS, 141 (2024), 349-429.

MINALE V.M., *Il cavallo nell'Ekloge isaurica*, in *Scripta extravagantia. Studi in ricordo di Ferdinando Zuccotti*, a cura di I. Fagnoli, LED, Milano 2024, 533-538.

MINALE V.M., *La materia militare tra 'Ekloge' e 'Prokiron': la disciplina del peculio castrense (e quasi castrense)*, AUPA, 67 (2024), 121-138.

PEZZATO HECK E., *Per una nuova indagine sul Libro siro-romano di diritto. Le costituzioni di Costantino sulla 'manumissio in ecclesia'*, AUPA, 67 (2024), 77-98.

PIETRINI S., *A proposito della legislazione privatistica di Anastasio I, 'rec.' a Bono F., La legislazione di Anastasio I. Il diritto privato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2023, LR, 13 (2024), 674-680.

PULIATTI S., 'rec.' a Bonin F., *L'organizzazione della giustizia tra Diocleziano e Costantino. Apparati, competenze, funzioni*, Giappichelli, Torino 2023, IVRA, 72 (2024), 395-403.

SCIORTINO S., *Gli antecessori e il contratto letterale*, AUPA, 67 (2024), 65-76.

c) Diritto pubblico e penale

BANFI A., *Brevi note su "decadenza" e "clasticità" nella Bisanzio del XI secolo*, AUPA, 67 (2024), 179-194.

BARTOLOTTI G., *La création du praetor Iustinianus: observations sur la réforme administrative de Justinien en 535*, KOINONIA, 48 (2024), 37-94.

BERGAMO N.D., *Networking to reign and survive: Constantine V's social strategies during iconomachy*, Estudios bizantinos, 12 (2024), 11-40.

CALIRI E., *Curie e magistrature cittadine in Italia nel VI secolo attraverso le lettere di Gregorio Magno*, Codex, 5 (2024), 21-39.

CHATZIANTONIOU E., *The Landed Property of the Church of Thessalonike (esp. 11th-15th Centuries). A Contribution to the Study of Ecclesiastical Wealth in Byzantium*, REByz, 82 (2024), 137-180.

COPPOLA BISAZZA G., *Teodosio II e l'affermarsi della cultura di Stato*, IVRA, 72 (2024), 243-256.

DE PETRIS A.L., *Transumanza e repressione del brigantaggio nell'Italia centro-meridionale tardoantica. Per una esegesi di CTh. 9.30*, IVRA, 72 (2024), 257-283.

DOVERE E., *L'efficacia curativa della legge: un'idea politica tardoantica*, AG, 156.3 (2024), 527-551.

FEBRER O., *Parodies of Imperial Discourse in Sixth-Century AD Greek Epigrams: A Case Study*, Estudios bizantinos, 12 (2024), 81-101.

GOUDJII R., *L'insécurité juridique dans les tribunaux byzantins (Xe-XVe siècle)*, AUPA, 67 (2024), 139-154.

MINALE V.M., *Antonio Masi e il diritto bizantino: le "antiche leggi" nell'ideologia di Leone VI*, KOINONIA, 48 (2024), 605-618.

NAVARRA M., *Carcerazione preventiva e presunzione d'innocenza in una costituzione giustiniana (C.I. 9.4.6)*, RDR, 24 (2024).

PULIATTI S., 'rec.' a Bonin F., *L'organizzazione della giustizia tra Diocleziano e Costantino. Apparati, competenze, funzioni*, Giappichelli, Torino 2023, IVRA, 72 (2024), 395-403.

REINSCH D.R. - SIMON D.R., *Die Gottesmutter als Schiedsrichterin. Michael Psellos, Rede auf das in den Blachernen geschebene Wunder*, TR / RHD / LHR, 92.3-4 (2024), 263-327.

TΑΝΤΑΛΟΣ Μ., 'rec.' a Morton J., *Byzantine Religious Law in Medieval Italy*, Oxford University Press, Oxford 2021, Βυζαντινά Σύμμεκτα, 34 (2024), 409-412.

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

ANAGNOSTOU M., *Neilos of Rhodes, Exhortation (Paraenesis) to a Priest Who Has Committed Crimes Worthy of Deposition* (Παραίνεσις πρὸς ἱερέα περιπεσόντα ἐγκλήμασι καθαιρετικοῖς), ZBVI, 61 (2024), 225-252.

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Η., Ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα στὸν ἀμῖρ τῶν πιστῶν. Ἀνθολόγιο ἐλληνικῶν νομικῶν κειμένων τῆς πρώιμης ἀραβικῆς Αἰγύπτου (7^{ος}-μέσα 8^{ου} αἰ. μ.Χ./1^{ος}-μέσα 2^{ου} αἰ. μ.Ε.) [Dall'imperatore all'emiro dei fedeli. Antologia di testi giuridici greci dell'Egitto arabotardoantico (VII-metà VIII sec. d.C./I-metà II sec. d.Eg.)], Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Ἀθῆνα 2024, ISBN 9789604044238.

BENKE J., *Übernahme und Deregulierung synkdochischer römischer Rechtsbegriffe in Basilikenstellen über Geschäfte riskanter Art*, RIDA, 71 (2024), 305-340.

BUYUKYUKSEL N.M.G., *Representing the Oath of Joseph Bringas in Theophanes Continuatus VI*, ByzSlav, 82.1-2 (2024), 19-40.

CARILE M.C., *Holy icon or sacred body? The image of the emperor in the iconoclastic controversy*, BMGS, 48.1 (2024), 42-65.

CRESCHI L.R., *Ritocchi redazionali negli Incipit di Procopio di Cesarea e di Teofilatto Simocatta negli Excerpta de Legationibus*, KOINONIA, 48 (2024), 217-234.

CROKE B., *Archangel Michael as Justinian's Imperial Protector*, Journal of Late Antiquity, 17.2 (2024), 493-524.

CVETKOVIĆ M., *John I Tzimiskes and Basil II: Two Approaches to the Byzantine Policy in the Balkans*, ZBVI, 61 (2024), 45-85.

D'ALBENZIO G., *Le séjour de Dèmétrios Kydônès à Lesbos/Mytilène (ca automne/hiver 1373/1374 - été/hiver 1374/1375). Les raisons du départ de Constantinople du mésazon*, REByz, 82 (2024), 215-250.

DMITRIEV S., *Roman History in John Lydus's Political Philosophy*, in *Johannes Lydos' De magistratibus. Autor - Werk - Kontext. Akten der Internationalen Tagung in Mannheim, 17-18. Ja-*

nuar 2020, a cura di C. Begass, Steiner Verlag, Stuttgart 2024, 67-93.

DOULFIS A. - KOSMA S., *Reconstructing Social Space in the Duchy of the Archipelago. Patronage and spatial relations in the 13th century*, Estudios bizantinos, 12 (2024), 63-78.

FRENI G., 'rec.' a Kaldellis A., *A Cabinet of Byzantine Curiosities: Strange Tales and Surprising Facts from History's Most Orthodox Empire*, Oxford University Press, Oxford 2017, Journal of Late Antiquity, 17.1 (2024), 281-282.

GEORGIADI P.-I., *From Michael VIII to Andronikos II. The two first Palaiologoi's different approaches towards the church*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 34 (2024), 133-151.

GRUBER H., *Eastern Mediterranean Fineware Imports to the Iberian Peninsula, 300-700 CE, and the Economic Impact of the Justinianic Pandemic*, Journal of Late Antiquity, 17.1 (2024), 200-233.

HAUBOLD J. - PAPAIOANNOU S., *Corrections, Conjectures, and Additions to Michael Psellus, Epistulae* (Berlin and Boston, 2019), ByzSlav, 82.1-2 (2024), 217-328.

Хекић Б. [Некић В.], „Ο περιπόθητος θεῖος τῆς βασιλείας μου” – Теодор Синадин и његови сродници (прилог генеалогии и просопографији Немањића и Палеолога) = “Ο περιπόθητος θεῖος τῆς βασιλείας μου” – Theodore Synadenos and His Relatives (A Contribution to the Genealogy and Prosopography of the Nemanjić Dynasty and the Palaiologoi), ZBVI, 61 (2024), 179-195.

HOWARD-JOHNSTON J., *Byzantium. Economy, Society, Institutions 600-1100*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780198897880.

KISLINGER E., *Thalassokratie, ein Leitprinzip byzantinischer Machtpolitik* (6.-11. Jahrhundert), Millennium, 21.1 (2024), 251-290.

KOSIŃSKI R., *Church Histories as Sources for the History of Administration*, in *Johannes Lydos' De magistratibus. Autor - Werk - Kontext. Akten der Internationalen Tagung in Mannheim, 17-18. Januar 2020*, a cura di C. Begass, Steiner Verlag, Stuttgart 2024, 209-220.

- KRAFT A., *Apocalyptic Discourse in Nikētas Chōniatēs' History: Andronikos I Komnēnos Revisited*, EBPB, 6 (2024), 139-156.
- LOKIN SASSEN P., *In memoriam Jan Lokin*, AUPA, 67 (2024), 57-54.
- LOVATO A., *Stefania, studiosa di diritto bizantino*, in *Tra diritto classico, tardoantico, giustiniano e bizantino. In ricordo di Agatina Stefania Scarcella*, a cura di C. Cambria - G. Coppola Bisazza - A. Cusmà Piccione, ESI, Napoli 2024, 81-90.
- MEIER M., *Kaiser und Kaisertum in Johannes Lydos' De magistratibus*, in *Johannes Lydos' De magistratibus. Autor - Werk - Kontext. Akten der Internationalen Tagung in Mannheim, 17.-18. Januar 2020*, a cura di C. Begass, Steiner Verlag, Stuttgart 2024, 45-64.
- MESSIS C., 'rec.' a Αντωνοπούλου Θ., *Ο Επιτάφιος λόγος του αυτοκράτορος Λέοντος ΣΤ' για τους γονείς του Βασίλειο Α' Μακεδόνα και Ευδοκία Ιγγηρίνα. Εισαγωγή. Νεοελληνική απόδοση - Ερμηνευτικά σχόλια* [Il discorso funebre dell'imperatore Leone VI per i suoi genitori Basilio I il Macedone ed Eudocia Ingerina. Introduzione. Traduzione in greco moderno - Commenti esplicativi], Scriptio continua, Αθήνα 2023, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 34 (2024), 413-416.
- MOULET B., 'rec.' a Drocourt N., *L'autre Empire du milieu. La diplomatie byzantine (VIIe-XIIe siècles)*, PUR, Rennes 2023, *Revue historique*, 711 (2024), 549-552.
- NIKOPOULOS A., *Reevaluating the Institutional Autonomy of 14th-Century Mount Athos Under the Ottomans: The "Confiscation Issue" Concerning Athonian Landholdings in Post-Byzantine Macedonia*, ZBVI, 61 (2024), 253-265.
- NSIRI M.-A., *L'accès à l'épiscopat à l'époque protobyzantine : le témoignage du Corpus iuris civilis*, RIDA, 71 (2024), 341-371.
- PANOU E., *A change of heart? Theophilus on his deathbed*, BMGS, 48.1 (2024), 82-99.
- PAVLOVIĆ B., *Rhetoric in History: Nikephoros Gregoras and His Portrayal of Andronikos II Palaiologos*, ZBVI, 61 (2024), 197-223.
- RANCE P., *The Last Byzantine Military Manuscript: Istanbul TSMK G.İ. 36 and the Taktika of Nikephoros Ouranos*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 34 (2024), 251-291.
- RAPP C., *Elitekultur und christliche Religiosität in Spätantike und Byzanz*, Verlag Antike, Göttingen 2024, ISBN 9783911065061.
- RIGO A., *The Homily on the Sunday of Orthodoxy of Kallistos I. The History of Heresies According to a 14th-Century Patriarch of Constantinople*, REByz, 82 (2024), 251-256.
- ROGGO S., *Chalcedonian Bishops in the 'Pagan Affair' of 580*, Millennium, 21.1 (2024), 223-249.
- SCHMIDT-HOFNER S., *Elitenhabitus und Recht bei Johannes Lydos und seinen Zeitgenossen*, in *Johannes Lydos' De magistratibus. Autor - Werk - Kontext. Akten der Internationalen Tagung in Mannheim, 17.-18. Januar 2020*, a cura di C. Begass, Steiner Verlag, Stuttgart 2024, 177-207.
- STATHAKOPOULOS D., *Who was Alexios Apokaukos?*, REByz, 82 (2024), 181-213.
- THEOTOKIS G., *The Art of War in Byzantium*, Arc Humanities Press, Leeds 2024, ISBN 9781802701005.
- Тубин С. [TUBIN S.], *Верске службе у византијској војсци према Тактици и Стратегици: богослужење и атонски утицаји X века = Religious Services in the Byzantine Army according to the Taktika and Praecepta Militaria: Worship and Athonite Influences in the 10th Century*, ZBVI, 61 (2024), 7-28.
- UBIERNA P., *The Exegete as Prophet: Basil of Neopatras' Commentary on the Book of Daniel and the Governance of the Empire*, EBPB, 6 (2024), 123-138.
- WELTE BERNARDO G., *Michael Attaleiates' Ἀλβανοὶ and Λατῖνοι: the southern Italian rebels and the changing perception of the Normans in Byzantium*, Βυζαντινά Σύμμεικτα, 34 (2024), 39-70.
- ZAVAGNO L., *'The sublime objects of liminality': the Byzantine insular-coastal koine and its administration in the passage from Late Antiquity*

uity to the early Middle Ages (ca. 600–ca. 850), BMGS, 48.1 (2024), 22-41.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

Il Digesto, il Codice di Giustiniano e la loro tradizione manoscritta, a cura di N. Giovè Marchioli - P. Lambrini - M. Milani, Viella, Roma 2024, ISBN 9791254697313.

Johannes Lydos' De magistratibus. Autor - Werk - Kontext. Akten der Internationalen Tagung in Mannheim, 17.-18. Januar 2020, a cura di C. Begass, Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515137751.

MINALE V.M., *Antonio Masi e il diritto bizantino: le "antiche leggi" nell'ideologia di Leone VI*, 'rec.' a Masi A., *Dal diritto romano alle codificazioni moderne. Pagine scelte*, a cura di O. Diliberto - D. Dursi, Jovene, Napoli 2023, KOINΩNIA, 48 (2024), 605-617.

DIRITTO PENALE E PROCESSO

ARCARIA F., «Zurück zu Wlassak!», *Annali Camerino*, 13 (2024), 101-131.

CENTOLA D.A., *Brevi spunti di ricerca in tema di repressione criminale tardoantica*, KOINΩNIA, 48 (2024), 517-521.

CÓRCOLES OLAITZ E., *La represión de las artes mágicas en Roma y su eco en el derecho visigodo*, SCDR, 37 (2024), 367-393.

DE PETRIS A.L., *Riscontri del pluralismo normativo nell'epistolario pliniano. Il caso di Plin. epist. 10.108 e Plin. epist. 10.109*, *Annali Camerino*, 13 (2024), 217-234.

DE PETRIS A.L., *Transumanza e repressione del brigantaggio nell'Italia centro-meridionale tardoantica. Per una esegesi di CTh. 9.30*, IVRA, 72 (2024), 257-283.

GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *Crimen maiestatis y cognitio senatus en edad Julio-Claudia*, SCDR, 37 (2024), 347-365.

LAMBERTINI R., *Quando Aulo Gellio riflette sulla pena*, 'rec.' a Piacente D.V., *Poeniendis peccatis tres esse debere causas existimatum est*, Giap-

pichelli, Torino 2023, *Tesserae iuris*, 5.1 (2024), 301-305.

LÓPEZ HUGUET M.ªL., *Protección sepulcral y legitimación popular: análisis jurídico de la actio de sepulchro violato*, RGDR, 43 (2024).

MANNI A., 'rec.' a Piacente D.V., *Poeniendis peccatis tres esse debere causas existimatum est*, Giappichelli, Torino 2023, IVRA, 72 (2024), 448-459.

NAVARRA M., *Carcerazione preventiva e presunzione d'innocenza in una costituzione giustinianea (C.I. 9.4.6)*, RDR, 24 (2024).

NÚÑEZ PAZ M.I., *Una aproximación al publicum iudicium de vistilia a la luz del senadoconsulto de Larino*, RGDR, 43 (2024).

ORTUÑO PÉREZ M.ªE., *La sanción por incumplimiento de las normas de apertura de los testamentos y la reclamación de su exacción mediante acciones populares*, RGDR, 43 (2024).

PENNITZ M., *Der Prozess Jesu. Rechtshistorische Untersuchung anhand der kanonischen Evangelien*, in *Rechtsgeschichtlicher Kommentar zum Neuen Testament*, III, *Lukas-Sondergut, Matthäus-Sondergut, Prozess Jesu*, herausgegeben von F. Siegert in Verbindung mit M. Pennitz - S. Benöhr-Laqueur (und weiteren Fachgelehrten), De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 845-959.

QUINTANA ORIVE E., *Sobre el plagio literario y la protección de los autores en la antigua Roma*, RGDR, 43 (2024).

REINOSO-BARBERO F., *El perdón legislativo en la República romana*, IVRA, 72 (2024), 189-241.

RIBAS ALBA J.M., 'rec.' a Garofalo L., *Introduzione al processo a Gesù*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, SCDR, 37 (2024), 509-524.

RUGGIERO I., *Ulpiano e l'idealtipo del delatore*, AUPA, 67 (2024), 367-377.

SANDIROCCO L., *Nuove considerazioni in argomento di crimen repetundarum. Per un riesame della casistica e delle linee interpretative nell'età del Principato*, 'rec.' a Pietrini S., *La Lex Iulia de pecuniis repetundis nell'interpretazione dei giuristi del Principato*, Led, Milano 2023, *Tesserae iuris*, 5.1 (2024), 349-358.

SCHIAVO S., *A proposito di servitus poenae*, 'rec.' a Beggio T., *Contributo allo studio della 'servitus poenae'*, Cacucci, Bari 2020, LR, 13 (2024), 689-710.

SCOGNAMIGLIO M., *Coll. 14.3.1-3: osservazioni sulla 'legis Fabiae cognitio' nelle province*, RDR, 24 (2024).

ZARRO G., *Decretum Divi Marci. Percorsi evolutivi tra 'vis absoluta' e 'vis compulsiva'*, RDR, 24 (2024).

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

LAMBRINI P., *Il regime giuridico delle terre in Roma arcaica*, Annali Camerino, 13 (2024), 331-342.

MERCOGLIANO F., 'rec.' a Gagliardi L., *Romam commigrare. I Romani, i Latini e l'immigrazione*, Giuffrè, Milano 2023, IVRA, 72 (2024), 417-429.

SACCHI O., *Brevi notazioni sulla centuria territoriale romana, i bina iugera e la proprietà fondiaria come unità computazionale nella riforma di Servio Tullio*, IVRA, 72 (2024), 285-332.

b) Repubblica

BADEL C., *La République romaine*, PUF, Paris 2024, ISBN 9782130822844.

BALMACEDA C., *Connected Narratives of Roman Civil Wars*, in *Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE)*, edited by D. García Domínguez - J. García González - F. Santangelo, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 53-74.

CARBONE L.F., *Financing Sulla's Wars*, in *Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE)*, edited by D. García Domínguez - J. García González - F. Santangelo, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 75-120.

Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE), edited by D. García Domínguez - J. García González - F. Santangelo, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, ISBN 9783111412894.

ESPINOSA ESPINOSA D., *Rethinking the Bellum Sertorianum from a Romano-Italian Angle: A Matter of Enfranchisement?*, in *Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE)*, edited by D. García Domínguez - J. García González - F. Santangelo, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 143-194.

GARCÍA DOMÍNGUEZ D., *Pain and Gain. Violence Against Provincial Cities in the Age of the Civil Wars*, in *Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE)*, edited by D. García Domínguez - J. García González - F. Santangelo, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 121-142.

GARCÍA DOMÍNGUEZ D. - GARCÍA GONZÁLEZ J. - SANTANGELO F., *Introduction: Recentring the Late Republican Civil Wars*, in *Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE)*, edited by D. García Domínguez - J. García González - F. Santangelo, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 1-22.

GARCÍA GONZÁLEZ J., *Civil War on Foreign Shores: M. Marius and the Roman Exiles in Asia Minor (75-72 BCE)*, in *Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE)*, edited by D. García Domínguez - J. García González - F. Santangelo, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 213-244.

JORDAN B., *The magister equitum in the Roman Republic. The Evolution of an Extraordinary Magistracy*, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, ISBN 9783111338583.

MASCHEK D., *Connected Materialities, Predatory Consumption, and the End of the Roman Republic*, in *Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE)*, edited by D. García Domínguez - J. García González - F. Santangelo, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 23-52.

MERCOGLIANO F., *Assegnazioni collettive di terra nell'antica Roma agli albori della Repubblica*, Annali Camerino, 13 (2024), 343-354.

MERCOGLIANO F., 'rec.' a Gagliardi L., *Romam commigrare. I Romani, i Latini e l'immigrazione*, Giuffrè, Milano 2023, IVRA, 72 (2024), 417-429.

ÑACO DEL HOYO T. - PRINCIPAL J. - CABEZAS-GUZMÁN G. - VENTÓS G., *No-man's Land:*

The North-Western Mediterranean and the Sertorian War, in *Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE)*, edited by D. García Domínguez - J. García González - F. Santangelo, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 195-212.

PFUNTNER L., *Provincial Brokers in Roman Civil Wars*, in *Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE)*, edited by D. García Domínguez - J. García González - F. Santangelo, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 245-266.

PFUNTNER L., *The Small Towns of Sicily in the Transition from Republic to Principate*, *Gerión*, 42.2 (2024), 53-71.

REINOSO-BARBERO F., *El perdón legislativo en la República romana*, *IVRA*, 72 (2024), 189-241.

SÁNCHEZ GONZÁLEZ V., ‘rec.’ a Vervaeke F.J., *Reform, Revolution, Reaction. A Short History of Rome from the Origins of the Social War to the Dictatorship of Sulla*, *Prensas de la Universidad de Zaragoza-Editorial Universidad de Sevilla*, Zaragoza 2023, *Gerión*, 42.2 (2024), 539-542.

TRAINA G., *Post-Scriptum*, in *Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE)*, edited by D. García Domínguez - J. García González - F. Santangelo, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, 267-274.

VERRICO F., *Tra interesse della res publica e fides magistratuale. Indagine sul significato e sull’evoluzione della clausola uti ei(s) e re publica fideque sua videretur*, *IVRA*, 72 (2024), 111-187.

c) Principato

BAUDRY R., ‘rec.’ a Benoist S., *Une République impériale en question ?*, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon 2022, *Revue Historique*, 711 (2024), 543-545.

BOUBOUNELLE O., *Serments augustes et invocations de la Fortune de l’empereur dans les provinces hellénophones de l’Empire*, *Ktéma*, 49 (2024), 365-366.

GONZÁLEZ ROLDÁN Y., *Crimen maiestatis y cognitio senatus en edad Julio-Claudia*, *SCDR*, 37 (2024), 347-365.

MONTLAHUC P., *Prince et citoyen. Essai sur le charisme de l’empereur romain, d’Auguste à Sévère Alexandre*, Hermann, Paris 2024, ISBN 9791037042040.

PFUNTNER L., *The Small Towns of Sicily in the Transition from Republic to Principate*, *Gerión*, 42.2 (2024), 53-71.

SÁNCHEZ GALERA J., *El censo de Augusto. La ley que Dios obedeció*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788413848778.

SQUINTANI S., *Cursus, raccomandazione o capacità personali? Il caso degli a cognitionibus e a studiis nell’entourage dell’imperatore*, in *MEFRA*, 136.2 (2024), 339-351.

d) Dominato

COPPOLA BISAZZA G., *Teodosio II e l’affermarsi della cultura di Stato*, *IVRA*, 72 (2024), 243-256.

RAIMONDI M., *Sesto Petronio Probo e la prefettura del pretorio da Costantino all’eliminazione di Magno Massimo*, ‘rec.’ a Porena P., *A collector of prefectures. The inexorable rise of Sextus Petronius Probus*, Mondadori, Milano 2023, *KOINONIA*, 48 (2024), 635-644.

e) Opere varie e generali

ARCARIA F., *Strumenti e metodi, esperienze e pratiche per lo studio del diritto romano. Diritto pubblico romano e storia della costituzione romana*, *LR*, 13 (2024), 89-128.

CASCIONE C., ‘rec.’ a Renz A., *Civitas Romana: Das Römische Bürgerrecht und die Römischen Bürgerrechte von 500 v. Chr. bis 500 n. Chr.*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2023, *IVRA*, 72 (2024), 459-461.

LAMBERTINI R., *La conta per dividere gli uomini*, ‘rec.’ a Greco G., *Census. Profili storico-giuridici delle attività di censimento a Roma*, Giappichelli, Torino 2022, *Tesserae iuris*, 5.1 (2024), 305-313.

TANEV K., *Caratteri e limiti dell’incidenza del potere pubblico nel processo arcaico e repubblicano. Profilo storico*, *LR*, 13 (2024), 129-168.

AMMINISTRAZIONE E FISCO

BARTOLOTTI G., *La création du practor Iustinianus: observations sur la réforme administrative de Justinien en 535*, KOINONIA, 48 (2024), 37-93.

CRISTINI U., ‘rec.’ a Merola G.D., *Commercio e dogane nell’Impero Romano*, Jovene, Napoli 2023, Annali Camerino, 13 (2024), 497-504.

DÍEZ PALACIOS D., *El origen del dominio público romano. El proceso de formación de la categoría jurídica res publicae in publico usu*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788411228169.

ESCRIBANO MARTÍN F., ‘rec.’ a *Lo straniero in Egitto e nel Vicino Oriente. Studi in onore di Loredana Sist*, a cura di M. Ramazzotti, Sapienza Università Editrice, Roma 2024, Gerión, 42.2 (2024), 511-512.

ESPINOSA ESPINOSA D., *Consideraciones históricas sobre las ciudades de tipología colonial de La Cabañeta y La Caridad (Hispania Citerior, ss. II-I a.C.): hacia un marco jurídico-administrativo explicativo*, Gerión, 42.2 (2024), 161-194.

GIANNOZZI E., ‘rec.’ a Bothorel J., *Gouverner par le hasard. Le tirage au sort des provinces à Rome (IIIe s. av. J.-C. – Ier s. ap. J.-C.)*, Ecole française de Rome, Roma 2023, RH, 102.1 (2024), 71-72.

GONZALES A., ‘rec.’ a Cafaro A., *Governare l’impero. La praefectura fabrum fra legami personali e azione politica (II sec. a.C. – III sec. d.C.)*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021, Dialogues d’histoire ancienne, 50.2 (2024), 240.

MALAVE B., *El impacto ambiental de la industria constructiva romana. Las agresiones al medio marítimo*, PERVIVENCIA, 12 (2024).

MARTÍN CHACÓN B., *Veteres incolae manentes en la transformación urbana del nordeste de la Hispania Citerior (ss. II-I a.C.). La población indígena de las ciudades romanas de Ilerda, Iesso y Aeso*, Gerión, 42.2 (2024), 195-219.

MARTÍNEZ VELA J.A., ‘rec.’ a Díez Palacios D., *El origen del dominio público romano: el proceso de formación de la categoría jurídica res publicae in publico usu*, Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 43 (2024).

MERCOGLIANO F., ‘rec.’ ad Arcaria F., *Inter fisci et privatos ius dicere. Contributo allo studio del diritto fiscale romano e dei suoi rapporti con il diritto pretorio*, Satura, Napoli 2024, Annali Camerino, 13 (2024), 465-477.

MEROLA G.D., *Le societates di publicani: organizzazione interna e rapporti esterni*, Tesseræ iuris, 5.1 (2024), 89-108.

OBARRIO MORENO J.A., ‘rec.’ a Díez Palacios D., *El origen del dominio público romano: el proceso de formación de la categoría jurídica res publicae in publico usu*, Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 43 (2024).

ORTEGA GONZÁLEZ T.Y., *El patrimonio hídrico en riesgo: estrategias legales y administrativas en la antigua Roma*, RGDR, 43 (2024).

PAREDES MARTÍN E., *El horizonte augusteo en Lusitania: la política de creación de civitates para una nueva realidad administrativa provincial*, Gerión, 42.2 (2024), 245-278.

RUIZ DARASSE C., *Un prêteur chez les Gaulois ? Autour de l’inscription gallo-grecque de Vitrolles*, Ktèma, 49 (2024), 37-48.

RUIZ PINO S., *Protección medioambiental e higiene pública en ámbitos urbanos desde la perspectiva histórico-romana*, RGDR, 43 (2024).

RUIZ PINO S., ‘rec.’ a Díez Palacios D., *El origen del dominio público romano: el proceso de formación de la categoría jurídica res publicae in publico usu*, Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 43 (2024).

SALAZAR REVUELTA M., ‘rec.’ a Díez Palacios D., *El origen del dominio público romano: el proceso de formación de la categoría jurídica res publicae in publico usu*, Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 43 (2024).

TRISCIUOGGIO A., *Le ricerche in tema di societates publicanorum*, Tesseræ iuris, 5.1 (2024), 69-87.

ZAMORA MANZANO J.L., *Derecho, reciclaje y el valor de la estética pública en la administración romana*, RGDR, 43 (2024).

ZAMORA MANZANO J.L., ‘rec.’ a Díez Palacios D., *El origen del dominio público romano: el pro-*

ceso de formación de la categoría jurídica *res publicae in publico usu*, Dykinson, Madrid 2024, RGDR, 43 (2024).

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

ARENA G., *Ancora sugli Ἐξοί Τεκμωροί: l'ultima rilettura di Stephen Mitchell*, KOINONIA, 48 (2024), 1-36.

BERTHELET Y., *Quelle fut l'erreur auspicielle de Tiberius Gracchus (163 av. JC.) ?*, Ktéma, 49 (2024), 337-352.

BRENTJES R. - BRENTJES S. - MASTORAKOU S. - SCHÄFER D., *Imagining the Heavens across Eurasia from Antiquity to Early Modernity*, Mimesis International, Havertown 2024, ISBN 9788869774256.

BUSSER M., *Christliches Framing einer römischen Welt. Laktanz und sein literarisches Werk unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zu Kaiser Konstantin*, Aschendorff Verlag, Münster 2024, ISBN 9783402109311.

CHAPINAL-HERAS D., 'rec.' a Jara Herrero J., *El Hogar de los Dioses. Oráculos y Santuarios de la Antigua Grecia*, La Esfera de los Libros, Madrid 2024, Gerión, 42.2 (2024), 513-515.

CHRISTOPOULOS M. - MEYER M. - PAPACHRYSTOMOU A., *Unveiling the Hidden Face of Antiquity: Mysteries and Cryptic Cults*, Phoibos Verlag, Wien 2023, ISBN 9783851613001.

CROSTINI B., *Virgins or Single Mothers? Sexuality, Prophecy, and Catholicity in Perpetua, Felicitas, and the Montanist Prophetesses*, in "Montanism" in the Roman World. *The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 137-164.

DE VITA M.C., *Sulle strategie di 'resilienza' di pagani e gnostici in età tardoantica: a proposito di un libro recente, 'rec.' a Cerutti M.V., *Allo spec-**

chio dell'altro. Strategie di resilienza di "pagani" e gnostici tra II e IV secolo d.C., Cantagalli, Roma 2023, KOINONIA, 48 (2024), 561-570.

DELL'ISOLA M., *The Heresiological Construction of Montanist Martyrdom. Religious Practice and Textual Representation*, in "Montanism" in the Roman World. *The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 209-220.

DEVORE M., *Contra-Montanism in Carthage? Possibilities in The Passion of Perpetua and Felicity*, in "Montanism" in the Roman World. *The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 121-136.

DOHERTY B., *The Origins of the New Prophecy. Montanism in Sociological Perspective Reexamined*, in "Montanism" in the Roman World. *The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 27-42.

DOUGLAS R. - YOUNG F., *Paganism Persisting. A History of European Paganisms since Antiquity*, University of Exeter Press, Exeter 2024, ISBN 9781804131237.

DOVERE E., *L'efficacia curativa della legge: un'idea politica tardoantica*, AG, 156.3 (2024), 527-551.

DOVERE E., *Valore metodologico e attualità scientifica delle Immunità di Ferrari dalle Spade*, LR, 13 (2024), 658-665.

DUNN G.D., *Who was Doing Whose Dirty Work? Honorius, Innocent I, and the Montanists of Rome*, in "Montanism" in the Roman World. *The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mad-

er, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 239-250.

FREDRIKSEN P., *Ancient Christianities. The First Five Hundred Years*, Princeton University Press, Princeton 2024, ISBN 9780691157696.

GABRIEL Y., *Greek Myths for a Post-Truth World*, Bloomsbury Academic, New York 2024, ISBN 9781350376564.

HEINE R.E., *Traces of Montanism in the Writings of Origen*, in "Montanism" in the Roman World. The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. *Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 165-184.

HOMOKI G., *Montanists and/or Theologians? Reassessing a Troublesome Relationship*, in "Montanism" in the Roman World. The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. *Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 265-278.

HUMM M., *Le pomerium de la ville de Rome. Une frontière pour les auspices*, Ktèma, 49 (2024), 313-336.

JANSSEN K.P., *Marginalized Religion and the Law in the Roman Empire*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780192856104.

KITZLER P., *Tertullian's Paradise*, in "Montanism" in the Roman World. The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. *Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 109-120.

KUMPITSCH W., „Adiuta! – Deus!“. *Die Christianisierung des römischen Heereskultes im 4.-6. Jahrhundert*, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf. 2024, ISBN 9783867572798.

LAMPE P., *Montanism's Origins in the Context of the Pandemic under Marcus Aurelius*, in "Montanism" in the Roman World. The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ec-

clesiological Perspectives. Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 43-70.

LAMPE P. - MADER H.E., *Introduction*, in "Montanism" in the Roman World. The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. *Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 7-12.

LYE S., *Life/afterlife. Revolution and Reflection in the Ancient Greek Underworld from Homer to Lucian*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780197690208.

MADER H.E., *Laudatio for Professor William Tabbernee*, in "Montanism" in the Roman World. The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. *Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 13-26.

MCCARTY M.M., *Religion and the Making of Roman Africa. Votive Stelae, Traditions, and Empire*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781107020184.

McGOWAN A., *Tertullian on Fasting. Asceticism and the New Prophecy in Carthage*, in "Montanism" in the Roman World. The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. *Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 91-108.

MECCI S., *Cinismo e Cristianesimo delle origini*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503607535.

MENTXAKA ELEXPÉ R.M., *De la personalidad jurídica de algunos monasterios en Egipto durante el siglo IV y primer tercio del V. Luces y sombras*, SCDR, 37 (2024), 11-84.

"Montanism" in the Roman World. The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. *Festschrift for*

- William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, ISBN 9783525501047.
- MORLET S., *Eusèbe de Césarée et la philosophie. Christianisme et philosophie en Palestine au tournant du IV^e siècle de notre ère*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503614762.
- MURPHY J.B., *Deification in Classical Greek Philosophy and the Bible*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009392921.
- ORTEGA GONZÁLEZ T.Y., *El patrimonio hídrico en riesgo: estrategias legales y administrativas en la antigua Roma*, RGDR, 43 (2024).
- PAPAIOANNOU S. - TSARTSIDIS T., *Early Christian Writers in the West and the Classical Literary Tradition. Stylistic and Literary Perspectives*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111027432.
- PEREA YEBENES S., *The Cinerary Urn of the Haruspex M. Titius Stephanus*, Gerión, 42.2 (2024), 439-448.
- PIAY AUGUSTO D. - MARTÍNEZ J., *¿Fue condeñado Prisciliano en el concilio de Caesaraugusta del año 380?*, Gerión, 42.2 (2024), 449-468.
- PITZ Z., *Le bestiaire sacrificiel dans les normes rituelles grecques*, Presses Universitaires de Liège, Liège 2024, ISBN 9782875624147.
- PRESCENDI F. - VAN HAEPEREN F., *Petits dieux des Romains et leurs voisins. Enquête comparatiste sur les hiérarchies divines dans les cultures romaines, italiques et grecques*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503611518.
- RAMELLI I.L.E., *Lucian, Celsus, Origen, Women Officeholders, and Montanism*, in "Montanism" in the Roman World. The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 185-208.
- RIBAS ALBA J.M., 'rec.' a Garofalo L., *Introduzione al processo a Gesù*, Editoriale Scientifica, Napoli 2023, SCDR, 37 (2024), 509-524.
- RIVES J.B., *Animal Sacrifice in the Roman Empire (31 BCE-395 CE). Power, Communication, and Cultural Transformation*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780197648919.
- ROUBEKAS N.P. - XYGALATAS D. - MARTIN L.H. - WIEBE D., *Studying Religion, Past and Present. Essays in Honor of Panayotis Pachis*, Bloomsbury Academic, London 2024, ISBN 9781350339996.
- SCHIMPF F., "Naturheiligtümer" im westlichen Kleinasien. Natur in sakralen Kontexten von der Archaik bis zum Ausgang des Hellenismus, Reichert Verlag, Wiesbaden 2024, ISBN 9783752008371.
- SCHLIEPHAKE C. - WEBER G., *Deutungskämpfe um die antike Divination im Spiegel spätrepublikanischer und kaiserzeitlicher Texte*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783110728170.
- SIERKSMA-AGTERES S., *Paul and the Philosophers' Faith. Discourses of Pistis in the Graeco-Roman World*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004549081.
- SORACI C., *I luoghi di culto dei martiri di Catania tra storia, topografia, politica e religione (IV-VI sec. d. C.)*, Gerión, 42.2 (2024), 469-494.
- STEWART A.C., *Ammion of Temenothyrai: Old Lady or Montanist Priest?*, in "Montanism" in the Roman World. The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 251-264.
- STOWERS S., *History and the Study of Religion. The Ancient Mediterranean as a Test Case*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780197775677.
- URCIUOLI E.R., *Citifying Jesus. The Making of an Urban Religion in the Roman Empire*, Mohr Siebeck, Tübingen 2024, ISBN 9783161623714.
- WILHITE D.E., "Whence it Cometh, and Whither it Goeth". Tracing the Montanist Spirit in North Africa, in "Montanism" in the Roman World. The

New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 71-90.

WYPUSTEK A., *The Oracle Attributed to Quintilla/Priscilla in Epiphanius, Panarion 49.1, in the Context of Greco-Roman Homoerotic Narratives, in "Montanism" in the Roman World. The New Prophecy Movement from Historical, Sociological, and Ecclesiological Perspectives. Festschrift for William Tabbernee on the Occasion of His 80th Birthday*, eds. P. Lampe - H.E. Mader, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2024, 221-238.

ZACHHUBER J., *Religious Life in Late Classical and Hellenistic Rhodes*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780198897422.

ZAPPELLONI PAVIA A., *Continuity and Change in Ancient Umbrian Cult Places*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004545168.

b) Società e costume

AMBURY J.M., *Neoplatonic Pedagogy and the Alcibiades I. Crafting the Contemplative*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009100212.

BADY C., *Les immunités accordées aux philosophes dans l'Empire romain. Une histoire d'exemption et d'exception*, in MEFRA, 136.1 (2024), 231-258.

BAILLIOT M., *L'iconographie des tablettes de malédiction: envoûter et dessiner dans l'antiquité gréco-romaine*, BAR Publishing, Oxford 2024, ISBN 9781407361833.

BASTIEN J.-L., *L'apparition de la fabula praetexta à Rome et la célébration des exploits de M. Claudius Marcellus sur un mode héroïque*, *Revue Historique*, 711 (2024), 411-433.

BELL S. - BORBONUS D. - MACLEAN R., *Freed Persons in the Roman World. Status, Diversity, and Representation*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009438537.

BENTZ M. - ZEIDLER P., *Dependency and Social Inequality in pre-Roman Italy*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111344089.

BEWS E.A. - MARKLEIN K., *Roman Bioarchaeology. Interdisciplinary Perspectives on Life and Death in the Roman World*, University of Florida Press, Gainesville 2024, ISBN 9781683404774.

BICCARI M.L., *Produzione e consumo di carne nella legislazione imperiale e ruolo del 'corpus suariorum'*, *RDR*, 24 (2024).

BRUSCHETTI P. - CENCIAIOLI L. - TROMBETTA A., *La necropoli di Strozacaponi (Perugia - Corciano)*, Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2024, ISBN 9788876893469.

BUONO A. - ANGUISSOLA A. - MINIACI G., *Forsaken Relics. Practices and Rituals of Appropriating Abandoned Artifacts from Antiquity to Modern Times*, Oxbow, Oxford 2024, ISBN 9798888571149.

CHOWANIEC R., *The Cultural Landscape of the Hyblaean Mountains between the 3rd Century BC and the 2nd Century AD in the Light of Multidisciplinary Research*, *Gerión*, 42.2 (2024), 33-51.

COLELLA L.C., *I testamenti dei cittadini romani d'Egitto tra storia sociale e prassi giuridica. Dal I secolo d.C. a Severo Alessandro*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2024, ISBN 9783447121613.

COWAN E. - PARKIN T., *Domestic Violence and Vulnerability in the Roman World*, Oxford University Press, Oxford 2023, ISSN 00760730.

CRISTALDI S.A., *Ingenui, liberti e schiavi nelle attività sportive. A proposito di un recente volume, 'rec.'* a Bramante M.V., *Merito coronati. Atleti e diritto romano*, I, Satura, Napoli 2023, LR, 13 (2024), 634-658.

DESTEPHEN S., *Du Christianisme et des hommes dans l'Antiquité Tardive. Essais de prosopographie*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503610887.

DÍEZ RODRÍGUEZ L., 'rec.' a Bernard N., *Être vieux dans le monde grec. De Solon à Philopœmen, VIe – IIe s. a.C.*, Ausonius, Bordeaux 2023, *Gerión*, 42.2 (2024), 529-530.

EDMONDSON J. - NAVARRO CABALLERO M., *Onomastique, société et identité culturelle*

- en *Lusitanie romaine*, I-II, Ausonius Éditions, Bordeaux 2024, ISBN 9782356136015.
- FURLEY W., *Myths, Muses and Mortals. The Way of Life in Ancient Greece*, Reaktion Books, London 2024, ISBN 9781789149173.
- GARCÍA MARTÍN F.J., 'rec.' a Bubb C., *Dissection in Classical Antiquity. A Social and Medical History*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2022, Gerión, 42.2 (2024), 531-533.
- GEORGES-ZIMMERMANN P. - BAILET P. - HARLAUT C. - BOYER R., *La crémation antique à Alexandrie: de la fouille des urnes à la restitution des pratiques funéraires*, Centre d'Études Alexandrines, Alexandria 2023, ISBN 9782490128280.
- GILLES G. - FRANK K. - PLASTIC C. - WEBB L., *Female Agency in the Ancient Mediterranean World*, Liverpool University Press, Liverpool 2024, ISBN 9781802071856.
- GONZALES A., 'rec.' a Luciani F., *Slaves of the People. A political and social history of Roman public slavery*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2022, 241-242.
- HARRIS W.V., *Dire Remedies. A Social History of Healthcare in Classical Antiquity*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111454399.
- HUDSON N., *Dining at the End of Antiquity. Class, Status, and Identity at Roman Tables*, University of California Press, Oakland 2024, ISBN 9780520391451.
- JANSEN G.C.M. - KOLOSKI-OSTROW A.O. - NEUDECKER R., *Sixty-six Toilets and Urinals in the Ancient City of Rome. Sanitary, Urbanistic, and Social Agency*, Peeters, Leuven 2024, ISBN 9789042953376.
- KARANIKA A., *Wedding, Gender, and Performance in Ancient Greece*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780198884576.
- LAGIA A. - VOUTSAKI S., *Social Inequality and Difference in the Ancient Greek World. Bioarchaeological Perspectives*, University of Florida Press, Gainesville 2024, ISBN 9781683404606.
- ŁUCI I., *Roman Military Tribunes (First Century BC to Third Century AD). A Historical and Prosopographical Study*, Archaeopress, Oxford 2024, ISBN 9781803278537.
- MARTÍN MINGUIJÓN A. - SAIZ LÓPEZ J.N. - VILACOPA RAMOS K.M., *La familia en la Antigüedad. Estudios desde la interdisciplinariedad*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788410701069.
- PRESCENDI F., *Lupae. Présences féminines autour de Romulus et Rémus*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503608440.
- REMPE N., *Nomoi. Soziale Normen und Gesetze der griechischen Welt bis 450 v. Chr.*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515137454.
- ROMEO S., *La cittadinanza spazio del diritto. Le parole nella costruzione di un'idea*, Annali Camerino, 13 (2024), 181-215.
- SALCEDO GONZÁLEZ C., *The Persephone Myth in Young Adult Fiction. From Girl to Woman*, Bloomsbury Academic, London 2024, ISBN 9781350401198.
- SPUNAUGLE A., *Ancient Near Eastern Field Theory. Adapting Bourdieu for Social Biographies of the Ancient World*, Journal of Ancient History, 12.2 (2024), 204-221.
- TARWACKA A., *The Censors as Guardians of Public and Family Life in the Roman Republic*, Routledge, London 2024, ISBN 9781032781990.
- VÁZQUEZ LEMOS A., *El bórreo en Derecho Romano*, Dykinson, Madrid 2024, ISBN 9788410448438.
- WHITCHURCH J., *Revenge, Punishment, and Anger in Ancient Greek Justice*, Bloomsbury Academic, London 2024, ISBN 9781350451544.

c) Economia

- ADAMO S., *Epeo, mitologia di un artigiano. Economia della montagna, economia del legno nella Grecia antica*, Federico II University Press, Napoli 2024, ISBN 9788868872489.
- BLOMLEY A.M., *The Bronze Coins of Eastern Mount Ossa in the Thessalian Perioikic Region of Magnesia. Homolion, Eurcari, Eurymenai,*

and Meliboia, American Numismatic Society, New York 2024, ISBN 9780897223942 / 9780897223959.

CRISTINI U., 'rec.' a Merola G.D., *Commercio e dogane nell'Impero Romano*, Jovene, Napoli 2023, Annali Camerino, 13 (2024), 497-504.

CURSI M.F., *L'economia premonetale romana tra paradigmi evoluzionistici e modelli greci*, AUPA, 67 (2024), 217-246.

FUTÁS N., *Von der Liturgie zur Euergesie. Die Transformation der athenischen Demokratie im 4. Jahrhundert v. Chr.*, C.H. Beck, München 2024, ISBN 9783406813832.

GARDINI M., *Causa seminis nihil a cibariis differt: un modello di autonomia fondiaria in epoca imperiale*, RGDR, 43 (2024).

GIMATZIDIS S., *Greek Iron Age Pottery in the Mediterranean World. Tracing Provenance and Socioeconomic Ties*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009474856.

MUNN M., *Hellenistic Monarchies in the Mediterranean World. Building a New World Order?*, Springer, Wiesbaden 2024, ISBN 9783658450892.

MUNRO B., *Recycling the Roman Villa. Material Salvage and the Medieval Circular Economy*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009475587.

PARMENTER C.S., *Racialized Commodities. Long-Distance Trade, Mobility, and the Making of Race in Ancient Greece, c. 700-300 BCE*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780197757116.

PFUNTNER L., *The Small Towns of Sicily in the Transition from Republic to Principate*, Gerión, 42.2 (2024), 53-71.

SALAZAR REVUELTA M., *La nave como objeto clave en el desarrollo comercial romano y su delimitación por parte de la jurisprudencia*, RGDR, 43 (2024).

SOLE L., *Circolazione e uso della moneta nella Sicilia centro-occidentale durante l'età romano-repubblicana: i dati dei contesti*, Gerión, 42.2 (2024), 93-131.

VAN REGENMORTEL C., *Soldiers, Wages, and the Hellenistic Economics*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009408981.

d) Storia militare

ANSON E.M., *Brill's Companion to the Campaigns of Philip II and Alexander the Great*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004715035.

BIGLINO F., *The War Economy of the Roman Republic (406-100 BCE). The System that Built an Empire*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004714281.

BRICE L.L. - GREENE E.M., *Women and the Army in the Roman Empire*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781107068575.

CAHANIER S., "J'ai combattu en Hispanie". *La mémoire culturelle des guerres de Rome dans la péninsule Ibérique (fin du IIIe s. a.C. – début du Ve s. p.C.)*, Ausonius Editions, Bordeaux 2024, ISBN 9782356136039.

CALORE A., *'Bellum iustum' tra passato e presente*, AUPA, 67 (2024), 195-216.

CHOWANIEC R., *The Cultural Landscape of the Hyblaean Mountains between the 3rd Century BC and the 2nd Century AD in the Light of Multidisciplinary Research*, Gerión, 42.2 (2024), 33-51.

COŞKUN A. - SCOLNIC B.E., *The Seleukids at War. Recruitment, Composition, and Organization*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515137737.

GREGORI G.L., "Gli occhi e le orecchie dell'imperatore": i comites di Marco Aurelio e Lucio Vero e la formazione di un "entourage" militare, ME-FRA, 136.2 (2024), 313-323.

HYLAND J. - REZAKHANI K., *Brill's Companion to War in the Ancient Iranian Empires*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004708211.

KONIJNENDIJK R., *The Economics of War in Ancient Greece*, Bloomsbury Academic, London 2024, ISBN 9781350471788.

KUMPITSCH W., „Adiuta! – Deus!“. *Die Christianisierung des römischen Heereskultes im 4.*

6. *Jahrhundert*, Verlag Marie Leidorf GmbH, Rahden/Westf. 2024, ISBN 9783867572798.

LÓPEZ SÁNCHEZ F. - BUENO M. - MARTÍNEZ CHICO D., *Coins, Riches, and Lands. Paying for Military Manpower in Antiquity and Early Medieval Times*, Oxbow, Oxford 2024, ISBN 9781789259902.

RODRÍGUEZ GARRIDO J., 'rec.' a Morton P., *Slavery and Rebellion in Second-Century BC Sicily. From Bellum Servile to Sicilia Capta*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2023, Gerión, 42.2 (2024), 535-537.

e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

ANTELA-BERNÁRDEZ B. - MENDOZA M., *Elite Women in Hellenistic History, Historiography, and Reception*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503611068.

APRILE G., 'rec.' a *Digressions in Classical Historiography*, eds. M. Baumann - V. Liotsakis, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, Gerión, 42.2 (2024), 525-527.

BOZIA E., *Politics of Language. Foreign Nativeness and Identity in the Roman Empire*, Bloomsbury Academic, London 2024, ISBN 9781350430273.

BRACCESI L., *Tyrrhēnikòs kólpos. Spina, il problema storico*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891334176.

BRUTTI M. - MAROTTA V. - NASTI F. - SCHIAVONE A. - STOLFI E. - CARDEN J. - DITCHFIELD P., *Roman Jurists at Work. Four Portraits*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891332592.

BURNETT A., *The Roman Provinces, 300 BCE–300 CE. Using Coins as Sources*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009420136.

CAMPANILE D. - GANGLOFF A., *La corruzione del potere a Roma e i suoi precedenti. Atti del Convegno di Studi, Pisa 26-27 maggio 2023*, Pisa University Press, Pisa 2024, ISBN 9791256080168.

DEMOULIN H., *Epiménide de Crète*, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782350882154.

DESILVA D.A., *Judea Under Greek and Roman Rule*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780190263256.

DREHER M., *Der modern Staatsbegriff und die Transformation der griechischen Polis zum Staat*, Dike, 27 (2024), 9-64.

EDWARDS R., *Tiberius and the Charisma of Augustus. The Principate Enshrined*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009476676.

EL BEHEIRI N., *Der Anspruch eines Flamen Dialis auf einen Sitz im Senat: Eine Erzählung über Recht und Politik (Livius 27, 8, 1-10)*, RIDA, 71 (2024), 95-114.

FARAGUNA M., *Terra e cittadinanza nella polis greca. Beni immobili, controllo pubblico e processi di istituzionalizzazione*, Dike, 27 (2024), 121-174.

FIGUEIRA T. - VIGNOLO MUNSON R., *Misinformation, Disinformation, and Propaganda in Greek Historiography*, Bloomsbury Academic, London 2024, ISBN 9781350358713.

FORGÓ-FELDNER B., *Wie Frauen römische Geschichte schreiben Respektive: Wie Frauen in die römische Geschichte geschrieben werden*, RIDA, 71 (2024), 115-148.

GARCÍA DOMÍNGUEZ D. - GARCÍA GONZÁLEZ J. - SANTANGELO F., *Connected Histories of the Roman Civil Wars (88-30 BCE)*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111412894.

GIAMAKIS C., *Identity, Power and Group Formation in Archaic Macedonia (600-400 BC)*, Sidestone Press, Leiden 2024, ISBN 9789464280791.

HEATHER P., *Rome et les barbares. Histoire nouvelle de la chute d'un Empire*, traduit par J. Dalarun, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251456096.

HERNANDO SOBRINO M.D.R., «Mis mudos maestros». *Apuntes epigráficos de Bernardo de Cabrera en sus cartas a Lorenzo Ramírez de Prado (1645-1657)*, Gerión, 42.2 (2024), 495-506.

HORNBLOWER S., *Hannibal and Scipio. Parallel lives*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009453356.

- ISMARD P. - MACÉ A., *La cité et le nombre. Clithène d'Athènes, l'arithmétique et l'avènement de la démocratie*, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251456393.
- KAMESAR A., *Philo of Alexandria. Quod deterius potiori insidiari soleat*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009234795.
- LANFRANCHI T., *¿Defensores del pueblo romano? Historia del tribuno de la plebe*, Prensas de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza 2024, ISBN 9788413409023.
- LE ROUX P., *Ils s'appelaient Pison. Pouvoir et popularité à Rome*, Latomus, Bruxelles 2024, ISBN 9789042951594.
- LEWIS W., *Division of Empire. The Reign of the Sons of Constantine*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780197745144.
- LODDO L., *Considerazioni su isotimia e cittadinanza in alcuni decreti tessalici*, *Dike*, 27 (2024), 243-274.
- MACCIONE D., *Studio sul dibattito tra Tullo e Fufezio nel libro III della Storia antica di Roma di Dionigi di Alicarnasso*, *Erga-Logoi*, 12.2 (2024), 41-67.
- MAILLARD D., *Gestes, apparat et mise en scène lors des soumissions des rois étrangers dans le camp romain*, *Dialogues d'histoire ancienne*, 50.1 (2024), 139-168.
- MALKIN I. - BLOK J., *Drawing Lots. From Egalitarianism to Democracy in Ancient Greece*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780197753477.
- MARTIN T.R., *Phocion. Good Citizen in a Divided Democracy*, Yale University Press, New Haven 2024, ISBN 9780300256635.
- MCCLURE L., *Phryne of Thespiae. Courtesan, Muse, and Myth*, Oxford University Press, New York 2024, ISBN 9780197580844.
- MEUNIER N. - MINEO B., *Tite-Live et la mise en scène de l'histoire. La construction narrative du conflit patricio-plébéien*, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251455877.
- MICHEL C. - BECK H. - LICHTENBERGER A., *The Same, but Different? Monarchical Rule and Representation in the Hellenistic World*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136365.
- MOLLEA S., *"Humanitas" in the Imperial Age. From Pliny the Younger to Symmachus*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111500881.
- MONTLAHUC P., *Prince et citoyen. Essai sur le charisme de l'empereur Romain, d'Auguste à Sévère Alexandre*, Les Presses de l'Université Laval, Quebec City 2024, ISBN 9782766306015.
- MOSCONE S., *Pro veritate historiae. Flavio Giuseppe e le fonti ebraiche nell'Historia Scholastica di Pietro Comestore*, Schwabe Verlag, Basel 2024, ISBN 9783796552021.
- MUNN M., *Hellenistic Monarchies in the Mediterranean World. Building a New World Order?*, Springer, Wiesbaden, 2024, ISBN 9783658450892.
- MUSACCHIO P., *La ricezione del Marius di Plutarco nelle comunità culturali dell'Impero romano*, Università degli Studi di Trento, Trento 2024, ISBN 9788855410823.
- NASTRI C. - POLITO M. - MERIANI A., *Tekmeria I. Greci in età arcaica. Istituzioni, interazioni, tradizioni. Atti del Convegno Dottorale Internazionale di Storia Greca. Università degli Studi di Salerno. Fisciano, 10-12 ottobre 2023*, LED Edizioni, Milano 2024, ISBN 9788855131711.
- PAGKALOS M.E. - SCARPATO A., *New Perspectives on the Hellenistic Peloponnese. History, Politics and Material Culture*, Bloomsbury Academic, London 2024, ISBN 9781350228900.
- PIAY AUGUSTO D. - MARTÍNEZ J., *¿Fue condeñado Prisciliano en el concilio de Caesaraugusta del año 380?*, *Gerión*, 42.2 (2024), 449-468.
- PRADA G.A., *Pensamiento político en la épica homérica: ¿una reflexión en torno al Estado?*, *Gerión*, 42.2 (2024), 391-406.
- PROST F. - ROUBINEAU J.-M. - VIVIERS D., *Le monde des Grecs au VI^e siècle avant J.-C.*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2024, ISBN 9782753595736.
- RIEDWEG C. - SCHMID R. - VICTOR WALSER A., *Demokratie und Populismus in der griechi-*

schen Antike und heute. Akten der ersten internationalen Tagung des ZAZH – Zentrum Altertumswissenschaften Zürich, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111323558.

RIEMENSCHNEIDER J., *Prokop und der soziale Kosmos der Historiographie. Exkurse, Diskurse und die römische Gesellschaft der Spätantike*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111546865.

ROBERTSON D., *Marcus Aurelius. The Stoic Emperor*, Yale University Press, New Haven 2024, ISBN 9780300256666.

ROLLINGER C. - VIERMANN N., *Empresses-in-waiting. Female Power and Performance at the Late Roman Court*, Liverpool University Press, Liverpool 2024, ISBN 9781802075939.

SAGE M., *Rome in the Third Century. A Troubled Empire*, Pen and Sword Military, Yorkshire 2024, ISBN 9781399063128.

SÁNCHEZ MORENO E. - GARCÍA RIAZA E., *The Materiality of Diplomacy in the Hellenistic-Roman Mediterranean. Gifts, Bribes, Offerings*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2024, ISBN 9781399530385.

SCHROPP J.W.G., *Pugna litterarum. Studien zur kompetitiven Geschichtsschreibung in der griechisch-römischen Literaturelite der Kaiserzeit*, C.H. Beck, München 2023, ISBN 9783406806766.

SCHWITTER R., *Antiquarianismus in Rom. 2. Jhd. v. Chr.–3. Jhd. n. Chr.*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004705876.

SELINGER R., *Decius. Ein römischer Kaiser zwischen Tradition und Restauration*, Peter Lang, Frankfurt 2024, ISBN 9783631913628.

SHAW E., *Roman Feet and Shoes. The Cultural Significance of Feet, Footwear, and Their Representations in the North-western Provinces*, BAR Publishing, Oxford 2024, ISBN 9781407361543.

STUCCHI S., *Un saggio sulle radici della riflessione storica a Roma. Studi su Cassio Emina*, Peter Lang, Berlin 2024, ISBN 9783631902042.

VERRICO F., *Governare l'emergenza. Sulla gestione senatoria di "interregnum", "dicta-*

tura" e "prorogatio imperii" (V-III sec. a.C.), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515138079.

WAQUET F., *Speculum, specimen, specula. De quelques métaphores politiques du miroir dans l'Antiquité romaine*, in *Le droit par les sens*, sous la direction de J.-P. Andrieux, Mare & Martin, Paris 2024, ISBN 9782386000713.

f) Studi vari e di carattere generale

ANDERSON D. - DERRON P., *Les espaces du savoir dans l'antiquité. Introduction et huit exposés suivis de discussions*, Fondation Hardt, Vandœuvres 2024, ISBN 9782600007696.

ANDERSON E.S.K., *Minoan Zoomorphic Culture. Between Bodies and Things*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009452038.

BADOUD N., *The Colossus of Rhodes. Archaeology of a Lost Wonder*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780198903734.

BETTINI M., *La memoria culturale dei Romani*, Gerión, 42.2 (2024), 343-356.

BOLOGNA F., *Painting Pompeii. Painters, Practices, and Organization*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503611198.

BUDIN S.L. - TULLY C.J., *A Century of James Frazer's The Golden Bough. Shaking the Tree, Breaking the Bough*, Routledge, London 2024, ISBN 9781032695631.

BUENO DELGADO J.A., *Sobre la fe pública en derecho romano. Especial referencia al corpus iuris civilis*, RGDR, 43 (2024).

BURKERT W. - RIEDWEG C., *Walter Burkert. Kleine Schriften IX. Addenda zu den Bänden I–VIII*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2024, ISBN 9783525302231.

CABANES P., *Épire et Illyrie méridionale dans l'Antiquité. Opera selecta*, École française d'Athènes, Athens 2024, ISBN 9782869586437.

CARBONE M., *Giovannissimi colpevoli? Studi sulla responsabilità penale degli impuberi in Roma antica*, LED Edizioni, Milano 2024, ISBN 9788855131667.

- CARTLEDGE P. - CHRISTESEN P., *The Oxford History of the Archaic Greek World, IV, Cyrene to Metapontion*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780199383559.
- CASALI G. - ZANGRANDO A. - DESSÌ P., *Suoni e strumenti musicali nel mondo antico. Per un sistema disciplinare e metodologico integrato*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2024, ISBN 9788891331403.
- CASTELNÉRAC B. - GILI L. - MONTEILS-LAENG L., *Foreign Influences. The Circulation of Knowledge in Antiquity*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503598956.
- CHANDEZON C. - D'ANDREA B. - GARDEISEN A., *Circulations animales et zoogéographie en Méditerranée (Xe siècle av. J.-C.-Ier siècle apr. J.-C.)*, École française de Rome, Rome 2024, ISBN 9782728318087.
- CORDOVANA O.D., *Environmental Thought in the Graeco-Roman World. 'Ecological' Sensitivity, 'Sustainable' Behaviour and 'Biodiversity'. A Historical Perspective*, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, ISBN 9783111152042.
- COURTIL J.-C. - GALBOIS E. - RIPOLL F. - ROUGIER-BLANC S., *Déchéance et réhabilitation dans l'Antiquité gréco-romaine. Espaces, personnes, objets*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2024, ISBN 9782356135995.
- DAHLGREN S. - LEIWO M. - VIERROS M., *Scribes and Language Use in the Graeco-Roman World*, The Finnish Society of Sciences and Letters, Helsinki 2024, ISBN 9789516535206.
- DE BRASI D. - PAPATHOMAS A. - TSIAMPOKALOS T., *Fake News in Ancient Greece. Forms and Functions of 'False Information' in Ancient Greek Literature*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111392424.
- DE MADDALENA L., *Riserva di gradimento nella compravendita. Diritto romano e tradizione romanistica*, LED Edizioni, Milano 2024, ISBN 9788855131742.
- DE MARTIN S. - FURLAN A.L., *Wisdom Discourse in the Ancient World*, Routledge, Abingdon 2024, ISBN 9781032778587.
- DE SIMONE M., *Elio Aristide e la retorica della città di Roma: echi di modelli greci e paradigmi giuridici*, RDR, 24 (2024).
- DEL CORSO L. - RICCIARDETTO A., *Greek Culture in Hellenistic Egypt. Persistence and Evolutions*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111334547.
- DI DONATO R., *Storicità del pensiero mitico. Per una antropologia storica del mondo antico*, Gerión, 42.2 (2024), 317-327.
- DIMAURO E., *Diodorus, Sch. Pi. O. 2.29c, and the End of the Emmenids*, Gerión, 42.2 (2024), 407-420.
- DOHMANN H. - PFÄLZNER P. - SCHMIDT C., *Der Königsgruftkomplex von Qatna, II, Die Grabkammern. Befund, Kontextualisierung, Interpretation*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2024, ISBN 9783447122788.
- DRAYCOTT C.M. - BRANTING S. - LEHNER J.W. - ÖZARSLAN Y., *From Midas to Cyrus and Other Stories. Papers on Iron Age Anatolia in Honour of Geoffrey and Françoise Summers*, British Institute at Ankara, London 2023, ISBN 9781912090129.
- EIDINOW E. - SCHLIEPHAKE C., *Conversing with Chaos in Graeco-Roman Antiquity. Writing and Reading Environmental Disorder in Ancient Texts*, Bloomsbury Academic, London 2024, ISBN 9781350344198.
- ELIA D. - HASAKI E. - SERINO M., *Technology, Crafting and Artisanal Networks in the Greek and Roman World. Interdisciplinary Approaches to the Study of Ceramics*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111154619.
- FALCON A., *The Architecture of the Science of Living Beings. Aristotle and Theophrastus on Animals and Plants*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009426343.
- FELTON D., *The Oxford Handbook of Monsters in Classical Myth*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780192896506.
- FLEURY P. - MADELEINE S., *La Rome antique. Du plan de Rome de Paul Bigot à la restitution virtuelle*, Presses universitaires de Caen, Caen 2024, ISBN 9782381852508.

- FLOHR M. - ZUIDERHOEK A., *A Companion to Cities in the Greco-Roman World*, Wiley-Blackwell, Hoboken 2024, ISBN 9781119399834.
- FLORIS S., *Two Fragments of Punic Wheel-Made Clay Figurines from the Tophet of Bithia - Su Cardolinu (Domus de Maria - South Sardinia)*, *Gerión*, 42.2 (2024), 421-438.
- FREE A., *Polis und Metropolis im römischen Ägypten. Städtisches Selbstverständnis in Hermupolis Magna*, De Gruyter, Berlin-Boston 2024, ISBN 9783111358888.
- GALE M.R. - CHAHOUD A., *The Augustan Space. The Poetics of Geography, Topography and Monumentality*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009176071.
- GARCÍA CARDIEL J., *Los discursos étnicos locales en la Iberia del s. I a.C. Reformulaciones en contexto*, *Gerión*, 42.2 (2024), 221-243.
- GARZA ALGABA G., 'rec.' a *Del registro arqueológico al museo: el camino de la historia. Estudios en homenaje a Mercedes Unzu Urmeneta*, eds. J. Martínez Sarasate - J. Andreu Pintado - M.J. Pérez Agorreta, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 2024, *Gerión*, 42.2 (2024), 551-553.
- GEHRKE H.-J. - MANN C. - TRAMPEDACH K., *Historische Landeskunde und Geographie*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515137713.
- GEORGES-ZIMMERMANN P. - BAILET P. - HARLAUT C. - BOYER R., *La crémation antique à Alexandrie: de la fouille des urnes à la restitution des pratiques funéraires*, Centre d'Études Alexandrines, Alexandria 2023, ISBN 9782490128280.
- GONZÁLEZ GARCÍA F. J., *La recepción de la antropología histórica del mundo antiguo en España*, *Gerión*, 42.2 (2024), 293-315.
- GONZÁLEZ GARCÍA F.J., *Más allá de París. La antropología histórica del mundo antiguo en Italia*, *Gerión*, 42.2 (2024), 289-291.
- GRAHAM S.V., *In Search of the Dioskouroi. Image, Myth and Cult. A 'Periegesis'*, Archaeopress, Oxford 2024, ISBN 9781803278230.
- GYSEMBERGH V., *Eudoxe de Cnide. Témoignages et fragments*, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251006628.
- HAHMANN A. - VAZQUEZ M., *Cicero as Philosopher. New Perspectives on His Philosophy and Its Legacy*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111591179.
- HALLMANNSECKER M. - HELLER A., *The Oxford Handbook of Greek Cities in the Roman Empire*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780192870933.
- HULLMEINE P., *Ptolemy's Cosmology in Greek and Arabic. The Background and Legacy of the Planetary Hypotheses*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503607177.
- HUMFRESS C. - IBBETSON D. - OLIVELLE P., *The Cambridge Comparative History of Ancient Law*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781107035164.
- KELTING E.W., *Egyptian Things. Translating Egypt to Early Imperial Rome*, University of California, Oakland 2024, ISBN 9780520402188.
- KÜHNE S., *Kommunikation, Konsens und Konflikt. Neuere Untersuchungen zu den persisch-griechischen Beziehungen*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515133135.
- LACAZE G., *Les mots grecs de la médecine*, Les Belles Lettres, Paris 2024, ISBN 9782251456027.
- LAMBERT D.H., *Decolonizing Roman Imperialism. The Study of Rome, Romanization, and the Postcolonial Lens*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009491020.
- LANGE R., *Leading Rome from a Distance. Asserting Autocracy Through Absence, 300 BCE-37 CE*, Bloomsbury Academic, London 2024, ISBN 9781350325401.
- MARHUENDA F., *La limitación del poder en la Antigüedad (I)*, RGDR, 43 (2024).
- MARTIN J., *Bauen in römischer Zeit. Auf den Spuren antiker Baumeister im römischen Xanten*, Nünnerich-Asmus Verlag & Media, Oppenheim 2024, ISBN 9783961762606.

- MASTROCCINQUE A. - SORIANO F. - FORTE M. - GABRIELLI A., *The Urban History of Tarquinia Based on Geomagnetic Surveys*, BAR Publishing, Oxford 2024, ISBN 9781407361932.
- MCINERNEY J., *Centaurs and Snake-kings. Hybrids and the Greek Imagination*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009459105.
- MEIER C. - NIPPEL W. - REBENICH S., *Zur römischen Geschichte. Ausgewählte Schriften*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136594.
- MITTAG P.F., *Römische Medaillons III. Marcus Aurelius und Lucius Verus*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ISBN 9783515136822.
- MONTANA F., *Didimo Calcentero fra Alessandria e Roma*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2024, ISBN 9788893599443.
- MONTOYA GONZÁLEZ R., *Visualising Glocalization. Villas, Architectural Spaces and Pavements in Hispania Baetica (2nd Century AD – 4th Century AD)*, Archaeopress, Oxford 2024, ISBN 9781803278957.
- MORRIS A.F., *Disability in Ptolemaic Egypt and the Hellenistic World. Plato's Stepchildren*, Routledge, London 2024, ISBN 9781032590875.
- NICASTRO N., *Archimedes. Fulcrum of Science*, Reaktion Books, London 2024, ISBN 9781789149227.
- NIESIOŁOWSKI-SPANO Ł. - ZIEMBA K. - NIHAN C., *Contact Zones in the Eastern Mediterranean. Judeans and their Neighbours in Intercultural Contexts. Places, Middlemen, Transcultural Contacts — Sixth to Second century BCE*, Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen 2024, ISBN 9783525522202.
- NIKIAS K., *Le origini della storia giuridica greca e le fonti micenee*, Dike, 27 (2024), 6-120.
- NOVA I., *I poemi omerici nella cultura greca. Dalla pittura su vaso alle rappresentazioni teatrali (secoli VII-V a.C.)*, Carocci editore, Roma 2024, ISBN 9788829024155.
- PAYEN P., *L'antiquité et ses réceptions. Un nouvel objet d'histoire*, Brepols, Turnhout 2024, ISBN 9782503613468.
- PISANO C., *Autorità, scettro, agency: dai basileis di Omero agli hierómenoi di Chersonesa*, Gerión, 42.2 (2024), 357-369.
- PREUD'HOMME N., *À la porte des mondes. Histoire de l'Ibérie du Caucase (IIIe siècle a.C. – VIIe siècle p.C.)*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2024, ISBN 9782356136084.
- QUATEMBER U., *Die Architektur des römischen Kleinasien*, Phoibos Verlag, Wien 2024, ISBN 9783851613124.
- RALLO G.E., *Laughing at domestica facta. Identity construction in mid-Republican Rome through the lens of the togata*, Verlag Antike, Göttingen 2024, ISBN 9783949189968.
- RINGE D., *The Linguistic Roots of Ancient Greek*, Oxford University Press, Oxford 2024, ISBN 9780198879022.
- RIZZELLI G., *Ius e antropologia del mondo antico. Un'intervista a Maurizio Bettini*, LR, 13 (2024), 3-13.
- SALAS ÁLVAREZ J., 'rec.' a *Roma e il mondo adriatico. Dalla ricerca archeologica alla pianificazione del territorio I. Carte archeologiche, gestione del patrimonio e parchi archeologici*, a cura di R. Perna - R. Carmenati - M. Giuliodori - J. Piccinini, Quasar, Roma 2022, Gerión, 42.2 (2024), 547-549.
- SARISCHOULI P., *Decoding the Osirian Myth. A Transcultural Reading of Plutarch's Narrative*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111435022.
- SASSATELLI G., *Gli Etruschi nella Valle del Po. Atti del XXX Convegno di Studi Etruschi ed Italici. Bologna 23-25 giugno 2022*, Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2024, ISBN 9788876893452.
- SCHUEERMANN L., *Imagines Urbis. Literarische Raumwahrnehmung der Stadt Rom im ersten vorchristlichen Jahrhundert*, Computus Druck Satz & Verlag, Gutenberg 2024, ISBN 9783940598585.
- SZÁNTÓ Z., *The Jews of Ptolemaic Egypt. The History of a Diaspora Community in Light of the Papyri*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111425047.

TADDEI A., *Tra parole proibite e storia della cultura: Diritto e civiltà in Grecia antica*, Gerión, 42.2 (2024), 329-341.

TERCEIRO SANMARTÍN N., 'rec.' a *La democracia griega y sus intérpretes en la tradición occidental*, coords. C. Fornis - L. Sancho Rocher - M. García Sánchez, Tecnos, Madrid 2023, Gerión, 42.2 (2024), 517-520.

TRIBULATO O. - FAVI F. - PRAUSCELLO L., *Ancient Greek Purism, I, The Roots of Atticism*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111350752.

TSETSKHLADZE G.R., *Greek Colonisation. Continuing an Account of Greek Colonies and Settlements Overseas*, Peeters, Leuven 2024, ISBN 9789042951310.

VALDERRÁBANO I., *Usos y abusos del azafrán en el mundo antiguo: un ensayo metodológico*, Gerión, 42.2 (2024), 371-390.

VAN ENCKEVORT H. - DRIESSEN M. - GRAAFSTAL E.P. - HAZENBERG T. - IVLEVA T., *Current Approaches to Roman Frontiers. Proceedings of the 25th International Congress of Roman Frontier Studies*, Sidestone Press, Leiden 2024, ISBN 9789464262766.

VAN ENCKEVORT H. - DRIESSEN M. - GRAAFSTAL E.P. - HAZENBERG T. - IVLEVA T., *Living and Dying on the Roman Frontier and Beyond. Proceedings of the 25th International Congress of Roman Frontier Studies*, Sidestone Press, Leiden 2024, ISBN 9789464262827.

VAN ENCKEVORT H. - DRIESSEN M. - GRAAFSTAL E.P. - HAZENBERG T. - IVLEVA T., *Strategy and Structures along the Roman Frontier. Proceedings of the 25th International Congress of Roman Frontier Studies*, Sidestone Press, Leiden 2024, ISBN 9789464262797.

VAN ENCKEVORT H. - DRIESSEN M. - GRAAFSTAL E.P. - HAZENBERG T. - IVLEVA T., *Supplying the Roman Empire. Proceedings of the 25th International Congress of Roman Frontier Studies*, Sidestone Press, Leiden 2024, ISBN 9789464262858.

VITALE M., *Agathokles' Inszenierung als Pendant zu Alexander in syrakusischen Münzprägungen: doriktetos chora, Athena, Artemis und Herakles*, Gerión, 42.2 (2024), 33-159.

VITI C., *Ancient Greek and Latin in the Linguistic Context of the Ancient Mediterranean*, Narr Francke Attempto, Tübingen 2024, ISBN 9783823385851.

WOJCIECHOWSKA A., *Metropoleis in Hellenistic and Roman Egypt from the early Ptolemaic Age to Septimius Severus*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2024, ISBN 9783447120227.

g) Papirologia

COLELLA L.C., *I testamenti dei cittadini romani d'Egitto tra storia sociale e prassi giuridica. Dal I secolo d.C. a Severo Alessandro*, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2024, ISBN 9783447121613.

RODRIGUEZ MARTIN J.-D., 'Terrestrial' and 'maritime' clauses in deeds documented on papyrus, *Hungarian Journal of Legal Studies*, 65 (2024), 73-93.

VEGA NAVARRETE N., *Die Papyrusbriefe zwischen Eltern und Kindern. Eine generationsübergreifende Beziehung*, Brill-Schöningh, Leiden-Paderborn 2024, ISBN 9783506796370.

h) Epigrafia e paleografia

BOERS K. - GROSE B. - USHERWOOD R. - WALKER G., *Erasure in Late Antiquity. Sylloge*, Trivent, Budapest 2024, ISBN 9786156696250.

BUONOCORE M., *Corpus inscriptionum Latinarum. Vol IX: inscriptiones Calabriae, Apuliae, Samnii, Sabinorum, Piceni Latinae. Supplementum. Pars 1: regio Italiae quarta. Fasc. 5: addenda et corrigenda (CIL IX 9005-9133). Indices*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111582320.

CAPPELLETTI L., *Documenti epigrafici sulle istituzioni di Melita (Malta) in età romana*, Gerión, 42.2 (2024), 11-31.

CHANOTIS A. - CORSTEN T. - PAPAZARKADAS N. - STAVRIANOPOULOU E. - ZELLMANN-ROHRER M.W. - CARBON J.-M., *Supplementum Epigraphicum Graecum, volume LXIX (2019)*, Brill, Leiden 2024, ISBN 9789004719040.

- CIVITILLO M. - FERRARA S. - MEISSNER T., *Cretan Hieroglyphic*, Cambridge University Press, Cambridge 2024, ISBN 9781009490108.
- CUPCEA G., *Latin Inscriptions from the Legi-nary Fortress of Apulum*, Holzhausen Verlag, Wien 2024, ISBN 9783903207752.
- CURBERA J., *Inscriptiones Graecae II/III: In-scriptiones Atticae Euclidis anno posteriores. Fas-ciculus 1: defixiones Atticae*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111335780.
- FORISEK P. - KOVÁCS P. - SZABÓ A., *The Danu-bian Region and the Balkans During the Roman Empire in Military Inscriptions*, Phoibos Verlag, Wien 2024, ISBN 9783851613148.
- GRASSI G.F., *Die semitischen Personennamen in den griechischen und lateinischen Inschriften aus Syrien und dem Libanon. Etymologischer Kom-mentar zu IGLS I–VII, XI, XVII/1, sowie I. Tyr I und I. Tyr II*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111331058.
- HERNANDO SOBRINO M.D.R., «*Mis mudos maestros*». *Apuntes epigráficos de Bernardo de Cabrera en sus cartas a Lorenzo Ramírez de Pra-do (1645-1657)*, Gerión, 42.2 (2024), 495-506.
- LEPORE P., *Le evergesie di Plinio il Giovane a be-neficio della ‘res publica Comensium’. Note mini-me a proposito di CIL, V 5262 = ILS, 2927 [rr. 9-15]*, RDR, 24 (2024).
- LICORDARI A., *Osservazioni sulle corporazioni dei lenuncularii traiectus Luculli e di altri battel-lieri*, MEFRA, 136.1 (2024), 151-163.
- MARRA I., *Lettera a un ‘emeritus’ da ‘Londi-num’. I sistemi di sigillazione epistolare e negozia-le delle ‘tabulae ceratae’*, RDR, 24 (2024).
- MARTÍNEZ-CHICO D. - FERNÁNDEZ TRISTAN-TE R. - GALLELLO G., *A Possible Fragment of Lex Flavia Municipalis in the Res Publica Tutugitano-rum (Galera, Granada)*, RSA, 54 (2024), 131-151.
- PRAG J. - TOSQUES A., *I Sicily as a Tool for the Study of Roman Sicily: An Experiment in Institu-tional Annotation*, Gerión, 42.2 (2024), 73-91.
- RIZZI M., *Prime osservazioni sull’iscrizione ate-niese relativa al monopolio del miltos di Keos (IG II2 1128): gli astynomoi di Koresia*, SCDR, 37 (2024), 413-437.
- SCHROER S. - WYSSMANN P., *Images in Tran-sition. The Southern Levant and Its Imagery Between Near Eastern and Greek Traditions*, Peeters, Leuven 2024, ISBN 9789042954410.
- SORACI C., *I luoghi di culto dei martiri di Cata-nia tra storia, topografia, politica e religione (IV-VI sec. d. C.)*, Gerión, 42.2 (2024), 469-494.
- VON UNGERN-STERNBERG J., *Delos und Del-phi. Wege und Irrwege zweier deutsch-franzosi-scher Inschrifteneditionen*, De Gruyter, Berlin 2024, ISBN 9783111560359.

FONTI GIURIDICHE

- a) Edizioni di fonti
- b) Riproduzioni, studi critici, traduzioni, commenti
- c) Opere palinogenetiche
- d) Fonti medievali

SUSSIDI

- a) Enciclopedie
- b) Dizionari storici, atlanti, guide, cronologie, ecc.
- c) Repertori bibliografici
- d) Sussidi informatici

e) Lessici

Metalla. Textes et mots latins du métal (production, fabrication, usages). Tome 1 : Lexique, dir. J.-M. Pailler - V. Gitton-Ripoll - P. François - M.-P. Coustures, Presses universitaires du Midi, Toulouse 2025, ISBN 9782810713066.

RACCOLTE DI SCRITTI

a) Atti di congressi, convegni, ecc.

Personae e res. Sistema romano e diritti odierni. Personae y res. Sistema romano y derechos actuales. Atti del II Seminario Internazionale dell'Osservatorio su Persona e Famiglia - CSGLA Roma, 26-27 ottobre 2022, a cura di R. Cardilli - R. Marini - S. Porcelli, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2025, ISBN 9788813388584.

b) Studi in onore

c) Pubblicazioni varie

Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome, a cura di J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, ISBN 9782356680884.

Lo stadio, il circo, l'arena. Aspetti del fenomeno sportivo in diritto romano. Scritti milanesi, a cura di I. Fagnoli, LED, Milano 2025, ISBN 9788855132015.

Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, ISBN 9783161639562.

Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, ISBN 9782406174844.

OPERE DI INTERESSE GENERALE

a) Profili generali del diritto romano

b) Studi sulle fonti giuridiche

BABUSIAUX U., *Narrative Elemente in den libri quaestionum des Iulius Paulus*, in *Recht als Erzählung. Narratologie und Recht von der Antike bis zur Gegenwart*, hg. R. Kirstein - S. Schmidt-Hofner, Schwabe Verlag, Basel 2025, 197-230.

LANGER V.I., *Pontifices et familiares. Die Pontifikaljurisprudenz im Licht der juristischen Grundlagenforschung*, Tectum, Baden-Baden 2025, ISBN 9783689001285.

c) Studi sulle fonti non giuridiche

PAPAKONSTANTINOU N., *L'émergence du crimen raptus à Rome. Le système du Pseudo-Quintilien entre rhétorique judiciaire et ius*, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111544052.

d) Metodologia romanistica

AVENARIUS M., *Bürgerliches Recht im revolutionären Russland. Verteidigung und Fortentwicklung des bedrohten Privatrechtsdenkens bei Pokrovskij und Kantorovič*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 189-212.

DAJCZAK W., *Franciszek Bossowski – ein Privatrechtler, der sich im wiedergeborenen Polen dem römischen Recht widmete*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 127-148.

DELI G., *Der Grosschmid-Effekt – oder ein Paradigmenwechsel in der ungarischen Romanistik*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 253-276.

KRUSZYŃSKA-KOLA J., *Römisches Recht an den mittelosteuropäischen Universitäten in der Zwischenkriegsperiode (1918–1939)*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 31-56.

LAZDINS J. - OSIPOVA S., *Das Studium des römischen Rechts in der Lettischen Republik in der Zwischenkriegsperiode (1919–1940): Professor Benedikt Cornelius Georg Frese, Professor Vassily Sinaisky und sein Schüler Voldemars Kalninsch*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 109-126.

LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Borys Łapicki: Marxism as a Remedy for the Crisis in Roman Law*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 149-172.

Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, ISBN 9783161639562.

RADU M.-D., *Stefan Longinescu and Constantin Stoicescu – Important Romanists of the Interwar Period*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 173-188.

RAZIM J., *Miroslav Boháček: Ein tschechoslowakischer Wissenschaftler von europäischem Rang*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 213-233.

SALÁK JR. P., *Heyrovský und Sommer – Gründer und Nachfolger*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 233-252.

SIIMETS-GROSS H. - LUTS-SOOTAK M., *Methodenwechsel durch Generationenwechsel – Romanistik an der estnischen Universität zu Tartu*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 71-108.

TANEV K., *The Beginning of History of Law and Roman Law Studies and the Changes of Scientific Method during the Interwar Period in Bulgaria*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 57-70.

ÚJVÁRI E., *Methodenkonformität der ungarischen Romanistik? Anhaltspunkte aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Werken von Géza Kiss und Kálmán Személyi*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 277-308.

e) Storia della romanistica

GIANNOZZI E., *Le droit romain a-t-il encore une place dans les facultés de droit ?*, *Revue de droit d'Assas*, 29 (2025), 167-170.

MANTOVANI D., *Il n'y a pas un droit romain, mais plusieurs*, *Revue de droit d'Assas*, 29 (2025), 158-162.

PICHONNAZ P., *Le droit romain a-t-il un avenir ? Quelques réflexions sur l'importance de la discipline*, *Revue de droit d'Assas*, 29 (2025), 163-166.

f) Teoria generale e comparazione giuridica

g) Florilegi, raccolte di casi

h) Tradizione giuridica europea

AVENARIUS M., *Bürgerliches Recht im revolutionären Russland. Verteidigung und Fortentwicklung des bedrohten Privatrechtsdenkens bei Pokrovskij und Kantorovič*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 189-212.

DAJCZAK W., *Franciszek Bossowski – ein Privatrechtler, der sich im wiedergeborenen Polen dem römischen Recht widmete*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 127-148.

DELI G., *Der Grosschmid-Effekt – oder ein Paradigmenwechsel in der ungarischen Romanistik*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 253-276.

KRUSZYŃSKA-KOLA J., *Römisches Recht an den mitteloesteuropäischen Universitäten in der Zwischenkriegsperiode (1918–1939)*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 31-56.

LAZDINS J. - OSIPOVA S., *Das Studium des römischen Rechts in der Lettischen Republik in der Zwischenkriegsperiode (1919–1940): Professor Benedikt Cornelius Georg Frese, Professor Vassily Sinaisky und sein Schüler Voldemars Kalninsch*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 109-126.

LONGCHAMPS DE BÉRIER F., *Borys Łapicki: Marxism as a Remedy for the Crisis in Roman Law*, in *Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 149-172.

Mitteleuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im

Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, ISBN 9783161639562.

RADU M.-D., Ștefan Longinescu and Constantin Stoicescu – *Important Romanists of the Interwar Period*, in *Mitteuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 173-188.

RAZIM J., Miroslav Boháček: *Ein tschechoslowakischer Wissenschaftler von europäischem Rang*, in *Mitteuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 213-233.

SALÁK JR. P., Heyrovský und Sommer – *Gründer und Nachfolger*, in *Mitteuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 233-252.

SIIMETS-GROSS H. - LUTS-SOOTAK M., *Methodenwechsel durch Generationenwechsel – Romanistik an der estnischen Universität zu Tartu*, in *Mitteuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 71-108.

SORIANO CALVO G., *Representación y defensa jurídica en los siglos finales de la Edad Media española. El caso de Soria*, e-Legal, 41 (2025).

TANEV K., *The Beginning of History of Law and Roman Law Studies and the Changes of Scientific Method during the Interwar Period in Bulgaria*, in *Mitteuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Daj-

czak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 57-70.

ÚJVÁRI E., *Methodenkonformität der ungarischen Romanistik? Anhaltspunkte aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den Werken von Géza Kiss und Kálmán Személyi*, in *Mitteuropa und das römische Recht. Methodische Herausforderungen an die Romanistik im Kontext der neuen politischen Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg*, herausgegeben von W. Dajczak - M. Avenarius - Chr. Baldus, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 277-308.

DIRITTO PRIVATO

a) Persone e famiglia

CARDILLI R., *Poteri del pater familias e dominium. Storia di una discontinuità*, in *Personae e res. Sistema romano e diritti odierni. Personae y res. Sistema romano y derechos actuales. Atti del II Seminario Internazionale dell'Osservatorio su Persona e Famiglia - CSGLA Roma, 26-27 ottobre 2022*, a cura di R. Cardilli - R. Marini - S. Porcelli, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2025, 1-45.

GUERRERO M., *De «servile caput» a «liberum caput» por concesión pública: una hipótesis de «praemium libertatis»*, in *Personae e res. Sistema romano e diritti odierni. Personae y res. Sistema romano y derechos actuales. Atti del II Seminario Internazionale dell'Osservatorio su Persona e Famiglia - CSGLA Roma, 26-27 ottobre 2022*, a cura di R. Cardilli - R. Marini - S. Porcelli, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2025, 173-198.

b) Diritti reali

BENKE N. - MEISSEL F.S., *Roman Law of Property*², Manz Verlag Wien, Wien 2025, ISBN 9783214258665.

DURSI D., *Le res communes omnium di Marciano: una categoria a garanzia delle esigenze fondamentali della persona*, in *Personae e res. Sistema romano e diritti odierni. Personae y res. Sistema romano y derechos actuales. Atti del II Seminario Internazionale dell'Osservatorio su Persona e Famiglia - CSGLA Roma, 26-27 ottobre 2022*, a

cura di R. Cardilli - R. Marini - S. Porcelli, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2025, 107-122.

c) Obbligazioni

BENKE N. - MEISSEL F.S., *Roman Law of Obligations*², Manz Verlag Wien, Wien 2025, ISBN 9783214260569.

CHEVREAU E., *Contrats romains et normes éthiques. Regard diachronique sur la bonne foi et le dol*, Revue de droit d'Assas, 29 (2025), 180-188.

RODRIGUEZ MARTIN J.-D., *Sine (ulla) controversia. Zur Verbreitung von Vertragsklauseln im antiken Mittelmeerraum*, in *Vienna Law Inauguration Lectures Antrittsvorlesungen an d. Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien*, Manz Verlag Wien, Wien 2025, 35-60.

d) Successioni e donazioni

VINCI M., *Ut indignis: rispetto della suprema voluntas e rivalutazione della dignità a succedere*, in *Personae y res. Sistema romano e diritti odierni. Personae y res. Sistema romano y derechos actuales. Atti del II Seminario Internazionale dell'Osservatorio su Persona e Famiglia - CSGLA Roma, 26-27 ottobre 2022*, a cura di R. Cardilli - R. Marini - S. Porcelli, Wolters Kluwer-Cedam, Milano 2025, 147-172.

e) Processo

DIRITTI DELL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO

a) Fonti e studi sulle fonti

SCHIEBELREITER P., *Die Homologie bei Thukydides: Formular, Funktion und Debatte*, Dike, 27 (2025), 175-242.

b) Diritto privato

CANDY P., *Ancient Maritime Loan Contracts*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2025, ISBN 9780472133550.

RODRIGUEZ MARTIN J.-D., *Sine (ulla) controversia. Zur Verbreitung von Vertragsklauseln im*

antiken Mittelmeerraum, in *Vienna Law Inauguration Lectures Antrittsvorlesungen an d. Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien*, Manz Verlag Wien, Wien 2025, 35-60.

c) Diritto pubblico e penale

d) Storia, cultura e tradizioni

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

DIRITTO BIZANTINO

a) Fonti e studi sulle fonti

GSTACH J.J., *Justinian und der Schild des Herakles. Zur Bildwelt des Digestenepigramms*, ZSS, 142 (2025), 233-287.

KUSABU H., 'rec.' a Alexandru I.-G., *Konstantinos Harmenopoulos De haeresibus. Edition, Übersetzung, Anmerkungen*, Herlo Verlag, Heidelberg 2022, ByzRev, 7 (2025), 245-251.

MORTON J., 'rec.' a Penna D. - Meijering R., *A Sourcebook on Byzantine Law: Illustrating Byzantine Law through the Sources*, Brill, Leiden-Boston 2022, Speculum, 100.2 (2025), 578-579.

SIMON D., *Zu den Quellen des byzantinischen Recht*, ZSS, 142 (2025), 585-596.

TANTALOS M., *Chapter 5. Epitomes in Byzantine Law*, in *Studies in Byzantine Epitomes and the Greek Epitomizing*, a cura di C.T. Mallan, Brill, Leiden-Boston 2025, 144-168.

b) Diritto privato

MOLINARI M., *Studio critico-sistematico del diritto delle persone nella parafrasi greca delle istituzioni di Giustiniano. Libro I (Titoli III-XXVI). Con testo e traduzione*, Bologna University Press, Bologna 2025, ISBN 9791254776063.

c) Diritto pubblico e penale

MORTON J., 'rec.' a Goudjil R., *Une symphonie des pouvoirs judiciaires à Byzance. Le rôle de l'Église dans l'administration de la justice (Xe-XVe siècle)*, Sorbonne Université Presses, Paris 2024, ByzRev, 7 (2025), 169-174.

d) Storia, cultura e tradizione dell'Impero d'Oriente

ANDRIOLLO L., 'rec.' a Agati M.L., *Alla vigilia delle Crociate: Michele VII Ducas (1071-1078)*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2022, ByzRev, 7 (2025), 98-107.

CIOLFI L.M., 'rec.' a Jovanović A., *Michael Palaiologos and the Publics of the Byzantine Empire in Exile, c.1223-1259*, Palgrave Macmillan, London 2022, ByzRev, 7 (2025), 162-168.

DEVRIESE L., 'rec.' a Toma P. - Bara P. (a cura di), *Latin Translations of Greek Texts from the 11th to the 13th Century*, Brill, Leiden-Boston 2025, ByzRev, 7 (2025), 252-254.

DUMITRU C.I., 'rec.' a Alexopoulos Th., *Photios von Konstantinopel „Mystagogie des Heiligen Geistes“. Übersetzung und theologischer Kommentar*, De Gruyter, Berlin-Boston 2023, ByzRev, 7 (2025), 108-112.

HÄCHLER N., 'rec.' a Begass C. (a cura di), *Johannes Lydos' De magistratibus. Autor - Werk - Kontext. Akten der Internationalen Tagung in Mannheim, 17.-18. Januar 2020*, Steiner Verlag, Stuttgart 2024, ByzRev, 7 (2025), 193-201.

HOLMES C., 'rec.' a Stewart M.E. - Parnell D.A. - Whately C. (a cura di), *The Routledge Handbook on Identity in Byzantium*, Routledge, Abingdon- New York 2022, ByzRev, 7(2025), 1-7.

KRUSE M., *Chapter 7. Xiphilinos' Epitome of Cassius Dio*, in *Studies in Byzantine Epitomes and the Greek Epitomizing*, a cura di C.T. Mallan, Brill, Leiden-Boston 2025, 195-220.

KYRIAKIDIS S., 'rec.' a Theotokis G., *The Art of War in Byzantium*, Arc Humanities Press, Leeds 2024, ByzRev, 7 (2025), 206-210.

MAGDALINO P., 'rec.' a Howard-Johnston J., *Byzantium. Economy, Society, Institutions 600-1100*, Oxford University Press, Oxford 2024, ByzRev, 7 (2025), 34-43.

MALLAN C.T., *Chapter 1. The Greek Epitomizing Tradition in Antiquity: From Theopompus to the Age of Justinian*, in *Studies in Byzantine Epitomes and the Greek Epitomizing*, a cura di C.T. Mallan, Brill, Leiden-Boston 2025, 23-55.

MALLAN C.T., *Introduction Epitomes and Epitomators in Byzantium*, in *Studies in Byzantine Epitomes and the Greek Epitomizing*, a cura di C.T. Mallan, Brill, Leiden-Boston 2025, 1-19.

McMAHON L., 'rec.' a Fossella J., *The dromos and Byzantine communications, diplomacy, and bureaucracy, 518-1204*, Brill, Leiden-Boston 2023, ByzRev, 7 (2025), 67-72.

MORTON J., *Chapter 12. Untranslatable Law: Explaining the (Non-)Transfer of Byzantine Legal Knowledge in Medieval Southern Italy*, in *Latin Translations of Greek Texts from the 11th to the 13th Century*, a cura di P. Toma - P. Bara, Brill, Leiden-Boston 2025, 325-350.

PARPULOV G., 'rec.' a Rapp C., *Elitekultur und christliche Religiosität in Spätantike und Byzanz*, Verlag Antike, Göttingen 2024, ByzRev, 7 (2025), 113-115.

PFUNTNER L., *Chapter 2. Ancient Epitomes in Photios' Bibliotheca*, in *Studies in Byzantine Epitomes and the Greek Epitomizing*, a cura di C.T. Mallan, Brill, Leiden-Boston 2025, 56-79.

TOGAÇ C., *The Struggle in between the State and Dynatoi in the Byzantine Empire (X. Century)*, DEU Journal of Humanities, 12.1 (2025), 64-90.

e) Raccolte di scritti e atti di convegni

Studies in Byzantine Epitomes and the Greek Epitomizing, a cura di C.T. Mallan, Brill, Leiden-Boston 2025, ISBN 9789004731820.

DIRITTO PENALE E PROCESSO

KERNEIS S., *Le viol antique. Une affaire d'honneur*, Les Cahiers de la justice, 1 (2025), 123-140.

PAPAKONSTANTINOY N., *L'émergence du crimen raptus à Rome. Le système du Pseudo-Quintilien entre rhétorique judiciaire et ius*, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111544052.

WAQUET F., *Suicide, taedium uitae et droit romain sous le Principat*, Criminocorpus, Varia (2025).

STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA

a) Stato città

b) Repubblica

c) Principato

La dernière époque augustéenne, dir. A. Dalla Rosa - F. Hurlet, Ausonius, Bordeaux 2025, ISBN 9782356136268.

d) Dominato

e) Opere varie e generali

AMMINISTRAZIONE E FISCO

AGUSTA-BOULAROT S., *Ad urnam potestatis. Une machine à tirer au sort (ou à voter ?) à Narbonne*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 237-250.

BERTHELET Y., *Sortitio, auspicia et normes augurales sous la République romaine*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 253-264.

BOTHOREL J. - HURLET F., *Le tirage au sort comme principe du bon gouvernement à l'époque augustéenne*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 147-160.

BUONGIORNO P., *Pratiche di sortitio nel processo romano fra repubblica e principato*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 195-214.

CHILLET C., *Vote et tirage au sort. La sortitio en contexte comitial à l'époque républicaine*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 131-146.

CUZEL P., *Eo ordine digni. Procédure de recrutement des appariteurs des gouverneurs de province*,

in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 163-180.

DASEN V., *Tirage au sort et jeux de chance dans le monde gréco-romain*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 313-324.

DÍAZ FERNÁNDEZ A. - PINA POLO F., *La sortitio des provinciae quaestoriae à l'époque républicaine*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 117-130.

GONZÁLEZ-VILLAESCUSA R., *Les Cités romaines*, reed., PUF, Paris 2025, ISBN 9782715430822.

GUILLAUMIN J.-Y., *Une pratique romaine : le tirage au sort dans l'attribution des terres*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 181-194.

HUMM M. - LANFRANCHI T., *Le rôle du tirage au sort dans la mise en place des magistratures à Rome aux Ve-IVe siècles av. J.C.*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 95-116.

LUNDGREEN C., *Le tirage au sort dans la culture politique des mondes grec et romain*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 35-60.

PONT A.-V., *Le tirage au sort dans la vie publique des cités de l'Asie Mineure romaine*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 215-236.

SINTOMER Y., *La place de Rome dans l'histoire du tirage au sort*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 293-304.

TRAINA G., *Alca et pouvoir dans la culture romaine (Ier s. av. J.C.-Ier s. ap. J.C.)*, in *Le tirage au*

sort dans *l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 307-312.

VAN HEEMS G., *Le tirage au sort dans l'Italie préromaine. Le témoignage des sortes inscrites (mondes étrusque, rétique, sabellique et vénète)*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 61-82.

STORIA DELLA CIVILTÀ ANTICA

a) Religione

BAUDOIN D., *Privilèges Vestaliens et finances féminines*, Méléte, 1 (2025).

BIANCHI P., *La ricchezza e la povertà. Imperatori e Padri della Chiesa tra il IV e il VI sec. d.C.*, Satura, Napoli 2025, ISBN 9788876072543.

CORNILLON J., *Pourquoi les premières générations chrétiennes ont-elles abandonné la pratique du tirage au sort ?*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 277-290.

CRAWFORD-BROWN S., *Religious Architecture and Roman Expansion: Temples, Terracottas, and the Shaping of Identity, 3rd-1st c. BCE*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009445115.

DELUCCHI M., *Imagining Telephus. A Greek Myth across cultures in the ancient Mediterranean*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111349893.

GIOVANELLI L., *La politica religiosa di Vespasiano*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2025, ISBN 9788836135615.

OSBORNE A., *The Origins of Christianity in the Calendar Wars of the Second Century BCE*, Brepols, Turnhout 2025, ISBN 9782503613062.

Religions et interactions religieuses dans l'empire romain tardo-antique. Outils et documents, éd. F. Massa - M. Attali - C. Bridel - D. Cellamare - G. Spampinato, Schwabe Verlag, Basel 2025, ISBN 9783796553103.

STERN M., *Taxes and Authority in the Late Antique Countryside. The Reach of the State and the Pagarchs of Byzantine Egypt (284-642 CE)*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111435923.

b) Società e costume

ANASTASIADIS M., *Slave Medical Treatment in Classical Greece Before and After the Slave Market*, Historia, 74.2 (2025), 130-160.

FLAMIGNI G., *Sur la route du devoir. Le καθήκον dans la pensée des stoïciens romains*, Brepols, Turnhout 2025, ISBN 9782503614052.

GREY C., *Living with Risk in the Late Roman World*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2025, ISBN 9781512827392.

Il potere delle immagini nel mondo antico, a cura di G. Germanà - A. Giudice, Bonanno, Catania 2025, ISBN 9788863183580.

KARAKANTZA E.D. - VELAORAS A. - MEYER M., *Ancient Necropolitics. Maltreating the Living, Abusing the Dead in Greek Antiquity*, Brill, Leiden 2025, ISBN 9789004718432.

LE DOZE P., *Le tirage au sort chez les poètes latins de l'époque augustéenne*, in *Le tirage au sort dans l'Antiquité du monde grec à Rome*, sous la direction de J. Bothorel - F. Hurlet, MOM éditions, Lyon 2025, 83-92.

LENK S., *Roman Identity and Lived Religion. Baptismal Art in Late Antiquity*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009408653.

MANTOVANI D., *Droit, culture et société de la Rome antique*, Éditions du Collège de France, Paris 2025, ISBN 9782722607026.

c) Economia

BOND S.E., *Strike. Labor, Unions, and Resistance in the Roman Empire*, Yale University Press, New Haven 2025, ISBN 9780300273144.

BUSSI S., *Les temples égyptiens à l'épreuve des Ptolémées et des Romains. Richesse, Gestion, Adaptation*, LED Edizioni, Milano 2025, ISBN 9788855131797.

WHEELER G., *Water Displays in Domestic Spaces across the Late Roman West. Cultivating Li-*

ving Buildings, Oxbow Books, Oxford 2025, ISBN 9798888571125.

d) Storia militare

HOLDER P., *Roman Military Diplomas VI*, University of London Press, London 2025, ISBN 9781915249654.

MÉTRAUX G.P.R., *Ancient Roman Villas. The Essential Sourcebook*, J. Paul Getty Museum, Los Angeles 2025, ISBN 9781606069370.

e) Ideologie, politica, storiografia, ecc.

AUTIN L., *Sur les lèvres de la foule. Sociologie politique des rumeurs et écriture de l'histoire chez Tacite*, Ausonius Éditions, Bordeaux 2025, ISBN 9782356136220.

BERRENDONNER C., *À qui appartient la nature ? La réflexion des juristes romains*, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 75-81.

BESL M., *Augustus als Programm. Eine Rezeptionsgeschichte des ersten Princeps (14-500 n. Chr.)*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515137942.

BIONDI E., *Dionysius of Miletus (FGH Hist 687 F 1) and the Origins of the Greek Alphabet*, *Historia*, 74.1 (2025), 2-23.

BIRK R. - COULON L., *The Thebaid in Times of Crisis. Revolt and Response in Ptolemaic Egypt*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111607849.

BUCCHERI A., *Phusis dans les premiers textes grecs. Pour une approche "émique"*, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 27-38.

CALAME C., *De la phusis comme processus à la "nature" comme ressources*, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 45-53.

CARASTRO C., *"Tant que la nature humaine sera la même". Nature humaine et contrat social*

chez Thucydide, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 39-44.

CARLÀ-UHINK F. - FABER E., *Corruption in the Graeco-Roman World. Re-reading the Sources*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111338606.

COSME P., *Livie. Impératrice de Rome*, PUF, Paris 2025, ISBN 9782130841937.

D'ERCOLE M.C., *Outrage et châtiement. Transformer le milieu naturel dans l'antiquité grecque et romaine*, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 121-127.

D'ERCOLE M.C. - D'INTINO S. - GHERCHANOC F., *Penser la nature, entre passé et présent*, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 9-23.

DEL CORE V., *Elogi di principi tardoantichi*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2025, ISBN 9788836135523.

DESTEPHEN S., *542. La fin de l'Antiquité*, PUF, Paris 2025, ISBN 9782130873181.

FAURE M., *Rome au naturel ? Paradoxes poétiques d'Ovide entre nature et...parure*, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 165-174.

GUÉDON S., *Juba II. L'Afrique au défi de Rome*, Les Belles Lettres, Paris 2025, ISBN 9782251456690.

HIRSCH T., *The Outbreak of War Between Macedonia and Athens in 340 BC*, *Historia*, 74.2 (2025), 161-184.

IRIBARREN L., *Les débuts d'une science de la nature*, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 55-61.

JOHNE K.-P., *Die Markomannen und ihre Nachbarn. Germanen an der Peripherie des Römischen Reiches*, Kohlhammer, Stuttgart 2025, ISBN 9783170377172.

KUHN C.T., *The Julio-Claudian Principate. Tradition and Transition*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515137485.

LENFANT D., *Dinon de Colophon, Héraclide de Kymè. Histoires perses*, Les Belles Lettres, Paris 2025, ISBN 9782251456461.

LIGHTFOOT J., *Strabo*, Bloomsbury Academic, London 2025, ISBN 9781350160958.

LINDERBORG O.H., *Socrates and His Demise. An Examination of the Historical Figure*, Routledge, London 2025, ISBN 9781032915609.

MAILLARD D., *Quand le diadème est devenu romain. L'octroi du diadème aux rois étrangers, d'Auguste à Trajan*, Revue Historique, 713 (2025), 3-19.

MANTOVANI D., *De la tradition à la transition ? Nature, culture et juristes romains*, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 65-73.

OSGOOD J., *Lawless Republic. The Rise of Cicero and the Decline of Rome*, Basic Books, New York 2025, ISBN 9781541604254.

RIVIÈRE Y., *Natura Oceani. Les Romains et les marées océaniques*, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 129-137.

ROSSIGNOL B., *Nec natura caret vitio... L'histoire environnementale avec Prudence*, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 89-94.

SAURON G., *Auguste. L'emprise des signes*, Les Belles Lettres, Paris 2025, ISBN 9782251457055.

SCHNAPP A., *Pourquoi manger des êtres animés ? La chasse, le sacrifice et la violence*, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous

la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 97-105.

SOUPA A., *Galla Placidia. L'impératrice face aux grandes migrations*, Les éditions du Cerf, Paris 2025, ISBN 9782204168557.

TONELLI M., *Lineamenti di storia di Roma. Dalle origini alla fine della Repubblica*, LED Edizioni, Milano 2025, ISBN 9788855131629.

VESPERINI P., *La nature "culturelle" des Anciens. À propos de Lucrèce et d'Alexandrie*, in *Natura. Approches anciennes, enjeux contemporains*, sous la direction de M.C. D'Ercole - S. D'Intino - F. Gherchanoc, Classiques Garnier, Paris 2025, 83-87.

f) Studi vari e di carattere generale

ACHARYA A. - SINGH PARDESI M., *Divergent Worlds. What the Ancient Mediterranean and Indian Ocean Can Tell Us About the Future of International Order*, Yale University Press, New Haven 2025, ISBN 9780300214987.

BASSETT S., *Style and Meaning in Late Antique Art. Ancients and Moderns on Seeing and Thinking*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009466325.

BOTHOREL J. - HURLET F., *Le tirage au sort dans l'Antiquité. Du monde grec à Rome*, MOM Éditions, Lyon 2025, ISBN 9782356680884.

BUR T. - GEROLEMOU M. - RUFFELL I., *Technological Animation in Classical Antiquity*, Oxford University Press, Oxford 2025, ISBN 9780192857552.

FUNKE P. - NÉMETH G. - PATAY-HORVÁTH A. - WIESEHÖFER J., *Xerxes Against Hellas. An Iconic Conflict from Different Perspectives*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515137744.

HARRIS E.M. - ESU A., *Keeping to the Point in Athenian Forensic Oratory. Law, Character and Rhetoric*, Edinburgh University Press, Edinburgh 2025, ISBN 9781399523875.

HATLIE P., *Ancient Bovillae. History, Art, and Archaeology of a Lost City in the Roman Hinter-*

land, University of Michigan Press, Ann Arbor 2025, ISBN 9780472133543.

HEKSTER O. - KAIZER T., *The Orient in Herodian*, *Historia*, 74.2 (2025), 230-254.

MUGNAI N., *Tripolitania in the Roman Empire and Beyond*, British Institute for Libyan and Northern African Studies, London 2025, ISBN 9781915808103.

NETZ R., *Why the Ancient Greeks Matter. The Problematic Miracle that Was Greece*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009505598.

SMART A., *Grief and Sorrow in the Roman World. Republic to Empire*, Bloomsbury, London 2025, ISBN 9781350511675.

TUSA S. - LI VIGNI TUSA V., *Sicilia archeologica vista dal cielo. Dalla preistoria all'età romana*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2025, ISBN 9788891332424.

VANDEWAL S., *Tongerren during the Late Roman Period and Early Middle Ages, c. 300-750 CE. An Archaeological and Historical Synthesis on the Capital of the Civitas Tungro-*

rum, De Gruyter, Berlin-Boston 2025, ISBN 9783111579115.

WALLACE-HADRILL A., *The Idea of the City in Late Antiquity. A Study in Resilience*, Cambridge University Press, Cambridge 2025, ISBN 9781009527071.

WRIGHT J., *Psychiatry. Antiquity and Its Legacy*, Bloomsbury Academic, London 2025, ISBN 9781350215818.

g) Papirologia

KAREV E., *Physical Descriptions, Biometrics, and Eikonographia in Graeco-Roman Papyri from Egypt*, Brill, Leiden 2025, ISBN 9789004544802.

REGGIANI N., *Digital Papyrology III. The Digital Critical Edition of Greek Papyri. Issues, Projects, and Perspectives*, De Gruyter, Berlin 2025, ISBN 9783111070131.

h) Epigrafia e paleografia

CORSTEN T., *Inscripfen aus der Kibyratis und aus Pisidien*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2025, ISBN 9783515138345.

Per i titoli di saggi e monografie in lingue slave e in rumeno è proposta una traduzione in italiano, quando manca nell'originale quella in inglese o in altra lingua occidentale.

ELENCO DELLE RIVISTE SPOGLIATE

ANNO 2024

Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo (AUPA)
Annali della Facoltà Giuridica - Università degli Studi di Camerino
Archivio Giuridico (AG)
Archivio Giuridico-online (AG-online)
Βυζαντινά Σύμμεικτα
Byzantine and modern Greek studies (BMGS)
Byzantinoslavica - Revue internationale des Etudes Byzantines (ByzSlav)
Codex. Giornale romanistico di studi giuridici, politici e sociali
Dialogues d'histoire ancienne
Estudios bizantinos. Revista de la Sociedad Española de Bizantinística (Estudios bizantinos)
Études Byzantines et post-Byzantines (EBPB)
Gerión. Revista de Historia Antigua
IVRA. Rivista internazionale di diritto romano e antico
Journal of Late Antiquity
Ktèma. Civilisations de l'Orient, de la Grèce et de Rome antiques
Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal History and Comparative Law (LR)
Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité (MEFRA)
Millennium. Jahrbuch zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. / Yearbook on the Culture and History of the First Millennium C.E. (Millennium).
Revista de Estudios Históricos-Jurídicos (REHJ)
Revista General de Derecho Romano (RGDR)
Revue des Études Byzantines (REByz)
Revue Historique de Droit Français et Étranger (RH)
Revue Internationale des Droits de l'Antiquité (RIDA)
Rivista di Diritto Romano (RDR)
Rivista Storica dell'Antichità (RSA)
Seminarios Complutenses de Derecho Romano. Revista Internacional de Derecho Romano y Tradición Romanística (SCDR)
Tesserae iuris
Zbornik Radova Vizantološkog Instituta (ZBVI)
KOINONIA. Rivista dell'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi

ANNO 2025

Byzantine Review (ByzRev)
e-Legal History Review
Revue de droit d'Assas

Chiunque fosse interessato alla segnalazione di uno o più contributi nella sezione *Sullo scaffale* può inviare il pdf all'indirizzo sulloscaffale.tesseraeiuris@gmail.com. Le pubblicazioni a stampa possono essere inviate al Direttore, Prof. Salvatore Puliatti (salvatore.puliatti@unipr.it), Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, Via Università 12, 43121 Parma.

INDICE

SALVATORE PULIATTI, Editoriale	7
Saggi	11
ANNA BELLODI ANSALONI, Il legato di cosa altrui tra <i>scientia</i> e <i>voluntas testatoris</i> : principi romanistici nell'art. 651 c.c.	13
“Natura” nelle fonti giuridiche romane. Lake Como Roman Law School – Villa del Grumello, Como (26-28 aprile 2023)	59
LINDA DE MADDALENA, <i>Adoptio naturam imitatur</i> . Adottare ‘secondo natura’ nelle fonti romane	61
DAVID MAGALHÃES, O <i>Interdictum quod vi aut clam</i> , instrumento de protecção de recursos naturais	85
GIORGIA MARAGNO, Cavalli o «caproni»? ‘Inquinamento fluviale’ e ‘visivo’ in CTh. 7.1.13	109
JORGE MENABRITO-PAZ, <i>Contra naturam nasci</i> . Sulla questione della figura umana nelle fonti giuridiche romane	129
CARMEN PALOMO PINEL, <i>Arescusa si tres pepererit</i> : la <i>natura</i> como criterio de decisión en D. 1.5.15 (Tryph. 10 disp.)	151
PAOLA PASQUINO, Radicalmente diverso. Suggestioni tra botanica e diritto	193
Giuliano imperatore, legislatore e filosofo. Atti del Convegno Internazionale, Parma (18-19 novembre 2024)	215
SERGIO CASTAGNETTI, Alcuni aspetti della politica sociale di Giuliano imperatore	217
Sul tavolo	227
RENZO LAMBERTINI 21 aprile 753 avanti Cristo	229
Il diritto delle persone nella <i>Paraphrasis Theophilo antecessori vulgo tributa</i>	235
Ovidio nell’occhiale della romanistica	238
L’ultravalenza di Copanello	245

A proposito di	253
LORENZO GAGLIARDI, Identità civica e forme dell'inclusione	255
FERNANDO REINOSO-BARBERO, A margine di un recente manuale di Istituzioni di diritto romano	265
UMBERTO VINCENTI, La giurisprudenza romana come letteratura (a proposito di un libro recente)	277
 Sullo scaffale	 293
<i>2024</i>	297
Fonti giuridiche	297
Sussidi	297
Raccolte di scritti	297
Opere di interesse generale	298
Diritto privato	302
Diritti dell'antico Oriente mediterraneo	307
Diritto bizantino	308
Diritto penale e processo	312
Storia della costituzione romana	313
Amministrazione e fisco	315
Storia della civiltà antica	316
<i>2025</i>	330
Fonti giuridiche	330
Sussidi	330
Raccolte di scritti	330
Opere di interesse generale	330
Diritto privato	333
Diritti dell'antico Oriente mediterraneo	334
Diritto bizantino	334
Diritto penale e processo	335
Storia della costituzione romana	336
Amministrazione e fisco	336
Storia della civiltà antica	337
<i>Elenco delle riviste spogliate</i>	341

Tesserae iuris è un periodico di carattere scientifico dedicato al settore del Diritto Romano e delle discipline a esso affini, con riferimento in particolare al s.s.d. IUS/18 “Diritto romano e diritti dell’antichità”. Il periodico viene pubblicato due volte l’anno, in forma cartacea, e contemporaneamente viene reso consultabile online attraverso la propria copia elettronica integrale, in modalità *Open Access* e senza restrizioni né periodo di “embargo”, mediante una licenza Creative Commons (CC-by 4.0) e secondo le migliori pratiche scientifiche correnti.

Per informazioni sul periodico e accesso alla copia elettronica:
<https://journals.uniurb.it/index.php/tesseraeiuris/>

Per accesso diretto al database bibliografico del periodico:
<https://www.zotero.org/tesseraeiuris>



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

ISSN 2724-2013
Volume VI.1 (2025)